



220

CODICE ENALH  
E DEL CODICE  
DI PROCEDURA PENALE

VOL. IV

PARTI II

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

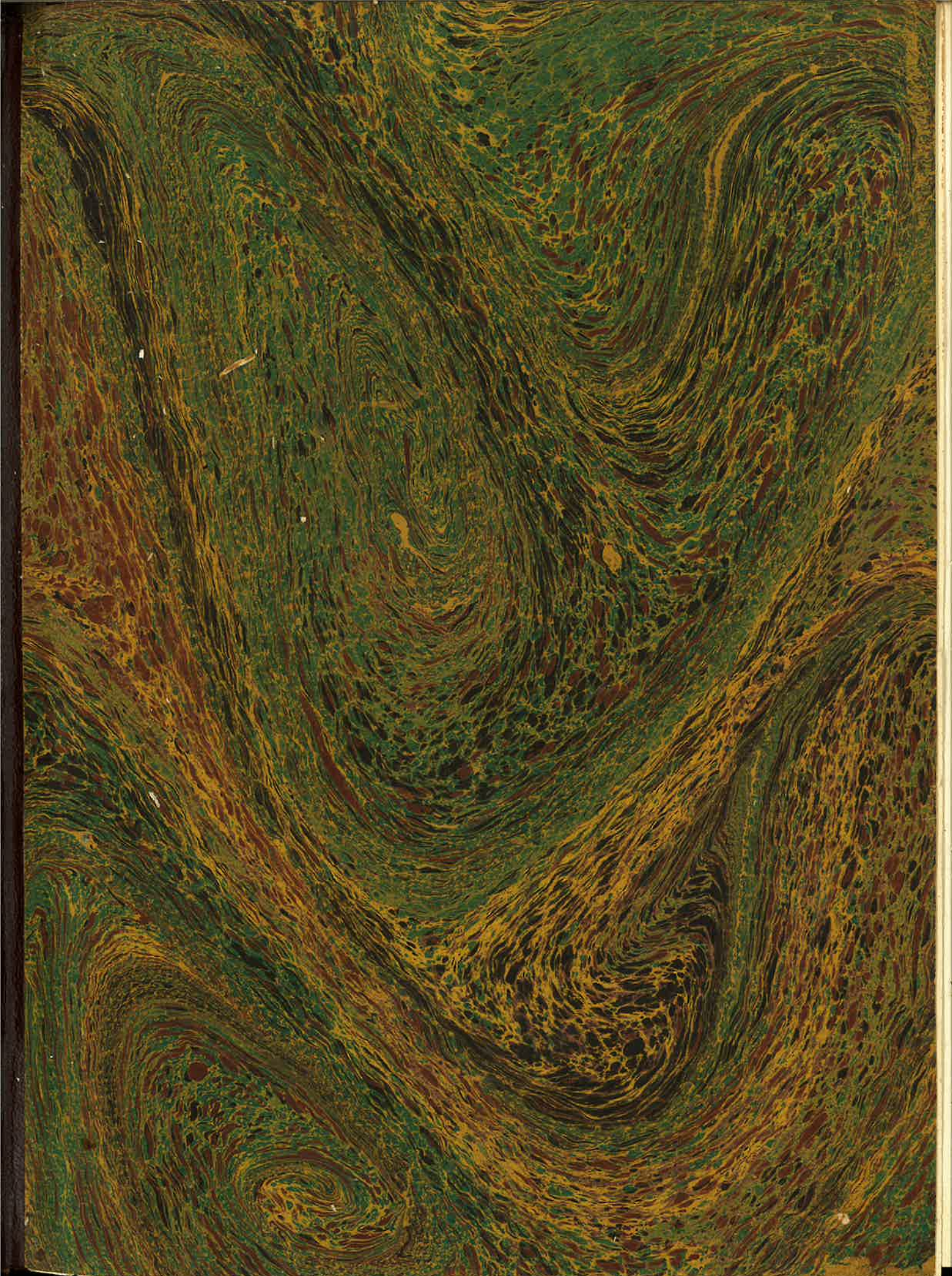
SALA  
345.00262  
COD ROCCO  
04.3  
M 900007391



BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

SALA  
345.00262  
COD Rocco  
04.3  
M 900007391





































# LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

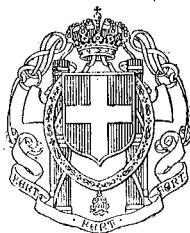
## VOLUME IV

ATTI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE  
INCARICATA DI DARE PARERE SUL PROGETTO PRELIMINARE  
DI UN NUOVO CODICE PENALE

## PARTE III

Verbali delle sedute della Commissione  
(Libro II del Progetto : verbali dal n. 46 al n. 62)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA







# **Verbali delle sedute della Commissione**

(LIBRO II DEL PROGETTO : VERBALI DAL N. 46 AL N. 62)



## VERBALE N. 46

Giovedì, 28 giugno 1928 — Anno VI

Presidenza di S. E. APPIANI

*Sono presenti i Commissari: Albertini, Bianchi, Fabbri, Gregoraci, Gismondi, Innocenti, Longhi, Marconi, Massari, Nosedà, Pujia, Rocco, Santoro, Satta.*

*Assistono: Il Segretario Capo Aloisi e i Segretari Saltelli, Jannitti Piromallo A., Mangini, Romano, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.*

*La seduta comincia alle ore 9.*

### SOMMARIO:

Attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato — Cittadino che porta le armi contro lo Stato — Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano — Atti ostili verso uno stato estero che espongano lo stato italiano al pericolo di guerra — Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra — Corruzione del cittadino — Favoreggiamento bellico — Somministrazione al nemico di provvigioni — Partecipazione a prestiti a favore del nemico — Inadempimento di contratti di forniture militari — Frode in forniture militari — Commercio col nemico — Rivelazione dei segreti di Stato — Divulgazione di notizie di cui sia vietata la pubblicazione — Utilizzazione dei segreti di Stato — Spionaggio politico e militare — Spionaggio di notizie di cui il Governo abbia vietata la divulgazione — Introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio — Agevolazione colposa — Soppressione, falsificazione e sottrazione di atti o documenti interessanti la sicurezza dello Stato — Distruzione e sabotaggio di opere militari.

### LIBRO II

### DEI DELITTI IN ISPECIE

#### TITOLO I

#### Dei delitti contro la personalità dello Stato

##### CAPO I

#### *Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato*

Art. 246 — 280.

PRESIDENTE. Premette che la Relazione a questo titolo è dovuta al Segretario Capo Aloisi. E' lieto di tributargli un vivo elogio per il nuovo contributo da lui dato ai lavori preparatori del Codice.

Non sarà sfuggito ai commissari come la materia contemplata in questo titolo, per quanto in parte già esistente nel Codice attuale, è dominata da uno spirito nuovo e da una concezione ben diversa dei rapporti fra lo Stato e il cittadino. Questo è il titolo in cui più profondamente è impresso il suggello dello Stato fascista, ed esattamente la Relazione osserva che la concezione fascista dello Stato doveva necessariamente dare, soprattutto in questa materia, la sua caratteristica impronta di forza che non conosce limiti quando si tratta di tutelare, così all'interno come all'estero, gli interessi superiori del Paese.

E' perciò che in questo titolo la materia è ben più vasta di quella trattata nel Codice vigente, perchè si estende a tutti i beni o interessi giuridici attinenti alla personalità dello Stato. Esso comprende pertanto, oltre quei delitti tradizionali che si concretano in un attentato alla integrità del Paese, anche nuove figure di reato idonee alla repressione di ogni altro fatto che possa compromettere l'azione politica dello Stato, in qualsiasi campo si svolga.

E questo dà anche la ragione della collocazione dei delitti contro l'attività politica del cittadino fra quelli contro la personalità dello Stato, in quanto la protezione penale prima esclusivamente accordata a vantaggio dell'individuo per il godimento delle libertà politiche dalla legge conferitegli, ora mira prevalentemente al migliore funzionamento dello Stato e alla necessità che i cittadini vi concorrano con lo esercizio della attività politica.

Oggetto delle osservazioni dei commissari e dei Corpi consultati possono dirsi, in sintesi, i seguenti due punti fondamentali:

1. - Denominazione del titolo in esame e dei primi due capi;
2. - Interferenze fra la detta materia e quella preveduta in leggi speciali.

Sul primo punto vi è chi propone la denominazione: « Delitti contro lo Stato » (commissario Gregoraci e Commissione Reale di Palermo). Altri propongono la denominazione: « Delitti contro la Patria » (Albertini).

In verità la ragione della diversa denominazione nei confronti col Codice vigente è data dal diverso aspetto sotto cui è considerata la materia, dalla sua maggiore estensione e dal modo diverso come è trattata. Non era possibile conservare al Titolo la denominazione *« Dei delitti contro la sicurezza dello Stato »*, data dal codice vigente al Titolo I. Il codice del 1889, elaborato sotto l'impero di concezioni individualistiche, limita gli interessi politici dello Stato, che occorre difendere penalmente, a quelli soltanto che possono concernere la sua sicurezza, e perciò la sola sua esistenza, quasi il diritto alla vita, tollerando che, al di fuori di questa ristretta sfera di protezione, il cittadino possa svolgere, a suo talento, ogni attività politica, anche in contrasto con gli interessi del suo Paese. Il Progetto afferma vigorosamente un principio di ben più vasta estensione. Tutti



gli interessi politici fondamentali dello Stato debbono avere in questo Titolo una corrispondente protezione penale, da quello elementare della sua integrità, a quelli non meno importanti della sua sicurezza, del suo progresso e della sua prosperità economica e sociale, non escluso il diritto di conseguire e conservare quel maggior grado di potenza che in un determinato momento storico possa competergli nel mondo. Date queste premesse, nelle quali s'impernia la tendenza schiettamente moderna del diritto pubblico non soltanto del nostro Paese, ma di tutti gli Stati più progrediti, la sola denominazione che conveniva dare al Titolo era quella « Dei delitti contro la personalità dello Stato », giacchè la somma degli interessi fondamentali dello Stato, penalmente protetti in questo Titolo, costituisce appunto la sua personalità.

Per ciò che riguarda il primo Capo, il commissario Gregoraci propone che si denomini « Dei delitti contro la Patria ». Egli dice di non comprendere quale sia la personalità internazionale dello Stato, e se si intende riferirsi ai rapporti con gli altri Stati osserva che non vi potrebbero essere compresi i delitti di cui agli art. 255, 256, 270 271, 276 e 277.

Il commissario Albertini, invece, partendo dal concetto di unicità della personalità dello Stato, propone, con la Corte d'Appello di Torino, che il Capo 1° si intitoli: « Dei delitti contro la personalità dello Stato nei rapporti internazionali ».

Senonchè la denominazione « Delitti contro la Patria » e quella del corrispondente capo del Codice vigente non rispondono al nuovo contenuto del Progetto.

Il soggetto passivo dei delitti, preveduti in questo Titolo, è lo *Stato*, che rappresenta la *Patria* soltanto per i suoi cittadini, mentre i delitti stessi possono essere perpetrati e da cittadini e da stranieri. La denominazione data a questo capo dal Codice vigente sarebbe stata quindi anche formalmente inesatta.

Si osserva, infine, che non sarebbe stato possibile dare al Titolo la denominazione « Dei delitti contro lo Stato ».

La personalità dello Stato può estrinsecarsi o in rapporti con gli altri Stati, oggi divenuti necessari e più che mai frequenti, ovvero può affermarsi in rapporti che hanno per confine il proprio territorio. Corrispondentemente, la personalità dello Stato può essere considerata sotto un duplice aspetto: come personalità internazionale, o di diritto esterno, e come personalità di diritto interno. Trattasi di due forme o modi di essere dello Stato. Il Progetto rispecchia questa distinzione fondamentale allorquando comprende nel primo dei Capi, in cui si divide il Titolo, i delitti contro la personalità esterna o internazionale dello Stato, e nel secondo quelli contro la sua personalità interna, e adopera le corrispondenti denominazioni.

Una volta intesi su questo punto, che non pone in contestazione il concetto della unicità della personalità dello Stato messo innanzi dal

commissario Albertini e dalla Corte di Appello di Torino, si può anche convenire che formalmente la denominazione proposta dall'Albertini sia più esatta e potrà essere tenuta presente in sede di coordinamento.

Altro punto di osservazione è quello delle interferenze fra la materia disciplinata in questo titolo e quella disciplinata in leggi speciali.

Ricorda che già i commissari Longhi e Ferri a proposito della discussione sulla pena di morte espressero il parere che essa rimanesse fuori del Codice penale, e più specialmente il Longhi espresse l'avviso che tutti i reati politici e politico-sociali fossero di competenza del Tribunale speciale e contemplati dalle leggi speciali. Il commissario Cavaglià e la Commissione Reale di Venezia proposero che si trasferissero nel Codice militare la maggior parte dei reati punibili con la pena capitale e di quelli relativi al tempo di guerra. Eguale proposta fece il senatore Di Vico.

In linea di principio, il codice penale comune non deve avere altra limitazione, *ratione materiae*, che quella inerente al suo carattere di legge generale. Ad una sola esigenza debbono pertanto uniformarsi le sue previsioni: quella cioè che le infrazioni, da esso prevedute, possano essere commesse da qualsiasi persona, salve le eccezioni derivanti dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale. Spetterà invece al codice penale militare, come legge speciale, e quindi alla nuova legislazione penale militare, che oggi è in corso di elaborazione, il prevedere quelle figure di reati, le quali non possono essere commesse che esclusivamente da militari, e stabilire anche in determinati casi, i quali non potrebbero essere che di eccezione, sanzioni speciali per taluni maggiori delitti, preveduti nel codice penale comune, quando siano *commessi in tempo di guerra* da militari o da persone ad essi equiparati. Non è da escludere, infine, che in casi eccezionalissimi, il codice penale militare possa prevedere anche talune figure di delitti, di particolare gravità, *commessi in tempo di pace*, e preveduti egualmente dalla legge penale comune, purchè concorrano le seguenti due condizioni: a) sia stata lesa o messa in pericolo la sicurezza esterna o interna dello Stato; b) il delitto sia stato commesso da militari, o da persone ad essi equiparate.

Non si ritiene che possano essere presi in esame, in questa sede, i complessi rapporti fra la materia disciplinata nel presente Titolo, e, più esattamente, fra il nuovo Codice penale e la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato. Questa, come è noto, è una legge temporanea; se il termine *ad quem* non sarà prorogato, e

se diversamente non sarà disposto nelle disposizioni transitorie da emanarsi per l'entrata in vigore del nuovo Codice, la detta legge, in quanto legge speciale, rimarrà in vigore per tutto il tempo della sua durata, così disponendo l'articolo 14 del Progetto. Questo è l'evidente profilo giuridico, sotto il quale i rapporti di cui è cenno possono essere considerati. Vi è poi il profilo politico; ma ogni considerazione in proposito, essendo demandata al Governo, esula in modo assoluto dalla competenza di questa Commissione.

Il commissario Cavaglià, data la esistenza del Codice penale militare, vorrebbe che la maggior parte dei reati punibili con la pena capitale fossero stralciati dal Progetto e trasferiti nel Codice militare. Ad ogni modo invoca la prudente applicazione di tali pene.

I criterii che hanno presieduto alla redazione del Progetto per ciò che concerne le possibili interferenze fra il Codice penale, quale legge generale comune, e il Codice penale militare, quale legge speciale, sono esposti nella Relazione.

La Corte di Appello di Torino rileva che la distinzione tra personalità internazionale ed interna dello Stato può riaccendere la questione se allo Stato possano riconoscersi più personalità, mentre la dottrina più recente si è affermata nel senso della unicità.

L'Università di Palermo, senza entrare in un esame singolo e particolare delle disposizioni del Titolo I, esprime il desiderio di un riesame ispirato ai seguenti criterii: *a)* eliminare i reati che non risultano a posto nel codice comune; *b)* temperare taluni rigori (ad es., art. 287); *c)* chiarire e determinare la portata di disposizioni che potrebbero ricevere applicazione troppo lata e contingente.

La Commissione Reale degli Avvocati di Catania rileva che in talune disposizioni si parla di «attentato» (es., art. 282, 284, 285) ed in altre di «fatti diretti a» (es., 246 a 293), e domanda la ragione di tale distinzione.

La Commissione Reale di Venezia ritiene che la maggior parte dei reati relativi al tempo di guerra dovrebbe trovar luogo nel Codice militare e nelle leggi eccezionali.

La Commissione Reale di Palermo preferirebbe la intitolazione «Delitti contro lo Stato».

A queste osservazioni risponde la Relazione, là dove spiega il nuovo orientamento della tutela penale in questa materia.

ALBERTINI. Si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del Presidente e fa voti perchè se ne tenga conto nella redazione definitiva del testo del codice, riferendosi al cambiamento della intestazione del Capo I, non del Titolo I. La personalità dello Stato è unica; variano i rapporti

che lo Stato può avere e che debbono essere considerati anche dalla legge penale: tali rapporti si svolgono con altri Stati, ovvero non si estendono fuori del territorio del Regno. Possono esservi quindi delitti che offendono la personalità dello Stato « nei rapporti internazionali », ed altri che la offendono « nei rapporti interni ». A tale diversa forma delittuosa debbono corrispondere le intestazioni dei Capi I e II.

PRESIDENTE. E' d'accordo sul concetto svolto dal commissario Albertini, ma ritiene più esatta la denominazione del Progetto.

GREGORACI. Non ritiene di provocare una discussione sulla denominazione del titolo, data l'importanza e la bontà delle disposizioni e tenuto conto dei limiti entro i quali la Commissione deve mantenersi nel formulare i voti. Si limita a rilevare che le spiegazioni date dal Presidente non lo soddisfano: quando si dice « Delitti contro la personalità dello Stato » si rimpicciolisce la personalità dello Stato stesso; si dovrebbe dire piuttosto « Delitti contro lo Stato ».

Non è soddisfatto della intitolazione del Capo I, neanche dopo le spiegazioni in proposito avute, perchè non gli sembra rispondente al concetto che si è voluto esprimere. Infatti letteralmente farebbe pensare a una personalità nazionale o internazionale che attiene a più Stati: e viceversa il significato che le si vuole dare è diverso, cioè si vuol intendere lo Stato nei rapporti internazionali con altro Stato. Tutto ciò va bene forse distinguendolo in un trattato di diritto pubblico: ma non già porlo come epigrafe in un testo di codice.

Secondo il suo avviso, la distinzione di personalità internazionale dello Stato non è necessaria, e praticamente non risponde al contenuto di vari articoli che compongono il Capo I in questione.

PRESIDENTE. Bisogna considerare la posizione che ha il nostro Stato di fronte agli altri Stati.

LONGHI. Sul primo titolo, « Dei delitti contro la personalità dello Stato », crede di dover fare anzi tutto qualche osservazione circa la *denominazione* e la *distribuzione* della materia.

Senza dubbio il titolo di « Delitti contro la personalità dello Stato » è scientificamente esatto. Questa impressione egli provò anche quando ebbe a leggerlo per la prima volta nella monografia del prof. Arturo Rocco. Deve essere pertanto conservato, anche per la più larga comprensione di questa denominazione in considerazione di quelle fin qui adottate.

Dubita invece della suddivisione in « Delitti contro la personalità internazionale dello Stato » e « Delitti contro la personalità interna ». Qui ha l'impressione che il significato della formula, a causa della sua astrazione, non possa essere comunemente afferrata. D'altronde la materia che è stata distribuita rispettivamente nei due capitoli non è sempre in perfetta corrispondenza colla denominazione. Potrebbe fare numerosissimi esempi, se la cosa non fosse evidente. Per evitare inconvenienti, è d'avviso che convenga fare ulteriori suddivisioni.

Il che costringe necessariamente ad abbandonare quella adottata di « personalità internazionale » e « personalità interna », laddove occorrerebbero almeno quattro suddivisioni.

Ricorda che i vecchi codici, e anche taluni in vigore, parlano di « sicurezza esterna » e di « sicurezza interna » dello Stato. Queste denominazioni potrebbero essere riprese, nei capitoli, sotto il titolo generale di « personalità dello Stato », e completati con altri capitoli. D'altra parte, la necessità di creare altri capitoli è suggerita anche dalla difficoltà di comprendere nel titolo talune disposizioni, quali quelle che riguardano gli « Stati esteri »; che possono rientrare nel concetto generale di « reati contro la personalità dello Stato ». Pertanto egli proporrebbe queste divisioni, che si devono intendere semplicemente tracciate come un' indicazione :

Titolo primo : « Reati contro la personalità dello Stato ».

Capo I : « Reati contro la sicurezza esterna dello Stato ».

Capo II : « Reati contro la sicurezza interna dello Stato ».

Capo III : « Reati contro la difesa nazionale ». Questo titolo potrebbe anche essere incorporato nel secondo ; ma preferirebbe se ne facesse un capo a sè per omogeneità maggiore di materia e per considerazioni storiche. E' bello e significativo conservare autonomia a questo capitolo, che sostanzialmente riproduce le disposizioni essenziali della legge speciale per la difesa dello Stato e di altre leggi anteriori sorte per la difesa nazionale. D'altronde un capitolo come questo si legge anche nel progetto per un codice penale della Svizzera.

Capo IV : « Reati di lesa maestà, contro il Capo del governo e contro gli organi del potere legislativo ».

Capo V : « Reati contro gli Stati esteri, i suoi Capi e rappresentanti ».

Le disposizioni del capitolo delle « Disposizioni comuni » potrebbero farsi rientrare, se ben si osserva, articolo per articolo, nelle singole parti.

Circa la pena di morte, che riappare più volte in queste disposizioni, si richiama alla sua pregiudiziale, che sia lasciata fuori del codice, come pena di eccezione da applicarsi nei casi più gravi, dal Tribunale speciale per la difesa nazionale. Comunque, come corollario di questo concetto, la pena capitale non dovrebbe essere applicata nel codice oltre i casi che la detta legge per la difesa nazionale ha già previsto. Il problema della pena di morte fu già risoluto con la detta legge, e non è il caso di procedere a un'estensione maggiore. Si allargherebbero i termini del problema, senza tener conto delle ragioni storiche che lo rimisero in discussione. Ciò posto, resta soltanto a vedersi se sia il caso di includere la pena di morte nella categoria delle pene ordinarie o di considerarla invece come eccezionale.

In tema di penalità deve pur dire come egli dissenta nella disposizione che, per il reato di tradimento, aggiunge alla pena restrittiva della libertà quella della *confisca patrimoniale*. Egli ha già detto



altre volte che, a suo modo di vedere, questa pena, se non vuole essere la vieta ripetizione di sanzioni già abbandonate dalla civiltà moderna, deve assumere un carattere specifico, quale assunse nella legislazione in atto colla legge per la difesa dello Stato; essere cioè la pena di chi subì la condanna della perdita della cittadinanza o si è reso latitante, sfuggendo così, di fatto, a qualsiasi altra pena.

Non farà un esame specifico dei singoli articoli. Si limiterà a sottolineare qualche punto. Per esempio, quanto all'art. 247 non comprende la definizione di *Stato in conflitto* o *in guerra* e quella di *esercito*. In ogni modo la definizione d'esercito dovrebbe essere sostituita, come si fa nei progetti militari, con quella i « forze armate ». La ragione ne è intuitiva.

Quanto all'art. 251, obietta che la *corruzione* del cittadino dovrebbe punirsi *anche se non viene da parte dello straniero*. In questa stessa disposizione trova anche la definizione del « tempo di guerra », che non ritiene coordinata a quelle suggerite dall'esperienza e precisate in diverse disposizioni di legge dell'ultima guerra. In essa si fa distinzione tra periodo di cessazione delle ostilità e quello di dichiarazione di cessazione della guerra. E' tutto un materiale legislativo pregevolissimo che va ripreso in esame per una possibile sintesi e che non deve andare perduto. Ma egli troncherebbe ogni difficoltà, rinunciando a distinguere tra tempo di guerra e tempo di pace. I fatti previsti sono condannabili in ogni tempo.

Non trova ragione perchè in talune disposizioni (ad es., art. 254 e 257) si parli di *cittadino* o *straniero*, mettendo entrambi sullo stesso piano di disposizione e di sanzione. Perchè non adoperare allora, qui come in tutti gli altri casi, l'indicazione più comprensiva di « chiunque »?

GREGORACI. Bisogna tenere presenti gli art. 255, 256 riguardanti la frode nelle forniture militari; il 270, 271 e segg. e tutti quelli citati e ricordati dal Presidente. Non vale il dire che, in fondo, questi reati a cui si riferiscono gli articoli citati tendano a ristabilire l'ordine in quanto viene turbato con diminuzione del potere dello Stato. Gli sembra che la spiegazione data sia troppo generica e troppo semplicista e crede opportuno che la Commissione debba aderire alla proposta del commissario Albertini, che è anche sua, quella, cioè, di cambiare il titolo attuale con l'altro « Dei delitti contro la Patria » « oppure » « Dei delitti contro lo Stato ». Rileva ancora una volta la difficoltà di portare sotto il Capo I « Dei delitti contro la personalità dello Stato », inteso nel senso spiegato, alcune figure di reato che senza ragione vi sono comprese. Si dovrebbero invece riportare sotto questo Capo i delitti che vede preveduti nel Capo IV sotto il titolo « Dei delitti contro Stati esteri e loro capi e loro rappresentanti ». Il 297, ad esempio, che parla di attentati contro Stati esteri, evidentemente si potrebbe meglio riferire al Capo I, relativo alla internazionalità dello Stato.

ROCCO. Riconosce che le questioni inerenti alla sistemazione possono dar luogo

go ad inconvenienti; ma ciò non si verifica soltanto per i delitti contro la personalità dello Stato, bensì per tutta la parte speciale. Ogni volta che si fa una sistemazione si intende che vi sono alcune figure di reato rispetto alle quali può sorgere il dubbio circa la loro più precisa collocazione, ma si tratta di vedere quale è la classificazione scientifica che meglio risponde alle esigenze teoriche, ed anche a quelle pratiche, perchè la classificazione dei delitti, tenuto conto dei beni giuridici lesi dal reato, non è solo questione dottrinale, ma assume un *valore* di ermeneutica per la interpretazione stessa del Codice.

Venendo al tema in discorso, è anzitutto da notare che quando si parla di personalità internazionale dello Stato non si intende accennare ad una persona internazionale diversa dallo Stato, non si intende cioè accennare alla società internazionale degli Stati, considerata come avente una personalità internazionale diversa da quella degli Stati che la compongono, e quindi non si intendono considerare i delitti che offendono la comunità internazionale degli Stati. Non già che questi non siano concepibili, perchè vi sono per esempio la tratta degli schiavi, il danneggiamento dei cavi sottomarini, la pirateria e altri delitti che offendono proprio interessi comuni a tutti gli Stati, cioè interessi della società degli Stati, ma essi sono lasciati alla loro sede particolare, al Codice della marina mercantile e alle altre leggi speciali. Invece qui si tratta dei delitti contro lo Stato, e solo si può tra essi distinguere, a seconda che offendono lo Stato italiano o uno Stato estero. S' intende che quando la legge penale concede protezione allo Stato estero ciò fa per riflessi relativi allo Stato italiano, perchè interessa allo Stato italiano di concedere protezione penale allo Stato straniero, protezione però che non è, nè per qualità nè per quantità, uguale a quella che concede a sè stesso.

Ciò premesso, si capisce che i delitti che offendono uno Stato estero devono rientrare in un capo a sè e quindi non possono rientrare nei delitti contro la personalità internazionale dello Stato italiano. Altro è proteggere lo Stato italiano nei rapporti internazionali e altro è proteggere uno Stato estero, sia pure per ragione dei rapporti che corrono fra Stato italiano e Stato estero.

Che nome dobbiamo dare ai delitti che offendono lo Stato italiano in quelli che sono i suoi supremi interessi politici, interni e internazionali? La legge oggi parla di «delitti contro la sicurezza dello Stato». Noi abbiamo detto «delitti contro la personalità dello Stato». Vi è chi propone «delitti contro la Patria». Ma è evidente che non si possono chiamare così, perchè se commessi da stranieri non sono più delitti contro la Patria. E' solo il cittadino il quale commette questi delitti che offende anche un dovere di fedeltà politica verso la Patria. Altri propone «delitti contro lo Stato»: ma anche i delitti contro la pubblica Amministrazione, anche i delitti verso l'amministrazione della Giustizia sono delitti contro lo Stato, ed allora, se vogliamo designare soltanto

quei delitti contro lo Stato che offendono, non l'attività amministrativa o giurisdizionale dello Stato, ma lo Stato in sè stesso, in quelli che sono i suoi supremi beni e interessi di carattere politico interno o internazionale, non possiamo dire « delitti contro lo Stato », espressione troppo comprensiva. Restano due denominazioni, « delitti contro la personalità dello Stato », e « delitti contro la sicurezza dello Stato ».

Il Progetto ha escluso la seconda denominazione. Il concetto di sicurezza è un concetto correlativo a quello di pericolo; quindi dire « delitti contro la sicurezza dello Stato » implica il concetto della necessità di tutelare la vita dello Stato contro quelle azioni che pongono in pericolo la esistenza stessa dello Stato. Non altro. Ora è parso ai redattori del Progetto che, allo stato attuale della evoluzione dei rapporti politici interni e internazionali, non convenisse limitare la tutela penale alla sola esistenza dello Stato, ma si dovesse tutelare anche una quantità di altri interessi inerenti alla personalità dello Stato, come l'onore, il prestigio, la prosperità, la potenza dello Stato stesso. Pertanto si è creduto di dire « delitti contro la personalità dello Stato ». Lo Stato è infatti una persona in senso sociale, politico, giuridico. Una volta poi entrati in questo concetto di delitti che offendono lo Stato come persona, doveva subentrare la sotto distinzione fra delitti contro la persona dello Stato, a seconda che la si guardi nei rapporti interni con i cittadini o, in genere, coi sudditi dello Stato, o nei rapporti internazionali con gli altri Stati, tenendo conto che l'azione del colpevole può offendere lo Stato sia nei rapporti interni sia nei rapporti internazionali. Nè con ciò si scinde la personalità dello Stato in una doppia personalità, una interna e l'altra internazionale, giacchè la personalità dello Stato è una so'a, sia che la si guardi dal punto di vista del diritto interno, sia che la si guardi dal punto di vista del diritto internazionale. Potrà obiettarsi che alcuni reati classificati fra quelli contro la personalità internazionale avrebbero invece dovuto essere classificati tra quelli contro la personalità interna o viceversa. A ciò si potrà nel caso riparare. Ma la verità è che una netta demarcazione fra le due categorie può essere fatta solo fino ad un certo punto. Vi sono infatti delle zone neutre di delitti che offendono ad un tempo la personalità interna e quella internazionale dello Stato, rispetto a cui il criterio per la classificazione non può essere che quello della prevalenza, a seconda che si offendono prevalentemente gli interessi dello Stato considerato come persona di diritto internazionale, ovvero come persona di diritto interno. Ci sono delitti contro la personalità internazionale dello Stato che offendono ad un tempo anche la personalità interna, ma poichè la personalità internazionale ha una importanza maggiore della personalità interna, questi delitti sono classificati fra i reati contro la personalità internazionale.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di passare all'esame degli articoli, prendendo atto delle comunicazioni della Presidenza e delle illustrazioni del commissario Rocco.

GREGORACI. Resta inteso che in sede di redazione definitiva si terrà conto della distinzione enunciata dal commissario Rocco.

La proposta del Presidente è approvata.

#### Art. 246 - 247

PRESIDENTE. Sull'art. 246 non vi sono osservazioni.

Il commissario Albertini sull'art. 247 propone che nel penultimo capoverso si dica: « con le espressioni di Stato in conflitto e Stato in guerra... sono indicati anche... ».

L'espressione « Stato in conflitto » non essendo usata nel Progetto, non pare sia il caso di fissarne il contenuto in questa norma interpretativa.

Il commissario Carinci vorrebbe specificare meglio la locuzione « comando superiore » o « funzione direttiva », e che fosse previsto anche l'esercizio di un comando in subordine o di una funzione secondaria.

Il senatore Di Vico osserva che portare le armi e prestare servizio esprimono lo stesso concetto; che nel penultimo capoverso, anziché « abbiano il trattamento di belligeranti » si dovrebbe dire « siano considerati belligeranti a norma delle leggi e degli usi di guerra »; che nell'ultima parte è inutile la denominazione di esercito. Si dovrebbe dire « milizia ».

Al commissario Carinci si risponde che « comando superiore » e « funzione direttiva » differiscono soltanto in questo: che il primo conviene meglio a chi è preposto a truppe operanti; la seconda invece a chi è preposto ai servizi ausiliari dell'esercito; ciò in corrispondenza alle due ipotesi, in cui può scindersi questa figura di reato: portare le armi e prestare servizio. Non sembra poi accettabile la proposta di considerare il comando *in subordine* o la *funzione secondaria*: ne terrà conto il giudice nel fissare la pena.

Al senatore Di Vico, per la prima osservazione, si risponde che, configurando le ipotesi, si è voluto eliminare qualsiasi ragione di dubbio; se mai si sarebbe dovuto dire soltanto « prestare servizio », intesa la locuzione in un significato generico. Sembrò che non fosse il caso di rinunciare alla formula tradizionale del *ferre arma contra rempublicam*.

In ordine alla seconda osservazione, pare implicito il richiamo alle leggi e agli usi di guerra. Dire infine « milizia », invece di « esercito », è questione di forma.

Il commissario Satta osserva che il primo capoverso (« Le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto la cittadinanza ») ferma un concetto che è già accolto, in termini più generali, nell'art. 251, capov. 2°, il quale si riferisce a tutte le disposizioni del Titolo. Occorrerebbe coordinare, sopprimendo il capoverso anzidetto nell'art.

247. I capoversi 3° e 4° dello stesso art. 247 contengono formulazioni di puro diritto internazionale; che è forse meglio omettere anche perchè si tratta di concetti ovvii, universalmente accolti e che valgono per tutti i rapporti giuridici, e non solamente « per gli effetti della legge penale », come è detto nell'articolo. D'altra parte si tratta di materia delicatissima, attinente alla politica di guerra, e che può per conseguenza sottostare, nel momento del conflitto, a varia regolamentazione, a seconda delle norme contingenti che lo Stato ritiene opportuno di adottare.

Si risponde che ciò non sembra esatto: la disposizione del primo capoverso dell'articolo in esame ha una portata generale in quanto si riferisce a *tutti i casi di perdita della cittadinanza*, compresi quindi quelli preveduti dalle leggi civili, mentre il capoverso secondo dell'articolo 251 si riferisce a *due sole ipotesi specifiche* di perdita della cittadinanza (per effetto di sentenza penale o in conseguenza di un provvedimento dell'Autorità amministrativa).

Nè sembra esatta anche la seconda osservazione. Una norma del genere di quella contenuta nel terzo capoverso è dettata anche in progetti stranieri.

MARCONI. Si associa al commissario Satta sul terzo e quarto capoverso, anche perchè molti di questi reati disciplinati dal Capo I sono già stati compresi in un progetto di Codice bellico, che è stato già approvato dalla Commissione generale del Codice penale militare, però con diversa definizione e con diversi elementi costitutivi. In quel progetto sono stati anche definiti stato di guerra ed esercito, ma diversamente da questo progetto. Ritiene pertanto che si debba tenere qui conto di quelle definizioni, tanto più che per l'art. 14 del presente progetto la legge speciale avrebbe la prevalenza. Del resto quel progetto non è fatto solo per i militari, poichè l'art. 17 dice che anche i non militari che commettono determinati reati in tempo di guerra sono soggetti alla legge militare. Ragione di più questa per eliminare possibili antinomie.

SATTA. Insiste nei rilievi già fatti per iscritto, onde vengano soppressi i numeri 3° e 4° dell'art. 247. Trattasi di formulazione di puro diritto internazionale, le quali mal si inseriscono nel testo del codice penale. Siffatti principii d'altronde hanno avuto riconoscimento nelle Convenzioni per la Pace del 1899 e 1907; ma anche a prescindere da ciò, rappresentano usi internazionali, universalmente accolti e osservati.

GREGORACI. Riconosce l'importanza delle osservazioni dei commissari Satta e Marconi, in quanto non è possibile che la stessa materia venga regolata diversamente in varie leggi dello Stato, e quindi si potrebbe dare incarico ai compilatori del progetto definitivo di tener conto dei vari progetti, in modo da evitare contraddizioni. Quanto però al merito della proposta del commissario Satta, osserva che è bene che



la materia sia regolata dal Codice penale. Solo dove ciò non sia possibile, la si può lasciare alle consuetudini e agli usi internazionali.

Venendo al secondo capoverso dell'articolo, nota che la disposizione contrasta con il sentimento nazionale e propone che sia soppressa. Si dice che non può essere punibile il fatto del cittadino italiano costretto a portare le armi contro lo Stato per un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato nemico nel cui territorio egli trovasi. Ma in questo caso, senza bisogno di consacrare nel codice una impunità che ripugna al sentimento nazionale, si potranno applicare le disposizioni generali sullo stato di necessità.

Vorrebbe poi un chiarimento circa la interpretazione della parola « cittadino », osservando che se è chiaro il disposto dell'art. 251 per coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di sentenza penale, non è ugualmente chiara la condizione giuridica di colui che abbia acquistata un'altra cittadinanza; pertanto bisognerebbe aggiungere « che non abbia acquistato altra cittadinanza ».

PRESIDENTE. E' così.

GREGORACI. Ma bisogna dirlo chiaramente.

NOSEDA. Si associa al commissario Marconi, per quanto riguarda l'opportunità di tener presente il Progetto di codice bellico.

Chiede poi se con la parola « chiunque » si intenda anche il militare. La Commissione è libera di decidere, ma è opportuno ricordare che questi reati, se commessi da militari, specie in tempo di guerra, sono stati sempre di giurisdizione militare.

PRESIDENTE. La Commissione deve dare il suo avviso sul Progetto che le è sottoposto. Il fatto che un'altra Commissione abbia esaminata la stessa materia non può preoccuparla. A suo tempo il Governo curerà che le disposizioni dei due codici siano coordinate.

SANTORO. Chiede quali disposizioni si applicheranno, se i fatti preveduti dagli art. 246 e 247 saranno commessi da naturali delle colonie italiane.

PRESIDENTE. Provvede l'art. 4.

MASSARI. Poichè il commissario Satta ha ricordato le convenzioni dell'Aja per dimostrare la superfluità di queste disposizioni, osserva che le convenzioni dell'Aja furono varie, ma non tutte finora sono state ratificate dal Governo italiano. Basterebbe questo dato di fatto per dimostrare la necessità di regolare la materia.

Ma, anche se si tengono presenti le sole convenzioni ratificate, sorge grave il dubbio se davvero disciplinino la materia penale. Esse, in verità, si limitano a regolare gli usi di guerra, ma non contengono affatto vere e proprie norme penali; ed è giusto pertanto che il Codice disciplini la materia agli effetti penali, sia pure tenendo presenti dette convenzioni: anzi, proprio in ossequio e in esecuzione di esse.

Quanto al coordinamento fra il Codice penale per l'esercito e il Codice penale comune, ricorda che la legge fondamentale penale è il Codice penale, e quindi, se una coordinazione deve essere fatta

essa va attuata nel senso che il Codice penale per l'esercito si adegui al sistema del Codice penale comune. Con questo peraltro egli non vuole negare il valore dei lavori preparatorii della Commissione penale militare, che sono stati e saranno tenuti presenti.

Non crede poi possibile sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 247, come ha proposto il commissario Gregoraci, poichè è assai discutibile se questa previsione possa rientrare nelle rigide linee concettuali, nelle quali si contiene l'istituto dello stato di necessità, nè è conveniente fare sorgere dubbi e discussioni, che il Progetto ha inteso appunto di eliminare, sulla non punibilità di colui che si trovi nel territorio dello Stato nemico.

SANTORO. E che sia costretto da un obbligo impostogli dalle leggi di quello Stato.

ROCCO. Osserva anche egli al commissario Gregoraci che non è possibile qui ricorrere al concetto dello stato di necessità, trattandosi di un obbligo imposto da una legge. Nè si può invocare l'art. 53 perchè non si tratta di una legge dello Stato italiano.

PRESIDENTE. Mette a partito l'art. 247 salvo il suo coordinamento con l'articolo 251.

E' approvato.

#### Art 248 - 249

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 248 e comunica le seguenti osservazioni:

Il commissario Cavaglià propone il coordinamento con l'art. 252. Osserva che la formula è incerta perchè lo straniero, con cui si hanno intelligenze, non può essere che un governo straniero o un suo agente.

La Commissione Reale di Rovereto propone che alla parola straniero si sostituisca « governo o suoi agenti ». Identica formule propone negli art. 520 e 252.

Si risponde che la locuzione *con lo straniero* è comprensiva di ogni possibile ipotesi, ed elimina il dubbio che non debba considerarsi « agente del governo straniero » chi ha agito per sua iniziativa, salvo a far profittare il governo dei risultati favorevoli delle sue macchinazioni. Aggiungasi che in pratica non è mai il governo straniero che entra direttamente in trattative: saranno soltanto i suoi agenti, e spesso è assai difficile riuscire a dimostrare nei colpevoli tale loro qualità. E' giusto, invece, adoperare costantemente la stessa locuzione anche a proposito di altre figure di reato.

GREGORACI. Chiede se per « chiunque » si intenda anche uno straniero.

ROCCO. Sì.

GREGORACI. Anche se all'estero?

MASSARI. Sì.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, dichiara approvato l'art. 248, nonchè l'art. 249, sul quale non sono state presentate osservazioni.

## Art. 250.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 250 e comunica le seguenti osservazioni:

Il commissario Gregoraci vorrebbe una più chiara espressione, tanto più che si identificano due situazioni disparate: la dichiarazione di neutralità e quella di guerra. Non crede che sia più grave la intelligenza che abbia per oggetto una propaganda a mezzo della stampa.

Si risponde che trattasi senza dubbio di situazioni diverse; ma la loro diversità sembra irrilevante in rapporto al reato di cui trattasi. Si vuole tutelare la libertà di decisione del Governo, impedendo che essa possa essere in qualsiasi modo influenzata da parte dello straniero; importa relativamente poco, se le mene straniere siano dirette a farci uscire o a farci rimanere nella neutralità. Per l'avvenire di un gran popolo la neutralità può avere, a lunga scadenza, effetti anche più funesti di una guerra combattuta con entusiasmo. La propaganda di stampa è più pericolosa, a causa del carattere particolarmente diffusivo del mezzo adoperato.

Il commissario Satta osserva che l'art. 250 si limita a dire, e giustamente, « Chiunque tiene intelligenza *con lo straniero* » ecc., mentre nell'art. 252 si aggiunge: « con lo straniero o *con agenti di esso* » ecc. Occorrerà o inserire tale aggiunta anche nell'art. 250 (e, pure, nell'art. 251) o sopprimerla — e sarà meglio — nell'art. 252, bastando l'inciso « con lo straniero ».

Tale osservazione è stata già accolta.

## Art. 251.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 251 e comunica le seguenti osservazioni:

Il commissario Albertini vorrebbe sostituire alle parole « sotto la denominazione » le parole « sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche coloro » ed in seguito: « è incluso nel tempo di guerra anche il periodo di imminente pericolo di guerra ». La prima osservazione del commissario Albertini si ricollega a una modificazione già approvata dalla Commissione a proposito di una disposizione analoga del Libro I (art. 8); la seconda è di forma; ma se ne terrà conto in sede definitiva.

Il commissario Cavaglià, con riferimento ai precedenti articoli, osserva che i cittadini italiani che si conservano tali agli effetti delle leggi penali, nonostante abbiano perduta la cittadinanza per effetto di sentenza penale o di provvedimento della Autorità amministrativa, dovrebbero essere solo quelli che l'hanno perduta per effetto di un fatto illecito e non per le comuni norme civili. Sembra che il testo sia conforme alla proposta del commissario Cavaglià. E' sempre un fatto, o più precisamente, una condotta *politicamente illecita* del cittadino la causa che genera la perdita della cittadinanza, sia questa

effetto di una sentenza penale o di un provvedimento dell'Autorità amministrativa. D'altra parte, non è possibile fare a questo proposito alcuna distinzione fra la perdita della cittadinanza a seguito di sentenza penale, e quella inflitta con provvedimento dell'Autorità amministrativa. Per ciò che concerne coloro i quali perdettero la cittadinanza italiana per rinuncia o altra delle cause disciplinate dalla legge sulla cittadinanza, vedasi la Relazione, ove la questione è trattata con qualche ampiezza.

Il commissario Satta sul capoverso 2° ricorda che va in esso rifiuto il capov. 1° dell'art. 247, giusta quanto si è avvertito nell'art. 247. Oltre a ciò, sembrerebbe conveniente sopprimere l'inciso finale « per effetto di sentenza penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa », limitandosi a dire « sono compresi anche coloro che abbiano perduta la cittadinanza italiana »: frase più comprensiva e più esatta, la quale abbraccia anche la perdita della cittadinanza per altre cause che non siano quelle accennate (matrimonio, adozione ecc.). Ed esattamente, per questo riguardo, l'art. 247 si limita a disporre: « Le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto la cittadinanza italiana », omettendo ogni altra specificazione.

Per quanto concerne la proposta relativa al primo capoverso dell'articolo 247 si è risposto, a suo tempo, in relazione alla motivazione allora data dal commissario Satta.

In questa sede, il commissario Satta propone in sostanza che il secondo capoverso dell'articolo in esame si legga nel modo seguente: « Per gli effetti delle disposizioni del presente titolo, sotto la denominazione di cittadini italiani sono compresi anche coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana ». La proposta, che da un superiore punto di vista etico merita tutto il plauso possibile, non sembra tuttavia accettabile quando si tratta di ipotizzare veri e propri reati e, in conseguenza, d'infliggere pene a carico dell'ex-cittadino. Si tralasciano le obiezioni d'indole astratta desunte dall'ordinamento giuridico. Una sola applicazione concreta delle norme proposte dal Satta basta a dimostrarne l'impossibilità di attuazione. Per l'art. 257 (commercio col nemico) dovremmo punire la ex-cittadina italiana, divenuta straniera per matrimonio, e residente all'estero, perchè commercia con i suoi nuovi concittadini, forse con suo figlio, che può risiedere nel territorio dello Stato nemico.

**PRESIDENTE.** Ricorda che la Commissione ha già deliberato di modificare questo articolo, sostituendo alla parola « sentenza » la parola « condanna ».

**ROCCO.** Non si tratta di applicare tutte le disposizioni del presente titolo a coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di sentenza penale o di provvedimento di autorità amministrativa, ma quelle tra le disposizioni del presente titolo che si riferiscono ai cittadini italiani.

Può essere antipatico dire che costoro sono compresi fra i cittadini ma siccome non si possono considerare come stranieri e del

resto la disposizione è fatta *in odio*, agli effetti della legge penale, non vi è nulla di repugnante.

MARCONI. Si potrebbe dire: sono considerati come cittadini.

PRESIDENTE. Si vedrà in sede di redazione definitiva.

SANTORO. Ma se il colpevole ha acquistato la cittadinanza straniera?

ROCCO. Lo si considera sempre come cittadino.

MARCONI. Ricorda l'art. 12 del codice civile, benchè modificato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

PRESIDENTE. Ma l'art. 12 non venne riprodotto nella legge sulla cittadinanza.

SANTORO. E pertanto si supplisce con il codice penale.

PRESIDENTE. Se si accettasse la proposta Satta, il capoverso dell'art. 247 non avrebbe più ragion d'essere.

MASSARI. Osserva che la questione non è di forma, ma di sostanza. Quando il Progetto nell'art. 251 si riferisce alle disposizioni del presente titolo non si richiama al solo art. 247, ma si riferisce a tutte le cause di perdita della cittadinanza: quindi, il problema va riesaminato in relazione ai diversi casi in cui si parla del cittadino, ipotesi per ipotesi.

SATTA. Non vede perchè non debba essere obbligato a rispettare la madre patria anche chi abbia perduto la cittadinanza volontariamente. Il divieto, con sanzione penale, di commerciare con sudditi residenti nello Stato nemico, dovrebbe non limitarsi ai soli nazionali che abbiano perduto la cittadinanza per sentenza penale o per provvedimento amministrativo, ma estendersi a tutti gli ex-cittadini, per qualunque motivo (rinunzia, matrimonio, ecc.) la nazionalità sia stata perduta. Non vi è ragione di distinguere: anzi, con l'artificiosa distinzione di cui si tratta, si giunge al risultato che il cittadino — il quale, per essere più libero, si spoglia *volontariamente* della cittadinanza — non è colpito dalla legge, e, commercialmente parlando, fa bene i suoi affari anche col nemico. Nello stesso identico caso, tutti i rigori della legge si armano invece contro l'ex-cittadino, se egli è un decaduto dalla cittadinanza per condanna penale! Si esige così, in definitiva, un alto sentimento di civismo da chi è meno in grado di darlo, perchè, dopo tutto, si tratta di uno sventurato o sciagurato che la patria ha cacciato dal suo seno!

SANTORO. Si potrebbe aggiungere « per rinunzia ».

GREGORACI. Rileva che la Commissione è unanime nell'intento di affermare il principio della soggezione del cittadino anche se ha perduto la cittadinanza. Aderisce pertanto ai concetti espressi dal commissario Satta, nel senso che anche rinunciando alla cittadinanza non si perdono i doveri verso lo Stato italiano. Occorre però considerare la situazione di coloro che recandosi all'estero sono costretti ad acquistare la cittadinanza straniera, come accade, per es., in Brasile ed in Argentina, ove i figli dei cittadini italiani sono in gran parte brasiliani od argentini. Ritiene quindi opportuno esprimere il voto che, sia con trattati internazionali, sia con modificazioni alla legge sulla cittadinanza, venga provveduto in modo da rafforzare sempre più questi vincoli, anche se trattasi di figli di cittadini italiani nati all'estero.

MASSARI. Rileva che, in questa discussione, la questione patriottica ha condotto taluni dei commissari a obliterare, forse involontariamente,

l'obbiettivo valutazione giuridica del problema che si deve risolvere. Si è dimenticato, cioè, che vi è una legge sulla cittadinanza, la quale consente la rinunzia alla cittadinanza, e che non è possibile qui sottoporre a vincoli, o annullare. Già nel Codice civile, anche prima che nella legge sulla cittadinanza, esisteva la limitazione riguardante il portare le armi contro la Patria. Questa disposizione il Progetto ha riprodotta, non già in contrasto, ma in piena armonia con le norme sulla cittadinanza. Ora, è chiaro che aggiungere altre limitazioni significherebbe non più mantenere il contatto fra la legge penale e tali norme, ma andare contro tutto l'ordinamento giuridico della cittadinanza. Va poi altresì rilevato che vi sono casi di perdita della cittadinanza, che non dipendono affatto dalla volontà. Spesso, infatti, la cittadinanza si perde per il solo fatto della dimora all'estero, e spesso i figli perdono la cittadinanza indipendentemente dalla volontà dei genitori. Per quanto, dunque, l'aspetto altamente patriottico, cui s'ispirano i vari rilievi, debba certamente essere tenuto in grande considerazione, è d'avviso che la proposta Satta, se non respinta senz'altro, vada però esaminata e tenuta presente caso per caso, a proposito delle singole disposizioni, col senso più cauto; tanto più che in questo momento il Governo sta elaborando la riforma della legge sulla cittadinanza, e non è quindi opportuno pregiudicare le sue direttive.

**GISMONDI.** Crede che si debba fare una distinzione. Quando si tratta di delitti intenzionalmente commessi contro lo Stato deve prevalere il concetto del commissario Satta, si deve, cioè, prescindere dal motivo per cui si è perduta la cittadinanza. Ora nell'art. 251 campeggia il concetto di un delitto contro lo Stato nel senso testè accennato, e quindi è superfluo richiedere che la cittadinanza sia stata perduta per effetto di condanna o per altro motivo, poichè anche il cittadino che l'abbia perduta volontariamente deve sempre sentire il rispetto per la madre patria. Il concetto del Progetto invece dovrebbe restare fermo nei casi in cui non vi sia l'intenzione di commettere un fatto contro gli interessi nazionali.

**ROCCO.** Rileva che vi è una profonda differenza tra il caso dell'art. 247 e tutti gli altri. Quando si tratta del cittadino che porta le armi contro lo Stato non si deve certo indagare intorno alle cause che hanno determinato la perdita della cittadinanza, perchè il fatto della perdita della cittadinanza, secondo la legge sul reclutamento, non esime dall'obbligo di prestare servizio militare. S'intende che se uno presta servizio militare in uno Stato estero e porta le armi contro la Patria, poichè non è esonerato dall'obbligo di prestare servizio militare, la perdita della cittadinanza, qualunque ne sia la causa, non gli può giovare.

Ma diversa è la questione per tutti gli altri reati, perchè allora non entra in gioco il principio stabilito dalla legge militare, e si dovrebbe dire pertanto che la perdita della cittadinanza non esime dall'obbligo della fedeltà politica in genere, ciò che sarebbe grave, dato che nella legge sulla cittadinanza, fra le cause per cui questa si perde, c'è la rinunzia volontaria, oppure il matrimonio, o cause che dipendono da leggi straniere, contro la volontà dei singoli. Ora è pos-



sibile in tutti questi casi che si vada incontro alle pene stabilite dalla legge unicamente per i cittadini? No, perchè si distruggerebbe la legge sulla cittadinanza.

Quanto al capoverso dell'art. 251, in caso di perdita della cittadinanza per effetto di condanna penale, non si andrà ad indagare se si è perduta la cittadinanza per un fatto illecito, perchè non si concepisce una condanna se non per un fatto illecito. Ed allora, se è stato commesso un fatto illecito per cui si è perduta la cittadinanza, questo fatto illecito non può costituire un titolo per sottrarsi alla responsabilità penale propria del cittadino. Lo stesso a un dipresso può ripetersi nel caso di perdita della cittadinanza per effetto di un provvedimento dell'Autorità amministrativa.

**SATTA.** Non insiste.

**PRESIDENTE.** Ad ogni modo si terrà conto delle osservazioni del commissario Satta in sede di redazione definitiva.

**ALOISI.** In ordine alla osservazione del commissario Longhi sulla opportunità di prevedere nell'articolo 251 la corruzione del cittadino anche quando questa non venga da parte di uno straniero, osserva che siffatta ipotesi può rientrare nella sfera di applicazione dell'articolo 270, il quale prevede il fatto di chiunque, e quindi anche del cittadino, che in tempo di guerra per qualsiasi motivo, e quindi anche per lucro, quale ne sia la fonte, svolga opera contraria agli interessi nazionali, come pure, secondo i casi, può rientrare nella sfera di applicazione dell'articolo 274. Vedasi su questo secondo punto la Relazione.

**ROCCO.** Ricorda che l'art. 251 è sorto per necessità manifestatasi durante la guerra, soprattutto per le campagne di certa stampa asservita allo straniero. Poichè la corruzione è un reato proprio di pubblici ufficiali, si è voluto in questo caso stabilirla anche in rapporto al privato cittadino, considerandolo, dal punto di vista della fedeltà politica, come un pubblico ufficiale. Questo nell'ipotesi di corruzione da parte dello straniero. Nell'ipotesi invece di un cittadino che corrompe un altro cittadino a profitto dello straniero, egli non è che un correo, e quindi saranno puniti tutti e due. E' perciò che si è adoperata la dizione «anche indirettamente».

**LONGHI.** Ben s'intende che la fonte della corruzione sarà straniera; ma bisognerebbe provarlo, e ciò è assai difficile. Inoltre lo straniero potrebbe agire anche a mezzo di altri che sia cittadino. Si dovrebbero pertanto togliere le parole «dallo straniero».

**GREGORACI.** La materia dovrebbe essere riveduta completamente. Si è parlato di corruzione della stampa; ma vi sono altre disposizioni le quali meglio rispondono al concetto di tutelare lo Stato, anche perchè recano pene molto più gravi di quelle previste da quest'articolo. Inoltre l'art. 251 non si riferisce al tempo di guerra, ma a qualsiasi tempo, e parla di atti contro gli interessi nazionali, senza dire quali essi siano. E' pertanto contrario all'articolo, perchè assolutamente superfluo da un lato, e perchè pericoloso dall'altro, dato che non

definisce che cosa s'intenda per atto contrario agli interessi nazionali.

**PRESIDENTE.** Di tutte queste osservazioni sarà tenuto conto in sede di redazione definitiva.

**ROCCO.** Al commissario Longhi, che ha proposto la soppressione delle parole «dallo straniero» osserva, che si renderebbe così punibile la corruzione di un cittadino da parte di un altro cittadino, ma se ciò è diretto a favorire gli interessi stranieri, ecco che il concetto dello straniero non si può sopprimere. Piuttosto si potrebbe contemplare, oltre la corruzione passiva del cittadino, anche quella attiva, e stabilire che è punito con la stessa pena chiunque induca il cittadino a commettere il fatto preveduto dall'art. 251.

#### Articoli 252 e 253.

**PRESIDENTE.** Dà lettura degli art. 252 e 253 e comunica le seguenti osservazioni:

Sull'art. 252 il commissario Cavaglià vorrebbe una specificazione dei fatti equiparabili alle intelligenze.

Il senatore Di Vico osserva che l'articolo dovrebbe disporre la punibilità di fatti che, pur non essendo intenzionalmente diretti a favorire il nemico od a cagionare nocimento alle operazioni militari, questo effetto possano tuttavia produrre. A tal proposito ricorda che nell'art. 106 Codice vigente non si ritenne di comprendere gli scioperi di operai e ferrovieri, in quanto tali fatti non erano subbiettivamente diretti a produrre l'evento.

All'osservazione del commissario Cavaglià risponde la Relazione. La questione sollevata dal senatore Di Vico è molto grave.

Non sembra che si possa far rientrare fra i casi di favoreggiamento bellico, e punire come tali, ipotesi di fatto, in cui la volontà dell'agente non sia diretta a favorire il nemico o a danneggiare le nostre operazioni militari.

Del resto, nulla si opporrebbe a che il tempo di guerra fosse considerato come circostanza aggravante di taluni reati contro l'economia nazionale (serrata, scioperi, ecc.), quando il pregiudizio per le nostre operazioni militari sia conseguenza non voluta del fatto dell'agente.

Il commissario Albertini vorrebbe indicata espressamente la fornitura di armi, che costituisce la forma di attività che richiede la più certa repressione.

Si risponde che la fornitura di armi configura il delitto preveduto nell'art. 252; è un caso di favoreggiamento bellico diretto.

Il commissario Satta osserva che la sanzione colpisce il *cittadino*, se anche abbia commesso il fatto all'estero, e (per l'art. 251, capoverso 2o) se pur trattisi di cittadino che ha perduto la cittadinanza italiana ed acquistato quella estera. Ma, in tali condizioni, il cittadino, già italiano, potrebbe, per la nuova sudditanza assunta, essere costretto, dimorando all'estero, alla prestazione. Si profila quindi una

ipotesi uguale a quella disciplinata nell'art. 247, capov. 2°, e per identità di ragioni, sarà necessario richiamare tale capoverso anche per l'applicazione dell'art. 253.

Sembra sia da accogliere l'osservazione del commissario Satta, il quale profila un particolare caso di necessità.

MASSARI. Rileva che il concetto che domina l'articolo è quello di un fatto volontario; altro è somministrare, altro, per es., requisire, che è atto d'impero e di autorità; il somministrare implica un'attività essenzialmente volontaria, e quindi esclude la requisizione.

ROCCO. Quando si parla di somministrazione, o vi è un contratto, o comunque un atto volontario, perchè la somministrazione è un atto volontario, per definizione. Quando invece si tratta di requisizione vi è un obbligo, una necessità giuridica, e in definitiva, anche fisica a cui si è sottoposti, una imposizione coatta che esclude il concetto di libera determinazione.

PRESIDENTE. Questi chiarimenti si riferiscono anche all'art. 254.

ROCCO. Non divide il punto di vista della Relazione per ciò che riguarda la somministrazione di armi, la quale rientra nell'art. 253, e non nell'art. 252, poichè è evidente che fra le cose sono comprese le armi.

ALBERTINI. Come si specificano le provvigioni, a maggior motivo si debbono espressamente specificare le *armi*. Ben si intende che queste possano essere incluse fra l'altre cose delle quali è cenno nello stesso articolo; non trova necessario che nel genere di delitti in esame si dichiarino la maggiore sanzione per colui che provvede armi allo Stato nemico.

ROCCO. Bisogna enunciare espressamente le provvigioni, altrimenti la frase «rivolte a danno dello Stato» potrebbe farle escludere, mentre per le armi non vi possono essere dubbi.

GREGORACI. Aderisce alla proposta Albertini.

PRESIDENTE. Ritiene che fornire le armi sia una cosa molta più grave e rientri nell'art. 252.

GREGORACI. Dubita che possa anche rientrare nell'art. 247.

SANTORO. No.

MASSARI. Se la somministrazione di armi è fatta in tale quantità da portare nocimento allo Stato, si rientra nell'art. 252.

ROCCO. Ma può rivestire importanza minima, ed allora si rientra nell'articolo 253. Sarà questione che il giudice risolverà caso per caso: questa incertezza, che può sembrare ora un inconveniente, sarà forse un grande vantaggio nella pratica.

#### Art. 254.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 254.

Il commissario Albertini crede che sia il caso di specificare lo oggetto delle sottoscrizioni e dei versamenti. Si deve trattare di contribuzioni in danaro o valori equivalenti. Sono escluse indistinta-

mente le sottoscrizioni che esprimono *voti o platoniche adesioni*. E' il vantaggio economico allo Stato nemico che si deve impedire e che può ottenersi mediante sottoscrizioni o versamenti di danaro o valori equivalenti.

Si risponde che non si sa vedere come la richiesta del commissario Albertini potrebbe essere tradotta in formula legislativa.

Il commissario Gregoraci vorrebbe distinguere il cittadino dallo straniero, e il commissario Cavaglià non trova giusto equiparare le pene per il cittadino a quelle per lo straniero, a cui i doveri di ospitalità non escludono quelli verso la Patria. Allo straniero dimorante nello Stato, e che ivi in tempo di guerra pubblicamente partecipi a prestiti, si dovrebbe infliggere una pena minore.

La Relazione dà le ragioni delle disposizioni del Progetto a questo proposito. Una distinzione fra il cittadino e lo straniero, quanto alla pena, non è ammissibile. Il pregiudizio cagionato allo Stato italiano è lo stesso, tanto se il colpevole del delitto sia il cittadino, quanto se sia straniero.

Il commissario Satta richiama le osservazioni fatte all'articolo 253, per quanto riguarda il cittadino che abbia assunto la cittadinanza straniera.

ROCCO. Il dubbio può sorgere solo per l'ipotesi di sottoscrizione, ed allora è questione di vedere se l'espressione «a favore» non possa essere sostituita con altra, che meglio designi il vantaggio economico dello Stato nemico.

GREGORACI. Tanto più che una sottoscrizione può essere puramente platonica.

#### Articoli 255 e 256.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 255 e 256.

Il commissario Gregoraci trova eccessiva la pena per la forma colposa (art. 255), e il commissario Albertini vorrebbe fondere in un'unica disposizione l'inadempimento e le frodi nelle forniture. Delle osservazioni dei commissari Gregoraci e Albertini si potrà tenere conto in sede di revisione definitiva del testo.

Il senatore Di Vico osserva che trattasi di reati già preveduti nelle leggi militari, che non dovrebbero trovar luogo nel Codice comune. Si è già data risposta a proposito di osservazioni analoghe dello stesso senatore Di Vico.

GREGORACI. Il collocamento di questi articoli fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato si giustificerebbe solo nell'ipotesi che l'inadempimento o la frode siano diretti allo scopo di diminuire la potenza dello Stato italiano di fronte al nemico; ma, a parte ciò, ritiene che sia eccessiva la pena per l'inadempimento, se dovuto soltanto a colpa. E' convinto che tutte le pene debbano essere notevolmente diminuite, ma trova qui una singolarmente grave sproporzione fra la pena per il reato doloso, e quella per il reato colposo.

Del resto queste disposizioni sono state create durante la guerra ed in pratica si sono dimostrate un inutile spauracchio. Non è con questi mezzi che si potrà ottenere un rigoroso adempimento dei contratti di forniture.

ROCCO. L'inadempimento di contratti e la frode in forniture militari non potevano non essere previsti in questo Capo. E' evidente infatti che quando coll'inadempimento o la frode si arriva al risultato di somministrare, per es., ai soldati scarpe di cartone, ciò significa indebolire, di fatto, la resistenza dello Stato italiano in guerra, e mettere in pericolo la stessa personalità dello Stato dal punto di vista internazionale, perchè significa decidere le sorti, se non della guerra, di una battaglia.

Certo la colpa non può essere considerata alla stessa stregua del dolo, però la differenza è solo da un punto di vista psicologico, perchè, dal punto di vista del danno o del pericolo per l'esercito in guerra, che è la menomazione della resistenza dello Stato, dolo e colpa sono perfettamente identici. Bisogna che i fornitori si persuadano che, quando ne va di mezzo la resistenza del Paese, la minima colpa diventa colpa grave, che si equipara al dolo.

Non crede poi che si tratti di inutili spauracchi, perchè la possibilità di 15 anni di reclusione è tale da servire di severo ammoneimento.

#### Art. 257-268

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli dal 257 al 268 e comunica le seguenti osservazioni:

Il commissario Satta all'art. 257 vorrebbe sostituire la parola « persone » alla parola « stranieri ». Si punisce - egli dice - il commercio con « stranieri residenti nel territorio dello Stato nemico ». *Quid* se i residenti siano cittadini italiani? E' una ipotesi sfuggita alla formulazione dell'articolo. Parrebbe preferibile dire « con persone residenti ecc. . . ». L'ipotesi non sembra fra le più probabili a verificarsi. Ad ogni modo, senza addentrarsi in una casistica che potrebbe essere pericolosa, sembrerebbe più conveniente modellare il testo su formule più sintetiche adoperate in articoli precedenti e dice così: « commercia, anche indirettamente, col nemico . . . » senza altra specificazione.

Il commissario Albertini vorrebbe che si prevedesse il caso di non facile accertabilità del valore della merce, e quindi la difficoltà di applicare una multa proporzionale col valore della merce. In tali ipotesi, facile a verificarsi, dovrebbe porsi la multa con limiti dalla legge definiti.

Di questa osservazione, che nel merito sembra giusta, si terrà conto in sede di revisione definitiva del Progetto.

Il senatore Di Vico ritiene che l'articolo 257 troverebbe più appropriata collocazione nel codice militare.

Dovrebbe porsi come estremo la violazione del divieto di commercio posto dal Governo, perchè non è vero che durante la guerra il commercio sia vietato in modo assoluto e permanente. Occorrerebbe altresì migliorare la formula « tiene relazioni di commercio » ed estendere la sanzione al commercio con alleati di Stati nemici e con le persone, ditte e società iscritte in apposito elenco pubblicato dal Ministero.

Superata la questione pregiudiziale sulla diversa collocazione delle norme contenute in questo articolo, sembra potersi rispondere:

a) non è necessario un divieto espresso da parte del Governo, quando si tratti di commercio con sudditi dello Stato nemico;

b) gli alleati di Stati nemici sono anch'essi nemici: questo di regola; a situazioni eccezionali, verificatesi purtroppo, sebbene non oltre qualche mese, durante l'ultima guerra, converranno meglio disposizioni del pari eccezionali;

c) le ditte di Stati neutrali, sospette di commerciare col nemico, sono comprese implicitamente nel testo in esame, quando questo fa menzione del commercio indiretto. D'altra parte non si può far dipendere l'incriminabilità del fatto dalla circostanza che la ditta corrispondente sia iscritta nelle liste nere, la cui formazione è atto esclusivamente amministrativo, e perciò soggetto a tutti gli inconvenienti, spesso di natura politica, che tale origine necessariamente comporta. Non si dimentichi infine che alla formazione di codeste liste converge la collaborazione, incontrollata e incontrollabile, di organismi interalleati.

Sull'art. 258, il commissario Cavaglià osserva che non il solo fatto della mancata pubblicazione di atti del Governo equivale alla nozione di segreti di Stato; ma dovrebbero richiedersi condizioni esteriori da cui risultasse che la mancata pubblicazione fu determinata da motivi di ordine politico interno o internazionale. La pena in ogni modo è eccessiva.

Le difficoltà rilevate sono più apparenti che reali: a niuno può sfuggire il carattere di segreto di Stato insito in *re ipsa*, per gli atti di cui si tratta. Competente ad imprimere a tali atti il carattere di segreti di Stato e a decidere se debbano essere o meno pubblicati, è soltanto l'Autorità amministrativa.

La Corte di Appello di Ancona crede opportuno includere il criterio di distinguere le notizie che debbano rimanere segrete nei casi di interesse politico interno.

Non si sa vedere l'opportunità della distinzione: l'interesse politico interno alla segretezza dell'atto può essere pari, e talora persino superiore, all'interesse politico internazionale.

Sull'art. 259, il commissario Cavaglià, osserva che la semplice indeterminata comunicazione male si eguaglia alla diffusione; e la Commissione Reale di Rovereto vorrebbe distinguere, agli effetti della pena, la diffusione dalla semplice comunicazione.

Si risponde che si lede la riservatezza, obbligatoria per tali notizie, sia diffondendole, sia anche soltanto comunicandole.

Il senatore Di Vico ritiene che l'articolo dovrebbe trovar sede nella legislazione militare. Ad ogni modo, la espressione « efficienza degli armamenti » non è comprensiva dello stato sanitario o disciplinare delle truppe.

La formula adoperata dal Progetto è sintetica. Non si comprende perchè la proposta del senatore Di Vico faccia menzione dello « stato sanitario delle truppe ». Per ciò che concerne lo « stato disciplinare », se questo fosse stato minato dal fatto del colpevole, l'ipotesi cadrebbe eventualmente sotto l'impero di altre disposizioni del Progetto (disfattismo politico o militare).

Sull'art. 260, il senatore Di Vico osserva che esso si ricollega con i D. L. 5 ottobre 1916, n. 1274, e 18 gennaio 1917, n. 241, e, come essi, dovrebbe avere per soggetto attivo i soli pubblici ufficiali od incaricati di pubblici servizi e non tutti i cittadini; ad ogni modo sarebbe collocato meglio nelle leggi militari.

Sembra che il testo adottato dal Progetto sia appunto nell'ordine di idee proposte dal senatore Di Vico, salva la pregiudiziale relativa alla diversa collocazione di questa figura di reato.

ROCCO. L'articolo comprende i sudditi dello Stato nemico (ed anche il cittadino italiano che si trova all'estero è un suddito temporaneo dello Stato nemico) e gli stranieri residenti nel territorio dello Stato. Restano dunque fuori solo i cittadini che si trovano nello Stato italiano, poichè è sembrato eccessivo concepire l'ipotesi di un cittadino italiano residente in Italia, che commercia con un altro cittadino che si trova ugualmente nel territorio dello Stato italiano. Perchè il commercio sia illecito occorre o che esso avvenga con un cittadino di uno Stato nemico, o con uno straniero che si trovi nello Stato nemico, ed anche il cittadino italiano, che si trovi nel territorio di uno Stato nemico, è uno straniero rispetto allo Stato nemico. Pertanto l'ipotesi accennata dal commissario Satta è compresa nell'articolo.

PRESIDENTE. Ma se il cittadino italiano si trova all'estero è compreso fra i sudditi? Meglio dire persone, per eliminare equivoci.

MASSARI. Crede che, invece di sudditi, si possa dire cittadini, e, invece di stranieri si possa adoperare la parola persone.

PRESIDENTE. Dichiaro approvati gli articoli fino al 268.

GREGORACI. Riafferma il suo punto di vista sull'eccessività delle pene, specie quando si sostituisce alle pene temporanee la pena di morte. Si pensi che da otto anni di reclusione si può passare alla pena di morte, sol perchè ricorrono due circostanze aggravanti. Per lo meno ciò si dovrebbe lasciare al prudente arbitrio del giudice.





PRESIDENTE. Provvede l'art. 312.

GREGORACI. Insiste perchè si stabilisca, invece della facoltà di sostituire alla pena di morte la reclusione, che non si possa passare alla pena di morte.

La seduta è tolta alle ore 12.30'.

*Il Presidente*

APPIANI

*Il Segretario estensore*

MANGINI

*V.º Il Segretario Capo*

ALOISI

## VERBALE N. 47

*Venerdì, 29 Giugno 1928 - Anno VI*

Presidenza di S. E. **APPIANI**

*Sono presenti i Commissari: **Albertini, Bianchi, Cavaglià, Fabbri, Gregoraci, Gismondi, Innocenti, Longhi, Marconi, Manzini, Massari, Nosedà, Pujia, Rocco, Santoro, Satta.***

*Assistono: il Segretario Capo **Aloisi**, e i Segretari **Saltel i, Jannitti Piromallo A., Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.***

*La seduta comincia alle ore 10.*

### SOMMARIO

Infedeltà in affari di Stato - Disfattismo politico e militare - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi - Disfattismo economico - Parificazione degli Stati alleati - Attività antinazionale del cittadino all'estero - Associazioni sovversive: organizzazione - Partecipazione ad associazioni sovversive - Apologia e propaganda sovversiva - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere antinazionale - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere antinazionale - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico - Attentato contro il Re, la Regina, il Principe ereditario, il Reggente e i Principi della Famiglia Reale - Offesa all'onore o alla libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe ereditario e dei Principi della Famiglia Reale - Lesa prerogativa della irresponsabilità del Re - Attentato contro il Capo del Governo - Offesa all'onore, alla libertà del Capo del Governo - Attentato contro la costituzione dello Stato - Insurrezione contro i poteri dello Stato - Partecipazione a insurrezione - Guerra civile - Usurpazione di funzione politica o di comando - Arruolamenti e armamenti non autorizzati a servizio di Stato estero.

**PRESIDENTE.** Dà lettura dell'art. 269, e comunica le seguenti osservazioni:

La Commissione Reale degli Avvocati di Roma alla frase « si rende infedele al mandato » preferirebbe l'altra « tradisce il mandato ». Si chiede poi se non converrebbe di prevedere l'ipotesi della colpa.

Si risponde che il testo del Progetto si attiene alla locuzione tradizionale adoperata dal Codice vigente. Quanto alla colpa la Relazione ha già risposto.

**SANTORO.** Se l'incaricato è in colpa per negligenza, è in colpa per *mala electio* il Governo, che lo ha scelto.

MASSARI. E' questa una delle figure di *reato di pericolo con dolo di pericolo*.

Quando si parla di infedeltà al mandato, non si richiede per la esistenza del reato una vera e propria prodizione, lo scopo di tradire, insomma il dolo specifico di pregiudicare gl'interessi dello Stato, ma la disposizione del progetto, in tutto analogo all'art. 111 del vigente codice, richiede molto meno: la coscienza è, quindi, volontaria deviazione dal mandato, e la condizione obiettiva che ne possa seguire un nocumento per lo Stato. In tali termini, il reato non è colposo, perchè il mandato è intenzionalmente violato, e l'azione crea intenzionalmente, quindi, un pericolo di danno. Ma, potendo il danno effettivo non essere voluto, deve pur riconoscersi che l'ipotesi contemplata nell'articolo è molto vicina alla forma colposa; nè è possibile andare oltre.

#### Art. 270-274.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli dal 270 al 274 e comunica le seguenti osservazioni:

Il commissario Cavaglià propone di sopprimere negli art. 270 e 274 la parola « comunica », chè solo la diffusione riassume in sé gli estremi del reato.

Si sono volute prevedere ambedue le ipotesi: quella di chi diffonde la *voce*, comunicando, con più persone, e quella di chi comunica la voce anche a una persona sola. Perciò, a prescindere da altre considerazioni pratiche, non sembra potersi accogliere la proposta del commissario Cavaglià.

Il senatore Di Vico sull'art. 270 osserva che, rispetto all'elemento obbiettivo, la parola « voci » è troppo vaga ed incerta se non si concreta in una notizia; dovrebbe inoltre aversi riferimento a notizie di carattere determinato, relative ad operazioni militari, ecc. La formula « resistenza del paese di fronte al nemico » è troppo specifica e non esprime il concetto di resistenza del paese alla guerra.

Troppo generica, poi, sarebbe la ipotesi di chi svolge comunque attività tale da recar nocumento agli interessi nazionali.

Si può rispondere:

a) sarebbe pericoloso esigere in ogni caso che si tratti di notizia determinata. Molti casi sfuggirebbero alla dovuta repressione;

b) la formula « resistenza del paese di fronte al nemico » è per lo meno equivalente a quella desiderata dal senatore Di Vico;

c) può convenirsi che la formula dell'ultima parte del testo sia generica; ma l'esperienza tristissima dell'ultima guerra ha rivelato la necessità di apprestare congrue difese contro qualsiasi notizia disfattista. Ci si può fidare del buon senso dei nostri giudici.

Lo stesso senatore Di Vico sull'art. 271 approva la miglior formulazione ed estensione delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 315. Tuttavia è ancora involuta ed oscillante la formula dell'oggetto della istigazione. Osserva che la istigazione non dovrebbe avere

per oggetto un reato, perchè in tal caso altre disposizioni sarebbero applicabili. Aggiungere quindi « quando il fatto non costituisca delitto determinato ».

Dell'osservazione potrà essere tenuto conto in sede di coordinamento. Va notato, ad ogni modo, che, secondo il Progetto, il colpevole dovrebbe rispondere di tanti reati, quante sono le disposizioni della legge penale che egli ha violate.

LONGHI. Sopprimerebbe nell'art. 270 l'inciso « di fronte al nemico ».

SANTORO. Ed allora la resistenza verso chi sarebbe?

MASSARI. Osserva che voce e notizia, per quanto usate promiscuamente, non hanno lo stesso significato. La notizia ha un contenuto di concretezza, che manca nella voce: inoltre, essa può essere un fatto anche vero in parte, mentre la voce è addirittura una fantasia.

Bisogna fare questa distinzione, nell'intesa che le parole false, esagerate o tendenziose possano non riferirsi a tutte e due.

GREGORACI. Si associa alla proposta del senatore Di Vico, perchè, se l'interpretazione enunciata dal commissario Massari è tranquillante, tuttavia è bene evitare equivoci di interpretazione.

NOSEDA. Osserva che è più pericolosa la voce che la notizia. La notizia identifica la fonte e precisa un fatto, la voce invece è qualche cosa di vago e indeterminato che può nuocere molto alla resistenza del paese.

GREGORACI. Ritene che la frase « o svolge comunque attività... » sia troppo generica. Bisognerebbe almeno dire « attività diretta a recare nocumento », perchè in tal modo si richiamerebbe il concetto di volontarietà, che peraltro è sottinteso per la norma generale dell'art. 45. Inoltre il nocumento dovrebbe essere riferito a fatti di ordine militare, come propone il senatore Di Vico.

NOSEDA. Ciò significa restringere troppo il concetto. La guerra ha insegnato che vi sono tanti mezzi per influire sia sull'attività militare sia sull'attività dello Stato in generale. Questo inciso le abbraccia tutte e due: sarà poi il giudice col suo prudente arbitrio a ritenere in via di fatto se vi è o meno la potenzialità di recare nocumento.

MASSARI. Si associa al commissario Nosedà. La formula Di Vico sarebbe infatti in contraddizione con la formula più ampia che il Progetto ha, invece, voluto stabilire. Basti pensare che vi possono essere anche notizie di carattere economico che influiscono sulla resistenza.

PRESIDENTE. Osserva che vi è un temperamento e una garanzia dell'art. 315, per cui non si procede senza la richiesta del Governo, il quale dovrà aver valutato se il fatto abbia portato nocumento.

BIANCHI. Si potrebbe dire la resistenza del Paese nella guerra, anzichè di fronte al nemico.

GREGORACI. Dire « di fronte al nemico » è superfluo, perchè, quando si dice in tempo di guerra, s'intende che c'è il nemico.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire resistenza bellica.

GREGORACI. Urterebbe contro il significato ampio che si vuol dare all'articolo.

**NOSEDA.** Resistenza bellica significherebbe le sole operazioni militari?

**MASSARI.** No.

**PRESIDENTE.** La questione sarà risolta in sede di redazione definitiva.

**GREGORACI.** Sull'art. 274 osserva che esso si riferisce anche al tempo di pace.

**PRESIDENTE.** Trattasi della difesa contro il fuoruscitismo.

**MASSARI.** Circa la proposta del senatore Di Vico sull'art. 271, osserva che, anche attualmente il solo fatto di istigare pubblicamente per l'art. 246 del codice penale costituisce reato. Se poi il reato istigato è commesso, si risponde anche di esso.

**GREGORACI.** Ritiene assurdo il solo pensare che si possa rispondere di due reati per un solo fatto. Se un solo fatto produce due effetti si punirà l'effetto maggiore.

**MASSARI.** Ripete che per l'art. 246 del Codice penale vigente, se si commette il reato istigato, si risponde anche di quello.

**GREGORACI.** No, solo di quello.

**MASSARI.** Non si può sopprimere il fatto dell'istigazione avvenuta in pubblico che è una lesione giuridica a sè stante, che attiene all'ordine pubblico, come risulta dalla collocazione dell'art. 246.

**MARCONI.** Nota che l'art. 135 del codice penale vigente esclude i casi preveduti dagli articoli 63 e 64. Quindi se si versa in uno di quei casi non si applica più la pena dell'istigazione.

**MANZINI.** Se chi ha istigato si è limitato ad istigare colui che ha commesso il reato, risponde di compartecipazione, ma se contemporaneamente ha istigato altre persone, poichè l'istigazione è avvenuta in pubblico, deve rispondere anche di ciò.

**BIANCHI.** Si associa al commissario Manzini. Bisogna distinguere se l'istigazione è fatta in pubblico o è rivolta a uno solo.

**GREGORACI.** Insiste nel ritenere che non si possa punire due volte quando l'istigazione sia stata accolta.

Ricorda del resto che sulla questione del concorso di reati la Commissione non fu affatto unanime.

**NOSEDA.** Se una persona ha commesso una istigazione pubblica, poichè vi è la potenzialità di istigazione di altre persone oltre quella che ha raccolto l'istigazione stessa, il reato è duplice.

**GREGORACI.** Una simile tesi urta contro il senso della realtà. Se la si ammettesse si arriverebbe alla esagerazione, di punire con un aumento per il solo fatto che l'istigazione è commessa in presenza di più persone, e poi di punire ancora perchè l'istigazione è accolta. Ma se l'istigazione è stata accolta non la si può punire due volte; se mai vi potrà essere un'aggravante per il fatto che è stata commessa pubblicamente.

**PUJIA.** Ritiene che le due tendenze potrebbero conciliarsi, stabilendo un'aggravante per il caso che l'istigazione abbia raggiunto lo scopo.

**ALOISI.** Rileva che la legge del 1894 prevede i reati commessi a mezzo della stampa, ciò che consente, in ipotesi, la coesistenza dell'istigazione e della correatità nel delitto istigato. Si tratta di due cose diverse. Se

Tizio, per es., pubblica un articolo in cui incita i militari a disobbedire, a commettere reati, ecc., non ha semplicemente istigato singoli militari, ma tutti i militari, ai quali egli si è diretto (*ad incertam personam*); dunque ha commesso qualche cosa di più e in fondo anche di diverso che una semplice istigazione individuale. Se uno dei militari che legge l'articolo commette un delitto istigato, l'autore dell'articolo risponderà e del delitto di istigazione pubblica e di correatà nel delitto commesso dal singolo militare, quando sia dimostrato che questi si determinò ad agire in seguito all'istigazione ricevuta dalla lettura dell'articolo.

MASSARI. Il problema posto dall'art. 271 prescinde dalla legislazione attuale, per cui elemento costitutivo del reato è la pubblicità. Per l'art. 271 questa è invece una circostanza aggravante, poichè l'istigazione è punita anche se fatta in privato. Questa premessa è necessaria per negare che si possa accedere all'opinione del commissario Manzini. Anche se l'istigazione avviene in privato si viene a produrre il disfattismo nell'esercito, ed è perciò che si è voluto prescindere dalla pubblicità. Il problema, dunque, che la Commissione deve risolvere non è se si possa ammettere che l'istigazione prescinda dalla pubblicità, ma se, quando essa sbocca in un altro reato, si risponda unicamente di correatà.

Non crede poi che si possa accedere alla proposta del commissario Pujia, non potendosi escludere la correatà per l'istigazione di un reato punibile, per es., con la pena di morte.

GREGORACI. Quando l'istigazione fatta a più militari o pubblicamente sia stata accolta, si avrà un'aggravante del reato che si è commesso.

MASSARI. Anche questa soluzione, proposta dal commissario Gregoraci, per cui un delitto contro la personalità dello Stato cesserebbe di essere punito come reato per sé stante e si trasformerebbe in una circostanza aggravante di un altro qualunque delitto, anche di lieve entità, è assai discutibile.

PRESIDENTE. Trattasi di una questione di principio, informata al maggiore rigore a cui il Progetto si ispira. Pertanto non è il caso di accettare la proposta Di Vico.

ROCCO. Sull'art. 272 rileva che si sono adottate delle denominazioni tratte dalla pratica. Si è parlato così di disfattismo militare ed economico: certo la parola disfattismo dal punto di vista linguistico e della tecnica giuridica non è propria, ma è difficile trovarne un'altra.

LONGHI. Fa voti che l'art. 272 sia incorporato nell'art. 270: se occorre, come capoverso, in guisa da comprendere in unica norma le varie forme di disfattismo: il politico, il militare, l'economico.

#### Art. 275 - 277

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 275, 276, 277, e comunica le seguenti osservazioni:

La Commissione Reale di Roma osserva che negli art. 275 e 277 sembrerebbe presupporre un ordinamento sociale, a base di distinzioni

in « classi ». La Commissione — mentre dubita che possa ciò affermarsi per le società politiche moderne, e particolarmente per la nostra — ritiene d'altra parte inutile la specificazione contenuta nelle disposizioni in esame, sembrando sufficiente il dire (comechè comprensivo di ogni ipotesi): « chiunque, nel territorio, ecc. promuove, ecc., *associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti*, ecc. ».

Il commissario Cavaglià propone di sostituire alla formula indeterminata l'altra « gli ordinamenti politici e giuridici dello Stato ». Si risponde che nella prima parte dell'articolo 275 si prevede la propaganda e le associazioni che professano programmi *collettivisti* (ad es., bolscevismo); nel primo capoverso la propaganda e le associazioni che professano programmi *anarchici*. Tra i due programmi vi è differenza sostanziale.

ROCCO. La Commissione Reale di Roma parte dal concetto che si sia accennato ad un ordinamento giuridico della società in classi. Ciò non è esatto. Che la società, di fatto, sia ripartita in categorie o classi o ceti sociali è cosa che non si può discutere. Quali siano queste classi non è facile teoricamente indagare, anche perchè la distinzione dei ceti, delle classi e categorie sociali va ogni giorno mutando, e vi è un intreccio fra i ceti, le classi e le categorie sociali. Quando si parla di classi nell'art. 275 si intende parlare della loro esistenza di fatto e non si accenna ad alcun ordinamento giuridico della società sulla base della distinzione della società medesima in classi sociali.

Non si può ridurre l'art. 275 alla formula associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti, che è una formula troppo generica, mentre la verità è che l'articolo ha voluto definire legislativamente il bolscevismo, il quale consiste, come dottrina e come pratica, nello stabilire la dittatura di una classe sociale sulle altre o nel sopprimere violentemente una classe sociale. Allo stesso modo nel capoverso si è voluta definire l'anarchia.

LONGHI. Questa disposizione e l'altra del 277 adoperano l'espressione « nel territorio dello Stato ». Crede che si dovrebbe dire piuttosto: « Promuova, costituisca ecc., nel territorio dello Stato ». Infatti si può agire per fatti interni anche restando fuori dello Stato. L'espressione, così come è collocata, potrebbe far credere che l'azione debba svolgersi anche da parte dell'agente, e non soltanto per il risultato, sul territorio dello Stato.

#### Art. 278 - 279

PRESIDENTE. Da lettura degli art. 278 e 279 e comunica le seguenti osservazioni:

Il commissario Cavaglià alla dizione « carattere internazionale » vorrebbe aggiungere *politico* per evitare eventuali eccessive interpretazioni.

Si è d'accordo nella sostanza della osservazione; ma è pure da osservare che talvolta sotto il pretesto di legami anche semplicemente



culturali possono nascondersi attività antinazionali. Vedasi la Relazione.

CAVAGLIA'. Insiste nella sua proposta, altrimenti non si potrebbe più costituire una società religiosa o scientifica.

ROCCO. Ma non è che si vieti la costituzione di una simile società, solo la si sottopone ad una autorizzazione. Trattasi di un divieto relativo, che non si può limitare alle sole associazioni di carattere politico, tanto più che vi possono essere associazioni internazionali che sotto la maschera religiosa o scientifica o letteraria potrebbero eludere facilmente tale divieto. Del resto anche nella legge delle associazioni segrete si è parlato di associazioni in genere e non di determinate associazioni.

GREGORACI. Non avrebbe mai pensato che si potesse sostenere che questo articolo si riferisse anche alle associazioni non aventi carattere politico. -L'illustrazione del commissario Rocco aggrava invece la situazione in questo senso. Comprende che vi possono essere disposizioni regolanti la costituzione di associazioni internazionali anche se semplicemente sportive, ma ciò è materia di legge di P. S. Quello che non è possibile ammettere è che, non ottemperando al divieto, o semplicemente non chiedendo l'autorizzazione, si commetta un delitto contro la personalità internazionale dello Stato, punito con una pena così severa. Ciò gli sembra inopportuno ed eccessivo.

MANZINI. Sulla opportunità di rinviare questa disposizione alla legge di P. S., osserva che trattasi di una questione di sistema che il Progetto risolve e sulla quale non si può interloquire.

Ricorda poi quanto avveniva nelle terre irredente sotto il regime austriaco, quando le associazioni di ginnastica, enti squisitamente irredentistici, non erano che uno schermo per violare il divieto del Governo austriaco. Lo stesso ora, per motivi riprovevoli, potrebbe riprodursi da parte di enti sovversivi, sotto l'aspetto di associazioni anche religiose. Non vede perchè si debbano tollerare tali associazioni che possono, sotto mentite spoglie, celare illeciti scopi politici.

GREGORACI. Propone la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nei casi accennati dal commissario Gregoraci non mancherà certamente l'autorizzazione, ma lo Stato deve premunirsi contro le false società culturali, religiose o sportive.

CAVAGLIA'. Dovrebbe almeno aggiungere all'art. 279 un «comunque», o altrimenti si dovrebbe chiedere l'autorizzazione non solo per fondare tali associazioni, ma per parteciparvi; ciò che sarebbe veramente eccessivo. Questa sua proposta è per altro subordinata alla eventuale reiezione della soppressione dell'art. 278, proposta dal commissario Gregoraci.

PRESIDENTE. Rileva che si tratta di questione squisitamente politica.

FABBRI. Per valutare la portata della disposizione bisogna riportarsi ai *principi* generali cui si ispira il Regime.

L'Italia coll'avvento del Fascismo ha reagito alla dottrina del *lasciar fare, lasciar passare* e al motivo del *reprimere senza prevenire*; ed ha capovolto questo e quella.

Ora è naturale che, dovendosi esercitare azione *preventiva* e non attendere l'applicazione delle *sanzioni repressive o punitive* al caso per caso, si debba disciplinare il controllo delle azioni del cittadino in Italia e all'estero nel campo delle associazioni.

Perciò, in coerenza ai principi informativi del Regime, gli articoli di cui si tratta devono essere accolti.

SANTORO. Ritiene che la questione possa essere risolta in sede di legge sulle associazioni.

MANZINI. Osserva che l'ipotesi della costituzione contro il divieto è più grave di quella della costituzione senza autorizzazione, la quale ultima potrebbe essere collocata fra le semplici contravvenzioni. Rileva altresì che dal testo dell'art. 279 parrebbe che l'autorizzazione sia stata domandata e non concessa, mentre da quello dell'art. 278 parrebbe soltanto che non sia stata domandata.

MASSARI. La proposta Manzini potrebbe essere accolta in parte: nel senso cioè, di mantenere in questo Titolo, e quindi fra i delitti, la costituzione senza autorizzazione; e aggravare la pena per la costituzione che avvenga contro il divieto dell'Autorità politica.

NOSEDA. Ritiene che il Governo abbia il diritto di vigilare tutte le associazioni: ciò premesso, coloro che le costituiscono senza autorizzazione devono essere puniti. Si dice che dovrebbe provvedere la legge di P. S.; gli sembra invece che la sede di questa sanzione sia proprio il Codice penale.

Del resto non si deve dimenticare che la Francia, per es., ha una legge che regola le associazioni di carattere internazionale, e che anche in Ungheria per costituire una associazione di carattere culturale bisogna domandare l'autorizzazione al Governo, come accadde nel 1921 per l'associazione di riavvicinamento intellettuale italo-ungherese.

SANTORO. Ricorda che alla Commissione dei diciotto si presentarono due problemi, il diritto di associazione e quello di organizzazione, che il Ministro si riservò espressamente di disciplinare in una legge speciale, la quale prevedesse tutte le ipotesi, stralciando per il momento le disposizioni sulle associazioni segrete.

La questione pertanto potrebbe essere - come egli ha già proposto - risolta in tale sede.

PRESIDENTE. Ripete che questi due articoli hanno un carattere squisitamente politico.

LONGHI. E' d'avviso che tuttociò che riguarda il diritto di associazione debba essere disciplinato legislativamente.

Si è fatta qui distinzione tra associazioni che operano all'interno e associazioni che operano all'estero, ma la legge di P. S. non fa questa distinzione.

Osserva inoltre che la legge sulle associazioni segrete si limita a chiedere la denuncia all'Autorità, mentre secondo il Progetto bisogna ottenere il permesso.

**PRESIDENTE.** Questa estensione costituisce appunto lo scioglimento della riserva enunciata dal Ministro nel suo discorso al Senato.

**LONGHI.** Chiede che sia ad ogni modo chiarito, se basta la comunicazione od occorra il permesso vero e proprio.

**ROCCO.** Il problema del regolamento legislativo delle associazioni fu posto alla Commissione dei diciotto, che esaminò i due punti concernenti le associazioni segrete e quelle aventi carattere internazionale. Sul primo la Commissione redasse un progetto divenuto poi legge; sul secondo invece deliberò di soprassedere, anche perché non si sapeva bene se il Governo volesse fare una legge generale sulle associazioni che in Italia finora non c'è, mentre c'è in Germania ed altrove. Questa legge verrà quando verrà, poiché non è semplice farla, non potendo essere soltanto una legge di P. S., ma anzi dovendo essere una legge molto più larga. Certo è che, attualmente, non vi è in Italia che una legge sulle associazioni segrete, che concerne principalmente la massoneria, mentre manca un vero e proprio regolamento legislativo delle associazioni in genere. E' vero che gli art. 1 e 2 della legge del 1925 si riferiscono a qualsiasi associazione, ma ciò è perché, le norme legislative avendo carattere generale, impersonale ed astratto, quando si disciplina la materia delle associazioni sia pure soltanto di quelle segrete, non è possibile non rivolgersi a tutte le associazioni. La legge esistente fa obbligo a tutte le associazioni di denunciare alla Autorità di P. S. lo statuto, l'atto costitutivo e l'elenco dei soci e delle cariche sociali. Si viene così a vietare il carattere segreto delle associazioni.

Resta la categoria delle associazioni aventi carattere internazionale. Ora avviene spesso che sotto la maschera dell'internazionalismo si nascondano scopi antinazionali, perché nulla serve meglio a camuffare scopi antinazionali che il carattere internazionale.

Si può esigere che tali associazioni dichiarino i propri scopi? Sarebbe ingenuo. Ed allora come si può praticamente distinguere le associazioni internazionali che si propongono scopi internazionali illeciti, che è come dire, scopi antinazionali, e quelle che si propongono invece scopi internazionali leciti? Da ciò la necessità di considerare tutte le associazioni internazionali, non già vietandone la esistenza, ma subordinandola ad una autorizzazione di polizia.

Si dice che potrebbe bastare la legge di P. S.; ma sta di fatto che essa non stabilisce nulla in proposito, contenendo soltanto le solite disposizioni che concernono le limitazioni alla libertà di riunione, il che non significa che il Governo abbia la facoltà di sottoporre queste associazioni ad una autorizzazione. Così essendo le cose, è necessario che intervenga il Codice penale.

La frase del Progetto «senza autorizzazione» contiene implicitamente un riferimento a disposizioni di carattere amministrativo che attualmente non esistono e sono al di là da venire; vuol dire che verranno in seguito altre norme amministrative che stabiliranno le

modalità e le garanzie di cui questa autorizzazione deve essere circondata, ma nulla di male che il Codice penale legiferi in proposito, e crei allo Stato l'impegno di emanare disposizioni di legge, di natura amministrativa, dirette a disciplinare la materia delle autorizzazioni di polizia relative alle associazioni di carattere internazionale.

Stabilito dunque il principio che non si possa costituire una associazione di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Governo, è evidente che qualora la si costituisca senza questo permesso, ciò integri un reato contro la personalità dello Stato, poichè se il permesso è richiesto perchè lo Stato, nel suo interesse politico, eserciti un sindacato su queste associazioni, è evidente che se non si ottempera a questa norma si può mettere in forse la sicurezza dello Stato.

Quanto alla pena non divide la preoccupazione del commissario Gregoraci, al quale osserva che la pena stabilita è della reclusione fino a sei mesi, o, alternativamente, della multa.

Se si sopprimesse questo articolo, si farebbe venir meno il Governo ad una promessa, perchè, come bene ha ricordato il commissario Santoro, il Ministro, durante la discussione della legge sulle associazioni segrete, si riservò di emanare altre disposizioni sulle associazioni di qualunque categoria.

Non siamo ancora alla legge sulle associazioni; ma intanto nulla vieta che, così come si è regolata quella parte della materia che concerne le associazioni segrete, si regoli in questo momento quella che concerne le associazioni internazionali.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni del commissario Rocco, mette a partito gli art. 278 e 279.

GREGORACI. Essendo contrario a queste disposizioni, ma non intendendo peraltro assolutamente contestare i principi di indole politica enunciati dal commissario Rocco, dichiara di astenersi dalla votazione.

Gli articoli sono approvati. E' approvato anche l'art. 280.

## CAPO II.

### *Dei delitti contro la personalità interna dello Stato.*

#### Art. 281-295

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. dal 281 a 286 e comunica le seguenti osservazioni:

#### Art. 281-286

Il commissario Carinci, rilevando che con l'art. 281 si tutela la libertà personale e con l'art. 282 la libertà in genere, trova la seconda formula vaga e meritevole di precisazione anche in relazione all'articolo 293.

Il commissario Albertini, a chiarimento della dizione degli art. 281 e 282, vorrebbe meglio precisare il contenuto materiale obiettivo dell'attentato alla libertà personale (art. 281) e di attentato alla libertà (art. 282): potrebbero compendiarsi in un'unica disposizione.

L'Università di Siena non trova chiara la distinzione tra i due attentati.

La Commissione Reale di Roma non approva la sostituzione della parola «attentato» alla dizione «commettere un fatto diretto a» dell'art. 117 Codice vigente.

Questi rilievi si riferiscono alla locuzione «libertà personale». La Relazione ha ben chiarito che la libertà personale di cui parla l'art. 281 si riferisce a tutte le forme di privazione della libertà fisica. La libertà invece di cui si parla all'art. 282 si riferisce a tutte le altre forme di libertà: libertà morale, libertà di domicilio, segreto, ecc.

Le due formule oggi si equivalgono; ad ogni modo, dell'osservazione della Commissione Reale di Roma si potrà tenere conto in sede di coordinamento.

Sugli art. 284 e 285 l'Università di Siena domanda se si è inteso riferirsi alla distinzione di delitti contro la libertà personale (art. 613-617) e delitti contro la libertà morale (art. 618-621).

La Commissione Reale di Roma non trova parificabile l'offesa all'onore, ecc. all'attentato alla libertà. Preferisce l'austera brevità dell'art. 122 vigente.

Come già si è fatto presente, la Relazione risponde implicitamente a queste osservazioni. Quanto all'austera brevità dell'articolo 122 del Codice vigente, basta riflettere, per convincersi del contrario, alle questioni sollevate e non costantemente risolte nello stesso senso dalla giurisprudenza, fra cui quella relativa alla minaccia semplice, reato che quasi sempre si accompagna con quello dell'offesa al Sovrano.

ROCCO. Per rendere più chiaro il concetto dell'art. 282, poichè nell'ipotesi dell'offesa dell'onore o del prestigio non c'è nessuna necessità di discriminazione, crede che l'inciso «fuori dei casi indicati nell'articolo precedente» si potrebbe posporre alla frase «libertà del Re o del Reggente». Sarebbe allora più evidente che la libertà di cui si tratta non è la libertà personale, ma quella morale, di domicilio, ecc.

PUJIA. Propone di bipartire il primo comma dell'art. 282, considerando separatamente le offese con parole od atti e l'attentato alla libertà, e ponendo i due fatti con pene diverse. L'attentato alla libertà è cosa ben più grave dell'offesa con parole ed atti.

GREGORACI. Crede che si possa soltanto parlare di offese all'onore ed al prestigio senza parlare di attentato alla libertà in genere, poichè è quanto mai difficile stabilire quali siano gli attentati alla libertà, che non costituiscono offese all'onore e al prestigio.

ROCCO. Osserva che il Capo 3° del Titolo IX tratta dei delitti contro la libertà individuale, distinguendone le diverse forme. Ora quando il

presente Capo parla di libertà personale si riferisce alla Sezione 2<sup>a</sup> di quel Capo 3<sup>o</sup>, quando parla di altri attentati contro la libertà si riferisce alle Sezioni 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> di quel Capo stesso.

Si dice che non è possibile distinguere un attentato contro la libertà non personale da un'offesa all'onore o al prestigio, ma l'offesa all'onore o al prestigio si riferisce ai reati di ingiuria o di diffamazione, epperò trattasi di cose diverse.

Quanto alla proposta del commissario Pujia, osserva che una differenza di pena, da un certo punto di vista, ha ragion d'essere, perchè certo l'ingiuria al Re è cosa meno grave della violenza privata, ma a ciò provvede sufficientemente la latitudine della pena. C'è poi una questione di principio: anche l'attentato alla vita del Re è più grave di un attentato alla di lui incolumità individuale, eppure le due ipotesi sono comprese in un'unica formula, perchè quando si tratta di attentato alla persona del Re, il delitto si deve considerare quasi come un delitto misto, politico e comune insieme, in cui l'offesa al diritto comune passa in seconda linea di fronte all'offesa alla Sovranità. Ed allora quelle distinzioni che si fanno fra i delitti contro la persona, a seconda dei beni individuali che si ledono e che hanno ragion di essere quando si tratta di delitti comuni, di fronte invece agli attentati alla persona del Re e al comune loro denominatore, che è l'offesa alla Sovranità, non hanno più ragion di essere. Non è pertanto possibile allontanarsi da questo sistema, senza deformare la natura di questi reati.

MASSARI. Rileva che, se in questi due articoli sono previsti gli attentati alla libertà contemplati dal Titolo IX, è necessario integrare il testo richiamando nell'art. 281 anche l'art. 609, per evitare che possa essere punita più lievemente la riduzione in schiavitù del Sovrano. Pertanto, nell'art. 281, si deve prevedere anche l'attentato alla libertà individuale.

ROCCO. Per quanto questa lacuna abbia più un carattere teorico che pratico, sarà bene provvedere, e richiamare anche l'art. 612, che contempla il plagio.

Circa il rilievo della Commissione Reale di Roma, osserva che essa oltrechè di forma è anche di sostanza. Il Codice attuale parla di *fatti diretti contro*, perchè ha voluto comprendere qualunque fatto, anche di natura preparatoria, mentre, se avesse detto *attentato*, avrebbe richiamato la nozione del tentativo che attualmente è limitata agli atti di esecuzione. Ma una volta esteso il tentativo agli atti preparatori, qualunque fatto diretto contro la vita sarà compreso nella formula *attentato*.

LONGHI. Vorrebbe che la disposizione che riguarda la persona del Re fosse distinta da quella che riguarda il Reggente.

ROCCO. Non è discutibile la singolarità della figura del Re, ma non bisogna dimenticare che il Reggente, durante la reggenza, è investito della Sovranità regale. Pertanto non si vien meno alla venerazione verso

il Sovrano, equiparando alla Sua figura politica quello del Reggente durante la reggenza.

LONGHI. Non vede perchè si debba modificare il Codice attuale.

ROCCO. Del resto si può non parlare del Reggente, essendo implicito che durante la reggenza gli si debbano estender tutte le prerogative del Re.

CAVAGLIA. Sull'ultimo capoverso dell'art. 282 osserva che, secondo il testo del Progetto, qualunque critica storica potrebbe essere punita, ciò che è eccessivo, non potendosi disconoscere i diritti della storia.

MANZINI. Non crede possibile fissare dei limiti ai diritti della critica storica. La questione va risolta caso per caso.

PRESIDENTE. L'articolo vuole prevedere i casi in cui si ricorre alla storia per criticare i viventi.

MASSARI. Ricorda che anche il Carrara disse che la materia dei diritti della storia non può essere legiferata. I limiti dovranno essere stabiliti, caso per caso, e si vedrà allora se si agisce a scopo di ingiuria o per fare vera critica.

GREGORACI. Ritene che la soluzione potrebbe consistere nel sopprimere nel capoverso l'accenno al prestigio, limitandosi alle offese all'onore.

LONGHI. La disposizione vuol tutelare, attraverso la punizione delle offese alla memoria, il prestigio dei vivi.

ROCCO. Il fatto deve offendere l'onore e il prestigio dei vivi. Nessuno contesta i diritti della storia, ma questa materia non può essere legiferata. Essa deve essere lasciata alla interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, e del resto non c'è mai stata una sentenza di condanna quando il magistrato si sia trovato di fronte all'esercizio di un vero e proprio diritto di critica storica.

PUJIA. Fa presente che per procedere occorre l'autorizzazione, a norma dell'art. 315. La questione, quindi, va risolta caso per caso, come diceva or ora il commissario Manzini. E, per questo, bisogna affidarsi alla dottrina, alla sagacia, alla prudenza del Guardasigilli, una volta che la legge non può tutto prevedere.

GREGORACI. Ritene opportuno che i diritti della storia siano codificati.

#### Art. 287-290

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli dal 287 al 290 e comunica le seguenti osservazioni:

Sull'art. 288 il commissario Albertini per meglio determinare il carattere obbiettivo e l'idoneità degli atti con i quali si può promuovere un'insurrezione armata, propone che si dica « chiunque commette fatti diretti a promuovere una insurrezione armata »: e ciò in analogia ad identica espressione che si trova nel successivo art. 290.

Il commissario Carinci trova che la locuzione « promuovere » è troppo vaga: propone il ritorno alla formula del Codice vigente « fatti diretti a far sorgere in armi », perchè non basta un fatto

diretto a una insurrezione inerme. Si potrebbe anche fare ritorno alla parola « azione » del progetto Zanardelli del 1887.

Richiama le varie formule dei codici precedenti, per sostenere che il contenuto giuridico della insurrezione non sembra precisato dalla parola « promuovere ».

E' da rilevare come la formula « promuovere » adoperata nell'articolo 288, e l'altra « commette un fatto diretto a .... » non presentino, relativamente al delitto in esame, sostanziale diversità. A sostegno della locuzione adoperata nel testo può dirsi che il termine « promuovere » rende in forma specifica, e quindi meglio, lo stesso concetto contenuto nella locuzione « fatto diretto a .... ». Questo fatto non può essere, invero, che fatto di istigazione, verbale o reale, e quindi di promovimento. Deve ritenersi assodato, fin d'ora, che, anche per l'eccitamento alla guerra civile, nella formula « fatto diretto a » vanno compresi anche i discorsi e altri eccitamenti verbali.

**GREGORACI.** Contrario com'è alla pena di morte, ritiene che essa debba quanto meno essere limitata ai casi in cui sia strettamente indispensabile. Trova pertanto eccessivo, nonostante il temperamento dell'art. 312, che per i fatti preveduti in questi articoli si stabilisca la pena di morte.

Osserva poi che il capoverso dell'art. 289, che punisce con pena di morte i dirigenti dell'insurrezione, non ha tenuto conto che, mentre nell'ipotesi dell'art. 288 la pena di morte può essere giustificata se la insurrezione avvenga, per il 289 essa è stabilita anche indipendentemente dall'effettivo verificarsi di essa.

**MASSARI.** Rileva che l'art. 288 parla di promotori, il che significa che si prescinde dalla effettiva esistenza dell'insurrezione, ma ci può essere un capo che dirige la insurrezione anche se non l'abbia promossa, e lo art. 289 stabilisce per lui la stessa pena comminata per i promotori.

**ROCCO.** Per i promotori si può concepire l'ipotesi che la insurrezione non avvenga, ma per i capi ciò non è concepibile. Aderisce pertanto al rilievo del Presidente, ed aggiunge che il capoverso, parlando di coloro che dirigono, presuppone una insurrezione armata in atto, altrimenti non ci potrebbero essere dei dirigenti.

#### Art. 291

**PRESIDENTE.** Dà lettura dell'art. 291.

**ALBERTINI.** Propone di sostituire nel secondo capoverso la formula: « abbia compromesso le operazioni militari ».

**NOSEDA.** Propone « che si sia recato grave nocumento alle operazioni militari ».

**ROCCO.** Avverte che fu proprio il Ministro a volere negli altri articoli la formula « operazioni militari », poichè nella guerra moderna si può compromettere l'efficienza delle operazioni militari anche senza compro-



mettere l'esito di una battaglia. Questo articolo sfuggì all'emendamento del Ministro.

Accetta pertanto le proposte Albertini e Noseda.

PRESIDENTE. Rileva che le due proposte non sono identiche.

NOSEDA. Crede che la parola « compromesso » sia troppo vaga.

ALBERTINI. Ma è la parola usata in tutti gli altri articoli.

ROCCO. Dichiaro di accettare la parola « compromesso », perchè ciò significa che da questo fatto è dipeso se la battaglia è stata perduta, mentre è difficile andare ad indagare se il danno sia stato più o meno grave, come si dovrebbe fare se si usasse la locuzione « grave nocumento ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire : *se il fatto abbia compromesso la efficienza delle operazioni militari.*

#### Art. 292

PRESIDENTE. Da lettura dell'art. 292.

ALBERTINI. Come per l'art. 249, dovrebbe essere represso qualsiasi arruolamento non autorizzato che si compie nel territorio a servizio od a favore di straniero; non soltanto quello di cittadini. L'autorità dello Stato si estende, entro certi limiti, anche sugli stranieri che si trovano nel territorio. Il fatto di un arruolamento può turbare i rapporti internazionali; mai dev'essere esente da autorizzazione del Governo.

ROCCO. Il cittadino che fa arruolamenti per lo straniero, col divieto del Governo, fa certo cosa contraria agli interessi dello Stato, ma anche qualche cosa che lo fa venir meno al dovere di fedeltà politica, ciò che rispetto allo straniero non si verifica.

SANTORO. Osserva che la disposizione dell'articolo si riferisce solo a chi lo arruola.

ROCCO. E' sembrato eccessivo sottoporre a pene l'arruolato.

SANTORO. Se è delitto arruolare, deve essere delitto anche farsi arruolare.

MANZINI. Trova giusta la formula dell'articolo, perchè non si prevede già lo arruolamento a favore di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, ma semplicemente si punisce il fatto di chi sottrae alla disponibilità dello Stato italiano una parte della sua forza armata. Ora la forza disponibile è costituita dai cittadini, e perciò a noi non interessa affatto che si arruolino stranieri a servizio di uno Stato straniero, poichè gli stranieri non vengono sottratti alla disponibilità dello Stato italiano. Tanto più che può trattarsi di stranieri appartenenti allo Stato estero per il quale vengono arruolati. Non vede poi la ragione di punire i cittadini che, senza avere obblighi militari (nel qual caso risponderebbero di altro reato), si lasciano arruolare.

SANTORO. Se si lasciano arruolare, sono sottratti alla disponibilità dello Stato.

MANZINI. Risponderanno di renitenza di leva.

GREGORACI. Si associa al commissario Santoro. Se è delitto arruolare ed armare i cittadini, non vede perchè non debba costituire reato l'essersi arruolato. Fa voti pertanto, perchè nella redazione definitiva siano comprese entrambe le ipotesi.

FABBRI. Si associa al commissario Manzini. Gli arruolati se sono soggetti a obblighi militari sono renitenti o disertori, e se il fatto avviene in tempo di guerra vi sono disposizioni particolari.

ROCCO. Si associa al commissario Manzini.

PRESIDENTE. Le osservazioni del commissario Santoro saranno tenute presenti in sede di redazione definitiva.

La seduta è tolta alle ore 12.30'.

*Il Presidente*

APPIANI

*Il Segretario estensore*

GABRIELI

*Vº. Il Segretario Capo*

ALOISI

## VERBALE N. 48

*Sabato, 30 giugno 1928 - Anno VI*

Presidenza di S. E. **APPIANI**.

*Sono presenti i Commissari: **Albertini, Bianchi, Cavaglia, Fabbri, Gregoraci, Gismondi, Innocenti, Longhi, Magrini, Manzini, Marconi, Massari, Noseda, Pujia, Rocco, Santoro, Satta.***

*Assistono: il Segretario Capo **Aloisi** e i Segretari **Saltelli, Novelli, Iannitti, Piromallo A., Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.***

*La seduta comincia alle ore 9.*

### SOMMARIO :

Vilipendio alle istituzioni costituzionali - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato - Attentato contro i diritti politici del cittadino - Attentato contro i Capi di Stati esteri - Offese contro i Capi di Stati esteri - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero - Condizioni di reciprocità - Concorso di reati - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo - Istigazione pubblica - Cospirazione politica mediante accordo - Cospirazione politica mediante associazione - Bande armate: formazione e partecipazione - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di bande armate - Circostanze aggravanti - Cospirazione: esenzione da pena - Banda armata: esenzione da pena - Casi nei quali alla pena di morte o all'ergastolo può essere sostituita la reclusione - Pene accessorie - Misure di sicurezza - Autorizzazione o richiesta di procedimento.

### Art. 293 - 295

**PRESIDENTE.** Dà lettura degli art. 293-294 e 295 e comunica le seguenti osservazioni:

Sull'art. 274 la Università di Genova vorrebbe, anzichè di vilipendio del potere giudiziario, parlare di vilipendio della magistratura. Vedasi, a questo proposito, la Relazione.

Il commissario Albertini ritiene necessaria una sanzione per il vilipendio della Patria o dello Stato come ente distinto dai poteri che lo governano o dalle istituzioni che lo reggono. L'art. 274, che riguarda soltanto l'attività antinazionale del cittadino all'estero, non comprende la forma di vilipendio in parola, come da alcuno si è affermato. Propone che sia punito il cittadino o lo straniero che nel territorio dello Stato pubblicamente, con atti o con parole o con altro mezzo di pubblicità, esprime, per fine turpe, biasimo o disdegno verso lo Stato italiano.

La questione è molto grave. In massima, e salvo la forma con la quale il nuovo reato dovrebbe essere configurato, non si può

non essere d'accordo col commissario Albertini. Si fa tuttavia osservare che l'ipotesi prospettata non rimarrebbe impunita secondo il Progetto, perchè ipotizzerebbe la contravvenzione, di cui all'art. 672 (grida e manifestazioni sediziose) e che può essere anche dolosa.

Sull'art. 295 teme la Corte di Appello di Firenze che non si potrà punire il vilipendio dei colori nazionali associati a cosa che non abbia i caratteri di bandiera.

In realtà la protezione penale è nel testo accordata soltanto alla bandiera; ma rispetto al Codice vigente codesta protezione è assai più ampia in quanto non occorre che la bandiera abbia i requisiti necessari per essere considerata « bandiera ufficiale dello Stato ». Vedasi la Relazione a questo proposito. L'osservazione della Corte di Appello di Firenze merita tuttavia di essere meditata. Fermo rimanendo il testo attuale dell'art. 295, che obbedisce a determinate esigenze, non è da escludere che si possa formulare un articolo nuovo, il quale tenga conto, a un tempo, dell'osservazione di cui è cenno, e di quella del commissario Albertini.

ALBERTINI. La sua osservazione è stata suggerita da un caso purtroppo osservato nella pratica giudiziaria. Un senzapatria pubblicamente uscì in frasi irriverenti verso l'Italia. Fu proceduto contro costui, ma si rilevò subito il difetto, nel Codice in vigore, di una sanzione specifica per tale gravissima forma di vilipendio: con una concezione analoga molto ampia, fu ritenuta l'ipotesi del turpiloquio, preveduta nella nuova legge di pubblica sicurezza; ma è evidente che manchi una sanzione appropriata nel Codice penale.

Ciò dimostra la necessità di una simile sanzione, una volta che non è certo ammissibile considerare il fatto come una semplice contravvenzione.

MASSARI. Riconosce la fondatezza delle osservazioni del commissario Albertini, che potranno essere segnalate al Comitato di redazione definitiva.

PRESIDENTE. Sull'art. 295 rileva che può darsi il caso di offesa non già ad una bandiera vera e propria, ma, per esempio, ad un disegno che raffiguri la bandiera stessa.

MARCONI. La Cassazione ha già stabilito che in questo caso vi è offesa alla bandiera.

SATTA. Invece di bandiera si potrebbe dire emblema.

ALOISI. Di emblema parla la prima parte dell'articolo.

FABBRI. Si associa al commissario Satta.

LONGHI. Invita a una più completa disposizione per la tutela della bandiera nazionale e degli altri emblemi dello Stato. Il Progetto ha già fatto qualche cosa eliminando il dubbio che possa non esservi contemplata la bandiera non conforme al tipo ufficialmente descritto. Ma teme che tale sforzo rimanga circoscritto, e così si accresca il disagio per la soluzione di altri problemi. La giurisprudenza, per esempio, non aveva esitato a includere nel concetto anche il trico-

lore impresso sopra un fazzoletto. Si potrà dire altrettanto dopo la nuova specifica disposizione del Progetto?

Comunque, egli vorrebbe una disposizione più colorita, più di attualità, più fascista insomma; vorrebbe che qui si facessero convergere tutte le disposizioni di legge già emanate per la tutela del Littorio. Senza dubbio è anch'esso un emblema dello Stato, e sotto questo aspetto rientra nella disposizione ampia del disegno di legge. Ma poiché lo stemma Littorio è oggi posto a fianco dell'emblema dello Stato, quasi a qualificarlo, è bene che esso sia espressamente ricordato.

La prassi ha dovuto occuparsi anche di molti casi che non si trovano in perfetta coincidenza con quelli delle offese agli emblemi; come, ad esempio, delle offese ai « gagliardetti » ai « distintivi fascisti » e alle « camicie nere ». La magistratura, interprete dei sentimenti del tempo e ad esso aderente più di quanto la leggenda o superficiali osservazioni non facciano credere, con abili argomentazioni, tratte sopra tutto dal fatto della identificazione del Fascismo col Regime, è molte volte arrivata a concludere che tali vilipendi devono ritenersi inclusi nella disposizione che contempla il « vilipendio agli emblemi dello Stato ». E' bene però che ogni sforzo dialettico sia risparmiato a chi deve applicare la legge, e che questa detti ormai una disposizione conforme alle nuove esigenze. E tale risultato può forse ottenersi aggiungendo alla disposizione emblemi dello Stato » l'espressione: « e del Regime ».

SATTA. Chiede se l'articolo contempli anche l'offesa alle bandiere municipali, ai gonfalon dei comuni, ecc., che pure costituiscono altrettanti emblemi di una più piccola patria. Occorre provvedere.

ALOISI. E' esclusa.

MASSARI. Ricorda che i reati contemplati in questo Titolo sono quelli diretti contro la personalità dello Stato. Se si vogliono tutelare anche gli emblemi comunali e provinciali, una disposizione potrebbe certo farsi, ma dovrebbe estendersi anche a tutti gli enti autarchici e istituzionali.

In questo senso si potrebbe studiare se non sia il caso di aderire alla proposta Satta-Longhi, con una disposizione che tuteli gli emblemi di tutte le Autorità, compresi gli enti autarchici e istituzionali, e in genere tutto ciò che rappresenti in forma grafica i simboli dello Stato.

### CAPO III

#### *Dei delitti contro i diritti politici del cittadino*

#### Art. 296.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 296 e comunica le seguenti osservazioni:

Il commissario Cavaglià vorrebbe sostituire la voce « frode » allo « inganno »; ed a « contrario » l'aggettivo « difforme » per maggiore chiarezza.

Il commissario Albertini vorrebbe compresa nell'articolo la for-

ma più grave del « tumulto » e sostituire alla parola « inganno » la dizione « altri mezzi fraudolenti ».

Dovrebbe essere sancita una minor pena per il fatto della costrizione diretta a fare esercitare un diritto politico, certo meno grave di quella diretta ad impedirne l'esercizio.

E' da osservare poi che la libertà nell'esercizio di un diritto politico si viola anche determinando il cittadino a esercitare tale diritto quando egli non voglia esercitarlo. La libertà che si vuole tutelare al cittadino per l'esercizio dei diritti politici deve essere completa.

LONGHI. E' contrario non alla disposizione ma alla collocazione di questa disposizione nel Titolo I, e soprattutto a costituirlo in un Capo a sè. Si parla di « esercizio di diritti politici ». Quali sono? Probabilmente i delitti contro le libertà politiche, la cui disposizione anche nel Codice attuale costituisce anche un Capo a sè, sotto il titolo di reati contro la libertà.

Ma se si tratta delle attività elettorali presenti, perchè contemplarle sotto questo Titolo, dove la personalità dello Stato è considerata in sintesi, nella sua complessità, non in tutte le diverse sue attività? Come è noto, vi sono attività elettorali in materia amministrativa e giudiziaria, oltrechè parlamentare. E' da domandarsi se nei primi due casi si tratti veramente di attività illecite di pertinenza del Titolo I. In fondo, si è sempre in una serie di attività amministrativa, e sotto questo aspetto la disposizione potrebbe passare nel Capo 2° del Titolo II « Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione »; ovvero, e forse più opportunamente, si potrebbe pensare a una forma specifica di limitazione della libertà individuale, e provvedere sotto il Capo 3° « Dei delitti contro la persona ». Le argomentazioni per giustificare la collocazione in questa sede sono più ingegnose che persuasive.

In ogni modo si domanda se la disposizione non dovrebbe essere completata anche con quelle sui brogli. La portata della attività elettorale è stata ridotta; ma esiste. E dove opera ivi può manifestarsi abuso. Bisogna prevederlo. Leggi speciali possono provvedervi; ma qui occorre una disposizione generale, per tutti i casi non particolarmente contemplati.

Conclusione, occorre dare a questa disposizione un posto meno in vista, meno isolato. Ormai si deve parlare più di doveri che di diritti politici.

CAVAGLIA'. Ritene che la parola « difforme » sia troppo estesa; perchè arriverebbe a comprendere anche una minima differenza di sfumatura politica, che non può in verità materializzare un attentato contro i diritti politici del cittadino.

ALBERTINI. Rileva che è stato opportuno togliere in questo articolo la disposizione esistente nel 139 del Codice vigente, che cioè sono escluse le ipotesi previste da altre disposizioni di legge.

Ma poichè nell'art. 139 suindicato è considerato anche il tumulto, che è un fenomeno più grave e complesso della semplice violenza e suole verificarsi nei casi preveduti da questo articolo, crede che di esso debba farsi menzione, nel nuovo Codice.

Quanto alla parola inganno, essa gli sembra non più comprensiva che la frase « ed ogni altro mezzo fraudolento » : il semplice elemento dell'inganno potrebbe condurre ad una interpretazione troppo ristretta.

Ritiene infine che non sia opportuno equiparare nella sanzione il fatto di chi, con frode o violenza, costringe taluno a non esercitare un diritto, col fatto di colui che determini altri a esercitarlo diversamente dalla sua volontà. Sono ipotesi diverse, a cui dovrebbero corrispondere penalità diverse.

GREGORACI. Dubita della opportunità delle innovazioni introdotte in confronto dell'art. 139. Infatti che sia punito colui il quale determina altri ad esercitare il diritto politico, gli sembra eccessivo.

PRESIDENTE. Ci vuole la violenza.

GREGORACI. Eccessivo ed impolitico, soprattutto quando si pensi che lo Stato fascista tende a che il cittadino eserciti obbligatoriamente questi diritti.

Si obietta che occorrono la violenza, la minaccia o l'inganno; ma essi possono essere puniti non perchè diretti a questo scopo, ma in sè e per sè, in quanto ogni volta che vi saranno violenza, minaccia o inganno, vi sarà un reato.

Propone quindi che sia soppressa l'ipotesi della determinazione di altri ad esercitare un diritto politico.

Ad ogni modo non si può certo parificare l'ipotesi di determinare altri a non esercitare il diritto politico con quella di determinarlo a esercitarlo contro la sua volontà.

MASSARI. Osserva che l'art. 296, come già il 139, è una disposizione complementare, integratrice della legislazione speciale che si occupa della attività politica del cittadino, cioè della legge comunale e provinciale, della legge elettorale politica e della legge sulle Camere di commercio. Esistono infatti diritti politici importantissimi dal punto di vista costituzionale non preveduti da leggi speciali, come ad esempio il diritto di petizione e quello di *referendum* che sono preveduti dallo Statuto, ma non hanno una disciplina speciale nelle leggi speciali.

Osserva poi che la collocazione di questo articolo in questo Titolo è giustificata perchè trattasi di partecipazione del cittadino alla sovranità dello Stato, e da questo punto di vista l'offesa al diritto del cittadino è offesa alla personalità interna dello Stato.

Si è pure osservato che le disposizioni di questo articolo sono più ampie di quelle dell'art. 139. Risponde che non era possibile non tener presente la critica mossa all'art. 139, che cioè la violazione della attività politica in quanto fatta in via di impedimento fosse un reato contro la personalità dello Stato, e in quanto fatta in altra

forma divenisse una violenza privata. Si è voluto pertanto stabilire una coerenza di principi dal punto di vista sistematico: si offende la personalità dello Stato se si costringe sia ad omettere che ad agire. Il reato non può mutare di natura secondo che la violenza spinga ad agire o a non agire.

Si dice che c'è una forma che dovrebbe essere trattata diversamente, cioè quella di determinare all'esercizio del diritto. Non può aderire a questo concetto. Più volte è stata messa in discussione la questione del voto obbligatorio, ma lo Stato italiano è sempre stato contrario ad affermare l'obbligo del cittadino a votare, ritenendo anzi di dover rispettare il principio della libertà del voto. Ora, stabilendo una minore sanzione, si ferirebbe questo principio. Ammesso infatti il disconoscimento legislativo della obbligatorietà del voto, è evidente che tanto vale costringere un cittadino a votare quanto a non votare: del resto, la latitudine della pena sarà sufficiente a distinguere i diversi casi.

Quanto alla parola tumulto, essa è stata soppressa, anzitutto perchè non si può adattare che ai soli casi di impedimento, e d'altra parte, o il tumulto è tale da risolversi in una coazione, e allora si rientra nella violenza o nella minaccia, o non raggiunge questo effetto, e allora non si spiega perchè debba essere preso in considerazione.

Circa la sostituzione della parola «inganno» con le parole «mezzo fraudolento», la questione si può riserbare alla redazione definitiva. Osserva peraltro che il concetto di frode restringerebbe il concetto dell'articolo.

Infine, per quanto riguarda la sostituzione della parola «difforme» con la parola «contrario», non crede che possa essere accettata.

LONGHI. Insiste nel suo concetto circa la collocazione dell'articolo, non comprendendo come questi atti possano essere considerati incostituzionali mentre il loro carattere è semplicemente amministrativo. Una volta si parlava di delitti contro la libertà. Ora questa parola è stata soppressa, ma non si può sopprimere il concetto, tanto più che il Regime regola, ma non sopprime, le libertà.

GREGORACI. Non è persuaso delle illustrazioni del commissario Massari, e insiste nel dissentire dal concetto dell'art. 296. Aggiunge anzi che la determinazione all'esercizio del diritto politico è un termine troppo vago che si presta ad interpretazioni arbitrarie. Vorrebbe pertanto che, quanto mai, si sostituisse alla parola «determinazione» la parola «costrizione».

SANTORO. C'è già la violenza.

GREGORACI. Ragione di più. Violenza e minaccia sono costrizione, non determinazione.

Non vede poi perchè si sia omessa l'ipotesi del capoverso dell'art. 139 che parla di delitto commesso da pubblico ufficiale.

MASSARI. Provvede l'art. 63 n. 1°.



## CAPO IV

*Dei delitti contro gli Stati esteri, loro Capi e loro rappresentanti*

## Art. 297-301.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli dal 297 al 301.

PUJIA. Non vede la necessità della disposizione dell'art. 299, ch'è nuova. La norma legislativa, specialmente penale, quando è inutile diventa pericolosa. E d'altronde, non pare logico trattare diversamente il Capo di una missione diplomatica dall'ambasciatore, che rappresenta permanentemente lo Stato estero e che tratta ogni giorno gli affari più gravi e complessi.

## CAPO V

*Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti*

## Art. 302.

PRESIDENTE. Dà lettura del nuovo testo dell'art. 302:

« Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà, all'onore, sia considerata dalla legge come reato anche in base a disposizione diversa da quelle contenute nei Capi precedenti, si applicano quelle, fra le dette disposizioni, per le quali sia stabilita la pena più grave. Nondimeno, nei casi in cui debbano essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore sia considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza, aggravante di altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, ed il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme pel concorso dei reati, applicandosi per le dette offese le disposizioni contenute nei Capi precedenti ».

GREGORACI. Si compiace che in questo nuovo testo si sia introdotto il criterio della prevalenza di un reato, ma trova che la disposizione è così complessa da lasciare perplessi sulla sua applicazione pratica. Vorrebbe pertanto adeguati chiarimenti.

ALOISI. Si richiama, innanzi tutto, alla Relazione per quanto concerne il concetto informatore del testo dell'articolo. Aderendo poi alla richiesta, fatta dal prof. Gregoraci, di citare qualche esempio, indica quello che può essere dato dall'art. 648 del Progetto (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). Trattasi di un delitto non soltanto assai grave, ma per quale la disciplina ordinaria, dettata nell'art. 302, quella cioè che s'impenna sulla costruzione del delitto complesso, non potrebbe adeguatamente funzionare. In questo e altri pochi casi consimili (non si dimentichi che la norma è soltanto integratrice del sistema), il reato com-

plesso si disintegra negli elementi che lo compongono, e ciò al fine di assicurare ai membri della Famiglia Reale e agli altri personaggi, in considerazione dei quali l'articolo stesso è stato dettato, una conveniente tutela penale.

GREGORACI. Potrà esservi un'aggravante, ma la pena deve essere una sola.

ALOISI. C'è l'offesa alla sovranità Regia. Se non si facesse un diverso trattamento, tanto varrebbe sequestrare un privato che un Principe.

GREGORACI. Vorrebbe che il criterio della prevalenza di un reato, enunciato nella prima parte del nuovo articolo 302, si adottasse anche nel capoverso. Tenuto poi conto delle circostanze speciali del fatto potrebbe stabilirsi un'aggravante, ma non mai una duplicazione di pena.

#### Art. 303-304.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 303 e 304.

Sull'art. 303 il commissario Cavaglià osserva che stabilisce una deroga all'art. 113 che dovrebbe essere ammissibile soltanto in casi gravissimi: per i reati punibili con pene capitali o con la reclusione oltre 20 anni.

La proposta potrà essere tenuta presente in sede di revisione.

Sull'art. 304 la Commissione Reale di Roma:

non approva che per la istigazione si richieda sia fatta in «pubblico», anzichè « pubblicamente ». Domanda che trattamento avrebbe la istigazione fatta in pubblico, ma ad una sola persona.

La risposta è data dall'ultimo capoverso dell'articolo 271. Non esisterebbe il reato preveduto nell'art. 304, bensì il reato preveduto nell'articolo 303.

L'osservazione del commissario Cavaglià gli sembra esatta, in quanto bisogna stabilire un termine per la reclusione.

MASSARI. Rileva che il capoverso contiene un notevole temperamento.

CAVAGLIA'. Osserva che dall'art. 303 resta esclusa la sola ipotesi di reato punito con la sola multa. Non immagina di quale reato possa trattarsi.

MASSARI. Rileva che l'art. 303 non intende riferirsi ai reati colposi, preveduti in questo titolo. Deve riconoscersi però la possibilità di un reato doloso di minima importanza che sia punito con la sola multa. E il Progetto, con la esclusione rilevata del commissario Cavaglià, ha inteso stabilire che in questi casi si rientra nella regola generale per cui la istigazione non accolta non è punita.

GREGORACI. Istigazione pubblica o privata?

PRESIDENTE. Privata. La pubblica è considerata nell'art. 304.

MANZINI. Chiede come si applichi il capoverso in caso della pena di morte.

ROCCO. Per poter stabilire un limite alla reclusione bisognerebbe esaminare i singoli reati uno per uno. L'osservazione del commissario Cavaglià sarà perciò tenuta presente in sede definitiva.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 304 e comunica le relative osservazioni.

ROCCO. Una volta che si distingue l'istigazione al singolo dall'istigazione fatta a quella pluralità di persone che è il pubblico, non si può più distinguere se sia fatta pubblicamente o non pubblicamente, perchè l'istigazione individuale, anche se fatta in pubblico, rimane un isti-

gazione privata, mentre, perchè si applichi questo articolo, occorre una pluralità indeterminata di persone, cioè il pubblico. S'intende che se è fatta al pubblico essa è fatta pubblicamente.

MASSARI. La definizione della istigazione pubblica è data dal capoverso dell'articolo 271, a tutti gli effetti della legge penale.

MANZINI. Chiede chiarimenti sulla parola «pubblicamente» contenuta nel capoverso dell'articolo, e domanda perchè l'apologia sia trattata diversamente dalla istigazione, nel senso che per essa non è richiesta la presenza del pubblico.

MASSARI. Anche a ciò risponde il capoverso dell'art. 271.

MANZINI. Non è persuaso.

MASSARI. Il verbo «istiga» esige, per la sua forma transitiva, un complemento oggetto, il pubblico; quando si fa l'apologia non è possibile invece parlare se non di un'azione commessa in pubblico.

MANZINI. L'istigazione pubblica è una cosa, e istigare il pubblico è un'altra. Per la prima non occorre dimostrare che c'è il pubblico, per la seconda invece sì.

ROCCO. E' la rubrica che non risponde al contenuto. Qui si tratta di istigazione del pubblico.

NOSEDA. Ricorda che l'art. 247 del codice vigente richiede l'estremo del grado di pericolosità per la pubblica tranquillità. Dottrina e giurisprudenza hanno sempre ritenuto che l'apologia non abbia bisogno di essere pericolosa e questo concetto è stato trasfuso nell'art. 3 della legge sulla difesa dello Stato. Il Tribunale speciale si è così trovato di fronte a moltissimi casi nei quali veniva fatta l'apologia dell'attentato al Capo del Governo da persone ubriache e in condizioni da non presentare alcun pericolo per la pubblica tranquillità. Fu allora che il R. D. 13 marzo 1927 mantenne la competenza del Tribunale speciale soltanto per l'apologia che ha l'estremo del pericolo dell'ordine pubblico, demandando alla giurisdizione ordinaria le altre apologie, punite con pene molto più miti. Qui invece la pena è da 3 a 12 anni. Segnala pertanto l'opportunità di considerare a parte queste apologie, altrimenti basterà pronunciare una frase riprovevole, che non ha alcuna serietà ed alcun fondamento e quindi nessunissima possibilità di pericolo, per andare incontro ad una pena assai grave.

GISMONDI. Si associa al commissario Nosedà. La pena da 3 a 12 anni per l'ubriaco o la donnetta che leggermente pronunzia frasi riprovevoli, ma senza alcun contenuto serio, è esorbitante.

Osserva poi che manca un'ipotesi intermedia, circa il trattamento che si dovrebbe fare alla istigazione. E' preveduta bensì l'istigazione privata ed è preveduta l'istigazione rivolta al pubblico; ma se taluno istiga una persona sola, però in presenza di altre, due o tre persone, che non possono costituire il pubblico, questa è una ipotesi diversa e più grave della istigazione privata.

GREGORACI. Gli sembra che l'art. 304 sia una duplicazione del 277.

ALOISI. Sono due cose diverse.

GREGORACI. L'articolo 304 inoltre punisce l'apologia della apologia da 3 a 12 anni, mentre chi fa l'apologia è punito da uno a cinque anni.

PRESIDENTE. Si vedrà in sede di coordinamento.

ROCCO. Non è concepibile l'apologia della apologia.

MAGRINI. Gli sembra che nell'art. 304 manchi una ipotesi che pure si può verificare, ed è quella accennata dal commissario Gismondi, cioè l'istigazione fatta ad una determinata persona ma pubblicamente, cioè di fronte ad un ristretto numero di persone che non possono costituire il pubblico dato il concetto ampio di questa parola. Può accadere infatti che taluno maliziosamente rivolga il discorso ad una sola persona ma in modo da farsi sentire da altri, ciò che, se esclude che si sia istigato il pubblico, integra tuttavia una ipotesi più grave dell'istigazione privata.

GREGORACI. Si potrebbe stabilire un'aggravante nell'art. 303.

MAGRINI. Quanto alla apologia ritiene che il concetto di essa debba essere lasciato all'apprezzamento del magistrato, che non può essere limitato da definizioni.

SANTORO. L'articolo 304 prevede due ipotesi: nella prima gli elementi costitutivi sono un soggetto attivo, chiunque; una azione, istigare; un soggetto passivo, il pubblico; un fine, commettere. Nel capoverso invece la stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia. Vorrebbe che si rendesse chiaro il concetto che il soggetto passivo di questa apologia deve essere il pubblico, e pertanto si dicesse anche nel capoverso « chiunque fa al pubblico l'apologia ».

MASSARI. Al commissario Santoro osserva che il suo concetto corrisponde a quello dei redattori del Progetto. Tuttavia, anche dal punto di vista letterale, ritiene che la parola pubblicamente non possa dare luogo ad equivoci, poichè l'art. 271 già dice cosa sia l'istigazione pubblica e l'apologia, definendo l'una e l'altra in modo tale da non ammettere dubbi che gli elementi dell'uno e dell'altra siano identici. Ad ogni modo non crede possano esservi difficoltà ad accettare l'emendamento proposto.

Circa la questione sollevata dal commissario Nosedà, che si è riferito all'art. 247 del Codice penale, osserva che con tale richiamo si è fuori di questa materia. L'art. 304 si riferisce infatti al 135 che prevede l'istigazione pubblica ma non richiede l'estremo del pericolo. Questa ipotesi è stata sdoppiata dal Progetto negli art. 303 e 304, il primo dei quali stabilisce una pena che è da uno a otto anni. Pertanto le preoccupazioni del commissario Nosedà sulla esorbitanza della pena non hanno ragione di essere.

ROCCO. Tanto più che nel Progetto esiste una disposizione corrispondente all'articolo 247 del codice vigente.

MASSARI. Ai commissari Gismondi e Magrini risponde che la questione se la istigazione sia pubblica o privata è una questione di fatto e non di diritto; e, come tale, è da risolversi, caso per caso, dalla giurisprudenza.

denza. Se chi istiga lo fa in modo che altri possano sentire, vi è istigazione pubblica.

MAGRINI. Insiste nella sua proposta, poichè l'ipotesi da lui formulata è profondamente diversa sia da quella prevista dall'art. 304. Nè la questione può essere risolta dal magistrato, occorrendo invece una disposizione legislativa.

ROCCO. Vi possono essere tre casi: istigazione fatta ad un singolo o a due o tre determinate persone, ed è istigazione individuale o privata; istigazione fatta ad una pluralità indeterminata di persone, cioè al pubblico, ed è istigazione pubblica; istigazione fatta ad un privato o a due, tre determinate persone ma in pubblico.

Secondo il Progetto l'istigazione fatta al singolo rimane privata, anche se è fatta pubblicamente. Il commissario Magrini vorrebbe in questo caso almeno un'aggravante. La questione è da discutersi. Ai progettisti è parso che nella latitudine della pena il giudice possa sufficientemente spaziare per adeguare la pena stessa alle varie ipotesi. L'istigazione nel caso in discussione ha sempre per soggetto passivo una persona determinata, dimodochè bene diceva il commissario Massari che la questione finisce col diventare di fatto. Nella ipotesi della istigazione fatta ad una persona in modo che sia sentita da altri, bisognerà distinguere, perchè se la istigazione è fatta in presenza di altri ma verso una sola persona, rimane istigazione privata; se invece si è parlato con una sola persona ma rivolgendosi a tutti coloro che in quel momento trovavansi presenti, allora può verificarsi l'ipotesi di una istigazione rivolta al pubblico.

MAGRINI. Insiste perchè sia preveduta una aggravante.

Prende atto ad ogni modo che si affida al magistrato la valutazione delle diverse circostanze per tenerne conto nei limiti tra il massimo ed il minimo.

GREGORACI. Ritiene che anche le pene stabilite da questi articoli debbano essere mitigate, specialmente tenuto presente il pericolo di denunce fatte a scopo non lodevole, da parte di chi, data la singolarità di questi delitti, creda di poter trovare nella istigazione subita una scusa per il delitto commesso, tanto più che il Progetto prevede una diminuzione per la rivelazione dei complici.

#### Art. 305.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 305 e comunica le seguenti osservazioni:

La Corte di Appello di Firenze ritiene che basti dire due persone; chè per tre o quattro provvede l'art. 306, e per oltre cinque l'art. 309.

Non è esatto; la cospirazione politica mediante accordo è delitto sostanzialmente diverso dalla cospirazione politica mediante associazione.

Il commissario Cavaglià trova troppo vaga la dizione; vor-

rebbe che almeno si mantenesse l'estremo del concerto (articolo 134 vigente).

La Commissione Reale di Roma osserva che si ha una forma troppo evanescente di delitto mancando ogni predisposizione, od ogni considerazione dei mezzi e del vincolo associativo.

Vedasi a questo proposito la Relazione.

CAVAGLIÀ. Ritiene che la parola *accordo* sia troppo vaga, potendo comprendere anche qualsiasi discorso sciocco e privo di fondamento. Preferisce pertanto la dizione del Codice vigente; o quanto meno vorrebbe che si sostituisse alla parola *accordo* la parola *concerto*, che contiene la nozione di un *accordo concreto*.

MANZINI. Ritiene che accordo e concerto siano sinonimi. Bisogna sempre dimostrare che si tratta di accordo e di accordo concreto, ma lo stesso concetto vale per il concerto; pertanto è inutile cambiare la parola.

SANTORO. Non si rende ragione della diversità di locuzione tra l'art. 113 e l'art. 305. L'art. 113 prevede l'accordo di due o più persone, l'art. 305 parla di più persone. Ciò significa forse che non sarebbe applicabile se le persone fossero due?

ALOISI. No, è sempre applicabile anche a due persone.

ROCCO. Dicendosi più persone si comprende l'ipotesi di due, ma, se per maggiore chiarimento e coordinamento dell'art. 113 si vuole usare qui la stessa dizione, nessuna difficoltà.

Quanto alle osservazioni del commissario Cavaglià si associa alla risposta del commissario Manzini. Aggiunge che la parola «concerto» gli è sempre parsa impropria dal punto di vista della tecnica legislativa, anche perchè, essendo essa tratta dal linguaggio musicale, dà l'idea di qualche cosa di armonico, che praticamente non si sa in che cosa si possa far consistere.

La verità è che qui ci troviamo di fronte ad una eccezione alla regola per cui i semplici *pacta sceleris* non sono punibili. Eccezionalmente qui anche il semplice contratto criminoso è punito. Ed è parso che l'idea del *pactum sceleris* si rendesse, meglio che con ogni altra parola, con la parola «accordo», perchè il contratto deve sempre essere un accordo di volontà, sia che abbia un oggetto lecito, sia che abbia un oggetto illecito. Ciò premesso, non solo è indifferente usare la parola «accordo» o la parola «concerto», ma la parola «accordo» scolpisce meglio il concetto del reato perchè indica che ci devono essere almeno due persone, che ciascuna di esse debba essersi determinata a volere un determinato delitto, che questa determinazione di volontà debba essere manifestata esteriormente, cioè la volontà debba essere dichiarata, che la manifestazione di volontà dell'uno debba incontrarsi con la manifestazione di volontà dell'altro, nell'unico fine che costituisce l'oggetto dell'accordo, cioè il delitto.

Il commissario Cavaglià vorrebbe come programma massimo la riproduzione dell'art. 134 del Codice vigente, ove si richiede anche che le persone abbiano stabilito i mezzi per commettere il delitto.

Ora se per ciò si vuole intendere che non solo vi sia stato un accordo ma che questo accordo debba avere per oggetto il commettere un determinato delitto, ciò è già compreso nella disposizione, perchè quando si dice «al fine di commettere un delitto» è implicito che questo fine è l'oggetto del patto. Ma se per stabilire i mezzi si vuole intendere qualche cosa di più, cioè la preparazione dell'esecuzione del delitto e dei mezzi atti a materialmente commetterlo, allora si va troppo in là e si esce dal concetto dell'articolo, il quale vuole punire eccezionalmente, trattandosi di delitto gravissimo contro la sicurezza dello Stato, anche il semplice accordo delittuoso, senza bisogno di richiedere che si siano già preordinati i mezzi per la esecuzione del delitto, il che significherebbe non punire più il semplice accordo delittuoso.

CAVAGLIA. Prende atto della dichiarazione che *accordo* significa *concerto*. Egli si preoccupa della possibilità della repressione degli equipollenti di un peccato di pensiero e così della manifestazione verbale di un pensiero in due; ma date le dichiarazioni del commissario Rocco non insiste, poichè esse significano che in sostanza non si è molto lontani dall'art. 134 del Codice vigente.

MASSARI. Ai redattori del Progetto è sembrato dover distinguere tra l'ipotesi dell'accordo e l'ipotesi dell'associazione. Ecco perchè la prima è regolata dall'art. 305 e la seconda dall'art. 306, mentre entrambe erano contenute nell'art. 134 del Codice vigente.

Non può aderire alla interpretazione troppo ampia che il commissario Cavaglia vorrebbe dare alla parola *accordo*.

ROCCO. L'art. 306 contempla una ipotesi specifica, l'associazione di tre o più persone per commettere un determinato delitto, l'art. 305 invece riguarda un accordo generico, che non è il fatto particolare dell'associazione criminosa preveduta dall'art. 306.

PUJIA. Desidera una delucidazione. Dieci persone, p. es., si mettono d'accordo per tenere un comizio allo scopo di fare l'apologia del regicidio. Nel giorno successivo il comizio avviene; e allora è da chiedersi se quelle dieci persone debbano rispondere di un reato solo o di due reati. Il Progetto punisce giustamente l'accordo, ma, se l'accordo sbocca in un fatto, parrebbe che si dovesse rispondere del solo fatto avvenuto e non anche di quanto si era meditato.

MASSARI. La questione, in verità, dovrebbe essere chiarita. Se si seguisse il criterio direttivo accolto nell'art. 271 dello stesso Progetto e quello, anche più generale, posto nell'art. 79, dovrebbe ritenersi che si punisce il solo fatto dell'accordo, se esso non mette capo ad un reato, altrimenti si punisce anche questo. Riconosce, peraltro, che tale soluzione può sembrare eccessiva.

PUJIA. Dubita che sia possibile logicamente e giuridicamente far rispondere di due reati. Il mero pensiero criminoso non può essere punito; perchè non potrà mai costituire nè atto preparatorio, nè atto di esecuzione.

GREGORACI. Non è assolutamente possibile concepire una doppia pena. Del resto il problema del concorso di reati non ha avuto una soluzione definitiva, anzi la Commissione ha votato un ordine del giorno tendente ad eliminare le esagerazioni dell'applicazione conseguente di più pene.

Prende occasione dal rilievo del commissario Pujia per ricordare che l'articolo 302, almeno nella prima parte, innova sulle disposizioni degli art. 79 e 80 quando parla di reato prevalente, e chiede che tutto il problema sia ripreso in esame o subito o alla fine dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Rileva che al commissario Pujia ha già risposto esaurientemente la Relazione che dice che, se il delitto che ha già formato oggetto dell'accordo viene effettivamente commesso, la disposizione non si applica e subentra a carico di tutti i partecipi la più grave imputazione di concorso nel delitto fine.

GREGORACI. Prende atto.

ROCCO. In sostanza, di fronte all'art. 134 del codice vigente che punisce il concerto che abbia per oggetto un delitto contro la sicurezza dello Stato, gli articoli 305 e 306 del Progetto costituiscono un miglioramento. Oggi infatti dicendosi che è punibile il solo fatto del concerto può sorgere il dubbio se, quando non si tratti di una cospirazione politica mediante associazione, ma di una semplice cospirazione mediante accordo, si debba andare incontro alla sola responsabilità per il delitto commesso o anche a quella dell'accordo. Viceversa, avendo il Progetto distinto la cospirazione mediante accordo da quella mediante associazione, la conseguenza è che, se all'accordo è seguita l'effettiva esecuzione del delitto, allora il delitto di cui si deve rispondere è uno e l'art. 305 non si applica, ma si applicano le disposizioni relative al delitto che formò oggetto dell'accordo eseguito. Se invece si tratta di cospirazione mediante associazione, allora c'è una responsabilità per il solo fatto dell'associazione, e una responsabilità per il delitto commesso. In questo caso la doppia responsabilità è giustificata, così come la responsabilità per l'associazione a delinquere non esclude quella per i singoli reati commessi dall'associazione.

PUJIA. E' lieto di avere provocata la discussione, e fa voti che il dubbio sia chiarito nel testo definitivo del Progetto.

MASSARI. Ritene che, date le spiegazioni del commissario Rocco, nelle quali non si può non consentire, sia necessario differenziare i due articoli dal punto di vista della forma, poichè tanto nell'uno quanto nell'altro si adopera la dizione « per ciò solo », mentre bisognerebbe sopprimerla nell'art. 305 e lasciarla nell'art. 306.

PRESIDENTE. Sarà provveduto in sede di redazione definitiva.

GREGORACI. Prende atto delle dichiarazioni del commissario Rocco sull'articolo 305, ma non comprende perchè lo stesso concetto non debba valere per l'art. 306. Anche qui infatti vi è un reato prevalente. Si potrebbe tutt'al più parlare di un aggravamento di pena del reato



commesso. Ad ogni modo il problema non può essere risolto oggi senza pregiudicare l'art. 411. E' di avviso pertanto che la questione debba rimanere sospesa.

ROCCO. Ritiene che si possa formulare un capoverso dell'art. 305 di questo tenore: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano ove il delitto sia stato realmente commesso ».

SANTORO. Mantenendo fermo il « per ciò solo ».

ROCCO. Tanto più che ciò conferma che è il semplice accordo che è punito.

La stessa soluzione non si può adottare invece per l'art. 306 in cui non abbiamo solo un contratto di associazione, bensì l'effettiva associazione: pertanto non si punisce soltanto lo scopo e la manifesta volontà di associarsi, ma il fatto di essersi associati. L'articolo parla infatti di costituzione o organizzazione dell'associazione, di partecipanti alla associazione e anche di capi e dirigenti, il che fa supporre che oltre al patto di associarsi vi sia l'associazione in atto.

Siamo dunque fuori del caso della semplice manifestazione della volontà di commettere un reato; siamo in materia di esecuzione, perchè l'associazione è già un reato per se stessa.

GREGORACI. Ma finora c'è stato il temperamento della regola del concorso giuridico di reati. Del resto, a parte ogni disquisizione scientifica, bisogna guardare alla pratica e quando si arriva a somme di pene vertiginose è lecito preoccuparsi di quella che sarà l'applicazione del Codice da parte del magistrato, la cui coscienza reagirà ad una legge siffatta!

Si pensi del resto che l'art. 306 ipotizza una cospirazione politica, la quale può anche ridursi alla associazione di tre sole persone. Or come si fa a parlare di capi dirigenti, ecc., quando non vi sono che tre persone? In questo caso non crede che si possa nettamente distinguere tra accordo ed associazione, anche perchè, se è vero che l'associazione a delinquere esiste anche oggi indipendentemente da una vera e propria organizzazione, non è possibile però non riflettere che l'art. 248 del codice vigente parla di un numero indeterminato di reati da compiere, mentre l'art. 306 del Progetto parla di una associazione per commettere un solo delitto.

#### Art. 307 - 308.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 307 e 308 e comunica che il commissario Cavaglià vorrebbe soppressa l'alternativa « o di favoreggiamento », giacchè tutte le ipotesi prevedute in questo articolo costituiscono tipiche forme di favoreggiamento.

Certo si può dubitare della utilità dell'art. 308, poichè è possibile ritenere che l'ipotesi da esso prevista non costituisca complicità o favoreggiamento.

ROCCO. In questa materia nulla si è innovato. Come l'art. 132 del Codice vigente, anche l'art. 308 del Progetto stabilisce, all'infuori del concorso o del favoreggiamento, una formula speciale di assistenza ai parteci-

panti ad una banda armata, la quale senza questa disposizione sfuggirebbe alla sanzione penale del concorso, perchè mancherebbero gli estremi della correatà e sfuggirebbe al favoreggiamento, perchè mancherebbero gli estremi di questo reato. Infatti si può dare rifugio ad una persona che fa parte di una banda armata senza concorrere e senza favorire il delitto di banda armata, dappoichè per parlare di concorso occorre prendere parte alla determinazione o alla esecuzione del reato, ma quando uno si limita a rifugiare un partecipante della banda o a dargli il vitto, mentre passa innanzi alla sua casa e lo chiede a titolo di soccorso, non si può parlare di correatà nè di favoreggiamento.

E' eccessivo punire questo fatto? Il Codice ha ritenuto che in questo caso si debba fare eccezione alla regola generale, perchè si tratta di soccorrere persone che attentano alla sicurezza dello Stato e pertanto l'assistenza a loro prestata sotto qualunque forma, se non è favoreggiamento e non è concorso, deve essere però punita per troncamento i viveri ai partecipanti alla banda, perchè soccorrerli significa dar loro la possibilità di vivere e proseguire nella loro opera delittuosa.

MANZINI. Il commissario Rocco ha parlato di assistenza ad una persona, mentre l'articolo parla di persone plurime. Ciò induce a rilevare una grave omissione dell'articolo, cioè l'esenzione da pena dei prossimi congiunti. Se il padre o la madre danno assistenza a persone diverse dal figlio, sta bene; ma se danno il vitto al figlio non è possibile negare quell'elementare sentimento di umanità che porta alla esenzione di pena per i prossimi congiunti, sentimento che deve essere rispettato specie dalla legislazione fascista, perchè ha un valore morale del più alto significato. E' una questione di civiltà oltre che di umanità. Egli non ha mai ammirato quei padri, esaltati da qualche pedante, che denunziarono i figli. Costoro non sono eroi, sono bensì degli amorali. Ora se un partecipante alla banda viene ricevuto o soccorso dalla madre o dal padre, come sarebbe possibile punire questa madre o questo padre?

Propone pertanto di ripristinare in questi casi la esenzione da pena.

ROCCO. Riconosce che l'osservazione del commissario Manzini è degna di rilievo e ricorda che la questione fu discussa dal Comitato di redazione, ma risolta in senso negativo, perchè qui si tratta di un gravissimo delitto contro lo Stato, ed è parso pertanto, così come del resto è parso al Codice attuale, che dovesse adoperarsi un maggior rigore: *salus publica suprema lex*. Bisogna condurre una guerra senza quartiere contro coloro che attentano alla esistenza stessa della Nazione, anche a costo di far pressione sul proprio sentimento. Perchè se una esenzione da pena si accordasse, si frusterebbe lo scopo stesso della disposizione, tenuto presente che sono proprio i parenti quelli che più spesso forniscono di viveri i partecipanti alla banda. Se è umano che il genitore abbia un senso di pietà e di amor filiale che antepone alla stessa de-

vozione alla Patria, non è socialmente utile nè politicamente opportuno che il legislatore ceda a tale sentimento, quando ne va di mezzo la vita dello Stato.

MANZINI. Si comprende che il Codice attuale non preveda per questo reato l'esenzione da pena, perchè parla di assistenza alla banda, non alla singola persona. Ma, quando si tratta del singolo, non è possibile obbligare il padre o la madre a non dargli il vitto. Tanto varrebbe obbligarli a denunciare il figlio.

E' vero che una simile disposizione fu stabilita in tempo di guerra, ma allora esisteva una necessità impellente del momento, dato il dilatare della diserzione. Ma queste necessità, proprie del tempo di guerra, non si verificano in tempo di pace.

ROCCO. Quando l'articolo 132 del Codice vigente parla di assistenza alla banda non dice cosa diversa dall'art. 308 del Progetto, in quanto questa forma di assistenza, se fosse data alla banda intera, importerebbe correità. Dunque anche l'articolo 132 si riferisce alla assistenza data alle persone e non al rifornimento della intera banda. Si dice: volete impedire che il padre dia da mangiare al figlio? Non ha egli l'obbligo degli alimenti? E' questione che sarà risolta dalla giurisprudenza, ma non si può risolvere con un articolo di legge.

PUJIA. Osserva che l'articolo 308 prevede in sostanza un caso speciale di favoreggiamento. Pertanto, sopprimerebbe le parole « o di favoreggiamento », lasciando libero il magistrato di applicare, caso per caso, l'articolo 308 o la norma del favoreggiamento comune.

ROCCO. Ma è un favoreggiamento speciale che sfuggirebbe alle norme comuni.

CAVAGLIA'. Non vorrebbe che si potesse essere puniti due volte, una volta per favoreggiamento, e una volta per questo articolo.

ROCCO. Se si tratta di un vero e proprio favoreggiamento, si comprende che questa disposizione rimane assorbita.

MASSARI. Rileva che gli art. 385 e 386 del Progetto costruiscono su elementi a quanto diversi l'ipotesi di favoreggiamento. Pertanto l'ipotesi dell'art. 308 non può rientrare nel favoreggiamento.

GREGORACI. Quindi sono due reati diversi?

CAVAGLIA'. Nota che il commissario Rocco ha già dichiarato che non sono due reati.

ROCCO. Quando si dice fuori dei casi di concorso o di favoreggiamento, si esclude la possibilità di una contemporanea applicazione delle norme del concorso o del favoreggiamento. O si applicano le disposizioni sul concorso sul favoreggiamento, o queste disposizioni, ma tutte e due insieme no.

GREGORACI. Prende atto di questo chiarimento del commissario Rocco e raccomanda che se ne tenga il massimo conto in sede di redazione definitiva, anche per tutti gli altri casi analoghi.

MAGRINI. Sul punto che riguarda i prossimi congiunti, ritiene che per una

considerazione di carattere morale si possa venire ad una attenuazione. Non crede che possa derivare grave pericolo dal fatto che il padre o la madre o il fratello dia ricetto al congiunto. Come si fa a pensare che una madre specialmente possa negare il vitto o asilo al suo figliuolo? La disposizione non raggiungerebbe praticamente il suo scopo, ed allora meglio è venire ad una formula conciliativa che renda più accetta la severità della norma.

GREGORACI. Per conciliare le due opinioni, propone che si lasci al magistrato, caso per caso, la facoltà di applicare l'esenzione da pena.

MASSARI. Osserva che i temperamenti al rigore dell'art. 308 esistono già nell'ordinamento giuridico. Gli art. 132 e 249 distinguono, intanto, tra somministrazione di vitto e di vettovaglie. D'altra parte un temperamento viene dall'obbligo degli alimenti, nel qual caso cessa l'applicazione dell'art. 308, perchè si adempie a un dovere. E, infine, un terzo temperamento viene dallo stato di necessità; poichè è intuitivo che se il genitore soccorre il figlio che sta per morire di inedia, non deve essere punito.

PRESIDENTE. Il problema sarà risolto nella redazione definitiva. Personalmente è d'avviso che ogni discussione sarebbe eliminata se si sopprimesse l'art. 308, che non è assolutamente necessario.

GREGORACI. Si associa.

#### Art. 309.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 309.

GREGORACI. Ne propone la soppressione. Non comprende, data la gravità iniziale delle pene e data la possibilità di duplicazione di esse per il concorso di reati, la opportunità di mantenere questo articolo per cui vi è un aggravamento di pena allorchè i partecipanti siano cinque anzichè tre. E' già difficile riscontrare il carattere dell'associazione nella riunione di tre persone; non è ammissibile farne un aggravamento quando siano cinque.

PUJIA. Si potrebbe aumentare il numero dei partecipanti.

#### Art. 310 - 315

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. dal 310 al 315.

Sull'art. 310 il commissario Cavaglià vorrebbe usare la formula « prima che sia iniziato il procedimento giudiziale », riproducendo sostanzialmente il capoverso dell'art. 134 vigente.

Non sembra che la formula del Progetto sia sostanzialmente diversa da quella del Codice. Soltanto il Progetto configura, in più, l'ipotesi dell'arresto prima del procedimento; ciò che senza dubbio può verificarsi in pratica.

Sull'art. 312 il commissario Albertini osserva che non devono usarsi le espressioni, tenuità e lieve entità, trattandosi di delitti che importano gravissime sanzioni: ora rimane offeso quel senso di proporzione fra delitti e pene che fa appunto considerare con ri-

pugnanza che per un fatto di lieve entità si possa - siccome sancisce l'articolo in esame - applicare l'ergastolo o la reclusione da quindici a trenta anni. E' la parvenza d'ironia che occorre togliere in questo articolo. Propone dirsi: «... ovvero la particolare entità del danno o del pericolo dimostri il fatto non grave».

Si può rispondere che deve precisamente trattarsi di *tenuità del fatto*; il che è diverso dalla particolare entità del danno o del pericolo.

Sull'art. 315, secondo capoverso, l'Università di Siena ritiene che esso contenga una disposizione inutile, chè tutti i reati preveduti dagli art. 253 a 257 sono commessi in tempo di guerra.

La disposizione non è inutile, perchè per determinati reati e in determinate circostanze stabilisce una condizione di punibilità, quale la richiesta del Ministro della Giustizia; la forma va tuttavia emendata e a ciò si è già provveduto: vedasi la Relazione.

MANZINI. Sugli art. 310 e 311 desidera sapere se l'impedire comunque l'esecuzione del delitto alluda anche alla denuncia all'Autorità. Chi denuncia i complici all'Autorità compie già un atto utile, e se anche non arriva a impedire il delitto merita l'esenzione, poichè la non esecuzione del delitto non sempre dipende da lui.

Osserva poi che l'art. 371 stabilisce l'obbligo del cittadino di denunciare i delitti contro la personalità dello Stato di cui sia venuto a conoscenza. Se questo cittadino è uno dei partecipanti dell'associazione, risponde anche di questa omessa denuncia?

GREGORACI. No.

MANZINI. Bisogna dirlo.

MASSARI. Al commissario Manzini osserva che anche l'impedimento non diretto ma mediato, quale la denuncia, è compreso in questo articolo. Non si è voluto parlare di denuncia per ragioni, potrebbe dirsi argutamente, di verecondia legislativa.

ALBERTINI. Insiste nelle sue osservazioni scritte.

NOSEDA. Si associa. Se si tratta di un fatto contro la persona del Re, punibile con la pena di morte, non si può parlare di lieve entità.

PRESIDENTE. Ne sarà tenuto conto in sede di redazione definitiva.

La seduta termina alle ore 12.30.

*Il Segretario estensore*

MANGINI

*Il Presidente*

APPIANI

*V.º Il Segretario Capo*

ALOISI

## VERBALE N. 49

*Domenica, 1° luglio 1928 - Anno VI*

Presidenza di S. E. **APPIANI**

*Sono presenti i Commissari: **Albertini, Bianchi, Cavaglia, Gregoraci, Gismondi, Longhi, Magrini, Manzini, Marconi, Massari, Nosedà, Pujia, Rocco, Santoro, Satta.***

*Assistono: il Segretario Capo **Aloisi** e i segretari **Saltelli, Novelli, Jannitti, Piromallo A., Mangini, Romano, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.***

*La seduta comincia alle ore 9.*

### SOMMARIO:

Nozione del pubblico ufficiale, di persona incaricata di un pubblico servizio e di persona esercente un servizio di pubblica necessità.

### TITOLO II

## Dei delitti contro la pubblica Amministrazione

### CAPO III

### *Disposizioni comuni ai capi precedenti*

Art. 363 - 367.

**PRESIDENTE.** Dà lettura degli art. 363, 364, 365, 366, 367, e comunica le seguenti osservazioni:

Taluni Corpi consultati, quali la Corte di Appello di Firenze, le Commissioni Reali degli Avvocati e Procuratori di Catania e di Lanusei, la R. Università di Firenze rilevano che il Progetto non definisce la funzione, nè il servizio pubblico: e manifestano voti perchè sia colmata la lacuna, che può determinare gravi incertezze esegetiche.

Notevoli i dubbi espressi dalla Corte di Cassazione, dalle Corti di Appello di Roma e di Milano, e dal Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Catania circa la qualità di pubblici ufficiali ovvero incaricati di un pubblico servizio rivestita dagli agenti della forza pubblica, dai militari appartenenti alle forze armate, dai periti, interpreti, testimoni, arbitri.

La Corte di Appello di Torino osserva che non risulta dal Progetto

se in alcune delle due categorie rientrino gli agenti ausiliari del potere giudiziario (curatori di fallimenti, amministratori giudiziari), coloro che agiscano sotto la vigilanza o tutela di un potere dello Stato, e altri.

Gli Ordini forensi di Catania, di Palermo e di Mantova propongono che gli avvocati e i procuratori siano considerati pubblici ufficiali, mentre nel Progetto vengono equiparati alle persone esercenti i più umili servizi di pubblica necessità.

Le Commissioni Reali degli Avvocati e Procuratori di Lecce e il commissario Cavaglià ri'evano, che non è chiara la locuzione « impiegati che prestano un pubblico servizio », adoperata in taluni articoli del Progetto.

Quanto alle persone incaricate di un pubblico servizio, la Corte di Cassazione osserva che ad esse non sempre è conferito un incarico; e che non è ben chiaro perchè in talune ipotesi criminose siano considerate come soggetti attivi o passivi del reato, in altre siano escluse (ad es., nella concussione, nell'abuso di ufficio), o comprese soltanto ove abbiano la qualità d'impiegati (ad es., infedeltà).

Il dubbio è manifestato anche: riguardo alla concussione, dal commissario Carinci, dalle Corti di Appello di Napoli e di Torino e dalla Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Napoli; riguardo all'oltraggio, dalla Corte d'Appello di Messina e dalla Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Sondrio; riguardo al millantato credito, dal commissario Carinci.

Come è chiarito nella Relazione, i concetti di funzione e servizio sono quelli fondamentali accolti nel diritto pubblico italiano, esclusa qualunque particolare limitazione o modificazione. La necessità di un completo riferimento a tali concetti è resa evidente dalla stessa determinazione dell'oggetto della tutela penale, che non può avere una estensione diversa, nè prescindere da una adesione costante agli sviluppi ulteriori che le accennate nozioni possono assumere nella evoluzione degli ordinamenti e istituti di diritto pubblico.

Le nozioni stesse sono ormai ben salde in ordine a talune categorie di persone, ad es., dei testimoni, periti, interpreti, il cui ufficio è universalmente considerato, nella dottrina e nelle leggi, come pubblica funzione. Meno ancora incerta è l'indole dell'attività esercitata dagli agenti della forza pubblica (come fu anche ammesso nelle discussioni sul progetto del Codice vigente): mentre il dubbio sorge dall'equivoco che tale categoria rientri in quella relativa agli agenti dello Stato o di altro ente pubblico (art. 334 e 337 del Progetto), che invece corrisponde alla classe dei salariati.

Relativamente ad altre particolari forme di attività dei privati, la cui natura giuridica non risulta ben definita nelle leggi o in dottrina, non era possibile una precisa determinazione nel Progetto, senza incorrere nell'empirismo di una casistica analitica e tuttavia necessariamente incompleta.

Riguardo all'attività degli esercenti professioni forensi, quantunque connessa con l'attività giudiziaria, si è considerato che, per la intrinseca natura, essa profondamente differisce da una pubblica funzione. D'altro lato, come nella stessa categoria di pubblici ufficiali è possibile e doveroso, per il giudice, agli effetti della valutazione del reato e della commisurazione della pena, distinguere il grado e la importanza della funzione, così, nella categoria delle persone esercenti un servizio di pubblica necessità, s'imporranno le innegabili differenze.

Il significato delle parole « impiegati che prestano un servizio pubblico » agevolmente si desume dalle disposizioni degli articoli 364 e 365, che distinguono gli impiegati i quali esercitano funzioni pubbliche (e sono pubblici ufficiali), dagli impiegati compresi nella categoria delle persone che prestano un pubblico servizio. Il maggior numero delle persone annoverate nella detta categoria ha un incarico (tale, in senso ampio, potendo anche essere considerato l'affidamento di un ramo di servizio a chi abbia la qualità di impiegato). Relativamente a coloro pei quali manchi, in realtà, l'incarico, niuna ambiguità è possibile, data la precisa nozione scolpita nell'articolo 365.

La indole stessa di ciascuna ipotesi criminosa giustifica poi la considerazione o esclusione, parziale o assoluta, delle suddette persone che prestano un servizio pubblico, come soggetti attivi o passivi del reato.

Così, nella concussione, il carattere modesto delle attribuzioni e della qualità di colui che presta un pubblico servizio non rende possibile, tipicamente, il costringere o l'imporsi con la persuasione e l'inganno; e nell'oltraggio, per la natura non imponente della qualità rivestita, è esclusa, come soggetto passivo del delitto, la persona che presti un servizio pubblico, che non sia almeno un pubblico impiegato.

Nei casi accennati, e in altri analoghi, ricorre nondimeno una circostanza aggravante comune connessa alla qualità appunto di persona che presta un servizio pubblico (art. 63, n. 1° e 2° del Progetto).

**ROCCO.** La nozione del pubblico ufficiale nel campo del diritto penale assume una importanza notevolissima, in quanto che la qualità di pubblico ufficiale ora è considerata come elemento costitutivo del reato, nel qual caso diventa criterio differenziale fra l'una e l'altra figura di reato, ora è considerata come circostanza aggravante: nell'un caso e nell'altro può essere presa in considerazione in quanto ricorra nel soggetto attivo del reato ovvero nel soggetto passivo. Per queste ragioni la legge penale si trova nella necessità di fornire una definizione legislativa della nozione di pubblico ufficiale, che è lo stesso, di pubblico funzionario. Così è avvenuto sempre, e non c'è legge penale che non abbia sentito questo bisogno.



La nozione stessa, pure essendo una nozione di diritto pubblico, non solo di diritto amministrativo, poichè è comune a tutti i rami del diritto pubblico, non trova nelle leggi di diritto pubblico, che sarebbero la vera sede della materia, una espressa definizione legislativa, ed è abbandonata alla determinazione che ne fanno quotidianamente la dottrina e la giurisprudenza. Viceversa la legge penale non può, come le altre, dispensarsi da tale definizione, e ciò per la gravità delle conseguenze che dal punto di vista della limitazione della libertà ne discendono. Da ciò deriva una singolare situazione, poichè, mentre il legislatore penale ha dovuto fornire, qualunque fosse lo stato della dottrina e della giurisprudenza del diritto pubblico, una definizione del pubblico ufficiale, d'altra parte nel campo del diritto pubblico dottrina e giurisprudenza hanno proceduto per conto loro alla elaborazione scientifica della nozione stessa, donde una specie di dualismo, cioè da un lato una nozione del pubblico ufficiale agli effetti soltanto della legge penale, e dall'altra una nozione comune a tutti i rami del diritto pubblico.

Ciò è un inconveniente, soprattutto perchè non si può ammettere che la nozione di pubblico ufficiale sia una cosa dal punto di vista del diritto penale, e un'altra cosa dal punto di vista degli altri rami del diritto pubblico. Essa infatti non può che essere unica per tutti i rami del diritto, anzi non solo il dualismo non è ammissibile, ma la nozione del pubblico ufficiale, bisogna riconoscerlo, è una nozione giuridica propria del diritto pubblico interno, e particolarmente del diritto costituzionale e amministrativo; e non è di per sé una nozione propria del diritto penale. Si può per necessità teorica e pratica definire tale nozione nella legge penale, ma con ciò la nozione non diventa di diritto penale, bensì rimane per sua natura di diritto pubblico.

Ma se la nozione del pubblico ufficiale non è data dal diritto pubblico, qualunque sia la legge che si appresta a definirla, non si deve dimenticare che spetta al diritto pubblico fornire gli elementi per la nozione medesima. Se così non fosse si arriverebbe infatti alla strana conseguenza, a cui qualche scrittore è arrivato, di elaborare dal punto di vista del diritto penale concetti giuridici propri del diritto pubblico, prescindendo da questo, e pretendendo di fornire la definizione in base a elementi tratti esclusivamente dal diritto penale.

Del resto non diversamente avviene per altre nozioni. Quando, per es., la legge penale, in materia di falsità in atti, dice che cosa è atto pubblico e che cosa è scrittura privata, la nozione dell'atto pubblico, come quella della scrittura privata, è desunta da altri rami del diritto. Potrà il legislatore penale, agli effetti della responsabilità penale, considerare per esempio la cambiale o in genere i titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore come atti pubblici, ma ciò non toglie che la cambiale è e rimane una scrittura privata.

La verità è che non si può deformare una nozione giuridica, la quale è e non può essere fornita se non da altri rami del diritto.

Ciò posto, ne deriva da un lato la necessità di conformarsi quanto più è possibile, nel definire la nozione di pubblico ufficiale, alla dottrina e alla giurisprudenza nel campo del diritto pubblico, e dall'altro quella di riferirsi agli altri rami del diritto pubblico interno là dove la definizione legislativa comincia a divenire malagevole, in modo da permettere quella maggiore elasticità di interpretazione che è necessaria di fronte alla difficoltà di vedere se una determinata persona investita di certe attribuzioni abbia o no la qualità di pubblico ufficiale. Non basta infatti, quando si tratta di determinare ciò, aver presente la definizione di pubblico ufficiale quale è fornita dalla legge penale, ma bisogna anche vedere le leggi e i regolamenti che determinano la condizione giuridica di una determinata categoria di persone.

Per esempio l'ufficiale giudiziario è o non è un pubblico ufficiale? Non basta, per saperlo, la nozione del pubblico ufficiale, ma bisogna andare a vedere, in base alle leggi che regolano l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, se nelle loro attribuzioni si riscontrano i caratteri di una funzione pubblica.

Il Codice vigente (art. 207) definisce la nozione di pubblico ufficiale, ma accanto all'art. 207 si sono venuti introducendo nella stessa legge penale altre nozioni dirette ad ampliare quella di tale articolo. Per esempio, mentre i membri del Parlamento non sono compresi nell'art. 207, per necessità pratiche, accanto al pubblico ufficiale si è in altri articoli collocato il membro del Parlamento, a torto nell'art. 207 non considerato come pubblico ufficiale. Non solo, ma anche per quanto riguarda i pubblici funzionari è sorta la necessità di altre nozioni accessorie e complementari che si affacciano qua e là nel codice: per esempio, la nozione della persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, di cui non si parla in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, ma che compare poi in altri reati; per esempio, in materia di falsità, ove si trova una figura nuova sfuggita all'art. 207, che è quella della persona autorizzata a ricevere atti cui la legge attribuisce pubblica fede. Non solo; ma la legge doganale, per esempio, richiama spesso la nozione dell'impiegato pubblico, che evidentemente non è la stessa cosa del pubblico ufficiale.

Da tutto ciò sorge la necessità di sistemare questa materia con criteri organici, partendo dalla nozione che del pubblico ufficiale forniscono la dottrina e la giurisprudenza di diritto pubblico.

Il compito oggi è del resto più facile che nel 1889, avendo la dottrina e la giurisprudenza di diritto pubblico fatto, in questa materia, un notevole passo avanti di fronte a quell'epoca in cui la nozione era così meno elaborata da destare davvero meraviglia che il legislatore di allora sia riuscito a farne la sintesi contenuta nell'art. 207.

Oggi sulla nozione di pubblico ufficiale si è venuti ad un ac-

cordo di idee anche per quanto riguarda certi concetti accessori, come quello dell'impiegato pubblico e della persona incaricata di un servizio pubblico. Pertanto il Progetto ha creduto di affrontare in pieno la materia, cominciando col distinguere tre categorie di persone: il pubblico ufficiale o pubblico funzionario; le persone che, per servirsi di una locuzione tradizionale, si sono chiamate « incaricate di un pubblico servizio », e le persone, che compaiono per la prima volta nella legge del 3 aprile 1926 n. 533, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, esercenti un servizio privato di pubblica necessità.

Per quanto riguarda la nozione del pubblico ufficiale, il Progetto porta un notevole miglioramento di fronte all'art. 207 del codice vigente, soprattutto perchè esso abbandona ogni enumerazione tassativa, che non può essere che incompleta, e fornisce una definizione sintetica. Bene avvertiva i Carrara che, quando si tratta di fare una legge penale, bisogna che le formule siano il più possibile larghe e comprensive, e il vantaggio di una formula sintetica è grandissimo, poichè qualunque elencazione di categorie non sarà mai completa.

Il Codice penale vigente segue un sistema misto, poichè da un lato dà una nozione sintetica del pubblico ufficiale e dall'altro, considerando tale nozione insufficiente, ricorre al sistema della enumerazione casuistica, e nel capoverso dell'art. 207 elenca le categorie dei pubblici ufficiali equiparati. Il Progetto invece ha seguito questo sistema solo nella prima parte, abbandonando ogni elencazione casuistica ed allargando la definizione troppo ristretta. Esso dà pertanto una definizione del pubblico ufficiale tale da comprendere tutte le categorie che oggi vi rientrano, e, rendendosi conto degli inconvenienti dell'art. 207 che presenta evidenti difetti e lacune, ha cercato di correggerli.

L'art. 207 del Codice dice infatti che sono pubblici ufficiali coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni a servizio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, o di un Istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia o di un Comune.

Nessun dubbio per lo Stato, per le Provincie e per i Comuni che sono enti di diritto pubblico che la dottrina amministrativa chiama enti autarchici territoriali. Ma per gli enti pubblici che la dottrina amministrativa chiama « enti autarchici istituzionali? » E' evidente che questi non sono tutti istituti sottoposti a pubblica « tutela », essendovene di quelli che sono sottoposti a semplice « vigilanza » da parte dello Stato o di un ente autarchico territoriale. Dagli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni restano, invece, fuori gli enti sottoposti a vigilanza. Ora, a parte che nel nostro ordinamento di diritto pubblico gli enti sottoposti a tutela sono anche sottoposti a vigilanza, pure essendovene di quelli che sono sottoposti a vigilanza ma non a tutela, era necessario dire in che cosa si distingue la tutela dalla vigilanza, per vedere quando si rientrava

nella nozione del pubblico ufficio e quando se ne era fuori; questioni gravissime su cui giurisprudenza e dottrina finora non hanno raggiunto l'accordo, perchè la discriminazione della vigilanza e della tutela da un lato è incerta, e dall'altro non risponde alle necessità della legge, perchè quando si tratta di enti sottoposti a semplice vigilanza, se essi sono, come sono, enti pubblici, non c'è nessuna ragione di non equipararli agli altri enti pubblici sottoposti a tutela, oltretutto a vigilanza. L'essenziale è infatti che siano enti pubblici, e non privati.

Il Progetto provvede a ciò, e parla di Stato o di enti di diritto pubblico. La formula è semplice, ma non vi è bisogno di più. La dottrina del diritto pubblico riconosce che fra le persone giuridiche di diritto pubblico interno sta in primo luogo lo Stato, che è la persona giuridica per eccellenza, che nasce tale e che non deve essere riconosciuta da nessuno. Accanto allo Stato sono poi, come persone di diritto pubblico, gli enti autarchici territoriali da un lato, e dall'altro i cosiddetti enti autarchici istituzionali, che, pure essendo dotati di sovranità che lo Stato concede loro, questa sovranità esercitano non sopra un determinato territorio, ma in forma di sovranità personale. Essi sono le opere pie, le congregazioni di carità, i consorzi amministrativi, e una quantità innumerevole di altri enti che sorgono ogni giorno. Basta ricordare la legge 3 aprile 1926, n. 583, che in sostanza riconosce ai sindacati la qualità di enti di diritto pubblico.

La prima correzione dunque è che si è parlato di Stato o di enti di diritto pubblico, eliminando tutte le questioni che sorgevano a proposito della nozione degli istituti sottoposti a pubblica tutela, che si è allargata comprendendovi quelli sottoposti a semplice vigilanza, purchè abbiano carattere di enti pubblici.

Un'altra lacuna dell'art. 207 riguarda coloro che sono investiti di una pubblica funzione anche temporanea. Si è già detto come la nozione di membri del Parlamento esulasse da quella di pubblico ufficiale. L'art. 207 si riferisce infatti solo a due categorie di funzionari, quelli dell'ordine amministrativo e quelli dell'ordine giudiziario. Ora anche questa limitazione è parsa inesatta, escludendo essa senza alcuna ragione i funzionari dell'ordine legislativo. Si dirà che deputati e senatori non sono pubblici impiegati, ma non è necessario essere pubblici impiegati per essere pubblici ufficiali. Anche un privato può esercitare una funzione pubblica. È vero che oggi l'indennità parlamentare fa diventare retribuita la funzione di deputato, per cui comincia a dubitarsi se si possa escludere anche la qualità di impiegato. Ad ogni modo non vi è alcuna ragione di escludere dalla nozione di pubblica funzione la funzione legislativa, che è anzi la funzione pubblica per eccellenza. E quindi non v'è ragione di escludere dalla nozione del pubblico funzionario il funzionario dell'ordine legislativo, cioè il deputato o il senatore. Il Progetto

pertanto parla di pubblica funzione legislativa, oltre che amministrativa e giudiziaria.

L'art. 207 poi parla di persona rivestita di pubblica funzione, a servizio dello Stato, ecc.

Qui vi sono due concetti, che non sembrano del tutto esatti e che il Progetto ha cercato di correggere. Si dice: persona rivestita o investita di pubblica funzione, dunque si richiede l'atto di nomina, di investitura; ma la qualità di pubblico ufficiale si desume dall'atto di nomina o non invece dall'effettivo esercizio di una pubblica funzione? La giurisprudenza si è messa su questa seconda via, ed ha detto che l'atto di nomina è quello in virtù del quale si è investiti della funzione pubblica, ma la nozione di pubblico ufficiale si desume dall'esercizio effettivo, dimodochè l'investitura diventa un fatto secondario.

Dice inoltre l'art. 207: a servizio dello Stato, dell'e provincie e dei comuni: dunque non basta essere investiti di una funzione pubblica, non basta esercitare tale funzione, ma occorre essere al servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni, il che significa che i pubblici ufficiali sono quelle persone che sono con lo Stato e con gli altri enti pubblici in un rapporto di servizio, intendendo per servizio un rapporto di impiego. In altri termini si richiede che il pubblico ufficiale sia nello stesso tempo pubblico impiegato.

Ora è evidente che così rimangono fuori tutti i privati che esercitano pubbliche funzioni. Il legislatore del 1889, pure essendosi accorto che non tutti i pubblici ufficiali sono pubblici impiegati e non tutti i pubblici impiegati sono pubblici ufficiali, ed essendosi accorto altresì che vi sono privati che esercitano funzioni pubbliche, tuttavia non ha saputo dare, di questi ultimi, una nozione sintetica, e ha fatto una enumerazione di categorie in cui sono compresi, fra gli altri privati che esercitano pubbliche funzioni, coloro che esercitano la pubblica funzione certificante, cioè i notari e, inoltre, sono compresi gli agenti della forza pubblica. Questo è un errore, perchè a torto si è creduto che gli agenti della forza pubblica non rientrassero nella nozione del numero 1° dell'art. 207. Gli agenti della forza pubblica non sono privati che esercitano una pubblica funzione, ma pubblici impiegati che esercitano una pubblica funzione. Probabilmente il legislatore si è lasciato fuorviare dalla parola «agenti» che spesso induce in errore, ma in questo caso agente non significa già che non si tratti di pubblico impiegato.

Lo stesso dicasi per gli uffiziali giudiziari che esercitano una funzione pubblica, e quindi sono indubbiamente pubblici ufficiali. Forse il legislatore ne parlò nel n. 2° dell'articolo, perchè rispetto ad essi può sorgere la questione se siano pubblici impiegati o privati esercitanti pubblica funzione. La questione del resto si agita ancor oggi, perchè, nonostante vi sia una legge che riconosce agli uffi-

ziali giudiziari la qualità di pubblici impiegati, ogni controversia in proposito non è ancora sopita.

Nell'ultimo capoverso poi il legislatore si trovò di fronte ad un certo numero di persone, giurati, arbitri, periti, interpreti, testimoni, i quali indubbiamente esercitano una funzione pubblica, ma che non sono impiegati pubblici, ed a loro ha intraveduto una nozione che oggi la dottrina di diritto pubblico chiaramente vede, cioè che esiste una categoria di privati, i quali, perchè esercitano funzioni pubbliche, legislative, amministrative o giudiziarie, sono indubbiamente pubblici ufficiali, e che si designano sotto il nome di privati esercenti pubbliche funzioni. Ma se ciò è, perchè non definire il concetto sintetico dell'esercizio privato di pubblica funzione? L'art. 364 ha provveduto a ciò, e nel n. 2° parla di persone private che esercitano una pubblica funzione, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo.

In sostanza sono pubblici ufficiali o pubblici funzionari gli impiegati dello Stato o di altri enti pubblici che esercitano una pubblica funzione, e ugualmente i privati che esercitano una pubblica funzione sia poi essa legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Il Progetto non dice che cosa sia la pubblica funzione, poichè non è possibile dare di essa una precisa ed esatta definizione. Per ciò che riguarda la nozione di pubblica funzione esso rimanda alla dottrina del diritto pubblico, a cui spetta unicamente di fornire questa nozione. Lo stesso si è fatto per il servizio pubblico. Non già che i redattori del Progetto non avessero una propria nozione della funzione pubblica o del pubblico servizio, ma sono tali e tante le controversie alle quali dà luogo la determinazione di questa nozione, che se il legislatore penale si attenta a definirla, la definizione sarà incompleta e forse inesatta, e, se il Codice sbaglia, sbaglia per sempre.

La Relazione si richiama al concetto di rappresentanza, e dice che pubblico ufficiale è chi è investito di una rappresentanza dello Stato o di un pubblico potere. Ma non tutti i pubblici funzionari sono dei rappresentanti. La rappresentanza si ha quando una persona fisica agisce nell'interesse, per conto ed *in nome* di un'altra persona, in modo tale che essa, di fronte ai terzi, si sostituisce giuridicamente all'altra: in altri termini vi sono persone le quali, o perchè incapaci devono ricorrere necessariamente all'opera di altre persone, o perchè volontariamente trasferiscono ad altri la potestà di agire nel loro interesse, conferiscono ad altri il mandato di rappresentarli. Ma tutti i pubblici ufficiali sono dei rappresentanti? No, se il pubblico ufficiale ha la potestà per legge di dichiarare ai terzi la volontà dello Stato, entrando in rapporto con essi ed agendo di fronte ad essi nell'interesse e in nome dello Stato, è rappresentante; ma se ciò non è, esso sarà un organo dello Stato, ma non rappresentativo, potrà anche essere organo deliberativo, ma non rappresentativo. Dunque non tutti i pubblici ufficiali sono rappresentanti dello Stato, ed allora non si

può definire il concetto di pubblico ufficiale <sup>esclusivamente</sup> in base al rapporto di rappresentanza.

Pubblico ufficiale o pubblico funzionario è colui il quale forma o concorre a formare con la sua volontà individuale la volontà dello Stato, sia che sia autorizzato a manifestarla ai terzi in nome dello Stato, sia che non sia a ciò chiamato.

Si intende che se i pubblici ufficiali concorrono a formare la volontà dello Stato, poichè questa è una volontà sovrana che si sovrappone ad ogni altra volontà e non è subordinata ad un'altra volontà, i pubblici ufficiali sono essi pure forniti di sovranità, recai in sè una porzione della sovranità dello Stato, e quindi sono dotati di una potestà di impero e di comando (talvolta anche di coercizione), in cui soprattutto si ravvisa la qualità di pubblico ufficiale, abbiano o non abbiano la rappresentanza.

Questo è il concetto della funzione pubblica, ma i progettisti non hanno potuto trasfonderlo nel Codice, perchè non è detto che anche questa nozione non possa essere suscettiva di critiche, e pertanto è meglio rinviarla alla dottrina e alla giurisprudenza, che sapranno assolvere anche in questo campo il loro compito, attingendo ai principi del diritto pubblico la nozione della pubblica funzione e del pubblico servizio.

Venendo all'art. 365 osserva che in verità parlare di persona incaricata di un pubblico servizio non è molto preciso, perchè talvolta l'incarico manca, essendo la legge stessa che affida il servizio pubblico. Si potrebbe dire «incaricato dalla legge», ma sarebbe ancora meno proprio perchè l'incarico implica il concetto di mandato.

Ma a parte ciò, trattasi di una espressione tradizionale entrata nel linguaggio legislativo, per cui incarico si intende in senso lato, non nel senso di mandato, ma di un affidamento che la legge, o un atto amministrativo fa ad una determinata persona, di un servizio pubblico.

Anche per le persone incaricate di un pubblico servizio si è voluto distinguere: vi sono persone chiamate dalla legge o da un ordine dell'Autorità amministrativa a prestare un servizio pubblico e che sono impiegati pubblici, e altri che non sono impiegati pubblici, ma semplici agenti dello Stato.

A questo proposito non bisogna confondere gli agenti dello Stato con gli agenti della forza pubblica. Con l'espressione agenti si indicano coloro che, pure essendo in rapporto di locazione d'opera con lo Stato, non sono con esso in rapporto di pubblico impiego, vale a dire i salariati dello Stato, gli operai, che ricevono una mercede e non uno stipendio. La cosa è importante, perchè, per il rapporto di pubblico impiego, si è dovuto riconoscere che esso mal si definisce ricorrendo soltanto ai concetti privatistici della locazione d'opera o del mandato, mentre qui ci troviamo di fronte ad un negozio giuridico di diritto pubblico, in cui pre-

minente è la volontà dello Stato, e la volontà del privato agisce in una forma di soggezione che fa sì che non si possa parlare di un contratto vero e proprio, ma di un negozio di diritto pubblico, che ha un carattere incertamente bilaterale, perchè è, sì, bilaterale, ma nel modo stesso come nel campo del diritto privato può essere negozio giuridico bilaterale il testamento.

Nessun dubbio dunque che gli «agenti» della forza pubblica esercitino una pubblica funzione, ma qui agenti si intende nel senso di salariati ovvero dipendenti dello Stato, che non sono pubblici impiegati.

Il Progetto non ha voluto definire neanche il pubblico servizio, ma il concetto del pubblico servizio e la sua distinzione dalla pubblica funzione sono risaputi: per esservi una persona incaricata di un pubblico servizio non è necessario recare con sé una porzione della sovranità, essere investito di potestà di impero, e tanto meno di rappresentanza: servizio pubblico si ha ogni qualvolta si presta un'opera allo Stato, sia attraverso contratto di pubblico impiego, sia in virtù di un mero rapporto di locazione d'opera. Servizio pubblico significa insomma servizio di Stato, sia esso esercitato dallo Stato direttamente ovvero da un altro ente pubblico, ma è sempre un servizio pubblico perchè è sempre un servizio di Stato, anche se esercitato indirettamente dallo Stato.

Si noti però che quando si dice servizio pubblico si intende qualche cosa di diverso da servizio di pubblica necessità, che non è servizio di Stato, ma servizio privato in cui la espressione pubblica non si riferisce allo Stato, ma intende dire che serve al pubblico, intendendosi per pubblico la massa dei cittadini.

Anche le cosiddette professioni liberali sono un servizio privato: ma un servizio privato per esercitare il quale si deve essere abilitati dallo Stato con speciali esami, e a cui è necessario ricorrere da parte del pubblico, e pertanto servono all'interesse del pubblico, sono utili alla collettività.

L'art. 365 distingue gli impiegati dello Stato, che prestano un pubblico servizio, dai privati, che esercitano un servizio pubblico, e ciò perchè, come esistono privati che esercitano pubbliche funzioni, correlativamente esistono privati che esercitano un servizio pubblico e che non sono pubblici funzionari. Nel caso, per esempio, di concessione di un servizio pubblico vi è un privato che esercita un pubblico servizio.

L'articolo 366 contempla la nuova nozione del servizio privato di necessità pubblica, introdotta per la prima volta nella nostra legislazione dalla citata legge 3 aprile 1926, n. 533. Questa legge ha enumerato alcuni di questi servizi privati di pubblica necessità, lasciando poi al Governo di imprimere di volta in volta a determinati servizi il carattere di pubblica necessità.

Il Progetto non si allontana da questa linea e considera al



n. 1° i privati che esercitano professioni forensi e sanitarie, ovvero ogni altra professione il cui esercizio sia vietato senza l'abilitazione dello Stato, ciò che dimostra che tali professioni non servono solo all'interesse privato ma all'interesse pubblico, e quindi costituiscono un servizio privato di pubblica necessità; e al n. 2° i privati che adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità. In questi casi il carattere di pubblica necessità o è desunto dalla legge o è di volta in volta dichiarato dalla pubblica Amministrazione.

Quanto ai curatori di fallimento, amministratori giudiziari, sequestratori ecc., la questione è lasciata alla giurisprudenza, che si servirà dei concetti generali e terrà presente, di volta in volta, le leggi ed i regolamenti speciali. Per esempio, per i curatori si vedrà il Codice di commercio, e, se ci si persuaderà che essi sono rivestiti di una pubblica funzione, si dirà che sono pubblici ufficiali. È da augurarsi anzi che così si possa concludere, in modo che essi abbiano tutte le gravi responsabilità dei pubblici ufficiali; ma, stando all'attuale Codice di commercio, essi non sono che privati esercenti un pubblico servizio.

Conclude ricordando che il Progetto ha introdotto un salutare emendamento alle leggi ferroviarie, postali, telegrafiche e telefoniche, che considerano pubblici ufficiali investiti di sovranità persino i più umili agenti dell'Amministrazione.

LONGHI. Nel Codice attuale tra le poche definizioni ve ne era una sui pubblici ufficiali.

Il Progetto molte altre ne ha elaborate, ma questa ha tolta. Perché? Ho sentito dire che era mal fatta. Per conto mio l'ho sempre creduta quasi perfetta; certo non fu mai superata dalle dottrine di diritto pubblico in generale, nè da altre legislazioni penali. Che vi fossero difetti non escludo, ma erano facilmente emendabili. D'altronde basterà un solo rilievo: ormai non si discute più, in giurisprudenza, che assai raramente in materia di pubblico ufficiale. La nozione ha raggiunto un punto di completezza veramente tranquillante. Dove si discute ancora è per particolarità che per altro, il Progetto non vale a eliminare. *La prestazione è pubblica quando è fatta in base a un rapporto di diritto pubblico.*

Valga il vero. L'art. 207 considera pubblico ufficiale « chi è rivestito di pubbliche funzioni ». Non si potrebbe dir meglio. Coll'espressione « rivestito » si allude a quell'elemento formale, che è qui indispensabile. Non dice chi presta, ma chi è « rivestito »; si dice cioè chi presta funzioni secondo determinate modalità d'investitura. Quali sono? È difficile precisarle, ma indicazioni si possono dare: il giuramento è l'indice più appariscente della investitura; poi il decreto, l'insediamento, il verbale; poi il trattamento, la disciplina. Nel rapporto giuridico insomma lo Stato si deve mettere su piano diverso, non trattare da pari a pari. Quando lo Stato si mette sul piede della perfetta uguaglianza, se cioè si presenta anche esso come privato,

siamo fuori della prestazione pubblica. Alcuni esempi: l'Amministrazione pubblica chiede la prestazione, in una causa, di un avvocato di gran fama, di un medico specialista, di un inserviente. Tutti costoro continuano a restare dei privati, laddove sono pubblici ufficiali gli avvocati erariali o di un ufficio legale pubblico, i medici militari, e gli ufficiali giudiziari.

La prestazione di taluni di essi per bontà intrinseca potrebbe anche essere, al confronto, di qualità superiore; e non di meno la prestazione rimane privata. Perché? Per essere essa assunta in base a un rapporto di diritto privato, in quanto l'Amministrazione contrae secondo l'economia del diritto privato, così come suol fare, per rendere possibili i rapporti, quando acquista o vende, o quando dà in locazione. Il rapporto è privato, e perciò la prestazione e chi la offre sono del pari considerati come privati. In una parola prestazione a un'ente pubblico, ma senza investitura.

Naturalmente, la prestazione deve essere fatta **a favore di un ente pubblico**, in base a un *rapporto di diritto pubblico* (come ora si è detto). Ho detto a favore di un *ente pubblico*: tali lo Stato, la provincia, i comuni: enti pubblici per eccellenza e per la loro stessa natura. Di poi gli altri enti istituzionali centrali o locali. Come, per altro, distinguere se questi enti sono pubblici o privati?

Lo *scopo*, anzitutto, e tuttavia nemmeno questo basta. Un ospedale può essere aperto o una scuola, un ricovero, un collegio, un educando, un nido di infanzia, ed essere privato. Sarà tale non perchè fondato da privati (molte istituzioni pubbliche ebbero origine da privati), ma perchè retto da privati, in base a rapporti di diritto privato. D'ordinario, dalle disposizioni stesse di fondazione risulta della natura dell'ente; in molte altre si legge un riconoscimento diretto, e allora non se ne discute più. Ma se di ciò non si ha traccia, donde si trarrà l'indice del carattere pubblico dell'ente? Da un esponente formale semplicissimo, ma sicuro. Del fatto della « tutela ». Se l'istituzione è sotto tutela dello Stato, della provincia o del comune o di altro ente pubblico, ~~segno~~ è che l'ente tutelato è riconosciuto come pubblico in sè e nei suoi scopi. Tutela, è noto, non è semplice vigilanza, quale si ha sopra una qualsiasi persona, fisica o giuridica; tutela importa facoltà di ispezione, di controllo e perfino e soprattutto di « sostituzione ». Poichè lo scopo dell'ente è pubblico, e l'ente si dimostra incapace a raggiungerlo, l'ente superiore che ne ha il controllo interviene, e se occorre sostituisce; e perfino coi suoi organi diretti. Si propone cioè di attuare direttamente lo scopo cui l'ente ha fal'to.

Ecco dunque come e perchè la « tutela » è indice sicuro del carattere pubblico della istituzione, ed ecco perchè il Codice penale dice doversi considerare « pubblico ufficiale » colui che è investito di pubbliche funzioni (il che avviene in base a un rapporto pubblicistico) a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni o

di un istituto sottoposto per legge alla tutela (cioè a controllo di ispezioni e sostituzioni) dello Stato, di una provincia o di un comune (e forse potrebbe aggiungersi « o di altro ente pubblico »). Non si potrebbe dire nè più, nè meglio. Qui è tutto. Tanto che la nozione potrebbe finire qui.

*Nè casistica, nè equiparazioni.* Il resto non è che esplicazione. È vero che all'art. 207 si legge un numero 2°, per aggiungere i notai, gli agenti della pubblica forza e gli ufficiali giudiziari. Ma era strettamente necessario ricordarli? Non credo per i notai, data la loro attività diretta a una pubblica funzione, qual'è la funzione di rogare atti che sono pubblici per eccellenza, e trattandosi di persone controllate, fino alla destituzione e alla sostituzione. Nè era necessario ricordare gli ufficiali giudiziari, per analoghe considerazioni, o altri funzionari (messi comunali di conciliazione, e esattoriali), che esercitano funzioni della stessa specie. Ma forse per ragioni ~~tecniche~~ poteva esserci incertezza, e questa si volle eliminare, così come si volle eliminare il dubbio, in verità più fondato, circa gli agenti della forza pubblica, visto il carattere in prevalenza esecutivo delle loro funzioni a paragone degli ufficiali della forza pubblica, le cui funzioni sono anche dispositive. Se è certo che l'attività degli agenti è esecutiva, è anche certo che è esecutiva di coazione, di tale importanza cioè da giustificare nell'attività stessa l'espressione immediata della pubblica Autorità. E quando si pensi che qui la formula di forza pubblica va intesa nel senso più ampio, così da includervi non solamente la pubblica sicurezza ma tutte le forze dello Stato (le forze armate, comprese quelle delle provincie e dei comuni, e perfino degli enti minori tutelati, consorzi, guardie campestri, ecc. ecc.), si riconoscerà che la menzione di tutte queste categorie di funzionari poteva non essere necessaria, perchè rientrava e rientra, senza sforzi, nella nozione generale, secondo cui « sono considerati pubblici ufficiali coloro che sono rivestiti di pubblica funzione ecc. ecc. »

Ma alla definizione si aggiunge una equiparazione. E' chiaro che, quando una entità si equipara a un'altra per l'effetto, segno è che non è perfettamente identica. Qualche elemento di essa vi si nota, in più o in meno. Bisogna dire che così pensò il legislatore del 1889, per ciò che ha riferimento ai giurati, agli arbitri, ai periti, agli interpreti e ai testimoni, sebbene sia possibile sostenere che, anche senza equiparazioni, tutti costoro entrerebbero nel quadro generale già segnato di pubblici ufficiali. L'equiparazione non opera che sull'elemento della coattività. Forse si dubitava allora, ma tutti ora convengono, che la coattività della prestazione nulla toglie al carattere pubblico di essa; anzi l'accentua. Ciò che si impone dall'Autorità si impone per ragioni di pubblico interesse. Se così è, non si ha dunque ragione di sostenere che la nozione è buona, e può essere perfezionata e non abbandonata?

Ma allora donde la fonte di discussioni che specialmente in passato furono numerose e complicate? Semplicemente nella suddivisione tra « pubblico ufficiale » e « incaricato di pubblico servizio » o « agente di gestione ». E' qui che saltano fuori tutte le teorie: dell'autorità, della gestione, dell'impero, della esecuzione, della discrezionalità, della materialità, e via dicendo. Così si rovesciano nella questione, assieme alle teorie di distinzione tra ufficiali e privati cittadini (che non sono poche), anche le altre, ancor più formidabili tra ufficiali pubblici e incaricati pubblici, ingenerando una terribile complicazione, un equivoco senza fine.

Il rimedio? Semplicissimo. Distruggere la distinzione tra ufficiale e incaricato. A che scopo mantenerla, se quando si tratta della loro responsabilità (peculato; ad es.) si portano entrambi sullo stesso piano? e quando si tratta della loro tutela si fa altrettanto anche ora, almeno per gli agenti della forza pubblica? La eccezione non si fa che per le ingiurie. Val la pena di mantenere il mondo giudiziario a rumore per così piccolo risultato; così piccolo che par quasi capillare? Per conto suo risponde di no. Ma non è egli che risponde così, è la evoluzione lenta ma indiscutibile della pubblica opinione, della stessa coscienza legislativa. Si ponga mente. Si incominciò coi ferrovieri, in previsione di un loro sciopero. Un bel mattino tutti costoro (frenatori, bigliettari, manovratori, conducenti, lampisti, controllori) si svegliano pubblici ufficiali. A tutti gli effetti. Niente di male, per le finanze dello Stato, perchè la promozione era semplicemente nominale; ma è un fatto che da quel giorno l'ordine pubblico ne ha guadagnato. Ne ~~g~~adagnarono anche i giudici, che videro soppressa di un colpo un' accasciante questione.

L'operazione strategica riuscì così bene e i risultati furono così splendidi, che in breve entrarono nel quadro dei pubblici ufficiali, senza distinzione di sorta, i portalettere, telegrafisti, e telefonisti, e via dicendo, e tutti coloro insomma di cui si poteva temere l'abbandono in massa dei pubblici servizi. Con ciò la conversione dei funzionari in pubblici ufficiali, a scapito degli incaricati pubblici, fu in breve quasi totalitaria, se si considera che già tutti gli agenti della forza pubblica sono considerati, per legge e per la integrazione della giurisprudenza, pubblici ufficiali, e che ad essi si uniscono ora tutti gli agenti di gestione delle pubbliche Amministrazioni, in quanto possono operare in grande stile sul funzionamento dei pubblici servizi.

Ora vorremo noi distruggere di un tratto questa evoluzione della legge e della esperienza, e riabbandonarci a distinzioni inafferrabili e senza scopo? Noto con piacere che nel Progetto l'equiparazione di sostanza è già fatta per le responsabilità (peculato e corruzione ecc.), in quanto si dice « pubblici ufficiali e incaricati ». Allora è giusto che si faccia altrettanto per la tutela; e ciò fatto si abolisca anche l'uso dei binomii, residuo di distinzioni ormai inesistenti nella realtà. Si stabilisca la identificazione tra i funzionari

pubblici e ufficiali pubblici, si rinunci a suddistinguere tra ufficiali pubblici e incaricati pubblici, e ogni ragione di contestazione sarà finita.

Dopo di che non deve ritenersi che non siavi più altro da fare. Vi sarà, come si disse, da fissare gli indici per stabilire la investitura; vi sarà da chiarire fino a quali limiti si devono considerare pubblici ufficiali coloro che sono al servizio degli enti ritenuti pubblici, ma per *fini* esclusivamente *industriali* o *commerciali* (stabilimenti, monopoli, cartiere); se e fino a qual punto gli *enti parastatali*; e se e fino a qual punto gli enti privati, che gestiscono un pubblico servizio, che amministrano cioè indirettamente taluni servizi dello Stato, quasi per delegazione.

Oggi rientrerebbero tutti nella formula « istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, di una provincia, di un comune ». Non si può infatti dubitare della tutela esistente su tali enti. Ma non sarà opportuna qualche limitazione? alcune volte la necessità di dover distinguere si è presentata; e il buon senso suggerì qualche riserva. Che l'amministratore di un cantiere o delle Acque Albule gestite da una società privata per conto del comune di Tivoli siano da considerarsi pubblici ufficiali, agli effetti di difendere le cose dello Stato o del comune di Tivoli, consento. Ma *quid* per la loro tutela? Che gli enti parastatali siano da considerarsi pubblici per determinati effetti si ammette anche dalla giurisprudenza civile, e deve ammettersi anche per determinate responsabilità penali. Ma che pensarne quando si tratta della tutela specifica delle persone? Che gli istituti privati che gestiscono pubblici servizi siano da considerarsi pubblici a certi effetti è fuori di discussione; per altro, vorremmo noi vedere un peculato nell'appropriazione commessa da un agente esattoriale a danno del Monte dei Paschi che ora ha assunto (lo sappiamo tutti) il servizio di esazioni del comune di Roma? E si vorrà vedere nondimeno un'oltraggio nell'offesa ad alcuno dei loro impiegati? Per quest'ultimo caso, io vorrei distinguere: sì, per gli impiegati che fanno servizio di polizia, no per gli altri. E così si praticò sempre nei riguardi delle aziende tramviarie, amministrate da privati. Se un impiegato ruba all'amministrazione di una azienda concessionaria non è che un ladro; e se un cittadino lo offende, non commette che ingiuria. Ma se quello stesso cittadino offende il conducente o il distributore, commette oltraggio (è pacifico), perchè il distributore è da considerarsi agente di polizia tramviaria, e quindi anche della pubblica forza.

L'abolizione della distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio è già un fatto compiuto che ha superato la nozione del Codice. E' per questo che le questioni sul pubblico ufficiale oggi sono diminuite. Funzioni e servizi sono tutti costituiti in base a un rapporto di diritto pubblico: solo la natura del ser-

vizio potrebbe aiutare a sottodistinguere; ma è qui che cominciano, come si è detto, le questioni diaboliche.

Se la Commissione si metterà su questa strada, riuscirà a risolvere in pieno il non facile problema di una esatta e pronta identificazione del pubblico ufficiale, agli effetti penali.

*La nozione del Progetto.* E ora vediamo se a questo ideale si è avvicinato il Progetto. Non credo. Anzi se ne è allontanato. E prima di tutto co' rinunciare (esso che non pecca di riservatezze in materia) a una definizione, proprio qui, per sostituire semplici indicazioni. Si dichiara ogni definizione pressochè impossibile (dunque il problema non fu risolto) e se ne trasmette il legato alla dottrina (ma non si è per ora riconosciuta incapace per bocca dei riformatori?) e alla giurisprudenza.

Vediamo l'art. 364: « Per gli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali (meglio dire « sono considerati », meglio cioè il relativo che l'assoluto): 1. gli impiegati dello Stato e di altro ente pubblico, che esercitino una pubblica funzione legislativa, amministrativa, giudiziaria; 2. ogni altra persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. Ora, perchè questa distinzione tra impiegati e ogni altra persona? In tema di diritto amministrativo (dove del resto la materia è tutt'altro che elaborata) si può fare così. E si capisce. Ma agli effetti penali è superflua. Quali saranno gli impiegati? Per esempio, i magistrati, i professori, i militari assumono di non essere propriamente tali. Quando si è detto « funzionari », o « coloro che ecc. », non si sono già compresi, senza necessità di distinzione, gli uni e gli altri?

Si dice « eserciti » una funzione, invece di dire « rivesta »; ma così si dice meno, formalmente e materialmente. Formalmente, perchè coll'investitura si fa richiamo a rapporti di diritto pubblico che vedemmo essere sempre alla base del substrato della funzione; materialmente, perchè con ciò si esclude la tutela del pubblico ufficiale, che non esercita ma tuttavia è offeso a causa delle sue funzioni.

Si dice « Stato o altro ente pubblico »; ma vedemmo esservi enti il cui carattere pubblico è meno evidente, per cui bisogna ricorrere agli esponenti; chè, come il fumo indica la presenza del fuoco, così la tutela indica la presenza di un ente pubblico, che nel Progetto si enuncia, ma non si indica. Forse che si è creduto di poterlo enunciare col richiamo alle funzioni legislative, amministrative e giudiziarie? Si avverta che così si fa proprio questa distinzione nel momento in cui la triplice ripartizione è alquanto in ribasso.

Può darsi che così si sia fatto nell'intento di includervi anche i membri del Parlamento, attualmente esclusi dal nostro sistema. Ma ciò ora avviene soltanto per un'indiretta limitazione della nozione

data dall'art. 207. Questo, come tale, ha una portata amplissima, che comprende tutti i servizi resi allo Stato; non ne sarebbero esclusi quelli legislativi, che non sono certamente fuori o sopra lo Stato. Ma si devono escludere per il fatto che altrove non si crede sufficiente il richiamo alla categoria dei pubblici ufficiali, quando si tratta di proteggerli, e vi si aggiungono nominativamente: « i membri del Parlamento o i pubblici ufficiali ». Con che si viene a significare che i primi non sono pubblici ufficiali. Gli organi legislativi nella concezione dello Stato liberale stanno a sè, depositari della sovranità; e come tali non possono essere responsabili di reati contro la pubblica Amministrazione. Non già che si suppongono impeccabili, (sono uomini anch'essi e nulla di umano si pensa che sia estraneo ad essi), ma perchè come depositari della sovranità non possono essere sindacati nell'esercizio delle loro funzioni. Sono superpubblici ufficiali; e perciò di peculato, concussione, corruzione e altri abusi di funzioni sono chiamati a rispondere i soli pubblici ufficiali, il che si ottiene omettendo di soggiungere, nelle singole disposizioni che a questi reati si riferiscono l'inciso, « o un membro del Parlamento ».

Or questa, che fu già vivamente criticata anche in passato, non può essere una concezione odierna, nè è quella accolta del Progetto in esame. E' chiaro che, non ripetendosi il suffisso « o i membri del Parlamento », la nozione del 207 verrebbe ad acquistare completa pienezza di contenuto, così come le parole adoperate comportano: quasi sfera di gomma che riprende il suo naturale volume, cessata la compressione che la deformava. Quindi basta eliminare la compressione per fare rientrare la nozione nella normalità, senza che occorra richiamarsi alla triplice ripartizione, di romantica memoria.

D'altronde, quand'è che si esercita una funzione amministrativa? Che cosa si deve pensare, di fronte alle disposizioni in esame, delle prestazioni fatte all'esercito da un medico privato, richiesto dall'Autorità militare? o da un avvocato alla pubblica Amministrazione che ne domanda il patrocinio? e delle prestazioni agli enti parastatali? e di quelle agli enti che assumono la gestione dei pubblici servizi?

Il Progetto tace. E perciò nelle sue disposizioni a ritmo vi è meno di quel che già oggi non sia nel vigente articolo 207. Una sola aggiunta ivi si presenta opportuna: è il cenno che si fa alla prestazione volontaria o per obbligo. Ottimamente. Sebbene non sia cenno essenziale, per quanto si è già detto, esso giova a chiarire il carattere pubblico (chi vorrebbe supporlo privato?) del soldato, del testimone, del perito, ecc. ecc., e rende così superflua la equiparazione che tanto dispiace a coloro che vedono nell'articolo 207 una enumerazione casistica e nelle formule novellamente progettate una più pregevole sintesi.

Viene l'art. 365. Il quale, sullo stesso ritmo che diminuisce

vivacità e forza incisiva a queste nozioni, ripete la stessa nozione data per i pubblici ufficiali. Però senza un sol cenno idoneo a far sapere in che cosa consista il « pubblico servizio ». E' incaricato ecc. chi « presta » un « pubblico servizio ». Petizione di principio, e buio pesto. A meno che tutta la differenza tra pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio non si pretenda di farla consistere nell'uso della parola « presta », laddove per il pubblico ufficiale « esercita ». Sia permesso di dire che, se non ci sono altri lumi, si continua a restare all'oscuro. Oggidì la distinzione è più netta. Infatti la distinzione non esiste che per l'articolo che aggrava l'ingiuria diretta all'incaricato di un pubblico servizio; una categoria dalla quale erano per altro esclusi, anche in origine, gli agenti della pubblica forza nel senso più lato della parola, ed ora si possono dire esclusi, come si è visto, pressochè tutti gli agenti, anche di gestione.

Quasi ciò fosse poco, la materia si arricchisce di una terza categoria: delle persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chi sarebbero? Il Progetto dice: i privati, in determinate condizioni, i privati che esercitano cioè professioni di pubblica necessità. Dunque dal pedicure al dentista; dal mediatore all'agente. Privati, per così dire, a metà. L'importante è che occorra per l'adempimento del servizio (si noti che qui si dice « adempiere », ripiegandosi così, per distinguere, su i verbi piuttosto che sui sostantivi) un atto della pubblica Amministrazione e che il servizio sia, ben s'intende, « di pubblica necessità ». Quanto alla nozione della necessità pubblica, ce la vedremo nei tribunali. Necessari sono, per il Progetto, le persone del foro e dell'arte sanitaria. Così è detto, e qui almeno non ci sarà da discutere. Ma davvero non si comprende la necessità di queste nuove creazioni fuori linea, specie nei riguardi dei difensori; funzione altissima e necessaria senza dubbio, e anche diretta a pubblici scopi, ma, in prevalenza, funzione degli interessi dei loro rappresentanti. E per la maggiore libertà del loro altissimo compito che essi devono rimanere privati. Non esisteva fino a qui la nozione del servizio privato pubblicamente necessario. E' sperabile che essa sia risparmiata alle future dispute del foro e alle fatiche del giudice; non per celata ignavia, ma per desiderio di semplicità e rapidità nel raggiungimento pratico degli scopi. Ciò è di perfetto stile moderno, che non ama le complicazioni e le ampie volute, nelle cui pieghe si annidano germi di snervanti controversie, le quali non contribuiscono di una linea a una più efficace difesa contro la criminalità.

Per riassumere il proprio concetto in una formula, egli propone la nozione sul pubblico ufficiale, sintesi di tutte le forme e di tutti i modi di prestazione, in questi termini: « Per gli effetti della legge penale sono considerati pubblici ufficiali coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni o sono incaricati di pubblici servizi, a favore dello Stato, delle provincie o dei comuni, o di un istituto



sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un comune, o di altro ente pubblico.

« Le funzioni o servizi possono essere anche temporanei, gratuiti e comandati. »

« Se il rapporto di prestazione di ufficio o servizio intervenga nei riguardi di enti parastatali o concessionari di pubblici servizi, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio coloro che esercitano presso di essi funzioni di polizia ».

MANZINI. Conviene pienamente nei concetti espressi dal commissario Rocco, e riconosce che la nozione del pubblico ufficiale data dal Progetto è assai migliore di quella data dall'art. 207 del Codice vigente.

Nessun dubbio può cadere circa la pubblica funzione legislativa e giudiziaria; quanto a quella amministrativa, è vero che si deve ricorrere al diritto amministrativo, ma questo è assai incerto in materia, epperò gli sembra che ai fini della interpretazione convenga dichiarare per esempio se le funzioni puramente tecniche (del medico condotto, ecc.) debbano o no comprendersi nel concetto di amministrazione.

Un'altra importante questione è quella che si riferisce ai militari e che si è presentata molte volte in giurisprudenza. Certo attribuire loro la qualità di pubblici ufficiali è spesso necessario a scopo protettivo, e del resto quando un ufficiale presta servizio di ordine pubblico si trova nelle identiche condizioni di un Commissario di P. S.

E' perplesso circa l'accento alle leggi ferroviarie, poichè dubita della forza abrogativa del Codice penale su quelle disposizioni che sono state create allo scopo di opporsi agli scioperi. Le leggi ferroviarie danno la qualità di pubblico ufficiale anche alle più basse categorie di personale, nè gli art. 14 e 15 del Progetto risolvono la questione, anzi in certo modo avvalorano queste leggi speciali.

Un'altra questione è quella dei sacerdoti. Un prete che abbia cura di anime, un vescovo, non può essere efficacemente nominato senza approvazione dello Stato. Si intendono costoro inclusi nell'art. 366?

Ricorda infine una disposizione della legge comunale e provinciale, la quale stabilisce che chi si intromette nell'amministrazione del pubblico denaro risponde come se fosse un pubblico ufficiale vero e proprio e prendendo lo spunto da questa e da altre disposizioni propone che si introduca nel Progetto un articolo per cui, quando la qualità di pubblico ufficiale sia considerata come elemento costitutivo o circostanze aggravanti di un reato perchè commesso nell'esercizio delle funzioni, si comprende anche il caso in cui la pubblica funzione sia stata arbitrariamente assunta o esercitata. Non si giustifica infatti perchè debba rispondere di appropriazione indebita e non di peculato chi abusivamente assume una funzione pubblica e si appropria del denaro pubblico.

GREGORACI. Ritiene che l'aver abbandonato alla giurisprudenza le varie que-

stioni accennate dal commissario Rocco significa che il problema, del resto difficilissimo, non è stato risolto, e ciò perchè non si hanno i mezzi per risolverlo. In questa condizione di cose non è utopistica la sua tesi, che cioè non sia affatto necessario fare distinzione fra pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità. Queste distinzioni non risolvono affatto il problema, dappoichè non si saprà come porre le varie categorie di persone, fra i pubblici ufficiali o fra gli incaricati di un pubblico servizio o fra gli esercenti un servizio di pubblica necessità.

Non comprende a questo proposito perchè gli incaricati di un servizio di pubblica necessità non siano esercenti di un pubblico servizio. Questa differenza non lo persuade affatto, perchè egli non vede alcuna distinzione fra le due categorie, così come del resto non vede differenza fra esse e quella dei pubblici ufficiali.

In sostanza, se il concetto è di punire di più chi esercita una pubblica funzione in quanto egli tradisce un vincolo speciale e viene meno ad un dovere specifico, e di punire colui il quale offende chi è investito di questa funzione, non si capisce perchè non si debbano comprendere le varie categorie in una unica dizione.

Non intende fare proposte concrete, ma accenna a questa soluzione che sarebbe la più semplice e radicale del problema.

Ciò premesso non divide l'opinione del commissario Manzini, il quale vorrebbe che coloro che esercitano una funzione abusivamente debbano rispondere di un reato, come se ne fossero investiti. Intanto si deve essere puniti più gravemente, in quanto si tradisce uno specifico dovere; ma se la funzione è usurpata ciò non accade, e si dovrà rispondere del reato commesso magari con una aggravante, ma non di quello proprio del pubblico ufficiale.

Del resto è sufficiente proporzionare la pena alle varie fattispecie. PRESIDENTE. Esprime un suo dubbio relativo al servizio di pubblica necessità.

Il regolamento alla legge 3 aprile 1926, n. 563, fa un elenco di tali servizi: in relazione ad esso sembra che l'art. 366 sia un pò troppo lato e vada al di là della legge sindacale. Chiede pertanto se i numeri 1° e 2° dell'articolo non possano più opportunamente essere così fusi: «I privati che esercitano professioni considerate dalla legge di pubblica necessità, ovvero che adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità».

MASSARI. Rileva che il commissario Rocco in sostanza ha risposto preventivamente alle obiezioni sollevate nella discussione.

Al commissario Longhi osserva che la sua tesi ha due vizi di impostazione: il primo è costituito dalla vecchia concezione che la pubblica funzione si debba desumere dalla persona, sicchè il concetto di pubblico ufficiale sarebbe un concetto tutto soggettivo; il secondo vizio è costituito dalla contraddizione fra alcune delle premesse e alcune delle conseguenze cui egli è arrivato.

Il criterio della investitura si ricollega evidentemente ad un periodo storico, nel quale il conferimento di pubblici uffici era ac-

compagnato da vestizioni solenni e attestato da simboli formali, dai quali si rendeva riconoscibile il detentore di una pubblica funzione. Seguiva da tale apparato esterno che, per riconoscersi una pubblica funzione, bisognava guardare alla persona, e la forma finiva col dare la nozione dell'ufficio pubblico, il quale trovava nel titolare di esso la sua personificazione. In talguisa si perveniva a la conseguenza che la tutela del pubblico ufficiale realizzava la tutela del pubblico ufficio.

Senonchè, cadute le vestizioni e i simboli, questo criterio non poteva più reggere: e ormai, fuori del diritto penale, non vi è chi più dubita che il pubblico ufficiale non è tutelato in quanto è persona, ma in quanto adempie una funzione. Si pensi che se l'investitura servisse a dare l'impronta di pubblico ufficiale alla persona, non si potrebbe più sceverare l'attività privata di essa dalla attività che svolge come pubblico ufficiale, e si arriverebbe alla concezione maiestatica per cui il Re, per il solo fatto che è Re, si deve ritenere senz'altro una persona che appartiene al diritto pubblico. Ora il concetto di pubblico ufficiale non è questo. Il pubblico ufficiale ha la sua vita privata, come tutte le altre persone; e se mai egli abbia una investitura, bisogna guardare non a questa, ma alla sostanza, cioè alla funzione che esercita. Se l'investitura dovesse servire a identificare senz'altro il pubblico ufficiale, si dovrebbero nell'esempio proposto dal prof. Longhi considerare ugualmente il guidatore del tram e il fattorino, mentre proprio il prof. Longhi, con flagrante contraddizione delle sue premesse, dice che nel primo caso vi è un pubblico ufficiale e nel secondo no.

Lo stesso dicasi dell'altro esempio, fatto dal prof. Longhi, per gli avvocati erariali. Forse essi, per il solo fatto che sono pubblici impiegati, si debbono ritenere pubblici ufficiali? Certamente no; tanto è vero che, se in udienza, nel calore del dibattito, essi siano fatti segno a parole ingiuriose dai loro colleghi, costoro non risponderanno mai di oltraggio. E va detta la stessa cosa per i professori, i quali non sono pubblici ufficiali se non quando adempiono alla pubblica funzione degli esami, mentre per il resto della loro attività didattica sono dei privati.

Come si vede, pertanto, il rapporto di investitura è assolutamente estraneo alla nozione e alla tutela del pubblico ufficiale, che non è già tutela della persona, ma della funzione da lei esercitata. Sostanzialmente fu diverso il pensiero del legislatore, quando scrisse il vigente art. 207: ma, poichè a tale pensiero non rispondeva la lettera dell'art. 207, il Progetto ha inteso rettificare la dizione, ampliarla e soprattutto sopprimere la specificazione incompleta in esso contenuta.

Quanto al concetto di pubblica funzione, è anche egli d'avviso che debba esserne lasciata la determinazione al diritto pubblico interno, es-

sendo esso un problema generale che riguarda tutti i rami del diritto. Non diversamente, quando il Codice penale parla di bigamia e di adulterio, si riferisce bensì al concetto di matrimonio, ma non ne dà una nozione propria, in quanto essa è data dal Codice civile. Il Codice penale infatti non può in tali casi che riferirsi alle norme che si trovano già nell'ordinamento giuridico, pure stabilendo le sanzioni inerenti alle violazioni da esso prevedute.

Quanto alle osservazioni del commissario Manzini nota che, sollevando delle questioni specifiche, egli ha finito per accedere al preconconcetto casistico, mentre il Progetto intende lasciare al diritto amministrativo e costituzionale di stabilire se in un dato soggetto vi è o non vi è la qualità di pubblico ufficiale.

Per i ministri del culto ricorda che gli art. 62 e 63 li contemplano accanto ai pubblici ufficiali, ciò che significa che sono ben distinti da essi.

Per quanto riguarda i militari, la loro situazione è abbastanza chiarita dall'attuale legislazione militare, ed in quanto essi prestino un servizio pubblico non è dubbio che siano pubblici ufficiali.

Un altro problema sollevato dal commissario Manzini concerne coloro che usurpano pubbliche funzioni. Gli studi fatti in questa materia nel campo del diritto amministrativo concludono che l'usurpatore non deve mai considerarsi come pubblico ufficiale. Del resto, quando il Codice penale punisce chi falsifica un atto pubblico lo punisce come privato, anche se, per esempio, ha usurpato le funzioni di notaro. Non si può dunque arrivare alla concezione del commissario Manzini, perchè il Codice distingue chi usurpa e chi legittimamente esercita una determinata funzione.

Al commissario Gregoraci infine osserva che la sua tesi costituirebbe un passo indietro nella evoluzione del diritto amministrativo, e pertanto non è possibile aderirvi.

ROCCO. Al commissario Gregoraci osserva anche egli, che se si dovesse sopprimere la distinzione fra pubblico ufficiale, persona incaricata di un pubblico servizio, ed esercente un servizio di pubblica necessità, si arriverebbe a questa conclusione: chè se si tratta di considerare la qualità di pubblico ufficiale come elemento costitutivo o circostanza aggravante, in ogni caso la responsabilità penale dovrebbe essere eguale, così come la tutela penale. Ora ciò non è ammissibile, poichè non si può sempre equiparare a un pubblico ufficiale l'incaricato di un servizio pubblico. Eccezionalmente la legge stessa, quando lo ha trovato necessario, non ha fatto distinzione fra le due categorie, e talora si è spinta fino a considerare alla stessa stregua anche l'esercente un servizio di pubblica necessità. Ma ai fini del trattamento penale la distinzione, in massima, si impone per ragioni di opportunità e di valutazione pratica evidenti, che peraltro potranno essere sottoposte a revisione, caso per caso.

MASSARI. Aggiunge che il Progetto non si è completamente riferito alla legge

del 1926, la quale, per esempio, considera i notari come persone esercenti un servizio di pubblica necessità: essendo sembrato non esatto disconoscere alla funzione notarile l'essenza di una pubblica funzione, attestata anche da una tradizione costantissima.

GREGORACI. Nota che il commissario Rocco riconosce il fondamento della sua tesi quando afferma che praticamente si vedrà se talvolta possono essere parificati nel trattamento penale i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità.

LONGHI. Non lascerà che si chiuda la discussione sopra questo capo, senza meravigliarsi che siano scomparsi gli art. 208 e 209 del Cod. pen. vigente. L'uno stabiliva la responsabilità del pubblico ufficiale per funzioni da lui esercitate, anche se al momento del giudizio più non abbia qualità di pubblico ufficiale o non ne eserciti più le funzioni. L'altro stabilisce un aumento di responsabilità per fatti commessi dal pubblico ufficiale valendosi di tale qualità, quando tale qualità non sia già considerata nella legge.

Sa bene che questa valutazione fu fatta dal Progetto nella Parte generale, ma starebbero più a posto qui dove si danno le norme generali sulla responsabilità del pubblico ufficiale. E' bene che qui tutta la materia si trovi ordinata.

Più grave è la scomparsa dell'art. 208, di fronte ad una nuova nozione con cui si dice che è pubblico ufficiale colui che « esercita » pubblica funzione. Dunque l'esercizio deve essere in atto. Ma quando? Non è bene eliminare ogni discussione riproducendo quella ora accennata?

L'odierno capitolo sulla disciplina dei pubblici ufficiali è dei migliori che si abbiano in diritto penale e in diritto pubblico in generale. Qui si è ripetuto che la materia è ardua. Conviene. Ma perchè allora si distrugge quanto si ha, e si torna da capo, con dichiarazione che si fa ricorso per gran parte al diritto amministrativo, che viceversa si riconosce ancora lontano dall'aver raggiunta una formula definitiva? No, la legge penale deve regolare tutte le sue questioni. Qui non è questione di separazioni di cattedre, ma di giurisdizione. Pertanto rinnova, con piena responsabilità, l'affermazione che in oggi l'art. 207 è strumento quasi perfetto di distinzione per la giurisprudenza.

SANTORO. Gli sembra conveniente sostituire nell'art. 364 alla parola « impiegati » quella di « funzionari », in considerazione che non è opportuno chiamare impiegati, per esempio, gli ambasciatori o altissimi magistrati e i Ministri di Stato.

GREGORACI. Crede che la parola « impiegati » possa rimanere, perchè non menoma il prestigio di alcuno; piuttosto vorrebbe sostituire la parola « agenti » all'art. 365, per evitare possibili confusioni. L'articolo intende parlare dei salariati, ebbene, si dica « salariati » anziché « agenti ».

ROCCO. Al commissario Santoro osserva anche egli che non si offende il prestigio di altissimi funzionari quando si riconosce loro la qualità di pubblici impiegati, nel senso che sono legati allo Stato da un rapporto di impiego pubblico, nè sarebbe opportuno sostituire la parola funzionari, perchè pubblico funzionario e pubblico ufficiale sono la stessa cosa, dimodochè si verrebbe a dire che sono pubblici ufficiali coloro che sono pubblici ufficiali.

Convieni col commissario Gregoraci che l'espressione « agenti » si può prestare ad equivoci. Si potrebbe pertanto usare la parola « dipendenti », che del resto è usata dalla legge sindacale. Rileva peraltro a questo proposito che anche nell'art. 364 si contemplano non solo gli impiegati, ma anche gli altri dipendenti dello Stato rispetto ai quali non si verifica un rapporto di impiego pubblico, e pertanto la parola « dipendenti » dovrà essere usata anche in tali articoli.

MAGRINI. Rileva che mentre i commissari Rocco e Massari hanno dichiarato di non aver voluto includere nel Progetto le definizioni esistenti nell'art. 207, gli art. 364, 365 e 366 non contengono che una serie di definizioni. Egli teme che questo sistema possa prestarsi ad inconvenienti nella applicazione pratica, e associandosi al commissario Longhi dichiara di non consentire in queste distinzioni, ritenendo che la definizione dell'art. 207 possa essere preferita, sia pure con gli opportuni perfezionamenti.

Teme infatti che col sistema del Progetto diventi così vasta la categoria delle persone che sono tutelate o chiamate a maggiori responsabilità, da creare situazioni eccessive e pericolose. Raccomanda quindi che i tre articoli siano riveduti, considerando se non convenga tornare ad una definizione sulla base dell'art. 207, estendendola ai casi nuovi suggeriti dalla nuova legislazione, specialmente nel campo sindacale.

LONGHI. Approva quanto ha detto l'on. Magrini. Noi eravamo arrivati a un discreto processo di unificazione. Ora ritornerà la questione tra impiegati, funzionari e impiegati, agenti o incaricati. Distinzione difficile e non simpatica. Talune volte sono proprio, sulla stessa persona, alternate prestazioni di funzioni e prestazioni di servizi. Se si vuole mantenere il binomio, si faccia pure: purchè si mettano sullo stesso piano: per rendere superflua la distinzione: « Sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio coloro che esercitano funzioni o servizi pubblici, a favore dello Stato, della provincia o del comune, o di altro ente tutelato. Tali prestazioni possono essere permanenti o temporanee, gratuite o retribuite, volontarie o obbligatorie ».

Si ripeté che si volle abolire la casistica dell'art. 207 del codice attuale. Non c'è che da toglierla. La nozione del n. 1º, come si è detto, comprende anche i casi aggiunti, per togliere i dubbi. Si dice ancora che anche oggi non si definisce la funzione. È vero. Ma si dice « rivestito ». Ciò ha il valore di richiamarci a un concetto di rapporto di diritto pubblico.

ROCCO. Osserva che egli non ha già detto che il Progetto non ha voluto fare definizioni, ma bensì che ha voluto escludere la casistica. Il Progetto anzi ha inteso allargare la definizione sintetica dell'art. 208. Quelli che non si son voluti definire sono i concetti di pubblica funzione e di servizio pubblico, perchè nel definire c'è un limite oltre il quale non è possibile andare, senza incorrere in reali inconvenienti.

PRESIDENTE. Mette a partito il seguente ordine del giorno :

« La Commissione :

approva i concetti svolti dai commissari Rocco e Massari in ordine alle nozioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e incaricato di un servizio di pubblica necessità;

e pur segnalandò i risultati dell'odierna discussione, perchè eventualmente siano presi in considerazione in sede di redazione definitiva ;

passa all'esame degli altri Capi del Titolo in esame ».

E' approvato.

La seduta termina alle ore 12,30'.

*Il Segretario estensore*

MANGINI

*Il Presidente :*

APPIANI

*Vº. Il Segretario Capo*

ALOISI

## VERBALE N. 50

Giovedì, 5 luglio 1928 - Anno VI

Presidenza di S. E. APPIANI

*Sono presenti i Commissari: Bianchi, Fabbri, Gregoraci, Gismondi, Innocenti, Longhi, Marconi, Nosedà, Pujia, Santoro, Satta.*

*Assistono: il Segretario Capo Aloisi, e i Segretari, Saltelli, Novelli, Jannitti Piromallo Alfredo, Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.*

*La seduta comincia alle ore 9.*

PRESIDENTE. E' certo di interpretare il sentimento dell'intera Commissione inviando le più vive condoglianze al commissario Gregoraci, duramente colpito dalla morte del diletto cognato Avv. Ignazio Scimognelli, decoro e vanto della Curia romana.

## SOMMARIO :

Peculato — Concussione — Corruzione — Abusi di ufficio — Infedeltà — Violazione dei doveri di custodia — Abbandono e interruzione di ufficio.

## CAPO I

*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione*

Articoli 316 e 317.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 316 e 317 e riassume le relative osservazioni.

Solleva poi un dubbio, se cioè, tenuto conto delle esigenze della pratica, e lasciando alla dottrina il suo compito, non convenga, salvo alcune modificazioni ed aggiunte, mantenere l'art. 168 del Codice vigente, di cui sembra più precisa, più limpida, più sintetica la formula.

E' poi molto perplesso sull'opportunità dell'ultimo capoverso.

SANTORO. Non trova fondata la critica al primo capoverso dell'art. 316, il quale contempla l'ipotesi di depositi, che fanno le parti concorrenti alle aste pubbliche. E' una questione, che si è presentata spesso in giurisprudenza: quelle somme non sono dello Stato, ma dei privati.

Se il pubblico ufficiale, che ne ha il possesso, se ne appropria, si appropria di cosa dei privati, ma della quale deve rispondere civilmente lo Stato. La giurisprudenza ha parlato talora di *mala electio*



dell'impiegato infedele; ma il capovero disciplina la questione, troncando ogni controversia.

**PRESIDENTE.** Il commissario Santoro parla del caso che più frequentemente avviene, ma vi sono molti altri casi in cui il pubblico ufficiale si appropria di denaro o altre cose mobili appartenenti a privati. Ora il dubbio è questo: stabilire che vi è il peculato soltanto quando vi è la responsabilità civile della pubblica Amministrazione sembra una limitazione che in pratica può dar luogo a inconvenienti. Si dovrà infatti vedere se si è cagionata o meno una responsabilità da parte della pubblica Amministrazione. Viceversa il pubblico ufficiale deve sempre rispondere allo stesso modo, sia pure con trattamento diverso nei limiti della pena, mentre l'indagine squisitamente civilistica che il capovero richiede può presentare gravi difficoltà.

**GISMONDI.** Prendendo argomento dalle osservazioni del Presidente, rileva che in sostanza con questo articolo si è inteso di fare opera rigorosamente sistematica e corretta dal punto di vista scientifico, col ricondurre il concetto di peculato a quello originario di furto della pubblica pecunia; mentre il Codice vigente non distingue il peculato proprio da quello improprio. Certamente però i compilatori del Progetto non hanno voluto restringere il peculato alla sola prima forma, ma, col primo capovero, hanno inteso di punire anche la seconda forma. Tutto sta a vedere se il modo come è stato formulato il detto capovero risponda alle esigenze pratiche o non dia luogo agli inconvenienti accennati dal Presidente. Ora richiedere l'estremo del danno effettivo della pubblica Amministrazione può sembrare soverchio; basterebbe, pur mantenendo la distinzione, dire che basta la possibilità che l'Amministrazione ne risenta danno. Allora infatti i pericoli dell'indagine civilistica si attenuerebbero molto.

**LONGHI.** In relazione a questo titolo e ai successivi, dalla fatica quotidiana della giurisprudenza lungamente elaborati, faccio un voto: che siano mantenute quanto più possibile le dizioni del Codice attuale e soltanto siano integrate o modificate dove si ritengano incomplete o difettose. È un esempio che ha dato il guardasigilli Scialoja, nel suo progetto di interpretazione dei casi dubbi. Talvolta l'interpolazione di una parola, perfino di una virgola, parvero sufficienti a eliminare ogni questione. Perché rifare da capo, per la semplice eliminazione di un dubbio? Così invece non si è sempre fatto qui. E non pare buon sistema. Oggi noi conosciamo tutti i sensi ascosti delle vecchie disposizioni; una disposizione nuova può dare delle sorprese. Si può correre il rischio di chiudere una falla e contemporaneamente di aprirne un'altra.

L'accento va anche alle disposizioni sul peculato. Le attuali sono abbastanza buone. Dove sembravano meno perfette, la pratica ha levigato, ha provveduto. Bastava poco a raggiungere la perfezione. Eccoci invece innanzi a una disposizione quasi nuova.

Si dice ora: « di cui il pubblico ufficiale abbia il *possesso* ».

E il Codice attuale: « di cui abbia l'amministrazione, l'esazione o la custodia ». Non è più comprensivo? Si vuole forse restringere? Non credo. Ho letto che si è inteso eliminare le attuali controversie. Eppure colla voce « possesso » si verrebbe a questo. Se le vecchie espressioni sembrano incomplete, si aggiunga: « o comunque il possesso », ma non si elimini, volendo, come certo si vuole, completare.

C'era un altro punto interrogativo. Il pubblico ufficiale risponde di peculato anche per l'appropriazione *di cose appartenenti a privati*? Per verità era una domanda quasi oziosa. Nessuno rispose mai se non affermativamente. La legge dice: « di cui abbia l'amministrazione, l'esazione o la custodia », senza distinguere tra pertinenza della cosa alla pubblica Amministrazione o al privato. Sarebbe bastato chiarire ciò. Invece, per eliminare un dubbio che non c'era, ecco che si fa più prolissa la disposizione, e si divide in due; « cose appartenenti alla pubblica Amministrazione », e cose « appartenenti a privati », quando il fatto « cagioni un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione ».

Avviene così che per eliminare un dubbio che non aveva ragione d'essere, se ne sono creati tre: quando avremo « l'appartenenza alla pubblica Amministrazione »; quando « l'appartenenza al privato »? In molti casi sarà ricerca sottile, in ogni caso non necessaria. Ma ciò che è eccessivo è che, essendo l'appartenenza del privato, si ponga la condizione ultima del « danno patrimoniale alla pubblica Amministrazione ». E' una nuova ricerca che prima non esisteva, nè aveva ragione di esistere. Ed è impropria. Vi sono casi in cui lo Stato dichiara di non assumere responsabilità per le colpe dei suoi rappresentanti. E' una ragione di più per esigere fedeltà dal pubblico ufficiale, non per abbandonarla. Il vero è che il pubblico ufficiale deve essere fedele nel maneggio del pubblico denaro, nell'esercizio delle sue funzioni, a chiunque appartenga; e tanto basta. Dunque, ritorniamo alla formula odierna, breve, esatta, sufficiente. Se vi era ancora un dubbio, l'aggiunta « di cui abbia comunque il possesso », rende destituito di qualsiasi fondamento anche questo.

Un'altra modificazione. Si dice ora: « sottrae o distrae ». Ebbene, si cancella questa espressione per l'altra: « se ne appropria ovvero li distrae ». Non sarebbe più prudente conservare anche la parola « sottrae », che non è il distrarre ed è qualche cosa di meno dell'appropriazione?

Il Progetto aggiunge, opportunamente, come caso di diminuzione, anche la riparazione intera. E' un provvedimento utile, non solo, ma di equità; e anzi vorrebbe che, quando la riparazione sia immediata, il giudice abbia facoltà di dichiarare, se il danno sia lieve, di non procedere. Senonchè, qui si dà con una mano e si toglie con l'altra. Ora il danno lieve fa scender la pena da tre a un anno. Col Progetto non vi è che la sostituzione della interdizione temporanea alla perpetua. Troppo poco. Si aggiunga anche

la diminuzione di pena a un anno almeno. E' vero, ci sono disposizioni di carattere generale. Ma sarebbe opportuno che qui la valutazione fosse specifica, dal momento che versa anche sulla interdizione.

Ma vi è una grossa questione che si affaccia di continuo nella prassi, e ne rende inerte le risoluzioni, e sulla quale il Progetto non interviene. Esso però non può ignorarla. Alludo alla condizione che il pubblico ufficiale abbia l'amministrazione, l'esazione, la custodia o comunque il possesso « per ragione del suo ufficio ». Ora la espressione è apparsa sempre troppo più ristretta alla coscienza pubblica, riflessa nelle sentenze dei giudici, le quali hanno sempre affermato che l'accezione della parola « ragione » debba essere la più lata; « ragione » non in senso di competenza strettamente legale, ma anche di « considerazione » e « occasione » di ufficio, che la legge non contempla ma non esclude. Il segretario comunale non ha obbligo di ritirare la tassa per il permesso di caccia, nè di esigere le bollette di sussidio a talune persone indigenti; nè il cancelliere certi mandati, nè il portalettere le affrancazioni per raccomandate a lui consegnate; ma se costoro accettano tali servizi, vi è caso di peculato? La questione fu sempre posta; ma è anche vero che la magistratura ha sempre risposto affermativamente. E' giurisprudenza costante. Credo che il legislatore debba prenderne atto. Non vi è motivo per essere domani meno rigidi di quanto oggi non si sia. Come provvedere? Forse col chiarire il valore giuridico della espressione; forse sostituendo quella di « occasione » o « considerazione » dell'ufficio. Ciò che importa è che si dica chiaro volersi qui tutelare la fedeltà alla funzione, non alla competenza.

Essa deve essere rigorosamente osservata, comunque la funzione entri in esercizio: o per competenza o per considerazione diretta o indiretta della funzione, purchè non illegale.

MARCONI. Chiede se nell'ultimo capoverso si intenda parlare anche dell'uso privato del denaro.

PRESIDENTE. No.

MARCONI. Osserva che può avvenire il caso dell'uso momentaneo del denaro.

Per es., un pubblico ufficiale ha nel portafoglio mille lire, ma per pagare 10 lire le preleva dalla pubblica cassa. Deve rispondere di peculato? La giurisprudenza è stata oscillante. Egli credeva che l'ultimo capoverso volesse risolvere la questione, se il pubblico ufficiale sia debitore di qualità o di quantità, considerando esso anche il denaro.

LONGHI. Comprende che il problema sia stato sollevato; ma crede che sia assai difficile circoscriverlo. Il che sarebbe necessario. L'uso di cosa affidata al pubblico ufficiale è senza dubbio censurabile; ma forse non è un illecito penale. Ci sono azioni civili se vi fu danno nell'uso di un'automobile, sospensioni dallo stipendio e dall'impiego o dalla funzione.

Si fa appello al furto d'uso. È un *pendant* non necessario. Ma

egli proporrà che sia tolto anche questo *vis-à-vis*. Il furto d'uso è più nella leggenda che nella realtà. Se si presenta, è sufficiente l'azione civile per danni o l'imputazione di danneggiamento. Forse la figura ritorna dalla memoria del diritto romano. Ma in quel diritto penale il furto d'uso stava a sostituire altre figure di furto che erano improprie, quale, ad es., l'usurpazione o l'appropriazione indebita. Il furto d'uso fu, non per dimenticanza, ma per espressa deliberazione, omesso nella nostra e nelle altre legislazioni. Crede sia il caso di non innovare.

GREGORACI. Si associa ai dubbi prospettati dal Presidente. Non vede peculato se non quando vi sia un atto di appropriazione di una cosa affidata, con la volontà di farla propria. Pertanto non vede la possibilità di parificare a questo caso tipico di peculato un fatto che sia diverso dalla appropriazione.

Ad ogni modo si compiace che, dove si parla di distrazione, si sia posta la condizione che ciò avvenga a profitto proprio, perchè ciò avvicina sempre più la distrazione al concetto di appropriazione; ma fa voti che si limiti la concezione del peculato al fatto di appropriarsi della cosa affidata, sia dall'Amministrazione che dal privato.

Circa il penultimo capoverso gli si è risposto che la sua proposta contraddice con quanto è stato già votato dalla Commissione sull'art. 64, per cui è una circostanza attenuante l'aver riparato il danno prima del giudizio. Ricorda che in proposito vi fu una lunga discussione, e la Commissione non si impegnò affatto a mantenere integro il disposto dell'art. 64, anzi le proposte fatte furono nel senso che non solo prima del giudizio potesse valere la riparazione ai fini della riduzione di pene, ma anche fino al passaggio in giudicato della sentenza.

PRESIDENTE. Se sarà modificato l'art. 64, la stessa modificazione varrà per questo articolo.

GREGORACI. Anche se l'art. 64 dovesse restare, non vede come, in materia di interesse pubblico, trattandosi di riparare il danno prodotto all'erario, non si ravvisi l'opportunità di favorire la riparazione finchè è possibile.

Poichè poi il n. 5° dell'art. 64 prevede il caso di chi si adopera ad attenuare le conseguenze dannose del reato, ritiene che si debba parificare a ciò la riparazione parziale del danno.

Si associa infine al commissario Longhi per la soppressione del peculato d'uso.

BIANCHI. Dubita anche egli se non convenga mantenere l'art. 168. I dubbi che sorgevano dalla interpretazione di tale articolo sono stati infatti ormai completamente eliminati dalla giurisprudenza, mentre l'articolo 316 del Progetto ne crea molti nuovi.

MARCONI. Si associa.

PUJIA. Eliminerebbe dal primo capoverso dell'art. 316 le parole « cagioni un danno patrimoniale alla pubblica Amministrazione », punendosi il

fatto con pena minore di quella comminata nella prima parte. Nei casi in cui vi è danno dell'Amministrazione pubblica, par chiaro che si debba, invece, applicare la prima parte della disposizione in esame.

Nel penultimo capoverso, non si intende come il lieve valore e la riparazione del danno non debbano avere efficacia diminvente nei riguardi della reclusione e della multa. Su questo punto, andrebbe riprodotto l'art. 168, capoverso, del Codice vigente; perchè sembra insufficiente la diminuzione di cui all'art. 63, ove si accenna a valore lievissimo.

Sull'ultimo capoverso fa voti che la pena, se si debba mantenere il reato, sia della sola multa.

Fonderebbe infine l'art. 317 coll'art. 316.

PRESIDENTE. Comunica le seguenti ulteriori osservazioni:

Sul presupposto del delitto consistente nel *possesso* del danaro o di altra cosa mobile, si manifesta il dubbio (dalla Corte di Cassazione, dalle Corti di Appello di Roma e Bologna, e dal Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Catania) che esso non concerna tutti i casi di amministrazione, in ispecie quello in cui il danaro sia custodito da un cassiere.

Accolta la nozione civilistica del possesso (art. 685 Cod. civ.), anche la detenzione per *mezzo di altri* è in essa compresa: onde non sembra fondato il dubbio circa la incompletezza della locuzione adoperata (che altri Corpi, richiesti del loro avviso, quali la Corte di Appello di Ancona o la Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Milano, non esitano a dichiarare perfetta). Non si può dubitare che ogni specie di amministratore è un possessore; se egli non possedesse la cosa, come amministrerebbe? Lo stesso si dica per il cassiere. La parola « possesso » vuole indicare sia la detenzione materiale, sia le varie specie di possesso giuridico, sia questo esercitato direttamente, sia per mezzo di altri.

Secondo la Corte di Appello di Aquila l'affidamento di danaro o di altra cosa mobile a un pubblico ufficiale che divenga infedele, rende quasi sempre responsabile civilmente la pubblica Amministrazione. Non opportuno, ad ogni modo, sarebbe imporre al giudice tale accertamento, per stabilire se il fatto costituisca peculato o malversazione.

Si risponde che, riconosciuta la esattezza del criterio distintivo riguardante le due ipotesi criminose non può sorprendere la conseguente necessità di accertare la esistenza o meno di un danno patrimoniale per la pubblica Amministrazione. D'altro lato non sono rari i casi di documento non pubblico, ma privato (basti rammentare i casi tipici; le malversazioni dei notai, custodi e sequestratari giudiziari).

Altri rilievi concernono:

a) la interpretazione della parola « fatto » del primo capoverso dell'articolo 316, che non richiama, come parrebbe necessario, il presupposto del possesso (Avvocati e Procuratori di Napoli).

Sembra però chiaro che il fatto debba essere considerato nella sua interezza, e quindi non possa prescindersi da uno dei suoi elementi essenziali, e cioè dal possesso;

b) la opportunità di una configurazione di peculato colposo (Corte di Appello di Venezia);

Nella elaborazione del Progetto si è considerato che la sanzione penale creerebbe incertezze e impacci specie nei casi di amministrazione, in cui le iniziative imprudenti o le negligenze dannose non hanno così facile campo di esplicazione come nelle gestioni private. La configurazione di delitti colposi deve essere eccezionale e rispondere a una vera e propria necessità. Questa manca nella materia in esame, potendo supplire le sanzioni disciplinari.

Si aggiunga il danno che ne deriverebbe indirettamente alla Pubblica Amministrazione: il pubblico ufficiale, nel timore di poter incorrere nelle sanzioni delle legge penale, non assumerebbe più alcuna iniziativa, si circonderebbe di controlli burocratici e in definitiva il pubblico interesse ne rimarrebbe pregiudicato;

c) il significato della locuzione « cagioni un danno » adoperata nel primo capoverso dell'articolo 316; significato che potrebbe corrispondere anche soltanto a un *pericolo di danno* (commissario Cavaglià). Onde si propone la formula « abbia cagionato ».

*Cagionare un danno* non equivale però a *poterlo cagionare*. Il dubbio non sembra in realtà fondato.

Ad ogni modo, per maggiore chiarezza, poichè nel merito non vi è dissenso, si potrebbe anche accettare l'emendamento Cavaglià;

d) il valore della locuzione « cosa mobile » adottata nell'ultimo capoverso, che non dovrebbe comprendere il *danaro* (Corte di Appello di Bologna).

La esclusione è manifesta: e si desume per antitesi dal confronto con le diverse locuzioni adoperate nei capoversi precedenti (*danaro o altra cosa mobile*, terzo capoverso).

La ragione della limitazione è evidente: il peculato di uso non può versare che su di una *species* e non già su *quantità*. L'uso privato di una quantità (danaro o altra cosa fungibile) importa, necessariamente, il delitto di distrazione;

e) i limiti della pena: eccessivo il minimo della reclusione (tre anni) stabilito nella prima parte (Avvocati e Procuratori di Trieste e dell'Istria).

Poichè sono staccate le ipotesi più lievi di malversazioni da quelle relative al peculato, sembra non eccessiva per tale delitto una pena, che è eguale a quella stabilita dal Codice vigente.

Troppo severa le sanzione per il peculato di uso (Avvocati e Procuratori di Milano).

Insufficiente (nel caso di danno lieve e tempestivamente riparato) la sostituzione della interdizione temporanea dai pubblici uffici alla interdizione perpetua; necessaria una diminuzione delle altre

pene (Corte di Appello di Bologna e Avvocati e Procuratori di Alessandria, Ancona, Genova; commissari Cavaglia, Gregoraci).

Quanto al peculato d'uso, il limite massimo di tre anni potrà essere diminuito, e ciò semprechè in definitiva non si preferisca abolire questa figura di reato. Da ultimo, relativamente al caso preveduto dal terzo capoverso, si rileva che l'applicabilità delle diminuzioni di pena stabilite nell'articolo 66, n. 3°, non è esclusa dalla disposizione relativa. Era infatti necessaria un'esplicita norma soltanto circa la interdizione dai pubblici uffici, in quanto la medesima, avendo carattere di pena accessoria, non è direttamente modificata dalle circostanze che determinano un aumento o una diminuzione delle pene principali;

f) il momento in cui possa aver luogo la riparazione del danno, utilmente, agli effetti della diminuzione di pena. Si propone dal commissario Gregoraci che la riparazione abbia efficacia anche quando avvenga durante il giudizio.

La norma proposta contrasterebbe al sistema accolto, in relazione a tutte le specie di reati, nell'articolo 64, n. 5°, del Progetto. Del resto il termine è abbastanza lato: *prima del giudizio* significa, per lo meno, che l'imputato ha tutto il tempo di provvedere alle riparazioni del danno *durante il periodo istruttorio*; e sembra che basti. Si può discutere se la *locuzione* non offra argomento di qualche incertezza di dettaglio (ad esempio: il *periodo degli atti preliminari al giudizio* deve intendersi compreso nella locuzione « prima del giudizio » o deve essere escluso?); ma questo potrà essere chiarito in sede di coordinamento.

Sull'art. 317 le Corti di Appello di Milano e di Bologna osservano che tale delitto, poichè lede un bene giuridico appartenente a privati, non dovrebbe essere compreso fra i delitti contro la pubblica Amministrazione.

Come è spiegato nella Relazione, il discredito della funzione pubblica è certo un danno proveniente dal reato, ed è prevalente.

JANNITTI PIROMALLO A. Desidera chiarire la portata e i criteri informativi della nuova norma. L'art. 168 del Codice vigente comprende ipotesi, che sussistono anche quando manca il danno patrimoniale. Il Progetto, invece, ha ricondotto il delitto alla ipotesi tipica fondamentale di fatto di sottrazione che cagioni in ogni caso *danno patrimoniale*.

Quanto al presupposto del reato, il Progetto ha voluto eliminare tutti i dubbi che sorgevano dalla complessa locuzione attuale, usando la parola unica, *possesso*, espressione molto più larga e comprensiva, che abbraccia ogni forma di detenzione, comprese, quindi, quelle alle quali si riferisce la norma attuale.

Nè è esatto che si debba sospendere il giudizio penale per attendere l'esito del giudizio civile, quando il titolo della detenzione sia controverso, perchè il giudice penale può ben accertare da sè il titolo stesso, agli effetti della sussistenza del reato,

Circa l'elemento della *distrattione*, siccome il peculato non è che una *appropriazione indebita della cosa*, è evidente che il *distrarla* a profitto proprio costituisce il vero elemento materiale del reato, espresso nella forma più precisa.

La distinzione, poi, tra gli articoli 316 e 317 riguarda il concetto fondamentale della appartenenza dell'oggetto, ossia il titolare della cosa distratta. Se si tratti di danaro pubblico, di cui debba rispondere comunque la pubblica Amministrazione, siamo nell'ipotesi del peculato vero e proprio; quando, invece, si tratti di appropriazione di cose, che non reca danno alla pubblica Amministrazione, ma solo al privato, non si ha il vero peculato; e solo, perchè ciò porta sempre un detrimento, sia pure morale, alla pubblica Amministrazione, il fatto costituisce una ipotesi a parte, vicina al peculato, e che non si identifica con esso. Tale ipotesi anzi si distingue dal primo capoverso dell'art. 316, perchè, come si è detto, se si cagioni un danno patrimoniale alla pubblica Amministrazione, si ha sempre peculato.

In ordine al *peculato di uso*, che non trova affatto corrispondenza in una appropriazione indebita d'uso, i compilatori del Progetto si sono prospettati gli inconvenienti derivanti dal punire, per esempio, chi soltanto usi una automobile o una macchina da scrivere non propria; però, se è vero che questi casi sono molto tenui, non è men vero che se ne possono presentare altri di una certa gravità, che non è opportuno lasciare impuniti. Ad ogni modo, il problema potrà essere ripreso in esame. Del pari sarà riesaminato il problema di tutte le pene in generale.

LONGHI. Non sa rendersi conto dell'articolo 317, che è di nuovo conio. Contempla l'ipotesi del pubblico ufficiale che « si appropriava o, comunque, distrae », fuori dei casi preveduti nel precedente articolo sul peculato. Quali sono? Quali possono essere?

Si è fatto richiamo alla disposizione sui curatori di fallimento, prendendo a prestito anche la denominazione. Ma è proprio un modello da seguirsi, quello delle disposizioni penali del Codice di commercio? In ogni modo quella disposizione contempla tutta l'attività del curatore, le forme di peculato incluse. E se per malversazione si vuole intendere cattiva amministrazione, risponderà che è punibile solo la cattiva amministrazione che si risolve in impossessamenti, distrazioni e sottrazioni illecite. In una parola: la disposizione è ingombrante.

Si crea anche una figura di « peculato mediante profitto dell'errore altrui ». Perchè? Non è forse meglio, considerarla, come ora si fa, quale un modo di concussione? Non dimentica che si fa l'ipotesi di una somma entrata definitivamente, sebbene per errore, nelle casse dello Stato; e vede in ciò una figura di peculato. E' esatto, ma non occorre disposizione *ad hoc* per convenirne. Nel maggior numero dei casi la somma è acquisita per sé dal funzionario nell'atto che si accorge dell'errore; e quindi prima che la somma passi all'erario,



e cioè nell'atto che dovrebbe usare o restituire o passare all'erario. E questo è caso di corruzione.

GREGORACI. Insiste nel chiedere la soppressione dell'ultimo capoverso, rilevando che a lui si sono associati anche i commissari Bianchi, Longhi, Marconi e Pujia.

PRESIDENTE. Mette a partito il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, segnalando le osservazioni presentate e il risultato della discussione odierna, prospetta l'opportunità di modellare le nuove disposizioni sul peculato sulle linee più semplici e più sicure dell'articolo 168 del Cod. pen., eliminando, ad ogni modo, la figura del peculato d'uso e fondendo i due articoli 316 e 317 ».

È approvato alla unanimità.

#### Articoli 318 e 319.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 318 e 319, e riassume le osservazioni che si sono fatte.

Sull'art. 318 il commissario Cavaglià propone che sia eliminata la ipotesi della ritenzione indebita, poichè manca un *giovamento iniziale*; o quanto meno, che sia considerata come ipotesi speciale e meno grave.

Si risponde che l'ipotesi del « *ritenere* » riguarda non il pubblico ufficiale che fa un incasso, ma il pubblico ufficiale che, dovendo effettuare un pagamento al privato, profitta dell'errore di questo per versargli meno del dovuto, *ritenendo indebitamente la differenza*.

Sull'art. 319, la necessità di distinguere — per la diversa gravità — le due ipotesi criminose dell'*indurre* e del *costringere* è affermata dalla Corte di Appello di Bologna, dalla R. Università di Pavia, dalle Commissioni Reali degli Avvocati e Procuratori di Milano, e di Napoli e dai commissari Cavaglià e Carinci.

Il commissario Cavaglià ritiene pericoloso l'inciso « abusando della sua qualità », che può attenuare eccessivamente il nesso fra azione e ufficio rivestito dal colpevole.

Si osserva che l'*indurre*, secondo l'attuale Codice, richiede un mezzo *fraudolento*, che non può, di regola, esser considerato meno grave e odioso di un mezzo *violento*, specie ove si consideri che esso è adoperato da un pubblico ufficiale. Un criterio identico di valutazione è adottato in tema di circostanze aggravanti comuni (articolo 62, n. 2°).

La opportunità dell'inciso è suggerita dalle controversie giurisprudenziali, risolte prevalentemente nel senso che non occorra un vero e proprio atto abusivo delle funzioni, bastando indurre altri alla consegna o promessa per riguardo a tali funzioni.

PUJIA. Chiede perchè nell'art. 319 non si sia parlato dell'incaricato di un pubblico servizio.

NOSEDA. Si associa.

GREGORACI. Ritiene che l'ipotesi dell'art. 318 non debba essere considerata a parte. Chi si appropria, giovandosi dell'errore altrui, commette vero e proprio peculato, previsto dall'art. 316. Anzi l'ipotesi dell'art. 318 in certi casi è anche più grave.

Ritiene pure che non possano essere esclusi dalle ipotesi di corruzione gli incaricati di un pubblico servizio, sia pure con una attenuazione di pena.

LONGHI. Nota che si è introdotta una innovazione, trattando alla stessa maniera il caso di chi costringe e quello di chi induce.

GISMONDI. Crede esatto il concetto del Progetto di equiparare il caso della costrizione a quello della induzione. Indurre implica però raggiri o artifici, come dice la Relazione. Tuttavia è da tener presente che in giurisprudenza è invece pacifico che la induzione va intesa pure nel senso di opera persuasiva, anche senza artifici o raggiri; tanto che spesso si è imbarazzati per le interferenze che vi sono fra concussione e corruzione, non potendosi stabilire se l'iniziativa sia partita dal funzionario corrotto o dal privato corruttore. Bisogna pertanto chiarire se la concussione impropria consista nello adoperare raggiri, ovvero se questi non sieno necessari e bastino semplici affermazioni o dichiarazioni da parte del concussore.

LONGHI. Altrimenti potrebbe rimanere fuori la ipotesi di chi, senza violenza e senza induzione, trovandosi addetto ad una pubblica cassa, fa pagare, per es., un biglietto ferroviario più del dovuto.

Circa poi la distinzione fra gli art. 318 e 319, osserva che se una cosa è entrata per errore nelle casse dello Stato si ha peculato, ma se il pubblico ufficiale, nello stesso momento in cui riscuote se ne appropria senza versarla nella cassa dello Stato si ha concussione. Chiede quindi che l'art. 318 diventi una parte dell'art. 319, e che pertanto per la concussione rimanga la tripartizione classica della violenza, dell'inganno e dell'errore.

PUJIA. Ritiene che l'art. 318 debba essere collocato subito dopo l'art. 316.

PRESIDENTE. L'art. 318 potrebbe divenire un capoverso dell'art. 316, ma la concussione è una figura a sè, per cui si richiede l'opera attiva del funzionario, perciò l'art. 318 non può essere compreso nella concussione.

LONGHI. E' concussione impropria.

#### Art. 320 - 323

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 320, 321, 322 e 323 e comunica le seguenti osservazioni:

A. Sul delitto di corruzione *per un atto d'ufficio* :

a) si propone dal commissario Gregoraci di considerare come ipotesi criminose distinte la ricezione del danaro o altra utilità e l'accettazione della promessa (art. 320, prima parte);

b) la Commissione Reale e il Sindacato degli Avvocati e

Procuratori di Milano rilevano che l'articolo 320 non risolve il dissidio esistente in dottrina, se sia punibile colui che, non essendo più pubblico ufficiale, riceva una retribuzione per un atto del suo ufficio, compiuto quando rivestiva pubbliche funzioni;

c) riguardo alla pena, si ravvisa la opportunità:

1. di aggiungere, in tutti i casi di corruzione, la interdizione perpetua dai pubblici uffici (commissario Carinci);

2. di stabilire per la reclusione un limite che non ecceda quello minimo relativo al delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (commissario Cavaglià).

B. Sul delitto di corruzione *propria* (art. 321) si propone:

a) riguardo alla *pena* stabilita per la ipotesi di corruzione, preveduta nella prima parte dell'articolo, di sopprimere il limite minimo (Avvocati e Procuratori di Trieste e dell'Istria);

b) riguardo alla circostanza aggravante preveduta nel primo capoverso:

1. di chiarire se la parola *effetto* abbia il significato di scopo raggiunto (Commissioni Reali degli Avvocati e Procuratori di Genova);

2. di stabilire un aumento di pena, quanto alla *stipulazione di contratti*, soltanto nel caso in cui i medesimi abbiano un carattere speciale (contratti di imprese, concessioni, privilegi continuativi), e quando non costituiscono ordinari atti di gestione (commissario Cavaglià);

3 di rendere applicabile l'aumento di pena stabilito nel secondo capoverso altresì nel caso in cui dal fatto derivi una condanna all'*arresto*.

C. Sul delitto d'*istigazione alla corruzione* (art. 323), si osserva:

a) che la pena, ridotta di un terzo, è superiore a quella stabilita per la ipotesi comune del tentativo criminoso: e si propone che venga diminuita *fino ad un terzo* (commissario Cavaglià);

b) che non è preveduto il delitto di *attiva* corruzione *consumata* (Corte di Appello di Milano, commissario Gregoraci).

Alle proposte *sub* A. si risponde:

a) nelle due ipotesi esiste però un identico fatto criminoso: e ha valore secondario l'effettivo pagamento del prezzo. Alla diversità dei casi è adeguata la latitudine della pena;

b) che il quesito è risoluto affermativamente dall'articolo 367 del Progetto, che elimina le incertezze a cui dà luogo la difettosa redazione dell'articolo 298 del Codice vigente (reato commesso *a causa* delle funzioni esercitate);

c) 1. la interdizione perpetua dai pubblici uffici è sembrata un effetto penale eccessivo in tutti i casi di corruzione così detta *impropria* (per un atto di ufficio) e in quelli di vera corruzione, che tuttavia non abbiano una rilevante gravità (prima parte e ultimo capoverso art. 321).

Negli altri casi la suddetta pena accessoria è stabilita dall'articolo 33 del Progetto;

2. quanto al limite massimo della reclusione per il delitto preveduto nell'art. 320, si rileva che l'accettare una cospicua remunerazione per compiere un atto di ufficio, può, in taluni casi, avere carattere di maggiore gravità in confronto dell'accettazione di una utilità lievissima per frapporre un breve ritardo nell'adempimento di un dovere di ufficio.

Alle proposte *sub B.* si risponde:

1. relativamente alla parola *effetto* si osserva, che, come in altre disposizioni del Codice vigente e del Progetto in esame, essi rientrano nella disciplina della *causalità obbiettiva*; sono conseguenze dell'azione che possono anche non corrispondere a una *intenzione o a un fine specifico* dell'agente, che tuttavia ne risponde per avere volontariamente e scientemente commesso un fatto, potenzialmente idoneo a determinare anche le suddette conseguenze lesive. Questo in linea di stretto diritto; in pratica, nella maggiore parte dei casi, si tratterà di *effetto voluto*;

2. in ordine alla *stipulazione di contratti*, la maggiore gravità del reato è nel procurare, mediante un atto, avente interesse specifico per la pubblica Amministrazione, particolari vantaggi al privato corruttore. L'illecito *favore* di quest'ultimo determina un particolare danno, anche se questo sia soltanto *morale*, alla pubblica funzione, mentre è superfluo ricercare se il contratto rientri fra quelli, dei quali fa menzione l'on. Cavaglià, o abbia indole speciale, o rientri fra gli atti ordinarii di gestione;

3. per quanto riguarda la condanna all'*arresto*, si è considerata la differenza notevolissima che essa presenta in confronto di una condanna per delitto, alla pena della reclusione. Tale differenza è sembrata decisiva, all'effetto di escludere l'applicabilità, nel caso anzidetto, dei gravi aumenti di pena stabiliti nel secondo capoverso dell'articolo 321, e far rientrare la relativa ipotesi fra quelle mentovate nel n. 2° del capoverso precedente.

E' parso invece, che per la gravità intrinseca e il carattere odioso di tale delitto, dovesse il limite minimo stabilito dal Codice vigente (in misura notevolmente attenuata, avuto in ispecie riguardo al minimo *legale* della reclusione) essere ulteriormente inasprito. La eliminazione di qualunque limite determinerebbe praticamente il risultato di una valutazione giudiziale identica, nel maggior numero dei casi, a quella riguardante il delitto di corruzione impropria: ciò che non sarebbe rispondente alla gravità profondamente diversa dei due titoli delittuosi:

Alle proposte *sub C.* si risponde:

a) non è possibile richiamare, come giusto termine di riferimento, le diminuzioni di pena stabilite per il tentativo ordinario, differendo la istigazione dalle ipotesi comuni del delitto tentato, e corrispondendo invece a un titolo criminoso indipendente e perfetto.

La maggiore severità della pena è adeguata, del resto, alla particolare gravità del fatto, che costituisce una potente insidia alla rettitudine e onestà del pubblico ufficiale;

b) è apparente l'omissione di una norma circa l'attiva corruzione consumata, essendo, nella ipotesi, applicabili le disposizioni generali sulla partecipazione delittuosa. L'applicabilità di tali disposizioni, riconosciuta anche nelle discussioni sul progetto del Codice in vigore, fu esclusa nel testo definitivo unicamente allo scopo di poter stabilire per il correo del pubblico ufficiale, nel caso di corruzione impropria, una pena diversa. Alla finalità suddetta, giustamente censurata dalla dottrina, non è sembrato, nella elaborazione del Progetto in esame, di dover sacrificare le norme comuni sul concorso di persone nel reato.

In altre parole, non è necessario prevedere l'ipotesi che il pubblico ufficiale abbia accettato il danaro o altra utilità, o anche soltanto la promessa, perchè in tal caso il privato non è che un correo del pubblico ufficiale nel delitto di corruzione, previsto nell'articolo 321, e quindi è sufficiente l'applicazione delle norme generali sul concorso

LONGHI. Coll'art. 322 si sarebbe voluto distinguere tra corruzione semplice e corruzione qualificata, per non colpire, si dice, le mancie. Ma perchè colpire il misero impiegato e non l'incaricato che non sia impiegato. Sono fra gli impiegati gli uscieri.

Lo sforzo di risolvere è lodevole, ma la soluzione non si ottiene, e si peggiora la situazione. Meglio lasciare larghezza alla giurisprudenza, la quale ha risposto che una mancia non è una utilità, quale è voluta dalla legge. Adunque si deve operare concettualmente (e se si può, anche legislativamente) sulla nozione di utilità, e non distinguendo tra incaricati e impiegati. Vi sono piccoli impiegati verso cui la mancia non è una utilità ma una remunerazione di vera sollecitudine, usata non senza particolare personale sacrificio, che la funzione o il servizio non richiedono.

GREGORACI. Crede che tutta la materia relativa alla concussione mediante profitto dell'errore altrui, ed alla corruzione debba essere rimaneggiata, specialmente data la gravità delle pene.

Il Presidente ha testè esposto il concetto che la concussione debba aversi soltanto quando vi sia una costrizione. Tutte le altre ipotesi sono ipotesi distinte, anche quella della induzione e dell'errore, e nulla hanno a che fare con la concussione.

Ciò premesso, prende atto della risposta data alla sua osservazione, che la corruzione, quando consiste in una vera e propria retribuzione ottenuta, non possa confondersi col fatto di avere soltanto accettato la promessa. Si dà infatti sostanzialmente ragione alla sua proposta di fare due ipotesi diverse, quando si dice che nella latitudine della pena potrà trovarsi la soluzione. Osserva però che non si comprende perchè si sia dal capoverso esclusa la ipotesi della accettazione della promessa.

PRESIDENTE. Il capoverso riguarda il pubblico ufficiale che si induce a compiere l'atto, o perchè è retribuito, o perchè gli è fatta la promessa; ma, se l'atto è stato già compiuto, non si può più parlare di promessa.

Certo però l'osservazione del commissario Gregoraci è degna di considerazione, perchè effettivamente le pene contemplate in questo Capo potrebbero essere mitigate. Su ciò crede anzi che la Commissione sia unanime.

NOSEDA. Si associa all'osservazione già fatta dal commissario Pujia, e crede anche egli che negli art. 320 e 321 si debba parlare anche degli incaricati di un pubblico servizio. E' bensì vero che l'art. 322 estende le disposizioni dell'art. 320 agli incaricati di un pubblico servizio, ma con la limitazione che rivestano la qualità di pubblici impiegati, mentre questa limitazione non dovrebbe esservi.

Osserva poi che l'art. 323 parla di pubblico ufficiale o di persona incaricata di pubblico servizio. In sostanza le qualità delle persone vengono in questi articoli, inerenti alla corruzione, indicati in modo difforme. Fa voti perchè sia invece adoperato un linguaggio unico.

ALOISI. Si tratta di situazioni diverse.

GREGORACI. Si associa al commissario Nosedà poichè non trova, coerentemente al suo concetto fondamentale, che si debba far distinzione fra pubblico ufficiale e persona incaricata di un pubblico servizio.

ALOISI. Allora anche il ricevere una mancia costituirebbe corruzione da parte di un incaricato di un pubblico servizio, che non sia pubblico impiegato. Occorre guardarsi dalle esagerazioni.

GREGORACI. Se il ricevere una mancia offende il decoro di una pubblica funzione, ciò va punito. E' vero che la ripugnanza è minore per chi esercita un pubblico servizio, ma il motivo per punire è identico. Del resto si vedrà praticamente se si tratta di una semplice mancia, o di un vero e proprio atto di corruzione. E' questione che deciderà il magistrato caso per caso.

Ritiene poi opportuno, per evitare equivoci, che sia detto che la stessa pena si applica per colui che corrompe.

SANTORO. Poichè nell'applicazione dei Codici le corti e i tribunali diranno sempre, come dicono, che i lavori preparatori, per quanto autorevoli, non sono la legge, è convinto che sia meglio dire chiaramente nella legge quale è il concetto che si vuole accogliere; perchè così si toglieranno dall'imbarazzo i magistrati, e si eviterà che il concetto stesso, se espresso fuori legge, anche se contenuto nella Relazione Ministeriale, venga poi riconosciuto di semplice valore dottrinale.

Sarebbe opportuno pertanto considerare espressamente la corruzione attiva.

PRESIDENTE. Nel concetto del Progetto essa è punita come corretteità

BIANCHI. Ritiene preferibile l'art. 173 del Codice vigente, perchè il fatto del privato che corrompe il pubblico ufficiale è certamente meno grave

di quello del pubblico ufficiale che si lascia corrompere, e da ciò la più grave punizione del pubblico ufficiale.

LONGHI. Osserva che è difficile l'equiparazione della corruzione attiva alla passiva. L'art. 323 ha sostituito alla parola « induce » che suscitava una quantità di questioni, le parole « offre » o « promette »; ma vi sono delle forme di correttezza o di complicità che esigono un diverso trattamento. Non si può dire che siano correi il corruttore e il corrotto; perchè c'è differenza tra chi è un pubblico ufficiale ed ha la responsabilità inerente al suo ufficio, e chi corrompe. Quindi è il caso non di considerarli insieme ma separatamente, facendo una ipotesi a sè per la corruzione attiva.

L'art. 323, che serve soltanto per l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti, deve restare per fare una posizione speciale a colui che appresta i mezzi della corruzione.

GREGORACI. Ritiene che in tutti i casi di corruzione dovrebbe essere punito, oltre il corrotto, anche il corruttore, perchè se il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio si è prestata alla corruzione, anche il corruttore deve essere punito, che ha stretto con esso il patto illecito, confondendosi la loro azione in un intento comune.

SATTA. Osserva che nella prima parte dell'articolo si parla di persona incaricata di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, mentre nel capoverso questa limitazione non vi è più. Si tratta evidentemente di una omissione non voluta, in quanto non vi sarebbe alcuna plausibile ragione per dare nel capoverso una maggiore estensione alla norma fissata nella prima parte dell'articolo. Ad ogni modo, per evitare ogni eventuale questione nella pratica, sarebbe opportuno che la dicitura del capoverso, circa l'incarico di un pubblico servizio, venisse completata con la aggiunta « che rivesta la qualità di pubblico impiegato ».

PRESIDENTE. L'art. 323 potrebbe rimanere come è. Il fatto del privato che metta in opera la corruzione potrebbe essere preveduto dall'art. 321. Mette pertanto a partito il seguente ordine del giorno:

« La Commissione fa voti che si preveda, a proposito dell'articolo 321, anche il fatto e la responsabilità del privato che mette in opera la *corruzione*, e che costui debba essere colpito con pena minore rispetto al pubblico ufficiale corrotto ».

E' approvato.

#### Art. 324.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 324.

Sono stati fatti rilievi sulla formula ampia dell'*abuso*, sulla determinazione dell'elemento subiettivo (dolo specifico), e sulla eliminazione della circostanza aggravante relativa al fine *privato*.

a) La R. Università di Perugia ritiene inopportuna la distinzione fra usurpazione di potere, eccesso dai limiti della propria competenza e abuso di potere. Per usurpazione di un potere o per eccedere i limiti della propria competenza ecc., il pubblico ufficiale non può non abusare del potere, che è non solo l'incentivo, ma anche il mezzo per estenderne i confini. Inoltre chi svolge funzioni diverse da quelle a lui affidate compie un'azione inversa e contraria a quella che egli dovrebbe compiere, e cioè compie precisamente un abuso dell'ufficio al quale è preposto. Basterebbe quindi indicare l'abuso di potere, eliminando anche le altre ipotesi di inosservanza di formalità e dell'agire fuori dei casi dalla legge stabiliti.

Si aggiunge dalla R. Università di Perugia che l'art. 324 merita critica, perchè fa coincidere l'evento consumativo del reato in qualsiasi fatto, anche se non produca lesione o minaccia di beni o interessi; il che è in profondo contrasto con i principi fondamentali accolti nel Progetto per la determinazione dell'atto punibile.

b) La Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Napoli, la Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Sondrio, il Sindacato Fascista degli Avvocati e Procuratori di Catania, la R. Università di Napoli e il commissario Albertini, esprimono il dubbio che il *fine* di recare ad altri un danno o di procurargli un vantaggio, richiesto come elemento costitutivo del delitto, possa determinare la conseguenza di sottrarre alla giusta punizione il pubblico ufficiale che agisca per prepotenza o capriccio.

c) La Corte di Appello e la R. Università di Napoli propongono che sia riprodotta la circostanza aggravante del fine privato preveduta nell'art. 175 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Chiede se non sia preferibile l'art. 175 del Codice vigente, che meglio scolpisce i concetti troppo sminuzzati nell'art. 324.

SANTORO. Ritiene che la parola «usurpando» produrrà tutti gli inconvenienti, che in materia civile produce il concetto di eccesso di potere e la sua interpretazione.

LONGHI. Ritiene che nella parola «abuso» si comprenda tutto, e quindi non sia necessaria la casistica. C'è di più. Come ha osservato il commissario Albertini, la nozione dell'abuso viene a restringersi, perchè, mentre l'abuso si commette indipendentemente dallo scopo privato, qui si chiede lo scopo di arrecare un danno o procurare un vantaggio.

PRESIDENTE. Per l'art. 175 il fine privato costituisce un'aggravante.

GISMONDI. Rileva che questo articolo è stato formulato, tenendo presenti i principi fondamentali del diritto amministrativo, sull'abuso di potere, eccesso di potere od incompetenza. Trattandosi di materia che ha così stretta attinenza col diritto amministrativo, questo sistema è lodevolissimo; tuttavia non si può dissentire dalle obiezioni che sono state fatte, intese ad ottenere una revisione di questa disposizione in senso sintetico. Osserva peraltro che la sintesi del Co-



dice attuale è un pò eccessiva quando enuncia gli atti arbitrari senza dire in che cosa questi consistano.

PRESIDENTE. Alle osservazioni testè comunicate, si risponde, oltre quanto è detto nella Relazione, che i rilievi critici della Università di Perugia prescindono da un riferimento necessario alla nozione, elaborata dalla più autorevole dottrina di abuso di potere *discrezionale*, o sviamento di potere, *détournement de pouvoir*, che si contrappone all'*assoluta* incompetenza (usurpazione di potere) e alla incompetenza *relativa*.

Unificare i varî casi nella formula *abuso di potere* varrebbe moltiplicare i dubbi creati dalla locuzione *abuso di ufficio* del Codice vigente, senza estenderne, come è necessario, il contenuto, anche in relazione a ipotesi criminose speciali, in cui lo stesso elemento dell'abuso ricorre.

E' manifesto pertanto l'equivoco (sul significato della locuzione *abuso di potere*, adoperata nel Progetto) su cui si fonda la censura dell'Ateneo perugino, che rimane isolata e contrastante con affermazioni di plauso, ad es., del Sindacato Fascista degli Avvocati e Procuratori di Catania, che considera la disposizione dell'art. 324 «perfettamente intonata alle più esatte nozioni di diritto pubblico».

Il testo ipotizza quattro casi fondamentali:

a) *usurpazione di potere*, che si ha quando il pubblico ufficiale esercita una potestà riservata dalla legge ad altri organi (legislativi, o giudiziari nel caso di delitto commesso da un funzionario del potere esecutivo), ovvero assuma potestà non consentite ai pubblici poteri;

b) *incompetenza*, nozione ordinaria dell'incompetenza relativa;

c) *abuso di potere*, quando il pubblico ufficiale esercita il potere discrezionale attribuitogli dalla legge, fuori dei casi da questa preveduti, o per motivi diversi da quelli per cui gli è dalla legge consentito (*détournement de pouvoir*);

d) *qualsiasi altra violazione di legge* (anche i tre precedenti gruppi costituiscono altrettanti casi di violazione di legge). Il testo suddivide questo quarto gruppo in due sottogruppi: violazione di legge per avere agito fuori dei casi stabiliti dalla legge; violazione di legge per non avere osservato le formalità da essa prescritte.

Si risponde inoltre che tali concetti non sono essenzialmente diversi da quelli accolti nel vigente Codice e che l'elemento della lesione o del pericolo, non espressamente menzionato, si desume dalle locuzioni *ordina o commette un atto arbitrario contro gli altrui diritti* (art. 175 Cod. pen. vig.); *ordina di commettere o commette un fatto, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio* (Progetto). Questo fatto, che ha come presupposto un abuso di ufficio, oltre il carattere anti-giuridico, deve certo possedere la potenzialità o idoneità a raggiungere il *fine criminoso*, perchè sia punibile: ciò basta per dar luogo al *pericolo* di lesione. Non è più concreta la espressione *contro* i delitti altrui (nel Codice vigente): la *direzione* infatti dell'azione è connessa all'intento del colpevole, come ha rite-

nuto anche la giurisprudenza, e prescinde da un rapporto immediato e diretto fra questo e il soggetto passivo.

Non sembra che il fine di recare *un danno* escluda il carattere di reato nel fatto commesso per prepotenza o capriccio; questi *motivi a delinquere* sono inscindibili dal fine di recare offesa, nel quale risultato l'impulso criminoso si aggrava. La determinazione di un fine al quale tenda il colpevole, è giustificata dalla necessità che l'elemento materiale abbia un carattere di efficienza e idoneità concreta in relazione all'obbietto immediato dell'azione.

D'altro canto, è giusto, quando il fatto sia ispirato da *eccesso di zelo*, che non si affermi con assolutezza e severità di criteri la reità dell'agente.

Non si è ritenuta opportuna la previsione del fine specifico, sia perchè il limite massimo piuttosto elevato della pena restrittiva della libertà personale consente di adeguare la sanzione ai vari casi (mentre nel Codice penale in vigore, è stabilito in modo rigido l'aumento di un sesto), e sia perchè, richiedendosi il fine specifico di danneggiare o di favorire chicchessia, l'indole privata del motivo criminoso è nel maggior numero dei casi inerente al fatto.

LONGHI. Torna ad osservare che la parola «abuso» dice tutto, in quanto vi sono comprese non solo le violazioni di legge con atti tassativamente comandati o vietati, ma anche le violazioni discrezionali, cioè che costituiscono abuso per il modo di esercizio o lo scopo, non voluto dalla legge. Tutt'al più si potrebbe dire: violazione di legge, eccesso o abuso di potere. E non si dubiterebbe più.

PRESIDENTE. Ritiene che si possa essere d'accordo sui concetti espressi dal commissario Gismondi, segnalandoli al Comitato di redazione definitiva. Propone pertanto il seguente ordine del giorno:

«La Commissione fa voti che il testo dell'articolo 324 sia notevolmente semplificato, in relazione alle esigenze della pratica e tenendo conto delle singole proposte dei commissari».

È approvato.

SANTORO. Insiste perchè sia soppressa la parola «usurpando», per evitare incertezza nella interpretazione.

#### Art. 325-328

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli dal 325 al 328 e riassume le relative osservazioni:

Il commissario Carinci e la Corte di Appello di Roma esprimono avviso che le parole «abusando della sua qualità» siano superflue, in quanto l'abuso è insito nel fatto.

Analogamente a quanto dispongono l'art. 162 del Codice penale vigente e l'art. 632 del Progetto, si è adoperata la locuzione suddetta, perchè non rimangano escluse le ipotesi di violazione di segreti che il pubblico ufficiale possieda non soltanto a causa delle

sue funzioni, ma anche eventualmente per la sua qualità che gli consente di venirne a cognizione (funzionario che entra nella stanza del collega e sorprende un segreto di ufficio, che poi rivela).

La importanza oggi accentuatasi dei segreti ufficiali nei rami numerosi dell'attività amministrativa, giudiziaria e legislativa, rende particolarmente grave la colpa del pubblico ufficiale: onde è sembrata pena adeguata al fatto quella stabilita nell'articolo 327, secondo capoverso.

Il commissario Cavaglià fa presente la opportunità di stabilire per il delitto di *rivelazione colposa* la pena della multa alternativamente colla pena restrittiva della libertà personale.

Si rileva sull'art. 328 dallo stesso commissario Cavaglià che la locuzione *vilipendio delle disposizioni* potrebbe essere interpretata come *dispregio*, onde occorrerebbe dire « vilipendio degli atti ».

La differente locuzione non eliminerebbe l'equivoco, se pure questo fosse possibile, mentre invece è bene spiccato e preciso il significato di vilipendio e tale da non potersi confondere con quello racchiuso nella parola *dispregio*.

La Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Milano chiede se, nell'ultimo capoverso, sia stabilito che il ministro di un culto debba commettere il fatto nell'esercizio delle sue funzioni, perchè possa rispondere penalmente.

Il dubbio non sembra possa in realtà sorgere, dato il richiamo delle precedenti disposizioni, che stabiliscono il presupposto dell'*esercizio delle funzioni*.

LONGHI. E' per l'abolizione dell'art. 326. Si vogliono proteggere le scoperte scientifiche? E' ancora argomento discusso. Si vuol proteggere il segreto? E allora basta l'articolo inserito sulla « rivelazione di segreti ».

Quanto all'art. 328, siccome la figura del corrotto può essere ora eccitatrice ora eccitata, alla forma di istigazione alla corruzione sarebbe da sostituirsi quella di « responsabilità del corruttore ».

#### Art. 329.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 329 e riassume le relative osservazioni.

Talune Corti di Appello (Roma, Aquila, Napoli), le Commissioni Reali degli Avvocati e Procuratori di Catania, di Cagliari e Lanusei e i commissari Carinci e Albertini, rilevano che l'elemento della *infedeltà* manca di una concreta specificazione, e sfugge quindi a un sicuro e facile accertamento nei casi particolari.

Si risponde che il concetto di infedeltà, accolto dal Codice penale vigente e dal Progetto, anche in tema di delitti contro la sicurezza dello Stato (infedeltà diplomatica) ha un significato ampio ma non vago e indeterminato. Tradire la propria missione, esplicando attività contraria agli interessi dell'Amministrazione pub-

blica, è fatto odioso di cui la indole è agevolmente intuita, anche quando non sia formalmente precisata nelle concrete e multiple estrinsecazioni del fatto medesimo. La gravità di esso scolpita nell'estremo obbiettivo della compromissione del prestigio degli interessi della pubblica Amministrazione, rende manifesta la inadeguatezza di sanzioni disciplinari, come nel caso di semplice omissione o diniego di atti di ufficio, che è pure evidentemente meno grave della ipotesi della infedeltà.

A favore del mantenimento dell'articolo di cui è cenno, nuovo rispetto al Codice vigente, può osservarsi che deve tuttavia, in ogni caso, trattarsi di *infedeltà dolosa*.

PUJIA. Il pubblico ufficiale ha avuto l'onore di un Capo speciale, il primo del Titolo secondo del Libro II, che ha per intestazione « Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione ». E sono stati previsti ai suoi danni parecchi reati: peculato, malversazione, concussione, corruzione, abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge, interesse privato in atti di ufficio, utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio, eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni delle leggi o degli atti di Autorità e via dicendo. E tutto questo parrebbe dovesse bastare, allo scopo di garantire la pubblica Amministrazione e il privato dai possibili abusi di un pubblico ufficiale.

Senonchè il Progetto costruisce un reato nuovo, intitolato « Infedeltà del pubblico ufficiale o impiegato ».

Il relativo art. 329 è così redatto: « Il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato esercente un servizio pubblico, che si rende infedele nell'adempimento dei doveri dell'ufficio o servizio, in modo da compromettere il prestigio o gli interessi della pubblica Amministrazione, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a tre anni ».

L'articolo non ha contorni precisi, perchè si accenna unicamente ad infedeltà nell'adempimento dei propri doveri, in modo da compromettere il prestigio o l'interesse della pubblica Amministrazione. Ma quale sia il fatto costituente l'infedeltà, da costituire a sua volta reato, il Progetto non dice. Finora la infedeltà in parola non costituiva reato, ma era considerata quale circostanza di fatto per un procedimento disciplinare, e le pene variavano dalla censura alla destituzione.

Basta ricordare l'art. 55 delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, in cui è detto che « agli impiegati, che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicate, salva l'eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli del presente Capo, da annotarsi nello stato matricolare ».

Inoltre, bisogna pur ricordare l'art. 182 del Testo unico appro-

vato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, così concepito: «I magistrati, che mancano ai loro doveri o tengono in ufficio o fuori una condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia e considerazione di cui devono godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, sono soggetti a provvedimenti disciplinari secondo le disposizioni seguenti ».

Dunque, si può concludere con sicura coscienza giuridica che l'articolo in discussione può sparire nella redazione definitiva del Progetto, perchè i funzionari debbono essere forse meglio tutelati e non vessati. L'art. 329 costituirebbe permanentemente la legge del sospetto e sarebbe un'arma potente contro i funzionari nelle mani di tutti gli scontenti.

JANNITTI PIROMALLO A. Crede opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sulla importanza della disposizione. Fa presente che si è creduto, dato il maggiore sviluppo di tutta l'attività sociale dello Stato, di estendere la disposizione che attualmente esiste per i delitti contro la sicurezza dello Stato a questa materia. Attualmente si punisce solo colui che nella esecuzione di un incarico diplomatico si renda infedele, sia pure senza scopo di corruzione, e compromette gli interessi dello Stato. Lo stesso trattamento si vuol fare in genere a tutti i pubblici ufficiali, appunto per la maggiore estensione dell'attività dello Stato, soprattutto nei rapporti economici con l'estero. Si pensi al danno, che può derivare allo Stato da una infedeltà del nostro rappresentante in una conferenza internazionale, che per avventura tratti d'interessi per noi addirittura vitali. Se la forma dell'articolo sembra troppo vaga, si potrà rivederla tecnicamente.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta di soppressione del commissario Pujia.

E' approvata.

#### Articoli 330 al 333.

PRESIDENTE. Da lettura degli articoli dal 330 al 333, e riassume le relative osservazioni.

La R. Università di Firenze propone che sia riprodotta la locuzione « per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione o insufficienza della legge », adoperata nell'articolo 178 del Codice vigente, e ciò per un coordinamento con le disposizioni preliminari al Codice civile (art. 3 e 4).

La parola *indebitamente* usata nel Progetto esprime in modo sintetico ed esauriente la illiceità dell'omissione o rifiuto, mentre il *pretesto qualsiasi* del Codice vigente, censurato nella dottrina, ispira il dubbio che occorra addurre un pretesto perchè il delitto sussista.

Il commissario Cavaglià rileva che la conseguenza di un danno *patrimoniale* non dovrebbe costituire una circostanza aggravante, perchè corrisponde a un elemento essenziale del delitto.

La osservazione si fonda evidentemente su di una concezione manchevole del delitto stesso, che può ben sussistere indipendentemente dall'effetto di un danno patrimoniale.

Se mai, potrebbe domandarsi se la configurazione di questa circostanza aggravante sia proprio *indispensabile*, dato quanto dispone il n. 5° dell'art. 62. Si rifletta anche al non facile coordinamento *in pratica* delle due aggravanti, qualora dovessero coesistere.

Sull'art. 331 si propone dalla Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Genova la previsione di un'ipotesi di delitto colposo.

Non sembra che tale previsione corrisponda a reali esigenze, non solo per la scarsa frequenza dei casi, ma anche per la inopportunità di attribuire carattere di illecito penale a infrazioni tipicamente disciplinari.

Il commissario Carinci riterrebbe preferibile, alla locuzione *richiesta fatta nelle forme stabilite dalla legge*, l'altra del Codice in vigore *legalmente fatta*.

La parola *legalmente*, come già fu avvertito nelle discussioni parlamentari sul Progetto del Codice suddetto, potrebbe ingenerare il dubbio che il militare o l'agente della forza pubblica abbia facoltà di discutere la legalità sostanziale dell'ordine.

Numerose osservazioni concernono il delitto non preveduto espressamente nel Progetto del *custode non proprietario*, il quale sottragga o danneggi le cose sottoposte a pignoramento o a sequestro (Corte di Cassazione, Corti di Appello di Roma, Bologna, Napoli, Palermo, R. Università di Sassari, commissari Cavaglià e Albertini, Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Catania). Si afferma la opportunità di una esplicita norma, atta a eliminare possibili incertezze nella interpretazione e applicazione della legge.

Altri rilievi concernono la forma e il contenuto delle disposizioni riguardanti la ipotesi, in cui autore del delitto sia lo stesso *proprietario* delle cose, e particolarmente:

a) l'estremo del dolo specifico (Corte di Appello e R. Università di Napoli), che si ritiene di difficile prova.

Come è chiarito nella Relazione, le norme, concernenti i delitti di malversazione (art. 317) e violazione della pubblica custodia di cose (art. 355) e la *circostanza aggravante comune* (art. 63, n. 3°) del fatto commesso su cose vincolate a pignoramento o a sequestro, rendono superflua una previsione esplicita della ipotesi di sottrazione o danneggiamento commesso dal *custode non proprietario*.

Vedrà la Commissione se, al fine di prevenire incertezze e dubbi esegetici, non convenga aggiungere una espressa disposizione, tanto più qualora si ritenga che sia il caso di costruirla con lo stesso *elemento psicologico* (eludere gli effetti del pignoramento o del sequestro, ovvero recare danno agli altrui diritti). La figura che si

avvicinerebbe di più a quella, di cui è ceano, è preveduta nell'articolo seguente (art. 333); ma è semplicemente *colposa*.

Quanto al *dolo specifico*, esso, in realtà, contraddistingue, nei caratteri propri e essenziali, questa ipotesi criminosa che non avrebbe ragione di esser considerata separatamente, ove si prescindesse dal *fine* suaccennato. La prova, d'altro canto, d'un estremo che ricorre nel maggior numero dei casi, non può esser considerata ardua e impossibile;

b) l'omessa previsione della ipotesi concernente il *rifiuto di consegna*, che invece apparirebbe necessario considerare come delitto (Corte di Cassazione, Corte di Appello di Napoli, Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Napoli, Cassino, Catania).

La ipotesi è compresa nel delitto di *rifiuto o ritardo di atti di ufficio*, poichè la custodia di cose vincolate o pignorate o sottoposte sequestro è considerata, nel Progetto, una pubblica funzione (art. 330 in relazione all'art. 364, n. 1°);

c) il significato della locuzione *cose non affidate alla sua custodia*, adoperata nel capoverso dell'articolo 332, che potrebbe riferirsi anche a cose non sequestrate nè pignorate.

Quantunque il dubbio non sembri fondato, avuto riguardo al contesto delle disposizioni del suddetto articolo, vedrà la Commissione se non convenga chiarire.

d) la opportunità di estendere i casi di applicabilità della sanzione a quelli, in cui, sulle cose possedute, spetti ad altri un privilegio (art. 10 legge 25 luglio 1925, n. 1509, sul credito agrario, che commina adeguata pena, e art. 1958 Codice civile).

Siffatti casi non presentano affinità di caratteri con quelli riguardanti la violazione di particolari obblighi di custodia: onde non sembra che possa conferirsi a tale ultima ipotesi criminosa la estensione proposta. Sarà bene pertanto lasciare la disciplina alle leggi speciali in relazione a particolari esigenze.

Sull'art. 333 si propone dalla R. Università di Firenze di modificare « Chiunque, non essendo proprietario, cagiona per colpa ecc. », poichè la disposizione del Progetto fa sorgere il dubbio che possa esservi un custode nè proprietario, nè pubblico ufficiale.

Il soggetto attivo del delitto è chiaramente determinato, nè può rimanere escluso lo stesso proprietario custode, che, per la sua qualità, è anche pubblico ufficiale.

Il commissario Cavaglià fa presente la opportunità di determinare la *specie* di colpa (imprudenza, negligenza ecc.), in cui può incorrere il pubblico ufficiale.

Sembra giusta, invece, la punibilità di qualsiasi specie di colpa (segnatamente riguardo alle persone incaricate di pubblici servizi, che non di rado incorrono nella inosservanza di speciali regolamenti, ordini o discipline), ove la colpa stessa sia da considerare come causa del risultato dannoso.

E' prevalente, poi, una *ragione di sistema*. In niun caso il Progetto ha ritenuto di dover determinare le varie specie di colpa, e non sembra il caso che si debba derogare a questa linea di condotta a proposito della figura di reato in esame.

SANTORO. Chiede se il proprietario di una cosa sottoposta a pignoramento o sequestro sia considerato pubblico ufficiale.

ALOISI. Se è custode, sì.

LONGHI. Propone che : 1) l'art. 332 sia riportato sotto il Titolo più specifico di « reati contro l'amministrazione della Giustizia » ; 2) la disposizione costituisca un reato commesso da « chiunque », e poi si stabiliscano aggravanti per il custode o proprietario custode. Invece l'articolo non contempla il « chiunque », nè il « custode », e punisce il proprietario più gravemente di un terzo che, infine, sottrae cosa che non è nemmeno sua ; 3) l'articolo 333 dovrebbe costituire un capoverso del precedente, o in ogni modo dire « se il fatto sia commesso per colpa » ecc. Così si contemplerebbe la colpa di chiunque, o del custode o del proprietario. Eliminare la voce « pubblico ufficiale » e « incaricato », perchè qui il pubblico ufficiale si chiama « custode », e l'« incaricato » non lo vede in nessun luogo, a meno che non sia lo stesso custode.

Il custode dovrebbe essere punito più di qualunque altro. La giurisprudenza è arrivata alla conclusione che il proprietario, anche quando è custode, agisce con l'animo di proprietario. Invece in questo articolo il proprietario è punito più degli altri e più dello stesso custode, mentre non si può non tener presente, nel valutare l'atto compiuto dal proprietario, la sua speciale situazione psicologica.

Il proprietario, custode o non custode, deve avere un trattamento diverso dal custode, e meno grave.

GREGORACI. Aderisce al concetto del commissario Longhi che questi reati debbano essere collocati fra i delitti contro l'amministrazione della Giustizia, comprendendo le ipotesi del custode non proprietario, quella del custode proprietario, e l'altra di colui che non sia nè custode nè proprietario.

PRESIDENTE. Propone il seguente ordine del giorno:

« La Commissione fa voti che sia espressamente preveduta l'ipotesi del *custode non proprietario*, il quale sottragga o danneggi le cose sottoposte a pignoramento o a sequestro ».

E' approvato.

#### Articoli 334 a 337.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli dal 334 al 337 e riassume le relative osservazioni.

Si rileva dalla R. Università di Napoli che il termine *concessioni* è tecnico, e dovrebbe essere sostituito a *imprese*.

I due termini non si equivalgono, ed è ugualmente tecnico il



secondo. La impresa è l'attività organizzata, mentre la concessione è atto dell'Autorità pubblica che rende possibile l'impresa.

Dal commissario Gregoraci si obietta che il fine *politico* non imprime al reato un carattere di gravità maggiore (art. 334, 2° capoverso n. 1°); ad es., nel caso di protesta per il trionfo di una idealità nell'interesse stesso dello Stato. Dovrebbe anzi escludersi l'esistenza del delitto.

Il fine politico implica arbitraria valutazione di fatti che solo all'Autorità pubblica spetta di apprezzare nelle attinenze con gli interessi (interni o internazionali) dello Stato.

Secondo lo spirito dell'articolo, il fine politico (diverso da quello sociale che propriamente caratterizza i fatti esemplificati dal commissario Gregoraci) sussiste unicamente nei casi in cui il motivo del delitto contrasti con le direttive e le disposizioni della pubblica Autorità (in materia politica).

Sembra che la locuzione « in modo da turbare la regolarità del servi io » basti a stabilire il carattere *antigiuridico* del fatto, mentre tale carattere è anche insito nell'elemento subiettivo (dolo), che mancherebbe nella ipotesi di interruzione o sospensione legalmente consentita. D'altro canto, la locuzione *giustificato motivo* può prestarsi ad essere interpretata in un senso diverso da quello, esatto, di circostanza avente efficacia legittimatrice.

Su l'articolo 335 l'on Olivetti propone che si aggiunga (come nell'articolo 19, 4° capov. della legge speciale): *senza giustificato motivo*.

Lo stesso on. Olivetti propone che, nell'art. 336, ai pubblici ufficiali e ai dirigenti servizi pubblici o di pubblica necessità, si aggiungano i *loro dipendenti*, e che all'espressione *adoperarsi* venga sostituita l'altra, *fare quanto è in loro potere*.

Non potrebbe ai *dipendenti* chiedersi ciò che solo i preposti a un ufficio e i dirigenti, per l'autorità inerente alla loro carica, sono in grado di compiere. La locuzione *fare quanto è in loro potere*, più che ampia, sembra incerta e ambigua, lasciando adito a pretesti desunti dalle difficoltà delle situazioni contingenti e precarie. L'obbligo di agire è invece stabilito in modo assoluto e concreto nella disposizione del Progetto.

Secondo il commissario Cavaglià basterebbe imporre che i non colpevoli di abbandono sostituissero negli uffici l'attività propria altrui. Inoltre sembra eccessivo pretendere l'*adoperarsi* per la ripresa del servizio e il *compiere ciò che sia necessario* per la regolare continuazione di esso.

Circa le osservazioni del commissario Cavaglià, si può rilevare che insufficiente e non adeguato alle esigenze particolari risulterebbe l'espedito proposto riguardo alla *sostituzione di attività*; e che le due specie di obblighi (adoperarsi e compiere ciò che *sia necessario* ecc.) si riferiscono alle due ipotesi distinte dell'abbandono o in-

terruzione del servizio e dello irregolare svolgimento di esso. Onde non è certo a temere che debbano simultaneamente e cumulativamente essere adempiuti due obblighi diversi: il che non sarebbe possibile senza sopprimere i caratteri differenziali dei vari titoli di delitti. Del resto il testo riproduce, salvo lievi modificazioni di forma, quello dell'articolo 20 della legge sindacale.

Lo stesso commissario Cavaglià propone che siano indicati, nelle configurazioni delittuose previste negli art. 334, 335 e 337, identici scopi ed eventi.

Nello art. 337, ult. capov., la R. Università e la Corte di Appello di Napoli rilevano una ripetizione di concetti, poichè il *fine ivi indicato* (nella prima parte dell'articolo) sostanzialmente coincide con il risultato (*in modo da turbare la continuità o la regolarità del servizio*).

Nello stesso capoverso dell'articolo 337, si propone dal commissario Carinci, di eliminare, perchè superflua, la frase « senza abbandono ».

Sebbene, in realtà, manchi una ripetizione di concetti, e sussista invece una rispondenza necessaria tra *fine* ed *evento*, sembra che la proposta di sostituire alle parole *con il fine indicato* l'avverbio *deliberatamente* (o altro analogo), debba essere favorevolmente considerata.

Tale frase, al contrario, dovrebbe essere conservata per una più sicura determinazione dei presupposti del delitto.

PRESIDENTE. Da lettura delle seguenti osservazioni trasmesse dalla Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana.

« Nel Capo I del Titolo II del Progetto del nuovo Codice « Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione », sono state accolte, con alcune modificazioni, le disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 della legge sindacale, relative all'abbandono del lavoro da parte dei dipendenti dello Stato e delle imprese esercenti pubblici servizi e la sospensione del lavoro, da parte degli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità.

« Desideriamo al riguardo segnalare alcune modificazioni che a nostro avviso dovrebbero essere apportate alle disposizioni in esame.

« Art. 334 e 335. — Questi riportano sostanzialmente gli art. 19 e 20 della legge sindacale, ma non v'ha dubbio che tali disposizioni, trasportate nel Progetto del nuovo Codice e nel Titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione, acquistino una portata molto più ampia di quella che doveva essere loro attribuita allorchè facevano parte della legge sindacale.

« In base agli articoli in esame, infatti, a differenza di quanto poteva ritenersi a termini della legge sindacale, viene definito come reato il fatto oggettivo della sospensione o interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità indipendentemente dai motivi che lo determinano. Senza dubbio si è inteso con tali disposizioni

impedire in ogni caso l'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, tenuto conto dell'importanza che tali categorie di servizi assumono nell'interesse generale della collettività.

« Ma la disposizione, nella formula attuale, appare di rilevante gravità, ed è pertanto necessario, a sommessò avviso di questa Confederazione, che essa venga più esattamente precisata, allo scopo di evitare gli inconvenienti che una rigida applicazione della lettera della legge potrebbe determinare, dando luogo ad iniquità di cui sarebbe facile dare numerosi esempi.

« Ciò appare tanto più necessario, in quanto il disposto dell'art. 366 del Progetto e le disposizioni contenute nel decreto del Capo del Governo 20 marzo 1927, col quale agli effetti dei citati art. 19 e 20 della legge sindacale sono state determinate le categorie dei servizi di pubblica necessità, hanno largamente esteso il campo di applicazione dei due articoli del Progetto in esame. Ritiene pertanto, questa Confederazione, che anche nel caso dei servizi pubblici o di pubblica necessità, per integrare l'esistenza del reato, siano necessari la sospensione o l'abbandono dolosi, allo scopo cioè di lotta o di pressione.

« Se il fatto è voluto allo scopo di esercitare una pressione sull'altra parte, per modificare i patti di lavoro precedentemente stabiliti, od opporsi alla modificazione di tali patti, ovvero ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti od usi esistenti, cadendo esso manifestamente nell'ipotesi prevista dagli art. 503 - 509 del Progetto, le disposizioni in esame dovrebbero, a nostro avviso, fare a questi articoli espresso riferimento, stabilendo naturalmente una sanzione più grave, date le ripercussioni immediate che la sospensione o l'interruzione di un servizio pubblico determina a danno dell'interesse generale della collettività.

« In linea subordinata, qualora, diversamente da quanto è stato stabilito per le forme di attività economica diversa dai servizi pubblici o di pubblica necessità, si voglia attribuire al magistrato penale il sindacato dei motivi che hanno determinato la sospensione o l'abbandono, anche se da essi esuli ogni intenzione di lotta — il che non ci sembra opportuno e giusto per le ragioni esposte a proposito degli articoli 503 e 504 —, appare manifesta la necessità di limitare l'esistenza del reato ai soli casi in cui i motivi che lo hanno determinato debbano ritenersi ingiustificati. Altrimenti, ripetiamo, l'applicazione della legge penale in tale materia porterebbe a conseguenze che non esiteremmo a qualificare in molti casi inique e addirittura assurde.

« Basta scorrere il lungo elenco dei servizi dichiarati pubblici o di pubblica necessità dal citato decreto del Capo del Governo, e considerare attentamente l'ampia portata della disposizione dell'art. 366 del Progetto, per rilevare a colpo d'occhio come l'imprenditore o il professionista, che per avventura siano i soli in un comune o

località ad esercitare la loro attività, dichiarata dalla legge di interesse pubblico, sarebbero gravemente lesi nella propria libertà e continuamente perseguitati dalla legge penale, ove le disposizioni in esame non dichiarassero espressamente l'inesistenza del reato nei casi in cui la sospensione o l'interruzione del lavoro avvenga per giustificato motivo.

« Art. 336. Poichè senza dubbio la dizione « pubblici ufficiali » non comprende indistintamente tutti i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, riteniamo opportuno precisare: « I pubblici ufficiali e i dirigenti servizi pubblici o di pubblica necessità e i loro dipendenti... ».

« Riteniamo inoltre che alla parola « adoperarsi » sarebbe più proprio sostituire l'espressione *fare tutto quanto è in loro potere...* già contenuta nell'art. 20 della legge sindacale, da cui la disposizione in esame è stata tratta ».

GREGORACI. Osserva che nella stessa legge del 1926 non è considerata l'aggravante del fine politico. Prende atto delle spiegazioni date, ma chiede che siano rese palesi nello stesso testo dell'articolo, dicendosi « fine politico antinazionale », altrimenti potrebbe considerarsi punibile anche una dimostrazione patriottica fatta da impiegati.

FABBRI. Non gli pare opportuna tale distinzione. In materia di abbandono di ufficio, si deve punire sempre. Il commissario Gregoraci ha accennato a scopi patriottici, ma la politica la deve fare soltanto il Governo. I dipendenti dello Stato non devono mai abbandonare l'ufficio, e se lo abbandonano devono essere puniti.

PRESIDENTE. L'osservazione del commissario Gregoraci sarà tenuta presente in sede di redazione definitiva.

La seduta termina alle 12,30'.

*Il Presidente*

APPIANI

*Il Segretario estensore*

BERNIERI

*Vº. Il Segretario Capo*

ALOISI

---

## VERBALE N. 51

Venerdì, 6 luglio 1928 - Anno VI

Presidenza di S. E. APPIANI

*Sono presenti i Commissari: Bianchi, Pujia, Carinci, Fabbri, Gismondi, Gregoraci, Innocenti, Longhi, Manzini, Marconi, Nosedà, Santoro, Satta.*

*Assistono: il Segretario Capo Aloisi e i Segretari Saltelli, Novelli, Jannitti Piromallo A., Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.*

*La seduta comincia alle ore 9.*

### SOMMARIO:

Violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale — Violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario — Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità — Rifiuto di obbedienza e oltraggio — Diffamazione di pubblico ufficiale — Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni — Millantato credito — Usurpazione di pubbliche funzioni — Abusivo esercizio di professione — Violazione di sigilli e di pubblica custodia di cose — Smercio di stampati dei quali sia stato ordinato il sequestro — Turbata libertà degli incanti — Astensione dagli incanti — Inadempimento di contratti di pubbliche forniture — Emigrazione clandestina — Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

### CAPO II.

#### *Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione*

#### Articoli 338 a 341.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 338 - 339 - 340 e 341.

Osserva che non è stata riprodotta nel Progetto la disposizione dell'art. 192 del Codice penale. E' questa una norma che attiene al lato politico del Progetto, e pertanto ogni decisione in proposito è riservata alla responsabilità politica del Ministro.

La soppressione dell'art. 192 ha però dato luogo a numerose osservazioni. Molti affermano che se essa fosse riprodotta nel Progetto, non contrasterebbe affatto con la dottrina fascista; ma ogni discussione è superflua, data la natura squisitamente politica dell'argomento.

Ritiene pertanto che la Commissione, salva la facoltà dei singoli commissari di esprimere il proprio avviso personale, non possa che prendere atto del nuovo concetto adottato in questa materia.

Ricorda poi che sono state fatte le seguenti osservazioni:

Si reclama, anzitutto, da molti fra i Corpi consultati (Corte di Cassazione, Corti di Appello di Napoli e Brescia, Commissioni Reali e Sindacati degli Avvocati e Procuratori di Napoli, Catania, Mantova, Perugia, Cagliari e Lanusei, Università di Napoli, Bologna, Camerino, commissario Cavaglià) che la disposizione dell'art. 192 del Codice vigente sia riprodotta, non contrastando con i principi del diritto pubblico odierno, val quanto dire con lo spirito della dottrina fascista.

La R. Università e la Corte di Appello di Napoli riconoscono che la *legittimità* del fatto rientri nella legittimità della privata difesa, tenuto conto della più ampia nozione del *moderamen* accolta nel Progetto, ma non consentono nella estensione di tale istituto, e conseguentemente nella eliminazione della norma contenuta nell'art. 192 del Codice penale in vigore.

Rimarrebbe, in ogni caso, esclusa la ipotesi della reazione alla offesa di *semplici interessi protetti*, nè verrebbero considerati i fatti diversi da quelli determinati da una assoluta e stretta necessità.

Si aggiunge a quanto è detto nella Relazione sull'argomento che:

a) secondo il Codice vigente, data la perplessa e ambigua definizione dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale, sarebbe, a rigore, da ritenere inapplicabile la discriminante nei casi di *violenza pubblica*. Inoltre essa non concerne la reazione a eccessi di persone incaricate di un pubblico servizio. Da questo duplice punto di vista, risulterebbe più estesa la discriminante della *difesa legittima*;

b) non sembra giusta la discriminante nei casi in cui la necessità della difesa non ricorra, perchè colui che agisce verrebbe a trovarsi in una situazione giuridica più favorevole di quella in cui verserebbe, ove commettesse un fatto analogo contro persona non esercente pubbliche funzioni. In tal caso, per vero, non può essergli valutata a favore se non la circostanza del *motivo di particolare valore morale* o sociale, o la circostanza della *provocazione*;

c) fra le legislazioni vigenti in Europa e fuori, quasi unica, la italiana consacra una formale e solenne disposizione alla così detta legittimità della resistenza.

Prevalente su tutte le osservazioni esposte, che concernono *lati particolari* della delicata quistione, sembra che debba essere l'argomento attinente al *sistema* adottato dal Progetto. Questo argomento investe la questione in tutto il suo complesso. Si ritiene non consentaneo ai principi del Regime fascista il concedere al privato il diritto di insorgere contro l'Autorità, anche quando questa abbia commesso in suo pregiudizio atti arbitrari. Se si accoglie questo principio,

che ha valore di una vera e propria pregiudiziale, ogni altra osservazione passa in seconda linea.

Dalla Corte di Appello di Napoli, dalla Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori della stessa città e dal commissario Cavaglià si ritiene che il limite minimo di un anno di reclusione (negli art. 338, 339 e 341) sia eccessivo, considerato che autori di tali delitti sono spesso degli ubbriachi o individui zotici e incolti.

Il commissario Cavaglià e il Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania rilevano che per i delitti di violenza e resistenza dovrebbero essere stabilite pene non uguali.

Fermo rimanendo il massimo della pena per i casi più gravi, si potrebbe diminuire il minimo a sei mesi nell'ipotesi dell'art. 339, che è meno grave di quella dell'articolo precedente. Del resto, i compilatori del Progetto hanno più volte dichiarato che le pene saranno rivedute per apportarvi opportune attenuazioni.

La frase « influire comunque », adoperata nell'art. 338, capoverso 1°, sembra non chiara alla Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Napoli.

Nella frase predetta è l'accento evidente a qualsiasi attività diversa da quella diretta a *costringere*: e non sembra che tale significato sia reso in modo non chiaro dalla locuzione adoperata.

All'art. 341, il commissario Gregoraci rileva che la ipotesi preveduta al primo capoverso dovrebbe essere classificata fra quelle riguardanti la *violenza privata*.

La diversa classificazione è giustificata dalla considerazione del soggetto passivo del reato, che è innegabilmente la pubblica Amministrazione.

LONGHI. Nel Progetto non sono riprodotte le disposizioni che dispensano dalla condanna per violenza e resistenza e oltraggio, quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto con atti arbitrari. Se questa omissione avesse per effetto di autorizzare l'illegittimità, egli non ravviserebbe in esso, nè un progresso giuridico, nè un progresso politico. Ma crede ben ponderate le disposizioni nel complesso, che così non sia.

Comprende che fu la preoccupazione politica a ispirare la soppressione; ma forse ciò avviene per errori di visuale e fenomeno di ingrandimento. Si dice: l'obbedienza deve essere assoluta, in ogni caso, perchè questo è il principio del Regime. Se fosse così, tra Regime fascista e Governi assoluti, dai quali si mutuerebbe la disposizione, sarebbe perfetta la identità. Ora, non è così. Anzitutto, perchè il Regime fascista è ben altra cosa, e il concetto dell'ordine, in ogni suo momento osservato, non è la essenza, ma la condizione dell'ordinamento attuale, il quale si riassume nella formula di « Stato corporativo », di cui il doveroso ossequio all'Autorità è condizione indispensabile di vita. In secondo luogo perchè « autorità » non significa « arbitrio ». Il Fascismo vuole essere ordine in sè stesso, prima che nei rapporti altrui; prestigio per la bontà dei suoi comandi, non per la loro for-

ma. Non si lasci pensare che il Regime voglia, consolidato dal consenso, vivere per arbitrio. E anche il Progetto dimostrò entrare in questo ordine d'idee, trattandosi di legittima difesa. E' stato detto infatti allora e si è ripetuto (e la disposizione ciò comporta) che la difesa si può legittimamente ammettere anche contro i pubblici ufficiali. Adunque, è questione di misura, non di principii.

E se è questione di misura, ecco che il problema riaffiora nella sua integrità. Anche prima del Codice attuale la questione si faceva; e qualche volta, per la evidenza delle cose, con fortuna. Si dice, anche dal Progetto (art. 343), che è punita la disobbedienza a un ordine legittimo dell'Autorità: che l'oltraggio è punito, e così la violenza e la resistenza (artic. di 344, 339 e 338), se rivolti contro un pubblico ufficiale *nell'esercizio delle sue funzioni*. Si domanderà, dunque, ora e sempre, se vi sia punizione quando l'ordine sia illegittimo, quando l'esercizio non sia conforme a legge. La soluzione, compressa da una parte, troverà via d'uscita dall'altra.

Deve prevedersi, e proprio nel momento politico attuale, che la risposta sarà nel senso che non si punisca nè per disubbidienza, nè per oltraggio, nè per resistenza o violenza, se l'atto sia stato compiuto illegittimamente. La misura è dunque questa. Non che si possa uccidere una guardia per un'arresto illegale (per es. fuori flagranza e senza mandato); si può resistergli semplicemente senza incorrere in pena. « Tuer une garde c'est tuer un prince » è giusto anche ora. Ma qui non si tratta di uccidere (il che può farsi solo concorrendo gli estremi della legittima difesa, ciò che importa pericolo grave, necessità, proporzione), bensì di opporre resistenza passiva, ovvero attiva, ma nei limiti di parole o atti (oltraggi), o di minacce e violenza (resistenza).

Ebbene, è ciò che si stabilisce appunto dal Codice attuale. Non si legittima la resistenza ad ogni costo e in qualsiasi caso; si legittima solo la resistenza passiva o attiva, ma semplice. E' stato questo lo sforzo, cui io mi sono dedicato in passato, appunto nell'intento di arginare disposizioni che solo la retorica politica o gli intenti difensionali amplificavano fino a renderne discutibile la razionalità, e ora la riproduzione. Ma, se colla soppressione di una espressa dichiarazione della legittimità della resistenza si vuole riuscire alla soluzione per altra via, e sopprimere la disposizione per togliere anche l'apparenza di un'amplificazione, non ha nulla da osservare.

Resti però con ciò inteso che violenza, resistenza, oltraggio e disobbedienza sono puniti solo quando l'azione del pubblico ufficiale sia conforme a legge.

SANTORO. Resta fermo nell'art. 338 il concetto che la violenza o la minaccia debba essere commessa verso la persona del pubblico ufficiale; ma se è commessa per telefono? La questione è già stata fatta in giuri-



sprudenza, dati i nuovi mezzi di comunicazione. Ma, se si richiede la presenza del pubblico ufficiale, viene meno il reato.

BIANCHI. Il caso è previsto dall'art. 344.

SANTORO. L'art. 344 prevede l'oltraggio. Ma è questa una ragione di più per dire lo stesso nell'art. 338; altrimenti si dirà, in via di interpretazione, che venendo l'art. 344 dopo l'art. 338, se il legislatore avesse voluto adottare lo stesso criterio per la violenza o la minaccia, l'avrebbe detto espressamente.

CARINCI. Ma il concetto della presenza non si è voluto riprodurre.

PRESIDENTE. Il raffronto tra l'art. 338 e l'art. 344 mette appunto in chiaro, che nell'art. 338 il requisito della presenza non è richiesto.

SANTORO. Dunque resta inteso che per l'art. 338 non è necessaria la presenza del pubblico ufficiale.

#### Art. 342

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 342.

Il commissario Cavaglià e la Corte di Appello di Aquila osservano che la disposizione è troppo ampia e indeterminata, e andrebbe integrata opportunamente con la indicazione di un fine specifico, anche per escludere l'applicabilità dell'articolo a fatti di negligenza o, in genere, di semplice *colpa*.

Ma, esclusa la possibilità di ritenere applicabile la disposizione a fatti meramente colposi che debbono essere espressamente considerati dalla legge, sembrano in realtà sufficienti gli estremi del danno, chiaramente indicato, e del dolo, considerato nella comune nozione della volontà e coscienza di tale risultato. Un *fine specifico* limiterebbe inopportunamente la sfera di applicazione della norma.

PUJIA. L'art. 340 richiama il capoverso dell'art. 618. Ritene opportuno che le circostanze colà prevedute siano invece qui enumerate, richiamandosi poi nell'art. 618 l'art. 340.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito così. La stessa cosa anzi si potrebbe fare anche per l'art. 342, che richiama l'art. 359.

SANTORO. Osserva che dall'art. 342 rimane esclusa la ipotesi del reato colposo.

ALOISI. Il testo dell'articolo è precisamente tale da escluderlo.

PRESIDENTE. E allora sarebbe bene dirlo chiaramente.

ALOISI. La cosa è chiara se si tiene presente la disposizione generale del primo capoverso dell'art. 45.

SANTORO. Ma nella ipotesi che si sia turbato o interrotto un servizio pubblico non per dolo, ma per colpa, imprudenza o negligenza, il fatto deve restare impunito?

ALOISI. Se la Commissione farà voti che si preveda anche la figura del reato colposo, la questione potrà essere riesaminata; ma l'art. 342 prevede la sola ipotesi di delitto doloso.

SANTORO. Propone che sia preveduta anche l'ipotesi del delitto colposo.

SATTA. Nell'aderire alla proposta Santoro, osserva che spesso (e se ne sono

avuti recentemente clamorosi esempi) per leggerezza o per biasimevole motivo di scherzo, viene turbato il servizio dei telefoni o dei pompieri, con richieste e chiamate ingiustificate. Occorre reprimere severamente anche questi casi, che assumono tutta la gravità di un delitto, se non doloso, almeno colposo.

ALOISI. Per questo c'è una contravvenzione.

PRESIDENTE. Non è possibile prevedere tutte le ipotesi. Propone il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, tenuto fermo che l'art. 342 in relazione col primo capoverso dell'art. 45, esclude l'ipotesi del delitto colposo, fa voti perchè sia considerato se, ed in quali limiti, possa prevedersi anche l'ipotesi del delitto colposo, quando concorra l'elemento del danno ».

SANTORO. Quasi tutti i delitti sono commessi o per dolo o per colpa. Non si comprende perchè in questa figura di reato non si debba prevedere la ipotesi della colpa.

ALOISI. Il reato colposo è un reato eccezionale, e l'articolo 45 lo scolpisce in questa sua essenza. Se si potesse stabilire una proporzione fra le ipotesi di reato doloso e quelle di reato colposo, si vedrebbe che queste sono infinitamente minori.

Resta a vedere se per l'art. 342 si possa, e fino a quali limiti, arrivare ad apprezzare la colpa. Ciò non sarebbe difficile se si trattasse di un ufficio o servizio pubblico, ma è difficile quando si tratti di un servizio di pubblica necessità. Del resto, fa osservare che nelle ipotesi di semplice colpa soccorrono, forse anche più efficacemente, le sanzioni disciplinari a carico dei funzionari e degli agenti dell'Amministrazione e, in genere, per ogni servizio pubblico, le sanzioni amministrative.

SANTORO. La colpa può essere imputabile ai dirigenti il servizio.

ALOISI. I servizi di pubblica necessità possono essere infiniti, giacchè essi non sono soltanto quelli stabiliti per legge, ma anche quelli stabiliti con atto della pubblica Amministrazione. Così potrebbe essere considerato dirigente di un servizio di pubblica necessità anche l'albergatore o il trattore; sarebbe davvero eccessivo configurare in questi casi l'ipotesi di reato colposo.

PRESIDENTE. Mette a partito l'ordine del giorno testè letto.

E' approvato.

LONGHI. Osserva che l'inciso «fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge» è superfluo.

FABBRI. Per la formulazione di una disposizione meglio esplicativa o aggiuntiva dell'art. 342, osserva come avvenga talvolta che, ad opera di una o più persone, si sabotino concorsi a pubblici impieghi con evidente danno per i servizi di grande importanza e delicatezza.

Ora, se viene punito chiunque cagiona una interruzione o turba

la regolarità di un ufficio o servizio pubblico, o di pubblica necessità (art. 342 del Progetto), in quanto evidentemente si vuole che i servizi pubblici non siano soggetti ad alcun atto che li interrompa o li danneggi, perchè non si dovrebbe punire colui (tanto più gravemente se si tratta di pubblico funzionario) che provochi, per esempio, la diserzione dei concorrenti da un concorso per un pubblico ufficio, allo scopo di impedire che il concorso stesso possa aver luogo?

Per esempio: una grande Amministrazione ha testè indetto regolare concorso per l'ufficio di Direttore di un Brefotroffio.

Orbene, un pubblico funzionario (per ritorsione in quanto non è stato incluso nella Commissione esaminatrice) ha indotto la maggior parte dei concorrenti a ritirare la domanda alcuni giorni prima della scadenza del termine, per modo che, non essendovi la possibilità di formare la *terna* fissata dal bando, per poter scegliere la persona da nominare, il concorso dovrà essere annullato.

Perciò un delicatissimo servizio pubblico, qual'è quello di un Brefotroffio, resterà senza dirigente tecnico per qualche mese, sino a quando non potranno essere espletate le formalità per un nuovo concorso.

Le conseguenze pertanto sono quelle stesse cui si arriva con l'interruzione di servizi pubblici, mediante abbandono del posto da parte degli impiegati che vi devono attendere.

Riterrebbe opportuno codificare questa forma di reato, che altrimenti sfuggirebbe a qualsiasi sanzione, reato più comune di quanto si possa credere. Si tratta di moralizzare i pubblici concorsi e di difendere le pubbliche Amministrazioni da intrighi e da insidie di questo genere.

Propone pertanto che sia formulato un apposito articolo o un capoverso dell'art. 342 che contemp'i quanto sopra ha esposto.

LONGHI. Si associa alle osservazioni e ai voti del commissario Fabbri.

Sono frequenti, assai più che non si creda, casi come quelli denunciati o analoghi, e conviene considerarli. Ricorda che durante la guerra, essendo molte Amministrazioni comunali in mano di partiti ad essa contrari, si svilupparono azioni diverse che si attuarono con l'indurre gli amministratori a dimettersi in massa o a non accettare cariche o ad esercitarle in forma irregolare (ad es, il sindaco che doveva celebrare i matrimoni senza portare la sciarpa). Poichè tali fatti non erano previsti, ne venne una speciale disposizione della legge Sacchi contro il disfattismo, che fu opportunamente applicata. Non crede che, passato il periodo della guerra, sia cessata la ragione di contemplare e reprimere tali fatti. E' diminuita la necessità di provvedervi per legge, ma resta la opportunità. Sarebbe bene conservare l'essenza della disposizione; e forse ciò potrebbe ottenersi con opportuna aggiunta all'art. 342, o con schiarimenti circa il contenuto dello stesso, in guisa che possa vedervisi contemplato qualsiasi fatto diretto a turbare il funzionamento della legittima atti-

vità delle pubbliche Amministrazioni o impedire il raggiungimento dei loro scopi.

Art. 343.

PRESIDENTE. Dà lettura dell' art. 343.

E' stato rilevato che l'assenza del fine di disprezzo, non frequente, può determinare, nel maggior numero dei casi, la impunità dell'agente (Corte di Appello di Potenza, Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Milano, Trieste, commissario Cavaglia); e che la frase *resistendo all'autorità* è superflua.

Si può rispondere che la *resistenza* denota l'immediato conflitto di volontà, mentre il *fine di disprezzo* è l'elemento subbiettivo che caratterizza un fatto purtroppo non infrequente e senza dubbio più grave della contravvenzione preveduta negli art. 434 del Codice penale vigente e 669 del Progetto.

LONGHI. Riscontra un grave inconveniente nel fatto che si subordina la disobbedienza al fine di disprezzo, tanto più che nella legge di P. S. vi sono disposizioni che contraddicono con quella di questo articolo. Ciò è pericoloso, perchè significa alimentare le questioni che saranno portate davanti al magistrato. Propone quindi che questo reato sia lasciato alle contravvenzioni o, se lo si vuol lasciare qui, che si faccia una disposizione unica, dati gli evidenti inconvenienti di uno sminuzzamento della materia, mettendola in armonia con la legge di P. S. Essa ha già provveduto, per quanto riguarda la polizia, di fronte specialmente all'interpretazione dell'Autorità giudiziaria, che era veramente restrittiva.

JANNITTI PIROMALLO A. Mette in evidenza che i compilatori del Progetto si sono preoccupati dell'elemento subbiettivo, che in questo reato non può essere trascurato. Quando il rifiuto non è fatto per negligenza o per altre ragioni, ma per disprezzo all'Autorità, per accentuare il conflitto fra il privato e l'ordine dell'Autorità, si è ritenuto che il fatto rivesta una gravità tale da andare oltre i limiti di una contravvenzione. L'articolo è dovuto pertanto ad una valutazione di politica criminale di taluni fatti in rapporto al rafforzamento indispensabile dell'autorità dello Stato.

LONGHI. Naturalmente, anche sopprimendo il primo capoverso si dovrebbe lasciare però il secondo.

Quanto a far passare alcune contravvenzione tra i delitti, osserva che questo sistema non è sempre opportuno.

Mentre ciò si fa per punire con maggiore rigore, non si pensa che, facendo passare una contravvenzione tra i delitti, si deve richiedere il dolo o la colpa. Così, per i reati contro l'alimentazione, è accaduto che, non essendo preveduta la colpa, si dovette fare rivivere un articolo della legge sanitaria per punire certi avvelenatori. Tutto ciò ammonisce che il passaggio dalle contravvenzioni ai delitti

deve essere seriamente ponderato, perchè è più facile imputare una contravvenzione che non un delitto.

GREGORACI. Osserva che l'art. 343 deve essere esaminato tenendo presente l'art. 669 ed anche l'art. 350, che a sua volta richiama l'art. 682. Gli sembra che non vi sia differenza tra l'art. 343 e l'art. 669, poichè tutte le volte che non si osserva un provvedimento legalmente dato, vi è un disprezzo all'Autorità, quindi non vede perchè si debba fare una sottospecie: sarà questione di applicazione di pena nella latitudine della pena stessa, e quando vi sarà un disprezzo di speciale gravità si applicherà una pena più grave.

Propone pertanto che questo reato sia tolto dal Capo delle contravvenzioni, ripugnando di considerare come semplice contravvenzione l'inosservanza volontaria di un provvedimento dell'Autorità, una volta che anche per le contravvenzioni occorre la volontarietà; nè si comprende una inosservanza dovuta solo a colpa, perchè quando la colpa è volontaria non si distingue dal dolo. Conclude, pertanto, perchè si sopprima l'art. 669 e si lasci l'art. 343. Propone poi che da questo articolo siano tolte le parole « a fine di disprezzo », non occorrendo tale scopo speciale per rendere punibile il rifiuto alla Autorità.

MANZINI. Nota che la questione sulla opportunità o meno di conservare questa disposizione fra i delitti è di politica criminale.

Quanto al merito osserva che è perfettamente ammissibile che una contravvenzione, occorrendo, si tramuti in delitto. Il diritto vigente lo fa in molti casi; basti considerare gli atti contrari alla pubblica decenza, le contravvenzioni di comune pericolo ecc. Nulla quindi di incoerente, se anche il rifiuto di obbedienza in qualche caso possa essere considerato come delitto. La questione si riduce dunque all'inciso « a fine di disprezzo ». A questo proposito crede che si possa accogliere la proposta che è stata fatta di considerare il disprezzo come un'aggravante della contravvenzione, una volta che il Progetto, con un notevole progresso sul Codice vigente, stabilisce che ogni contravvenzione può essere imputata tanto per colpa quanto per dolo. Si può quindi punire maggiormente questo dolo, cioè l'intento di fare atto di disprezzo, stabilendo una circostanza aggravante della contravvenzione.

FABBRI. La questione non si limita solo alla tecnica legislativa, ma si eleva, dopo le dichiarazioni del consigliere Jannitti, a questione di principio. I compilatori sono stati logici. Stabilito il concetto fondamentale che il principio di autorità deve essere rigorosamente tutelato, è logico che quando un cittadino non si rifiuti semplicemente di ubbidire, ma faccia ciò deliberatamente, con espresso sentimento di disprezzo, commetta un atto doloso. Ma poichè la contravvenzione, secondo il sistema del Progetto, si ha tanto per colpa quanto per dolo, gli sembra che nel caso in discussione basterebbe stabilire che il rifiuto



con manifesto senso di disprezzo verso l'Autorità costituisce un'aggravante della contravvenzione.

Si associa pertanto al commissario Manzini.

PRESIDENTE. Il sistema del Progetto è logico, ma non bisogna portarlo alle estreme conseguenze. Egli pure si associa alla proposta del commissario Manzini, poichè si tratta di stabilire il concetto che anche per le contravvenzioni può essere raffigurata una maggiore gravità cui corrisponde una sanzione maggiore.

Mette pertanto a partito il seguente ordine del giorno.

« La Commissione fa voti:

a) che siano soppressi gli articoli 343 e 350 e che il loro contenuto passi a costituire altrettante circostanze aggravanti rispettivamente degli articoli 669 e 681;

b) che gli articoli 74 e seguenti della legge sulla pubblica sicurezza siano, a suo tempo, coordinate con le disposizioni dell'articolo 669 ».

E' approvato.

#### Art. 344.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 344.

Sull'art. 344 si osserva:

-- che occorrerebbe limitare la punibilità alle offese commesse contro il pubblico ufficiale nell'atto dell'esercizio delle sue funzioni (Commissione degli Avvocati e Procuratori di Sondrio);

-- che la comunicazione o lo scritto *diretti* al pubblico ufficiale possono non essere realmente inviati, nel qual caso il reato non sussisterebbe (commissario Cavaglià);

-- che la pena dovrebbe essere più lieve (commissario Cavaglià, Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Rovereto).

Si risponde:

-- che la frase nell'*esercizio delle funzioni* non differisce essenzialmente dall'altra proposta.

-- che la parola *diretti* esprime un effettivo *invio*, e non soltanto la indicazione del destinatario;

-- che infine la pena stabilita non sembra eccessiva, tenuto conto della indole e gravità del titolo delittuoso.

GREGORACI. Poichè è stato soppresso l'art. 192 del Codice vigente, domanda se per lo meno rimangono ferme le regole della legittima difesa.

PRESIDENTE. Rimangono ferme.

GREGORACI. Prende atto, ma dichiara di insistere nella sua avversione alla soppressione in parola.

LONGHI. Si compiace che l'art. 344 si sia messo al corrente dei mezzi moderni di comunicazione, ma nota che manca la menzione della radio.

Preferirebbe una formula comprensiva.

PRESIDENTE. E' inclusa nella parola telefono.

LONGHI. Sarebbe però bene dire comprensivamente: mediante comunicazioni dirette.

SANTORO. E comunque fatte.

#### Articoli 345 - 346.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 345 e 346.

Sull'art. 345, la Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Rovereto rileva la opportunità di aggiungere in fine, dopo *persone*, la frase « es'ranee al Corpo offeso e non addette allo stesso ».

Sembra superfluo il completamento, poichè l'offesa è al Corpo politico, amministrativo ecc., e fra le *persone presenti* non possono ritenersi comprese quelle che lo compongono.

Sull'art. 346, la Corte di Cassazione e la Procura Generale di Palermo osservano che il *fine di offendere* è superfluo e pericoloso, poichè rende difficile la punibilità.

Si risponde che la violenza o minaccia, ove non fosse ispirata dal fine di offendere, si confonderebbe col delitto preveduto nell'art. 338 o nell'art. 341. L'offesa, secondo lo spirito della disposizione, ha carattere *morale*, non fisico, e la intenzione ad essa rivolta è stata richiesta come elemento essenziale del delitto, allo scopo di integrare le analoghe ipotesi di delitti prevedute nel capoverso dell'art. 195, e nel primo capoverso dell'art. 197 Codice penale vigente.

MANZINI. Nel penultimo capoverso dell'art. 346 non si comprende il richiamo ai mezzi indicati dai due articoli precedenti.

PRESIDENTE. Si riferisce alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche, e quindi fuori della presenza.

LONGHI. Per la minaccia non occorre la presenza. Un pubblico ufficiale si può minacciare anche scrivendo su di un giornale.

Vorrebbe poi soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 346. Se le persone sono più di una, il giudice potrà applicare una pena più grave nei limiti del massimo e del minimo.

MANZINI. E' di avviso che si debba sopprimere nella prima parte dell'articolo l'inciso « in sua presenza ».

PRESIDENTE. Ed allora si deve sopprimere anche nell'ultimo capoverso.

ALOISI. Osserva che la presenza è l'elemento caratteristico dell'oltraggio.

PRESIDENTE. La questione sarà esaminata in sede di redazione definitiva.

#### Art. 347.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 347.

Si rileva la inopportunità di una sanzione penale per l'avvocato, a cui in udienza sfugga, in momenti di concitazione, qualche frase irriverente contro l'Autorità giudiziaria (Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Bari).

Si risponde che la disposizione contenuta nell'art. 197 prima

parte del Codice penale in vigore non è meno severa, mentre la parola *prestigio* esprime solo con maggior esattezza il concetto di *decoro* di un pubblico ufficiale (dignità inerente e necessaria alla funzione). Non può esser lecito, per qualsiasi motivo, trascendere a frasi o atti che ledano tale prestigio.

Il commissario Albertini propone che l'oltraggio sia più gravemente punito, anche quando il magistrato non sia in udienza, purchè si trovi nell'esercizio delle sue funzioni (ad es., compimento di atti istruttori).

La proposta è certamente meritevole di essere presa in attento esame dalla Commissione, a causa dell'indole particolarmente delicata della funzione giudiziaria e della conseguente necessità di tutelarne il prestigio con sanzioni di una adeguata severità.

Lo stesso commissario Albertini e la Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Napoli riterrebbero opportuna una norma, la quale prevedesse il concorso delle varie ipotesi indicate nell'articolo.

Ad eliminare ogni possibile dubbio la proposta potrebbe essere accolta.

Qualora siano commessi fatti concreti e distinti, ciascuno dei quali consti degli elementi richiesti per le singole ipotesi accennate, è manifesto che risulteranno applicabili le norme concernenti il concorso materiale di reati.

GREGORACI. Si associa alle osservazioni del commissario Albertini. La pena potrà essere diminuita, ma bisogna tutelare il magistrato in maniera specialissima, date le sue funzioni, non solo nel momento in cui le esercita, ma anche quando non le esercita, se il fatto si riconnette ad esse.

Trova però pericolosa, sia in questo articolo che in tutti gli altri, ove simile dizione è adoperata, l'ipotesi di offesa al prestigio, in quanto non comprende che cosa significhi offendere il prestigio, quando non si sia offeso l'onore. Se è qualche cosa di diverso, il concetto diventa evanescente e di difficilissima definizione. Basterebbe pertanto dire offesa al decoro.

SANTORO. Non è di questo avviso. Col dire, per esempio, ad un magistrato che è un ignorante non se ne offende l'onore, perchè si può essere onoratissimo, ma ignorante; se ne offende bensì il prestigio.

PRESIDENTE. Col dire ad un giudice che non fa il suo dovere, se ne offende il prestigio.

GREGORACI. Questi esempi dimostrano la inutilità della parola prestigio, e la opportunità di sostituirla con quella di decoro.

MANZINI. Osserva che nel termine «magistrato» è incluso evidentemente anche il P. M.; ma se fossero, come non sembra, mantenuti i giurati, o se saranno istituiti gli scabini, si dovranno comprendere anche costoro. Si potrebbe pertanto dire il «collegio».

Osserva ancora che sarebbe opportuno stabilire che l'art. 608



non si applica in relazione al 347. Poichè infatti il Ministro in parecchi discorsi ha espresso il concetto che il Pubblico Ministero diventa, a tutti gli effetti giuridici, parte, e poichè l'art. 607 stabilisce che non si procede per le offese pronunciate fra le parti, è necessario evitare che restino impunte le offese al P. M.. Si potrebbe pertanto dire, invece di «magistrato», «giudice o pubblico ministero».

BIANCHI. Crede che possa rimanere la parola «magistrato», perchè gli scabini saranno protetti dalle sanzioni che riguardano i pubblici ufficiali.

LONGHI. Direbbe: l'onore, il prestigio o il decoro di un giudice.

PRESIDENTE. O del Pubblico Ministero.

Ricorda che il commissario Albertini propone giustamente di sostituire alle parole «in udienza», le parole «nell'esercizio delle sue funzioni». Si potrebbe fare uno speciale capoverso.

FABBRI. Anche perchè la pena dovrebbe essere diversa.

PRESIDENTE. La Commissione dunque fa voti perchè, in sede di redazione definitiva, venga presa in considerazione anche la figura dell'oltraggio fatta al magistrato quando non sia in udienza, e che l'articolo sia redatto in modo da comprendere anche gli scabini.

MANZINI. Ed anche gli esperti della magistratura del lavoro.

#### Articoli 348 e 349.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 348 e 349.

Sull'art. 348 si osserva che la diffamazione non si verifica ove manchi la presenza di persone (Corti di Appello di Milano e di Torino).

E' un presupposto logico della offesa alla reputazione il comunicare con più persone, o, ciò che è più frequente, il comunicare con taluno pubblicamente, in modo che altri apprenda l'oggetto della comunicazione. Vedrà, peraltro, la Commissione se sia opportuno chiarire. Senza dubbio s'impone il quesito relativo al coordinamento con l'art. 604; ma può domandarsi: *quid* se l'offesa contro il pubblico ufficiale sia fatta fuori della sua presenza, e comunicando con una sola persona? Anche questa ipotesi dovrebbe essere presa in considerazione.

La Corte di Appello di Torino preferirebbe che venisse riprodotta, quanto all'obbietto del reato, la locuzione del Codice penale vigente «onore, reputazione, decoro», per non lasciare impunte offese gravi.

La impunità non sembra possa verificarsi, date le disposizioni relative all'oltraggio, che integrano quelle concernenti le offese alla reputazione. Le une e le altre provvedono alla tutela penale dell'onore in tutti i casi di diffamazione e d'ingiuria preveduti nel Codice vigente.

Una disposizione che consenta la *prova della verità* si reclama dalla Corte di Appello di Palermo, dalla Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Perugia e dal commissario Gregoraci.

Nella Relazione è spiegato perchè tale norma non viene riprodotta. Per un criterio sistematico la esclusione della prova è stabilita anche nei casi in cui debba applicarsi l'art. 604 (vedi art. 605 del Progetto).

Si rileva, infine, la opportunità di non eliminare la disposizione riguardante la legittimità dell'oltraggio, al quale abbia dato causa l'atto arbitrario del pubblico ufficiale (osservazione sulla legittimità della violenza e della resistenza).

La risposta non può essere evidentemente che quella data in ordine alla esclusione della legittimità della resistenza nel caso di atti arbitrari. E' sempre, nell'una e nell'altra ipotesi, questione di sistema.

MANZINI. Ritiene che la questione sollevata dal commissario Albertini potrebbe risolversi con un capoverso in tutti gli articoli che prevedono l'oltraggio; se il fatto sia commesso contro un magistrato la pena è aumentata.

ALOISI. Il quesito che pone il commissario Albertini è in sostanza questo: se un individuo oltraggia e diffama un pubblico ufficiale, facendo prima a suo carico delle attribuzioni generiche, e poi specificando fatti concreti, si tratterà di due reati concorrenti, o, data la configurazione del reato di diffamazione di pubblico ufficiale, si avrà un reato solo, uno di quei reati che si chiamano progressivi?

GREGORACI. Non si può dubitare che trattasi di un reato solo.

ALOISI. Ma anche oggi in materia di ingiuria e di diffamazione vi sono due reati concorrenti.

LONGHI. Osserva che attualmente in giurisprudenza sorge la presente questione: se ad un pubblico ufficiale si dà un pugno oltre a resistergli, vi è violenza e resistenza, o lesione? Si è finito col riconoscere che quando si va al di là della semplice violenza e resistenza c'è anche la lesione, cioè due reati concorrenti. Un'altra questione è la seguente: se si offende un pubblico ufficiale, e nell'offenderlo gli si attribuisce anche un fatto determinato, c'è oltraggio o anche diffamazione? Alcuni dicono che l'oltraggio assorbe la diffamazione, dimodochè, dicendo lo stesso fatto ad un pubblico ufficiale in presenza, vi sarebbe minor tutela che se si fosse detto in assenza; altri dicono che prevale la diffamazione, altri infine che concorrono i due reati. Egli ha sempre ritenuto che prevalga il reato più gravemente punito. Ma deve rispondere la legge.

Nota poi che qui si parla di sola reputazione e si sono tralasciati il prestigio ed il decoro.

Osserva ancora che la diffamazione a mezzo della stampa è punita da sei mesi a tre anni, mentre qui la diffamazione è punita da tre mesi a due anni, dimodochè se la diffamazione al pubblico ufficiale fosse fatta a mezzo della stampa, potrebbe avere una pena minore. Ma, a parte tutto ciò, se uno rivolge un'espressione offensiva a un pubblico ufficiale, commetterà un oltraggio; ed allora tanto vale non

parlare di presenza nell'articolo 346, e stabilire un'aggravante per l'attribuzione di un fatto determinato.

PRESIDENTE. Questo è il concetto dell'articolo.

LONGHI. Ma così si può ritenere che vi siano due reati distinti, mentre non si tratta che di una qualifica dell'oltraggio.

GISMONDI. Non crede che si possa risolvere la questione senza tener presente la disposizione del Progetto relativa alla distinzione fra ingiuria e diffamazione. Colla terminologia attuale si comprende come, consistendo la differenza fra ingiuria e diffamazione unicamente nella determinazione o meno di un fatto, sorga la questione accennata dal commissario Longhi; ma col sistema del Progetto, che ha abbandonato tale concetto, di diffamazione non si può parlare se non quando sia assente la persona dell'offeso, ed allora ben si può avere il concorso dei reati di oltraggio e di diffamazione. Il primo presuppone infatti la presenza di un pubblico ufficiale, il secondo ne prescinde, e basta ad integrarlo l'offesa alla reputazione.

GREGORACI. Ritiene opportuno lasciare al magistrato il compito di considerare globalmente i vari fatti con i quali si offende il pubblico ufficiale, altrimenti si vengono a spezzettare in un'offesa verbale, in una violenza e in una diffamazione con penalità diverse. Il magistrato invece dovrebbe poter ritenere un unico reato e punire con una sola pena, sia pure aggravata. La verità è che dovrebbe adottarsi il criterio di reato prevalente, ma se ciò non si ritiene possibile, si lasci almeno al magistrato la facoltà di applicare una sola pena aggravata, altrimenti si verrebbe ad una triplicazione di pene, ciò che, tenuto conto che con il Progetto le pene si sommano e che sono notevolmente più aspre di quelle del Codice vigente, condurrebbe ad un eccesso non sopportabile.

PRESIDENTE. Ritene che le proposte dei commissari Manzini e Longhi siano accettabili.

BIANCHI. Crede che ogni decisione possa essere rimandata a quando si parlerà della diffamazione.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

GREGORACI. Circa la sua osservazione sull'ammissione della prova della verità, rileva che tale diritto rimane assorbito, una volta ammesso che non si possa resistere agli atti arbitrari del pubblico ufficiale. Nota però che la liceità della resistenza è ammessa anche dalla Commissione Reale degli Avvocati di Roma, e che quanto meno non si potranno eludere le disposizioni relative allo stato di necessità e alla legittima difesa.

Non insiste quindi nella sua proposta sulla *exceptio veritatis* in rapporto al pubblico ufficiale, ma rileva fin da ora che se in questa particolare fattispecie vi è una pregiudiziale per negarla, ciò non significa che si debba pregiudicare la questione per tutte le altre diffamazioni.

Prende atto poi che intanto non è riconosciuto il diritto del cittadino a resistere al pubblico ufficiale o a provare la verità del

fatto diffamatorio a lui attribuito, quanto lo Stato dà affidamento al cittadino di una maggiore tutela che non oggi, riguardo agli eccessi dei pubblici ufficiali.

#### Articoli 350 e 351.

PRESIDENTE. Da lettura degli art. 350 e 351.

Sull'art. 350 il commissario Albertini osserva che non sempre gli stampati sono resi illeggibili o inservibili; propone quindi che si aggiunga « o altrimenti danneggia ».

Il semplice danneggiamento, che non sia lacerazione o soppressione, sembra ipotesi troppo lieve, perchè possa avere carattere di delitto di offesa all'Autorità. Manca tuttavia la corrispondente figura contravvenzionale, caratterizzata dall'assenza del dolo specifico (per fare atto di disprezzo verso l'Autorità), e oggi preveduta dall'articolo 446; è giusto l'averla soppressa?

Sull'art. 351 si propone:

a) di distinguere il caso in cui si riceva il danaro o altra utilità da quello in cui siasi avuta soltanto la promessa (commissario Gregoraci).

La ricezione del danaro o di altra utilità ha scarso valore rispetto all'elemento essenziale e comune del *patto* stabilito;

b) di chiarire il significato di *mediazione*, che può essere confusa con quella disciplinata dal Codice di commercio e da leggi speciali, o con il fatto di una raccomandazione o presentazione (commissario Cavaglia).

Data la peculiarità del fatto, non è possibile equivocare sul significato della parola *mediazione*, che non ha dato luogo a incertezze esegetiche nel Codice in vigore, secondo il quale deve trattarsi di *interposizione* valevole a ottenere il favore;

c) di stabilire un aumento di pena per il millantato credito presso un magistrato (commissario Albertini).

Quanto al millantato credito presso un magistrato, può convenirsi che il fatto abbia carattere di maggiore gravità. La Commissione potrebbe formulare un voto in tal senso, specialmente se si accettasse la precedente proposta di Albertini in ordine all'aggravamento di pena, nell'ipotesi di oltraggio verso magistrato non in udienza.

LONGHI. Relativamente all'art. 351, crede che sia il caso di segnare una linea di demarcazione che non spiacerà ai progettisti, inclini alla più rigorosa e minuta specificazione. Egli osserva che dall'art. 351 in giù, fino al 368 compreso, si versa realmente in « delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione ». Questo gruppo pertanto dovrebbe costituire il Capo II del Titolo. Ma il gruppo che precede è più propriamente dei « delitti contro l'Autorità » o, se vuoi, « contro gli organi o rappresentanti della pubblica Ammi-

nistrazione». Si ha così un gruppo, in un certo senso, eterogeneo, che si dovrebbe riordinare. In una parola il Titolo dovrebbe contenere tre Capi: 1° delitti dei pubblici ufficiali; 2° delitti contro i pubblici ufficiali; 3° delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione; che dovrebbero costituire il Capo III del Titolo « dei delitti contro la pubblica Amministrazione ».

CARINCI. Vorrebbe esteso l'art. 351 anche a coloro che esercitano un pubblico servizio.

#### Art. 352.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 352.

Si propone di render chiaro, nel primo capoverso, che il provvedimento relativo alla cessazione o sospensione dell'ufficio, debba essere oggetto di legale o formale partecipazione (Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Milano, commissario Cavaglia).

Il carattere di *legalità*, richiesto dal Codice vigente, non occorre sia espressamente indicato, perchè è punibile chi continua ad esercitare le funzioni, *non avendone diritto*; e ciò ha luogo in ogni caso in cui, secondo l'ordinamento amministrativo, la *partecipazione* sia da ritenere giuridicamente valida.

MANZINI. Chiede perchè non si preveda anche l'usurpazione di un pubblico servizio, per esempio della guida di una locomotiva o della direzione di uno stabilimento elettrico.

ALOISI. Si deve trattare di attribuzioni inerenti ad un pubblico impiego.

MANZINI. Ma può darsi il caso di uno che vada a sospendere il flusso dell'acqua in un acquedotto.

PRESIDENTE. Questa osservazione mi sembra giustissima. Se ne terrà conto in sede di redazione definitiva.

#### Articoli 353 a 358.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli da 353 a 358.

Sull'art. 355 la Corte di Cassazione e la Corte di Appello di Roma osservano che l'avverbio *particolarmente* non racchiude un preciso significato.

La *particolare* custodia è presupposto necessario del delitto, che non sussisterebbe qualora il fatto venisse commesso su altre cose esistenti in un pubblico ufficio, anche se destinate alle esigenze di esso (art. 63, n. 1°, del Progetto).

Il Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Catania rileva che la ipotesi non è rigorosamente determinata in confronto del delitto di danneggiamento aggravato (art. 653, n. 1°).

Per tale ultimo delitto non si richiede il presupposto della *custodia* delle cose: ciò sembra idoneo e sufficiente come elemento differenziale.

La Corte di Appello di Napoli e il Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Catania propongono che sia preveduta la circostanza aggravante della qualità di pubblico ufficiale nel soggetto attivo del reato.

Tale circostanza è già preveduta fra quelle comuni nell'art. 63, n. 1°, del Progetto.

Sull'art. 357 il commissario Cavaglia osserva che, nel caso di licitazioni private per conto di privati, data la facoltà ad essi consentita d'impedire la vendita, per mezzo dell'incanto, il delitto non offende la pubblica Amministrazione.

Si risponde che il delitto sussiste appunto nel caso in cui la revoca non abbia luogo. L'offesa all'Amministrazione pubblica, nella ipotesi anzidetta, non sembra possa escludersi.

Sull'art. 358 la Corte di Appello di Bologna rileva la opportunità di chiarire se sia punibile colui che ecciti a dar danaro per astenersi dal concorrere, o, meglio, offra di astenersi mediante compenso.

L'offerirsi a commettere un'azione che la legge prevede come reato, non è ancora tentativo. Se non è ancora tentativo l'accordo a maggiore ragione non è tale la semplice offerta.

CARINCI. Rileva che a proposito degli articoli 354 e 355, nelle osservazioni scritte, aveva notato che essi hanno il medesimo contenuto degli articoli 201 e 202 del Codice vigente, e che nella ipotesi dell'art. 155 sembrerebbe più proprio adoperare il verbo *altera* anzichè *deteriora*.

SATTA. Osserva che non è preveduto, negli art. 357 e 358, il caso, pur così frequente nella pratica, in cui concorrenti alla gara si mettano tutti d'accordo per far andare deserte le aste, al fine di ottenere che l'Amministrazione sia costretta ad elevare i prezzi di base, oppure ad addivenire a trattative private. Qui manca l'estremo di un agente attivo che dia o prometta, e di altri che accettino. Siamo in presenza di una deliberazione comune. Occorrerà forse provvedere.

Le specificazioni contenute nelle disposizioni in esame possono apparire antiquate e di un classicismo superato dagli attuali atteggiamenti e accorgimenti degli appaltatori o, meglio, di quelli di essi che intendono trarre illecito lucro in pregiudizio dello Stato. Non è più, o quasi, della pratica il caso di violenze, minacce, doni, ecc. per impedire o turbare le pubbliche gare. Per molti dei servizi pubblici, ai quali si provvede con appalti, gli appaltatori — che sono dei professionali — si conoscono tutti fra loro, sono talvolta uniti in associazioni e sindacati a tutela dei loro interessi, si radunano e discutono. Tutto ciò non può che rappresentare un'attività legittima; ed è anche lecito che essi, in occasione di appalti indetti, si consultino per valutare la convenienza, o meno, di aderire alle aste. L'eventuale decisione presa dagli associati, che l'affare non è conveniente, non è certamente censurabile, nè incriminabile. Ma si passa il delicato limite che divide il lecito dall'illecito, quando la deliberazione si estende alla decisione d'astenersi collettivamente dal concorrere alla gara e impegna, sia pure sotto blande forme, gli asso-

ciati a obbedire. Qui, senza gli estremi di violenza ecc, o di veri e propri mezzi fraudolenti, si è in presenza di persone che, mediante una prestabilita intesa, si astengono dalla gara, non tanto per evitare a sé un danno, quanto per costringere lo Stato a capitolare, migliorando le offerte. Ora, non pare giusto che questo caso che è il più frequente, debba sfuggire alla repressione penale. Quando più appaltatori si accordano per fare andare deserte le aste, l'atto è sempre illecito nei motivi e nei fini, e dovrebbe essere punito. In sostanza si tratta di paralizzare l'azione della pubblica Amministrazione in una delle sue applicazioni più vitali, in quanto si tratta di provvedere ai pubblici servizi. Come si è già avvertito, ognuno è libero di non concorrere, ma nell'intesa per l'astensione si eccede dal limite del proprio tornaconto, per attentare ai superiori interessi della pubblica Amministrazione. Qui è il punto, e qui è anche l'elemento incriminabile.

Le violenze, minacce, doni ecc. non dovrebbero toccare all'essenza del reato, ma essere, se mai, considerate come aggravanti. La caratteristica propria di esso non è nella turbativa della libertà degli incanti, ma nell'atto diretto contro la pubblica Amministrazione, in conformità all'esatto titolo del Capo II, dove l'art. 357 ha il suo posto. Pertanto nel citato articolo dovrebbe inserirsi un capoverso nel quale sia stabilito: «Quando due o più persone, per intesa comunque intervenuta, si astengono dal partecipare alla gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private indette per conto di pubbliche Amministrazioni, esse soggiacciono alla pena di ecc.».

PRESIDENTE. Nota che si estenderebbe troppo la portata dell'articolo. CARINCI. Crede che il caso esposto dal commissario Satta possa rientrare

nella frase «con altri mezzi fraudolenti».

SATTA. Rileva che nella specie non si ha un vero mezzo fraudolento, ma bensì l'illiceità del fine della comune astensione.

PRESIDENTE. C'è la parola «collusioni».

ALOISI. Ravvisa da parte sua assai giusta la proposta Satta, notando che essa prevede un'ipotesi che spesso si verifica e che danneggia la pubblica Amministrazione.

PRESIDENTE. Ma si identifica con il turbamento della gara previsto dall'art. 357.

BIANCHI. Si potrebbe sostituire all'aggettivo «fraudolenti», le parole «contrarii al pubblico interesse».

ALOISI. Si deve punire anche il fatto di chi va dal concorrente e si offre di astenersi.

CARINCI. Questa è collusione.

ALOISI. E' collusione se c'è l'accettazione.

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione possa rilevare l'importanza di questa proposta, tanto più che non sembra chiaro che con la dizione dell'art. 357 si intenda punire il solo fatto dell'accordo.

MANZINI. Osserva che allora si dovrebbero punire anche le coalizioni industriali, i *trusts*, che spesso fanno un danno ancora maggiore.

CARINCI. I *trusts* si danneggiano tra di loro.

MANZINI. Ma finiscono col danneggiare il pubblico.

CARINCI. In questo caso, ove il fatto costituisca reato, devono essere puniti.

SATTA. Nella ipotesi da lui prevista si danneggia direttamente lo Stato.

MANZINI. Si potrebbe aggiungere nell'art. 358 «chiunque si offre di astenersi».

SANTORO. Anche se l'offerta non è accettata? Meglio sarebbe dire «promette di astenersi».

PRESIDENTE. Promettere non è offrire.

NOSEDA. Si offre o promette.

MANZINI. La promessa c'è già nell'art. 357.

SANTORO. Ma relativamente al turbamento.

PRESIDENTE. La questione sarà decisa in sede di redazione definitiva.

#### Articoli 359 e 360.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 359 e 360.

Si rileva la necessità:

— di richiedere, come elemento essenziale del delitto, preveduto nell'art. 359, un danno concreto che sia effetto dell'inadempimento (mancanza di cose o opere necessarie ecc.);

— di riferire l'inadempimento ai contratti di «vendita, somministrazione o appalto», e ciò per una maggiore precisazione tecnica.

Ai precedenti rilievi si risponde:

— che l'inadempimento di un contratto di fornitura concluso con la pubblica Amministrazione ha un carattere intrinsecamente diverso dalla violazione di obblighi contrattuali verso privati. La possibilità del danno (ove questo non sia effettivo e immediato), è la naturale e immancabile conseguenza della obbligazione non adempiuta. Far mancare le cose o opere è un risultato che giova impedire, e non attendere, per stabilire il momento consumativo del delitto. La possibilità di tale risultato è infatti sufficiente a determinare una situazione sfavorevole per la pubblica Amministrazione, che deve efficacemente esser garantita contro il pericolo di perturbamenti e inceppi nella esplicazione della propria attività.

Non è poi sembrato opportuno indicare tassativamente le specie di contratti, per la incertezza interpretativa a cui la indicazione suddetta può dar luogo in relazione a forme particolari e denominazioni diverse, che date convenzioni assumano eventualmente, nella complessità e specificazione crescente dei rapporti giuridici.

Si propone altresì di contenere in limiti più miti la pena per il delitto colposo. Quantunque non appaiano severi i limiti della pena stabilita per la ipotesi colposa d'inadempimento, potrà essere riesaminata la opportunità di ridurre i limiti suddetti.

Sull'art. 360 si propone di precisare l'elemento obiettivo della frode: specie, qualità o quantità delle cose o opere (Federazione Indu-



strie fasciste: Avv. Biamonti; per la indicazione dell'estremo del danno nell'art. 359, anche Corte di Appello di Palermo).

Riguardo alla configurazione del delitto di *frode*, non si è ritenuta opportuna una specificazione dell'elemento obiettivo, che può estrinsecarsi in forme anche diverse da quelle attinenti alla specie, qualità e quantità delle opere o cose (vedasi, ad es., art. 516 del Progetto).

La Università di Sassari propone di elevare il limite minimo della pena pecuniaria a lire ventimila; come per il delitto di frode.

Quanto al limite minimo della pena (per il delitto d'inadempimento), non parrebbe giusto di elevarlo come per il delitto di frode, che ha carattere spiccato di maggiore gravità.

Si fa notare, infine, che gli articoli 359 e 360 corrispondono, per quanto ha tratto alla loro formulazione e alla loro struttura, agli art. 255 e 256 (inadempimento e frode in forniture militari), articoli già approvati dalla Commissione.

NOSEDA. Rileva che gli art. 255 e 256 parlano di inadempimento di contratti di forniture militari e di frodi in tempo di guerra, e che l'art. 359 parla di inadempimento, quando le forniture siano destinate ai bisogni dell'esercito, mentre l'art. 363 aggrava la pena quando il fatto è commesso in tempo di guerra. Gli sembra che in ciò vi sia una duplicazione, in quanto che già l'art. 255 e l'art. 256 contemplano la stessa ipotesi per il tempo di guerra. Si potrebbero sopprimere gli art. 359 e 360, fondendoli con gli articoli 255 e 256, aggiungendo una diminuzione per il tempo di pace. Altrimenti lo stesso fatto, distinto solo dalla esistenza dell'aggravante pel tempo di guerra, viene contemplato due volte.

ALOISI. Osserva che gli art. 255 e 256 fanno parte dei reati contro la personalità dello Stato e hanno una propria individualità.

NOSEDA. Il fornitore che non adempie o commette una frode in tempo di guerra, se lo fa per diminuire la resistenza del Paese, commette una vera e propria forma di tradimento.

ALOISI. Si potrebbe esaminare se non convenga piuttosto abolire l'aggravante del tempo di guerra per questi reati, poichè il tempo di guerra costituisce una circostanza aggravante caratteristica dei delitti contro la personalità dello Stato.

MANZINI. Sul n. 2° dell'art. 359 nota che l'espressione «destinata ai bisogni dell'esercito» non comprende la marina e la aeronautica.

PRESIDENTE. Vi è un articolo che definisce l'esercito e comprende le altre forze armate.

MANZINI. Non si dovrebbe poi aggravare la pena per tutte le forniture, poichè ve ne sono di quelle che hanno minima importanza, per esempio gli oggetti di pulizia. Si dovrebbero considerare soltanto le forniture che influiscono sull'efficienza delle forze militari.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire bisogni essenziali.

ALOISI. Per l'armamento dell'esercito.

NOSIDA. E per l'equipaggiamento.

Osserva poi che attualmente la giurisdizione in questa materia, in tempo di guerra, è esclusivamente militare, e chiede se non sia opportuno che il Progetto si unifichi in ciò al sistema vigente.

Quanto all'art. 363, nota che parecchi dei reati preveduti in questo Titolo non hanno niente a che vedere col tempo di ~~8~~ per esempio la distruzione di un monumento; la violazione dei doveri di custodia; lo smercio di stampati, ecc.

PRESIDENTE. Si potrebbe sopprimere l'art. 363 e stabilire l'aggravante volta per volta.

CARINCI. Rileva che nelle sue osservazioni scritte, a proposito degli articoli in esame, 359, e 360, aveva notato che sarebbe stato bene chiarire che il reato considerato nel primo di essi consiste nella *inadempienza dolosa*, non già nel solo fatto dell'*inadempienza*, la quale potrebbe essere fonte di sola responsabilità civile, e che inoltre sarebbe stato pure utile considerare l'*inadempienza colposa* nei sensi del capoverso dell'art. 205 del Codice vigente.

#### Articoli 361-362.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 361 e 362.

La Corte di Cassazione e la Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Cuneo fanno presente la opportunità che sia chiarita la differenza tra *emigrazione* ed *espatrio*, regolato, quest'ultimo, e più severamente, dalla legge di pubblica sicurezza.

Quantunque non sembri possibile l'equivoco, avendo il delitto di *espatrio* un carattere politico (motivo determinante) e, ove questo manchi, costituendo il fatto soltanto contravvenzione, per difetto di passaporto (art. 160 legge pubblica sicurezza), vedrà la Commissione se convenga chiarire.

La Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Milano propone che sia stabilito un aumento di pena nel caso in cui l'emigrante sia posto in condizioni di pericolo per la sua integrità fisica.

Il solo pericolo non sembra possa dar luogo a un giusto aumento di pena. Ove la lesione si avveri, sarà applicabile la disposizione contenuta nell'art. 587, prima parte, del Progetto.

Il commissario Albertini propone di esaminare se debba stabilirsi una pena per chi versi danaro o altra utilità per procurarsi la emigrazione clandestina.

La responsabilità penale di chi emigra o tenta emigrare in casi non consentiti, è stabilita dalla legge speciale, di cui soltanto una particolare disposizione è sembrato opportuno inserire nel Progetto in esame. Potrebbe esaminarsi l'opportunità di lasciare la disciplina di questa materia alla legge speciale.

Sull'art. 362 la Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Rovereto fa presente la opportunità che alla parola *monumento*

sia sostituita l'altra *immobile*, stabilendosi una pena diversa, secondo che il monumento sia stato, o non, dichiarato *nazionale*.

Si osserva che la parola *immobile* non comprende ogni specie di *monumento*; è, quanto alla distinzione proposta in ordine alla dichiarazione di monumento nazionale, che la disposizione contenuta nell'art. 362 ha una sfera di applicazione e finalità diverse da quelle inerenti alle norme circa il danneggiamento di cose o edifici soggetti a tale di chiarazione.

La Corte di Appello e la R. Università di Napoli e la Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Trieste e dell'Istria propongono che sia stabilita una pena più severa.

Date la intrinseca differenza tra il reato preveduto nell'art. 362 e le ordinarie ipotesi, aggravate, di danneggiamento, non sembra che la sanzione stabilita sia inadeguata alle particolari esigenze della tutela penale.

PRESIDENTE. Osserva che sembra il caso di lasciare queste norme alla disciplina delle rispettive leggi speciali, pure plaudendo ai concetti informativi.

La seduta è tolta alle ore 12.30'.

*Il Segretario estensore*

GABRIELI

*Il Presidente*

APPIANI

*V° Il Segretario Capo*

ALOISI

## VERBALE N. 52

Sabato, 7 luglio 1928 — Anno VI

Presidenza di S. E. APPIANI

*Sono presenti i Commissari:* **Bianchi, Carinci, Fabbri, Gregoraci, Innocenti, Longhi, Manzini, Marconi, Nosedà, Pujia, Santoro, Satta.**

*Assistono: il segretario Capo Aloisi e i Segretari Saltelli, Novelli, Iannitti Piromallo A., Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.*

*La seduta comincia alle ore 9.*

## SOMMARIO:

Violenza carnale — Atti di libidine violenti — Sottrazione violenta — Seduzione con promessa di matrimonio — Atti osceni — Relazioni omosessuali — Pubblicazioni o spettacoli osceni — Incitamenti a pratiche contro la procreazione — Corruzione di minorenni — Istigazione di minorenni, discendenti, moglie, sorella ecc. alla prostituzione — Sfruttamento di prostitute — Tratta di donne e di minori — Rapporto di parentela — Pene accessorie — Casi di punibilità a querela di parte — Causa speciale di estinzione del reato.

## TITOLO VIII

**Del delitti contro la moralità pubblica e il buon costume**

PRESIDENTE. Il Titolo VIII del Codice vigente, che comprende i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, è stato diviso, nel Progetto, in due distinti Titoli: l'VIII che prevede i « delitti contro la moralità pubblica e il buon costume », ed il X che prevede i « delitti contro la famiglia ». A tale nuova classificazione si è pervenuti separando, nella categoria dei reati sessuali, le infrazioni che offendono prevalentemente un bene morale individuale attinente alla vita sessuale (pudore, onore sessuale, libertà sessuale) dalle infrazioni che offendono direttamente l'organismo della famiglia.

La distribuzione dei reati nei vari Capi è desunta dalla classificazione dei beni sessuali, di cui le singole figure criminose costituiscono la violazione. Nel Capo 1° sono previsti i delitti contro la « libertà sessuale », che si traduce nella libera disposizione del proprio corpo nei rapporti sessuali, entro i limiti fissati dal diritto e dal costume sociale. Nel Capo 2° sono compresi quei delitti le

cui sanzioni mirano alla tutela della morale sociale, ed integrano un sistema di difesa salda e completa del pudore « pubblico e privato ».

Numerose nuove figure di reati trovano posto in questo Titolo, considerevolmente innovato in confronto al Codice del 1889, allo scopo di educare il popolo, attraverso il risanamento del costume.

Le osservazioni presentate si possono raggruppare in varie categorie. Sembra a taluni che la distinzione tra i due Titoli non sia esatta, e si vorrebbe il ritorno all'antico raggruppamento sotto un solo Titolo. Altri non comprendono la denominazione dei delitti contro la libertà sessuale; e altri dubitano della opportunità di creare ipotesi delittuose che non sono facilmente controllabili.

Circa la classificazione, ciò attiene al sistema e alla struttura del Progetto che non si possono certo mutare. Lo stesso dicasi per la intitolazione « Delitti contro la libertà sessuale ». Per quanto riguarda la creazione di nuove figure di reati, bisogna tener conto che s'intende rafforzare la tutela della moralità e del buon costume. Ciò che è tra i fini precipui del Regime.

LONGHI. Mentre trova eccellente la distribuzione della materia di questo Titolo, solleva qualche dubbio sulla denominazione di questo Capo. Nel vecchio Codice esisteva un intero capitolo contro i diritti della libertà. Quello dell'attività sessuale non c'era, nè lo Statuto aveva mai creduto la necessità d'intervenire per garantirla. E invece, mentre le altre garanzie tramontano o impallidiscono, ecco che sorge questa denominazione *ex novo*. Ma è ben detto? Teme si venga a dire, colla nuova denominazione, che all'infuori dei fatti registrati nella legge come reati, tutto sia libero. Siamo d'accordo in ciò? Non vi sarebbe, prima ancora di arrivare alla libertà assoluta, qualche altra barriera giuridica o morale, se anche non punibile, della quale tener conto? Se in questo si conviene, bisogna sostituire una denominazione più propria.

BIANCHI. Osserva che la distribuzione della materia in due Titoli porta, per esempio, a questa incongruenza, che lo stesso reato è contemplato distintamente in due Titoli diversi: per esempio il ratto violento è previsto in questo Titolo, e il ratto consensuale in altro.

ALOISI. E' l'obiettività giuridica che è diversa.

PRESIDENTE. La Commissione Reale degli Avvocati di Milano osserva:

« Nella Relazione Ministeriale al Progetto del 1887 (N. CXXVIII) si era notata la difficoltà di procedere ad una rigorosa classificazione di questi delitti, per i quali non è agevole precisare i caratteri che li differenziano dalle altre categorie affini, così da giustificare, sulla traccia del Codice penale toscano, la loro riunione in un Titolo unico, sotto la denominazione generica « Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie ». La classifica del Progetto si presenta inesatta, sia per quanto si attiene ai Titoli, che ai Capi. Per i primi è poco esatto ritenere che ad es., il delitto di *violenza*

*carnale* sia lesione esclusivamente della morale pubblica e del buon costume, e non anche dell'ordine della famiglia; mentre, pur non manifestandosi nel suo seno, ne colpisce sempre l'ordinamento, poichè ne turba i legami, e ne viola gli affetti, alterando o altrimenti pregiudicando la generazione; come poco esatto è ritenere che l'*adulterio* sia lesione esclusivamente dell'ordine delle famiglie, e non anche del buon costume, in quanto pure lesivo di quei limiti ritenuti necessari per la moralità dei rapporti sessuali, nel cui ordinamento etico-giuridico consiste il buon costume. Anche ritenendo la classificazione del Progetto in base a *una prevalenza del bene violato*, a parte l'inseparabilità degli effetti di ciascuno di questi delitti o di ciascun gruppo di essi, non per questo potrebbe accettarsi, in concreto, la classificazione adottata, in quanto, ad es., il *ratto*, se è lesivo del buon costume, quale complesso di norme consuetudinarie nei rapporti sessuali, contrariamente alla classifica del Progetto, costituisce lesione prevalente o immediata dell'ordine della famiglia, sia per l'avulsione dal suo seno della persona rapita, sia per l'impedimento che produce alla libera costituzione della famiglia stessa, in conformità delle norme dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Quanto poi al raggruppamento dei Capi del Titolo VIII, il bene giuridico leso nella *violenza carnale* non è la libertà sessuale, in quanto può commettersi anche fra persone dello stesso sesso, mentre l'offesa alla libertà sessuale, suppone sempre un rapporto di sesso: lo stesso dicasi per gli atti di *libidine violenti* e per il *ratto a fine di libidine*. Così, il bene giuridico leso nella sottrazione violenta di una donna a fine di matrimonio non è quello della libertà sessuale, ma più esattamente quello della libertà matrimoniale, in quanto si concreta nella costrizione della donna al matrimonio, togliendole quella libertà di scegliere quel marito che desidera, o di rimanere nubile.

Così il bene giuridico leso nell'incitamento a pratiche contro la procreazione o nella somministrazione di mezzi antifecondativi, difficilmente si può trovare in modo esclusivo nel pudore o nell'onore sessuale, come afferma il Progetto. Conclude proponendo un titolo unico « contro il buon costume e l'ordine delle famiglie », ed inoltre una più rigorosa sistemazione dei delitti nei vari Capi.

Le stesse osservazioni di sistema muovono la Corte di Appello di Napoli e il Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Catania; mentre la Corte di Appello di Torino propone che il Titolo VIII preceda immediatamente il X.

Nella parte proemiale della Relazione ai Titoli VIII e X si dà ampia spiegazione della divisione della materia contenuta nel Titolo VIII del Codice penale vigente, nei due Titoli su menzionati; inoltre nei singoli Capi dei Titoli stessi è trattata particolarmente la classificazione dei vari delitti, ed il nuovo collocamento di essi, fatto in base al « prevalente diritto leso » penalmente tutelato.

L'Azione Cattolica Italiana inoltre propone:

a) che per i delitti del Titolo VIII commessi nei pubblici esercizi e locali di ritrovo pubblico col concorso degli esercenti o conducenti, la pena sia estesa ai medesimi; e che per i locali sia aggiunta la temporanea sospensione dell'esercizio, e la sospensione definitiva in caso di recidiva; con aumento di pena se il fatto sia commesso in danno o in presenza di un minore;

b) che siano colpiti gli adescamenti e le molestie su pubbliche vie, o in esercizi pubblici, specie se a danno di minori o donne;

c) che si vieti di intitolare a nomi sacri i pubblici esercizi, che nulla hanno a che vedere colla religione.

Si risponde che, mentre alcune proposte non hanno nessun riferimento con la materia disciplinata in questo Titolo, per altre provvedono le norme generali contenute nel Libro I; e che infine gli adescamenti e le molestie su vie pubbliche potranno, secondo i casi, integrare gli estremi di particolari delitti del Titolo in esame, o di alcune forme contravvenzionali previste nel Libro III, ovvero potranno costituire infrazioni alle leggi di polizia.

L'Università di Firenze suggerisce di evitare la creazione di ipotesi delittuose non facilmente controllabili.

Si risponde che il criterio che ha ispirato tutta la materia del Titolo VIII tende a rafforzare, con nuovi reati, la tutela della moralità e del buon costume; e ciò risponde alle finalità del ristabilimento dei valori morali, che è proprio del Regime.

## CAPO I

### *Dei delitti contro la libertà sessuale*

PRESIDENTE. Il Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Catania osserva:

La denominazione e classificazione sembra erranea, perchè il bene specifico tutelato nel delitto di *violenza carnale* non è l'integrità sessuale: il delitto in esame può consumarsi su persona dello stesso sesso, nel quale, come bene osserva il Manzini, il congiungimento carnale non rappresenta una violenza sessuale, in quanto questa include l'idea di un rapporto di sesso, cioè tra maschio e femmina.

Se il legislatore vuole mantenere il sistema delle classificazioni e denominazioni, sembra più propria per questo Capo quella della «libertà carnale».

Le parole «integrità, incolumità» sembrerebbero più appropriate della parola «libertà», specie negli articoli 519, 521 e 524, e precisamente quando soggetto passivo del reato è persona di tenera età.

Si risponde che nella parte proemiale della Relazione al Capo I è data ragione della intitolazione del Capo in esame.

## Art. 519.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 519 e comunica le seguenti osservazioni.

L'Azione Cattolica propone di mutare il titolo « Violenza carnale », in quello di « Congiungimento carnale », poichè l'articolo stesso colpisce non soltanto la congiunzione violenta, ma anche quella consensuale col minore, ed altre congiunzioni illecite.

Si risponde che le varie forme di congiunzione carnale, contemplate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° in tanto sono punite, in quanto, per le particolari condizioni in cui versa la vittima, si presume la violenza, o ricorre l'inganno.

Il Progetto, come il Codice vigente, non punisce la semplice congiunzione carnale, come non è incriminata la semplice seduzione.

La Corte di Appello di Bologna ritiene *eccessivo e pericoloso* l'aver elevato la violenza presunta dai 12 anni per la vittima ai 14 (art. 519, n. 1°), e l'averla estesa fino ai 18 anni per la donna, quando autore della violenza sia l'ascendente o il tutore, o altra persona cui la donna sia affidata per ragione di cura, educazione, istruzione, custodia o vigilanza; sia per una innegabile precocità di sviluppo psichico e volitivo, che è un portato delle nuove condizioni della vita sociale; sia perchè nella pratica può prestarsi al ricatto da parte di persone già avviate nei misteri dell'amore sessuale; sia infine perchè è a dubitarsi che il timore riverenziale derivante dagli speciali rapporti tra vittima e colpevole possa essere tanto efficace da sopprimere nella donna (di solito più precoce dell'uomo) ogni possibilità di difesa fino al diciottesimo anno. Propone quindi che siano mantenuti i limiti di età dei 12 e 15 anni, oggi fissati dall'art. 331.

Sono dello stesso avviso le Commissioni Reali degli Avvocati e Procuratori di Bari, Catania, Ferrara, Padova, Trieste e Istria, la quale ultima aggiunge, che se la ragione della norma sta nella necessità di preservare l'integrità fisica dell'adolescente, e nel pericolo che la congiunzione carnale può costituire per corpi non sufficientemente sviluppati fisicamente, è da rilevare che il maschio di anni 16 è sessualmente meno sviluppato della donna di pari età.

Approvano l'elevamento dell'età la Corte di Appello di Catania e le Università di Firenze e di Palermo.

In merito poi all'ipotesi prevista nel n. 2°, la Corte di Appello di Torino osserva che l'abuso dell'affidamento si può verificare anche se la cura, l'educazione ecc., vigilanza, o custodia sia temporanea o casuale; e per riprodurre tale concetto, non sembrando sufficiente la dizione del Progetto, propone la seguente modificazione: «... il minore sia affidato alla cura, istruzione, vigilanza o, custodia anche temporanea, e per qualsiasi causa».

Il commissario Albertini propone di aggiungere al n. 2° l'affidamento « per ragione di servizio ».



Il commissario Carinci osserva che, ove si volesse introdurre fra le forme aggravate di cui al n. 2° del capoverso, quella derivante «dalle ragioni di dipendenza o di lavoro», basterebbe aggiungere, dopo la parola «custodia», le altre parole «ovvero concorrano tra esse e la vittima ragioni di dipendenza o di lavoro», od altra formula equivalente.

Eguale proposta fa l'Azione Cattolica Italiana.

La Relazione risponde a questa osservazione: l'elemento del limite di età è conforme al sistema che accorda una più efficace tutela ai minori in genere, ed alle donne in specie; soprattutto quando soggetto attivo della congiunzione sia la persona alla quale la vittima venga particolarmente affidata.

Inoltre l'ampia formulazione del n. 2° sembra poter comprendere ogni caso di affidamento «da cui possa derivare un rapporto fiduciario, anche temporaneo o casuale tra vittima e colpevole»; ed ove ciò non si ritenga, vedrà la Commissione se sia il caso di aderire alla su indicata proposta relativa all'affidamento per ragioni di servizio.

Il commissario Cavaglià osserva: le condizioni di inferiorità psichica o fisica, quale estremo di «violenza presunta» (art. 519-524), o quelle di deficienza psichica ricordata nell'art. 537, non sembrano corrispondere all'estremo legale di «persona che non sia in stato di resistenza», efficacemente descritto nel Codice vigente (art. 331, n. 4°). Ciò, anche per la insufficienza di correlativi estremi soggettivi rappresentati da una sicura coscienza della costrizione, con una effettiva violenza morale pari alla fisica. Chè se proprio si voglia riformare la formula dell'art. 332 del Codice vigente, dovrebbero, quanto meno, prospettarsi «condizioni palesi di deficienza psichica o fisica».

Del pari la Corte di Appello di Brescia osserva, che la frase «inferiorità psichica o fisica», se può accettarsi per stabilire in genere un'aggravante (art. 62, n. 3°), sembra troppo vaga per stabilire una «presunzione di violenza».

Sono dello stesso avviso l'Università di Pavia: le Commissioni Reali degli Avvocati e Procuratori di Trieste e dell'Istria, di Milano, la quale ultima, a proposito di una delle forme dell'isterismo, la lascivia (per la quale il soggetto non è in grado di resistere agli stimoli erotici), rileva che cadrebbe sotto le sanzioni della violenza presunta, colui che si accoppia con una istero-lasciva maggiorenne, e propone che si aggiunga l'inciso «che non sia in grado in modo assoluto di resistere». L'Associazione di medicina legale, propone che, ad evitare facili ricatti, sarebbe utile precisare la natura della inferiorità, che dovrebbe sempre consistere in una «riconoscibile deficienza psichica o fisica».

La Relazione spiega come, per l'applicazione dell'aggravante, chi subisce il congiungimento deve trovarsi, o nella condizione

materiale di non poter reagire, ovvero in uno stato mentale che crei nella vittima la impossibilità di apprezzare l'importanza materiale e morale dell'atto che compie.

La Corte di Appello di Bologna approva la nuova ipotesi di reato prevista nel n. 4°, che ammette un'altra forma di presunzione assoluta di violenza, quella cioè di chi sia stato tratto in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona; mentre la Commissione Reale di Bari propone che sia colpito qualunque forma di inganno; il Sindacato forense di Catania ritiene opportuno ammettere l'indagine sull'eventuale consenso so sopravvenuto; e l'Azione Cattolica Italiana vorrebbe comprendervi anche il caso di chi abbia taciuto o falsificato il proprio stato coniugale.

Non sembra opportuno estendere l'ipotesi di violenza carnale prevista nel n. 4°, nel senso voluto dalla Commissione di Bari e dell'Azione Cattolica; mentre il consenso sopravvenuto non potrebbe togliere il carattere criminoso ad un fatto considerato dalla legge come reato.

Infine la Corte di Appello di Roma propone di inasprire la pena almeno nel massimo, in considerazione della gravità che il delitto preveduto nell'art. 519 può assumere in taluni casi.

La Commissione vedrà se sia il caso di accogliere tale proposta; per quanto sembri eccessivo un ulteriore inasprimento delle pene.

SATTA. Nel n. 2° del capoverso sembra opportuno contemplare anche altri rapporti di dipendenza in costanza dei quali il minore è più esposto a impuri contatti e congiungimenti carnali, e cioè rapporti di *servizio* o *lavoro*. Di essi giustamente si fa cenno nell'art. 534, e non sembra siavi alcuna plausibile ragione per ometterli qui. Nel capoverso, al n. 2°, potrebbe quindi dirsi « .... ovvero altra persona a cui il minore sia affidato o *da cui dipenda* per ragioni ecc. di *servizio* o *lavoro* ».

PRESIDENTE. Gli sembra che le proposte Satta, Albertini e Carinci siano da approvarsi.

BIANCHI. Non crede giustificata nel n. 2° la differenza fra soggetto passivo di sesso maschile e soggetto passivo di sesso femminile. Se si tutela la ragazza fino al compimento degli anni 18, non si comprende perchè non si debba tutelare fino alla stessa età l'individuo di sesso maschile. Anzi il fatto dell'ascendente o del tutore che si congiunge con un pupillo maschio che abbia compiuto i 16 anni è più grave di quello della congiunzione con una persona di sesso femminile, perchè è contro natura; senza dire che, a parità di età, la donna è più sviluppata. Propone pertanto che si tolga l'inciso « se sia una donna ».

ALOISI. L'uomo a 16 anni, se vuole, può resistere.

PRESIDENTE. Forse meno di una donna di 18.

Mette a partito la proposta Bianchi.

E' approvata.

## Art. 520.

Dà lettura dell'articolo 520.

Il commissario Gregoraci osserva: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio è punito anche se non abbia adoperato violenza, e perfino se la congiunzione sia consensuale. Non gli pare giustificata tale incriminazione, sotto il Titolo dei delitti contro la libertà sessuale, se il fatto fu compiuto d'accordo.

Com'è detto nella Relazione, il Progetto, seguendo la nostra tradizione legislativa ed il Codice vigente (art. 331, n. 3°), mantiene queste figure criminose tra i delitti contro la pubblica moralità, come del resto fanno i progetti stranieri (svizzero, tedesco, austriaco). Non v'ha poi dubbio che occorre il consenso della vittima, diversamente dovrebbe applicarsi l'articolo 519, in correlazione con l'art. 63, n. 1°.

La Corte di Appello di Bari e la Commissione Reale di Rovereto trovano eccessiva la pena, e ne propongono la riduzione, almeno nel minimo, sul riflesso che trattasi di delitto che si consuma con l'acquiescenza della vittima, specie se si pensi che questa spesse volte è una meretrice, o persona moralmente corrotta; mentre la Commissione Reale di Bari propone di limitare la punibilità del pubblico ufficiale al caso in cui alla congiunzione carnale sia conseguito un danno alla giustizia o alla sicurezza sociale (es., fuga del detenuto, o qualsiasi agevolazione al medesimo).

La Commissione vedrà se sia il caso di diminuire la pena. Quanto alla proposta della Commissione Reale di Bari si osserva non potersi subordinare la punibilità del reo al verificarsi di un danno alla giustizia; sia perchè con la norma dell'art. 520 s'intende tutelare la libertà sessuale della vittima; sia perchè, accogliendo detta limitazione, si verrebbe indirettamente a limitare la portata dell'articolo, il quale prevede l'abuso del rapporto fiduciario tra soggetto attivo e soggetto passivo, che abbia origine da un provvedimento dell'Autorità o amministrativa o giudiziaria.

La Commissione Reale di Milano osserva: dalla dizione dell'articolo 520 potrebbe desumersi che la incriminazione non comprenda le persone rivestite, per ragioni d'ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona arrestata o condannata, ma soltanto quelle che hanno la qualifica di pubblico ufficiale (es., cappellano o medico delle carceri); e per evitare ogni incertezza propone di aggiungere, nel capoverso di questo articolo, l'inciso: « o persona incaricata di un pubblico servizio ».

Su questo punto risponde la Relazione, nella quale è detto che nel capoverso dell'articolo 520 al pubblico ufficiale non è stato, volutamente, equiparato l'incaricato di un pubblico servizio, in considerazione che costui non può, all'infuori del caso di affidamento diretto, avere tale autorità, per ragione del suo servizio, sulla persona

• custodita, da far temere la possibilità di un facile acconsentimento alla congiunzione.

La Corte di Appello di Napoli approva la soppressione della diminvente di cui all'art. 350 Codice penale, poichè anche alla donna caduta, che non di rado ebbe a soccombere, deve lasciarsi integro almeno il diritto di non cedere alla violenza brutale; ed il Sindacato forense di Catania approva che l'articolo 520 del Progetto abbia compreso, tra i casi di violenza presunta, quello del pubblico ufficiale che si congiunga con persona arrestata, detenuta, custodita, o verso la quale, per ragione del suo ufficio, sia rivestito di qualsiasi autorità; allargando i casi incriminati, che nel Codice vigente al n. 3° dell'articolo 331 sono limitati a ben pochi.

La Commissione Reale di Milano invece osserva, che non è stata previsto quale diminvente l'aver commesso il fatto su pubblica meretrice, secondo l'antica dottrina, per modo che, qualora ricorra la violenza, la tutela debba a tutti indistintamente e con pari rigore applicarsi. Ma pure riconoscendo che la meretrice, malgrado la sua vita depravata, non ha alienata la libertà di disporre di sè stessa, e la legge, che punisce la violenza, deve estendere su tutti la sua protezione, è indubitato che la stessa non resta, per la subita violenza, vituperata, come può esserlo una donna onesta; e di più, dall'autore della violenza può essere ragionevolmente considerata sotto un aspetto non serio la sua resistenza; ciò che sembra sufficiente per rendere meno grave il delitto, sia per il minore danno che produce, sia per il minore dolo che è in colui che cerca di ottenere per forza, ciò che chiunque può ottenere a pagamento. Si propone che si conservi la diminvente.

Identica proposta ha fatto il commissario Carinci, osservando che l'attenuante in parola ha riscontro, oltre che nel Codice vigente, anche nell'articolo 499 del Codice sardo, e nell'articolo 290 del Codice toscano.

Nella Relazione è detta la ragione per cui il Progetto non ha creduto di mantenere la diminvente preveduta nell'art. 350 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Avverte che l'art. 519 non menziona la diminvente della pubblica meretrice. Questa innovazione è approvata da molti, ma avversata da altri, fra cui il commissario Carinci.

MANZINI. Si associa a coloro che vorrebbero conservata la disposizione del Codice vigente. Purtroppo la prostituzione annulla ogni valore etico nella donna, e, se non la mette fuori legge, certo non la fa considerare allo stesso livello delle altre donne. La dottrina medioevale è tutt'altro che favorevole alla soppressione di questa circostanza, anzi essa stabilisce una esenzione da pena.

Convieni poi considerare la cosa, non solo in rapporto a questo delitto, ma anche in relazione ad altri.

CARINCI. Convieni col commissario Manzini, rilevando che tutti i codici

precedenti al vigente, e lo stesso Codice vigente, hanno tradizionalmente conservato questa diminuzione, la quale è ben vista alla dottrina e risponde ad un concetto di equità.

NOSEDA. Osserva che è molto difficile stabilire quando si tratti di una meretrice.

CARINCI. C'è un regolamento sul meretricio.

NOSEDA. Bisognerebbe limitare l'attenuante ai soli casi di donne che stanno nei pubblici locali.

PRESIDENTE. La Commissione dunque accetta la proposta Carinci-Manzini.

SATTA. Nell'art. 520, al 2° capoverso, gli sembrerebbe opportuno aggiungere « o incaricato di un pubblico servizio ». Nel caso che si tratti di gruppi o reparti di detenuti, l'agente preposto ad uno di essi può approfittare per compiere l'atto su un detenuto arrestato di altro reparto. Lo stesso dicasi di un infermiere in un nosocomio o manicomio criminale. In siffatte ipotesi il colpevole può non avere la vera e propria custodia del detenuto o infermo soggetto passivo del reato; ma non di meno per la sua qualità ha avuto modo di compiere il reato stesso. Non deve dimenticarsi che il detenuto, per la sua particolare condizione, è disposto all'obbedienza, anche in cose illecite, di fronte a chiunque si presenti rivestito di autorità: nè è il caso di fare questioni di competenza.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta Satta.

E' approvata.

SANTORO. Sul capoverso osserva che, se il fatto è commesso, per esempio, dal cancelliere del giudice istruttore, egli evidentemente non ha alcuna autorità rispetto alla persona custodita, mentre il fatto stesso è indubbiamente grave.

ALOISI. Il capoverso contempla proprio questa ipotesi. Autorità non è nel senso di autorità stabilita da legge, ma di rapporto di soggezione, sia pure temporaneo, ad un pubblico ufficiale, in considerazione del pubblico ufficio, da costui rivestito.

CARINCI. Bisognerebbe aggiungere « o altri rapporti di ufficio ».

BIANCHI. Non è dubbio che nei riguardi della persona dell'offeso anche il cancelliere è persona rivestita di autorità.

PUJIA. Gli sembra eccessiva la pena stabilita dall'art. 520, dato che spesso è da prevedersi il consenso del soggetto passivo.

PRESIDENTE. C'è la violenza presunta.

LONGHI. Propone la soppressione del capoverso.

GABRIELI. Il Progetto non riproduce la diminuzione prevista nell'art. 350 del Codice penale vigente, relativa ai delitti di violenza carnale (art. 331), anche se commessa con abuso di autorità, di fiducia, di relazioni domestiche (art. 332); di atti di libidine (333); di ratto (art. 340, 341); commessi sulla persona di pubblica meretrice, sul riflesso che la tutela penale deve egualmente garantire, a chiunque, il diritto di liberamente disporre del proprio corpo nelle relazioni sessuali.

Peraltro la presunzione nell'agente che la resistenza del soggetto passivo non debba ritenersi seria, trattandosi di persona che faccia abitualmente mercimonio del proprio corpo, potrebbe giustificare la diminuzione limitatamente alla violenza carnale (art. 519) e agli atti violenti di libidine (art. 521); ma non nelle ipotesi previste dagli art. 520, 522, 523 e 573, in rapporto alle quali concorrono offese di altri diritti che meriterebbero « per sè stessi » una particolare protezione penale.

Si potrebbe quindi prevedere la diminuzione in oggetto nei limiti su menzionati, aggiungendo all'articolo 526 il seguente capoverso: « Le pene stabilite negli articoli 519 e 521 sono diminuite se i fatti ivi preveduti sono commessi sulla persona di una pubblica meretrice ».

#### Art. 521.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 521.

Art. 521 - La Corte di Appello di Firenze e il Sindacato forense di Catania osservano: il Progetto stabilisce che la congiunzione carnale è un « atto di libidine », che deve punirsi per il titolo « atti di libidine violenti », quando questi consistano in atti che non siano la congiunzione carnale. Ad evitare incertezze circa la esistenza del tentativo di violenza carnale, sarebbe desiderabile escludere che gli atti di libidine siano diretti alla congiunzione carnale.

Si risponde che non occorre dire espressamente che gli atti di libidine non siano diretti alla congiunzione carnale, essendo ciò insito nella ontologia del reato previsto nell'art. 521. Nel dubbio è l'intenzione del colpevole che deve valere a differenziare la congiunzione carnale dagli atti violenti di libidine; così come la valutazione negativa dell'elemento intenzionale e dell'elemento materiale danno i caratteri differenziatori tra il tentativo di violenza carnale, e l'atto violento di libidine.

La Corte di Appello di Bologna ed il Sindacato forense di Catania plaudono alla formula del capoverso, più comprensiva dell'art. 333 del Codice penale vigente, in quanto il Progetto considera atti di libidine non solo quelli commessi con violenza dal colpevole sulla altrui persona, ma altresì quelli che la vittima commette su se stessa, o sulla persona del colpevole, in seguito a costringimento di quest'ultima: in tal modo si abbracciano tutte le forme di violenza.

Art. 521, capov. - Il commissario Cavaglià osserva: la « costrizione » reale o presunta non può mai equipararsi alla « induzione » ad atti di libidine. Nè alla loro perpetrazione sul corpo della vittima possono eguagliarsi obbiettivamente consimili atti, che il colpevole abbia esercitati o fatti esercitare su se stesso, in presenza o col concorso del leso.

Nella Relazione è spiegato come il Progetto, disciplinando il

reato previsto nell'articolo 521, abbia tenuto conto delle lacune che si erano in pratica manifestate nell'applicazione dell'articolo 333 del Codice vigente; ed abbia perciò dettata una formula comprensiva di ogni modalità con cui l'atto libidinoso può manifestarsi.

Il commissario Albertini osserva sembrar più esatto che si dica nel capoverso: « Le stesse pene si applicano a chiunque costringa o induca altri... ».

Vedrà la Commissione se siano da accogliersi le suindicate modificazioni di forma.

CARINCI. Osserva che il capoverso potrebbe modificarsi con maggiore chiarezza, ad esempio così: *Le stesse pene si applicano a chiunque costringe od induce taluno a commettere gli atti di libidine su sè stesso o sulla persona del colpevole.*

PRESIDENTE. Questa modificazione si può accogliere.

BIANCHI. Osserva che la locuzione usata nell'art. 533 del Codice vigente è più chiara: « atti di libidine non diretti alla congiunzione carnale ». Qui invece si dice « atti diversi », ma così non rimane definito bene che cosa siano gli atti di libidine, e non si distingue bene il caso del tentativo di violenza carnale. Atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale sono i prodromi della congiunzione: bisogna avere riguardo alla intenzionalità dell'agente per distinguerli dalla congiunzione. Se l'intenzione era di congiungersi, gli atti sono tentativi; se questa intenzione non vi era, sono atti di libidine. Propone pertanto il ritorno all'art. 333.

CARINCI. Si associa. Sembra più precisa la formula del Codice vigente.

GABRIELI. Nel sistema del Progetto l'« atto di libidine » comprende ogni fatto diretto allo scopo di eccitare o sfogare la propria libidine, e quindi anche la « congiunzione carnale », che può costituire la forma più grave di atto di libidine. Alcuni atti di libidine si esauriscono in sè stessi, in quanto non tendono alla congiunzione carnale; altri invece possono essere tentativo di congiunzione; per questi ultimi l'elemento intenzionale varrà a differenziare le due ipotesi. Questo concetto è espresso nell'art. 333 del Codice penale vigente con le parole « che non siano diretti alla congiunzione... »; e nell'articolo 521 del Progetto con le parole « atti di libidine diversi dalla congiunzione... ». Questa seconda formulazione dell'elemento psicologico appare più precisa, in quanto sta ad indicare che il giudice, nella difficile indagine sulla direzione della volontà dell'agente, dovrà dare maggiore rilievo allo esame della natura e delle modalità dell'atto di libidine, da cui, il più delle volte, potrà scaturire una guida sicura per risalire alla intenzione del colpevole, dalla quale non deve prescindere: in altri termini dalla obbiettività dell'atto « diverso » dalla congiunzione si indurrà il dolo specifico del colpevole, per qualificare la sua azione.

CARINCI. Sta bene, ma bisogna chiarire la locuzione della norma.

LONGHI. Osserva che si viene ad allargare il concetto di atti di libidine. In

questo modo anche un bacio può essere considerato un atto di libidine. Chi vorrebbe approvare cotale giurisprudenza?

ALOISI. Il Progetto ha inteso di eliminare le discussioni che sono sorte in giurisprudenza per definire il concetto di atti di libidine. Il principio fondamentale, da esso accolto, è il seguente: sono atti di libidine tutti quelli che servono a sfogare la propria libidine, primo fra tutti la congiunzione carnale.

Per il Codice tuttora in vigore la questione può porsi nel modo seguente: come debba essere interpretata la locuzione « atti di libidine », adoperata nell'art. 333 in relazione al significato da attribuire alla locuzione medesima, che si legge nella prima parte dell'art. 335 e nell'art. 342. Affinchè la nozione del delitto di violenza carnale, preveduto nell'art. 331, fosse meglio distinta da quella degli atti di libidine preveduti nell'art. 333, il legislatore aveva cura di specificare in questo secondo articolo che gli atti di libidine sono quelli che *non siano diretti al delitto preveduto nell'art. 331*, ossia *alla congiunzione carnale*. Il criterio differenziale è dato dal dolo dell'agente, gli stessi atti potendo talora costituire, secondo l'intenzione del colpevole o forse più precisamente, secondo la direzione di questa intenzione, il delitto *tentato* di violenza carnale o il delitto *consumato* di atti di libidine.

Il Codice toscano nell'art. 282 formulava questa nozione in modo molto più semplice e, a nostro avviso, anche più chiaro: « qualunque *altro* atto di libidine, commesso mediante violenza, in persona dell'uno o dell'altro sesso, *ognorachè non cada, come tentativo di violenza carnale, sotto una pena più grave*, fa incorrere nella carcere ecc... ». La dottrina e la giurisprudenza non tardarono ad affermare la seguente distinzione: sono atti di libidine ai sensi dell'art. 333 tutti gli atti, nei quali può esaurirsi la libidine dell'agente, ad eccezione della congiunzione carnale ed eventualmente di quegli atti che siano diretti a tale congiunzione.

Non lievi difficoltà sorsero invece nell'interpretazione dell'art. 335, che prevede il fatto di colui che mediante *atti di libidine* corrompe una persona minore dei sedici anni. La nozione degli atti di libidine, quale era stata affermata nella interpretazione dell'art. 333, non era più sufficiente ad assicurare alla innocenza della persona minore degli anni 16, *nondum corrupta*, la necessaria protezione, essendo risaputo che uno dei mezzi maggiormente idonei per la corruzione è appunto l'amplesso carnale. Eppure si sostenne da taluni che la congiunzione carnale dovesse intendersi esclusa dal novero degli atti di libidine, contemplati nell'art. 335. All'argomento tratto dalla necessità di attribuire identico significato alla medesima locuzione adoperata nei due articoli ora citati, si aggiungeva un altro argomento d'ordine, per così dire, concettuale e pregiudiziale a un tempo, inerente al valore etico della congiunzione carnale: si sosteneva, cioè, che questo atto non potesse dirsi di per sè stesso idoneo per la corruzione. La Commissione incaricata di preparare quello che fu



poi il Progetto 19 marzo 1910 per l'interpretazione autentica del Codice penale, si preoccupò di tali difficoltà, così da indursi a modificare infatti l'art. 335 nel modo seguente: « Chiunque mediante congiunzione carnale, atti di libidine ecc... ».

Per completare questa rapida rassegna della controversia, sarà opportuno rammentare che nella interpretazione dell'art. 342, in cui si fa menzione di « *alcun* atto di libidine », niuno dubitava invece che fra gli atti di libidine dovesse intendersi compresa la congiunzione carnale.

Senza invadere minimamente il campo riservato alla morale individuale e sociale, sembra potersi accogliere per una più sicura disciplina di questa materia la seguente premessa: la congiunzione carnale è da considerare quale atto di libidine ogni qual volta sia compiuta in circostanze, nelle quali la legge impone di astenersene. La legge scritta non punisce la normale soddisfazione delle esigenze fisiologiche determinate dall'istinto sessuale, anche se tale soddisfazione sia compiuta fuori delle giuste nozze; l'atto diventa incriminabile, quando sia compiuto in determinate circostanze anormali, le quali hanno generalmente il valore di sintomo che l'individuo agì per mera libidine o sotto l'impulso di una esigenza sessuale degenerata, o in modo pericoloso per la società. La determinazione di tali circostanze spetta naturalmente al legislatore, ed è questa determinazione che costituisce appunto l'oggetto degli articoli 331, 335 e 342 del Codice vigente, di cui ho tentato così di ricostruire l'interpretazione prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza.

A meglio ribadirla, per modo che ogni difficoltà interpretativa sia eliminata per l'avvenire, il Progetto adopera nell'art. 521 la locuzione « commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale » e nell'art. 533 (corruzione di minorenni) adopera la locuzione « commette atti di libidine su persone ecc... ». Non potrebbe così più dubitarsi, in sede d'interpretazione dell'art. 533, che la congiunzione carnale è mezzo idoneo di corruzione, in quanto atto di libidine nelle circostanze in cui è vietato dalla legge; e, da altro lato, non potrebbe nemmeno più dubitarsi che la sfera di comprensione della norma dettata dall'art. 521 ha per oggetto tutti gli atti di libidine, esclusa la congiunzione carnale, consumata o soltanto tentata, quando sieno commessi con violenza.

BIANCHI. Ma se uno butta a terra una ragazza, e le divarica le gambe, com'è che si possono chiamare atti di libidine questi che non sono se non il principio della violenza?

ALOISI. In questo caso vi è tentativo di quel delitto, che sarà individuato dalla direzione della volontà dell'agente (violenza carnale o atti di libidine violenti).

BIANCHI. Ma stando alla dizione dell'articolo sono atti di libidine.

PUJIA. Preferisce anch'egli la formula del Codice vigente, che è molto precisa.

PRESIDENTE. La Commissione segnala la proposta Bianchi al Comitato di redazione definitiva.

Articoli 522 a 524.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 522, 523 e 524.

Il commissario Carinci osserva che è più rispondente alla tradizione giuridica del diritto latino serbare a questa forma di malefizio il nome di « ratto »: così nel diritto romano, così in tutti i codici nostri precedenti al vigente, e nel vigente stesso.

Come si è detto nella parte proemiale della Relazione al Titolo VIII, il Progetto ha voluto tener distinti i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, dai delitti contro la famiglia; come conseguenza del nuovo collocamento dei reati compresi nel Codice vigente in un unico Titolo (VIII), ha riservato il nome tradizionale di « ratto » a quella forma di sottrazione consensuale, che offende essenzialmente gli attributi della potestà patria o tutoria; denominando « sottrazione violenta » gli altri casi in cui la tutela penale ha tratto alla libertà sessuale della vittima. Difatti la prima forma di ratto è conosciuta nei codici preesistenti, nella dottrina e nel diritto romano col nome di *raptus in parentes*.

Art. 522 - I commissari Carinci e Albertini osservano: che l'art. 522 prevede la sottrazione violenta di una donna a fine di matrimonio. Sembrerebbe quindi che nel capoverso alla parola « persona » dovesse sostituirsi la parola « donna »; la prima di queste locuzioni essendo generica e comprendendo tanto l'uomo che la donna, mentre soggetto passivo pare essere soltanto la donna.

La stessa osservazione fa la Commissione Reale di Napoli.

Occorre effettivamente coordinare il capoverso dell'articolo colla prima parte, sostituendo nel capoverso la parola « donna »; perchè soggetto passivo del reato previsto nell'articolo 522 non può essere che una « donna », non coniugata.

Il commissario Albertini inoltre propone di chiarire il capoverso, che prevede un'ipotesi non contenuta nella prima parte, in riguardo all'età. Potrebbe dirsi soltanto: « ma se la donna ha compiuto gli anni 18, la pena è aggravata ».

Identico rilievo sostanzialmente fanno la Commissione Reale di Milano e di Napoli e la Corte di Appello di Torino: l'articolo 522 commina la pena della reclusione da uno a tre anni a chi sottrae, a scopo di matrimonio, una donna che non abbia compiuto gli anni 14, e stabilisce un aumento di pena se la persona non aveva compiuto gli anni 18. Ora dire che la pena è aumentata, se la persona non aveva compiuto gli anni 18, significa praticamente dire che la reclusione da uno a tre anni può essere inflitta soltanto se la persona sottratta aveva compiuto gli anni 18.

Lo stesso rilievo fanno la Corte di Appello di Torino e la Commissione Reale di Napoli.

Vedrà la Commissione se chiarire il capoverso nel senso di porre bene in evidenza che l'aumento di pena si applica nel caso in cui la vittima (donna) abbia compiuto gli anni 14, ma non ancora i 18.

La Corte di Cassazione propone la seguente modificazione: « ..... sottrae o ritiene per fine di matrimonio una donna non coniugata è punito.... ».

La Commissione Reale di Trieste e dell'Istria propone inoltre di sopprimere l'inciso « che abbia compiuto gli anni 14 e non sia coniugata »; perchè l'età minore degli anni 14 prevista nell'articolo 524 renderà inutile la ricerca della violenza o della frode, ma non muta la materialità del fatto delittuoso; mentre non v'ha ragione di escludere la donna coniugata, essendo possibili e il ratto di donna coniugata anche a fine di matrimonio.

Non sembra accettabile la formula generica proposta dalla Corte di Cassazione, perchè con essa si verrebbe a punire allo stesso modo chi sottrae una donna minore degli anni 18, e chi sottrae una donna anche maggiorenne; mentre la vittima inferiore agli anni 18 abbisogna di una più efficace tutela.

Inoltre il necessario coordinamento tra l'articolo 522 e l'articolo 524 ha consigliato di usare l'inciso « che non abbia compiuto gli anni 14 », trattandosi in quest'ultimo caso sempre di violenza presunta.

Infine si è esclusa dall'ipotesi dell'articolo 522 la « donna coniugata », perchè, se il colpevole sottrae una donna coniugata « a fine di matrimonio ignorando il suo stato coniugale », non può rispondere a sensi dell'articolo 522, dovendo l'elemento psicologico investire anche *lo stato della donna* che è estremo costitutivo; nè sembra poter ricorrere il « fine di matrimonio » nella sottrazione di una donna che l'agente sa essere coniugata.

Art. 523. — Il commissario Albertini, la Commissione Reale di Napoli e l'Azione Cattolica italiana rilevano che la rubrica dell'articolo ne limita la portata alla sottrazione violenta di una donna a fine di libidine, mentre il testo si riferisce ad una « persona », e propongono che nella rubrica si debba dire una « persona ».

Evidentemente nella rubrica, se sarà conservata, alla parola « donna » dovrà sostituirsi la parola « persona ».

La Corte di Cassazione propone la seguente modificazione; «..... sottrae o ritiene per fine di libidine una persona minore di anni 21, ovvero una donna maggiore di età è punito.. »

Aderiscono sostanzialmente alla stessa osservazione le Commissioni Reali di Milano, di Trieste e dell'Istria, e l'Azione Cattolica.

Vedrà la Commissione se sia da accogliere la proposta modificazione, per quanto sembri che l'inciso « che abbia compiuto gli anni 14 », usato anche nell'articolo 522, è un necessario coordinamento con l'articolo 524.

La Commissione Reale di Napoli, in merito all' aumento di pena stabilito nel capoverso, osserva che il ratto di persona che non abbia compiuto gli anni 18 è contemplato così nell' ipotesi base (art. 523 p. p.), come nella ipotesi aggravata, la prima volta con le persone tra i 14 e 21 anni, e la seconda volta tra le persone che non hanno compiuto gli anni 18.

Si risponde che tale rilievo è infondato, perchè, com' è detto nella Relazione, la pena stabilita nella prima parte dell' articolo si applica quando la vittima (uomo) abbia compiuto gli anni 18 ma non ancora i 21, mentre l' aumento di pena stabilito nel capoverso si applica dagli anni 14 compiuti agli anni 18 non compiuti.

#### Art. 524.

La Corte di Appello di Napoli propone che si comprendano in unico articolo le disposizioni sul ratto consensuale di minori contenute negli articoli 524 e 573; e la Commissione Reale di Trieste e dell' Istria ritiene che l' articolo 573 troverebbe migliore collocazione tra gli articoli del Titolo VIII Capo I, perchè sarebbero in tal modo diminuite le varie forme di ratto..

Nella parte proemiale della Relazione ai Titoli VIII e X, e particolarmente nelle spiegazioni degli articoli 522, 523, 524 e 573, sono svolte ampiamente le ragioni del nuovo collocamento del *raptus in parentes*, e della sua disciplina autonoma dalle altre figure di « ratto improprio »; tutte comprese negli articoli 340 e 341 del Codice vigente.

CARINCI. Osserva che gli articoli 522, 523, 524 considerano le forme diverse del ratto che il Progetto chiama *sottrazione violenta*. Sembrerebbe più rispondente alla tradizione giuridica del diritto latino serbare il nome di *ratto* (Codice sardo art. 493, 485; Codice toscano art. 284, 295; Codice vigente art. 340, 341).

L' art. 522 prevede la sottrazione violenta d' una *donna* a fine di matrimonio. Occorrerebbe quindi nel capoverso alla parola *persona* sostituire la parola *donna*, la prima di queste locuzioni essendo generica e comprensiva tanto dell' uomo quanto della donna, mentre il soggetto passivo in questa ipotesi (in quella fatta dal Progetto, giusta la sua rubrica ed il suo contenuto) può essere soltanto la donna; ovvero modificare la rubrica, ove si ritenesse che il fatto possa essere commesso pure dalla donna, come soggetto attivo, il che peraltro è più lontano dalle possibilità comuni.

L' art. 523 prevede la sottrazione violenta d' una donna a fine di libidine. Poichè questa ipotesi può essere commessa tanto dall' uomo quanto dalla donna, la rubrica potrebbe essere corretta colla sostituzione dell' a parola *persona* alla parola *donna*.

L' art. 524 prevede la sottrazione di persona minore degli anni

14 o inferma, a fine di libidine o di matrimonio. E' il caso di esaminare se il ratto consensuale detto *improprio* nella dottrina, che il Codice vigente regola nel primo capov. dell'art. 341, non debba essere considerato in questo capo, anzichè ne l'art. 573 del Progetto. E' bensì vero che questo reato nella sua obbiettività giuridica lede il diritto - dovere di assistenza familiare; però sembrerebbe dovesse prevalere il rapporto d'affinità della materia, essendo evidente che essa è una delle forme di sottrazione violenta: art. 522, 523, 524 del Progetto. Nè si comprende come le altre forme debbansi chiamare *sottrazione violenta*, e quella consensuale *ratto*, il contenuto giuridico essendo lo stesso per tutte codeste forme di malefizio, onde si propone che l'art. 573 del Progetto venga collocato dopo l'art. 524.

MANZINI. Al commissario Carinci osserva che la collocazione odierna del ratto consensuale ha dato luogo a molte incertezze circa la vera oggettività giuridica di questo delitto, e circa l'interesse leso. La giurisprudenza ha oscillato. Vi era chi sosteneva che fosse un delitto contro il buon costume, altri più fondatamente che fosse un delitto contro l'ordine delle famiglie.

Ora la collocazione data dal Progetto è più propria, ed elimina ogni questione in questo senso. Da essa si deduce che l'interesse leso è quello dell'autorità patria o tutoria sopra il minore. Ritenere infatti che il consenso sia viziato anche quando non lo è, gli sembra un eccesso: ed inoltre queste ragazze che si lasciano rapire consensualmente agiscono con la piena coscienza di ciò che fanno, quindi dare loro una tutela eccessiva non è opportuno: tanto più che si stabilisce che il diritto di querela appartiene a genitore o al tutore, in modo da scolpire veramente l'interesse che con questo reato viene leso. E siccome la classificazione dei reati avviene non già per la modalità del fatto esteriore, ma in base alla natura dell'interesse violato, ritiene giusta la collocazione del Progetto.

CARINCI. Adunque si è d'accordo quanto alla denominazione di *ratto* da conservarsi per questa forma di malefizio, e quanto alla sua obbiettività giuridica, due cose che rispondono appunto alle osservazioni da lui fatte. La riunione poi in una sola norma delle due forme di ratto propugnata dal commissario Manzini realizzerebbe in modo più concreto l'altra osservazione sulla doverosa collocazione dell'art. 573 del Progetto.

MANZINI. Vorrebbe soppresso in sostanza il ratto consensuale, essendo sufficiente la seduzione con promessa di matrimonio. Si può discutere sulla obbiettività giuridica del ratto consensuale, ma è certo che questa lesione dell'interesse familiare è più teorica che altro, perchè ne la maggior parte dei casi (e se v'è una eccezione provvede la seduzione con promessa di matrimonio) sono i parenti che favoriscono il ratto, per costringere poi il rapitore al matrimonio, sotto minaccia di un'azione penale. Ciò avviene spesso nelle basse sfere sociali in cui l'istituto della famiglia è debole.

SANTORO. Insiste nella proposta che si ripristini il nome di ratto, dal latino *rapere*, che sta a significare il fatto commesso con violenza fisica. Si par a infatti di rapina, quando si tratta di furto violento.

PRESIDENTE. La questione si riduce alla sola epigrafe. Ad ogni modo tutte queste osservazioni saranno segnalate.

PUJIA. Propone che all'art. 522 alle parole « sottrae o ritiene » si sostituisca la parola « rapisce ».

LONGHI. Il correttivo suggerito dal collega Pujia avrebbe il vantaggio di lasciare al giudice quella elasticità di disporre di cui parlava poco fa il Presidente, come opportuna in questi casi. Ma il dire « rapire » è incominciare un'azione che può esplicarsi appunto, così col « sottrarre », che col « ritenere ». Egli pensa che il concetto di ratto consista, trattandosi di persona minore di età, nel rapimento vero e proprio, e cioè nel sottrarre e ritenere, ma in guisa che il minore sia totalmente sottratto alla potestà familiare, non soltanto sottratto al semplice controllo.

MANZINI. La disposizione si deve mantenere com'è, poichè se, per esempio, una donna va a portare qualche cosa in casa altrui, ed è ritenuta, evidentemente vi è reato. Del resto si comprende che la ritenzione deve durare un tempo giuridicamente valido, a giudizio del giudice.

CARINCI. Insiste nella sua proposta per la sostituzione della parola « donna » alla parola « persona » nel capoverso, a meno che non si voglia concepire un ratto commesso da una donna contro un uomo.

BIANCHI. E' evidente che il capoverso è in relazione alla prima parte, e si riferisce soltanto alle donne.

GABRIELI. La previsione legislativa dell'articolo 522 considera come soggetto passivo soltanto la donna sottratta « a scopo di matrimonio »; e quindi nel capoverso, che si riferisce al fatto ipotizzato nella parte prima dell'articolo, alla parola « persona », comprensiva di ambo i sessi, va sostituita la parola « donna ». Le penalità poi sono le seguenti: fino al quattordicesimo anno compiuto si applica l'articolo 524; dal 14° al 18° anno non compiuto si applica la pena comminata dal capoverso dell'art. 522; dal 18° anno compiuto in poi, senza limite di età, si applica la pena comminata dalla parte prima dell'articolo 522. Peraltro, quanto alle penalità, gli articoli 522-523-524 meritano un migliore coordinamento.

GREGORACI. Propone che l'art. 524 sia fuso con gli articoli 522 e 523, ritenendo che si debba lasciare al giudice latitudine di pena, in modo da tenere conto delle varie circostanze, sia la donna minore di anni 14, ovvero minore di 18, o coniugata.

MARCONI. Sull'art. 522 osserva che, secondo la parola del Progetto, il ratto di donna che abbia compiuti gli anni 18 sarebbe punito di più di quello consumato, in danno di donna minore degli anni 18. Ravvisa in ciò una contraddizione.

PRESIDENTE. Il concetto è che è punito maggiormente il ratto di una donna fra i 14 e i 18 anni, ma certo la dizione merita di essere chiarita.

BIANCHI. Parrebbe infatti che la prima parte si riferisca a donne che abbiano compiuto i 18 anni.

Art. 525.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 525.

Art. 525 - Plaudono alla nuova figura di reato, che lede la libertà sessuale della donna sedotta con promessa di matrimonio, le Corti di Appello di Aquila, Bologna, Catania, Palermo e Genova, la quale vorrebbe comprese tutte le ipotesi di grave frode; le Università di Palermo, Urbino; le Commissioni Reali di Alessandria, Bari, Cagliari e Lanusei, Matera e Camerino, le quali vorrebbero punita anche l'ipotesi di seduzione fatta da persona non coniugata. L'Università di Firenze e il Sindacato forense di Catania esprimono qualche riserva sulle nuove figure di reato, per la possibilità di speculazione e ricatti, favoriti dalla difficoltà di dare la prova di avere comunicato il proprio stato di persona coniugata; e propongono che sia chiarito il concetto di « seduzione »; che la promessa di matrimonio debba risultare da prova scritta; che sia limitato l'illecito penale in relazione all'età della sedotta, ed ai suoi precedenti morali; e che l'inganno non sia circoscritto al puro e semplice occultamento della qualità di coniugato, ma si richieda l'esistenza di atti idonei a trarre effettivamente in inganno.

Il commissario Gregoraci, a parte l'opportunità di questo nuovo reato, chiede perchè debba essere posto soltanto a carico del coniugato, e non dello scapolo, se questo compia egualmente per frode la seduzione; chè anzi è a ritenersi lo scapolo in maggiore colpa se, essendo in grado di poterla adempiere, non mantiene la promessa di matrimonio.

Come risulta dalla Relazione, il Progetto nella disciplina del reato previsto dall'articolo 525, si è ispirato ad una valida protezione della donna e della famiglia, configurando una forma di seduzione più ampia dei codici precedenti, e quindi senza avere riguardo all'età della sedotta, e senza richiedere da parte dell'agente l'impiego di un particolare raggiro, all'infuori della semplice menzogna sul proprio stato di coniugato.

I rilievi che attengono alla difficoltà della prova, la quale deve essere fornita dall'accusa, non possono avere influenza sulla struttura del reato.

Infine non si è creduto di estendere la norma punitiva al celibe, in omaggio al principio della libertà del consenso nel matrimonio.

LONGHI. Propone quale emendamento all'articolo, il cui contenuto pienamente approva, la seguente formula:

« Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce, sottraendola o ritenendola presso di sé, una donna minore di età, avendo taciuto il proprio stato ecc. ».

In sostanza sarebbe punita la seduzione di donna minore di età

con promessa di matrimonio da persona coniugata. Questo articolo avrebbe lo scopo di restringere la nozione del ratto improprio, senza che vadano impuniti taluni casi specifici di eccezionale gravità.

CARINCI. L'art. 500 del Codice sardo era così concepito:

« Colui che, sotto promessa di matrimonio non adempiuta, seduce  
« o disonora una giovane minore degli anni 18, sarà punito, sempre-  
« chè vi abbia querela, col carcere estensibile a 3 mesi ».

Il Codice vigente abbandona questa ipotesi. Il Progetto lodevolmente la riprende, però la limita alla persona coniugata. A me pare che si possa ritornare alla disposizione del Codice sardo nella sua interezza, estendendola cioè a qualunque persona, e non soltanto alla coniugata, onde l'art. 525 del Progetto potrebbe modificarsi così:  
*Chiunque con promessa di matrimonio, non adempiuta, seduce una donna onorata, è punito, a querela di parte, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se la donna sia minorenni, o la seduzione abbia per fine il lucro, la pena è aumentata.*

L'onore è un bene giuridico di tale valore da non doversi subordinare ad alcuna condizione. Ho aggiunto come aggravante pure il fine di lucro, perchè questo è un motivo eminentemente egoistico e meritevole di maggiore repressione.

GREGORACI. E' contrario a quest'articolo. Non tutte le azioni umane, solo perchè immorali, devono essere previste dal Codice. Con ciò egli non vuol già sostenere il libero amore, ma prevede che creando questo reato nuovo si origineranno continui ricatti a tutto danno del vincolo familiare, ed i matrimoni non saranno più liberi, ma forzati.

I pericoli di mantenere questa disposizione superano di gran lunga i vantaggi: se oggi tutte le volte che c'è una donna che piange e dichiara di essere stata sedotta non v'è magistrato che si sottragga all'impressione delle sue sofferenze, vere o simulate che siano, che cosa accadrà domani con questa disposizione? [Gli abusi prevedibili sono tanti da giustificare la proposta di soppressione dell'articolo.

Chè se poi l'articolo dovesse rimanere, non comprende perchè il reato non debba estendersi anche alle persone non coniugate, che sono anzi maggiormente colpevoli, perchè possono contrarre il matrimonio promesso. Gli si è risposto che ciò non si è fatto in omaggio alla libertà del consenso nel matrimonio. Ma è ovvio che contro questa libertà urta tutta la disposizione.

MANZINI. Aderisce alla proposta di sopprimere questa forma di reato, la quale si presta a manovre, che, se non sboccano in un vero e proprio ricatto, molto gli si avvicinano. Non bisogna dimenticare che se la donna si lascia sedurre, lo fa con la speranza di farsi sposare, e perciò il fatto rimane caratterizzato, nella maggior parte dei casi, da questo scopo della donna. Intervengono infatti successivamente i parenti, ed allora ben si vede come più che tutelare gl'interessi della famiglia, si vengono a tutelare, in pratica, famiglie che non meritano al-



cuna tutela. Del resto in che cosa consiste la seduzione qui preveduta? Una donna ha sempre poteri inibitori infinitamente maggiori dell'uomo; pertanto si può dire che quasi sempre è la donna che seduce l'uomo. Essa, se vuole, saprà salvaguardare sempre in modo assai energico il suo bene massimo.

La soppressione di questo reato, che esisteva nel Codice del 1859, non ha dato, del resto, luogo ad inconvenienti. Qualche moralista si è lamentato, ma questi eccessi di moralità non rispondono alla concezione pratica della vita e allo studio delle varie condizioni in cui essa si svolge, nè il giurista può accedere a questi eccessi moralistici che poi, nella maggior parte dei casi, sono anche ipocriti.

Ad ogni modo se si deve mantenere la disposizione, rimanga almeno ben chiaro che seduzione vuol dire congiungimento carnale, come la intendevano gli antichi, in modo da togliere la verginità alla donna, deflorandola. Solo in questo caso si potrebbe mantenere questa forma di reato.

Quanto alla proposta Carinci, che si dica cioè che si debba trattare di donna onorata, se diciamo che occorre la deflorazione è implicito quel minimo di onoratezza che consiste nel non essere stata posseduta da altri.

CARINCI. La locuzione usata dall'art. 500 del Codice sardo *seduce e disonora una giovane* fu intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza appunto nel senso di deflorazione, concetto che sembra implicito nella più sintetica locuzione da esso proposta *seduce una donna onorata* ecc.

LONGHI. Approvava la disposizione ritenendo che essa aprisse una via alla riparazione in certi casi, ma sempre a patto che si restringesse il concetto del reato di ratto. Poichè la disposizione è in verità molto larga, insiste affinchè essa sia, per lo meno, limitata alle minori di età.

GABRIELI. Riteneva doversi conservare il reato di seduzione con promessa di matrimonio, rispondendo esso al sistema accolto dal Progetto di una più efficace tutela della donna e della famiglia, e colmando una lacuna del Codice vigente. Ne limiterebbe, però, la punibilità ai soli casi di seduzione accompagnata da «deflorazione», e stabilirebbe un limite per l'età della vittima, che potrebbe, ad esempio, coincidere con la maggiore età; mantenendo sempre fermo lo « stato di persona coniugata » nell'agente. Quanto all'aggravante del « fine di lucro » proposta dal commissario Carinci, osserva che essa può farsi rientrare nell'articolo 62, n. 1°, come circostanza di aggravamento comune a tutti i reati.

CARINCI. Dichiarò di insistere nella fatta proposta, osservando che l'art. 62, n. 1°, non considera esplicitamente il fine di lucro, e che ad ogni modo questo articolo deve essere riesaminato.

PRESIDENTE. Dà lettura del seguente ordine del giorno.

La Commissione, udite le dichiarazioni dei commissari Gregoraci, Manzini, Longhi e Carinci,

fa voti:

a) che sia riesaminato, in sede di formulazione definitiva del testo, se sia da configurare e in quali limiti, come reato, la seduzione con promessa di matrimonio;

b) che in ogni caso sia bene inteso, ed eventualmente si cerchi di fare risultare dal testo, che elemento costitutivo del reato sia la deflorazione.

È approvato

PUJIA, BIANCHI e NOSEDA. Sono per il mantenimento del testo ~~del~~ articolo.

Art. 526.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 526.

MANZINI. Osserva che si annulla in pratica la circostanza attenuante, se si richiede che non sia stato commesso alcun atto di libidine.

CARINCI. Osserva che in questa norma potrebbe comprendersi l'attenuante per reato di violenza carnale commessa a danno di una pubblica meretrice, secondo si è detto precedentemente.

## CAPO II

### *Delle offese al pudore e all'onore sessuale*

Art. 527.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 527.

Il commissario Gregoraci osserva: ad evitare procedimenti inopportuni ed altre esagerazioni, in materia così delicata, propone di richiedere, come elemento costitutivo per la punibilità di simili atti, che essi siano stati commessi con pubblico scandalo.

L'Università di Macerata propone di distinguere gli atti osceni dalle manifestazioni verbali, riducendo la pena per queste ultime; mentre la Commissione Reale di Bologna ritiene eccessiva la norma dell'art. 527, che parifica gli atti osceni alle semplici manifestazioni verbali, le quali meglio potrebbero essere collocate nella norma dell'art. 749 concernente il turpiloquio.

Vedrà la Commissione, se sia il caso di disporre una diminuzione di pena per le manifestazioni verbali; per quanto il giudice abbia un largo potere discrezionale nella latitudine della pena stabilita dall'articolo 527.

Nella Relazione poi è fissata la differenza tra il fatto costituente offesa al pudore pubblico (art. 527), ed il fatto contrario alla pubblica decenza, previsto come contravvenzione nell'articolo 749.

GREGORACI. In tanto ci può essere un atto osceno punibile, in quanto sia effettivamente commesso in luogo aperto o esposto al pubblico. La giuri-

sprudenza ha ritenuto, forzando la lettera e lo spirito della legge attuale, che non sia luogo pubblico un camerino da bagno. Se questa interpretazione analogamente si accetta sta bene, ma è meglio dichiararlo espressamente. La verità è che si può parlare di offese punibili solo se si turbi la pubblica moralità. In altri termini non basta il solo fatto che il luogo sia pubblico, ma occorre che il fatto commesso in luogo pubblico abbia portato ad una offesa alla pubblica moralità.

BIANCHI. Non è di questo avviso. Basta la possibilità.

CARINCI. Basta, infatti, la possibilità dell'offesa al pudore.

LONGHI. Il concetto di luogo pubblico si deve intendere con una certa relatività. Non riterrebbe bastare la sola possibilità. Ci vuole l'effettiva pubblicità, o quanto meno una pubblicità probabile, altrimenti anche la più remota campagna, il bosco discreto, più fitto di piante e di ombre e perfino il deserto può essere luogo esposto al pubblico, data la possibilità di transitare per tali luoghi.

MARCONI. Chiede se, nelle manifestazioni verbali, sia compreso il turpiloquio.

ALOISI. Se raggiunge il grado di oscenità, sì.

MANZINI. Osserva che vi sono modi di dire osceni, specie mente in certi strati della popolazione, che sono pronunziati non solo senza alcuna intenzione oscena, ma neppure con coscienza. In questi casi si deve escludere il reato.

GREGORACI. Dato che debba restare questa nuova incriminazione, vorrebbe che le due ipotesi fossero previste con pena diversa. Però deve concorrere sempre il pubblico scandalo.

MARCONI. Si associa.

PRESIDENTE. Occorre uno specifico carattere di oscenità, che non hanno taluni modi di dire caratteristici di certi luoghi.

#### Art. 528.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 528.

Il commissario Morello osserva: questa speciale intitolazione potrebbe far credere all'estero che è così diffuso in Italia un tal vizio, da richiedere l'immediato intervento della nuova legge penale. Ciò non è. Propone quindi di raggruppare i casi contemplati in questo articolo fra gli altri riguardanti l'offesa al pudore, ed escludersi i casi femminili, per i quali la prova è materialmente impossibile. Come si fa a ricercare ed ottenere la prova dell'atto di libidine della donna sulla donna? Si creerebbe lo scandalo sullo scandalo, e si favorirebbe il ricatto, più che la correzione del vizio.

Il commissario Cavaglià osserva: a parte l'opportunità (politica) di creare *ex novo* un delitto di omosessualità in Italia, sembra che, ad ogni modo, il peccato non possa elevarsi a reato, ove non si esauriscano gli estremi, o di una turpe relazione tra colpevoli, o di turpe commercio da parte di uno di essi. E sempre alla condizione che ne sia derivato pubblico scandalo; limitata, comunque, la obbietti-

vità del reato esclusivamente alla congiunzione carnale contro natura.

Ogni altra specie di nefandità meglio va abbandonata al tribunale di penitenza; dati anche gli enormi danni famigliari inerenti a simili procedure. Ciò anche perchè, onde esaurire la materia, logicamente, dovrebbero anche perseguirsi le nefandità tra persone di sesso diverso. Innaturali sono queste, come le altre fra persone dello stesso sesso; nessuno, però, ha immaginato di poterle con efficienza perseguire.

Plaudono invece alla innovazione la Corte di Appello di Aquila, di Palermo, di Napoli, le quali, pur riconoscendo la disposizione giusta nel momento legislativo, ritengono necessario che, per non renderla abberrante nel momento dell'applicazione, il giudice debba ricorrere con grande larghezza all'opera del perito; mentre la Corte di Appello di Torino, le Commissioni Reali di Palermo e di Milano propongono di abolire la condizione che dal fatto derivi pubblico scandalo, in analogia a quanto è stato disposto per l'incesto.

Approvano inoltre la creazione del nuovo reato: l'Università di Torino, le Commissioni Reali di Alessandria, Bari, Trieste ed Istria; il Sindacato forense di Catania, di Cagliari e di Lanusei, il quale propone di chiarire che il pubblico scandalo deriva di per sé dalla professionalità; mentre l'Università di Urbino propone che l'aggravante prevista nel n. 1° (colpevole maggiore degli anni 21 che commetta il fatto su persona minore degli anni 18) sia estesa all'omosessualità passiva, quando cioè la stessa persona maggiorenne si presti a tali atti con persona minore degli anni 18.

Infine l'Azione Cattolica Italiana, oltre la soppressione dell'inciso: « se dal fatto derivi pubblico scandalo » (il fatto è noto ai soli colpevoli e allora non sarà perseguibile, ovvero è noto ad altri, ed allora lo scandalo si è già verificato), propone di sostituire alla dizione « su persona », le parole « tra persone ».

Nella Relazione sono spiegati i limiti entro cui il Progetto ha voluto contenere questa nuova figura criminosa, che considera l'omosessualità, in tutte le sue manifestazioni (maschili e femminili), come forma d'inversione sessuale, indice di pervertimento.

Vedrà la Commissione se sia il caso di estendere l'aggravante prevista nel n. 1°, anche al caso in cui il minore sia l'omosessuale attivo.

Infine la espressione « su persona » sembra rispondere meglio dell'altra « tra persone », al concetto insito nella relazione omosessuale.

**SATTA.** Si parla dei soli *atti di libidine*. *Quid* della congiunzione carnale?

Essendo distintamente regolati i due atti negli art. 520 e 521, e poichè nell'art. 528 si parla solo degli atti di libidine, parrebbe esclusa la congiunzione carnale.

**LONGHI.** Non esita a lanciare la sua pietra contro questa nuova figura di reato, la cui comparsa nel Codice suscita viva ripugnanza al vero

senso estetico e morale. Certe cose meno si nominano, meglio è. Era necessario nominare questo vizio e dargli una sua propria cornice? Non credo. Se il fatto è commesso su persona minore di età, se è insomma pederastia, si provvede coi mezzi che sono sempre stati in uso, e l'atto appare come forma di violenza sessuale, o di libidine o di corruzione. All'infuori di questi casi, che si vuole ancora? Non c'è che la punizione di un vizio *a condizione che sia notorio*. Troppo poco per trarne un motivo di nuova punizione. Il Paese è abbastanza sano per rinunciare a una creazione che darebbe la sensazione che il vizio sia assai più grave e diffuso di quello che effettivamente non sia. L'omosessualità è una figura e denominazione che si legge nei trattati di patologia sessuale e di medicina legale, specie di marca straniera. Egli ritiene che non debbano uscirne, per passare alla triste celebrità di fatti criminali.

NOSEDA. Dissente dal commissario Longhi. Ritiene utile l'articolo, ma non già perchè il vizio sia diffuso in Italia. Vorrebbe però aggiungere atti di congiunzione carnale, altrimenti si potrebbe anche intendere che questa non sia un atto di libidine.

ALOISI. La congiunzione carnale è il massimo degli atti di libidine; è questo un concetto che egli ha già esposto, riferendosi al sistema adottato dal Progetto.

CARINCI. La dottrina secondo cui si reputava la congiunzione carnale come atto fisiologico e non di libidine, agli effetti del reato, è tramontata da un pezzo.

NOSEDA. Sull'aggravante dell'abitudine prevista dal n. 2° osserva che, estremo del reato essendo il pubblico scandalo, ne deriva necessariamente che questo non dipenderà da un fatto solo, ma da una serie di fatti.

GREGORACI. Propone la soppressione dell'art. 528, non solo per le ragioni espresse dal commissario Longhi, ma perchè, se occorre provare il pubblico scandalo, l'indagine relativa gli ripugna, essendo certamente pericolosissima.

In ogni altra ipotesi si rientra negli atti osceni di cui all'articolo 527.

MANZINI. Il diritto penale deve uniformarsi a criteri di assoluta necessità nelle sue incriminazioni, e le incriminazioni nuove debbono essere determinate solo dalla necessità di arginare vizi che si presentino nella società in forma allarmante. Ora per quanto riguarda l'omosessualità non crede che si verifichino queste condizioni. Non gli sembra pertanto opportuno prevedere legislativamente un vizio che non è così diffuso da richiedere l'intervento del legislatore.

Del resto i fatti che destano pubblico scandalo costituiscono oltraggio al pudore, e, se si tratta di minorenni, violenza carnale.

ALOISI. Osserva che la P. S. sorveglia in modo particolare coloro che si prestano a questi atti, perchè sopra di essi alligna tutta una speciale delinquenza. Nella visione unitaria del problema, che è tutto di politica criminale, va quindi considerato se per estirpare questa

mala pianta si debbano comminare pene, e quindi ipotizzare reati, o se non basti la rigida applicazione di energiche misure di polizia.

PUJIA. E' per l'abolizione dell'art. 528, ma introdurrebbe nel precedente art. 527 un capoverso per punire con la stessa pena gli atti che abbiano carattere di oscenità (s'intende compresi quelli omosessuali) anche se avvenuti in privato, purchè producano pubblico scandalo.

SATTA. Nell'associarsi alle proposte di soppressione dell'art. 528, è d'avviso che possa provvedersi inserendo nell'art. 527 un capoverso col quale si stabilisca che la pena è aggravata se si tratti di atti *omosessuali*.

PRESIDENTE. Mette ai voti la soppressione dell'articolo, salvi gli emendamenti proposti dai commissari Pujia e Satta.

E' approvata ad unanimità.

#### Articoli. 529 a 531.

Dà lettura degli articoli 529, 530 e 531.

Art. 529. — La Corte di Cassazione e l'Azione Cattolica italiana propongono di aggiungere, dopo la frase « mette in circolazione », le parole « anche gratuitamente »; quest'ultima inoltre propone di aggiungere alla rubrica dell'articolo « Pubblicazioni oscene », la parola « immorali », e nel testo, dopo le parole « pubblicamente fabbrica », le parole « compone, stampa, riproduce »; dopo le parole « che abbiano carattere », la parola « immorale »; ed infine di colpire, col rigore delle norme riguardanti la delinquenza abituale, chi abitualmente si serve della stampa o del teatro per inquinare moralmente la salute del Paese.

La Commissione esaminerà se accogliere i suindicati emendamenti. E' tuttavia da rilevare: che nella latitudine della formula « mettere in circolazione » è compresa anche la gratuita; che nel concetto di oscenità è compreso quello di immoralità; che la espressione « fabbrica » si può riferire anche alla composizione, alla stampa, alla riproduzione; che infine le speciali disposizioni stabilite per il delinquente abituale potranno applicarsi anche al colpevole del reato in esame, qualora ne ricorrano gli estremi.

Art. 530. — L'Azione Cattolica italiana propone di aggiungere al concetto di « oscenità » anche l'altro di « immoralità », in modo che l'articolo comprenda le produzioni e audizioni immorali, ed inoltre che al n. 2° si aggiungano le « audizioni radiofoniche »; rilievo quest'ultimo fatto anche dal commissario Carinci.

A proposito dell'art. 529 si è già detto come tutto ciò che è considerato osceno è per ciò stesso anche immorale.

Non v'ha poi dubbio che nella espressione « audizione » devonsi comprendere non soltanto quelle voci, ma anche quelle grammofoniche e radiofoniche.

Art. 531. — Il commissario Cavaglià osserva: il reato di oscenità, riprodotto in specie multiformi, trova gravi difficoltà nella sua descrizione generica.

Per delimitare la diga che deve separare le offese contravvenzionali alla decenza (art. 748, 749), dalle offese al pudore (articolo 527, 531), occorrono estremi materiali tangibili, obbiettivi, differenziali. E questi difficilmente si rintracciano nelle manifestazioni verbali e nelle oscenità artistiche e scientifiche.

Si prospetta il problema se le oscenità artistiche, dichiarate impuni, possano sfuggire anche alla repressione stabilita per la indecenza.

Al riguardo si esprime il voto che l'articolo 531 determini gli estremi della oscenità in modo più concreto; escludendo sempre la offesa al pudore privato, ed escluse nell'art. 527 le manifestazioni verbali. Il reato di *parola*, per la sua singolare natura oggettiva e soggettiva, deve ritenersi sufficientemente represso colle sanzioni attribuite al turpiloquio.

Si ritiene a tressi che la breccia aperta nel capoverso dell'articolo 531 sia tale, da rimettere in discussione parecchie fra le sanzioni progettate.

Forse la stessa impunità artistica e scientifica, anzichè universale e, dovrebbe venire riferita a speciali circostanze di luogo, di persone, di età e di sesso, per cui sia escluso l'estremo di violazione della libertà sessuale. La improvvisa ostensione di una immondezza artistica ad una signora ha efficienza delittuosa affine a quella che si lamenta nella ostensione diretta ad un efebo.

La Commissione Reale di Milano, sul riflesso che infondata appare la distinzione tra pudore pubblico e pudore privato, essendo quest'ultimo protetto dalla legge penale limitatamente a quella parte di esigenze che ha comune col « pudore medio » (consistente nelle norme consuetudinarie di condotta esteriore o di pudicizia esteriore che la morale media della popolazione esige siano osservate), ritiene di abolire tale distinzione, e di limitare la nozione degli atti o oggetti osceni a quelli lesivi del pudore, lasciando all'apprezzamento del giudice determinare, se nella specie ricorra offesa a quel sentimento del pudore medio protetto dalla legge. Aderiscono a tale osservazione la Commissione Reale di Trieste e dell'Istria, e l'Azione Cattolica italiana, la quale inoltre propone di precisare che *cosa* sia il pudore e *quando* sia offeso; considerando offensivi del pudore stesso gli atti, abbigliamenti, esibizioni, nudità, stampati, ecc., e quanto altro possa costituire eccitamento alla libidine, e particolarmente lo esibizionismo anche di bellezza fisica, a qualunque scopo fatta..

La Relazione svolge ampiamente i principi che ispirano l'articolo 531; fissa i concetti di *pudore medio*, *pudore pubblico*, *pudore privato*; e dice come il Progetto contenga un insieme di norme tendenti ad attuare una tutela complessa ed efficace del « pudore », reprimendo ogni offesa, comunque ad esso arrecata.

E' quindi superfluo creare particolari norme per la repressione delle ipotesi prospettate dall'Azione Cattolica (esibizionismo, nudità,

ecc.), rientrando esse, a seconda delle circostanze, nelle forme delittuose di oltraggio al pudore, o quanto meno in quelle contravvenzionali di offese alla decenza.

Le Commissioni Reali di Bologna, Catania, Napoli, Trieste, l'Associazione Italiana di medicina legale ritengono eccessiva la presunzione di oscenità per le opere d'arte o scientifiche consegnate ai minori degli anni 18, soprattutto ove si pensi che non sono pochi i giovani che in quell'età frequentano corsi universitari, ove l'insegnamento scientifico non può avere queste limitazioni, e propongono: o di ridurre ai 16 anni il limite di età come per il reato di cui all'articolo 533 (Commissioni Reali di Trieste e dell'Istria); ovvero di aggiungere al capoverso la formula « ove questi non sia chiamato ad averne conoscenza per ragione scientifica » (Commissioni Reali di Napoli); ovvero l'altra formula « salvo il caso che sia posto in vendita per giustificati motivi di studio » (Associazione italiana di medicina legale).

Questi due ultimi emendamenti sono proposti anche dal commissario Carinci. L'Azione Cattolica Italiana, sempre in merito al capoverso, osserva che la dizione usata è eccessivamente estensiva; e pertanto propone di modificare il capoverso tenendo conto che, se l'opera d'arte o scientifica può essere oggetto utile di studio, non deve diventare organo di corruzione, e deve sempre essere vietata l'esibizione delle oscenità, in luogo pubblico ed ai minori.

Le surriferite osservazioni meritano di essere tenute nel massimo conto dalla Commissione, la quale dovrà esaminare quali temperamenti siano da apportare alla norma contenuta nel capoverso dell'articolo 531, specialmente in ordine alle necessità giustificate da motivi di studio.

MANZINI. Sul capoverso dell'art. 529 osserva che è possibile che uno scultore esegua un'opera d'arte che rappresenti una congiunzione carnale, anche senza metterla in vendita, o che un pittore dipinga delle cartoline illustrate oscene senza metterle in commercio, ma che vadano in mano a minori di 18 anni. Pertanto si dovrebbe restringere il più possibile la liceità di queste manifestazioni.

ALOISI. Il concetto di *opere d'arte* si deve intendere in senso molto diverso da quello della produzione di un qualsiasi artista. Non insiste su concetti già noti; l'opera d'arte o l'opera scientifica non possono mai, di per sé stesse, ritenersi oscene.

GREGORACI. L'ipotesi prevista dal commissario Manzini può rientrar nell'art. 529 in relazione al capoverso dell'art. 531.

MANZINI. Ma per stabilire che cosa sia osceno bisogna andare a vedere l'articolo 531.

#### Art. 532.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 532.

La nuova figura di reato prevista in questo articolo ha incontrato unanimi consensi.



Quanto al capoverso, la Corte di Cassazione osserva: che la norma ivi contenuta è pericolosa perchè renderà impossibile la vendita di preservativi nei casi giustificati. Nessun farmacista vorrà tenerne nel suo esercizio.

Concordano sostanzialmente nello stesso rilievo le Corti di Appello di Roma e di Genova, la quale ritiene troppo esteso il contenuto del capoverso; la Commissione Reale di Padova, che si preoccupa dell'onere della prova e degli obblighi di accertamento incombenti al fornitore di mezzi antifecondativi; la Commissione Reale di Sondrio, la quale fa presente che, riguardando la profilassi soltanto la prevenzione di malattie diffusibili col coito, occorrerebbe aggiungere come discriminante il fatto di dover adoperare tali mezzi per evitare il concepimento del coniuge malato, o per il quale, comunque, la gestazione sia pericolosa per la vita sua o del nascituro.

La Commissione Reale di Trieste e dell'Istria propone la soppressione del capoverso, in considerazione che il rendere necessaria la dimostrazione della ragione profilattica al farmacista, che vende un preservativo, significherebbe allargare a dismisura la possibilità di infezioni veneree. D'altra parte le Commissioni Reali di Napoli e il commissario Carinci propongono di sottoporre a pena qualunque persona che, anche senza fine di lucro, operi o si presti a subire la pratica antifecondativa; il Sindacato forense di Catania ritiene che la somministrazione di mezzi antifecondativi debba essere punita indipendentemente dal fine di lucro. Infine l'Azione Cattolica Italiana propone di sopprimere l'ultima parte « salvo che la somministrazione avvenga per ragioni profilattiche », poichè, la somministrazione per tali motivi non essendo vietata, rimane immune da colpa chi la effettua.

Il commissario Albertini osserva: nel capoverso essendo eccettuati i casi nei quali la somministrazione avvenga per ragioni profilattiche, non pare vi sia ragione perchè negli altri casi sia richiesto « il fine di lucro ».

Il commissario Gregoraci osserva: l'animo è perplesso, se il nuovo reato di incitamento a pratiche contro la procreazione risponda ad una necessità etico-sociale; chiede pertanto che se ne discuta in seno alla Commissione.

La maggior parte delle osservazioni attengono alla difficoltà della prova, che non può avere influenza sulla ontologia del reato.

Nell'inciso del capoverso « somministrazioni per ragioni profilattiche » s'intende compresa non solo la prevenzione delle malattie diffusibili col coito, ma anche i casi in cui l'uso del mezzo antifecondativo sia richiesto per evitare il concepimento del coniuge malato, o per il quale, comunque, la gestazione sia pericolosa per la vita sua o del nascituro.

Vedrà la Commissione se convenga sopprimere il « fine di lu-

cro » richiesto nel capoverso, in modo da punire la somministrazione di mezzi antifecondativi comunque fatta, colla sola eccezione dello scopo profilattico.

A dissipare ogni dubbio sembra infine necessario affermare che la somministrazione a scopo profilattico non è incriminabile.

CARINCI. Insiste nella sua proposta di sottoporre a pena *chiunque, pure senza fine di lucro, operi o si presti a subire pratiche contro la fecondazione*. Sarà reato difficilmente accertabile, ma la difficoltà della prova non può offendere la bontà del principio giuridico.

GREGORACI. Ritiene inopportuna questa disposizione. Tutta questa parte relativa alla moralità pubblica dovrebbe essere coordinata con nuove norme, che fervidamente invoca, relative all'igiene pubblica ed anche all'igiene della procreazione, per cui, in molti casi, le pratiche contro la fecondazione non possono costituire reato, costituendo anzi un'opera utile per impedire concepimenti in condizioni deleterie per la futura prole, e quindi nell'interesse della razza.

Pertanto o questa propaganda costituisce atto osceno, e allora rientra nell'art. 527 che prevede simile manifestazione verbale, o non costituisce atto osceno, e allora non si comprende l'opportunità di creare un nuovo reato.

LONGHI. Per quanto la disposizione muova da criteri di politica demografica, non si deve tuttavia esagerare. Egli è per la soppressione del capoverso.

MANZINI. Sulla prima parte osserva che non può essere che un pazzo chi faccia la propaganda contro la procreazione come fine a se stessa. Tale propaganda non può avere dunque di massima altro scopo che profilattico. Viceversa si lascia fuori l'ipotesi dello scopo di lucro; cioè gli insegnamenti a scopo di lucro che sono quelli che bisogna reprimere.

Quanto al capoverso è per la soppressione, trovando giustissima l'osservazione che si andrebbe così incontro ad una maggiore diffusione delle malattie veneree.

CARINCI. Anche egli è per la soppressione del capoverso.

PRESIDENTE. La Commissione è dunque d'accordo per la soppressione del capoverso, ferma restando la prima parte con l'emendamento Manzini.

#### Art. 533.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 533.

Per evitare il risorgere della questione se la congiunzione carnale sia uno di quegli atti di libidine che costituiscono il reato, si propone di aggiungere alle parole « atti di libidine » queste altre « congiunzione carnale », tanto più che il Progetto distingue nettamente la congiunzione carnale dagli atti di libidine (Corte di Cassazione, Corte di Appello di Brescia e di Roma).

Nella Relazione è detto che ogni atto lascivo od osceno che apporti perturbamento nell'animo del minore, suscitando in esso il senso del piacere sessuale e rendendolo carnalmente vizioso e cor-

rotto, può costituire l'elemento materiale di questo reato; e quindi anche la congiunzione carnale può considerarsi atto corruttore di minorenni.

Il capoverso risolve la dibattuta questione, affermando la non possibilità del reato su persona che eserciti il meretricio o che risulti comunque corrotta. La Corte di Cassazione, in omaggio alla giurisprudenza, ispirata dal concetto che non visia corruzione di minorenne non suscettiva di ulteriore depravazione, vorrebbe soppressa la frase « o risulti comunque corrotta »; perchè una corruzione fisica, che si aggiunge ad una corruzione meramente morale, non può riuscire indifferente, nè deve restare impunita; la Corte e l'Università di Bologna aggiungono che la formula « comunque moralmente corrotta » si presenta assai lata, in quanto obbligherà il giudice ad una indagine non facile, nè sicura, almeno per quanto riguarda il grado di corruzione del minorenne; il Sindacato forense di Catania presenta la possibilità che la norma del capoverso dia luogo al trucco difensivo, per cui sarebbe stata corruttrice la vittima corrotta.

Infine l'Azione Cattolica italiana propone di sopprimere il capoverso, in considerazione che con esso si verrebbe ad ammettere virtualmente il meretricio per il minore di anni 16, contrariamente alle sanzioni dell'articolo 519; ed anche perchè il corrotto può sempre essere oggetto di correzione e di redenzione.

Il commissario Cavaglià osserva particolarmente: pur approvando il capoverso, rispondente ad una reale esigenza concreta della vita, si propone la eliminazione dell'avverbio *comunque*, per contenere la eccezione in limiti obbiettivi.

Vedrà la Commissione se accettare gli emendamenti proposti al capoverso, e specialmente se convenga, come pare, sopprimere la parola « comunque », per eliminare nella pratica inconvenienti facilmente prevedibili.

La Commissione Reale di Trieste e dell'Istria, data la grande variazione d'intensità degli atti di libidine, e considerato che molto spesso vi può essere un consenso del soggetto passivo, senza che si possa parlare di corruzione nel senso previsto nel capoverso, propone di non fissare il minimo della pena, ma che si commini solo la reclusione fino a 5 anni.

Anche la Cassazione è d'avviso che sia opportuno diminuire il minimo della pena, per adeguarla ai casi di minore entità.

Vedrà la Commissione se aderire all'emendamento riguardante la modificazione della pena, nel suo minimo.

LONGHI. È contrario alla disposizione della seconda parte del capoverso.

Si apre la porta a perizolose restrizioni. Il minore degli anni sedici merita protezione assoluta.

Articoli 534 a 538

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 534, 535, 536, 537 e 538.

Art. 534 — Si propone di aggiungere le seguenti ipotesi di aggravamento di pena :

- 1) se il fatto sia commesso con inganno (Corte di Cassazione);
- 2) se il fatto sia commesso mediante violenza o minaccia, ipotesi prevista nell'art. 525 (Corte di Appello di Firenze, Commissioni Reali di Catania).

Il commissario Carinci ha formulato identiche proposte, facendo altresì voti perchè si aggiungano l'aggravante dell'abitudine ed il fine di lucro.

Si risponde che l'inganno, la violenza o la minaccia sono previsti come circostanze aggravanti comuni a tutti i reati (art. 62, n. 2), e che non sembra sia il caso di fare di esse una particolare aggravante per aumentare ancor di più la pena.

Quanto al « fine di lucro » e all' « abitudine » sono elementi che normalmente accompagnano il lenocinio.

Nella Relazione è detto come il lenone può essere colpito dalle sanzioni più severe, stabilite per il delinquente abituale e professionale, ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 535 — Il commissario Carinci propone di aggravare la pena, nel caso in cui il fatto sia commesso con inganno, con frode, a fine di lucro, o abitualmente.

Si ripete per l'art. 535, quanto è stato osservato a proposito dell'art. 534, con cui l'art. 535 deve essere coordinato.

Art. 536 — Consensi unanimi per la creazione di questo nuovo reato (alfonsismo).

Si propone che il massimo della pena sia aumentato (Università di Macerata), e che il minimo sia diminuito (Commissioni Reali di Trieste e dell'Istria).

Inoltre si propone che, trattandosi di delitto molto turpe, ed importando il concetto di « mantenimento » l'esame di un « sistema di vita », sia data del delitto stesso una nozione più generica e più larga, dovendosi per tale reato punire chiunque sfrutta, anche in parte, i guadagni che una donna ricava dalla sua prostituzione, anche se clandestina (Sindacato forense di Catania e Commissione Reale di Rovereto).

Il commissario Cavaglià osserva : lo sfruttamento delittuoso consensuale della prostituta non può assurgere a reato, ove non concorra violenza fisica o morale, reale o presunta.

La Relazione contiene un'ampia spiegazione di questa nuova figura delittuosa, la quale non richiede l'uso di violenza nè di mezzi fraudolenti da parte del colpevole; per quanto l'abuso della volontà della prostituta, che è quasi sempre nella inferiorità psicologica e morale di un succube, sia insito nel delitto stesso.

Vedrà la Commissione se accogliere gli emendamenti relativi alla pena.

Art. 537 — Il commissario Cavaglià rileva che la disposizione dell'art. 537 dovrà coordinarsi colla precedente.

Non sembra vi sia necessità di un coordinamento specifico

tra i reati previsti dagli art. 537 e 536, dovendosi applicare entrambi nel caso di concorso.

Art. 538 — Il commissario Carinci propone di estendere la disposizione dell'art. 538 a tutto il contenuto dell'art. 528, e non soltanto al n. 2.<sup>o</sup>

Vedrà la Commissione se sia il caso di aderire alla proposta di maggior rigore fatta dal commissario Carinci.

SATTA. Nell'art. 534 sarebbe forse opportuno tener conto — come si è fatto nell'art. 524 — della particolare condizione della persona la quale non sia in grado di resistere agli illeciti eccitamenti o per malattia di mente o per inferiorità fisica o psichica.

CARINCI. Sullo stesso art. 534 osserva che questo ha lo stesso contenuto dell'art. 345 del Codice vigente, ma che sarebbe bene aggiungere le aggravanti dell'inganno e della frode, dell'abitudine e del fine di lucro. Non pare potersi ricorrere all'art. 62 concernente le circostanze aggravanti generiche, perchè la parte il riflesso se esso prevegga specificamente le proposte aggravanti, vi fu riserva su quell'articolo da parte della Commissione. Similmente sarebbe da aggiungere come altra aggravante quella indicata nell'art. 535 del Progetto: « se il fatto sia commesso mediante violenza o minaccia ». La minaccia o la violenza sono spesso le armi infami di cui si vale l'istigatore per indurre minorenni alla prostituzione. Anche nello art. 575 sarebbe da aggiungere le aggravanti della frode e dell'inganno, dell'abitudine e del fine di lucro.

LONGHI. Trova pericolosa l'indagine sulla persona corrotta.

MANZINI. Invece di « prostituzione » direbbe « prestazione sessuale » perchè è difficile dimostrare la prostituzione.

### CAPO III

#### *Disposizioni comuni ai Capi precedenti*

#### Articoli 539 a 543.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 539, 540, 541, 542 e 543.

Art. 539 — La Corte di Appello di Roma osserva:

a) che non è ben chiaro se l'equiparazione della filiazione legittima alla illegittima sia stabilita agli effetti della legge penale in genere, ovvero limitatamente ai delitti previsti nel Titolo VIII;

b) che detta equiparazione appare grave in riflesso ai rapporti civili, per quanto nei rapporti penali prevalgano l'elemento morale ed il vincolo di sangue, ad aggravare, attenuare, od escludere il reato;

c) che vietando il Codice civile la ricerca della paternità, fuorchè nei casi di ratto e stupro violento, l'applicazione del-

la norma contenuta nell'art. 539 rimarrebbe assai limitata, se non fosse innovato l'istituto della ricerca della paternità nella legislazione civile.

Si risponde che con le parole « agli effetti della legge penale » il Progetto ha inteso riferirsi a tutta la legge penale generale, e non soltanto alle disposizioni comprese nel Titolo VIII; (guale espressione è stata usata quando si è voluto dettare una norma di carattere generale (art. 4, 13, 534, ecc.).

Inoltre, come è detto nella Relazione, non si potevano trascurare i legami di parentela naturale nella valutazione del fatto umano che dà origine ad una responsabilità penale; ma non si doveva prescindere dai limiti segnati a tutela della famiglia legittima, nell'accettazione integrale del riconoscimento del vincolo naturale. Da ciò la necessità di coordinare la legge penale con la legge civile, la quale, per ora, limita la ricerca della paternità ai soli casi dell'art. 189 Codice civile.

Il commissario Cavaglià osserva: ai fini degli articoli 530, 566, 567, capoverso, e 568, onde fissare gli estremi dei reati in tali articoli previsti, dovrà distinguersi lo stato di filiazione legittima o naturale riconosciuta dallo stato di filiazione da ignoti, che potrebbe anche apparire stato civile inefficiente.

L'alinea dell'art. 539 impedisce il ripetersi dell'errore occorso nella pratica penale, quando si diedero effetti legali a rapporti fisiologici di filiazioni che le leggi civili negano o respingono.

Come è noto la filiazione può essere: legittima, naturale riconosciuta, naturale non riconosciuta, e naturale non riconoscibile. Orbene lo stato di filiazione da ignoti in tanto può comprendersi nella norma in esame, ed essere operativa agli effetti penali, in quanto si riferisca a filiazione naturale riconoscibile.

Art. 541 - La Corte di Appello di Torino osserva: pare che l'inasprimento delle pene e delle misure di sicurezza nel Titolo VIII del Libro II, se è proporzionato alla natura e gravità dei delitti ivi previsti non ha conveniente riscontro nell'inflessibilità dell'azione penale, rimessa alla volontà della parte lesa nei delitti del Capo I, i quali sono indici d'una delinquenza e di pericoli sociali, dei quali i privati non dovrebbero essere arbitri di fare turpe mercimonio. La querela di parte, con tutti i suoi effetti, era, per cotesti delitti, consentita dall'idea liberale, in contrasto con quella autoritaria, che domina nella politica e nel diritto.

Il rinnovato strazio della vittima può evitarsi con un rito affatto particolare, che occulti alla curiosità del pubblico ogni notizia del procedimento.

Particolarmente in merito alla procedibilità si propone di procedere di ufficio:

1) per tutti i reati compresi nel Titolo VIII, sopprimendo

in conseguenza l'articolo (Commissione Reale di Rovereto, Azione Cattolica italiana);

2) in ogni caso, quando il fatto sia commesso in luogo pubblico (Corte di Cassazione) o esposto al pubblico (Corte di Appello di Palermo); ovvero limitatamente al caso in cui dal fatto sia derivato pubblico scandalo (Commissione Reale di Lecce; Azione Cattolica italiana);

3) quando il fatto previsto nel n. 1° dell'articolo 541 sia commesso dal fratello (Corte di Appello di Potenza), ovvero da una ascendente od affine in linea retta (Corte di Appello di Roma);

4) in ogni caso per il reato di corruzione di minorenne (Corte di Appello di Venezia e Università di Cagliari e di Pisa), e per il reato di violenza carnale (Università di Cagliari), allo scopo di conseguire una più efficace protezione della fanciullezza e dell'adolescenza, ed essendo il caso di fare rigida applicazione del principio di subordinazione degli interessi particolari ai generali, cui il Progetto è manifestamente ispirato;

5) per la tutela dell'infanzia il procedimento di Ufficio dovrebbe essere concesso nel caso che i reati di congiunzione carnale, violenza e atti di libidine violenti siano commessi su minori di anni 16, anche in analogia a quanto fu disposto per la corruzione dei medesimi (Procura Generale di Palermo);

6) se chi deve esercitare il diritto di querela risulti moralmente corrotto, ovvero trovasi in condizioni fisiche e morali che impediscano di esercitare tale diritto, per sè o per le persone affidate alla sua tutela.

Vedrà la Commissione se estendere la procedibilità di Ufficio a tutti i delitti del Titolo VIII, ovvero a quelli particolarmente indicati nelle proposte riferite.

La Relazione spiega ampiamente il criterio che ha guidato il nuovo legislatore nel fissare il principio generale della procedibilità *ex officio*, e le limitate eccezioni a questa regola, contemperando in tal modo le opposte correnti dottrinarie, in siffatta materia.

Particolarmente è poi da osservare: che quando il fatto commesso in luogo pubblico o esposto o aperto al pubblico abbia carattere di oscenità si procede di Ufficio (art. 527, 541, n. 1°); che per i reati di congiunzione carnale violenta, e di atti di libidine violenti su minori di anni 16, si procede a querela di parte, come è stabilito per il reato di corruzione di minorenni (art. 533); che infine se il titolare del diritto di querela risulti moralmente corrotto, od incapace, sarà provveduto alla sua sostituzione, con le norme, ed entro i limiti fissati dalla legge civile.

In merito al n. 1° del capoverso dell'articolo 541, la Commissione Reale di Trieste e dell'Istria ritiene che la possibilità del procedimento d'ufficio debba esistere, non in genere quando il fatto sia compiuto

da persona che accidentalmente sia un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma solo quando ciò avvenga a causa di tali funzioni; e propone che il n. 1° si limiti a dire «se il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore»; e che sia aggiunto un nuovo numero (3°), così concepito: «quando il fatto sia commesso dalle persone e nelle condizioni indicate nell'articolo 520».

Ed il commissario Cavaglià osserva: sembra imperfetta la formula dell'aggravante (art. 541, capov. 1°; art. 520) riferita alla qualità di pubblico ufficiale, anziché all'*abuso* del pubblico ufficio o servizio.

Sembra opportuno limitare la procedibilità di ufficio al caso in cui il fatto sia commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio «a causa di tali funzioni». Infatti solo l'abuso della «qualità» di cui è rivestito il colpevole può giustificare la deviazione dal principio della procedibilità a querela di parte.

Il commissario Cavaglià, in rapporto al n. 2° dell'articolo 541, osserva che il capoverso dell'articolo 541, in relazione agli articoli 79 e 80 del Progetto, avrebbe per risultato (se non il fine) di abolire a piacimento il regime dell'azione privata.

Per coerenza, sembra invece doversi modellare il testo dell'articolo in esame sul n. 1° dell'art. 336 del Codice vigente, chiarendolo così: «per un tempo non inferiore nel minimo...».

Il testo del Progetto consentirebbe perfino la eventualità di una connessione (elimitatrice dell'azione privata) con reati commessi da altri. Che più?

Gli articoli 79 e 80 del Progetto contengono dei meccanismi per cui si rende lecita la moltiplicazione delle forme di connessione, atte a sterilizzare l'esercizio dell'azione privata.

Come è chiarito nella Relazione, il Progetto ha voluto togliere, ai fini della procedibilità di ufficio, la limitazione *quoad poenam* stabilita nell'art. 336, capoverso 2, n. 1°, del Codice vigente, ed ha altresì affermato il principio, che, verificandosi la connessione tra uno dei reati del Titolo VIII per cui sia richiesta querela ed altro delitto perseguibile di ufficio, debba prevalere la procedura *ex officio*.

Il concetto di «connessione» sarà determinato dal Codice di procedura penale; non v'ha però dubbio che, ai fini del n. 2° dell'articolo in esame, debba comprendersi ogni forma di connessione. Ciò d'altronde è conforme al sistema del Progetto, che considera la punibilità a querela di parte come istituto di eccezione.

Art. 542 — Approvano integralmente l'articolo le Corti di appello di Catania e di Napoli.

Peraltro si osserva: il diritto di querela per questi reati non è opportuno che si conceda, all'infuori dei casi di rappresentanza per età o per infermità di mente, ad altri che non sia personal-



mente l'offeso. L'interesse di altra persona, anche legata da vincolo familiare, può contrastare con quello della vittima, e non è savio fare eventualmente prevalere la volontà di quella alla volontà di questa (Corte di Cassazione).

Il commissario Cavaglia rileva che il trasferimento del diritto proprio di querela dalla parte lesa capace agli ascendenti o al coniuge rappresenta una assoluta violazione dell'istituto personale della querela.

Sembra opportuno limitare la titolarità del «diritto di querela», o quanto meno stabilire una priorità, o una gradazione nell'esercizio dell'azione penale, nei casi in cui è richiesta la querela di parte.

L'Azione Cattolica Italiana propone: che si debba considerare come non avvenuta la remissione di querela ottenuta con inganno o violenza, o con abuso di potestà; che a tale annullamento e conseguente procedimento si proceda da parte di Enti o Patronati, e di ufficio; che sia data a Enti, Comitati o Patronati per la censura dei costumi e la tutela della morale l'azione popolare specialmente in difesa dei minori.

Non sembra opportuno affidare ad Enti o Patronati la difesa penale dei minori, introducendo una specie di «azione popolare a carattere penale». Per le leggi civili ogni minore ha i suoi organi tutorii che ne esercitano la rappresentanza, integrando o sostituendo la incapacità dei medesimi. E pertanto a questi organi soltanto deve essere affidata la tutela penale del minore.

Art. 542, capov. Il principio della irrevocabilità della querela per tutti i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume non può accogliersi, tanto più che la facoltà di spargerla è concessa anche ai minori; il Progetto infatti, in considerazione che l'onore della donna offesa viene compromesso, più che dall'atto subito, da un pubblico giudizio, prescrive che detti reati siano in via di massima punibili ad istanza di parte; per le stesse ragioni la querela proposta dovrebbe essere rimessa, col limite stabilito dall'art. 326, 1° capoverso, Codice penale vigente. Di fronte alla possibilità di denunce ricattatorie, sta la considerazione che sovente la querela viene sporta *ab irato*; che talvolta la prosecuzione dell'azione penale è desiderata dalle parti lese come mezzo di esibizionismo e di disonesta *rèclame*; che la irrevocabilità chiuderà l'adito al risarcimento dei danni, quando non sia possibile il matrimonio, risarcimento che l'imputato accorderebbe, e la famiglia dell'offeso accoglierebbe, prima del dibattimento.

(Commissioni Reali di Perugia, Rovereto, Santa Maria Capua Vetere, Sondrio, Trieste ed Istria, Lecce, Genova, Catania, Cagliari e Lanusei, Alessandria).

Identiche osservazioni ha presentato il commissario Carinci,

il quale propone di modificare il capoverso così: «La querela è irrevocabile dopo l'apertura del dibattimento», analogamente a quanto dispone l'art. 344, capoverso del Codice vigente.

Le Commissioni Reali di Bologna propongono che la querela possa revocarsi, se nessun atto di procedimento sia stato fatto.

Qualche dubbio sulla utilità pratica della irrevocabilità esprimono la Corte di Cassazione e la Corte di Appello di Potenza.

Il commissario Gregoraci particolarmente non approva che nei reati previsti in questo capo punibili a querela di parte, una volta che questa sia proposta, divenga però irrevocabile. Ed invero, o la società ha interesse di perseguire senz'altro tali reati, e allora dichiara che si procede contro di essi di ufficio. Se ciò non è, allora si lasci alla parte lesa di riflettere sulla convenienza che si giunga fino al giudizio, e che questo si compia.

Il commissario Cavaglià osserva: le condizioni di esercizio dell'azione penale, quanto ai reati previsti nel Capo I e nell'articolo 533, devono applicarsi con logica coerenza. Poichè non si assume che questi reati abbiano a perseguirsi di ufficio, e ciò per ragioni notissime, per uguaglianza punitiva dovranno accumunarsi a questi reati di azione privata le stesse norme che regolano gli altri reati della stessa natura; senza ostilità e senza correttivi anormali.

In conseguenza:

- 1) dovrebbe escludersi la irrevocabilità della querela;
- 2) invece, per logica conseguenza, pur assecondando parzialmente il pregiudizio che in questi reati debba introdursi una qualche diversità in ordine ai termini della remissione, si propone che il termine limite, singolare, sia determinato dalla sentenza di condanna di primo grado.

Se fosse vero che l'interesse sociale non possa secondare l'esercizio privato dell'azione, quando si renda pubblica l'imputazione, questo interesse sarebbe illimitatamente soddisfatto, imponendo sempre l'obbligo del rito delle porte chiuse per questi procedimenti (rimandando - ove occorra - anche la lettura del capo d'imputazione all'atto di prolazione del dispositivo della condanna). Questo obbiettivo, così frequentemente invocato, è in realtà un semplice desiderio, non essendo infrequente il caso che la previa remissione produca i suoi effetti dopo chiuso il dibattimento, quando, cioè, si sia chiarito, colla sentenza di merito, che il reato contestato siccome di azione pubblica era invece di azione privata, e che mancava o era tempestivamente stata rimessa la querela.

Ciò senza ricordare numerosi meccanismi per cui, con pubblica notorietà, in pratica, si potrae il momento limite sino all'interrogatorio; o anche in sede di rinvio a seguito di annullamento.

Nella Relazione è detto che l'istituto della querela è considerato con disfavore, in omaggio al principio che la regola è la

procedibilità *ex officio*. Tra le rigorose applicazioni di questa nuova concezione della querela è il principio della sua irrevocabilità assoluta, che trova analogia nell'altro principio che, una volta promossa l'azione penale dal P. M., questi non vi possa più rinunciare.

GREGORACI. Sull'art. 542 fa voti che sia tolta la irrevocabilità della querela.

Se si è ritenuto il reato perseguibile a querela di parte (per evitare lo scandalo e il danno alla famiglia), non si comprende perchè poi la querela debba essere irrevocabile.

ALOISI. L'indirizzo prevalente in materia è di non fare, di questi reati, reati punibili a querela di parte. Il Progetto ha ritenuto di non giungere a tanto, come, ad esempio, aveva stabilito il Progetto compiuto dalla Commissione presieduta dal senatore Quarta. Tuttavia, una volta iniziato il procedimento, esso deve essere tenuto fermo, perchè, presentata la querela, rivivono tutte le ragioni che sono attinenti al pubblico interesse per la repressione penale. Aggiungasi che diversamente s'incoraggerebbero quei patteggiamenti a base di lucro, che costituiscono la piattaforma di ogni trattativa per il ritiro della querela.

GREGORACI. Ritene che debba sempre prevalere il criterio di salvaguardare il decoro della famiglia, nel modo ch'essa ritenga più opportuno.

CARINCI. Osserva che una querela può essere proposta sotto l'impressione del fatto e senza sufficiente ponderazione, specie se data da minorenni. Considerato che la pubblicità del dibattimento per reati previsti nel Capo I di questo Titolo e nell'art. 533 può riuscire di grave nocimento al querelante, perchè impedire a questo la facoltà della desistenza, anche dopo la presentazione della querela? Non sarebbe miglior consiglio mantenere quanto dispone il capoverso dell'art. 344 del Codice vigente? Laonde il capoverso potrebbe concepirsi così: «La querela è irrevocabile dopo l'apertura del dibattimento.»

MANZINI. Sul 543 propone che si dica «matrimonio legittimo», per evitare il caso della bigamia, specie se si mantiene la seduzione con promessa di matrimonio.

ALOISI. S'intende che dev'essere matrimonio valido.

PRESIDENTE. Sull'art. 542 ritiene che il diritto di querela spetti prima a chi ha la rappresentanza e la tutela della persona offesa, ma ciò non impedisce che, nel caso in cui un padre corrotto non voglia dare querela, ciò non sia possibile all'altro coniuge o agli ascendenti.

Bisogna perciò graduare diversamente questo diritto.

LONGHI. E' questione di procedura.

La seduta termina alle ore 12,30'.

Il Segretario estensore  
GABRIELI

Il Presidente  
APPIANI.

V° Il Segretario Capo  
ALOISI

## VERBALE N. 53

*Domenica, 8 luglio 1928 — Anno VI*

Presidenza di S. E. APPIANI

*Sono presenti i Commissari: Bianchi, Pujia, Carinci, Gismondi, Gregoraci, Manzini, Marconi, Longhi, Nosedà, Santoro, Satta.**Assistono: Il Segretario Capo Aloisi e i Segretari Saltelli, Novelli, Jannitti Piromallo A., Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.**La seduta comincia alle ore 9.*

## SOMMARIO:

Bigamia — Inganno nel matrimonio — Adulterio e concubinato — Incesto — Supposizione, soppressione, alterazione, occultamento di stato — Violazione degli obblighi di assistenza familiare — Abuso dei mezzi di correzione — Maltrattamenti — Ratto consensuale — Sottrazione di minorenni.

## TITOLO X

## Dei delitti contro la famiglia

## CAPO I

*Dei delitti contro il matrimonio*

## Art. 556

PRESIDENTE. Da lettura dell'art. 556.

Si fanno i seguenti rilievi:

Per il Codice vigente è necessario il requisito della validità del primo matrimonio; per il Progetto invece è sufficiente l'esistenza del matrimonio, anche se nullo o annullabile; e pertanto, poichè *quod nullum est nullum producit effectum*, e quindi neppure il delitto di bigamia, si ritiene opportuno conservare la nozione tradizionale di tale delitto, che non consiste tanto nella coscienza che ha il bigamo di essere già coniugato, quanto nella validità del precedente matrimonio. In conseguenza si propone di aggiungere nella prima alinea alla parola « matrimonio » la qualifica « valido » (Commissione Reale di Milano).

Il commissario Cavaglià osserva che, dovendo essere « valido »

il matrimonio violato dalla bigamia, non può sottacersi tale aggettivo; anche per non creare una contraria interpretazione esegetica.

Il commissario Gregeraci rileva che vi sono in Italia in stato di bigamia indisturbate più persone di quanto non si creda. Ciò è favorito dalla possibilità di ottenere un divorzio purché sia, che è quasi sempre irregolare, perché accordato ad istanza di uno solo dei coniugi, mentre l'altro non ha acquistato la cittadinanza dello Stato nel quale il divorzio viene pronunciato. Ed allora il coniuge divorziato..... in *partibus* riprende marito.

Ma non si procede quasi mai contro di esso, ritenendosi financo talvolta che per esservi bigamia occorre sia valido il secondo matrimonio. Ora questo è un non senso: ad evitare equivoche interpretazioni, propone aggiungersi alla formula dell'articolo 556, laddove parla di altro matrimonio, la frase « che sia regolare secondo le leggi del Paese nel quale fu contratto ».

Nella Relazione è detto come il Progetto, innovando al Codice vigente, non ha richiesto la validità del primo matrimonio; ma ha voluto munire di sanzione penale il divieto contenuto nell'art. 56 del Codice civile; ora, come è noto, il cennato precetto civilistico non distingue tra matrimonio annullabile o non annullabile, in considerazione che la sola celebrazione del secondo matrimonio costituisce grave offesa all'organismo familiare.

Nè può accogliersi l'emendamento Gregeraci, che cioè il secondo matrimonio sia regolare secondo le leggi del Paese nel quale fu contratto, perché o la sua annullabilità deriva dall'esistenza del precedente matrimonio e si cade nel reato di bigamia, o la mancanza di regolarità dipende dalla esistenza di altri impedimenti, e si verifica l'ipotesi criminosa contemplata nell'articolo 558. Chè se il proponente con la parola « regolarità » abbia inteso riferirsi alle formalità della celebrazione, è evidente che esse devono essere eseguite secondo le leggi del luogo nel quale l'atto si compie.

Si osserva poi che sarebbe opportuna una norma che regolasse il procedimento da seguirsi per l'attuazione del 2° capov. dell'art. 556, agli effetti dell'estinzione. Si propone di applicare la norma dell'art. 589 del Codice di procedura penale (Commissione Reale di Trieste e dell'Istria).

Il procedimento relativo alla cessazione degli effetti penali, di cui è parola nella parte ultima dell'articolo in esame, sarà disciplinato nel Codice di procedura penale.

Si ritiene ingiustificato l'inasprimento della pena in confronto a quella comminata dal Codice attuale, trattandosi di reato assai raro (Commissione Reale di Trieste e dell'Istria).

Vedrà la Commissione se sia il caso di diminuire le pene comminate per il reato di bigamia.

Il commissario Carinci osserva: nell'ultimo capoverso, invece del punto dopo le parole « e gli effetti penali », porrei una virgola

e la congiunzione « e », seguita dalle altre « non si applicano le misure di sicurezza ». Questa modificazione è sostanziale perchè, lasciato l'inciso a sè, ed in periodo separato, potrebbe dubitarsi se esso si riferisca a tutto il contenuto dell'articolo 556, mentre si riferisce al solo secondo capoverso.

Non pare che l'equivoco prospettato possa aver luogo, giacchè è evidente, per lo spirito della disposizione, che le misure di sicurezza non trovano applicazione, solo quando il reato venga meno per la dichiarata nullità del primo o del secondo matrimonio.

La Corte di Appello di Napoli propone di riunire in un articolo unico le disposizioni degli articoli 556 e 557.

**PRESIDENTE.** Osserva che nell'art. 556 vi è una differenza notevole con l'art. 359 del Codice penale, il quale parla di matrimonio valido, mentre il Progetto parla semplicemente di matrimonio.

Vorrebbe che la Commissione si pronunciasse nettamente su questa innovazione, specialmente tenuto presente l'ultimo capoverso dell'articolo, in cui si dice che, quando il matrimonio contratto precedentemente sia dichiarato nullo, il reato è estinto. Da ciò sembrerebbe infatti evidente che fosse sottintesa la validità.

**GABRIELI.** Per l'art. 359 del Codice penale vigente, presupposto del delitto di bigamia è la « validità del primo matrimonio »; ossia la esistenza di un matrimonio non affetto da nullità assolute o relative; onde può accadere che l'esistenza del delitto dipenda dalla risoluzione della pregiudiziale civilistica « se il matrimonio precedentemente contratto dal bigamo sia valido ». Ne consegue la necessità di rinviare tale decisione al giudice civile, assegnando un termine, spesso lungo e con possibilità di proroga, durante il quale il giudizio penale rimane sospeso. Tale sistema, rimettendo la definizione del giudizio civile alla valutazione di privati interessi, fa dipendere dalla determinazione di una volontà privata l'espletamento o meno del procedimento penale, e quindi l'affermazione di colpevolezza del bigamo. Il Progetto, per ovviare a questo gravissimo inconveniente, ha stabilito il principio che, per aversi bigamia, è sufficiente l'esistenza di un precedente matrimonio (cioè per la legge italiana un matrimonio celebrato col rito civile avanti l'ufficiale di stato civile), indipendentemente dall'esistenza di cause che possano renderlo nullo.

Si è così munito di sanzione penale il precetto civilistico dell'articolo 56 del codice civile, il quale dispone che « non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente ». E' questo un divieto assoluto, inderogabile, che conserva tutta la sua efficacia fino a quando, sciolto il primo matrimonio con un provvedimento del giudice, il coniuge non riacquista la capacità giuridica di contrarre un secondo matrimonio. E d'altra parte il solo fatto che sia celebrato un secondo matrimonio, in costanza del primo, è tale offesa all'ordine giuridico della famiglia da meritare una severa sanzione.

Questa è la nuova costruzione giuridica del delitto di bigamia;

che, peraltro, trova riscontro in non poche legislazioni straniere, e in molti progetti esteri, i quali tutti prescindono nel requisito della « validità » del primo matrimonio.

Infine la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 556 è conforme al sistema del Progetto accolto in materia di cause estintive del reato; e trova analogia in numerose altre situazioni giuridiche, per le quali, venuto meno il presupposto del reato, questo si considera estinto; e, qualora vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (es., art. 563, capov. 2; 573, capov. ult.; 543, capov.).

ALOISI. La sola questione che si presenti, molto importante del resto perchè attiene all'essenza medesima del reato, è quella di stabilire se debba essere considerata come condizione indispensabile per la incriminabilità della bigamia la *validità del precedente matrimonio*. Questa condizione non prescrivono o in altro modo non suppongono il Codice francese (art. 340), il Codice germanico (art. 371), il Codice austriaco (pgr. 206), il Codice russo (pgr. 412); fra i progetti, quello austriaco (pgr. 251), e quello svizzero (art. 182); fra i codici preesistenti, quello toscano (art. 296). Le *leggi penali delle Due Sicilie* (art. 331) e il *Codice sardo* (art. 488) ponevano come condizione che il matrimonio fosse *legittimo*, cioè contratto nelle forme prescritte dalla legge civile e non soltanto col rito religioso. La detta condizione di validità è prescritta invece nel Codice norvegese del 1902 (pgr. 220) nella forma seguente: « Chiunque contrae o coopera a far contrarre un matrimonio *nullo per causa anteriore* ecc. ». Il progetto germanico (pgr. 179) ha questa dizione: « Chi contrae scientemente un *matrimonio che costituisce per lui o per l'altro congiunto un matrimonio bigamo* ». Non è da ritenere tuttavia che il progetto germanico abbia con ciò inteso includere fra gli elementi costitutivi del reato di bigamia il requisito di cui è cenno; la specificazione contenuta in quel testo va riferita invece alla condizione di coloro, la cui legge nazionale permette la coesistenza di più matrimoni validi. Il *Codex juris canonici* (can. 1069, pgr. 2) è assolutamente esplicito a questo proposito: « Quamvis prius matrimonium sit *irritum aut solutum qualibet ex causa*, non ideo licet aliud contrahere, antequam *de prioris nullitate aut solutione legitime et certo* constiterit ».

Nel corso dei lavori preparatori del Codice tuttora vigente la condizione della validità del precedente matrimonio fu oggetto di vive discussioni. La Relazione ministeriale al progetto del 1887 nel paragrafo CXXXIII così la giustificava: « L'essenza del reato di bigamia consiste, non tanto nella scienza e coscienza che ha il bigamo di essere coniugato, ma eziandio e soprattutto nella validità del precedente matrimonio, imperocché, se questo per avventura sia nullo, vale anche qui la regola: *quod nullum est, nullum parit effectum*: e non può quindi esservi delitto di bigamia, sebbene nel momento

in cui furono fatte le nozze, il precedente matrimonio non fosse stato dichiarato nullo ». La dottrina ha cercato un punto di appoggio alla giustificazione di questo requisito nell'art. 113 del Codice civile, il quale dispone: « il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge: *se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione deve essere preventivamente giudicata* ». Il fulcro del ragionamento, che si è ritenuto di poterne desumere, è il seguente: la legge civile considera presuntivamente come valido il secondo matrimonio, sebbene contratto in costanza del primo, fino a che una sentenza del giudice civile, passata in giudicato, non ne dichiari la nullità. La norma penale, che ha in questo caso funzione di garanzia rispetto alla norma civile, non potrebbe pertanto considerare come materia di reato il secondo matrimonio, fino a che la legge civile lo considera valido. Da queste premesse discendono, sempre secondo la dottrina in esame, talune assai notevoli conseguenze pratiche: *a)* non esiste reato, quando il primo matrimonio sia stato dichiarato nullo, quale possa essere stata al tempo della celebrazione del secondo matrimonio l'opinione dell'imputato sulla validità del primo, e quindi anche nella ipotesi di dolo manifesto; *b)* la morte del primo coniuge, prima che sia definito il giudizio sulla bigamia, deve operare alla stessa guisa dell'annullamento del primo matrimonio, far venir meno, cioè il presupposto del delitto, essendo diventato unico il secondo matrimonio; non sussisterebbe più, in altri termini, l'interesse di punire (arg. art. 114 Cod. civ.).

Non sembra potersi convenire nella tesi esposta, per quanto autorevolmente sostenuta nella dottrina, e il Progetto non l'ha fatta propria. La norma penale ha, o quanto meno, dovrebbe avere funzione di garanzia rispetto alla disposizione dell'art. 56 dello stesso Codice. Uno dei cardini fondamentali del nostro ordinamento matrimoniale è il divieto contenuto in detto articolo, il quale dispone puramente e semplicemente che non può contrarre altre nozze chi sia vincolato da un matrimonio precedente. Codesto divieto è assoluto e deve essere rispettato fino a che la morte di uno dei coniugi, o una sentenza del giudice, la quale dichiari nullo il precedente matrimonio, non abbia restituito nella completa libertà di stato il coniuge superstite o ambedue i coniugi. Che il primo matrimonio sia annullabile o meno, non importa: si contravviene al divieto dell'art. 56 per il solo fatto della conclusione dal secondo matrimonio, e questa violazione importa, di per sé stessa, tale perturbazione dell'ordine giuridico sociale e familiare che merita di essere penalmente repressa. I Codici preesistenti, nel disciplinare il reato di bigamia, non sapevano dissociarlo da quello del falso; nella maggior parte dei casi, infatti, il secondo matrimonio poté essere contratto soltanto a condizione del concorso, nella relazione da mezzo a fine, di un falso documentale o ideologico da parte del bigamo. Ma anche nell'ipotesi più favo-



revoles, che questi riesca a contrarre il secondo matrimonio senza commettere un altro delitto, e nell'opinione che il primo matrimonio sia annullabile, egli è sempre un ribelle, caratterizzato dalla frode, ad un precetto della legge civile che attiene all'ordine pubblico. Lo scandalo che deriva dalla coesistenza dei due matrimoni durante il periodo, spesso non breve, che va dalla celebrazione del secondo matrimonio alla definizione del processo civile, il pregiudizio morale per il coniuge e la prole incolpevoli, quello economico per le famiglie, travolte in liti civili e penali, non sono minori quando anche il primo matrimonio sia successivamente dichiarato nullo. Sotto questo riflesso, la giustificazione del requisito della validità del primo matrimonio, quale si legge nei lavori preparatori, è dunque contraddetta dalla realtà dei fatti.

Essa ripete il suo fondamento da una non meditata applicazione alle discipline penali di un aforisma del diritto civile, che nella ipotesi in esame non ricorre neppure in ogni caso, giacchè ognuno sa quali effetti derivino, secondo la legge civile, da un matrimonio dichiarato nullo, quando fu contratto in buona fede anche da uno solo dei coniugi.

Quanto alla dizione del capoverso, è da riconoscere che essa si presta a discussione. Una volta infatti che deve colpirsi il reato di bigamia soltanto perchè chi, essendo legato da precedente matrimonio, valido o non valido, ne contrae un secondo non avendo atteso che il primo sia dichiarato nullo, si potrebbe anche considerare come irrilevante o quasi, la circostanza della sopravvenuta dichiarazione di nullità del secondo matrimonio. Il Progetto ne ha voluto fare una causa straordinaria di estinzione prevalentemente per ragioni di equità; una diversa giustificazione di tale circostanza non è ammissibile, a suo avviso, perchè condurrebbe logicamente all'inesistenza del reato, con la grave conseguenza di ricadere in pieno nel sistema del Codice vigente.

La Commissione potrà esprimere il suo parere, se cioè si tratti di estinzione o di inesistenza, ma quello che non è possibile abbandonare è il concetto fondamentale che il reato di bigamia esiste anche quando il precedente matrimonio presenti cause di invalidità.

PRESIDENTE. Si dovrebbe dire allora che vengono a cessare gli effetti penali, perchè se il solo fatto di aver contratto matrimonio, avendone contratto precedentemente un altro, costituisce reato, non si può più parlare di estinzione.

ALOISI. Il Progetto prevede due categorie di cause di estinzione, le ordinarie, contemplate nella Parte generale, e le straordinarie, soggette ad un regime speciale, e contemplate nella Parte speciale. Una di queste cause straordinarie, che hanno una propria configurazione, è precisamente l'annullamento del primo matrimonio rispetto al reato di bigamia.

PRESIDENTE. E' questa un'altra ragione di avversione alla nuova formula della estinzione del reato.

SANTORO. E' nella coscienza universale che il diritto non è un principio astratto, ma serve a regolare i rapporti della vita. Ora col sistema del Progetto si ha questo inconveniente, che basta il fatto di aver contratto un secondo matrimonio, per essere puniti senz'altro con la reclusione da uno a cinque anni. E poichè far annullare un precedente matrimonio non è una cosa facile, ma importa un giudizio civile che dovrà percorrere tutti i gradi di giurisdizione, quando il condannato sarà riuscito ad ottenere la sentenza definitiva che dichiari nullo il primo matrimonio, il reato non vi sarà più, sia esso estinto o inesistente; ma intanto il condannato avrà espiato cinque anni di reclusione per un fatto che non era reato. E' concepibile e pratico che si faccia prima espiare la pena, e poi si dichiari che non vi era reato?

ALOISI. Il reato sarebbe estinto, secondo il Progetto; ma il nodo della questione è diverso a suo avviso. Non è vero che il reato non esiste per il fatto che il primo matrimonio è stato dichiarato nullo. Il reato è stato consumato pel fatto delle seconde nozze in costanza del primo matrimonio, fosse questo valido o invalido. E' mutata la base d'incriminazione pel delitto di bigamia, come ho cercato di dimostrare.

SANTORO. No, non esisteva *ex tunc*. Anche il progetto tedesco dice che il reato non esiste.

Bisognerebbe pertanto sopprimere il capoverso; ma si andrebbe incontro ad un'ingiustizia, ed allora non resta che riprodurre la parola « valido » nella prima parte.

BIANCHI. Mantenere l'articolo come è significa l'impossibilità per l'imputato di bigamia di eccepire alla giustizia penale la nullità del primo matrimonio, ossia la inesistenza di uno degli estremi costitutivi del reato. Da ciò deriva la possibilità di una condanna soggetta a condizione risolutiva in forza del capoverso: basta il fatto che uno si sia congiunto in matrimonio davanti ad un ufficiale di stato civile incompetente, e contragga poi un secondo matrimonio, perchè nel giudizio penale non sia consentito di eccepire questa nullità assoluta del primo matrimonio, e si debba subire la condanna, che però cesserà di esistere quando, in seguito al giudizio civile, sarà dichiarata la nullità del primo matrimonio. Ciò è inammissibile. Ritene che nel giudizio penale, in cui si debbono accertare gli estremi del reato, occorra accertare anche quello della validità del primo matrimonio. Propone pertanto il mantenimento della disposizione del Codice vigente.

SANTORO. Aggiunge che il Codice civile, per la inesistenza del matrimonio celebrato da un ufficiale di stato civile incompetente, dà il termine di un anno per proporre l'azione di nullità, passato il quale l'azione non è proponibile, ma resta il fatto che è stato celebrato un matri-

monio insistente. Come si risolverà la questione dopo una condanna penale?

SATTA. Se si aggiungesse « matrimonio valido », la proponibilità dell'azione da parte del Pubblico Ministero sarebbe subordinata all'accertamento della validità del matrimonio, che diverrebbe pertanto un estremo del reato. Ora l'art. 556 stabilisce una presunzione di validità destinata ad accelerare notevolmente il corso del giudizio penale, e pertanto è da approvarsi.

Quanto alle osservazioni del commissario Santoro rileva che sarà cura della parte eccepire la nullità, quindi dovrà sospendersi il procedimento penale e non si verificherà l'inconveniente temuto.

ALOISI. La dottrina moderna ha posto in luce la distinzione fra causa di nullità, cioè di inesistenza vera e propria del precedente vincolo matrimoniale (come l'incompetenza dell'ufficiale dello stato civile) e cause di invalidità, cioè d'annullabilità. Sussistendo le prime, anche secondo il Progetto, non vi sarebbe reato, mancando uno dei suoi presupposti; la questione può essere sollevata soltanto a proposito della morte. E codesto esame costituisce la migliore conferma della bontà del sistema adottato dal Progetto. Quando esiste una causa d'invalidità, il matrimonio, che ne sia affetto, non è senz'altro nullo. Come è stato giustamente rilevato dalla dottrina, alla quale fa richiamo, la nullità di codesto matrimonio è subordinata, secondo le nostre leggi civili, alla proposizione che di essa faccia la parte, o altro soggetto privato, o il Pubblico Ministero *nei limiti oggettivi e di tempo* in cui tale proposizione è loro consentita espressamente dalla legge. Ciò stante, agli effetti della sussistenza o meno del delitto di bigamia, qualora si dovesse mantenere il sistema del Codice vigente, si dovrebbe pervenire, come oggi si perviene, a questa conseguenza; se coloro, che ne hanno diritto, potranno e vorranno impugnare il primo matrimonio, il secondo sarà valido e il reato di bigamia non sussisterà; viceversa il secondo matrimonio sarà nullo e sussisterà il delitto di bigamia, se coloro che ne hanno diritto, non potranno o non vorranno impugnare il primo matrimonio. In definitiva, tutto dipenderà dalla determinazione di volontà privata; il che agli effetti dell'applicazione della legge penale è assurdo.

LONGHI. Le questioni nascono per le cause concernenti la inesistenza del matrimonio, non per quelle concernenti la annullabilità di un matrimonio, che, benché viziato, ha vita. L'errore è di non tener distinte le due cause: infatti quando un atto è soltanto annullabile, esso esiste fino a quando non è annullato. E' vero che si fa risalire la nullità *ex tunc*, ma non è men vero che il secondo matrimonio è stato celebrato persistendo la validità del primo. Pertanto in questo caso vi potrebbe essere solo una diminuzione di pena o una esenzione da pena; e, se vi sia stata condanna, potrebbe essere diminuita la pena o il giudice avere facoltà di dichiarare che ne cessino gli effetti. Ma per

quanto riguarda le cause di inesistenza non è assolutamente possibile parlare di reato.

PRESIDENTE. Questa distinzione gli sembra troppo sottile. Quando si parla di validità si parla di validità originaria.

NOSEDA. Non ritiene che sia il caso di aggiungere la parola «valido». Qui si tratta di un delitto contro la famiglia che offende la santità del matrimonio, non solo, ma la bigamia suppone una violazione patente delle leggi sullo stato civile perchè, nullo o non nullo, finchè non è annullato il primo matrimonio, chi è legato ad esso non può sposare di nuovo. Quindi il reato di bigamia esiste indipendentemente dalla validità del precedente matrimonio: se non si vuole commettere il reato si faccia annullare prima il precedente matrimonio. Si potrà poi vedere nella procedura se non sia il caso di sospendere il giudizio, se si è introdotta la domanda di annullamento, ma il Codice penale deve rimanere estraneo a questa questione.

MANZINI. Ritiene anch'egli che rispetto a questo requisito della validità sia diverso il caso del matrimonio inesistente da quello semplicemente annullabile. Nel primo manca il danno sociale: se il matrimonio è inesistente ed è dichiarato nullo dalla legge, ancorchè non sia intervenuto l'atto formale che lo scioglie, non esiste giuridicamente per dichiarazione della stessa legge, e pertanto manca il danno sociale prodotto dal secondo matrimonio. Il Progetto non ha certo abbandonato il criterio di punire soltanto quando vi sia un danno o un pericolo, e qui non vi è nè l'uno nè l'altro.

Invece nel caso del matrimonio annullabile la cosa è diversa, perchè esso può diventare definitivo nonostante la sua annullabilità. Bisognerebbe quindi distinguere i due casi.

Rammenta poi quanto ha detto il Ministro nella Relazione e nei discorsi al Parlamento, circa la sua volontà di allargare il campo delle questioni pregiudiziali, e di comprendere nelle questioni di stato non soltanto quelle di filiazione, ma tutte le questioni concernenti lo stato delle persone, quindi anche quelle che riguardano il matrimonio. Ora questa questione verrebbe a sospendere necessariamente il giudizio penale ogni qual volta venisse eccepita, e in questo modo si toglierebbe l'inconveniente di poter venire alla condanna nonostante la nullità del primo o del secondo matrimonio. Ciò posto, si potrebbe anche lasciare la disposizione com'è, ma se il Codice di procedura penale non provvedesse opportunamente, allora sarebbe il caso di stabilire qui che il primo matrimonio debba essere valido.

Quanto al capoverso nota che non è preveduto il caso dello scioglimento per morte del coniuge, che invece è preveduto nell'adulterio. Inoltre l'annullamento del secondo matrimonio non può estinguere il reato perchè il delitto è già avvenuto. Se nella prima parte non si dice che occorre la validità del primo matrimonio, com'è possibile che si estingua un reato, semplicemente perchè il se-

condo matrimonio è dichiarato nullo, dal momento che basta la validità iniziale di uno dei due matrimoni per costituire reato? L'esclusione poi del caso della morte del coniuge, che produce lo stesso effetto dell'annullamento del matrimonio, denota la incertezza dei progettisti, perchè o si ammette che la cessazione di questo matrimonio per causa diversa da la bigamia debba scriminare, e allora bisogna includere il caso della morte del coniuge, o non si ammette, ed allora non si può dire che il reato si estingue soltanto perchè il secondo matrimonio è annullato, tanto più che questo secondo matrimonio è sempre nullo per se stesso.

GREGORACI. Osserva che la bigamia è un delitto contro la famiglia, e pertanto se vi è un matrimonio, o sia valido o non sia valido, il reato esiste sempre quando se ne contragga un'altro.

Finchè il matrimonio non sia annullato, qualora se ne contragga un secondo, si deve essere puniti.

Pertanto non solo approva pienamente l'articolo, ma non comprende che, se il matrimonio sia dichiarato nullo, il reato sia estinto. Il reato vi è sempre, anche se il precedente matrimonio è annullato, in quanto frattanto, di fatto, vi è stato un secondo matrimonio.

ALOISI. Rileva che i commissari Longhi e Manzini sono d'accordo con il Progetto nel ritenere che il reato di bigamia non esiste, quando il precedente matrimonio sia inesistente.

PRESIDENTE. Osserva che è difficilissimo distinguere il matrimonio inesistente dal matrimonio dichiarato nullo dall'origine; pertanto meglio sarebbe ripristinare la dizione del Codice vigente.

Ad ogni modo tutte queste osservazioni saranno segnalate al Comitato di redazione definitiva, anche per mettere d'accordo il capoverso con la prima parte.

GREGORACI. Rileva che vi sono moltissimi casi di persone che hanno divorziato all'estero e che contraggono un nuovo matrimonio. Anche in questo caso vi è bigamia, mentre la giurisprudenza dice che, non essendo valido il secondo matrimonio, non vi è bigamia, e ciò perchè si considera la validità in confronto della legge italiana, mentre si dovrebbe considerare la validità del secondo matrimonio in confronto della legge secondo cui è stato compiuto; cioè tutte le volte che un secondo matrimonio è valido secondo la legislazione sotto la quale è stato celebrato, vi dovrebbe essere bigamia; ciò soltanto intese dire nelle osservazioni scritte e questo concetto ora conferma.

CARINCI. Approva l'articolo come è formulato. Osserva soltanto che l'inciso «non si applicano le misure di sicurezza» parrebbe si riferisse a tutto l'articolo, mentre si riferisce solo al capoverso.

ALOISI. Non è dubbio che si riferisca solo al capoverso. Del resto, la disposizione fa parte del regime proprio delle cause straordinarie di estinzione della pena.

CARINCI. Ma se invece del punto, dopo la locuzione *e gli effetti penali*,

si ponesse una virgola e la congiunzione «e», seguita dall'altra locuzione, *non si applicano le misure di sicurezza*, ogni dubbio sarebbe rimosso. Questa modificazione, che a prima vista potrebbe apparire una semplice cesellazione ortografica, è invece, a ponderarla, di rilievo sostanziale.

Art. 557.

PRESIDENTE. Da lettura dell'art. 557.

Il commissario Cavaglià osserva:

La diversa eccezionale decorrenza della prescrizione attribuita al delitto di bigamia (originata da un errore giuridico, ormai sorpassato, circa una pretesa insussistente permanenza delittuosa), in pratica costituisce un gravissimo danno familiare e sociale. A prescrizione avvenuta, le riparazioni personali e familiari diventano molto più facili.

Il coniuge stesso, ed i figli dell'una e dell'altra famiglia, sono costretti a tacere e ad astenersi dalle rivendicazioni, per la pietà del sangue o della famiglia.

Dovrebbe perciò eliminarsi il regime prescrittivo eccezionale.

Si risponde che l'articolo 557 sta a dimostrare che il Progetto ha voluto considerare il delitto di bigamia come reato «non permanente», applicandogli però il regime prescrittivo proprio dei reati permanenti. Diversamente sarebbe stata inutile la norma dell'articolo 557, dopo quanto è disposto nell'art. 158.

LONGHI. A proposito di questo articolo fa voti che si risolva una annosa e ancora persistente questione.

Se si considera il reato di bigamia permanente, basta la dichiarazione dei compilatori e in considerazione di questa si elimini l'articolo in esame; se si considera che la bigamia sia soltanto equiparata al reato permanente per l'effetto della prescrizione, bisogna fare l'equiparazione anche ad altri effetti.

BIANCHI. Osserva che il reato di bigamia per il Codice vigente ha carattere permanente.

ALOISI. La stessa presenza della norma contenuta nell'articolo 557 esclude che il Progetto consideri questo reato come permanente; d'accordo in ciò con la dottrina e la giurisprudenza prevalenti. Se si considerasse permanente, bisognerebbe sopprimere l'articolo, giacchè sarebbe sufficiente la disposizione della prima parte dell'articolo 158.

LONGHI. Anche non considerando permanente il reato bisogna modificare l'articolo.

CARINCI. Osserva che questo articolo è la riproduzione letterale dell'art. 360 del Codice vigente, e che il concetto di permanenza male si adatterebbe a questa forma di malefizio, onde è per la conservazione della norma così come è formulata.

## Art. 558.

PRESIDENTE. Da lettura dell'art. 558.

Il commissario Gregoraci osserva:

L'articolo 558 prevede il caso d'inganno nel matrimonio, e stabilisce una pena contro colui che ha lasciato ignorare l'esistenza di un impedimento diverso da quello derivante dall'esistenza di un precedente matrimonio; e si procede se il matrimonio è annullato. Non ci nascondiamo che il caso è grave, ma a noi sembra che sia da favorire piuttosto l'annullamento di simile matrimonio, perchè illegale, mentre invece, con la creazione di questo nuovo reato, allo scopo di evitare un procedimento penale, con le conseguenze punitive sancite, si cercherà, mercè pattuizioni le più inverosimili, di mantenere in vita tali matrimoni, che costituiscono un danno grave per la società. Se questo reato deve restare, avendo esso fondamento nella frode alla legge e nel turbamento dell'ordine della famiglia, nel caso in cui entrambi i coniugi si accordino nel contrarre il matrimonio in frode alla legge, conoscendo l'esistenza di motivi che l'avrebbero impedito, procedendosi all'annullamento, debbono entrambi essere puniti, ed anche coloro che vi concorsero scientemente.

Come è detto nella Relazione, il Progetto ha voluto, con la norma in esame, colpire le frodi minori, e non infrequenti, che offendono l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, frodi finora lasciate alla disciplina delle leggi civili. Quanto poi al caso di matrimonio annullabile celebrato con l'accordo di entrambi i coniugi, assai raro a verificarsi, vedrà la Commissione se convenga formulare in un capoverso detta ipotesi, come figura aggravata del reato contemplato nell'articolo 558; considerando s'intende l'accordo fraudolento degli pseudo coniugi, come offesa arrecata all'istituto del matrimonio.

E' poi evidente che coloro, i quali abbiano concorso nel reato, saranno puniti come partecipi, ove ne ricorrano gli estremi.

La Corte di Appello di Bologna propone di sostituire la parola « occulta » alla locuzione « lascia ignorare », come quella che meglio rivela la estrinsecazione di un'attività riflessa intesa ad ingannare, di fronte ad una resistenza che non deve essere in tutto passiva o supina.

Vedrà la Commissione se accogliere l'emendamento proposto, il quale, del resto, non muta la struttura del reato.

GREGORACI. Rileva che la seconda parte della sua osservazione è stata riconosciuta giusta. Tanto più si aumenterà la pena, e tanto più si troveranno espedienti per mantenere in vita questo matrimonio. Nel Codice civile vi è una disposizione per cui la pena può arrivare in casi gravi fino a sei mesi di carcere. Propone che sia mantenuta questa norma, trattandosi di materia assai delicata in cui bisogna essere molto prudenti.

ALOISI. Si potrebbe stabilire una pena pecuniaria alternativamente con la reclusione.

LONGHI. Uno dei modi più usati per poter contrarre un secondo matrimonio è di celebrarlo in nome non proprio, per esempio in nome di un fratello. E' questo un matrimonio nullo? No. Esso è valido, perchè sono le persone che fanno il matrimonio, non i nomi. Perciò questo si deve punire.

Pertanto aggiungerebbe: o contrae matrimonio in nome non suo. Tale chiarimento è opportuno perchè la Cassazione ebbe a ritenere non valido un matrimonio contratto sotto nome altrui, è perciò a ritenere inesistente il reato di bigamia. E' vero che si tratta di una decisione isolata; ma il pericolo di una deviazione non sarebbe in alcun modo possibile, se la legge su di ciò disponesse.

PRESIDENTE. Non è dubbio che se un celibe contrae matrimonio sotto altro nome il matrimonio è valido.

#### Articoli 559 a 563.

PRESIDENTE. Da lettura degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563. Sono pervenute le seguenti osservazioni:

Art. 559 e 560. 1) Non è ammissibile la duplice figura di reato distinto, a seconda che trattasi di colpa della moglie o del marito; sono adulteri entrambi; il concubinato è un'aggravante dell'adulterio; e si propone di modificare in tal senso i due articoli (Azione Cattolica italiana).

Si risponde che la tradizione italiana e quasi tutte le legislazioni degli Stati civili considerano l'adulterio della moglie e l'adulterio del marito come due reati diversi, ed il Progetto non ha creduto di allontanarsi da tale concezione giuridica.

2) Si propone di aumentare il minimo della pena (Azione Cattolica italiana, Commissioni Reali di Matera), e si ravvisa inoltre necessario stabilirla anche nel minimo (Corte di Appello di Palermo).

Vedrà la Commissione se sia il caso di accogliere i due emendamenti relativi alla modificazione del minimo della pena.

3) Data la disposizione dell'articolo 125 è probabile che, nel caso di adulterio o di concubinato, il perdurare della coabitazione dei coniugi venga considerato come uno di quei fatti incompatibili e quindi come rinunzia tacita alla querela. Non sembrando tale interpretazione giustificata nei casi in cui l'amore dei figli prevale nel coniuge offeso sul risentimento del torto patito, e gli faccia tollerare la temporanea presenza nella casa del coniuge adultero (es. figli in tenera età, o malati ecc.), sarebbe inumano fargli scontare con la perdita del diritto di querela quel nobile sentimento.

Si propone in conseguenza di formulare apposita disposizione nel senso che, in tema di adulterio e di concubinato, il fatto della continuazione della convivenza per un certo tempo, dopo che il co-



niuge offeso ha notizia dell'adulterio dell'altro coniuge, non costituisce per sè solo presunzione di rinunzia alla querela (Commissione Reale di Trieste e dell'Istria).

Si risponde che la dizione usata nel capoverso 2° dell'articolo 125 consente sempre al titolare del diritto di querela di dimostrare che il fatto della coabitazione, successiva alla conoscenza dell'adulterio o del concubinato, non debba interpretarsi come rinunzia alla querela, date le particolari circostanze che indussero il coniuge offeso a permanere sotto il tetto coniugale.

4) La Corte di Appello di Firenze propone che sia legislativamente risolta la questione se l'adulterio si commetta anche per atti di libidine senza congiunzione carnale.

Si riconosce tutta l'importanza dell'osservazione della Corte di Firenze. In linea di principio deve ammettersi che non ogni violazione della fedeltà coniugale costituisca atto adultero, sì da comprendersi una semplice corrispondenza sentimentale; ma d'altra parte sembra troppo angusto, tra la varietà dei rapporti carnali, limitare il concetto di atto adultero all'atto fisiologico del congiungimento.

Il commissario Gregoraci propone: che nel caso di separazione legale non vi sia luogo ad azione penale per adulterio, bastando i provvedimenti di indole civile, anche per quanto attiene alla filiazione legittima; che resti fissato un termine oltre il quale non possa il coniuge offeso produrre querela. Non si può indulgere alla quiescenza che il coniuge offeso, con la sua inazione, addimosta, aggravando egli stesso il disordine familiare.

Non sembra accettabile la prima proposta, perchè la separazione e l'adulterio sono due istituzioni di carattere diverso, e con finalità ben distinte; non v'ha poi dubbio che il diritto di querela, in caso di adulterio o di concubinato, debba esercitarsi entro il termine stabilito dall'art. 125.

Art. 561. 1) Sia conservato il capoverso 2° dell'articolo 356 Codice penale vigente, essendo manifeste le ragioni di equità che consiglino di negare il diritto di querela nei casi di adulterio e concubinato al coniuge, per colpa del quale sia stata pronunziata sentenza di separazione (Commissioni Reali di Bari, Genova, Savona, Sondrio, Sindacato forense di Catania).

2) La Commissione Reale di Trieste e dell'Istria fa un rilievo di forma, ed uno di sostanza. Quanto al primo osserva che, mentre l'introduzione del 1° comma richiama tanto l'articolo 559 che l'articolo 560, la disposizione di esso si riferisce soltanto al caso dell'articolo 559. Quella introduzione serve manifestamente anche per la disposizione del secondo comma; ma, poichè le due disposizioni figurano disgiunte, sarebbe consigliabile una maggiore chiarezza nella redazione. Quanto alla sostanza, si ritiene opportuno introdurre nel Progetto una disposizione analoga a quella dell'articolo 357, n. 1° p. p. e n. 2°, del Codice vigente.

Sicchè il testo dell'articolo 561 dovrebbe redigersi nel modo seguente: « Nei casi preveduti nei due articoli precedenti non si procede: 1°) se il fatto sia commesso dalla moglie indotta, ecc... 2°) se il coniuge querelato provi che il coniuge querelante, nei cinque anni anteriori al fatto, abbia commesso il delitto di adulterio o di concubinato, la pena è diminuita, ecc... ».

Identica osservazione ha presentato il commissario Carinci.

Il commissario Cavaglià osserva: il Progetto ha nettamente eliminato l'articolo 356 del Codice vigente, che favoriva, nell'avvenire, la libera pratica dell'adulterio e del concubinato del coniuge, prima immune da colpa; ma ben potevano riprodursi gli articoli 357 e 355 del Codice stesso, imperfettamente surrogati dall'articolo 561 del Progetto.

Il commissario Gregoraci infine propone che siano mantenuti in vita i casi di esenzione di pena del Codice vigente, perchè non vi è ragione di punizione, quando la fede coniugale sia stata rotta per primo da colui che ora si risente per eguale infedeltà; anzi ritiene che invece di soa esenzione di pena, in questo caso trattasi di inesistenza di reato, e va perciò evitato il procedimento penale.

Rileva poi la seguente strana situazione cui dà luogo la norma dell'articolo 561 e cioè: mentre la moglie non sarebbe passibile di pena, se fu indotta alla prostituzione; il marito non potrebbe invocare in niun modo il torto fattogli dalla moglie, per non rispondere a sua volta di concubinato, o vedere mitigata la pena.

Si risponde che nella Relazione è data spiegazione della soppressione degli articoli 356, n. 2 e 357 del Codice penale vigente.

Non sembra poi che nella norma dell'art. 561 vi sia disparità di trattamento tra marito concubinatio e moglie adultera. Ed invero la parte prima dell'articolo dichiara non costituire reato l'atto adultero commesso dalla moglie che sia stata indotta o eccitata alla prostituzione dallo stesso marito; o quando questi ne abbia comunque sfruttato i guadagni derivanti dalla prostituzione. La situazione inversa a favore del marito si verificherebbe allorchè la moglie avesse indotto il marito al concubinato ecc. Or non è chi non veda la impossibilità che siffatta ipotesi trovi riscontro nella pratica.

Sembra invece potersi accogliere l'emendamento di forma proposto dalla Commissione Reale di Trieste, nel senso che evidentemente la parte prima dell'articolo 561 ha riferimento esclusivamente all'ipotesi dell'articolo 559 (adulterio della moglie).

Art. 562 — Si osserva: non sembra opportuno sottrarre al giudice civile la facoltà di pronunciare la separazione personale dei coniugi e dare gli altri provvedimenti, che, a norma delle leggi civili, derivano a carico del coniuge colpevole, sia per la uniformità di criterio che il giudice civile suole adottare, sia perchè se vi sono

figli; non parlando di essi il Progetto, bi ognerebbe, per i provvedimenti relativi alla prole, far sempre capo al tribunale civile (Coviello, Commissioni Reali di Trieste e dell'Istria, Corte di Appello di Bologna).

Tutt'al più si potrebbe stabilire che il giudice penale dà i provvedimenti urgenti e temporanei nell'interesse sia dei coniugi che della prole, come fa il presidente del tribunale, giusta l'art. 805 Cod. proc. civ. (Coviello).

Inoltre l'adulterio unilaterale potrebbe non essere elemento sufficiente per una retta pronunzia di separazione legale, potendone concorrere altre cause, a carico dell'altro coniuge, che obbligherebbero il giudice penale a conoscere di fatti estranei al reato (Commissioni Reali di Trieste e dell'Istria, di Cagliari e Lanusei).

Infine non si crede opportuno lasciare al giudice pretoriale cui è devoluta, in virtù delle disposizioni sulla competenza prorogata, la cognizione dei delitti di adulterio e concubinato, la facoltà di pronunciare sulla separazione personale dei coniugi e sui provvedimenti conseguenti, e si vorrebbe che tale facoltà venisse limitata al giudizio collegiale del Tribunale, sia pure in sede di conoscenza del reato (Sindacato forense di Catania, Corte di Appello di Bologna).

Il commissario Cavaglià osserva: una pronunzia pura o semplice di separazione coniugale emessa dal giudice penale, quale automatica conseguenza della condanna per adulterio o concubinato, può anche legittimarsi, senza eccesso di giurisdizione. Ma le pronunzie civili nella sede penale non possono estendersi ulteriormente, senza snaturare il ministero del giudice penale. Basterà rilevare che, per motivi diversi, potrebbe, successivamente, il giudice civile pronunziare separazione per colpa di entrambi i coniugi.

Quindi l'ultima parte del capoverso dovrebbe eliminarsi.

La Corte di Cassazione prospetta la necessità della costituzione di parte civile, data l'importanza del provvedimento che dalla sede civile viene trasportato in quella penale.

Nella Relazione è detto come la più importante innovazione introdotta dal Progetto, in questa materia, sia il provvedimento di carattere civile che lo stesso giudice penale può prendere contro il coniuge colpevole, provvedimento che ha carattere di sanzione civile, e la cui efficacia maggiore è dovuta alla sua immediatezza. Il giudice penale però ha « facoltà », non « obbligo », di emettere tale provvedimento, per il quale occorre anche l'istanza della parte lesa; e quindi, ove il giudice penale non ritenga, allo stato degli atti, di pronunciare sulla separazione, e sui provvedimenti conseguenti, rimetterà ogni decisione ad altra sede.

Infine è compito del Codice di procedura penale lo stabilire, se simili giudizi debbano essere sottratti all'a competenza pretoriale; e se nei procedimenti per adulterio sia necessaria la costituzione di parte civile, ai fini dell'articolo 562.

GREGORACI. Premette che in questa materia non è possibile fare innovazioni, attenendo essa a particolari condizioni e necessità naturali. L'opinione pubblica si è molto preoccupata di questa disposizione ed ha espresso concordemente il desiderio che non siano introdotte innovazioni, anche perchè il modo come il Codice vigente regola la materia non ha dato luogo ad inconvenienti.

Non è il caso di esprimere opinioni circa la punibilità o meno del reato di adulterio: è comunque certo che non è con disposizioni di indole penale che si potrà ristabilire la fede coniugale quando essa è stata rotta. Che dire quando è intervenuta una separazione legale per cui anche il vincolo dei corpi, oltre quello morale che più non esisteva, è stato sciolto? Meglio provvede a questo proposito il Codice vigente, il quale per lo meno dice che quando c'è uno stato di separazione legale la pena può essere diminuita, ed aggiunge che se esso si è verificato per colpa del coniuge non vi è luogo a punizione. Si intende che la separazione deve essersi verificata con tutte le formalità legali.

Plaude alla disposizione che crea la forma della relazione adulterina e che risponde ad una necessità, per evitare che si possa essere continuamente trascinati davanti all'Autorità giudiziaria, dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza. Infine espressamente invoca il ripristino degli art. 356 e 357 circa i casi di decadenza dell'azione penale o di esenzione di pena, quando il coniuge querelante sia egli stesso in colpa.

Se infatti la fede coniugale è stata rotta come mantenerla in vita con una disposizione penale? Invece con le innovazioni introdotte si verrebbe financo a questa conseguenza, che mentre il marito non potrebbe, giustamente, querelarsi contro la moglie quando l'abbia prostituita, cioè quando egli si è costituito in condizioni di indegnità, la moglie potrà querelarsi per concubinato anche se abbia fatto gettito del suo corpo, e si sia resa essa indegna del rispetto alla fede coniugale.

SANTORO. Ritiene che l'art. 561 debba essere modificato dicendosi « non è punibile » anzichè « non vi è reato ». Infatti il reato c'è, perchè c'è la violazione dei diritti della famiglia, e c'è lo scandalo, ma non è punibile.

ALOISI. A suo avviso, tale proposta dovrebbe essere accolta.

CARINCI. Dice di riportarsi pienamente alle sue osservazioni scritte a proposito dell'art. 561, e di insistere nella modificazione proposta, relativamente al caso che uno dei coniugi sia adultero o concubinario. Ripugna, infatti, ad ogni principio di giustizia, che sia data l'azione penale a chi si è macchiato della stessa colpa. Si adoprerebbero due pesi e due misure. Laonde dovrebbe essere mantenuto il disposto dell'art. 357, n. 1° e 2°, del Codice vigente, che risponde alla nostra tradizione giuridica; anche il Codice sardo (art. 484) e il Codice toscano (art. 291, 292) avevano tale esimente, che è pure accettata alla dottrina. Propone perciò che la norma in esame

sia modificata così: « Nei casi preveduti nei due articoli precedenti non vi è reato (o meglio, non si procede):

1. Se il fatto sia commesso dalla moglie indotta o eccitata alla prostituzione dal marito, e quando questi ne abbia comunque sfruttato i guadagni derivanti dalla prostituzione;

2. Se il coniuge querelato provi che il coniuge querelante nei cinque anni anteriori al fatto abbia commesso adulterio o concubinato.

La pena è diminuita se il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato, ovvero ingiustamente abbandonato dall'altro coniuge ».

LONGHI. E' anche egli del parere che le disposizioni attuali sull'adulterio non debbano essere toccate che con grande cautela. Ha avvertito anche egli le preoccupazioni della opinione pubblica, onde si domanda se sia il caso di andare verso restrizioni o non piuttosto verso concessioni maggiori. La famiglia deve essere tutelata il più possibile; ma un conto è operare a tale scopo nel campo della morale, e un conto nel campo del diritto penale, rispetto al quale tante volte si è sentito persino dire che l'adulterio non debba essere considerato reato.

L'Italia non vuole il divorzio, ma appunto per ciò si dovrebbe seguire la stessa politica della Chiesa, contraria al divorzio, però allargando il campo della valutazione per l'annullamento: cito il caso dell'annullamento per matrimonio non consumato o per difetto di consenso anche per errori che non siano semplicemente quelli della identità personale. Precisamente perchè si mantiene fermo il principio della indissolubilità del matrimonio, si dovrebbe essere meno rigorosi per quanto riguarda gli annullamenti e altresì la punizione dell'adulterio.

Fa voti pertanto che siano ristabilite tutte le cause di decadenza e di indegnità. La Relazione dice che ciò sarebbe antiscientifico, perchè non è concepibile che, per la circostanza che uno è indegno, il fatto cessi di essere reato; se per scienza si intende la scienza politica non è affatto antiscientifico, il ritenere che non ci sia nulla da salvare e nessun interesse da proteggere, quando vi è stata indegnità o decadenza, e di conseguenza che sia inutile punire.

Quanto all'aumento di pena nel caso di « relazione » adulterina, dubita della opportunità di ricercare se la relazione sia stata unica o plurima. In ogni modo si domanda se davvero la relazione adulterina sia più grave dell'altra che potrebbe chiamarsi di avventura o di speculazione. Sono questi problemi psicologici imponderabili, la cui valutazione è più prudente lasciare alla giurisprudenza.

MANZINI. Il commissario Gregoraci si è compiaciuto dell'aumento di pena per la relazione adulterina, credendo che in questo modo non sia possibile la punizione dell'adulterio commesso successivamente ad una prima condanna. Ma l'aggravante toglie solo la possibilità del concorso di reati; se, invece, intervenuta condanna, l'adulterio viene nuovamente commesso, sia pure tra le stesse persone, esso è certamente punibile come delitto nuovo.

Si associa al commissario Longhi, ritenendo che sia meno grave il fatto di una donna che mantenga una sola relazione di quello di un'altra che ne ha parecchie. Meglio è pertanto lasciare al giudice di spaziare tra il massimo e il minimo a seconda dei casi.

Quanto all'art. 561 che prevede il caso del marito che abbia indotto la moglie alla prostituzione, ritiene che analogo sia il caso del marito che semplicemente la tolleri, perchè anche in questo caso egli non ha più diritto di esigere la fedeltà.

Nel capoverso poi si prevede la separazione, ma non quella per colpa del coniuge, mentre essa deve essere considerata, perchè il coniuge separato per colpa propria non deve andare impunito, mentre se la colpa è dell'altro merita una diminuzione di pena.

GREGORACI. Sul capoverso dell'art. 561 osserva che l'abbandono ingiusto è un fatto così grave, che non comprende come esso integri soltanto un'attenuante e non addirittura una dirimente.

PRESIDENTE. Segnala l'osservazione del prof. Coviello sull'art. 562.

GREGORACI. Fa voti che la disposizione sia mantenuta. Essa è subordinata alla condizione dell'istanza del coniuge offeso, e se il magistrato lo riterrà opportuno, dinanzi ad un caso di evidente necessità, deve poter pronunciare la separazione. Oggi invece, anche dopo una condanna per adulterio, si deve percorrere la lunga trafila della procedura civile. Tutte le volte che è possibile la riparazione del danno bisogna incoraggiarla; s'intende del resto che il magistrato penale farà uso moderato di questa facoltà, che dimostra l'intento del Progetto di unificare le giurisdizioni.

MANZINI. Aderisce ai concetti del prof. Coviello. Non è esatto che il Progetto voglia spingere alle estreme conseguenze il principio dell'unità del potere di giurisdizione; anzi il Ministro ha chiaramente detto che l'unità della giurisdizione non deve essere intesa in senso assoluto.

Osserva poi che il coniuge che non si è costituito parte civile non deve essere ammesso a fare un'istanza di questo genere, che ha così grande influenza sui rapporti civili. D'altra parte non si comprenderebbe perchè, consentendo questi provvedimenti, non si debbano consentire anche quelli che riguardano lo stato di filiazione. Ed allora il giudice dovrebbe dichiarare adulterini i figli nati fuori del matrimonio, ciò che è evidentemente riservato al giudice civile. Meglio è pertanto lasciare al giudice civile tutta questa materia.

BIANCHI. Non comprende il perchè di questa giurisdizione provvisoria.

LONGHI. Il giudice penale è già preoccupato dalla dichiarazione del fatto e della colpa; se si aggiungono anche questi provvedimenti, si aumenteranno le difficoltà.

PRESIDENTE. Anche perchè bisognerebbe portare nel giudizio penale tanti altri elementi che possono contribuire alla determinazione della separazione.

MANZINI. Aggiunge che, essendo i reati in discussione di competenza del pretore, questi non sarà poi civilmente competente a provvedere in tale materia.

PRESIDENTE. E' d'avviso di accedere alla seconda parte della proposta Coviello.

GABRIELI. La immediatezza della pronunzia di separazione personale, in sede penale, con cui si dispone l'allontanamento del coniuge infedele dal tetto coniugale, dà al provvedimento carattere di sanzione morale di grande efficacia. I lamentati inconvenienti sembrano infondati, ove si pensi che per tale pronunzia è necessaria l'istanza dell'offeso; che il giudice pena e ha *facoltà* e non *obbligo* di pronunziare la separazione; che infine la *plena jurisdictio* conferita al giudice penale va contenuta ai soli provvedimenti che riguardano il coniuge colpevole, rinviandosi, per ogni altra decisione, al giudice civile. E' questa la parte veramente innovativa dell'istituto dell'adulterio, e merita di essere mantenuta, perchè rafforza sensibilmente l'efficacia repressiva della norma penale.

Il codice di procedura penale potrà, eventualmente, disporre che l'istanza di separazione personale sia subordinata alla costituzione di parte civile del coniuge offeso.

ALOISI. Osserva che in fondo questa è l'unica sanzione seria in materia d'adulterio. Più dell'a condanna, sarà valevole il fatto che il giudice dichiarerà che l'adultera deve uscire dalla casa coniugale, perchè indegna. Anzi logicamente questa non dovrebbe essere una facoltà del giudice, ma addirittura un obbligo.

La legislazione comparata offre, anche questa volta, argomenti degni di meditazione.

Secondo le leggi napoletane (art. 397), era pronunciata la decadenza dal diritto di presentare querela per il coniuge offeso che in giudizio civile avesse già domandato contro l'altro coniuge sentenza di separazione personale. Invece secondo il progetto svizzero (art. 181), la querela non è ammessa se il coniuge offeso non abbia prima introdotto azione civile per divorzio o per separazione personale. Secondo il legislatore svizzero, e, come sembra doversi aggiungere, anche secondo ogni più elementare esigenza di logica reale e non soltanto giuridica, l'azione penale per adulterio è da considerare incompatibile con la persistenza della società coniugale nel suo assetto giuridico ordinario. In fondo, malgrado il contrasto apparente delle relative disposizioni, le due regole, quella del Codice napoletano e l'altra del progetto svizzero, offrono concordemente l'insegnamento seguente: doversi ricercare nelle sanzioni dettate dal Codice civile, se non la sola, almeno la più efficace riparazione all'offesa portata dall'adulterio al vincolo coniugale. Partendo da questo presupposto, il legislatore napoletano si spinge fino a dichiarare irrilevante, ai fini della tutela giuridica del matrimonio, e quindi a colpire d'inammissibilità, la querela penale quando il coniuge offeso abbia adito il giudice civile, le sanzioni dettate dal codice civile costituenti lo un mezzo altrettanto idoneo alla riparazione dell'offesa. Il legislatore svizzero non rinuncia ad offrire al marito offeso la potestà d'invocare l'intervento del giudice penale, ma esige che tale potestà

egli eserciti nel solo modo che possa testimoniare la serietà dei suoi intendimenti: quello cioè che egli adisca in pari tempo il giudice civile per ottenere che i vincoli, nascenti dal matrimonio, siano modificati in coerenza all'istanza di punizione. Si può preferire un sistema intermedio. Il principio dell'equivalenza della sanzione civile a quella penale, che è a base del sistema dettato dalle leggi napoletane, non sembra accettabile, perchè in troppo grave contrasto con la vera entità criminosa del delitto di adulterio, il quale, se è perseguibile a querela di parte e se le pene comminate dalle leggi più recenti non sono improntate a grande severità, non è men vero che sia da ascrivere tra i delitti socialmente più gravi. Il sistema svizzero presenta, a sua volta, tutti gli inconvenienti inerenti al principio di far dipendere, per un delitto così grave, l'ufficio del magistero penale dalla iniziativa imposta al coniuge offeso di adire il giudice civile. La soluzione intermedia all'a quale si accennava, può essere la seguente. In quella stessa guisa che contro il marito adultero il giudice penale deve anche oggi, per dettato imperativo della legge, pronunciare la perdita della podestà maritale, così non dovrebbe esservi difficoltà di stabilire che in ogni caso di adulterio o di concubinato, e quale effetto della condanna, il giudice penale debba altresì pronunciare la separazione personale dei coniugi per colpa del coniuge condannato. La riconciliazione, così come oggi per la legge civile e per quella processuale penale, farà cessare la condanna anche agli effetti civili. Su questa base sarà possibile ridonare a questo istituto la necessaria serietà, evitando l'assurdo di una condanna penale che, a tutto beneficio del coniuge colpevole, lasci inalterata la società coniugale, mentre in realtà essa rimane sconvolta, se non addirittura irreparabilmente distrutta dal delitto, pel quale essa è pronunciata.

MANZINI. E se il marito perdona?

CARINCI. In tal caso il marito non proporrà alcuna istanza. Nella norma, infatti, si dice: « Sull'istanza del coniuge offeso ».

PRESIDENTE. La questione è molto grave. Ad ogni modo la Commissione segnala, perchè venga presa in considerazione, la seconda parte della proposta Coviello.

LONGHI. Fa voti che la causa civile abbia sempre, come punto di partenza, la sentenza penale. In questo modo, data la sentenza di condanna, non vi è che da domandarne le conseguenze civili.

#### Art. 563.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 563.

LONGHI. Vorrebbe che fosse ritenuta causa di decadenza la presentazione della querela oltre un anno dal fatto, o dalla conoscenza di esso.

E' vero che secondo il Progetto tutte le querele sarebbero sottoposte a un termine. Egli però ha già deplorato e deplora questo sistema generale di decadenza. Sarà fonte di questioni per la determinazione



della data, e se si facesse (e il Progetto non fa) riferimento alla notizia del fatto, sarebbe anche peggio. Il sistema delle decadenze dalla notizia del fatto sta bene invece in materia di adulterio. E' troppo noto il proverbio che il marito è sempre l'ultimo a sapere queste cose; e d'altronde non basta il sospetto, ma occorre la certezza della cosa e la possibilità di provarla prima di dedurre dal fatto della decorrenza di un determinato periodo di tempo l'ipotesi di una acquiescenza o l'opportunità di risollevarne scandali di antica data.

## CAPO II

### *Dei delitti contro la morale familiare*

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 564 e comunica le seguenti osservazioni:

Si dubita sulla opportunità sociale della soppressione del requisito dello scandalo; la pubblicità di un processo penale e le investigazioni nella intimità della famiglia sono forse di maggior danno alla pubblica morale ed al buon costume, che non il fatto stesso delle relazioni incestuose; senza contare che quando questo si verifichi per consenso degli incestuosi, a rigore forse non vi è un vero diritto da proteggere (Corte di Appello di Bologna, di Genova, Commissioni Reali di Napoli e Padova).

Chè anzi l'incesto non è capace di ledere nessun interesse privato, ma soltanto l'interesse pubblico. Fra le varie e disparate ragioni che si adducono per l'incriminazione dell'incesto, una sola deriva dalla supposizione di un danno reale suscettibile di dimostrazione, ed è quella secondo la quale l'unione sessuale fra consanguinei è fattore di degenerazione della razza. E' evidente però che tale ragione non regge, nei riguardi degli affini (Commissione Reale di Trieste e dell'Istria). Si propone quindi di mantenere l'estremo dello scandalo pubblico, o quanto meno della notorietà, e di escludere gli affini dai soggetti attivi del reato.

Il commissario Gregoraci propone che sia mantenuta la condizione dello scandalo pubblico per non turbare con indagini delicate ed equivocate l'ordine delle famiglie, laddove le prove non siano evidenti per lo scandalo che dal fatto immorale è derivato.

Il commissario Cavaglià rileva che, senza incertezza, sembra preferibile il testo dell'articolo 337 del Codice penale vigente.

Nella Relazione è data ragione dei motivi che hanno consigliato nel Progetto la soppressione del « pubblico scandalo ».

Si propone che la pena sia aumentata (Università di Macerata).

La Commissione vedrà se sia il caso di aderire a tale emendamento.

LONGHI. Crede che si debba ripristinare la condizione del pubblico scandalo. Tolta questa condizione, si apre infatti la via alla calunnia, perchè

chiunque potrà lanciare il sospetto su chi, per es., convive con la propria sorella. Propone pertanto il ripristino della dizione del Codice vigente.

GREGORACI. Osserva che non vi è in Italia alcuna ragione impellente per creare, come in sostanza si fa, un nuovo reato di incesto che non dia luogo a pubblico scandalo. Non è questo un vizio, per fortuna, che dilaghi nel nostro Paese.

MANZINI. Si associa al commissario Longhi. Nei piccoli paesi, ove si è costretti a vivere in condizioni speciali, ove, ad es., molti preti convivono con sorelle, non mancheranno, con questa disposizione, chiacchiere e malignità determinate magari da non lodevoli motivi che potranno portare alle gravi conseguenze di una facile incriminazione, dando corpo ad ombre, con pericolo gravissimo per l'onore delle persone.

Pertanto, se anche non si voglia ristabilire la condizione del pubblico scandalo, che sarebbe sufficiente garanzia, quanto meno si badi a regolare l'onere della prova, affinché non si possa procedere in base a semplici denunce, ma occorra qualche cosa come la sorpresa in flagranza, o altri elementi che forniscano la base della prova.

BIANCHI. Ritiene che si debba ripristinare la condizione del pubblico scandalo.

ALOISI. Fa presente che in realtà tale condizione è estrinseca al reato. La punibilità del delitto d'incesto è reclamata da altre esigenze, superiori a quella della semplice tutela della pubblica moralità. Ricorda una osservazione fatta sulla formula del Codice attuale: se vi è scandalo, esso deve necessariamente essere pubblico; uno scandalo privato non si concepisce.

LONGHI. Ma è condizione di punibilità.

GABRIELI. Nel delitto d'incesto è tutelato, secondo il Progetto, il principio dell'asessualità dei rapporti parentali: tale asessualità è un bene morale della famiglia, protetto civilmente col divieto di nozze entro certi gradi di parentela (*nefariae nuptiae*), penalmente col divieto dell'unione sessuale tra prossimi congiunti: l'incriminazione dell'incesto riposa dunque, secondo la nuova configurazione giuridica, sull'ordine della famiglia e sulla integrità della razza. Dal nuovo collocamento di tale delitto tra quelli contro la famiglia (art. 564) consegue che l'estremo dello scandalo non poteva più costituire una condizione di punibilità, bensì una circostanza aggravante, della quale non è necessario che gli agenti abbiano consapevolezza.

Pertanto se la Commissione riterrà doversi mantenere ferma, per la punibilità dell'incesto, la condizione del pubblico scandalo, detto delitto dovrà essere classificato tra quelli del Titolo VIII (delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume), consistendo in tal caso l'obiettività giuridica dell'incesto, in una offesa alla pubblica moralità.

PRESIDENTE. Mette ai voti il ristabilimento della condizione del pubblico scandalo.

È approvato ad unanimità.

Art. 565.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 565 e riassume le seguenti osservazioni.

La Corte di Cassazione osserva che la collocazione del nuovo reato, qualificato delitto, è poco precisa; la formula è vaga ed elastica: l'interprete potrebbe credere che vi sia compreso qualsiasi cenno a particolari scabrosi, come pure potrebbe andare all'eccesso opposto.

Convengono sulla indeterminatezza della formula la Corte di Appello di Bologna e l'Università di Palermo.

Il commissario Gregoraci rileva che dalla dizione risulta quanto mai difficile non incappare in detta sanzione, quando si voglia che la narrazione dei fatti di cronaca non contenga circostanze che turbino la moralità o il buon costume della famiglia. Occorre perciò trovare altra formula che restringa la punizione, ai casi in cui si attenta al pudore con disegni o con parole licenziose od oscene.

Sembra necessario dare una maggiore precisazione all'elemento materiale del reato, indicato nell'articolo 565, con le parole « turbare la moralità e il buon costume della famiglia »; onde evitare pericolose esagerazioni nell'applicazione pratica della norma.

L'Azione Cattolica Italiana propone di completare l'articolo aggiungendo alle parole « il buon costume delle famiglie », le altre « e la sanità morale del paese »; e di aggiungere un secondo capoverso che commini più gravi sanzioni ed anche la soppressione, in caso di recidiva abituale, per i periodici che, malgrado ammonimenti e richiami, continuino a svolgere tale azione criminosa. La soppressione dovrebbe essere disposta dal magistrato che provvede alla revoca del riconoscimento del direttore responsabile.

La Commissione Reale di Genova propone che sia comminata, oltre la pena pecuniaria, anche una pena corporale.

Si risponde che scopo dell'articolo 565 è la tutela della morale familiare; alla sanità morale del Paese avvisano altre disposizioni del Progetto (art. 527, 529, 530 e 531); non è quindi da accogliere l'emendamento dell'Azione Cattolica italiana.

Quanto alla soppressione del periodico ed alla revoca del direttore responsabile, provvede la recente legge sulla stampa.

Vedrà infine la Commissione se alla multa sia da aggiungere, nei casi più gravi, una pena restrittiva della libertà personale.

MANZINI. L'articolo, così com'è, è contrario all'art. 1° del Progetto, che stabilisce che nessuno è punibile per un fatto non espressamente preveduto dalla legge. Ora qui nulla vi è di espressamente pre-

veduto, ma vi è una previsione generica. Chi giudicherà? Il giudice può avere dei concetti suoi particolari: un giudice puritano andrà all'eccesso, un giudice di manica larga nella stessa condizione di cose assolverà. Occorre quindi che la legge dia almeno un'idea di ciò che non si deve narrare, e bisogna anche precisare che cosa s'intende per narrare o commentare fatti di cronaca. Se due donnicciuole leggendo il giornale commentano un fatto ed una guardia le sente, può ciò costituire reato? Occorre quindi precisare che si deve trattare di commento stampato, divulgato dalla stampa.

GREGORACI. Propone la soppressione dell'art. 565, e ciò senza che si menomi il concetto a cui s'ispira il Progetto.

A parte la stranezza di una simile disposizione accanto a quella sull'incesto, certo è che questi fatti costituiscono materia propria della legge sulla stampa e delle convenzioni di Ginevra; ebbene, la legge sulla stampa, che pure s'ispira al massimo rigore, non contiene alcuna disposizione in proposito. La verità è che la disposizione non è necessaria, perchè darebbe luogo ad esagerazioni ed a pericoli gravissimi. Del resto vi sono già gli art. 527 e 529 che provvedono alla repressione degli atti e delle pubblicazioni oscene in senso largo.

LONGHI. Propone anch'egli la soppressione dell'articolo, ritenendo sufficiente l'art. 529.

ALOISI. Osserva che la legge sulla stampa non prevede, nè può prevedere (tale essendo il principio direttivo adottato dal Parlamento) alcuna figura di delitto commesso col mezzo della stampa. Ricorda, anzi, che la figura di delitto in esame era stata originariamente inserita nel progetto Oviglio sulla stampa; ma ne fu stralciata dalla Camera e rinviata al Codice penale in ossequio al principio ora menzionato.

GABRIELI. Il Progetto contiene un sistema complesso di norme dirette alla rigida tutela della sanità morale della razza; esso, dopo aver considerato le offese al pudore pubblico e al pudore privato (art. 531, 527, 529 e 530), non poteva lasciare senza protezione il pudore e il buon costume familiare.

A questo particolare aspetto della tutela penale non rispondendo le norme su menzionate, sorge la necessità della disposizione contenuta nell'articolo 565: una pubblicazione periodica può non avere carattere di oscenità, e tuttavia essere idonea a offendere la moralità della famiglia. Sopprimendo l'articolo 565, si renderebbe incompleto il sistema protettivo del Progetto, proprio in quel campo in cui, per la diffusività del mezzo (giornale o altro stampato periodico) è stata reclamata, ed occorre apprestare, una più salda difesa.

PRESIDENTE. La Commissione segnala al Comitato di redazione definitiva se non sia il caso di trasferire questa materia nell'art. 529, meglio fissandone i caratteri.

## CAPO III

*Dei delitti contro lo stato di famiglia.*

## Art. 566 a 569.

PRESIDENTE. Da lettura degli articoli 566, 567, 568 e 569 e riassume le seguenti osservazioni.

Il commissario Cavaglià propone il rimaneggiamento di tutte le disposizioni del Capo III. Il fondo ultimo di tali delitti è sempre costituito da un falso (positivo o negativo), nei registri di stato civile.

La sostituzione fisica di un infante ad un altro dovrebbe costituire un'aggravante del delitto di falsità, sia in caso di raddoppiamento degli atti di nascita, sia in quello di soppressione di altro atto di nascita (occultamento). Le due ipotesi bene potrebbero, con disposizioni espresse, equipararsi a falsità. Diverso è il pregiudizio derivante da questa falsità, a seconda che si tratti di filiazione legittima o illegittima dichiarata o riconosciuta, o di filiazione naturale da ignoti. Dovrebbero quindi ipotizzarsi reati diversi, o comunque riferirsi ad essi con graduazioni diverse di pene.

Le gravissime tragedie morali determinate dalle nascite adulterine, trasformate od occultate mediante falsi, non si eliminano nell'avvenire col solo mezzo meccanico della esagerazione delle pene.

Quindi, in quanto l'art. 279 del Codice vigente dovesse venire surrogato dal testo del capoverso dell'articolo 567 (che minaccia da 5 a 15 anni di reclusione invece di 9 a 30 mesi), dovrebbero cancellarsi gli eccessi sproporzionati.

Per contro è da augurarsi che si risolvano problemi gravissimi, che sinora la pratica ha constatato non potersi risolvere. Deve continuarsi a professare in giurisprudenza l'orribile bisticcio tra la verità dei rapporti fisiologici e la falsità dello stato civile? La donna coniugata che, per onestà, rifiuta di attribuire al marito una prole non sua, attribuendo alla prole adulterina uno stato di filiazione da ignoti (mentre non può esistere uno stato civile di adulterinità) per insegnamento di giurisprudenza commette un falso, e invece il falso è nella pronunzia giudiziale! Deve su questo punto la legge trovare una formula che escluda questa contraddizione, o che, quanto meno, attenui, nel caso eccezionale, la responsabilità. D'altra parte, come si è detto, per la bigamia, male esiziale, per mezzo di logicismi inconsistenti, si è cercato a riguardo di questi reati di prolungare la decorrenza della prescrizione, coll'unico effettivo risultato di perpetuare gli effetti delle falsità inserite negli atti dello stato civile.

Le stesse parti lese si chiudono nel silenzio, con apparenze di

onestà, per non cagionare a congiunti le irreparabili conseguenze inerenti agli atti ormai consumati.

L'esaurimento del corso ordinario della prescrizione permetterebbe ai colpevoli, in una tarda vecchiaia, di reintegrare i diritti familiari compromessi.

Le persone identificate mediante un falso stato civile, prima che siano abilitate dal Codice civile ad ottenere un eventuale falso possesso di stato, incontrano innumerevoli esigenze della vita civile (scuola, beneficenza, leva, impieghi ecc.), a cui devono provvedere mediante produzione di falsi atti di nascita. Dovrebbe espressamente dichiararsi esente da pena l'uso di tali certificati, o copie di atti di stato civile fatte da essi o da chiunque nel loro interesse. Altrimenti le vittime del reato ne subirebbero effetti, moltiplicati ogni giorno della loro vita. Si è voluto qui indicare alcuni fra i più gravi problemi suggeriti in questa materia dalla pratica esperienza professionale, lasciando a chi spetti di trovare le soluzioni più adatte.

Le osservazioni del commissario Cavaglià investono tutta la struttura dei reati contemplati nel Capo III.

Nella Relazione è data ragione del collocamento delle figure criminose in esame, con cui si è voluto apprestare una valida tutela delle fonti stesse dello stato civile delle persone, che sta a base di molte istituzioni sociali, e di tutti i rapporti della società parentale. L'obiettività giuridica di tali forme delittuose attiene più che alla manifestazione estrinseca del fatto, all'oggetto che dal fatto stesso consegue. Ciò spiega la ragione della loro classificazione in questa sede, anziché tra i delitti contro la fede pubblica. E' infine da rilevare che il Progetto, nella disciplina di questa materia, non poteva prescindere dalle norme contenute nelle leggi civili a tutela della famiglia legittima, norme che conseguono al noto principio *pater est quem nuptiae demonstrant*. E quindi le proposte Cavaglià, allo stato della legislazione civile, non possono essere accolte.

La Commissione Reale di Trieste e dell'Istria fa presente che il Progetto in tema di aborto (art. 601) ha stabilito, come diminuenti speciale, la circostanza che l'aborto sia commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto; eguale disposizione non ha ripetuto per l'articolo 566, per quanto si preveda la causa di onore come circostanza attenuante comune (art. 64, n. 1°). Si dovrebbe arguire però che, nella mente del compilatore, il concetto di causa di onore non copra quello definito dall'articolo 363 Codice penale vigente. Ora poichè non pare si possa trattare i rei di aborto più benignamente di quelli contro lo stato di famiglia, si dovrebbe o accogliere una norma analoga a quella dell'art. 601 anche per il reato previsto nell'articolo 566, o modificare in quei sensi il n. 1° dell'art. 64.

Identica osservazione ha presentato il commissario Carinci.

Il Progetto ha previsto nell'art. 64, n. 1°, come circostanza attenuante comune a tutti i reati, e quindi anche per quelli contenuti nel Capo 3° del Titolo X, « l'aver agito per causa di onore ». Per il delitto di aborto invece è stata preveduta in modo particolare la detta causa di onore (art. 601), allo scopo di stabilire una diminuzione di pena diversa da quella fissata per la diminuzione comune a tutti i reati (art. 64, n. 1°); ciò si è fatto in considerazione delle particolari circostanze che possono accompagnare le varie forme del delitto di aborto.

Vedrà ad ogni modo la Commissione se sia il caso di provvedere ad un migliore coordinamento tra gli articoli 64, n. 1°; 601 e 566-567-568.

Il commissario Carinci propone di mantenere l'attenuante delle « sovrastanti sevizie », prevista nell'art. 363 del Codice vigente.

Nella Relazione è detto come le « sovrastanti sevizie » possono essere prese in considerazione ai fini penali, ove ricorrano gli estremi dell'articolo 56.

La Corte di Appello di Napoli ritiene necessario chiarire se nel caso in cui l'alterazione di stato avvenga mediante false attestazioni o altre falsità nella formazione di un atto di nascita, debba applicarsi anche la pena comminata nell'articolo 481; e propone di escludere il concorso, collocando nel capoverso il seguente inciso « fuori dei casi dell'articolo 566 ».

Convengono nella stessa osservazione le Commissioni Reali di Napoli.

Nella Relazione è detto che in siffatta ipotesi, pur ricorrendo violazioni di diverse disposizioni di legge (art. 567, capov., e 481, capov.), il colpevole sarà punito colle sole pene comminate dall'art. 567, in virtù della norma contenuta nell'art. 14.

Alla stessa conseguenza di esclusione di ogni possibilità di concorso tra l'ipotesi dell'art. 567, capov., e l'ipotesi dell'art. 481, capov., si perviene, ove si voglia considerare il delitto come « reato complesso » (art. 80).

Non pare quindi sia da accogliersi l'emendamento proposto.

Inoltre si ravvisa eccessiva la pena sancita per l'alterazione dello stato civile di un neonato, mediante false attestazioni, od altre falsità, specie se si tengano presenti le pene comminate per l'ipotesi, indubbiamente più grave, prevista nello stesso articolo 488, prima parte, per il falso per soppressione, distruzione, occultamento (Corte di Appello di Bologna); e se si pensi che i motivi determinanti di tale delitto sono quasi sempre pietosi e talora perfino lodevoli: ad es., adultera, che nel dichiarare la nascita di un figlio illegittimo, si astiene dal far palese il vincolo matrimoniale, e qualificandosi nubile attribuisce al neonato lo stato di figlio naturale riconosciuto, contro la presunzione di legittimità sancita dall'articolo 159 Codice civile

(Corte di Appello di Firenze). Sempre in rapporto alla pena del capoverso, si propone una formulazione più accurata dell'art. 481 del Progetto (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), con un aumento di pena nel caso la falsità sia commessa in un atto di nascita; trattandosi di reato che in molti casi si commette più a favore che in danno dell'infante (Sindacato forense di Catania e Commissioni Reali di Trieste e dell'Istria).

La Commissione Reale di Rovereto poi ritiene doversi limitare la pena del capoverso al pubblico ufficiale.

Evidentemente la gravità della pena comminata per l'ipotesi prevista nel capoverso dell'articolo 567 (da cinque a quindici anni) sembra non proporzionata a quella della parte prima dello stesso articolo (da tre a dieci anni), che pur prevede la grave ipotesi delittuosa della sostituzione di neonato. In sede di compilazione del testo definitivo potrà tenersi conto di tale rilievo.

Non sembra poi potersi accogliere la proposta di limitare la pena del capoverso dell'art. 567 al solo ufficiale di stato civile, perchè il più delle volte costui non è a conoscenza della falsità affermata dall'interessato, e quindi tutta la tutela dal Progetto predisposta a favore dello stato degli atti di nascita ne uscirebbe di molto diminuita.

La Corte di Appello di Messina fa presente la necessità di chiarire il concetto che siano puniti i genitori legittimi, che in qualunque modo occultino lo stato del figlio.

L'inciso «già iscritto nei registri dello stato civile» potrebbe dar luogo ad interpretazione equivoca per il genitore che espone il figlio in un ospizio di trovatelli prima di dichiararlo suo. La Corte di Appello di Roma poi non comprende l'esclusione dell'ipotesi della deposizione del figlio legittimo, quando non sia stato ancora iscritto negli atti dello stato civile.

La Commissione Reale di Asti osserva che l'eccessività della pena potrebbe determinare l'abbandono o la soppressione dell'infante, e propone di discriminare e attenuare la pena quando il fatto sia commesso per motivi evidenti di necessità (es. squallida miseria, malattia grave ed incurabile, causa di onore, ecc.).

Vedrà la Commissione se sia il caso di diminuire la pena; ma non sembra potersi accogliere la seconda parte dell'emendamento, all'infuori della diminuzione «a causa di onore», che, come si è detto, trova applicazione per tutti i reati del Capo III.

CARINCI. Vorrebbe ripristinato l'art. 363 del Codice vigente nella sua integrità quanto alla causa d'onore ed alle sovrastanti sevizie.

LONGHI. E' per il mantenimento della causa d'onore.

MANZINI. Osserva che bisogna esaminare se la causa d'onore sia applicabile in tutte le ipotesi. Ora è evidente che essa nulla ha che vedere con la supposizione di stato, nè con l'alterazione di stato, nè con l'occultamento di stato di un fanciullo. Resta quindi la sola soppressione.



CARINCI. Ritiene che in tutte l'ipotesi di stato può ricorrere la causa d'onore, se non con uguale frequenza.

GREGORACI. Si associa alla proposta della Commissione Reale degli Avvocati di Roma, che sia eliminata l'aggravante del capoverso dell'articolo 567.

ALOISI. L'aggravante deve rimanere perchè assorbe il delitto di falso, altrimenti vi sarebbe concorso materiale col falso.

GABRIELI. Il capoverso dell'articolo 567 prevede l'ipotesi di chi procede alla formulazione dell'atto di nascita mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità, alterando in tal modo lo stato civile di un neonato. Ricorrono in tal caso violazioni di diverse disposizioni di legge (art. 567, capov.; 481, capov.); ma il colpevole sarà punito con le sole pene comminate dall'articolo 567, capov., in virtù del principio dell'articolo 80. Trattasi invero di reato complesso, in cui la legge considera, come elemento costitutivo, fatti che per sè stessi integrerebbero il delitto di falso in atto pubblico; alla stessa conseguenza, di escludere cioè ogni possibilità di concorso tra l'ipotesi dell'articolo 567, capov., e quella dell'articolo 481, capov., si perviene applicando la norma dell'articolo 14.

#### CAPO IV

##### *Dei delitti contro l'assistenza familiare*

##### Art. 570.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 570.

Le osservazioni del prof. Coviello investono l'economia di tutto l'articolo. Egli infatti si manifesta contrario, in via di massima, a tutta la disposizione, perchè non crede che si raggiunga l'intento di favorire l'assistenza, con l'inasprire i rapporti familiari mediante la minaccia di querela, e tanto meno durante l'espiazione della pena; subordinatamente propone di sopprimere l'aggettivo «morale», specificando che l'assistenza consiste, oltre che nella mancanza di cure in caso di infermità, nell'abbandono del domicilio domestico, nel diniego degli alimenti e nella malversazione dei beni del pupillo o del coniuge.

Dello stesso avviso, per questa seconda parte, è la Corte di Appello di Napoli, la quale propone che i fatti configurati nei capoversi 1° e 2°, invece di rappresentare ipotesi aggravate, dovrebbero costituire il materiale del delitto, quali «modi e mezzi» del delitto medesimo, salvo ad aumentare il massimo della pena per una maggiore latitudine nella applicazione; se poi si ritenga pericolosa, perchè non sufficientemente comprensiva, una elencazione tassativa, si potrebbe aggiungere la espressione «o in altri modi».

Si osserva inoltre: la formula «assistenza morale» è troppo indeterminata; il rispetto alla morale, senz'altra specificazione, non può

imporsi con un precetto di legge. Si capirebbe se si fosse detto «assistenza legale». La norma, se non siano nettamente precisati i limiti del fatto punibile, può recare l'ultimo crollo all'autorità del *pater familias*. (Corte di Cassazione, Corte di Appello di Roma, Università di Firenze e di Genova; Commissioni Reali di Asti, Catania, Trieste e Istria; Sindacato forense di Cagliari e Lanusei).

Le Commissioni Reali di Napoli propongono di precisare il concetto di assistenza morale, col richiamo degli articoli delle leggi civili che regolano i doveri di assistenza morale tra le persone indicate nell'art. 570.

Identica osservazione hanno fatto i commissari Carinci e Cavaglià, il quale ultimo, mentre plaude alla innovazione del Progetto, propone che sia cancellata nella parte prima dell'art. 570 la parola «morale», dovendo l'assistenza riferirsi all'art. 132 Codice civile, da cui deriva una precisa obbligazione civile (art. 1097 Codice civile).

La Relazione spiega come il Progetto ha voluto, con le norme dell'art. 570, munire di sanzione penale i precetti della legge civile rimasti finora inefficaci, sia per l'assistenza morale, sia per l'assistenza economica, tra i vari componenti di un unico ceppo famigliare.

Quanto alla formula «assistenza morale» è evidente che essa debba riferirsi a «obblighi stabiliti dalla legge», non potendo una sanzione penale comminarsi per infrazioni di precetti *puramente morali*. Deve quindi ricorrere la violazione di alcuno tra i doveri di carattere morale imposti ai membri di una stessa famiglia da disposizioni del Codice civile o di leggi speciali.

Pertanto, a ben delimitare il fatto punibile, sarebbe forse consigliabile modificare la espressione «assistenza morale» in modo da togliere ogni dubbio, che in essa non possano comprendersi che gli obblighi suindicati.

E' a tal punto da rilevare che il Progetto italiano, tra tutte le legislazioni straniere, è stato il primo ad estendere la tutela penale all'assistenza morale della famiglia; e che presso gli Stati che da tempo hanno accolto nelle loro leggi il reato di «abbandono di famiglia», limitatamente alle violazioni di assistenza economica, la dottrina invoca la protezione penale anche per le varie e non infrequenti forme di «abbandono morale».

Si rileva inoltre che occorre che l'abbandono di domicilio, per costituire aggravante, sia ingiusto (Corte di Appello di Roma); o quanto meno occorre eccettuare il caso in cui l'abbandono segua per ragioni di necessità (cioè sia nè volontario, nè arbitrario); è bene poi sostituire alla parola «domicilio» l'altra «dimora» (Commissione Reale di Asti).

Nella Relazione è detto che l'abbandono del domicilio deve seguire «senza giusta causa».

La espressione «domicilio domestico», dovendosi indubbiamente

intendere come un *quid facti*, non va riferito al concetto civilistico di « domicilio », bensì a quello di « dimora »; infatti l'articolo 130 del Codice civile parla di « coabitazione »; l'art. 131 di « residenza »; l'art. 221 di « casa paterna »; l'art. 222 di « allontanamento dalla famiglia »; peraltro la frase « domicilio domestico » sembra meglio rispondere al concetto penalistico che si vuole fissare nel capoverso dell'art. 570, anche perchè ciò è conforme all'art. 133 del Codice civile, che parla di « domicilio coniugale ».

La Commissione Reale di Trieste e dell'Istria osserva che le norme del Titolo XII sarebbero sufficienti a reprimere la malversazione, togliendo, rispetto ai parenti, considerati nell'art. 570, l'impunità prevista dall'art. 668, la cui disposizione non sembra conciliabile con quella del precitato art. 570. Contro la malversazione offre sufficiente garanzia il Codice civile (genitori: art. 224, 231 e 233; tutore: 292, 296, 299 e 269, n. 2; marito: 1418, 1442, 1400 e 1969).

La Relazione dà ragione del perchè si sono incriminati i fatti puniti nella parte prima del capoverso dell'art. 570.

Il commissario Gregoraci propone di completare l'articolo, aggiungendovi l'ipotesi di dilapidazione del proprio patrimonio o delle proprie rendite nel vizio, in conseguenza della quale vengano a mancare i mezzi di sussistenza alla famiglia.

Vedrà la Commissione se accogliere la proposta Gregoraci; la quale peraltro, non potendosi configurare che come reato colposo, sarebbe in contrasto con tutta la struttura dell'art. 570, che presuppone nell'agente una condotta intenzionalmente rivolta alla violazione di doveri verso la famiglia.

Quanto al diniego degli alimenti, il prof. Coviello osserva che bisognerebbe limitarne la punibilità al caso che gli alimenti non vengano prestati in seguito a sentenza che determini la *misura* ed il *modo* di somministrarli. Essendo frequenti le controversie più che sull'*an debet*, sul *quantum* e sul *quomodo*, sarebbe strano che chi pretende aver diritto agli alimenti ricorra al giudice penale, quando ancora non fosse stabilita, in sede civile, la misura ed il modo di somministrazione. Ove non si accetti tale emendamento, occorre aggiungere alla menzione dei fratelli e delle sorelle le parole « nei casi stabiliti dalla legge civile », ad evitare che l'obbligo alimentare si intenda esteso oltre i limiti fissati da detta legge. Concorde col Coviello la Commissione Reale di Asti, e, quanto ai limiti della prestazione degli alimenti, anche la Commissione di Rovereto.

Quanto all'obbligo degli alimenti verso il coniuge si propone l'aggiunta « non separato per sua colpa » (Commissione Reale di Savona); e per gli altri casi la mancata somministrazione dovrebbe costituire reato, soltanto se consumato in danno dei discendenti o

degli ascendenti; ritenendosi sufficiente in rapporto agli altri parenti la protezione della legge civile (Sindacato forense di Catania).

Il commissario Cavaglià osserva che, salvo il caso di malversazione o dilapidazione dei beni dei minori, il reato dovrebbe ritenersi sussistente solo quando il debitore abbia la disponibilità dei mezzi alimentari. In tal caso non esiste un rifiuto volontario. Chè, se a favore della linea retta possono ammettersi criteri più rigorosi, l'obbligo degli alimenti ai collaterali ed agli affini dovrebbe essere accertato mediante un titolo giudiziale di attribuzione, o comunque mediante provvedimento urgente dell'Autorità. Tutti codesti estremi dovrebbero rinnovare la intelaiatura dell'articolo 570.

Si osserva inoltre che il diritto agli alimenti trova nella legge civile sussidio più efficace alla sua realizzazione di quello che possa offrirgli la legge penale. In difetto di beni patrimoniali, i mezzi per gli alimenti possono trarsi soltanto dal lavoro dell'obbligato, il quale durante l'espiazione della pena non lavora, e la condanna può essergli per di più causa di perdita della occupazione. Si otterrebbe così l'effetto opposto di quello che si vuol raggiungere (Commissione Reale di Trieste e dell'Istria).

Le osservazioni su riferite sono della massima importanza, perchè investono la struttura stessa dell'art. 570, nell'ipotesi riguardante la violazione di somministrazioni alimentari. Si potrà ad esempio dubitare del dolo nel colpevole, ogni qual volta occorra un accertamento giudiziario per stabilire l'*an debeatur*. Sembra quindi opportuno, in sede di compilazione del testo definitivo, limitare l'incriminabilità ai soli casi in cui l'obbligo alimentare tragga origine da un provvedimento del giudice, da una convenzione, o da una disposizione di ultima volontà. In tutti gli altri casi si potrebbe, in sede adatta, prescrivere una procedura rapida di accertamento, in analogia a quanto dispone la legge francese 7 febbraio 1924, per stabilire l'esistenza e la consistenza del diritto alimentare. Tale procedimento preliminare di natura essenzialmente civilistica dovrebbe seguire, *ex officio*, ad ogni denuncia; ed il giudizio penale potrebbe aver luogo solo quando colui che sia stato dichiarato obbligato alla somministrazione di alimenti non li presti, entro un termine, dalla notifica del provvedimento giudiziale che de l'obbligo alimentare riconosca la esistenza.

Non vi ha poi dubbio che l'obbligo alimentare tra fratelli va contenuto nei limiti fissati dal Codice civile.

Vedrà infine la Commissione se escludere il coniuge separato per sua colpa, e i fratelli e sorelle.

Si ritiene infine eccessiva la pena nei casi in cui esuli la dolosa intenzione di privare degli alimenti gli aventi diritto (Commissioni Reali di Catania).

Come si è detto nella Relazione tutte le ipotesi disciplinate nell'articolo 570 non consentono la forma colposa.

L'Azione Cattolica Italiana propone di estendere le norme dell'articolo 570 al seduttore o al genitore illegittimo.

Non sembra siano da accogliere le due cennate proposte, avendo il Progetto ritenuto sufficienti le sanzioni civili per tutti i casi non compresi nell'art. 570.

LONGHI. Prende atto della proposta, contenuta nella risposta alle osservazioni, giusta la quale non vi dovrebbe essere reato quando non è stabilito l'*an debeatur*, ma solo quando c'è una sentenza. Ritiene però che se si vuol mantenere questo reato si dovrebbe sottoporlo ad una sanzione contravvenzionale, qual è la disobbedienza all'autorità.

CARINCI. Osserva che nel primo capoverso dell'art. 570 sembrerebbe doversi prevedere pure il caso in cui il coniuge o il figlio vengano espulsi ingiustamente dalla famiglia, che è il caso inverso, e non meno dannoso, di quello preveduto ivi. E' bensì vero che detto caso potrebbe rientrare nella prima parte dell'articolo, ma in essa rientra pure l'ipotesi considerata nel capoverso, che è una aggravante, sicchè pare doversi aggravare anche l'ipotesi inversa, facendo seguire questa locuzione: *il coniuge o il genitore abbia ingiustamente espulso dal domicilio domestico il coniuge o il figlio*.

SANTORO. Osserva che qui evidentemente si prevede l'ipotesi di un fatto negativo: si sottrae all'obbligo. Ma questa formula è troppo generica, mentre bisognerebbe fosse più determinata. Non adempiere le proprie obbligazioni, che cosa significa in concreto?

PUJIA. E' contrario all'articolo in discussione perchè si viene a ripristinare parzialmente l'istituto, deprecato e sorpassato, dell'arresto per debiti.

SANTORO. L'abbandono del domicilio è un fatto positivo, e del resto si può dire che vi è già una sanzione del Codice civile. Ma per quanto riguarda la prima parte dell'articolo rimangono i dubbi sulle ipotesi concrete.

MANZINI. Vorrebbe fosse tenuto presente che la prima parte dell'articolo o non si applicherà affatto, o dovrà applicarsi alla massima parte delle persone, specie in certe classi sociali, come quella degli operai e contadini, che violano quasi sempre gli obblighi dell'assistenza morale, perchè lasciano vagabondare i figli e non ne hanno cura. Bisogna evitare gli eccessi, limitando l'incriminabilità a fatti determinati, che abbiano una certa importanza, e meritino la pena, disconoscendo positivamente e gravemente gli obblighi dell'assistenza. Ciò anche per evitare contrasti con altre leggi, ed equiparare il trattamento, poichè non si può pretendere che tutti coloro che non prestano completamente l'assistenza che dovrebbero prestare ai loro figli vengano puniti.

PRESIDENTE. Al commissario Santoro osserva che può verificarsi il caso di chi, per esempio, prima di emigrare, affidi i suoi figli ad un terzo,

obbligandosi a fornire gli alimenti, ma viceversa non si faccia più vivo.

LONGHI. Questo è un caso di abbandono.

BIANCHI. Ritiene anch'egli che il reato previsto nella prima parte dell'articolo sia configurato in termini troppo vaghi.

La seconda parte propone che rimanga, ma con le modificazioni suggerite.

PRESIDENTE. La Commissione segnala tutte queste osservazioni al Comitato di redazione definitiva.

GREGORACI. Ritiene che questa materia sia già regolata dagli art. 396 (manca attuazione dolosa di un ordine del giudice), 593 (abbandono di persona minore od incapace) e 669 (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità) del Progetto, costituendo tutt'al più un'aggravante delle varie ipotesi di detti articoli. Chè, se l'art. 570 dovesse restare, si dovrebbe anche contemplare l'ipotesi di chi dilapidi il proprio patrimonio, poichè una tale dissipazione si consuma a tutto danno della famiglia.

#### Art. 571.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 571 e riassume le relative osservazioni.

La Corte di Cassazione propone di sostituire alle parole « il pericolo » le altre « il danno »; mentre la Corte di Appello di Milano ritiene più conveniente parlare di « pericolo per la salute », anzichè di « pericolo di una malattia ».

Chiedono poi l'inasprimento della pena la Corte di Appello di Perugia e di Roma; l'Università di Macerata, e la Commissione Reale di Padova.

Il commissario Gregoraci particolarmente ritiene troppo lieve la pena comminata con l'art. 571, da tre a otto anni, se dall'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina sia derivata la morte di persona a lui sottoposta ed affidata; essendo il fatto certamente di singolare importanza per la conseguenza derivatane ed anche per i mezzi crudeli adoperati.

Si risponde che alle parole « danno o pericolo alla salute » dell'art. 390 del Codice vigente, si sono sostituite le parole « pericolo di una malattia nel corpo o nella mente », per coordinare le varie parti dell'art. 571, tra di loro, e cogli art. 581 e 583.

Ne consegue che, se dall'abuso del mezzo di correzione sia derivato un pericolo di una malattia, si applicherà la parte prima dell'art. 571; se sia derivato un danno (lesione personale o morte), si applicheranno le maggiori sanzioni del capoverso dell'art. 571.

Vedrà poi la Commissione se accogliere l'emendamento relativo all'inasprimento della pena.

CARINCI. Osserva che la costruzione del periodo contenuto nella prima parte dell'art. 571 sembra alquanto involuta. Parrebbe più semplice ed appropriato dire così: *Chiunque, abusando dei mezzi di correzione*

*o di disciplina, cagiona il pericolo di una malattia nel corpo o nella salute alla persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o arte, è punito colla reclusione fino a sei mesi.*

GREGORACI. Teme che questa disposizione sia pericolosa, parlando essa in genere di tutte le persone, cosicchè non vi è ipotesi che non vi rientri. È vero che occorre l'intenzione, ma in materia di abuso di mezzi di correzione il dolo è qualche cosa di indeterminato.

BIANCHI. Crede che si potrebbe sopprimere il capoverso, poichè se una persona, per correggere bestialmente un ragazzo, gli dà dei pugni in testa e gli cagiona una commozione cerebrale e la morte, deve rispondere di omicidio preterintenzionale, mentre, con questo capoverso, i fatti di tanta gravità sarebbero puniti con la reclusione da tre ad otto anni.

GREGORACI. Si associa.

ALOISI. Rileva che il capoverso fu aggiunto in un secondo tempo, perchè si ritenne dapprima che dovessero funzionare le disposizioni generali dell'art. 587, che prevede l'ipotesi di morte o di lesioni personali derivanti da delitto doloso quale conseguenza non voluta del fatto dell'agente. Senonchè sembrando tali disposizioni troppo gravi, in quanto, in realtà, si abusa di un diritto, si aggiunse in seguito il capoverso.

GISMONDI. Si associa. Sarebbe inoltre eccessivo applicare l'art. 587 nell'ipotesi, per esempio, di un congiunto che, al solo scopo di correzione e senza alcuna intenzione di ledere o proposito di maltrattare, dà un ceffone ad un ragazzo, che poi muore per lo *chok*. In questo caso la pena prevista dal capoverso è sufficiente.

NOSEDA. Si associa al commissario Bianchi. Quando si cagiona la morte sorge la figura dell'omicidio preterintenzionale. Del resto non sono rari i casi di punizioni bestiali, come quella di un genitore che legò il figlio ad una colonna all'aperto e ve lo tenne tutta la notte, essendosene dimenticato, in modo che il povero ragazzo morì.

CARINCI. Manca il fine di uccidere.

MANZINI. Il fine di correggere, quando è accompagnato da una grande brutalità, passa in seconda linea. Certi fatti sono dovuti a vera malvagità e non ad eccesso dei mezzi di correzione. Si dovrebbe pertanto aumentare la pena prevista dal capoverso.

Sulla prima parte non comprende che cosa significhi «cagionare il pericolo d'una malattia»; qualunque percossa può cagionare questo pericolo. Bisogna quindi rifarsi al concetto della lesione personale, tanto più che il Progetto prevede anche le semplici percosse. Uno schiaffo dato da un genitore ad un figlio discolo potrebbe, altrimenti, costituire un pericolo di malattia, mentre il genitore ha esercitato un suo sacrosanto diritto. Occorre pertanto tornare alla dizione del Codice vigente, il quale esige che si sia prodotta una malattia.

LONGHI. E' bene che la causa della lesione o della morte, in caso di abuso dei mezzi di correzione, sia contemplata per diminuire le responsabilità della lesione o dell'omicidio. E' ciò che fa il capoverso. Ma è ottima cosa che si punisca la sevizia a scopo di correzione, come un fatto a sè, quando non ricorra lesione o morte. E' ciò che fa l'art. 571, prima parte. Solo è desiderabile che si elimini l'ipotesi del pericolo. Esso complica le situazioni.

SANTORO. Il Codice vigente dice «danno o pericolo».

MANZINI. Ma non pericolo di lesione, bensì che ne soffra permanentemente la salute.

GABRIELI. L'elemento materiale del delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è espresso nell'art. 390 del Codice vigente con le parole «danno o pericolo alla salute»; e nell'art. 571 del Progetto con le parole «pericolo di una malattia nel corpo o nella mente». La nuova formulazione, da un lato serve a differenziare l'ipotesi della prima parte dell'art. 571, che si verifica quando dall'«abuso del mezzo» sia derivata una semplice «situazione di pericolo», dall'ipotesi del capoverso, per cui occorre sia seguito un «danno effettivo» consistente nella morte o in una lesione personale; dall'altro vale a coordinare le varie parti dell'art. 571, con gli articoli 581 (lesione personale) e 582 (percosse).

Da questi due ultimi delitti (art. 581 e art. 582), la figura criminosa in esame si distingue per l'elemento psicologico diretto, nel caso dell'art. 571, esclusivamente al fine di esercitare la potestà disciplinare dell'agente.

Infine la nuova espressione «malattia nel corpo o nella mente» potrà dissipare le incertezze cui ha dato luogo la espressione «danno o pericolo alla salute» dell'art. 390 del Codice vigente.

GREGORACI. Propone che sia soppresso il capoverso, dovendo, nei casi da esso previsti, valere le regole generali della preterintenzionalità. E' soltanto la prima parte dell'articolo quella che riguarda il vero e proprio abuso dei mezzi di correzione, che non produce determinate conseguenze.

GISMONDI. Quando si tratta di fatti di speciale gravità, non vi sarà giudice che riterrà applicabile quest'articolo.

PRESIDENTE. Propone che la Commissione consideri se non sia il caso di ritornare alla formula del Codice vigente, o quanto meno sopprimere il capoverso dell'articolo 571.

La Commissione approva.

#### Art. 572 a 574.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 572, 573 e 574 e riassume le relative osservazioni.

Art. 572 -. Il commissario Carinci osserva: parrebbe giusto completare la norma dell'art. 527 con due aggiunte: l'una per aggravare la pena



quando i maltrattamenti sono commessi contro ascendenti, l'altra per rendere di azione privata i maltrattamenti commessi contro il coniuge. Non v'ha dubbio che i maltrattamenti verso ascendenti offendono il comune sentimento, più di quelli commessi contro gli altri membri della famiglia, anche perchè rivelano una maggiore depravazione in chi li opera. Così pure non può dubitarsi che i maltrattamenti fra coniugi hanno un contenuto di minore danno pubblico, e meritano, per la procedibilità dell'azione, lo stesso trattamento che il Progetto fa per l'adulterio e il concubinato, che sono punibili a querela di parte.

Similmente potrà esaminarsi se sia da mantenere l'art. 392 del Codice penale vigente.

Il commissario Cavaglià rileva che sarebbe pregio del Progetto di leggervi - fra tante altre - un'espressa definizione dei maltrattamenti.

Nella Relazione è detta la ragione per cui è stata stabilita la procedibilità di ufficio, nel caso di maltrattamenti verso il coniuge; non è stato riprodotto il primo capoverso dell'art. 391 del Codice vigente; ed è stata ritenuta superflua la disposizione dell'art. 392 di detto codice.

Vedrà la Commissione se sia il caso d'inasprire la pena.

Infine non si ravvisa l'opportunità di dare una definizione dei maltrattamenti, non prestandosi essi ad una formulazione comprensiva di tutte le svariate manifestazioni che nella realtà possono assumere.

Art. 573 e 574 - La Corte di Appello di Napoli non approva lo spezzettamento compiuto con la duplice norma dell'art. 524 (ratto senza violenza, minaccia o inganno del minore fino agli anni 14), e dell'art. 573 (ratto consensuale del minore dagli anni 14 ai 18). Ciò è conseguenza della separazione in due diversi Titoli dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. La duplice previsione appare tanto più ingiustificata, in quanto il ratto consensuale (art. 573) può commettersi, così come il ratto del minore degli anni 14, sia per fine di matrimonio, sia per fine di libidine. Così lo stesso fatto, commesso con lo stesso fine, muta classe di reato soltanto per la diversa età del minore, su cui cade l'azione delittuosa. E propone di unificare le due disposizioni, previa unione dei due Titoli, magari configurando in apposito capoverso, come ipotesi aggravata e perseguibile di ufficio, il ratto di persona minore degli anni 14.

Le Commissioni Reali di Cosenza, di Sondrio e di Napoli, propongono che il ratto consensuale (art. 573) possa trovare collocamento più razionale, immediatamente dopo il ratto con violenza.

La Relazione, nella parte proemiale al Titolo VIII e nella spiegazione degli articoli 522, 523, 524 e 573, dà ragione della divisione dei reati compresi nel Titolo VIII del Codice vigente, nei due Titoli VIII e X del Progetto; e del collocamento tra i delitti con-

tro la famiglia della figura di ratto consensuale, distinto dalle varie forme di ratto improprio.

La Corte di Cassazione osserva che dovrebbe essere risolta la questione dibattuta in giurisprudenza in relazione ai due verbi « sottrae » o « ritiene », che il Progetto riproduce. Nel concetto di sottrazione e di ritenzione non può comprendersi un fatto di breve durata, come, ad es., il caso di un convegno amoroso fra due giovani che abbiano le rispettive abitazioni nel medesimo fabbricato.

Nella Relazione, a proposito del reato in esame, è stato prospettato il dubbio se la nuova formulazione del ratto consensuale varrà a por termine alle gravi questioni sorte in pratica, circa l'incriminabilità, a sensi dell'art. 573, dei rapimenti avvenuti per brevissimo tempo a scopo di libidine.

Vedrà la Commissione se sia possibile trovare una formula che valga a comprendere, nel concetto di sottrazione e ritenzione, un fatto di breve durata.

La Corte di Appello di Roma, premesso che il ratto consensuale di persona minore deve considerarsi delitto *erga parentes*, propone, in armonia alle disposizioni del Codice civile, di mantenere fino a 21 anni l'età nella quale la persona minore (e non il minore) non può, neppure col suo consenso, esser sottratta e ritenuta per fine di matrimonio o di libidine.

La proposta non può essere accolta, perchè contrasta col sistema del Progetto relativamente ai delitti di ratto improprio (art. 522, 523 e 524) e di ratto consensuale (art. 573). Infatti, ove manchi il consenso del rapito, non può parlarsi di ratto *in parentes*, bensì di una delle figure di sottrazione violenta a scopo di libidine o di matrimonio, che in talune ipotesi si può verificare anche se la vittima abbia oltrepassato il ventunesimo anno.

Per ragioni di politica criminale si è ravvisato fissare agli anni 18 l'estremo limite di età, oltre il quale non è configurabile il ratto consensuale.

Non sembra infine doversi sostituire alla parola « minore » le parole « persona minore », perchè la prima, oltre ad essere più incisiva, è tradizionale nel linguaggio penalistico.

La Commissione Reale di Asti propone di concedere il diritto di querela alla madre in caso di assenza o impedimento del padre.

Si risponde non esservi dubbio, come risulta dalla Relazione, che il diritto di querela possa essere esercitato *anche* dal genitore che non esercita di fatto la patria potestà, ove il titolare degli attributi inerenti alla potestà patria si trovi assente o comunque impossibilitato.

Le Commissioni Reali di Catania propongono che sia inserita una disposizione per cui l'agente non è punito se risulta il consenso del genitore, del tutore o del curatore, dato che il Progetto ritiene

che nei reati previsti negli art. 573 e 574 parte lesa non è il minore, ma l'esercente la patria potestà.

Si risponde che, data la nuova configurazione del ratto consensuale, classificato tra i delitti contro la famiglia, come quelli che recano essenzialmente offesa agli attributi della potestà patria o tutoria, non v'ha dubbio che, ove sia intervenuto il consenso del genitore o del tutore, e sempre quando la vittima abbia compiuto gli anni 14 (art. 524), il fatto del rapimento non è incriminabile.

Essendo ciò una logica conseguenza del sistema, appare superflua una disposizione esplicativa, nel senso proposto dalle Commissioni Reali di Catania.

Il commissario Cavaglià fa presente la necessità di espressamente risolvere la questione, variamente risolta in giurisprudenza, della incriminabilità o meno della ritenzione o della sottrazione dei discendenti minori da parte degli ascendenti, in ispreto di provvedimenti giudiziali (eseguibili) civili.

Ritenendosi l'affermativa, sembra che superiori ragioni familiari consiglino in questa materia l'esercizio dell'azione penale subordinata a querela di parte.

Per l'ipotesi prospettata dal commissario Cavaglià l'art. 574 va integrato con l'art. 396, il quale nel capoverso punisce « colui che elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerne l'affidamento di minori ».

Il capoverso ultimo dell'art. 574 stabilisce espressamente, che il reato di sottrazione di minorenni è punibile a querela di parte.

Il Sindacato forense di Catania propone di aumentare nel massimo la pena comminata, mentre la Commissione Reale di Sondrio ritiene troppo mite la pena del capoverso.

Il commissario Carinci propone una diminuzione di pena, quando la sottrazione avvenga col consenso del minore, come fa il Codice penale vigente nella parte prima dell'articolo 148.

Vedrà la Commissione se accogliere i suindicati emendamenti, relativamente alla pena.

GABRIELI. La proposta Carinci di diminuire la pena, ove concorra il consenso del minore, è in contrasto con la nuova struttura del reato, per cui si prescinde affatto dal concorso del consenso nella vittima. E' questa una logica e necessaria conseguenza dello spostamento del reato in esame, dalla categoria dei delitti contro la libertà, nella classe dei delitti contro la famiglia; per cui l'obiettività giuridica consiste nell'offesa arrecata agli attributi del potere patrio o tutorio. E come il consenso del tutore o del genitore discrimina il fatto della sottrazione, così il consenso della vittima non è in alcun modo operativo ai fini penali.

CARINCI. Ma anche di fronte allo spostamento del reato in esame ed alla nuova concezione della sua obiettività giuridica, non può negarsi che minore è il danno che ne deriva quando vi ha il consenso

della vittima. In vista di ciò gli sembra più equa la distinzione fatta dall'art. 148 del Codice vigente, che separa i due casi ed applica pene diverse.

GREGORACI. Sull'art. 573 chiede: come si punisce il ratto della persona minore degli anni 14 e maggiore degli anni 18?

GABRIELI. Non è nella previsione legislativa dell'art. 573 il ratto del minore degli anni 14, nè della persona maggiore degli anni 18: non del primo perchè, presumendosi sempre la violenza, data la mancanza di consenso valido nella persona rapita minore degli anni 14, troverà applicazione l'art. 524; non della seconda, perchè si è ritenuto, per ragioni di politica criminale, di non incriminare il ratto consensuale di persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

GREGORACI. Propone che l'età sia elevata agli anni 21.

NOSEDA. Sull'art. 574 richiama l'attenzione sulla fattispecie del genitore che sottrae il figlio minore stato assegnato, con sentenza del magistrato, all'altro coniuge. Tale fatto dava luogo a molte discussioni col Codice vigente, ed in un primo tempo si ritenne l'applicabilità dell'art. 148, poi si ravvisò persino non applicabile l'art. 434. Loda la dizione dell'articolo proposto, ritenendo che l'art. 669 contempli l'ipotesi di queste inosservanze agli ordini del Magistrato.

GABRIELI. Alla ipotesi prospettata dal commissario Noseda non si ravvisa applicabile la norma dell'art. 669, che prevede una infrazione avente carattere contravvenzionale. Il Progetto con altre disposizioni ha risolto la questione della punibilità della sottrazione, da parte di uno dei genitori, di un minore affidato all'altro genitore, in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria; e cioè nell'art. 574 ha provveduto il caso di chi « indebitamente sottrae un minore a coloro che esercitano su di esso la patria potestà o l'autorità tutoria »; e nell'art. 396 capov. ha provveduto il caso di « colui che elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerne l'affidamento di minori ». Ne consegue che il genitore che sottragga il figlio minore affidato all'altro coniuge, in virtù di un ordinanza del presidente del tribunale, o che, in qualsiasi modo, eluda la esecuzione di tale provvedimento, sarà punito a norma dell'art. 396, capov.; mentre l'applicazione dell'art. 574 va limitata ai casi in cui la sottrazione del minore abbia luogo tra genitori del medesimo, senza che sia intervenuto alcun provvedimento giudiziale, che abbia affidata la custodia del minore ad uno dei genitori.

L'ipotesi del capovero dell'art. 396 è adunque qualificata dalla esistenza di un provvedimento del giudice.

LONGHI. Vorrebbe che fosse eliminato l'art. 574, conglobando la disposizione in altri articoli che sono già nel Progetto e hanno con essa analogia.

PRESIDENTE. Di queste osservazioni sarà tenuto conto in sede di redazione definitiva.

La seduta termina alle ore 12.30'.

*Il Segretario Estensore*

GABRIELI

*Il Presidente*

APPIANI

*V° Il Segretario Capo*

ALOISI

## VERBALE N. 54

*Mercoledì, 11 luglio 1928 — Anno VI*

Presidenza di S. E. APPIANI

*Sono presenti i Commissari: Albertini, Bianchi, Carinci, Andreoni, Gismondi, Innocenti, Longhi, Marconi, Santoro, Satta.*

*Assistono: il Segretario Capo Aloisi e i Segretari Saltelli, Jannitti Piro-mallo A., Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.*

*La seduta comincia alle ore 10.*

### SOMMARIO:

Turbata libertà dei culti — Offese al culto mediante vilipendio di persone o di cose — Vilipendio alla religione ufficiale dello Stato — Violazione di sepolcro — Turbamento di un funerale o servizio funebre — Vilipendio, distruzione, soppressione, occultamento, sottrazione di cadavere — Uso illegittimo di cadavere — Istigazione a delinquere — Istigazione a disobbedire alle leggi — Associazione per delinquere — Banda armata — Assistenza agli associati — Devastazione e saccheggio.

### TITOLO IX

#### Dei delitti contro i culti e il sentimento religioso

#### CAPO I

#### *Dei delitti contro i culti*

#### Art. 544

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 544.

La Corte di Cassazione suggerisce la dizione « pratiche religiose le quali si compiano *con la partecipazione di un ministro del culto* ».

Il Progetto, con l'espressione « alla presenza », non ha certo inteso che basti l'assistenza del ministro del culto come semplice spettatore; occorre che egli intervenga alla pratica religiosa esplicando funzioni inerenti alla sua qualità. Una diversa interpretazione non appare possibile; tuttavia vedrà la Commissione se, per avventura, la formula proposta sia adatta a rendere più chiaro il pensiero dei proponenti.

La Corte di Appello di Firenze ritiene che l'inciso « in modo da menomare la libertà di uno dei culti » sia pleonastico e insidioso. Pleonastico, perchè all'impedimento, o turbamento, è inerente la menomazione della libertà del culto; insidioso perchè può sviare l'esegesi al concetto che occorran tali modalità nell'azione e tali circostanze nel risultato di essa che il danno della singola funzione impedita o turbata possa diffondersi ad ogni altra manifestazione (o indeterminatamente a molte altre manifestazioni) della libertà di praticare uno dei culti ammessi nello Stato.

Si risponde che non sembra che la menomazione della libertà del culto sia necessariamente inerente all'impedimento o al turbamento. Tizio, a scopo di estorsione, sequestra il parroco, sapendo che in quel momento sta per recarsi a celebrare la messa. Tizio avrà volontariamente impedita la celebrazione della messa, ma non può dirsi che abbia voluto menomare la libertà del culto; sicchè non si avrà concorso di reati. Soppresso il fine specifico d'offendere il culto (art. 140 Codice vigente) e soppresso l'inciso « in modo da menomare ecc », il dolo verrebbe a consistere soltanto nel prevedere e volere l'impedimento o il turbamento della funzione (art. 46); sicchè, nel caso ora prospettato, Tizio dovrebbe rispondere di estorsione e di turbata libertà dei culti.

D'altra parte, appare abbastanza evidente che la menomazione della libertà del culto deve essere valutata in rapporto al caso concreto, e, cioè, a quella determinata funzione, cerimonia, o pratica della quale l'agente ha voluto impedire o turbare l'esercizio, menomandone la libera esplicazione; e cioè senza riferimento ad altre funzioni, cerimonie o pratiche.

Il Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Catania fa voti perchè sia previsto come aggravante il fine di vilipendio del culto.

La Relazione spiega perchè non si sia richiesto - a differenza del Codice del 1889 - il fine di offendere il culto. Certo è, però, che questo fine sussisterà nella maggiore parte dei casi: appunto perciò non sembra opportuno farne una aggravante. In ipotesi di speciale rilevanza, potrà trovare applicazione l'art. 62, n. 1°.

SATTA. Rileva che si richiede che la turbativa avvenga in luogo *destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico*. Parrebbe preferibile prescindere da tale estremo (come del resto fa il Codice vigente), ponendo la turbativa dovunque le funzioni o pratiche religiose avvengano, e quindi anche in luogo privato. Le preghiere rituali comuni o altre cerimonie liturgiche - anche fuori della presenza di un sacerdote - si compiono abitualmente e ritualmente nelle congregazioni, seminarii o educandati religiosi, ecc., in una sala qualunque; non sono tenute nè in luogo destinato al culto nè in luogo pubblico, ma nondimeno, in caso di turbativa, è palese la necessità della repressione. Ciò è tanto più opportuno ora, in cui,

non si tratta più di punire (come nel vigente Codice) il reato contro *la libertà del culto*, bensì quello contro la manifestazione del sentimento religioso.

Pure nell'art. 544 non basta, per la incriminabilità, il fatto di impedire o turbare l'esercizio di funzioni ecc., ma si richiede altresì che il fatto sia stato tale *da menomare la libertà di uno dei culti ammessi nello Stato*. Perché? E' sufficiente l'impedire o il turbare per la perfezione del reato, mentre con la seconda aggiunta - assolutamente superflua - si apre il campo a indagini e valutazioni altrettanto difficili quanto fuori luogo. Occorre invece accentuare nella prima parte che deve trattarsi di culti ammessi nello Stato, onde potrebbe emendarsi l'articolo col dire: « Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose *di uno dei culti ammessi* nello Stato, le quali ecc. è punito... », rimanendo soppresso l'inciso « in modo da menomare ecc. ».

CARINCI. Osserva che sarebbe più esatto riprodurre nelle intestazioni del Titolo IX e del Capo I la dizione del Codice vigente, parzialmente, *Dei delitti contro la libertà dei culti e contro il sentimento religioso* per quanto attiene al Titolo; e per quanto attiene al Capo I l'altra, *Dei delitti contro la libertà dei culti*. Questa modificazione, oltrechè rispondere alla sostanza delle singole disposizioni, risponderebbe più chiaramente alla tutela della libertà di coscienza rispetto a tutte le religioni, che il Progetto intende appunto proteggere.

SANTORO. Osserva che la formula dell'art. 544 contrasta con lo spirito del Progetto. Nella Relazione è detto infatti che il Progetto disciplina questo ordine di delitti non più contro la libertà dei culti ma contro il sentimento religioso e l'ossequio dovuto ai culti; ma perchè nell'art. 544 si torna a parlare di libertà dei culti? Propone di sopprimere questo inciso, una volta che l'obiettività giuridica che si vuol garantire con la sanzione penale non è più la libertà dei culti.

INNOCENTI. Si potrebbe modificare anche l'epigrafe.

PRESIDENTE. Quando si dice delitti contro i culti, si adopera una forma abbastanza comprensiva.

MANGINI. Rileva che nella Relazione è detto soltanto questo: che mentre il Codice del 1889 intese tutelare principalmente la libertà del credente, il Progetto invece tutela la religione e il culto in sè. E' pertanto evidente che nell'art. 544 l'obiettività giuridica del reato è appunto il turbamento della libera esplicazione d'un culto ammesso nello Stato.

ALBERTINI. Chiede se, adottando la proposta Satta, non si debba sopprimere l'inciso « le quali si compiano alla presenza di un ministro del culto », che è precisamente destinato a limitare e a determinare quale genere di funzioni o di cerimonie si intendono garantire.

PRESIDENTE. La proposta Satta è diretta appunto a togliere questa condizione.

BIANCHI. Osserva che, contemplando il Capo II i delitti contro il senti-

mento religioso, mentre il Capo I prevede quelli contro i culti, la proposta fatta troverebbe sede più propria nel Capo II.

**MANGINI** La proposta del commissario Satta mira a comprendere nell'art. 544 anche l'ipotesi di chi impedisca o turbi a taluno la preghiera in casa propria o in altro luogo privato. Infatti, se si sopprimessero le parole « le quali si compiano alla presenza di un ministro del culto o in luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico », resterebbero tutelate anche le pratiche religiose fatte dal privato, in una casa privata, senza la presenza d'un ministro del culto.

Il Progetto, a suo giudizio, ha voluto escludere ciò, e limitare invece la tutela alle manifestazioni del culto vere e proprie, non alle preghiere o pratiche religiose private. Se si disturba una persona mentre prega, si potrà commettere altro reato, ma non questo; ad es., il reato di offesa al culto mediante vilipendio di persone, d'ingiuria, di disturbo della quiete pubblica o privata, di violenza privata, a seconda della fattispecie. Non si dimentichi che l'obiettività giuridica di questo delitto è la turbata libertà del culto, non il turbamento del credente o della libertà del credente.

Quanto poi alla soppressione dell'altro inciso « in modo da menomare la libertà di uno dei culti ammessi nello Stato », mentre richiama quanto a tale proposito è detto nelle risposte alle osservazioni, gli sembra che se si togliesse questa espressione il reato resterebbe indeterminato. Basterebbe, per esempio, che, durante una predica, taluno chiedesse il contraddittorio per potersi parlare di turbamento della pratica religiosa, mentre in verità, se il contraddittorio è chiesto in modo lecito, non v'ha menomazione della libertà del culto. L'inciso, insomma, attiene, in un certo senso, anche all'elemento subiettivo del reato, che, con esso, viene ad assumere una più decisa determinazione.

Quanto alla proposta del commissario Carinci rileva che con essa si tornerebbe al concetto del Codice vigente, il quale tutela non le manifestazioni del culto in sé, ma la libertà del credente: alle ragioni del diverso indirizzo del Progetto è accennato nella Relazione, sicchè non occorre insistere oltre su questo argomento.

**CARINCI.** Ma da tutto il Progetto sorge il concetto che si è voluta tutelare la libertà di coscienza. Si associa poi al commissario Satta; vi sono preghiere che si fanno in chiesa, o altrove, anche se il ministro del culto non sia presente.

**MARCONI.** Ma l'articolo dice « o in luogo destinato al culto », quindi anche senza la presenza.

**LONGHI.** Si associa al commissario Satta.

**MANGINI.** Se il ministro del culto partecipa alla funzione, alla cerimonia o alla pratica religiosa, il reato è punibile ovunque sia commesso; se invece tale partecipazione manchi, occorre che la funzione, la cerimonia ecc., avvengano in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico, o aperto al pubblico. Si noti che la tutela accordata in



questa materia dal Progetto è assai più ampia di quella contenuta nell'articolo 140 del Codice vigente, essendo comprese le *pratiche* religiose; ma appunto in relazione a tali pratiche si è dovuto porre qualche limitazione, per non comprendervi, ad es., la preghiera singola o collettiva in luogo privato e senza la presenza di un ministro del culto.

SATTA. Non crede che colla sua proposta si colpirebbe soltanto la turbativa della preghiera di un singolo; vi sono infatti cerimonie collettive che si svolgono fuori della presenza del sacerdote e fuori del tempio, per es., nelle sedi di congregazioni, di conventi, di educandi; esse sono vere e proprie preghiere liturgiche secondo il diritto canonico. D'altra parte, luogo destinato al culto è quello che è canonicamente consacrato al culto.

LONGHI. Vorrebbe che si tornasse all'art. 140 del Codice vigente, ove non si richiede la presenza del ministro del culto, ma basta che il fatto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nota poi che non è possibile contemplare nel, secondo Capo l'ipotesi prevista dal commissario Satta. A questo proposito osserva ancora che il titolo di questo Capo nulla ha da vedere con il suo contenuto. Si parla tra l'altro del rispetto dovuto alle tombe, ma questo rispetto non si identifica con il sentimento religioso. Si dovrebbe piuttosto dire « Dei delitti contro la religione dei sepolcri ».

BIANCHI. Ovvero « contro la religione » dei defunti. Osserva poi che non è possibile tornare all'art. 140, il quale richiede il fine specifico di offendere un culto.

PRESIDENTE. Certo questa è una questione di sistema, ed il sistema non può essere toccato senza sconvolgerlo.

Al commissario Longhi osserva poi che anche nel Codice vigente i delitti da lui rilevati si trovano tra quelli contro la libertà dei culti.

MANGINI. La dizione premessa al Capo II « Dei delitti contro il sentimento religioso » ha un significato, forse improprio, ma tradizionale.

Esso attiene al sentimento di rispetto, di pietà e di venerazione verso i morti e le tombe, che, per l'immensa maggioranza dei credenti, ha anche contenuto religioso. Ciò riconoscono, implicitamente, anche i commissari Longhi e Bianchi allorché propongono di dire: « delitti contro la *religione* dei sepolcri, o dei defunti ». Ad ogni modo si potrà vedere, in sede di redazione definitiva, se adottare un titolo che tolga ogni possibilità di confusione con il sentimento religioso propriamente detto. Certo è che non potrebbe trovar luogo, in questo secondo Capo, il delitto di turbamento della preghiera singola o collettiva, così come lo si vorrebbe configurato dal commissario Satta.

#### Articoli 545 e 546.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 545 e 546 e riassume le relative osservazioni.

Sull'art. 545 il commissario Carinci, confrontando gli articoli 545 e 546, crede poterne dedurre che il primo comprenda il vilipendio reale e verbale, non quello scritto o figurato; e vorrebbe che anche nell'articolo 545 si dicesse, come si dice nell'articolo 546, « con qualsiasi manifestazione di vilipendio », per comprendere inequivocabilmente le tre forme anzidette.

Anche la Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria osserva che l'art. 545 lascia impunita l'offesa arrecata con la stampa, con vignette, ecc.

Nella Relazione è spiegato come l'avverbio « pubblicamente » comprenda anche la stampa; è riconosciuta, tuttavia, la necessità di un coordinamento con altri articoli (ad es., art. 277) nei quali « a mezzo della stampa » sembra essere posto in contrapposizione con « pubblicamente », sicchè quest'ultima espressione parrebbe escludere la prima.

Effettuato tale coordinamento, anche il dubbio del commissario Carinci non avrebbe più ragione d'essere.

Il commissario Cavaglià ritiene che per motivi religiosi, sociali e sentimentali sia opportuno rendere di azione privata i reati preveduti nell'articolo 545, che consisterebbero essenzialmente in una offesa personale.

La proposta non può essere accolta, perchè antitetica al sistema del Progetto, il quale, a differenza del Codice vigente, ha riguardo, principalmente, all'offesa al culto. La persona alla quale sono rivolte le parole o gli atti di vilipendio può anche non rilevare l'offesa per ciò che la concerne; ma poichè sussiste l'offesa al culto, il delitto deve rimanere perseguibile d'ufficio, tanto più che il fatto deve avvenire pubblicamente. La Relazione contiene maggiori chiarimenti su questo punto.

La Commissione Reale degli Avvocati di Rovereto vorrebbe distinguere tra offese al culto avvenute durante funzioni, cerimonie o pratiche religiose, e offese commesse non durante tali funzioni cerimonie ecc; in quest'ultima ipotesi sarebbe da diminuire la pena. Non pare che sia da accogliere la proposta. Essa produrrebbe, forse, qualche confusione con il delitto preveduto nell'articolo 544 e sarebbe, pare, una complicazione superflua.

Sull'art. 546 la Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e de l'Istria preferirebbe la dizione « cose destinate al culto », di cui all'articolo 142 del vigente Codice.

Risponde la Relazione, dimostrando come con la formula del Progetto siasi inteso porre fine alle numerose controversie, che si sono agitate in dottrina e giurisprudenza, per stabilire il preciso significato della espressione del Codice penale vigente.

SATTA. Pare eccessivo richiedere per l'incriminazione che il fatto avvenga pubblicamente. Ciò è tanto più grave in quanto può trattarsi di vilipendio ad un ministro del culto, commesso alla sua presenza o con

uno scritto a lui diretto: fatti che sarebbero impuniti se non avvenuti pubblicamente. Sembrerebbe opportuno sopprimere tale requisito o meglio costituire di esso un'aggravante.

Perchè sull'art. 545 « pubblicamente » e negli altri « in luogo pubblico o aperto al pubblico »?

Sull'art. 546 osserva che anche qui potrebbe sembrare eccessivo richiedere, per la tutela penale, che il fatto avvenga « in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico ». Pongasi l'esempio che un sacerdote si rechi a celebrare un atto del suo ministero (Comunione, Viatico, ecc.) in una casa privata, e che un esaltato rechi la più grave delle offese, non alla persona del sacerdote, ma alla pisside, al ciborio, al breviario, che egli ha deposto in un canto. Tale vilipendio non sarebbe punibile, nei termini dell'art. 546, perchè non avvenuto nelle circostanze di luogo che esso richiede. Sembrerebbe conveniente costituire una aggravante *del luogo pubblico ecc.*, ma non un elemento integrativo del reato.

MANGINI. Gli articoli 545, 546 rispondono ad un concetto organico. Il culto, oltre che nei modi contemplati negli articoli 544 e 548, può essere offeso mediante vilipendio di persone o di cose. Allorchè il vilipendio sia diretto verso chi professa il culto (art. 545) è richiesto l'elemento della pubblicità effettiva (pubblicamente). A differenza del Codice vigente (art. 141) l'obiettività giuridica del reato è l'offesa al culto; il vilipendio alla persona non è che il mezzo, e il delitto, si noti, è perseguibile d'ufficio, non a querela di parte. E' sembrato che soltanto la pubblicità effettiva potesse giustificare la procedibilità d'ufficio. Se il fatto avviene in privato, o con scritto diretto a chi professa il culto, potrà rivestire il carattere di altro reato, ad es., ingiuria, non questo. Se la Commissione vuole ispirarsi a concetti diversi, lo dica esplicitamente; ma bisognerà allora punire qualsiasi offesa al culto, anche fatta in privato, ed anche la bestemmia non pubblicamente fatta. Per logica coerenza, anche il delitto previsto nell'art. 548 dovrebbe prescindere dalla pubblicità.

Nell'articolo 546 è richiesta la pubblicità non effettiva, ma presunta; se si fosse richiesta la pubblicità effettiva sarebbero rimasti esclusi alcuni fatti che invece si è inteso reprimere; ad es., quello di chi vilipendesse, mediante un cartello o altro, una cosa formante oggetto di culto in luogo pubblico, ma in un momento in cui nessuno fosse presente. La Relazione spiega come sarebbe stato infatti assai dubbio che potesse invocarsi, in tal caso, la cosiddetta pubblicità successiva, per giungere alla incriminazione.

PRESIDENTE. Ritene che i due articoli possano essere fusi, e rileva che non pochi commissari consentono nei concetti espressi dal commissario Satta.

SATTA. Osserva che se uno scrive a un sacerdote ingiuriandolo, e ciò fa non per offendere la persona, ma per offendere il sacerdote, per il culto che professa, non si può parlare di ingiuria. Ad ogni modo è palese

la insufficienza della tutela penale, limitandola, con il reato di ingiuria, a quel minimo che non si nega al più misero privato cittadino. Occorrerebbe, qui, avvicinarsi invece, data la figura del ministro del culto, alle sanzioni stabilite per le offese a pubblici ufficiali.

MANGINI. Se la lettera contiene offese all'onore o al decoro del sacerdote vi sarà il reato di ingiuria, a termini dell'art. 603 del Progetto.

ALBERTINI. A proposito dell'esempio addotto dal commissario Satta, e cioè dell'offesa a cosa sacra, mentre questa sia lasciata in un luogo privato, osserva che anche tale luogo può essere, in date circostanze, aperto al pubblico, nel qual caso si concreterà uno degli elementi per la punibilità dell'offesa.

PRESIDENTE. Delle osservazioni del commissario Satta potrà tener conto il Comitato di redazione definitiva.

#### Articoli 547 e 548.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 547 e 548 e riassume le relative osservazioni.

Sull'art. 548 il commissario Gregoraci propone che sia comminata alternativamente la reclusione o la multa.

L'Università di Modena vorrebbe che fosse punito, più lievemente, anche il vilipendio di altre religioni professate nello Stato. Non apparirebbe congruo — secondo la detta Università — difendere le *persone* dei ministri di culti ammessi e le *cose* destinate all'esercizio di esse, senza tutelare il rispetto alle credenze fondamentali, alle quali tali culti si informano.

A parte che, come è detto nella Relazione, il Progetto tutela, in via principale, il culto, e non le persone o le cose, l'accoglimento della proposta implica un apprezzamento di carattere politico, oltre che giuridico, in merito al quale la Commissione potrà, se del caso, esprimere il suo autorevole avviso.

Il Progetto ha creduto fare una speciale condizione di preminenza alla religione cattolica, che non solo è quella ufficiale dello Stato, ma anche quella professata dalla quasi totalità degli italiani.

La Commissione Reale degli Avvocati di Rovereto vorrebbe sopprimere l'articolo, perchè il reato ivi previsto è già contemplato negli articoli precedenti.

Non occorre spiegare come, invece, trattasi di delitti diversi.

A questo punto comunica che il Comitato del Consorzio delle Università Israelitiche Italiane ha trasmesso il seguente ordine del giorno:

« Presi in considerazione gli ordini del giorno trasmessigli dai Consigli di amministrazione di alcune Comunità Israelitiche;

presi in esame gli articoli riguardanti i delitti contro i culti del Progetto preliminare del nuovo Codice penale;

esprime il più vivo compiacimento perchè il Progetto stesso, conservando le nobili tradizioni italiane, ha confermato il principio

del libero esercizio di tutti i culti ammessi nello Stato e punisce il turbamento delle funzioni di essi e le offese recate ai culti stessi mediante vilipendio di persone e di cose.

Constatando per altro che il prelodato Progetto :

*a)* aumenta le pene quando i delitti siano commessi contro il culto cattolico (art. 547);

*b)* considera come reato il pubblico vilipendio della religione, non commesso mediante vilipendio di persone e di cose, solo quando sia rivolto contro la religione ufficiale dello Stato (art. 548),

osserva che con tali disposizioni :

*a)* si menoma il principio della uguaglianza giuridica di tutti i cittadini a qualunque confessione religiosa appartengano, riconosciuto dalla legge promulgata l'8 luglio 1848, n. 735;

*b)* si privano gli acattolici della tutela a favore di essi disposta dall'art. 18 dell'editto sulla stampa 26 marzo 1848, che punisce chiunque col mezzo della stampa derida od oltraggi alcuna delle religioni permesse nello Stato ;

sottopone quindi a S. E. il Ministro della Giustizia e degli affari di culto il voto che voglia compiacersi, al fine anche di tener fermo il principio della rivalorizzazione del sentimento religioso tanto providamente propugnato dal Governo Nazionale, modificare le ricordate disposizioni del Progetto, assicurando la uguale e piena protezione penale della libertà di religione e di culto per i seguaci di tutti i culti ammessi nello Stato.

Si chiederebbe, altresì, che l'art. 548 del Progetto fosse anteposto al 547, debitamente modificato nella dizione ».

PRESIDENTE. Queste considerazioni saranno prese in esame dal Ministro, perchè investono un lato squisitamente politico della questione, che esula dalla competenza della Commissione.

GISMONDI. Ritiene che negli articoli 547 e 548 sarebbe bene adoperare la stessa dizione, potendo altrimenti sembrare che la religione ufficiale dello Stato sia qualche cosa di diverso dal culto cattolico.

PRESIDENTE. L'osservazione potrà essere tenuta presente in sede di redazione definitiva.

## CAPO II

### *Dei delitti contro il sentimento religioso*

#### Articoli 549 a 555.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 549 a 555 e riassume le relative osservazioni.

Sull'art. 549 la Corte di Appello di Torino propone una aggravante per la violazione di cimiteri di guerra o di tombe o sepolcri di militari morti in guerra.

Vedrà la Commissione. Il Progetto ha ritenuto, in genere, di

omettere le aggravanti non strettamente necessarie; nel caso testè accennato potrebbe essere sufficiente, pare, la latitudine della pena da uno a cinque anni.

Il Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Catania trova esagerato l'inasprimento delle pene per tutti i delitti compresi negli articoli 549-555.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria trova eccessiva la pena, specialmente per le ipotesi prevedute nel capoverso dell'art. 549; e propone di abolire il minimo.

Sull'art. 551 la Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Napoli ed il commissario Cavaglià suggeriscono di raggruppare la materia contenuta negli articoli 551-555.

In realtà gli articoli per i qua'i potrebbe esaminarsi l'opportunità di un raggruppamento sono soltanto tre (552, 553 e 554), poichè il vilipendio e l'uso illegittimo di cadavere sono figure di reato assolutamente autonome. Senonchè anche per i tre articoli anzidetti, il raggruppamento, il quale avrebbe un valore puramente formale, non appare conveniente, se, come il Progetto ha fatto, si ritiene che a ciascuna figura debba corrispondere una pena diversa, per la evidente diversa gravità dei fatti.

La Corte di Appello di Bari osserva che la necrofilia è più grave del vilipendio. Questo si commetterebbe per una causale valutabile; la necrofilia, invece, sarebbe indice del più grave perversimento morale, onde andrebbe maggiormente punita.

Il Progetto, in realtà, punisce il vilipendio assai meno degli atti di necrofilia. Il confronto, se mai, poteva essere fatto tra la deturpazione, mutilazione ecc. del cadavere e gli atti di necrofilia, ipotesi accomunate quanto alla pena. Senonchè la reclusione da tre a sei anni sembra sufficiente. Del resto la necrofilia, quasi sempre, è indice non di perversimento morale, ma sessuale, cioè di vera e propria malattia.

L'Università di Firenze, premesso che la prima parte dell'articolo 551 non esige la pubblicità e neppure atti materiali di vilipendio, chiede come si distingua tale figura delittuosa dall'offesa alla memoria del defunto (art. 606, capov. 2°).

Si risponde (a parte la questione se per il Progetto sia configurabile l'ingiuria alla memoria del defunto, richiedendo l'articolo 603 la presenza dell'offeso) che anche nell'articolo 144 del Codice vigente non v'ha l'estremo della pubblicità. Vero è che tale articolo parla di atti di vilipendio sopra un cadavere, mentre l'art. 551 del Progetto dice «vilipende», comprendendo così anche le parole e quegli atti che non cadano sopra il cadavere; ma in verità non v'era ragione di distinguere, potendo il vilipendio avvenire anche all'infuori di atti commessi sul cadavere. La riprova di questo concetto si ha, ad es., nell'articolo 545 del Progetto. D'altra parte il carattere di maggiore gravità del vilipendio rispetto all'offesa è evi-

dente. Il vilipendio, inoltre, suppone la presenza del cadavere, elemento non richiesto nella ipotesi di offesa alla reputazione del defunto (art. 604).

Il commissario Carinci vorrebbe mantenere l'ultimo capoverso dell'articolo 144 del Codice vigente, in ordine ai preposti o addetti ai cimiteri o ad altri luoghi di sepoltura. Devesi osservare come, nei congrui casi, sia applicabile l'aggravante comune (art. 63, n. 1° e 4°).

Sull'art. 552 la Commissione degli Avvocati di Rovereto vorrebbe aggiungere « a meno che non esegua un ordine del defunto », e cita il caso di dispersione delle ceneri da un areoplano, in virtù di disposizione di ultima volontà.

L'aggiunta non appare necessaria: l'esecuzione della volontà del defunto, in quanto il contenuto e la modalità di essa siano ammessi dalla legge o dalla consuetudine, elimina il dolo e rende non punibile il fatto.

Sull'art. 553 la Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria trova eccessiva la pena e propone di abolire il minimo. Suggestisce altresì di riunire gli articoli 553 e 554, con pena unica: reclusione fino a tre anni.

Sull'art. 555 la Corte di Appello di Bologna rileva che non è preveduta l'ipotesi di uso o commercio di cadavere a scopo di speculazione.

Vedrà la Commissione se sia il caso di prevedere l'ipotesi in modo specifico. Si noti tuttavia che, o il colpevole non ha la disponibilità del cadavere commerciato ed egli risponderà di sottrazione (eventualmente se abbia commerciato parti staccate, di mutilazione); ovvero ne ha la disponibilità — figlio, erede, ecc. — e risponderà di vilipendio. Nulla toglie che, nei congrui casi, il fine di speculazione possa aggravare il delitto.

L'Università di Firenze vorrebbe chiarito il capoverso dell'articolo 555, a norma del quale potrebbe essere punito il professore di medicina legale che mostri ai giovani, per fini di insegnamento, parti di cadavere sezionato per ragioni di giustizia, distraendole, anche momentaneamente, dalla sala anatomica per l'aula scolastica.

Risponde, implicitamente, la Relazione. La norma va considerata in rapporto alle disposizioni che regolano i casi in cui la legge consente l'uso di cadaveri. Ove, occorra, tali disposizioni potranno essere rivedute e allargate, nell'interesse dell'insegnamento e della scienza; ma, non è ammissibile che, con il pretesto dei fini scientifici e didattici, si violino tali norme.

Con ciò si risponde anche all'Associazione italiana di medicina legale, la quale desidera l'adozione di una formula che più esplicitamente consenta il libero uso di cadaveri, o di parte di essi, a scopo scientifico, didattico, per musei, ecc.; è questo compito di al-

tre leggi, non del Progetto, il quale non può che contenere un riferimento ad esse, in modo generico.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, infine, ritiene non sufficientemente chiara la prima parte dell'articolo in esame, dubitando che incorra nel delitto ivi contemplato il direttore di istituto universitario che faccia uso di materiale cadaverico proveniente da altro istituto dove, per ragioni di studio, si sia praticata una mutilazione. Occorrerebbe quindi precisare che il cadavere mutilato intangibile è quello nel quale la mutilazione precedente sia stata delittuosa. Non pare, in verità, che l'articolo possa interpretarsi diversamente, essendo manifesto che il Progetto, con le parole « mutilato, occultato o sottratto » si riferisce alle ipotesi delittuose previste negli articoli immediatamente precedenti.

Il commissario Gregoraci propone che sia comminata alternativamente la reclusione o la multa per l'ipotesi di uso di cadavere a scopi scientifici (art. 555, prima parte).

Il Progetto, mentre ha posta la multa alternativa con la reclusione nel capoverso dell'articolo 555, ha invece stabilita sempre la reclusione nella prima parte, tenuto conto della provenienza delittuosa del cadavere dissezionato o adoperato.

CARINCI. Occorre sintetizzare le ipotesi dell'art. 549, e là dove si parla di tombe, bisognerebbe aggiungere i sepolcri e le urne.

SATTA. Poichè si tratta di tombe e defunti, sarebbe preferibile altra epigrafe, ad es.: Delitti contro il rispetto (o la venerazione) dovuto ai defunti, oppure « delitto contro la religione delle tombe ». Ciò anche ad evitare quel che di contraddittorio potrebbe ravvisarsi nell'ipotizzare, fra i delitti contro il sentimento religioso, il reato commesso contro la salma di un ateo.

Sull'art. 549, osserva che rimane fuori della sanzione il vilipendio diretto non a questa o a quella tomba, bensì collettivamente al *cimitero* o ai *luoghi di sepoltura*. D'altra parte è superfluo dire « in cimiteri o in altri luoghi ecc. » dal momento che si tratta di tombe e sepolcri, dovunque siano. La specificazione nulla aggiunge, anzi può restringere l'applicazione della norma, col richiedere che si tratti non solo di tombe, ma di cimiteri. Pure nell'articolo si parla solo del vilipendio mediante *atti*; mentre occorre includere anche il *vilipendio verbale o scritto* (con *parole od atti*, come è detto in altri articoli). Ciò premesso sembrerebbe opportuno emendare l'articolo nel modo seguente: « Chiunque, con *parole od atti*, vilipende i cimiteri o altri luoghi di sepoltura, le tombe ecc. ».

PRESIDENTE. Gli sembra che questo concetto rientri nell'articolo, dappoichè gli scritti oltraggiosi sul recinto di un cimitero sono atti di vilipendio su cose destinate a difesa od ornamento dei cimiteri.

SATTA. E se si gettassero nell'interno del cimitero scritti o stampati contenenti parole ingiuriose per la collettività dei sepolti?



PRESIDENTE. Ritene che ciò sia compreso nella dizione dell' articolo. Ad ogni modo segnala le osservazioni del commissario al Comitato di redazione definitiva.

SATTA. Sugli art. 552, 553 e 554 rileva come, poichè la dispersione o l' occultamento o la sottrazione delle ceneri può anch'esso essere totale o parziale, sia forse meglio emendare i tre articoli col dire: « Chiunque, in tutto o in parte (occulta, sottrae) distrugge un cadavere o ne disperde (occulta, sottrae) le ceneri ecc. »

CARINCI. Osserva che la suddivisione della materia diluita in quattro articoli diversi può apparire eccessivamente casistica. È da raccomandare che, nella formulazione definitiva del Progetto, si trovi il modo di raggruppare le varie ipotesi contenute nei quattro articoli in un paio di articoli soltanto. La sintesi rigorosa è pregio di ogni norma giuridica.

LONGHI. Propone di sopprimere il secondo capoverso dell'art. 561, ritenendo che la necrofilia non esista se non nella fantasia di qualcuno e nella letteratura. Chi compisse atti sessuali su un cadavere, non potrebbe essere che un pazzo dei più inconsapevoli. Non è opportuno creare una norma generale per un fatto che potrebbe commettere soltanto un incosciente, e quindi penalmente irresponsabile.

NOSEDA. Osserva che purtroppo il fenomeno si è qualche volta verificato

LONGHI. Del resto non è necessario contemplare espressamente la necrofilia, rientrando essa nella nozione di atti di brutalità.

ALBERTINI. Si potrebbe sostituire l'espressione: « o di oscenità ».

LONGHI. Si associa. Vorrebbe concentrare in uno solo gli art. 552, 553 e 554.

MANGINI. Osserva che questi articoli rispondono ad ipotesi di diversa gravità, alle quali si è inteso far corrispondere pene diverse. Inoltre l'aggravante contemplata nel capoverso dell'art. 554 riguarda soltanto la sottrazione di cadavere.

PRESIDENTE. Rileva che la Commissione è d'accordo nel segnalare queste proposte di fusione dei vari articoli, nel sopprimere l'ultimo capoverso del 551, e nell'approvare la proposta Albertini di aggiungere le parole « o di oscenità » nello stesso articolo 551.

CARINCI. Mantenerebbe l'ultimo capoverso dell'art. 144 del Codice vigente, cioè l'aggravante per gli addetti ai cimiteri.

MANGINI. Provvede l'art. 63, n. 4°, o dettato in tema di aggravanti generali.

BIANCHI. Ritene che l'aggravante dell'art. 554 dovrebbe valere anche per gli altri reati.

ALOISI. Per il 552 non è possibile, a suo avviso, perchè, prima di sopprimere il cadavere, lo si deve aver sottratto, e se lo si è sottratto in un cimitero, vi è già l'aggravante. Sono due reati diversi.

GISMONDI. No, è un reato unico. Se nello stesso momento in cui si sottrae il cadavere lo si distrugge, si commette un solo reato.

LONGHI. Sull'art. 555 osserva che esso è stato suggerito da alcuni casi verificatesi nella pratica, di inservienti che sottraevano dei pezzi di cadavere per farne uno scheletro e venderlo ai vari gabinetti scien-

tifici. Ora egli non crede che sia il caso di ipotizzare un simile reato, non potendosi proibire di formare degli scheletri a scopo scientifico.

MANGINI. La incriminazione del delitto preveduto nell'articolo 555 è vivamente reclamata dalla opinione pubblica. Anche le esigenze della scuola e della scienza debbono essere subordinate al rispetto verso i defunti. Questa materia, del resto, come è spiegato nella Relazione, dovrà, dal punto di vista, per così dire, amministrativo, trovare il suo regolamento in leggi speciali, alle quali l'art. 555 si richiama.

CARINCI. D'accordo. Il capoverso dell'articolo 555, con la sua ampia locuzione « in casi non consentiti dalla legge », comprende anche l'ipotesi prospettata dal commissario Longhi.

#### TITOLO IV

#### **Dei delitti contro l'ordine pubblico**

#### CAPO I

#### *Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico*

#### Articoli 409 a 414.

PRESIDENTE. Da lettura degli art. 409 a 414 e riassume le relative osservazioni

#### Art. 409.

Alla Corte di Appello di Bologna non sembra opportuno avere allargato il criterio della pubblicità.

Le Corti di Appello di Firenze e di Palermo e le Università di Bologna e di Pavia preferiscono la formula del Codice vigente, perchè più espressiva e più felice; essa dovrebbe essere preferita, perchè permette che l'istigazione sia punita anche se rivolta a una sola persona.

Anche il commissario Cavaglià preferisce la formula attuale.

Come è detto nella Relazione, il mutamento della formula sembra scolpire meglio l'obiettività giuridica del delitto, in relazione all'interesse che si intende tutelare.

La Corte di Appello di Roma ha osservato che non è opportuna la soppressione dell'ipotesi prevista nel n. 1° dell'art. 246.

Si risponde che il Progetto ha inteso togliere ogni correlazione tra la pena per il delitto istigato e quello di istigazione; d'altro canto, essendo stata stabilita nell'art. 409 del Progetto la reclusione da uno a cinque anni, il giudice, nei casi gravi, ha il modo di ovviare al temuto inconveniente di una pena minima.

Le Commissioni Reali degli Avvocati e Procuratori di

Roma vorrebbero conservata l'espressione « pubblicamente istiga », perchè l'altra « istiga il pubblico » sembra involgere la necessità della direzione dell'istigazione a un numero indeterminato e indeterminabile di persone; ciò sarebbe inopportuno, perchè nel fatto della pubblicità è insita la diffusività del pericolo temuto, mentre d'altra parte la istigazione dovrebbe essere punita, anche se rivolta a un numero limitato di persone. Come si è fatto presente nella Relazione, i concetti di istigazione pubblica e di pubblica apologia sono determinati, agli effetti della legge penale, nell'articolo 271, ultimo capoverso, del Progetto; secondo tale articolo l'istigazione è pubblica anche quando avvenga, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di più — quindi anche due — persone.

#### Art. 410.

La Corte di Appello di Bologna preferisce la formula attuale, osservando che l'espressione « disobbedienza delle leggi di ordine pubblico » non è ben chiara e precisa.

Anche le Commissioni straordinarie dei Consigli degli Avvocati e Procuratori di Roma non approvano la limitazione introdotta *leggi di ordine pubblico*, perchè non vi sarebbe compresa l'istigazione pubblica a disobbedire alle norme di diritto privato vero e proprio.

Risponde la Relazione. Il Progetto ha inteso distinguere tra leggi di ordine pubblico e non di ordine pubblico, versandosi appunto in tema di delitti contro l'ordine pubblico. Se tale distinzione, che in pratica può dar luogo a sottili dispute, debba essere o meno conservata, vedrà la Commissione. Sostanzialmente si tratta di una limitazione suggerita dalla necessità di esattamente circoscrivere la portata dell'articolo alla disobbedienza di norme inderogabili dalla volontà privata.

#### Art. 411.

Il commissario Cavaglià vorrebbe aggiunta la parola « determinati » alla espressione « più delitti ».

L'aggiunta sembrerebbe non necessaria. Forse è superfluo l'avverbio « più », perchè dicendosi « delitti » (art. 248 Codice attuale) si intende che devono essere almeno due, cioè « più ».

Le Commissioni straordinarie dei Consigli degli Avvocati e Procuratori di Roma vorrebbero conglobate tutte le ipotesi in unica previsione, elevandosi il massimo della pena e lasciandosi al giudice di valutare la responsabilità di ciascun associato secondo i compiti che si è assunto. In via subordinata vorrebbero che fosse ammesso come facoltà, e non come obbligo, l'aumento di pena di cui all'ultimo capoverso.

Il Progetto ha inteso configurare le varie ipotesi in modo autonomo, in considerazione alla entità di ciascuna e in relazione

alla necessità che l'associazione per delinquere sia severamente repressa in ogni sua manifestazione; non è sembrato perciò opportuno attribuire al giudice soverchi poteri discretivi, che talora avrebbero potuto compromettere il fine pratico di una severa repressione.

#### Art. 412.

Le Commissioni straordinarie dei Consigli degli Avvocati e Procuratori di Roma osservano che rimane esclusa l'ipotesi degli associati armati, i quali a scopo di estorsione si presentano in alberghi, in luoghi di ritrovo o di festa e simili.

Si risponde che non è escluso che il reato di estorsione concorra con quello di cui all'articolo 412.

#### Art. 414.

La Cassazione del Regno, la Corte di Appello di Napoli, l'Università di Pavia e le Commissioni Reali di Napoli e di Roma vorrebbero l'esenzione da pena a favore dei prossimi congiunti, che si limitino a somministrare il vitto.

Il commissario Carinci vorrebbe considerata l'ipotesi del prossimo congiunto come nell'attuale art. 249: i vincoli di parentela dovrebbero avere quanto meno valore per considerare una riduzione di pena.

Vedrà la Commissione se sia necessario un coordinamento con l'articolo 391.

Il commissario Cavaglià ha osservato che l'art. 414 prevede ipotesi di fatti costituenti favoreggiamento: dovrebbe quindi essere cancellato l'inciso « o di favoreggiamento ».

Si risponde che le ipotesi prevedute nell'articolo 414 non costituiscono favoreggiamento (art. 385 e 386), il quale suppone la fine dell'*iter criminis* per il reato principale e quindi, nella specie, lo scioglimento della associazione a delinquere.

Le Commissioni straordinarie dei Consigli degli Avvocati e Procuratori di Roma vorrebbero meglio chiarito se la norma si applichi a chi commetta il fatto in essa punito, fuori dei casi di concorso o di favoreggiamento nel reato di associazione, o non piuttosto al reato fine.

Si risponde che deve intendersi « fuori del caso di concorso del reato di associazione a delinquere o di favoreggiamento » (cioè, dopo lo scioglimento dell'associazione). Ciò è chiaro per la terminologia costante del Progetto, che nella Parte speciale, allorché adopera la frase « fuori dei casi di concorso nel reato », si riferisce al reato che forma oggetto dell'argomento trattato e non ad altro reato.

BIANCHI. Ricorda che l'art. 249 del Codice vigente stabilisce l'esenzione da

pena per i prossimi congiunti: e propone che essa sia qui riprodotta.

CARINCI. Si associa.

ALOISI. Rileva che la questione è stata già sollevata sull'art. 308 (assistenza a partecipi di cospirazione o di bande armate) e che la Commissione ha espresso l'avviso di doversi ammettere questa scriminante; se pertanto si modificherà in tali sensi l'art. 308, la stessa modificazione dovrà essere adottata per l'art. 414.

## CAPO II

### *Del delitti contro la polizia di sicurezza*

#### Art. 415.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 415 e riassume le osservazioni.

La Corte di Appello di Roma afferma che l'espressione « polizia di sicurezza » è poco felice. Vorrebbe unificato il Titolo sotto la locuzione « Dei delitti contro l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza ».

Il commissario Gregoraci ha osservato che l'intitolazione del Capo II non si comprende pienamente: i reati ivi preveduti potrebbero essere raggruppati sotto la comune denominazione « Delitti di pubblica intimidazione ».

Si risponde che l'espressione « polizia di sicurezza » ha ormai nella dottrina un preciso significato tecnico. Quanto alla proposta del commissario Gregoraci può affermarsi che la intitolazione « Delitti di pubblica intimidazione » sarebbe inesatta, perchè non comprenderebbe le ipotesi previste nell'art. 415, le quali consistono, non soltanto in una intimidazione, ma in veri e propri fatti di saccheggio e di devastazione.

Le Commissioni straordinarie dei Consigli degli Avvocati e Procuratori di Roma alla espressione « plaghe o contrade abitate » vorrebbero sostituita l'espressione: « in luoghi abitati ».

Vedrà la Commissione: occorre tuttavia rilevare che, in tal modo, l'aggravante verrebbe ad essere notevolmente estesa.

ALBERTINI. Si potrebbe sopprimere l'aggravante del n. 1° dell'art. 415. E' più grave saccheggiare un paese che non una plaga dove ci sia, per esempio, un solo casolare. Perchè dunque aumentare la pena se il fatto è meno grave?

CARINCI. Tanto più che vi è una grande latitudine nella pena stessa.

PRESIDENTE. La Commissione pertanto conviene nella soppressione del n. 1°.

#### Art. 416.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 416 e riassume le osservazioni.

La Cassazione del Regno ha osservato che non è preveduta

l'aggravante del capoverso dell'art. 255 Codice vigente, nè il n. 3° dell'art. 62 la prevede. Dello stesso avviso sono i commissari Carinci e Albertini, che vorrebbero riprodotto il contenuto del capoverso dell'art. 255.

Si deve riconoscere che l'art. 62, n. 3°, il quale dice « l'aver approfittato di disastri, calamità o commozioni pubbliche..... o l'aver, comunque, approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa » supplisce soltanto in parte. Rimane esclusa l'ipotesi del luogo e tempo di pubblico concorso; ma l'art. 416 aumenta notevolmente la pena rispetto all'art. 255, capoverso, sicchè può sembrare non necessario prevedere l'ipotesi.

**CARINCI.** Rileva che deve essere unificato il linguaggio giuridico degli articoli 416 e 419 e che la pena indicata nell'art. 416 appare troppo mite.

**ALOISI.** Osserva che i due articoli hanno finalità differente, e taluni dei mezzi contemplati nel 419 non si attaglierebbero nell'art. 416, perchè non si verificherebbe la pubblica commozione o il pubblico timore.

**GISMONDI.** Sugli articoli 409 e 410 osserva che la istigazione alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico è considerata come un reato distinto dalla istigazione alla disobbedienza alla legge penale, e cioè a commettere un reato; mentre anche la legge penale è una legge di ordine pubblico.

**PRESIDENTE.** Questa osservazione sarà tenuta presente in sede di redazione definitiva.

La seduta termina alle ore 11.

*Il Segretario Estensore*

MANGINI

*Il Presidente*

APPIANI

*V° Il Segretario Capo*

ALOISI

## VERBALE N. 55

*Giovedì, 12 luglio 1928 - Anno VI*

Presidenza di **S. E. APPIANI**

*Sono presenti i Commissari: Albertini, Andreoni, Bianchi, Carinci, Gismondi, Gregoraci, Innocenti, Longhi, Marconi, Massari, Nosedà, Rocco, Santoro, Satta.*

*Assistono: Il Segretario Capo Aloisi, e i Segretari Sal'elli, Novelli, Jannitti Piromallo A., Novelli, Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.*

*La seduta comincia alle ore 9.*

### SOMMARIO:

Furto - Sottrazione di cose comuni - Rapina - Estorsione - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - Usurpazione - Deviazione di acque - Invasione - Turbativa violenta del possesso di cose immobili - Danneggiamento - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo - Ingresso arbitrario nel fondo altrui.

## TITOLO XII

### Dei delitti contro il patrimonio

#### CAPO I

*Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone*

Art. 642.

**PRESIDENTE.** Da lettura dell'art. 642 e comunica la seguenti osservazioni:

Il commissario Albertini osserva che nel Capo I la rubrica non sembra comprendere il furto semplice.

Nella Relazione è chiarito il significato di violenza alla cosa, che comprende il modo di esecuzione del furto semplice.

Il commissario Gregoraci:

1) per quanto trattasi di reati infamanti, richiama l'attenzione della Commissione sull'eccessività delle pene portate dal Progetto, e propone che, essendovi larga latitudine nell'applicazione delle pene, non sia stabilita un'ulteriore aggravante ove concorrano due o

più circostanze aggravanti. Tanto più quando si pensi che per simili delinquenti, nella comune dei casi, sono da aggiungere, secondo il Progetto, alle pene, alcune misure di sicurezza.

Nella Relazione è data ragione della gravità delle pene comminate per questi delitti. Vedrà la Commissione se sia il caso di proporre specifiche modificazioni.

2) Considerando la opportunità di favorire la riparazione del danno prodotto dai reati contro la proprietà, a complemento delle norme contenute nel Progetto, propone che sia consentito il perdono o l'applicazione di una pena pecuniaria, quante volte si tratti di reati contro il patrimonio di lieve entità ed in cui non abbiano concorso nè violenza nè minaccia. Tutto ciò a condizione che il danno sia risarcito e si tratti di imputati incensurati.

Le Università di Urbino e di Milano non trovano esatta la ripartizione dei delitti contro il patrimonio cioè commessi con violenza ovvero con frode, perchè nella prima categoria sono compresi, per es., il furto semplice e la caccia nel fondo altrui, ipotesi alle quali è estranea qualsiasi violenza, e nella seconda figura l'appropriazione di cosa smarrita, che non si commette certo con frode.

Nella Relazione è chiarito il sistema di distinzione adottato dal Progetto.

In particolare sull'art. 642, la Corte di Appello e la Procura Generale di Palermo, la Corte di Appello di Roma e la Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria preferirebbero la formula attuale, dopo che la giurisprudenza ha chiarito il momento esecutivo del reato.

Nella Relazione sono chiarite la portata e l'importanza innovatrice delle formule adottate dal Progetto.

L'Università di Parma e la Corte d'Appello di Roma osservano che non è opportuna la formula «sottraendola a colui che la detiene», perchè vi sono cose non *detenute* da alcuno (esposte alla pubblica fede) e che possono essere oggetto di furto.

La Commissione Reale degli Avvocati di Venezia tiene che nella parola «sottraendola» sia insito il concetto della clandestinità.

Può ricorrere nella sottrazione la clandestinità dell'azione, ma filologicamente questo concetto non rientra necessariamente nella nozione di sottrazione.

Nella Relazione è detto che la formula del Progetto «sottraendola a colui che la detiene» fa richiamo alla forma minima di possesso, cioè alla detenzione che ha per contenuto la potestà effettiva, immediata, la disposizione fisica sulla cosa, legate alla volontà visibile di farle valere ad esclusione di ogni altra persona.

Ma naturalmente, come avviene, in ogni altro caso in cui la tutela giudiziaria è concessa quando concorre un minimo di condizioni di fatto, anche in questo la tutela stessa si estende necessariamente a tutti i casi in cui ricorrono condizioni, che sono al di là



di quel minimo. Perciò, se la sottrazione avvenga, non in danno del detentore materiale, ma del possessore legittimo, si è ugualmente nei termini dell'art. 642.

Premesso ciò, rilevasi che gli esempi che si fanno (oggetti esposti nei negozi, nei chioschi, od in altri posti fuori della presenza di alcuna persona) rientrano appunto in questa seconda ipotesi, perchè, se per essi può dubitarsi che siano materialmente detenuti da alcuno, certamente è indiscutibile che siano posseduti da chi ve li ha collocati e ve li mantiene nel proprio interesse.

Il commissario Gregoraci propone di studiare se non debba anche essere punito per furto chi si appropria di gas o energia termica, deviandoli a proprio profitto.

Da tutte le osservazioni pervenute si fanno voti perchè si adotti una formula comprensiva anche delle altre energie naturali, e di tutte le frodi, che si commettono dagli utenti o non utenti fuori il contatore o col contatore.

Come è chiarito nella Relazione, il capoverso dell'art. 642 elimina ogni discussione sulla possibilità di considerare come cosa mobile l'energia elettrica; con che viene a riconoscersi la possibilità che per la sottrazione dell'energia elettrica possano applicarsi le norme relative ai delitti contro il patrimonio.

Fissato questo principio, il Progetto si limita a fare solo la previsione della sottrazione commessa dall'utente fuori dell'apparecchio di misurazione, perchè questa è l'ipotesi che offre campo a maggiori discussioni in dottrina e giurisprudenza. Le altre ipotesi non danno luogo ad apprezzabili dubbi.

Non è sembrato necessario occuparsi delle altre energie naturali esplicitamente, perchè per alcune di esse (gas) non si è dubitato che fosse una cosa mobile e perchè, anche nelle nazioni straniere, ove sono state adottate leggi speciali, queste sono limitate alla energia elettrica. E' intuitivo che la soluzione data alla questione in ordine alla energia elettrica ha influenza nella decisione dei dubbi, che possono sorgere per ogni altra energia naturale.

**PRESIDENTE.** Nota che qui non si parla di violenza sulle cose, ma di violenza alle cose. Inoltre il concetto dell'articolo è la sottrazione a colui che detiene la cosa. Si dice: se c'è il reato quando si sottrae al semplice detentore, vi sarà *a fortiori* quando si sottrae al possessore. Ma su questo punto desidererebbe chiarimenti, essendo la detenzione un fatto materiale diverso dal concetto giuridico del possesso.

**MASSARI.** Risponde, anzitutto, al rilievo della Presidenza sul non chiaro significato della locuzione « sottraendola a colui che la detiene », adoperata nella definizione del furto.

Nei reati patrimoniali, non viene in questione l'ipotesi che la cosa non appartenga ad alcuno, sia una *res*, per esempio *derelicta*. Se la cosa non fosse di nessuno, l'impossessarsene non sarebbe reato, ma sarebbe un fatto legittimo, realizzerebbe cioè quel modo

di acquisto della proprietà che è l'occupazione. Adunque, anche per il furto è presupposto indispensabile che la cosa deve appartenere a qualcuno. Or può accadere che il padrone della cosa ne sia anche il possessore o il detentore, ovvero può darsi che della cosa taluno sia il proprietario, e altri ne sia il detentore.

Nessuna questione quando della cosa sia detentore lo stesso proprietario, ma quando la cosa sia invece detenuta da un terzo, natura'mente non può la sottrazione avvenire che riguardo al terzo che la detiene. Questo appunto ha stabilito l'articolo 642 del Progetto. Ma, che cosa significa *detenere*? «Detenere» significa non già possedere nel senso giuridico della parola; ma vuole riferirsi al possesso materiale. D'altra parte il detenere non consiste soltanto nel tenere indosso: infatti, si può tenere la cosa anche in un'abitazione di cui si possiede la chiave e, in tal caso, si è sempre detentore.

In altri termini, il concetto del possesso giuridico non ha nulla a che vedere col concetto che si è voluto qui fissare, stabilendo che la sottrazione deve esser fatta a colui che detiene. Qui la detenzione significa semplicemente tenere la cosa a propria disposizione; e in tale concetto rientra anche la detenzione simbolica che funziona anche in rapporto alla vendita per quanto riguarda la tradizione. Rimane così spiegata la ragione della locuzione.

Per quanto riguarda la distinzione del titolo in reati commessi mediante violenza alle cose, e reati commessi mediante frode, si richiama all'autorità del diritto romano al quale non era sfuggito che non si può delinquere che attraverso queste due forme: la violenza e la frode. Come ha osservato anche la Relazione, il concetto che il furto importa una violenza alla cosa era già stato rilevato dal Carrara, il quale disse che il fatto della *ablatio* rappresenta una violenza alla cosa, pur non essendo una violenza sulla cosa.

Il commissario Albertini, identificando le due locuzioni, ha creduto che il Progetto, per dare il concetto della violenza alla cosa, si sia riferito alla definizione adottata per la violenza sulla cosa in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ma si tratta di due nozioni distinte. Nella violenza alla cosa basta una violenza molto minore, basta la semplice ablazione perchè sorga il concetto di violenza. Tale violenza rappresenta un *minimum* rispetto alle manifestazioni di energia che essa può assumere nelle forme più gravi; ma quel *minimum* è sufficiente, tuttavia, a diversificarla dalla frode, perchè nella frode il possesso della cosa si ottiene attraverso un vizio del consenso o un abuso del possesso, che si sia tenuto legittimamente, e invece nel furto il possesso si ottiene mediante la sottrazione che, appunto perchè tale, realizza una forma di violenza alla cosa.

PRESIDENTE. Concludendo, se la cosa è abbandonata non vi è furto; se non è abbandonata, è detenuta da qualcuno, epperò non importa che sia sot-

tratta direttamente al suo proprietario. Quando si prende una cosa altrui, da chiunque detenuta, ciò costituisce un furto.

Quanto alla violenza sulle cose e alle cose osserva: la sottrazione al detentore della cosa costituisce furto, se la cosa non è di proprietà di colui che la sottrae, altrimenti costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ora se il proprietario commette esercizio arbitrario, e il non proprietario commette invece furto, la differenza tra esercizio arbitrario e furto consiste nel dolo e non nella materialità del fatto; la violenza è sempre la stessa. E' il dolo che discrimina il furto dall'esercizio arbitrario. Perciò domanda: ma se la violenza è la stessa, perchè in un caso è chiamata violenza sulle cose, e nell'altro violenza alle cose?

MASSARI. Se al concetto di *violenza sulla cosa*, che è proprio dell'esercizio arbitrario, si desse il significato medesimo che il Progetto attribuisce alla locuzione *violenza alla cosa* in tema di reati patrimoniali, sarebbe esatto dire che il criterio distintivo fra esercizio arbitrario e furto sia dato soltanto dal dolo; ma nell'esercizio arbitrario si richiede qualche cosa di più della semplice ablazione, occorrendo che sia modificata o deformata la cosa. La giurisprudenza nella interpretazione della violenza sulla cosa ha sempre ritenuto che non basti una qualunque *vis*, ma occorre la *vis qualificata* dalla modificazione o deformazione della cosa. Se questa è la differenza fra i due reati, essa non è solo soggettiva, ma anche oggettiva. Quando manca questa *vis qualificata*, e c'è l'idea di esercitare un diritto, non vi sarà nè furto, nè esercizio arbitrario, ma la tutela si ridurrà ad un'azione possessoria.

PRESIDENTE. Tizio ha una bicicletta. Caio dice di esserne il proprietario e la prende. Che reato commette?

GISMONDI. Nessuno, perchè non c'è violenza sulla cosa.

SANTORO. Il commissario Massari ha detto che la semplice apprensione costituisce una violenza. Ora il fatto di prendere una bicicletta è un'apprensione. Pertanto secondo il Progetto vi è violenza alla cosa.

MASSARI. Precisamente: e si avrà reato patrimoniale, se il fatto sia commesso a scopo di furto; mentre non si avrà nè furto, nè esercizio arbitrario, se il fatto sia commesso con l'animo di esercitare un preteso diritto. Evidentemente dunque il concetto di violenza sulla cosa non collima con quello di violenza alla cosa.

CARINCI. Osserva che l'art. 642 prevede il furto semplice, che il Codice sardo considerava nell'art. 622, il Codice toscano negli art. 374, 375, 376 ed il Codice vigente considera nell'art. 402. La formula adoperata nel Progetto sembra giuridicamente esatta. Soltanto quanto al capoverso la norma potrebbe sembrare soverchia, il furto di energia elettrica essendo compreso in detta formula, così come vi sono compresi il furto di gas, di energia termica, di onde sonore e somiglianti. Potrebbe perciò sopprimersi il detto capoverso.

LONGHI. La denominazione del titolo « Reati patrimoniali » è senza dubbio

in piena corrispondenza col contenuto. Si limiterà ad osservare che anche la denominazione attuale ha uguale comprensione. Tuttavia si abbandona per la considerazione che con le disposizioni del Titolo non si tutela soltanto la proprietà, ma anche il possesso perfino la semplice detenzione. D'accordo. Per altro il possesso e la detenzione che altro mai sono se non aspetti particolari o momenti di quel diritto più ampio che è il diritto di proprietà, inteso nel suo senso più assoluto? Perciò anche nel Codice civile la disciplina dei rapporti fra persone e cose è regolata, sotto il Libro secondo, dal Titolo « Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni » E l'ultimo paragrafo del Libro è costituito dalle norme sul possesso.

L'una denominazione si equivale quindi all'altra. Se la scelta dipendesse da lui, si terrebbe all'antica, per ragioni del suo temperamento, incline a trovare radicali riforme nella sostanza delle cose, conservando invece quanto più sia possibile il vecchio involucro, che ne costituisce la forma esteriore. Ma poichè in fondo qui rivoluzioni di sostanza non ci sono (e non ne era il caso), nè vi sono possibilità di contraccolpi, si può largheggiare di più nelle variazioni verbali, nello intento di chiarirne sempre di più il contenuto.

Quanto alla divisione del Titolo in due Capi: « Delitti mediante violenza alle cose o alle persone » e « Delitti mediante frode », è evidente la reminiscenza dell'antica formula « duobus modis fit iniuria, aut vi aut fraude », che il nostro sommo poeta tradusse magnificamente nel verso « o con forza o con frode altrui contrista ». Ma è il caso di domandare: questa esatta bipartizione della intera categoria criminale si adatta anche alla sottopartizione dei reati contro il patrimonio? Qui la partizione torna pure, ma forse in misura alquanto diversa; e in ogni modo si può dubitare della applicazione. Davvero che il ladro appartiene più alla categoria dei violenti che a quella dei fraudolenti? Ne dubita anche il Progetto che parla di delitti mediante *violenza alle cose* e non *sulle cose*, e ha cura, nelle osservazioni, di sottolineare questa differenza. La verità è che i delitti contro la proprietà commessi con violenza sono quelli di rapina, estorsione e sequestro a scopo di rapina o di estorsione. Il furto è di sua natura clandestino (si pensi all'antico formalismo romano per la ricerca del ladro). Un ladro che ruba materialmente (non simbolicamente) sotto gli occhi del proprietario, commette, più che un furto, una rapina così detta impropria: lo scippo.

Il sistema adottato è quindi alquanto impreciso; ed ha per effetto di creare un terzo Titolo nel quale si vede collocata, tutta sola, da rimanerne quasi mortificata, la ricettazione. Essa non merita il grande onore che le si fa di un capitolo tutto per sè.

Cosicchè sembrerebbe doversi preferire altro sistema, e press'a poco quello di oggi; cioè la partizione per soggetti nominali; Capo 1° « Dei furti » (usurpazioni e occupazioni comprese); Capo 2°

« Dei furti violenti »; Capo 3° « Delle frodi e delle appropriazioni »; Capo 4° « Della ricettazione »; Capo 5° « Disposizioni comuni ».

Ma su tutto quanto ha detto *videant consules!* Non si tratta, in fin dei conti, che di preferenze formali.

Sull'articolo 642 nota che è stata soppressa da questo la formula « togliendola dal luogo dove si trova ». E' infatti una di quelle espressioni di cui si ignora la precisa funzione. Non che non ci sia; ma essa non è ben determinata e forse si può farne anche senza. È così di taluni organi. L'appendice intestinale, per esempio; ma non è provato scientificamente che in realtà essa non debba servire. Normalmente può essere, invero, un buon regolatore della funzione digerente. E' ciò che può dirsi forse della formula di cui il Progetto ha operata l'asportazione. Può darsi che qualche volta si debba avvertire la sua mancanza; ma si conviene che si può farne anche a meno, e perfino che, coll'eliminarla, sia diminuito un pericolo di troppo sottili discussioni. Si sacrifichi dunque, sebbene si senta la nostalgia per questa rinunzia agli antichi insegnamenti sull'*amotio*, che veniva a escludere l'*ablatio* e a integrare il concetto di *apprehensio*. Ma nessuno si illuda che col l'aver gettato all'aria questi meditati insegnamenti, frutto di sottili discriminazioni, una sola delle consuete controversie sul momento consumativo del furto nei casi più grigi sia eliminata. Anche sotto il governo esclusivo del concetto di « impossessamento » si continuerà a essere incerti se si sia effettuato impossessamento per il fatto che taluno si è messo in tasca un orologio senza uscire dalla casa dove si trova, o se ha sollevato dal suo posto una valigia senza scendere dal treno o avendo il viaggiatore dietro le spalle. Ma, semplifichiamo pure. Lasciamo pure le bande che non reggono e non guidano; e procediamo, se così si crede, più spediti.

E anzi per questo stesso desiderio di semplificazione che io trovo inutile l'aggiunta del capoverso, dedicata all'« energia elettrica ». A parte la dizione, che sembra ancora attendere l'ultima mano (« impianto di cui abbia l'uso — e se ne avesse la proprietà? — fuori dell'apparecchio di misurazione »), ce n'era bisogno? Chi oggi solleva dubbi su di ciò? Se ne parlò un tempo, ma la disputa fu presto ricompresa in un definitivo silenzio. Per buona fortuna la felice vostra nozione del furto rendeva possibile questa eccezione. E sapete perchè? Precisamente in grazia di quella espressione « togliendola dal luogo ove si trova » che si legge nell'art. 402 del vigente Codice penale, essendosi scientificamente riconosciuto che le molecole dell'energia elettrica si trasportano *de loco ad locum*, come cose tangibili: nè più nè meno. La difficoltà maggiore era nell'« impossessamento »; ma anche questo fu ragionevolmente superato. Più difficile parve il raggiungere eguale risultato ai tedeschi, in quanto quel codice usa la espressione « asporta una cosa mobile », anzichè limitarsi alla « amozione »; o

forse a causa delle maggiori sottigliezze di cui i tedeschi si diletano e nelle quali talvolta finiscono coll'invischiarsi. Fatto è che là si sentì la necessità di una legge speciale che la genialità giuridica italiana, della quale è giusto rivendicare qualche parte anche alla magistratura, credette non necessaria. Non è quindi il caso di mantenere la nostra tradizione, senza aderire alle sottigliezze straniere? E si badi che ciò avverrebbe non senza guai. Non si dimentichi che la prassi è arrivata fino a ritenere possibile il furto di energia genetica. Non so che ne sarà domani di questo genere di speculazione, fatta l'aggiunta per imbrigliare l'elettricità. Si porterà innanzi l'adagio che l'inclusione di un'ipotesi importa esclusione dell'altra, e con ciò la dispersione di quell'altra energia, che pure merita considerazione, resterà senza impedimenti e senza sanzioni. E lo stesso si dica del furto dei gas. Insomma restiamo alla odierna nozione e all'odierna giurisprudenza. *N'y tuchons pas*, poichè tutto procede esattamente anche senza la creazione di altre figure di reati.

Ho sentito pur ora fare l'esempio di un modo di rubare energia a mezzo di magnete, ed esattamente si è risposto che proprio in causa della nuova formula si creerebbe un punto interrogativo che prima non esisteva. Infatti il caso avvistato dal collega Santoro fu già deciso, e senza difficoltà. Il modo di compiere l'impossessamento non attiene al fatto dell'impossessamento medesimo.

Una osservazione speciale per il superstite *abigeato*. Il problema è assai grave, e non è certo risolto dal Progetto. Esso anzi ne restringe la difesa, sostituendo al « bestiame grosso » del Codice odierno una « pluralità di anima i bovini o equini ». Eppure bisogna affrontare questo problema. E' forse il più grave, in oggi, di quelli che concernono i reati contro il patrimonio. Non si dica che esiste una legge speciale e che altra se ne farà. Esiste ed esisterà, ma per la insufficienza della legge comune. La legge speciale deve occuparsi delle norme preventive, ma, se vi ha reato che è nato qui e qui deve restare, è precisamente l'abigeato che tutti i codici, da che esistono, hanno sempre considerato come una forma più grave del reato di furto.

**PRESIDENTE.** Richiama l'attenzione della Commissione sulla osservazione del commissario Gregoraci a proposito del capoverso.

La Relazione spiega perchè si è voluto parlare della sola sottrazione di energia elettrica.

**SANTORO.** Si è verificato il caso di taluno che, collocando un magnetometro sul contatore, non arresta il passaggio dell'energia elettrica, ma fa sì che esso non sia segnato dall'apparecchio. Si è discusso se ciò costituisca sottrazione ovvero omesso pagamento dell'energia. Sottrazione non vi è, perchè l'energia elettrica che passava prima continua a passare, con la differenza che prima il contatore la segnava e poi non la segna più. Pertanto, se l'elemento costitutivo del reato,

è la sottrazione, come è detto nel capoverso, in questo caso non vi sarebbe furto.

**PRESIDENTE.** Ricorda che il progetto ceco-slovacco ha in proposito una formula comprensiva: « Agli effetti della legge penale si intende per cosa mobile l'energia elettrica e qualsiasi altra forza naturale prodotta o appresa dall'uomo ».

Ritiene che una simile formula risolverebbe tutte le questioni.

**MASSARI.** La prima questione da risolvere è se l'energia elettrica sia una cosa mobile. Di questo non si è mai dubitato in rapporto al gas, all'acqua, insomma a tutti gli elementi che possono essere oggetto di apprensione; invece per l'energia elettrica, per questo fluido misterioso, c'è stata una grande discussione per sapere se sia o no cosa mobile; e la questione potrebbe sorgere anche per l'energia termica.

Non sarebbe pertanto alieno dall'allargare la dizione del capoverso, per comprendervi tutte le ipotesi di forze che non possano rientrare chiaramente nel concetto di cosa mobile.

La seconda questione è di decidere in quali casi l'apprensione di energia elettrica costituisca furto, e in quali, viceversa, costituisca appropriazione indebita. Evidentemente il criterio differenziale non può riferirsi che al possesso, che si abbia o meno della energia. Tale possesso non si ha, e sorge quindi la figura del furto, quando l'energia si sottrae fuori del contatore. Nel caso invece prospettato dal commissario Santoro, l'energia elettrica passa dall'apparecchio. Vi sarà pertanto o appropriazione d'energia o truffa. Deve anche avvertire che in questa seconda ipotesi può dubitarsi se la truffa cada sull'energia o sul danaro che non si paga: egli crede che in verità in tal caso si finisce per frodare il prezzo dell'energia.

**SANTORO.** Ritiene che invece delle parole « di cui abbia l'uso » sia più corretto dire « di cui abbia il godimento ». Il Codice civile, infatti, quando parla della proprietà o della locazione, parla di godimento; se l'impianto è in proprietà o in locazione, parlare di uso potrebbe dar luogo a grave confusione.

**MASSARI.** Riconosce l'importanza del rilievo, ma spiega che, parlando di uso, il Progetto si è riferito alla terminologia corrente in questa materia.

**SANTORO.** Il legislatore deve usare una precisione di linguaggio maggiore della comune. Non perchè comunemente si parla di utenti qui si deve dire uso.

**PRESIDENTE.** Rileva che la Commissione è d'accordo nel concetto che anche l'energia elettrica, come qualunque altra forza naturale, sia da considerarsi come cosa mobile.

Oltre il progetto slovacco già citato, anche il Codice norvegese adopera una formula analoga: « E' pure considerato come oggetto mobile l'elettricità o qualunque forza naturale prodotta o appresa dall'uomo ».

La questione dunque si riduce a vedere se sia o meno il caso di accennare a questi concetti, del resto pacifici, e adottare la proposta Longhi di togliere il capoverso per non creare equivoci.

ROCCO. Pensa che il capoverso così com'è formulato possa in verità dar luogo ad inconvenienti e non avrebbe difficoltà a sopprimerlo, lasciando al prudente arbitrio della dottrina e della giurisprudenza la definizione di « cosa ».

Non si nasconde però che inconvenienti potrebbero sorgere anche da una tale soppressione. Infatti scrittori autorevoli come il Manzini ritengono che la sottrazione d'energia elettrica non possa rientrare nella nozione del furto. Una soluzione legislativa della questione è quindi necessaria; ed in Germania è stata fatta una legge apposita. In proposito egli pensa che la giurisprudenza bene abbia interpretato la legge mettendosi al passo coi progressi della scienza e ritenendo che la sottrazione d'energia, in specie di energia elettrica, costituisca furto.

Le vie quindi sono due: o sopprimere il capoverso o fare una disposizione con valore di interpretazione autentica. Fra le due soluzioni preferisce la seconda.

Nota a questo proposito che si è parlato solo di energia elettrica, mentre vi sono altre energie rispetto alle quali può essere lecito dubitare se sia applicabile ad esse la nozione di cosa. Ora una volta che si fa una disposizione apposita per l'energia elettrica, si potrebbero creare gravi imbarazzi alla dottrina e alla giurisprudenza per quanto riguarda le altre energie, in base all'*ubi voluit dixit*. Sarebbe pertanto erroneo limitarsi a considerare la sola energia elettrica. Un altro errore è messo in luce dal caso fatto dal commissario Santoro, che dimostra non solo che non bisogna limitarsi a parlare dell'energia elettrica, ma anche che il dubbio non sorge soltanto rispetto alla nozione del furto bensì rispetto alla nozione di altri reati patrimoniali, per cui pure è lecito dubitare se siano o non configurabili nell'ipotesi dell'energia elettrica.

Per tutte queste ragioni non sarebbe contrario ad una disposizione di carattere generale la quale si riferisse a tutti i delitti patrimoniali in genere e che dovrebbe dire, in sostanza, che l'energia elettrica rientra, anche agli effetti del diritto penale, nella nozione giuridica di cosa, e non dico di cosa mobile, perchè qui il dubbio non è rispetto alla mobilità della cosa, bensì sul se l'energia elettrica sia una cosa in senso economico. Il problema è infatti se, oltre le cose materiali, o corporee, tradizionalmente comprese nella nozione di cosa, vi sia compresa anche la cosa immateriale o incorporea avente un valore economico.

Una tale disposizione potrebbe collocarsi in fine al Titolo e potrebbe essere simile a quella letta dal Presidente, ma non identica, perchè essa è errata, in quanto si deve parlare di cosa e non di cosa mobile. Si può citare l'energia elettrica, ma a solo titolo esem-



plicativo, dovendosi invece adoperare una formula generica. Non è però esatto dire « qualsiasi altra forza o energia ». Si potrebbe dire: « agli effetti della legge penale nella nozione di cosa rientrano non solo le cose materiali, ma anche le cose immateriali aventi un valore economico ». Si comprenderebbero così anche il gas, l'energia elettrica, l'energia termica e perfino l'energia genetica.

La questione si è fatta anche in diritto privato, a proposito dei beni come oggetti di diritto e nella nozione di beni si è tradizionalmente compresa così la cosa materiale come la cosa immateriale che abbia un valore economico.

**SANTORO.** Nota che fra i beni immateriali, che hanno un valore economico, dottrina e giurisprudenza comprendono anche i crediti; perciò, se si usasse questa formula, potrebbero nascere delle questioni.

**ROCCO.** Non ha parlato di beni immateriali, ma di cose immateriali, il che è diverso, perchè beni immateriali sono i servigi in senso economico e i crediti in senso giuridico, mentre nella nozione di cosa immateriale i crediti non c'entrano, perchè il credito non è una cosa, ma un bene.

**SANTORO.** La legge dice che i diritti sono cose.

**ROCCO.** Dice che sono beni.

**CARINCI.** L'art. 406 del Codice civile dice che tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata, sono beni immobili o mobili. Questo è il punto.

**PRESIDENTE.** La formula sarà precisata meglio in sede di redazione definitiva.

La Commissione pertanto è d'accordo nel sopprimere il capoverso, e propone un nuovo articolo d'indole generale, in cui si precisino i concetti testè svolti dal commissario Rocco.

#### Art. 643.

**PRESIDENTE.** Dà lettura dell'art. 643.

La Corte di Cassazione vorrebbe indicata tra le aggravanti la *scalata*, e migliorata la formula relativa ai narcotici, dicendosi « ancorchè non ne facciano uso »; per la sesta aggravante direbbe: « bestiane grosso ».

L'aggravante della *scalata* rientra tra le ipotesi del n. 1° dell'articolo 643, perchè deve considerarsi tra i mezzi fraudolenti con i quali il furto può essere commesso.

Per le altre proposte esaminerà la Commissione.

Le Corti di Appello di Napoli e di Roma, le Commissioni Reali ed il Sindacato dei Procuratori di Napoli vorrebbero che si usasse la formula *riunite* « per più persone ».

Nella Relazione è data ragione della modifica della locuzione attuale del Codice.

Le Commissioni Reali di Perugia, di Spezia e di Tolmezzo trovano eccessivo il limite minimo della pena per le aggravanti, anche in virtù del limite minimo per le rapine.

Esaminerà la Commissione.

La Commissione Reale di Sondrio vorrebbe tolto il requisito « che gli edifici siano destinati all'abitazione », disponendo invece per tale ipotesi un aumento di pena.

Non pare accettabile la proposta, perchè solo quando gli edifici siano destinati all'abitazione il fatto presenta quei maggiori pericoli e desta quel maggiore allarme, che sono la ragione dell'aggravante.

Le Commissioni Reali di Trieste e dell'Istria osservano:

a) la violenza sulle cose dovrebbe riferirsi « alle cose poste a tutela della persona o della proprietà, perchè la formula attuale si estende a cose o a persone anche lontane;

b) per i narcotici si metta a carico del colpevole un fatto puramente integrante;

c) non approva l'esclusione dell'aggravante pel tempo di notte.

Si risponde:

a) il concetto è implicito perchè secondo il testo la violenza sulle cose deve essere il mezzo (mediante) per commettere il furto;

b) precisamente il Progetto ha voluto gravemente punire la preordinazione di un mezzo di esecuzione di eccezionale pericolo;

c) non è sembrato che il tempo di notte debba sempre ed in ogni caso avere carattere di aggravante, dovendosi ritenere tale, solo quando effettivamente ostacoli la pubblica o privata difesa. E quando ciò si verifica, si è nell'ipotesi dell'aggravante generica preveduta nell'ultima parte del n. 3° dell'art. 62. Se il furto viene commesso, durante una festa da ballo notturna, in un salone sfarzosamente illuminato, non ricorrerà l'aggravante; ricorrerà invece l'aggravante se di notte, in una oscura campagna, si derubi una persona.

Il commissario Albertini vorrebbe prevedere come aggravante il furto su prodotti del suolo commesso in campagna o in abitazione campestre, o commesso da due (non tre persone) o più persone (l'abigeato spesso si consuma da due persone): anzichè « su un gregge » direbbe « su animali in gregge ».

Esaminerà la Commissione. La Relazione dà ragione della modifica della formula per quanto riguarda gli animali raccolti in gregge.

CARINCI. Osserva che questa norma considera le circostanze aggravanti, in aggiunta alle altre previste negli art. 62 e 63 sotto la forma di aggravanti generiche, mentre si è opportunamente abbandonata la distinzione tra circostanze aggravanti e circostanze qualificanti, che il Codice vigente fa negli art. 403 e 404.

Nella seduta della Commissione del 24 marzo 1928, discutendosi l'art. 62, avevo accennato, fra l'altro, se non sembrassero troppo generiche le frasi contenute nel n. 3°, *l'aver cioè approfittato di inferiorità fisica o psichica dell'offeso o di altre persone, ovvero, comunque approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica*

o *privata difesa* », o quanto meno se non convenisse meglio precisarne il senso e la portata giuridica. E avevo domandato: la circostanza *della notte*, ad esempio, può rientrare in questa ipotesi così come è formulata? Non pare, perocchè il contenuto di essa non sta soltanto nell'ostacolo alla privata difesa, ma pure nell'intimidazione maggiore e nel maggiore allarme. Onde mi pareva che *la notte* dovesse annoverarsi fra le circostanze aggravanti generiche. Ora, se nella migliore disciplina di queste, che verrà fatta nella definitiva formulazione del Progetto, non venisse compresa fra esse la circostanza della notte, sembrerebbe necessario annoverarla quanto meno fra le aggravanti del furto, così come è fatto per la rapina (art. 646, n. 2°).

Similmente trovo che sarebbe bene venisse mantenuta come aggravante la circostanza della *scalata*, che non può dirsi mezzo fraudolento, ma deve ritenersi mezzo efficacissimo di violenza e di offesa.

BIANCHI. Ritiene che la scalata non possa rientrare nella dizione « qualsiasi mezzo fraudolento ». Osserva altr. sì che non è possibile considerare come aggravante la clandestinità, mentre è naturale che il ladro cerchi sempre di agire di nascosto.

GISMONDI. L'articolo si riferisce a chi s'introduce di soppiatto in una casa per operare poi durante la notte.

PRESIDENTE. Crede anche egli che non si possa parlare della scalata come mezzo fraudolento, e che essa debba essere contemplata espressamente fra le aggravanti.

GISMONDI. La questione della scalata fu discussa dai progettisti, ma, nel proposito di sintetizzare, si pensò che essa fosse compresa nella dizione « qualsiasi mezzo fraudolento. »

Perchè, se è vero che da un punto di vista esclusivamente materiale la scalata può non apparire mezzo fraudolento, avuto invece riguardo al concetto giuridico, vi rientra, inquantochè il colpevole in luogo di salire la scala ordinaria cerca di sottrarsi a questo mezzo normale di ingresso, e pertanto adopera un mezzo fraudolento.

NOSEDA. Ritiene che nella dizione « qualsiasi mezzo fraudolento » sia compreso anche l'uso della chiave falsa.

MASSARI. E della chiave vera.

NOSEDA. Vorrebbe stabilita l'aggravante per il furto di oggetti destinati al culto o che servono ad impedire disastri, nonchè per il tempo di notte e per l'abuso di confidenza.

MASSARI. Provvedono le aggravanti comuni.

ALBERTINI. Insiste nella sua proposta perchè nel n. 4° dell'art. 643 si limiti a due il numero delle persone, come aggravante del furto. Si tenga presente, in special modo, l'abigeato, delitto che merita più gravi punizioni, e che viene commesso sovente da due sole persone.

SANTORO. Sul numero 6° osserva che bisognerebbe far menzione anche dei cammelli, altrimenti non potrebbe applicarsi per le colonie.

MASSARI. La legge speciale sull'abigeato parla di equini e bovini. Evidentemente essa accoglie una locuzione troppo angusta, non dandosi conto degli attentati alla proprietà dei quadrupedi che vivono nei climi caldi delle colonie.

SANTORO. Si potrebbe dire « animali grossi ».

MASSARI. Sarebbe questa, viceversa, locuzione troppo generica: si potrà, nel testo definitivo, studiare una formula più ampia, ma concreta. Quanto alla proposta Albertini osserva che si è seguita la tradizione del Codice vigente.

ALBERTINI. In questo caso bisognerebbe essere più rigorosi.

MASSARI. La pena è fino a otto anni.

ALBERTINI. Non comprende perchè si tenga a mantenere il minimo di tre persone, quando le statistiche dimostrano che non pochi abigeati sono commessi da due persone. È una mitezza non giustificabile; in tal genere di reati, la repressione deve avvenire con i mezzi più energici.

PRESIDENTE. Per l'abigeato provvede il n. 6°. Il n. 4° non si riferisce all'abigeato.

ALBERTINI. Ciò non è esatto, possono concorrere due circostanze aggravanti.

BIANCHI. Osserva che il n. 3° parifica in sostanza il furto con destrezza allo scippo, che nel Codice vigente costituisce un caso di rapina. Ora, quando uno strappa di mano ad una signora la borsetta non può essere equiparato nella pena al semplice borsaiolo. Il borseggio si rivolge a soggetti passivi molto distratti; mentre tutti possono essere soggetti passivi dello scippo, fatto molto più grave, che deve essere configurato nella rapina.

LONGHI. Il Progetto abolisce ogni distinzione tra circostanze aggravanti e qualifiche. Non ritiene che sia questo un progresso e nemmeno un provvedimento in perfetta coerenza colle disposizioni del Libro I del Progetto stesso, che di valutazioni oggettive e soggettive, in coincidenza con altrettante distinzioni, abbonda. Forse perchè nel Libro I si parla di « circostanze aggravanti » e non anche di « circostanze qualificanti »? Ecco allora una riforma che sarebbe ingenerata da difetti linguistici, da insufficienze verbali. A farlo apposta, proprio nella Parte generale le circostanze aggravanti sono divise in due gruppi: « circostanze aggravanti » e « altre circostanze aggravanti ». Egli sospetta fortemente che in uno di essi si raccolgano appunto le circostanze che aggravano il reato, qualificandolo.

A parte ciò, nella Relazione si è osservato che la distinzione tra aggravanti e qualifiche, che qui si propugna, era assai difficile e troppo dominata dalla casistica. Ma, per caso, non ci troveremo noi prigionieri, così ragionando, di un equivoco? Questa fatica del distinguere non spetta al giudice, che trova già i casi tipicamente definiti come aggravanti o come qualifiche; essa è del legislatore. Egli valuta la ipotesi, per esempio, se il furto con destrezza sia meno grave del furto con abuso di fiducia o commesso con falsa chiave, e risponde che, oggettivamente considerato, è di minore gravità. Potrà er-

rare il legislatore, ma il decidere fu atto di legge ponderato sotto ogni aspetto, e per esso si stabilisce una certa scala nella infinita varietà dei furti, e si aiuta il giudice, guidandolo anzi nella determinazione della pena. Tra il furto semplice e il furto qualificato vi può essere una classe intermedia per circostanze soggettive o obbiettive ri-evabili, la quale non merita nè il minimo della reclusione, che il Progetto stabilisce per il furto semplice, nè il minimo di tre anni, che stabilisce per il furto con circostanze aggravanti. È precisamente il gruppo dei reati così detti aggravati e puniti appunto con un minimo di un anno. Egli è dunque per lo *statu quo*.

Ed è per il sistema odierno anche per ciò che riguarda la enumerazione delle circostanze aggravanti.

Troppa casistica, si è detto anche a questo riguardo. Ma si fa osservare che la casistica può essere diretta al modo di formulare tecnicamente ciascuna ipotesi, non al numero delle ipotesi, ciascuna delle quali costituisce una figura giuridica a sè stante, del tutto indipendente dalle altre.

E' vero. Le circostanze di aggravamento oggi sono otto: 1. per gli uffici pubblici; 2. per i cimiteri; 3. per i culti; 4. per la destrezza; 5. per i viaggiatori; 6. per gli animali in aperta campagna; 7. per la legna lasciata di necessità nell'aperta campagna; 8. per gli oggetti esposti alla pubblica fede. Ora qualche concentrazione (cimiteri e cose sacre, abbandono di animali, di legna o di cose esposte alla pubblica fede) è ben possibile, così da ridurre le ipotesi da otto a cinque. Ma per amore della concentrazione è forse bene che un progetto abbia tolto il marchio dell'aggravamento ai furti in uffici pubblici, nei cimiteri e sulle cose di culto (furto che forse rileva una eccezionale pericolosità in chi lo compie comechè destituito di qualsiasi ritegno etico e religioso), nonchè su tutte le cose in aperta campagna esposte alla pubblica fede? Eppure, così come si farebbe, queste ipotesi diverrebbero ipotesi di furto semplice, concentrandosi in esse.

Ancor più grave è stata la falcidia nel campo delle qualifiche, le quali oggi, come è ben noto, sono dodici: 1° abuso di fiducia; 2. disastri; 3. notte; 4. scasso; 5. falsa chiave; 6. insalazione; 7. violazione di sigilli; 8. travisamento; 9. riunione; 10. simulazione; 11. calamità; 12. bestiame in gregge o' grosso. Ora, di queste dodici ipotesi non si salvano che due (una vera devastazione), perchè le aggravanti del Progetto, poste in rispondenza colle odierne qualifiche, non sono che due, delle sei enunciate: l'una riflette la riunione delle persone, il travisamento e la simulazione di pubblici ufficiali, e l'altro il furto di un gregge o di una mandria o di animali grossi. Per l'esattezza si deve notare che nella prima di queste due ipotesi ne sono già concentrate tre delle odierne (riunione di persone, travisamento e simulazione). La cosa non è perfettamente identica, la concentrazione non è che di allineamento. Ma in tal

modo si abolisce la possibilità dei concorsi fra le tre ipotesi che, viste distintamente, importerebbero concorso, e quindi aggravamento di pena.

Ma siano pure *tre* le ipotesi concentrate nel numero 4°, saranno cinque con quelle del numero 5° (gregge e bestiame). A conti fatti sono sei le qualifiche superstiti. Ora, davvero sembra cosa di poco conto e da abbandonarsi alla discrezione assoluta del giudice la infedeltà, la calamità, il tempo, il modo, il luogo, la insalubrità, la rottura dei sigilli e dei ripari? Anche qui si poteva concedere sulla via della concentrazione, sebbene la concentrazione sia una sintesi piuttosto tecnica che di sostanza; e se qualche eliminazione si voleva si poteva cominciare da quella riunione di tre o più persone la cui qualifica, così enunciata, non risponde sempre alla gravità del caso ed ha sempre posti in croce i giudici, intenti ad adeguare la legge alla realtà, in quanto la riunione può essere soltanto causale o di persone, alcuna delle quali incapace o altrimenti non responsabile. E invece il Progetto conserva questa ipotesi che era senza dubbio la più discutibile, in realtà in forma più semplificata, ma non tale da eliminare alcuna delle difficoltà che al riguardo si sono ora appena accennate.

In compenso il Progetto viene alla creazione di due nuove figure: 1. la violazione di domicilio; 2. la provvista di armi o narcotici (ben inteso, senza farne uso). Ma se la prima riempie una vera lacuna tra le odierne qualifiche, alquanto artificiosa appare invece la seconda.

Comunque, fatto l'inventario, il risultato è questo: degli odierni otto aggravamenti ne sopravvivono due; delle odierne dodici qualifiche ne sopravvivono quattro; due sopraggiungono. Totale sei: con quattordici morti, due nati, sei superstiti e molti dispersi.

Egli sente che alcuni commissari lamentano la sparizione del furto per scalata (Carinci) e altri ancora per il furto in aperta campagna (Albertini) e per il tempo di notte (Carinci). Ebbene, la sua nostalgia è per la scomparsa di tutte queste figure di specificazione. Esse sono necessarie, si creda a persone di lunga esperienza, per aiutare le valutazioni di certi fatti, oltreché soggettivamente, anche socialmente e politicamente. Occorre che la prima valutazione sia fatta dal legislatore, e che la sua legge incomba sul giudice, altrimenti troppo incline alla indulgenza, a causa appunto dell'individualizzazione; laddove il nostro sistema vuole individualizzare la pena, ma in vista di esigenze personali, non di esigenze di carattere oggettivo. In altri termini la legge valuta prima il fatto come tale, in relazione agli interessi sociali; poi viene il giudice con facoltà di valutazioni anche individuali, ma movendo dalle prime.

Non credo del resto che si debba procedere solo per via di aggravamenti di pena, e trova che è qui il caso di applicare severamente anche le misure di sicurezza. Se vi è il delinquente abituale o pro-

fessionale o per tendenza, è proprio in questa materia che lo si può trovare e si deve assoggettare a misura di sicurezza, eliminandolo dalla società per tutto il tempo che è ritenuto necessario. Vi sono in alcuni reati manifestazioni di delinquenza speciale, che vanno punite anche se si tratti di delinquenti primari. Si pensi che il Codice vigente in tutti questi casi applicava la vigilanza speciale che era l'unica misura di sicurezza di cui si disponeva in passato, e se ne segna il concetto iniziale, sviluppandolo.

MASSARI. Nel valutare le circostanze aggravanti non bisogna riferirsi soltanto all'art. 643, ma anche agli art. 62 e 63, che contengono le circostanze aggravanti, comuni a tutti i reati, e quindi applicabili al furto: quelle qui previste sono soltanto le circostanze speciali, non comprese negli art. 62 e 63.

Ricorda che, quando si discussero gli art. 62 e 63, lo stesso commissario Longhi aderì alla proposta Gregoraci di rendere più sintetiche quelle disposizioni le quali portano un aumento di pena fino ai due terzi; e le osservazioni odierne del prof. Longhi evidentemente non bene si conciliano con tale precedente suo voto. Ritenuto, dunque che non vi sia stata alcuna eliminazione di circostanze, le statistiche di mortalità prospettate dal commissario Longhi non sono attendibili.

Quanto alla proposta di applicare le misure di sicurezza, non può esservi alcuna ragione di dubbio che debbano funzionare qui le misure di sicurezza, le quali sono stabilite dalla Parte generale per tutti i reati. Prende atto che il commissario Longhi, il quale insorse allora contro il concetto di una presunzione di pericolosità, applicabile in tema di misure di sicurezza, si è oggi convertito.

LONGHI. Quali sono le circostanze aggravanti per il furto?

MASSARI. Sono tutte negli art. 62 e 63.

LONGHI. Ma generiche.

MASSARI. Generali, non generiche.

Quanto al tempo di notte, ricorda che già sull'art. 62 se ne discusse, e risulta dai verbali che, all'osservazione fatta dai commissari Carinci e Marciano, si rispose che non basta il tempo di notte a stabilire senz'altro una circostanza aggravante, ma occorre che essa sia in funzione di una minorata difesa. Al riguardo, si fece l'esempio del furto che sia commesso durante una festa da ballo, per cui non può certo funzionare il tempo di notte, e si fece l'altro esempio dell'adulterio che di solito è commesso di notte, ma non per ciò può essere aggravato.

Quanto all'osservazione del commissario Bianchi, avverte che la questione non ha rilevanza agli effetti della pena, in quanto il Codice vigente, pur considerando lo scippo come una rapina *sui generis*, stabilisce una pena meno severa di quella preveduta nel Progetto. Resta ad esaminare se sia più esatto ricondurre lo scippo al furto anziché alla rapina. Or, va rilevato al riguardo che,

quando non c'è violenza alle persone, non si può parlare di rapina. Se si strappano gli orecchini vi è violenza alla persona, ma se si strappa la catena dal panciotto senza danno alla persona, siamo fuori dell'ipotesi della violenza alla persona; ciò giustifica il diverso sistema seguito dal Progetto, per la definizione dello scippo.

Circa la scalata, si associa alle dichiarazioni del commissario Gismondi. Il modo di estrinsecarsi di un reato non può essere che la violenza o la frode; ciò importa che, se non vi è violenza, vi è frode. Ora la scalata prescinde dalla violenza, ma rientra nella frode, in quanto il colpevole si serve della scalata per eludere la normale vigilanza che suole essere preconstituita presso la scala dell'abitazione o per eludere l'ostacolo dell'uscio chiuso.

LONGHI. E il furto con chiave falsa?

MASSARI. E' un tipico mezzo fraudolento.

CARINCI. Quanto alla circostanza della notte, ripete che il tempo di notte è più propizio al furto e che, se può non ostacolare la privata difesa, è pur sempre causa di intimidazione maggiore e di maggiore allarme. Quanto alla scalata, essa produce gli stessi effetti dovuti alla maggiore audacia del ladro ed alla maggiore facilitazione di consumazione del furto. Onde insiste perchè le due aggravanti prevedute dal Codice vigente siano conservate.

LONGHI. Il prof. Massari si richiama alle disposizioni generali sulle circostanze generali del reato che prevedono molti dei casi tolti di qui. Ciò non gli era sfuggito. Ma fin da quando si discuteva contro la lunga enumerazione dei casi dell'art. 62, egli insorgeva non soltanto per il loro collocamento ma per il genericismo. Vi sono aggravanti che, se pure sono generali, acquistano, in determinati rapporti, valore specifico. Per ciò devono di nuovo essere previste e valutate, nei modi e negli effetti. D'altronde, la maggior parte delle aggravanti e qualifiche attuali non trovano riscontro nelle generalizzazioni del primo Libro del Progetto.

Art. 644.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 644.

La Corte di Cassazione vorrebbe stabilire la procedibilità, a querela di parte, quando il furto d'uso riguardi un cavallo, un asino o altra bestia di trasporto.

La Corte di Appello di Napoli vorrebbe sostituire alla frase « per provvedere ad un estremo bisogno », questa: « per miseria o per bisogno » o altra equivalente.

Sul furto di uso l'Università di Parma fa le seguenti osservazioni:

a) Senza dubbio il Progetto fa del furto di uso non una ipotesi distinta di furto, ma una sottospecie del furto di cosa. Ciò è errato, perchè per il furto di uso non può parlarsi di *impossessamento animo domini*, che è l'elemento essenziale del furto.

Non pare esatta l'osservazione, perchè, come è detto nella Re-



lazione, l'elemento essenziale del furto non è l'animo di divenir proprietario della cosa, ma quello di trarre profitto della stessa. Questa nozione del dolo è accolta anche per l'art. 402 del Codice in vigore, ed in base ad esse si ritiene compresa nell'art. 402 l'ipotesi del furto di uso.

b) La formula del Codice non comprende il furto d'uso, che nel diritto romano si realizza nel trarre dalla cosa altrui un uso, a cui non si aveva diritto (depositario, che fa uso della cosa), mentre in casi di furto di uso, con abuso di fiducia, rivela un dolo anche maggiore di quello di chi s'impossessa della cosa.

La questione che si solleva attiene all'a possibilità di ammettere anche l'appropriazione indebita di uso, e nella Relazione è detta la ragione per la quale i redattori del Progetto si astengono dal prevedere tale speciale configurazione criminosa.

L'Università di Sassari vorrebbe che l'ultima parte dell'articolo venisse modificata nel senso che solo alcune aggravanti, cioè le ipotesi più gravi di esse, avessero efficacia di escludere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo stesso.

Il Progetto ha già fatto tale distinzione, richiamando le sole aggravanti dell'articolo precedente, e non anche quelle degli articoli 62 e 63.

Quelle dell'articolo precedente non sono suscettive di distinzione, essendo state dal Progetto considerate di uguale gravità.

La Commissione Reale degli Avvocati di Rovereto propone che si stabilisca il termine utile per la restituzione, o che, e sarebbe meglio, si sopprima tale condizione lasciando al giudice ogni apprezzamento sulla condotta del colpevole, potendo ben verificarsi che questi si trovi, senza colpa, nella condizione di non poter restituire. A questo scopo fa presente che l'art. 63, n. 5° prevede la « restituzione del tolto s'è possibile ».

PRESIDENTE Sembra sia il caso di precisare meglio la questione dell'uso temporaneo. Il concetto del Progetto è infatti quello dell'uso momentaneo più che temporaneo, cioè che la restituzione debba avvenire immediatamente dopo l'uso.

MASSARI. Aderisce a questa interpretazione del Presidente, anche per evitare il pericolo che, attraverso una locuzione troppo ampia, tutti i furti finiscano col diventare furti d'uso.

ROCCO. Si potrebbe dire così: Se il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa sia stata restituita immediatamente dopo l'uso.

CARINCI. Anche sotto questo aspetto può accettarsi la concezione del furto d'uso, che non deve essere abolito, se pure debba procedersi a querela di parte.

GISMONDI. Ricorda che la Commissione si è già espressa contro la punibilità del peculato di uso, che in un certo senso aveva anche una maggiore importanza; perchè, se non è lecito al privato di imposses-

sarsi neanche temporaneamente della cosa altrui, tanto meno deve esserlo al pubblico ufficiale. Ora, se si sopprime il peculato di uso, si dovrebbe sopprimere anche questo capoverso.

PRESIDENTE. Vi sono casi speciali in cui il furto d'uso va punito.

MASSARI. La soppressione del peculato d'uso non può portare alla conseguenza che non si debba punire il furto d'uso: si tratta di cose ben diverse.

PRESIDENTE. Il furto d'uso è una cosa a sè, diversa dal peculato d'uso.

ROCCO. Osserva che il peculato di uso non è meno grave del furto d'uso, ma se esso può trovare un riscontro non lo trova nel furto d'uso, bensì nell'appropriazione indebita di uso, che non è stata contemplata. Da questo punto di vista la preoccupazione del commissario Gismondi è eliminata, in quanto è evidente che il furto di uso è una forma più grave dell'appropriazione indebita di uso, alla quale, e non al furto d'uso, corrisponde il peculato di uso.

LONGHI. Loda il Progetto per avere ammessa l'ipotesi del furto minimo, subordinandone l'azione a querela di parte. E vorrebbe, con così gradito inizio di coincidenze di vedute, incoraggiare sulla buona via, sulla quale ritiene vi sia da fare anche di più.

Tralascia di dire del numero uno, perchè l'ipotesi del furto d'uso è assai rara e discutibile. Nei pochi casi che si sono presentati ha sempre pensato che poteva essere sufficiente una querela per danneggiamento o un'azione civile per risarcimento, e che fuori di queste possibilità non vi era proprio da invocare una sanzione penale. Vero che nel diritto romano esisteva questa figura; ma (non si dimentichi) come delitto privato e in funzione appunto di privato risarcimento. Si sofferma più volentieri sulle altre due ipotesi: del furto tenue e del furto campestre. Vorrebbe però, quanto al primo, che fosse tolta la condizione che esso sia stato commesso *per provvedere a un estremo bisogno*. Con questa condizione si va *in apicibus*, ed egli spera di avere in ciò consenziente il collega Pujia (di cui oggi lamenta, più che mai, la momentanea assenza), poichè della ipotesi del particolare trattamento per il furto tenue, minimo egli è apostolo di antica data, professandosi tutore quando e come ha potuto, con massime di giurisprudenza, con scritti e perfino propugnandone, in ogni occasione, la contemplazione specifica nei decreti di amnistia. Non si tema di esagerare contro l'abuso. Vi è sempre il freno della querela, la quale non esclude che si possa dichiarare l'inesistenza di reato tutte le volte che l'agente abbia compiuto furto minimo, come il furto di un fiore, dell'acqua di una fontana, di un grappolo d'uva: fatti che talvolta furono puniti per soverchio formalismo, e altre volte dettero luogo a soluzioni di equità per essersi ragionevolmente ritenuto che data la inconsistenza o tenuità del valore economico, potesse ritenersi nell'autore del fatto il presupposto del consenso dello stesso proprietario.

Del pari vorrebbe che fosse più allargato il concetto del reato di

spigolamento, rastrellamento e raspollamento, nel senso da estenderlo anche al raccoglimento di poca erba nei fossi altrui e di poca legna secca dispersa nei campi o per le siepi; vorrebbe in altri termini che rivivesse il furto campestre. Esso era disciplinato nel Codice sardo e rispondeva a una effettiva valutazione di carattere economico oltrechè giuridico, cosicchè la sua memoria è ancora invocata dai pratici, i quali, a mio mezzo, ne invocano il ritorno. Sta anche qui a garanzia la querela di parte.

E qui anzi fa voti che questa stessa querela operi più largamente, oltrechè per i furti tenui, per ogni altro reato contro il patrimonio che non sia stato commesso con violenza. Ma, a voler essere più preciso e completo, dirò che, non la querela (la quale mi dà solo lo spunto per il mio dire), ma la desistenza della parte offesa, accompagnata da risarcimento, dovrebbe essere motivo di disarmo per l'azione penale. In altri termini, tranne i casi di valore minimo, ora enunciati (il Codice sardo li precisava nel valore di lire venti), e gli altri casi espressamente previsti per la querela di parte, si proceda di ufficio; ma, se il valore è tenue e vi è il completo risarcimento col perdono della parte offesa, l'azione penale sia dichiarata estinta. Ha sempre visto, nella non breve esperienza, che la possibilità di sfuggire e alla pena e alle sue gravi conseguenze rende industrie il colpevole e possibili gli sforzi per il risarcimento: cosicchè il privato ottiene assai più dalla facoltà di poter disporre della sua indulgenza che da ogni altra minaccia, mentre la difesa del patrimonio individuale dal punto di vista dell'ordine pubblico è ugualmente raggiunta colle minacce della pena, cogli atti del procedimento, e col sacrificio del risarcimento, che è esso stesso una pena, insieme a molti altri effetti che ne seguono.

Viceversa sarebbe da escludersi questa possibilità per i redivivi specifici. Anche nei riguardi dello stesso furto minimo e campestre dovrebbe farsi questa esclusione, che il Progetto trascura. Fuori di tali esclusioni dovrebbe lasciarsi al giudice facoltà di dichiarare estinta l'azione penale, valutate le circostanze indicate nella ipotesi di risarcimento e concorrendo l'adesione della parte lesa quando l'autore si mostri meritevole di speciale riguardo; ma sempre sotto condizione dell'adempimento degli obblighi stabiliti.

E' ciò che del resto si è fatto da molti decreti di amnistia. Si tratta di tradurre in regola tali pratiche contingenti, visto che l'esperienza le ha collaudate con felice risultato.

ROCCO. Al commissario Longhi osservò che il fatto commesso su cosa di tenue valore porta già alla diminuzione per il valore lieve. Ora il concetto del n. 2° non è già che si debba guardare soltanto alla tenuità del valore, ma è nel senso di una particolare applicazione, al caso, della nozione dello stato di necessità. Ne consegue che non basta che la cosa abbia un tenue valore, ma occorre anche che essa serva a soddisfare un bisogno estremo. Per esempio, nel furto

per fame, si ha una applicazione particolare dello stato di necessità. Tuttavia bisogna espressamente dichiararlo, altrimenti non si cadrebbe nelle disposizioni generali su questa materia. Ciò posto, dire minimo anzichè tenue, togliendo la menzione dell' o scopo a cui la cosa di tenue o minimo valore deve servire, quello, cioè, di soddisfare un estremo bisogno, sposterebbe completamente il concetto dell'articolo.

LONGHI. Prende atto del chiarimento del commissario Rocco, che se, cioè, vi fosse estrema necessità, non ci sarebbe più reato. Osserva però che qui si dice che occorre la querela di parte e che qualche volta si sono avute condanne per aver portato via dell'acqua.

Chiede poi che sia allargato il concetto del raspollamento, poichè la maggior parte dei furti campestri consistono nel raccogliere erba o legna caduta nei fossi.

MASSARI. In questi casi si rientra nel n. 2°.

LONGHI. Ma si dovrebbe togliere l'estremo del bisogno.

#### Articoli 645 e 646.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 645 e 646 e comunica le seguenti osservazioni:

Sono contrari all'art. 645 le Corti di Appello di Brescia, Bologna, Roma, Torino, le Commissioni Reali e i Sindacati di Cagliari e Lanusei: in linea generale, perchè non è giusto che sia non punito chi, violando i patti, o la legge, sottrae alla divisione le cose che debbano farne parte; in linea speciale per l'ipotesi in cui la sottrazione sia compiuta clandestinamente o almeno all'insaputa dei consoci.

La Corte di Cassazione osserva che in quest'ultima ipotesi il danno dei consoci è incontestabile, mentre il colpevole si avvantaggerebbe di parte della quota loro spettante.

Nella Relazione è data ragione della disposizione.

L'Università di Sassari propone che si elimini la frase « sottraendola a colui, che la detiene », affinchè non resti impunito il coerede convivente col defunto, che si impossessa di beni ereditari dopo la morte del *de cuius*, quando essi non siano ancora detenuti nè dal colpevole, nè dagli altri eredi. Se occorre, si crei una figura di reato *sui generis*.

Non pare accettabile la proposta, perchè per il principio « il morto impossessa il vivo », accolto dall'art. 925 del Codice civile, l'eredità diventa detentore dei mobili, nel caso indicato, subito dopo la morte del *de cuius*.

Sull'art. 646, la Corte di Appello di Roma, la Commissione Reale di Trieste e dell'Istria e l'Università di Parma trovano che la nuova formula può dar luogo al dubbio, che non esiste il reato quando la violenza o la minaccia non sia usata materialmente contro colui che detiene la cosa, ma sia usata contro « altra per-

sona presente nel luogo del delitto», come si esprime l'art. 406 Codice penale. La Relazione chiarisce questo punto.

La Procura Generale di Palermo osserva che la formula adottata fa confondere la figura della rapina con quella del furto aggravato perchè commesso con violenza o minaccia: aggravante preveduta nell'art. 62, n. 2°, giusta il capoverso ultimo dell'art. 643, n. 3°.

L'art. 62 premette che le aggravanti ivi previste sono applicabili solo quando i fatti presi in considerazione non costituiscono elementi costitutivi dei reati.

L'Università di Parma osserva che si dovrebbe aggiungere il caso della violenza o minaccia compiuta non solo immediatamente dopo, ma anche durante la sottrazione.

L'ipotesi è evidentemente compresa nella prima parte dell'articolo.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria vorrebbe che si chiarisse non potersi verificare il delitto, se la minaccia è di natura lievissima.

Come è spiegato nella Relazione, il Progetto lascia al magistrato l'apprezzamento della idoneità della minaccia, dovendosi stabilire il nesso tra l'efficacia intimidatrice della condotta del colpevole e l'impossessamento.

ALBERTINI. Propone che la sanzione sia più elevata nella misura, trattandosi di delitti di particolare gravità. Propone inoltre che sia stabilita una aggravante se il fatto è commesso in aperta campagna o casa campestre. Ulteriore aggravante se concorrano due o più delle circostanze aggravanti.

LONGHI. Vorrebbe che nella rapina (art. 646) fosse riprodotto il concetto della costrizione, e cioè l'atto che la caratterizza. Quindi si dovrebbe dire « Chiunque, con violenza o minaccia di gravi danni imminenti alla persona o agli averi, costringe il detentore o altra persona sul luogo del delitto a consegnare una cosa mobile, o a soffrire che egli se ne impossessi, è punito ecc. ». In sostanza egli vorrebbe che fosse conservato il carattere dell'attuale art. 406, per cui la rapina è scolpita in ogni sua particolarità e nella sua stessa gravità. Nè che si omettesse di dire che il danno minacciato deve essere grave e imminente alla persona o agli averi affinché la vera rapina si distinguesse da una semplice violenza; e infine che non si omettesse l'ipotesi, che pure si è verificata, che la minaccia sia fatta a una persona e la consegna sia eseguita da altri sul luogo stesso del delitto.

MASSARI. Il giudizio sull'entità della minaccia è devoluto all'esame del magistrato, che terrà conto delle condizioni in cui il fatto si verifica, per stabilire se la minaccia sia tale da determinare lo spossessamento della cosa; cioè la rapina.

ROCCO. Il concetto di rapina sussiste indipendentemente dalla gravità della

minaccia, così come il concetto di truffa permane sia che l'errore in cui si è indotti mediante il raggiro sia grave, sia che non sia grave, purchè esso abbia l'efficacia di determinare da parte della vittima lo spossessamento della cosa. Anche per la rapina si deve indagare intorno alla efficacia causale della violenza.

LONGHI. Ma in pratica, se uno dice: o mi dai il portafogli o non ti lascio andare a casa...

ROCCO. Questa non è minaccia. La minaccia è una violenza psicologica o morale, e, come la violenza fisica, deve avere coartato la volontà.

#### Art. 647.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 647.

Il Progetto tiene perfettamente distinte le due ipotesi delittuose, prevedendo nell'art. 647 l'estorsione, e nell'art. 648 il ricatto.

LONGHI. La disposizione dell'art. 647 è una felice sintesi di tre articoli del Codice attuale, ma egli vorrebbe che in esso fossero riprodotti peraltro tutti i modi di detti articoli. Perciò si dovrebbe dire: « chiunque con violenza o con minacce di gravi danni alla persona o agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere un atto che importa qualsiasi effetto giuridico ovvero a mandare, depositare o mettere a disposizione denaro, cose o atti che importano qualsiasi effetto giuridico, è punito ecc. ». Se così non si facesse la ipotesi della estorsione si distinguerebbe troppo difficilmente da quella della violenza privata, indubbiamente assai meno grave.

Comunque, la ipotesi che si consegni cosa di nessun valore, o sotto il controllo altrui, potrebbe essere prevista con una formula come questa: « La pena si applica anche se si consegni cosa diversa da quella richiesta, o la consegna della cosa o il rilascio del documento o dell'obbligazione avvenga sotto il controllo della persona minacciata o di altra incaricata di ciò o della stessa autorità di polizia ». Con questa aggiunta sarebbero eliminate le gravi questioni che insorgono tutte le volte che la persona minacciata deposita cosa di nessun valore in luogo di quella richiesta, o deposita il denaro in modo che esso possa essere prontamente ritirato all'atto della consumazione dell'estorsione; e sarebbe risolto precisamente nel senso voluto dalla giurisprudenza, che ritiene anche in tali casi consumata la estorsione e non solamente tentata, perchè la consegna avvenne. Qui si verificherebbe veramente un felice connubio tra le tendenze a sistema soggettivo e quelle a sistema oggettivo, dimostrandosi una volta di più che ciascuna di queste dottrine ha un terreno proprio di applicazione e talvolta può coesistere con l'altra, mentre si vuol ritenere che l'una escluda l'altra in via assoluta.

Questa aggiunta dispenserebbe anzi dalla opportunità di enunciare, come pur ora si proponeva, le modalità della costrizione (deposito, consegna, sottoscrizione, ecc.), chè tali modalità risulterebbero appunto dal capoverso, mentre gli elementi essenziali del reato troverebbero il loro netto e tagliente profilo nella disposizione dell'art. 647, quale ora si legge nel Progetto.

CARINCI. Ritiene che la formula usata sia così comprensiva da risolvere tutti i dubbi sollevati dal commissario Longhi. L'estorsione è scolpita in modo perfetto nell'articolo 647 del Progetto.

PRESIDENTE. Osserva che, dicendosi « procuri a sè o ad altri un ingiusto profitto », sfuggirebbe alla sanzione il caso in cui il soggetto passivo consegna il solito pacco di carta straccia.

CARINCI. Questo è tentativo.

PRESIDENTE. Preferirebbe dire: « Chiunque per procurare a sè od altri un giusto profitto con l'altrui danno costringe taluno a fare od omettere qualche cosa ».

ROCCO. Spiega che gli autori del Progetto si sono preoccupati di ovviare agli inconvenienti che presentavano nella pratica gli art. 406, 407, 408, e 409, i quali confondevano la figura della rapina con quella dell'estorsione. E' sembrato pertanto opportuno adottare una formula sintetica e generale, e, quando si pensi che l'estorsione si distingue dalla truffa solo perchè nella truffa l'ingiusto profitto è effetto di artifici o raggiri, mentre nell'estorsione il medesimo risultato è prodotto mediante coazione fisica o morale, si può affermare che in questo modo si è raggiunta una formula veramente felice sull'esempio di quella del 413 del Codice vigente, che è veramente di una perfezione teorica quale meglio non potrebbe desiderarsi.

L'estorsione in sostanza è una violenza privata qualificata per il danno patrimoniale, e il correlativo ingiusto profitto, che ne consegue. Quando si è detto pertanto « Chiunque mediante violenza o minaccia costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa procura a sè od altri un ingiusto profitto con altrui danno », si è detto tutto.

Il caso prospettato dal Presidente sfuggirebbe; ma in verità parrebbe eccessivo arrivare per esso alla nozione del delitto consumato, mentre d'altronde esso non sfugge alla nozione del tentativo.

LONGHI. E se si consegna il denaro, ma sono presenti gli agenti?

ROCCO. Quanto alla formula proposta dal Presidente osserva che, se la si adottasse, non si distinguerebbe la violenza privata dall'estorsione se non per il fine, che nella violenza privata non è determinato e qui sarebbe, invece, un fine determinato e, più precisamente, un fine patrimoniale. Ma non gli sembra che basti l'esistenza di un fine patrimoniale per tramutare il delitto di violenza privata in estorsione. Occorre altresì che si produca l'effetto del danno patrimoniale altrui e, correlativamente, del profitto proprio, altrimenti si equiparerebbe la tentata estorsione all'estorsione consumata.

BIANCHI. Chiede se l'ipotesi della simulazione di un ordine dell'Autorità sia compresa nell'articolo 647.

MASSARI. Provvede l'art. 659.

#### Art. 648.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 648.

Il commissario Albertini vorrebbe la sanzione più grave per il sequestro di persona, che è delitto tipicamente brigantesco.

La Procura Generale e la Corte di Appello di Palermo vorrebbero riprodotta la disposizione dell'art. 411 del Codice in vigore. Ragione della mancata riproduzione dell'art. 411 è che il fatto rientra nell'ipotesi del favoreggiamento aggravato, di cui all'art. 386.

MASSARI. L'art. 411 si propone due scopi: fare un trattamento più mite in queste forme di concorso, e rendere non punibile il fatto di colui che avvisa preventivamente l'Autorità. Il ripristino della disposizione potrebbe forse esaminarsi sotto il secondo punto di vista.

ROCCO. Il Progetto ha identificato la complicità con la correttezza, stabilendo che qualunque forma di concorso sia punibile. Gli sembra perciò difficile che si possa configurare una forma di concorso che sfugga alla regola generale.

LONGHI. Ritene che le ragioni che consigliarono la disposizione dell'art. 411 permangano anche oggi. Del resto quella norma non ha mai dato luogo ad inconvenienti e risponde al criterio d'opportunità di stabilire un modo di impunità per chi avverte preventivamente l'Autorità, senza dire apertamente che lo si manda esente da pena.

ROCCO. Trova ripugnante mandare impunito il messaggero dei malfattori, dei quali è un vero e proprio correo.

Ad ogni modo non si oppone che si aggiunga l'esenzione da pena per colui che avvisa preventivamente l'Autorità.

LONGHI. Bisogna dirlo nella stessa forma dell'art. 411. Non si esclude il colpevole, secondo quella formula elegante, ma chi si ritira ed evita il fatto illecito innanzi che l'Autorità sia informata. Spetta poi alla pratica creare per sì fatti casi la piattaforma adeguata, sì che l'informativa apparisca tale prima di ogni sua partecipazione al compimento del fatto.

#### Articoli 649 a 654.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 649, 650, 651, 652, 653 e 654.

Sull'art. 650 il commissario Albertini, dovendosi effettuare la massima tutela per il regime e la proprietà delle acque, propone aggiungere « o turba o modifica il regime o il corso delle acque suddette, o fraudolentemente ne provoca o modifica il deflusso, con apertura o chiusura di saracinesche, caterette o altre opere poste a contenerle ».



Vedrà la Commissione se accogliere tale proposta.

Sull'art. 651 la Corte di Appello di Roma all'avverbio « altrimenti » preferirebbe quello « comunque ».

Sull'art. 653 il commissario Albertini, al n. 2°, propone la formula « sopra opere o ripari o altre costruzioni comunque serventi a regolare il regime di acque pubbliche o private potabili o destinate alla irrigazione o ad altro uso agricolo o industriale ».

Esaminerà la Commissione.

La Corte di Cassazione e la Commissione Reale degli Avvocati di Rovereto osservano che l'aggravante, per cui si applica la reclusione da sei mesi a quattro anni e si procede di ufficio, ha luogo anche quando il fatto sia commesso nei giardini pubblici. Bisognerebbe che la circostanza fosse meglio specificata, ad evitare che siano così gravemente puniti fatti di minima entità, sia pure beneficiando della relativa diminuzione, che, ad ogni modo, non toglierebbe la procedibilità di ufficio.

Il caso che si prospetta è di facile soluzione, perchè se si tratta di fatti di minima entità (si fa l'esempio di chi coglie un fiore) non ricorre l'ipotesi di danneggiamento, che presuppone un apprezzabile danno alle cose.

La Corte di Appello e l'Università di Napoli consigliano di rendere più chiara la formula dell'art. 653, capov. n. 3°, per conoscere in modo sicuro se *piantate* si riferisca solo a viti od anche ad alberi e ad arbusti, e se la parola «fruttiferi» qualifichi soltanto gli arbusti oppure gli alberi.

La Relazione chiarisce che la formula del Progetto risolve tali quesiti.

Il Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Cagliari e Lanusei vorrebbe che in ogni caso si procedesse di ufficio.

La Commissione Reale degli Avvocati di Genova vorrebbe che per la prima parte si dovesse procedere ad istanza di parte.

Il commissario Gregoraci rileva che, secondo il Progetto, il danneggiamento diventa di azione pubblica in vari casi, tra i quali quello che sia commesso in occasione di sciopero o di serrata, aggravandosi notevolmente la pena, e ritiene che più opportunamente siffatto danneggiamento potrebbe costituire un'aggravante del reato di sciopero o serrata.

La proposta contrasta col sistema del Progetto.

Sull'art. 654 il commissario Albertini vorrebbe, nel capoverso, elevare la sanzione da sei mesi a tre anni (tenere presenti le gesta facinorose dei caprai in alcuni luoghi, spesso causa di più gravi reati contro la proprietà o le persone).

Le Corti di Appello di Milano e di Bologna, la Commissione Reale degli Avvocati di Genova e la Commissione Reale degli Avvocati di Rovereto vorrebbero punita la semplice introduzione nel

fondo altrui di animali per farveli pascolare, a querela di parte, per la poca entità del fatto.

Nella Relazione è illustrato il nuovo e più grave trattamento fatto dal Progetto al delitto di pascolo abusivo.

Alla Corte di Appello di Roma non sembra giustificata la soppressione delle aggravanti contemplate nei n. 1° e 2° dell'art. 424 Codice penale.

Si è chiarito nella Relazione che tali aggravanti sono comprese nelle aggravanti generiche.

LONGHI. Osserva che il Progetto elimina i dubbi di interpretazione che sorgevano dall'art. 426 del Codice vigente, in quanto si capisce che, quando s'introducono animali in un fondo, questi non possono non pascolare.

BIANCHI. Ma nel fondo vi può non essere pascolo.

LONGHI. Si può danneggiare un fondo introducendovi animali, anche senza che vi sia pascolo.

Però, per la prima parte dell'articolo, l'introdurre per far pascolare è considerato un reato minore. Ora, come si fa a distinguere se una pecora ha pascolato o non ha pascolato? Pascolo abusivo è dunque l'introduzione per pascolare. Al di fuori di tale scopo, che attenua l'importanza dell'atto, in considerazione della finalità e delle consuetudini, per quanto cattive, vi sarà danneggiamento, che è atto a finalità più prava, perchè fine a sè stesso.

PRESIDENTE. Si può introdurre gli animali a scopo di pascolo e non danneggiare il fondo.

ROCCO. Nella prima parte sopprimerebbe l'inciso « per farveli pascolare », aderendo alla tesi del commissario Longhi, perchè in sostanza anche il pascolo abusivo è un danno al fondo, mentre si può considerare il solo fatto dell'introduzione di animali nel fondo senza andare ad indagare lo scopo.

MASSARI. Se l'introduzione degli animali è fatta a scopo di danneggiamento, siamo fuori dell'art. 654.

LONGHI. Vorrebbe che all'art. 653 si aggiungesse un n. 6°, per rendere procedibili di ufficio tutti i reati che riguardano la tutela della proprietà agraria.

La seduta termina alle ore 12,30'.

*Il Segretario estensore*

GABRIELI

*Il Presidente*

APPIANI

*V° il Segretario Capo*

ALOISI

## VERBALE N 56

*Venerdì, 13 luglio 1928 - Anno VI*

Presidenza di S. E. **APPIANI**

*Sono presenti i Commissari: Albertini, Andreoni, Bianchi, Carinci, Gregoraci, Fabbri, Gismondi, Innocenti, Longhi, Manzini, Marconi, Mas-sari, Nosedà, Rocco, Santoro, Satta.*

*Assistono: Il Segretario Capo Aloisi e i Segretari Saltelli, Novelli, Jan-nitti Piromallo A., Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.*

*La seduta comincia alle ore 9.*

### SOMMARIO :

Ingresso arbitrario nel fondo altrui - Caccia nel fondo altrui - Uccisione o danneggiamento di animali - Deturpazione o imbrattamento di cose altrui - Truffa - Insolvenza fraudolenta - Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona - Circonvenzione di persone incapaci - Frode in emigrazione - Appropriazione indebita - Ricettazione - Non punibilità o querela di parte per fatti commessi a danno di congiunti.

### Art. 655.

**PRESIDENTE.** Dà lettura dell'art. 655.

**ALBERTINI.** Propone di prevedere l'ipotesi d'ingresso arbitrario «in orti, giardini, coltivazioni a fiori, piantate di viti, di alberi, di arbusti fruttiferi, anche se i fondi non siano recinti»: è palese che in tali casi il danno possa essere maggiore; richiede tutela più rigida la coltivazione intensiva.

### Art. 656.

**PRESIDENTE.** Dà lettura dell'art. 656 e comunica le seguenti osservazioni:

Il commissario Albertini vorrebbe dire esattamente: « Chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, si introduce, per cacciare, nel fondo altrui, contro la volontà di chi abbia diritto di escluderlo o di un suo rappresentante, presente nel luogo, ovvero vi s'introduce contro il divieto di caccia, fatto dal legittimo possessore dei fondi nei modi stabiliti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila ».

La Corte di Appello e l'Università di Napoli consigliano che si ri-

produca l'inciso dell'art. 428 Codice penale « e se vi siano segnali, che rendano palese tale inibizione ».

**PRESIDENTE.** Ritiené che questo articolo possa essere soppresso, essendo il reato preveduto dalla nuova legge sulla caccia.

**MARCONI.** E' vero che nel Codice vigente vi è un articolo corrispondente a questo, ma allora non vi era, come vi è ora, una legge unica sulla caccia. Del resto l'esistenza dell'art. 428 del Codice penale ha dato luogo a molte questioni, finchè la Cassazione ha deciso che esso virtualmente è stato abrogato dalla legge sulla caccia. Succedeva infatti che, se un cacciatore veniva sorpreso in una riserva in attitudine di caccia ed era denunciato direttamente dall'agente, la difesa eccepiva la mancanza di querela, mentre la legge sulla caccia non richiede querela di parte. Perciò il Supremo Collegio ha ritenuto che l'art. 428 debba ritenersi abrogato. Ciò posto, ricollocare nel Progetto un identico articolo sembra una duplicazione che può dar luogo a questioni, tanto più che la legge sulla caccia considera il reato come contravvenzione, e il Progetto come delitto.

**MASSARI.** Ritieni che l'articolo possa rimanere. Tutto sommato, esso non fa che richiamare esplicitamente al rispetto dalla legge speciale e non stabilisce nulla di difforme dalla legge stessa; del resto vi è l'art. 14 del Progetto il quale chiaramente stabilisce che la legge speciale debba prevalere. La Commissione deve ben ricordare che anche il Codice civile nell'art. 712 stabilisce il divieto di cacciare, ma lascia poi alla legge speciale la disciplina della caccia. Non crede, quindi, che l'art. 656 crei antinomie di sorta.

**PRESIDENTE.** Ma la legge speciale considera il fatto come contravvenzione, e lo rende di azione pubblica, mentre per il Codice è un delitto punibile a querela di parte.

**SANTORO.** Ricorda che la legge sulla caccia è stata unificata e riveduta pochi mesi or sono.

**MARCONI.** Se si vuole lasciare l'articolo, bisognerebbe togliere la necessità della querela di parte.

**PRESIDENTE.** Non vede come possono vivere di vita autonoma due leggi in contraddizione fra di loro.

**SANTORO.** Al commissario Massari osserva che l'art. 712 del C. C., capoverso, intende stabilire che non vi è diritto di occupazione, nè di caccia sul fondo altrui, ma non contiene alcuna norma concreta. Lo stesso principio si deve adottare nel Codice penale, riferendosi, come il Codice civile, alla legge speciale.

**PRESIDENTE.** La questione ha una portata d'indole generale, specie per le contravvenzioni; si tratta di decidere se quando vi sono leggi speciali si debbano prevedere gli stessi fatti nel Codice penale.

**CARINCI.** Si associa alla proposta di soppressione dell'articolo, per evitare duplicati inutili.

**SANTORO.** Ricorda che degli antichi Stati italiani, prima del Risorgimento, ciascuno aveva una legge speciale per la caccia e per la pesca. Ciò

dimostra che trattasi di un interesse giuridico, che è stato sempre tutelato con leggi particolari.

MASSARI. La questione, se possa il Codice penale stabilire sanzioni in riferimento a precetti di comportamento contenuti in altre leggi, si presenta non solo per la caccia e per la pesca, ma anche per molte altre contravvenzioni. Per esempio, nella cessata legge di P. S. vi era tutta una serie di disposizioni che trovavano la loro sanzione nel Codice penale. La categoria delle così dette *norme in bianco* si fonda precisamente su tale situazione legislativa: la quale si giustifica considerando che possa talora delinearsi l'esigenza di conferire una certa mobilità alla parte precettiva della norma per meglio adattarla a bisogni contingenti, senza che debba peraltro anche mutare l'elemento sanzionatorio. In tali casi, il legislatore può bene collocare nel Codice la sanzione, conferendo così carattere di stabilità e di persistenza all'elemento sanzionatorio, e riserbare alla legge speciale il regolamento del *praeceptum juris*. Del resto, il Codice civile non dice punto che le leggi speciali debbano stabilire sanzioni penali.

SANTORO. Ma di fatto le stabiliscono.

BIANCHI. Ritiene che, essendo tutta la materia della caccia regolata dalla legge speciale del 1923, modificata nel 1924 e nel 1928, l'ipotesi che questa legislazione speciale cessi è un'ipotesi impossibile. Essa disciplina e continuerà a disciplinare tutta la materia. Pertanto lasciare qui l'art. 656 può far sorgere gravissimi dubbi d'interpretazione, specialmente sulla querela di parte.

ALBERTINI. Seguendo il concetto del commissario Massari, dato che una sanzione è necessaria, propone si aggiunga: salvo che le leggi speciali non dispongano diversamente.

MARCONI. La legge di P. S. del 1889 aveva molte disposizioni in bianco, perchè la pena era poi stabilita dal Codice penale, ma nel testo attuale vi sono sanzioni penali per molte contravvenzioni non previste dal Codice penale.

MASSARI. Il rilievo del commissario Marconi è, senza dubbio, esatto: ma non pregiudica la questione di principio più innanzi posta: e, quindi, non esclude che nella legislazione speciale possano mancare determinate sanzioni, che si debbano pertanto trovare nel Codice penale.

Per quanto riguarda l'art. 712 del Codice civile, non può essere dubbio che il Codice civile si richiama bensì alle leggi speciali, ma al solo scopo di deferire alle medesime la disciplina amministrativa degli istituti, e non già per riserbare ad esse di stabilire sanzioni penali.

ROCCO. Quando si fa un codice, bisogna guardare sempre al corpo principale delle leggi dello Stato. Ora l'art. 712 del Codice civile, dicendo che l'esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi particolari, intende dire che questo diritto di caccia o di pesca deve essere regolato dalle leggi speciali per ciò che riguarda il suo eser-

cizio. Ma questo rinvio alla legislazione speciale si è sempre inteso nel senso che alle leggi speciali si lasci solo la disciplina amministrativa della materia. Fu per questo, cioè per raggiungere l'unità di tale disciplina amministrativa, che si sentì la necessità di unificare le varie leggi sulla caccia esistenti in Italia.

Senonchè la nuova legge sulla caccia non contiene soltanto norme amministrative di polizia, ma ha creduto di stabilire altresì norme di carattere penale. Ora questa legge probabilmente avrà una lunga durata, ma potrebbe anche essere sostituita da un'altra e non si può sapere se una legge nuova crederà di rivendicare a sé anche la disciplina delle sanzioni penali.

Il Codice civile contiene un divieto, di introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro la volontà espressa del possessore, divieto il quale ha bisogno di una sanzione penale, non potendovi essere un divieto senza sanzione. Questa sanzione penale può trovarsi nella legge sulla caccia, ma può anche darsi l'ipotesi che la legge speciale non la contempli. Ora, in via di massima, si deve ritenere che quando il codice civile rinvia ad altra legge la sanzione penale, esso rinvia al Codice penale, tanto più che non è affatto nella tradizione che le leggi speciali sulla caccia contengano sanzioni penali.

Comunque, l'art. 712 contiene un divieto di carattere permanente a cui deve corrispondere una sanzione penale anch'essa permanente, che non può trovar posto se non nel Codice penale. Non solo, ma qui si tratta di un vero e proprio diritto privato. In quanto questo coincide con un interesse pubblico, amministrativo, di cui si lamenta la violazione, si può avere la contravvenzione stabilita dalla legge speciale, ma non si può negare tutela penale a questo diritto privato, anche considerato per sé medesimo, indipendentemente dagli interessi amministrativi con cui esso può coincidere o non coincidere.

Si fa la questione del contemporaneo vigore di due norme sulla stessa materia, e della possibilità che ciò crei difficoltà d'interpretazione. Risponde anzitutto che vi è l'art. 14 del Progetto che stabilisce che la legge speciale deroga alla legge generale, per cui fintanto che esisterà la legge sulla caccia, l'art. 656 non si applicherà; ma nell'eventualità che una nuova legge speciale disciplini diversamente la materia, non si può fare a meno di introdurre nel Codice penale una sanzione di carattere permanente corrispondente al divieto permanente del Codice civile.

La situazione del resto è identica a quella di oggi, per cui giustamente si considera come non scritto l'art. 428.

Rimane la questione se sia opportuno mantenere la punibilità di questo reato a querela di parte, o renderlo perseguibile d'ufficio, per le stesse ragioni che hanno determinato il legislatore speciale a considerarlo come una contravvenzione, e quindi come un reato perseguibile di ufficio.

LONGHI. La legge sulla caccia è una legge di ordine amministrativo, dove

è disciplinata negli aspetti della liceità l'attività venatoria; ma qui la caccia è considerata come un danno al privato, come un modo di danneggiamento nel fondo altrui.

SANTORO. Il commissario Rocco ha affermato che il capoverso dell'art. 712 non contiene, ma aspetta una sanzione penale, che è formulata nell'art. 656 del Progetto. Senonchè si tratta di ipotesi diverse. L'art. 712 dice che non è lecito introdursi in un fondo altrui *per l'esercizio* della caccia; l'art. 656 parla del fatto effettivo della caccia in fondo altrui. Il Codice civile disciplina la materia sotto il titolo dell'occupazione e vieta l'introdursi indipendentemente dall'esercizio effettivo della caccia; l'art. 656 invece prevede un fatto diverso, cioè il fatto reale e positivo della caccia eseguita nel fondo altrui. Pertanto non è questa la sanzione penale che aspetta l'art. 712.

ROCCO. Quando il Codice civile dice che non è lecito introdursi nel fondo altrui contro il divieto del possessore, intende dire e dice esplicitamente che non è lecito introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, e introdursi per cacciare significa cacciare. Ora questo divieto, se non vi fossero gli art. 428 o 656, sarebbe un divieto senza sanzione, una *lex imperfecta*.

LONGHI. Osserva che nell'art. 428 la pena è della multa fino a lire 50, mentre nel 656 si estende fino a lire 5000. Trova esagerato questo aumento.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a pronunciarsi nettamente sulla soppressione o meno dell'articolo, anche perchè la votazione avrà le sue ripercussioni quando si tratterà delle contravvenzioni, per vedere se alcune di esse possano passare nella legge speciale.

Osserva poi che un Codice non può certo avere una vita di pochi anni, e che, trattandosi di materia in continua elaborazione ed evoluzione, è preferibile lasciarla alle leggi speciali, anzichè collocarla nel Codice.

BIANCHI. Propone che si sopprima la procedibilità a querela di parte, poichè in questa materia, oltre l'interesse del proprietario, è danneggiato l'interesse generale della caccia, cioè di tutti cacciatori.

LONGHI. Vuole invece mantenuta la querela di parte, perchè qui si tratta della difesa di un interesse privato.

MASSARI. Ritiene che bisogna distinguere il divieto di cacciare in determinate epoche dell'anno, che è un divieto di carattere generale, e prescinde dall'interesse del proprietario che non si cacci nel suo fondo, dal divieto opposto dal proprietario a difesa della sua proprietà. Il divieto di cacciare in determinate epoche dev'essere regolato dalla legge speciale, perchè è di ordine generale, mentre qui il divieto attiene alla difesa del diritto patrimoniale. Pertanto, bisogna mantenere la querela di parte.

ROCCO. La discussione ha dimostrato che vi sono due interessi da tutelare: un interesse privato, quale è quello del proprietario o possessore del fondo d'impedire che in esso si cacci senza il suo espresso consenso, e un interesse pubblico della pubblica Amministrazione qual'è

quello che non si cacci in determinate epoche. Questo ultimo divieto dev' essere stabilito dalla legge speciale, e la relativa sanzione non può essere che di carattere contravvenzionale.

ALBERTINI. Sulla parola « proprietario » osserva che l'art. 655 parla di « possessore ». Ora vi è il caso, ed è preveduto anche dalla legge sulla caccia, che un semplice possessore, come un affittuario, abbia ottenuto il divieto di caccia e quindi abbia diritto di impedire la caccia nel fondo da lui posseduto.

Crede pertanto che sia da sostituire la parola « possessore » alla parola « proprietario ».

ROCCO. Aderisce.

MASSARI. Preferirebbe dire « chi ne ha diritto », perchè può essere che non sia nè il proprietario nè il possessore.

ALBERTINI. La riserva non può essere chiesta che dal proprietario o dal possessore.

PRESIDENTE. Basterebbe dire « quando ne sia fatto il divieto nei modi stabiliti dalla legge ».

MASSARI. Ciò richiamerebbe il divieto per una determinata epoca.

ANDREONI. Si potrebbe dire « quando l'avente diritto ne abbia fatto divieto », per comprendervi qualsiasi titolo legittimo del possesso.

MASSARI. Aderisce.

SATTA. Preferirebbe: « quando chi ne ha il diritto ».

MARCONI. Osserva che l'articolo si richiama ai modi stabiliti dalla legge. Ora la legge speciale determina che il proprietario o possessore per impedire l'ingresso nel fondo deve mettere le paline ad una distanza non maggiore di 100 metri l'una dall'altra, deve ottenere il permesso del ministero dell'Economia, deve pagare la tassa e deve costituire un corpo di guardie di caccia.

PRESIDENTE. Pertanto se non sono osservate tutte queste norme l'articolo non si applica.

ROCCO. Il Codice parla di divieto del possessore, ma, per quanto riguarda i modi di tale divieto, si riferisce alla legge speciale sulla caccia. Bisogna quindi mantenere l'inciso « nei modi stabiliti dalla legge ».

PRESIDENTE. Ritiene che le ultime osservazioni del commissario Marconi siano decisive, nel senso di rendere palese l'inutilità dell'art. 656.

ROCCO. Riconosce che al di là della tutela privata voluta dal Codice civile, vi è una tutela di un interesse un carattere pubblico e sociale che prevale anche sulla tutela del diritto privato di proprietà, quando, per es., si tratta del divieto di cacciare in determinate epoche. La materia è effettivamente in continua evoluzione, e non è detto che questi limiti del diritto privato non debbano aumentare. Pertanto non ha difficoltà ad accedere al criterio caldeggiato dal Presidente circa la soppressione dell'articolo.

MARCONI. Aggiunge che la legge speciale istituisce delle vere zone di ripopolamento, di modo che il cacciatore non può cacciare in quelle zone, neanche se è proprietario.



CARINCI. Le osservazioni del commissario Marconi rendono vieppiù necessario l'abbandono della norma in esame.

PRESIDENTE. Mette ai voti la soppressione dell'articolo.

E' approvata.

Art. 657.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 657.

La Corte di Appello di Milano, la Corte di Appello e l'Università di Napoli stimano opportuno aggiungere l'ipotesi di esenzione da pena, di cui all'ultima parte dell'art. 429 del Codice vigente.

Nella Relazione è data ragione dell'abbandono della presunzione di necessità, cui si ispira l'ultima parte dell'art. 429 Codice penale in vigore.

La Commissione Reale degli Avvocati di Rovereto propone che all'ultimo capoverso si aggiunga « e quando il fatto sia commesso su di un solo animale ».

Il Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Cagliari e Lanusei rileva che la parola del Progetto non è chiara quando parla del gregge, perchè non si comprende se l'aggravante esiste anche quando il reato è commesso su di un solo animale di gregge.

La Relazione spiega che la nuova formula è innovatrice della norma in vigore, nel senso che l'abigeato debba cadere sul gregge o su parte notevole di esso, tale da considerarsi un gregge.

LONGHI. Vorrebbe ripristinata l'esenzione da pena per chi commette il fatto sopra volatili, per giusta causa.

Sul primo capoverso poi osserva che si stabilisce la reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto sia commesso su un gregge o su una mandria. La stessa pena si dovrebbe stabilire anche se trattasi di un solo animale, bovino od equino.

BIANCHI. E' proprio questo il concetto del capoverso, poichè dicendo « ovvero su animali bovini od equini » si intende anche uno solo.

SANTORO. Preferirebbe dire « animali grossi », affinchè non rimangano esclusi i cammelli, tenuto presente che il Codice potrà applicarsi anche nelle colonie.

MASSARI. Per quanto riguarda l'esenzione da pena chiesta dal commissario Longhi, non si spiega perchè essa dovrebbe funzionare solo pei volatili.

PRESIDENTE. In pratica il danno maggiore è prodotto da questi animali.

MASSARI. Osserva che l'art. 713 del Codice civile stabilisce la facoltà di riprendere gli animali mansuefatti nel fondo altrui; ciò che non si concilierebbe col diritto del proprietario del fondo invaso di ucciderli.

Del resto il Progetto ha stabilito norme per la legittima difesa molto più larghe di quelle attuali: pertanto, nei congrui casi, funzionerà la legittima difesa.

PRESIDENTE. Il Codice civile parla di animali mansuefatti che non rechi-

no danno. L'ipotesi che qui si fa è invece delle galline e dei piccioni che rechino danno. E' perciò che l'esenzione deve essere limitata per i volatili, la cui uccisione non contraddirebbe affatto coi principi del Codice civile.

SANTORO. Anche perchè è pacifico che animali mansuefatti non sono gli animali da cortile come le galline, ma gli animali resi mansueti dall'uomo.

LONGHI. Ritiene che non basti il criterio della legittima difesa, perchè in questa materia non si possono certo applicare i criteri del pericolo e del danno, ma si richiedono criteri speciali.

MANZINI. Trova troppo lieve il minimo della pena nel capoverso, data la diffusione dello sgarrettamento.

SANTORO. Si potrebbe stabilire da uno a cinque anni.

Così rimane stabilito.

#### Art. 658.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 658.

Il commissario Albertini trova più giusto stabilire la sanzione alternativa « reclusione o multa »; aggravare la pena e procedere di ufficio quando il fatto sia commesso su monumenti, sepolcri, tombe o edifici destinati ad uso pubblico.

La Corte di Appello di Roma vorrebbe che si stabilisse non occorrere la querela di parte quando il fatto sia commesso per puro vandalismo.

PRESIDENTE. Quando il fatto è commesso su monumenti o sepolcri, vi è già un'aggravante.

FABBRI. Vorrebbe anche un'aggravante per gli edifici dichiarati monumenti nazionali, sui quali spesso si devono lamentare imbrattamenti, che dimostrano scarsa educazione civica.

GISMONDI. Si associa alla proposta Albertini di aggiungere alternativamente la reclusione e di stabilire la procedibilità d'ufficio.

PRESIDENTE. S'intendono dunque accettate le proposte Albertini per aggiungere la reclusione alternativamente con la multa e per procedere d'ufficio; nonchè la proposta Fabbri per estendere l'aggravante ai monumenti nazionali.

## CAPO II

### *Del delitti contro il patrimonio mediante frode*

#### Art. 659.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 659.

LONGHI. Vorrebbe che fosse chiarito quanto la giurisprudenza ha già ammesso, cioè la truffa con raggiri impliciti nel caso di chi consumi pasti nei pubblici esercizi senza pagare.

Propone pertanto questa aggiunta: « La stessa pena è stabilità per chiunque induce in errore, valendosi di consuetudini cui altri è tenuto a osservare ». In altri termini l'artificio o raggirò è implicito nel caso di chi in trattoria ordina vivande e vini, o abiti dal sarto, sapendo di non poter pagare; ed è implicito perchè in questo caso non è generalmente ammesso che chi accetti l'ordinazione si faccia prima pagare o eserciti una preventiva inchiesta; a meno che, ben si intende, la insolvenza per altra circostanza si manifesti evidente.

PRESIDENTE. Provvede l'articolo 660.

LONGHI. Prende atto.

#### Art. 660.

PRESIDENTE. Dà lettura dell' articolo 660.

La Corte di Appello e l'Università di Napoli, e la Corte di Appello di Milano avvisano che si dovrebbe concedere l'esenzione da pena in caso di adempimento integrale dell' obbligazione dopo la querela e prima della sentenza di condanna.

La Procura Generale e la Corte di Appello di Palermo vorrebbero soppressa la disposizione che riflette fatti d'indole civile.

La Relazione ha illustrato la nozione e gli elementi del nuovo reato, ed ha prospettato la necessità di esaminare l'opportunità di conservare lo speciale elemento subbiettivo e di chiarire i limiti di tempo, entro i quali il soddisfacimento dell'obbligazione è operativo di effetti giuridici.

La Commissione Reale degli Avvocati di Padova propone la formola: « che doveva normalmente prevedere di non potere adempiere ».

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria vorrebbe soppressa la norma, perchè è sufficiente quanto dispone l'art. 659.

Il Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Cagliari e Lanusei, nonchè la Commissione Reale e il Sindacato degli Avvocati di Napoli vorrebbero soppresso il requisito del « proposito di non adempiere ».

LONGHI. Approva pienamente l' articolo, ma invece di « col proposito » vorrebbe si dicesse « sapendo di non adempierla ».

MANZINI. Gli sembra opportuno il coordinamento di questo articolo con quello che prevede il nuovo delitto di usura. Qui si parla di una obbligazione in genere, col proposito di non adempierla; l'articolo 663 prevede il caso di chi, profittando dello stato d'insolvenza di una persona, si fa da questa dare o promettere interessi usurari. Ora si pone il quesito di colui che, essendo in istato di bisogno e quindi d'insolvenza, è costretto a contrarre un'obbligazione con un usuraio: sarà egli punibile per insolvenza dolosa? Ciò gli sembrerebbe iniquo. Occorrerebbe quindi formulare l'articolo in modo

che ne risulti la liceità e onestà della obbligazione, evitandosi che si possa intendere un'obbligazione qualunque. Dal momento che lo stesso Codice riconosce che vi sono obbligazioni delittuose, queste ultime non possono certo essere tutelate. Si potrà rispondere che anche la truffa rimane punibile nonostante l'illecitezza dei rapporti, ma qui il caso è diverso, perchè l'obbligazione contratta con un usuraio sarà eseguibile, ma entro certi limiti, che del resto dovrebbero essere indicati.

D'altra parte non sarebbe male che in linea di chiarimento si stabilisse, per esempio, se vi è concorso materiale di reato con la bancarotta, o se si ha invece l'uno o l'altro di questi reati, perchè succede normalmente che chi si avvia al fallimento, per ossigenare la propria azienda, continua ad ordinare merci. In questo caso si può dire che abbia il proposito di non pagare? Certo sarebbe grave stabilire due reati distinti, poichè vi sono nell'andamento di un'azienda dei momenti in cui il commerciante non ha il senso del completo dissesto e cerca di salvarsi, e molte volte la crisi passa, e mediante la continuazione del commercio si salva quell'azienda, che altrimenti sarebbe andata in rovina.

SATTA. L'articolo richiede nel debitore *il proposito di non adempiere* l'obbligazione assunta, e ciò in verità può parere eccessivo. Basta infatti *la scienza* che egli ha di non poter adempiere, senza che ad essa occorra aggiungere *il proposito di non adempiere*. Questo deliberato proposito di recare un danno non potrebbe riscontrarsi nella pratica, se non nell'ipotesi che fra i due contraenti vi siano precedenti ragioni di odio, animosità, ecc.: stati d'animo nei quali è ben difficile che si contratti. Negli altri casi la detta intenzione è da escludersi, non avendosi tanto il proposito di recar danno, quanto di procurare a sè un profitto illecito. Quindi l'inciso « *contrae una obbligazione col proposito di non adempierla* » potrebbe forse, più opportunamente essere sostituita da quest'altro: « *contrae un'obbligazione che sa di non poter adempiere* ».

Sembrerebbe poi conveniente chiarire nella Relazione, o in altro modo, che con l'art. 660 viene colpita non già (come potrebbe parere da qualche parola della disposizione: « *stato d'insolvenza* ») la sola obbligazione avente per oggetto denaro o altra cosa fungibile, bensì qualunque obbligazione quale che sia il suo oggetto. Infatti in ogni caso soccorre la ragione fondamentale della punizione.

Per questo riguardo, quindi, *lo stato d'insolvenza* di cui si parla dovrebbe più propriamente essere inteso come *stato di impossibilità*. Per conseguenza, chi - senza che beninteso ricorrano gli estremi della truffa - assuma obbligo di dare in affitto un appartamento, di procurare un impiego, ecc., mentre sa benissimo di non poter adempiere, e intanto riscuote compensi o caparre, non

dovrebbe sfuggire alla nuova e provvida sanzione contro simili sottospecie di truffa.

Perchè poi non si punisce in questo articolo anche la *frode pauliana*? Non vi è, in verità, alcun notevole divario fra chi, *già insolvente*, assume una obbligazione che sa di non poter adempiere e chi, dopo assunta l'obbligazione, si rende fraudolentemente insolvente, per sottrarsi all'adempimento. Potrebbe inserirsi un capoverso così concepito:

« La stessa pena si applica al debitore il quale si renda insolvente, mediante atti fraudolenti in pregiudizio dei creditori ».

CARINCI. Osserva che l'art. 660 prevede il reato di insolvenza fraudolenta, forma nuova di malefizio, ignota ai precedenti legislatori, e che appare lodevole. Bisognerebbe però considerare se sia proprio necessario richiedere il *proposito di non adempiere l'obbligazione*, voltachè la *dissimulazione del proprio stato d'insolvenza*, seguita dalla contrazione dell'obbligazione e dal mancato adempimento è di per sè sufficiente alla dimostrazione del proposito fraudolento ed alla incriminabilità dell'azione. L'esigere quel requisito di difficile accertamento potrebbe rendere spesso non punibile il fatto.

LONGHI. Osserva che l'obbligazione che si contrae col proposito di non adempierla dev'essere un'obbligazione valida. Se invece quest'obbligazione non dovesse essere adempiuta, in quanto usuraria, non s'applicherà quest'articolo.

Quanto alle osservazioni del commissario Manzini sulla bancarotta, rileva che è partita proprio dalla classe commerciale l'iniziativa di un maggiore rigore in materia. Egli pensa, del resto, che sia stato un male sopprimere l'arresto per debiti, senza averlo sostituito con adeguate difese. Bene pertanto, quando si contrae un debito con frode, si applica una pena severa.

Si associa poi alla proposta di infliggere la stessa pena a coloro che, dopo aver contratto un'obbligazione cercano di eluderla mediante frode, ed approva pienamente questo articolo che ha colmato la lacuna lasciata nella nostra legislazione dalla soppressione dell'arresto per debiti.

GREGORACI. Plaude a quest'articolo.

Si associa poi al commissario Manzini nel ritenere esagerato che nel caso di bancarotta sussistano due reati distinti, tanto più che l'insolvenza praticamente si verifica alla vigilia del fallimento e pertanto verrebbe punita due volte.

Sull'art. 661 chiede che cosa avverrà se la distruzione è avvenuta per danneggiamento o per incendio e fa voti fin da ora che questa ipotesi integri una aggravante, escludendosi una duplicazione di pena.

MANZINI. Occorrerebbe specificare almeno il genere delle obbligazioni di cui trattasi. Ciò per facilitare l'interpretazione, non essendo, per es., raro che la giurisprudenza ravvisi la truffa nel fatto di colui che non

paga il nolo alla meretrice. Il termine obbligazione si presta ad estensioni che non son certo nello spirito della disposizione. Che vi siano o non vi siano obbligazioni naturali poco importa. Per es., nel caso di chi va a giocare sapendo di non aver danaro in tasca, egli non è tenuto ad eseguire l'obbligazione. Sarà punibile? Egli ritiene che queste obbligazioni che hanno causa turpe, ma che non perciò sono considerate assolutamente inesistenti, non meritino tutela penale, perchè è vero che il Codice punisce la delinquenza nel soggetto attivo, indipendentemente dalle qualità del soggetto passivo, ma se il fatto non è molto grave, non si può concedere la tutela penale a casi che non la meritano: l'usuraio deve correre i rischi del suo mestiere, come li corre la meretrice, come li corrono il trattore e l'albergatore.

**PRESIDENTE.** Gli sembra che l'art. 660 consideri l'insolvenza in relazione ad un'obbligazione perfetta e lecita. Un debito di gioco non è un'obbligazione che si deve adempiere, e quindi non rientra nell'articolo. Bisogna che vi sia l'obbligo giuridico di adempiere l'obbligazione.

**GREGORACI.** Finchè il debito di gioco non diventi un obbligo civile come potrebbe essere.

**PRESIDENTE.** Nel caso di bancarotta poi, se il commerciante ha contratto obbligazioni che sapeva di non potere adempiere, abbiamo due reati diversi nella loro oggettività: la bancarotta è un reato contro la fede pubblica e di azione pubblica, mentre l'insolvenza è diretta contro il patrimonio individuale ed è a querela di parte. Ecco perchè, a suo avviso, è logico che si considerino due reati diversi con due pene diverse.

**GREGORACI.** Bisogna guardare al termine adoperato « proposito di non adempierla ». Se ciò significa un'intenzione fraudolenta, la questione può essere risolta nel senso che ove ci sia una frode, essa assorbe il reato di bancarotta, che nell'ipotesi in questione è un reato semplicemente colposo. E poichè non si comprende come un reato colposo venga punito senza querela di parte e un reato doloso come l'insolvenza a querela di parte, quest'ultimo dovrebbe diventare un reato di azione pubblica.

E' contrario ad estendere il reato in esame, come alcuno vorrebbe, a chi fa mancare la garanzia del pagamento posteriormente all'obbligazione assunta, essendo questa un'ipotesi diversa, per cui si vedrà se debba costituire in certi casi un altro reato, ma non già questo.

**MASSARI.** L'art. 660 intende risolvere soprattutto la questione dei raggiri impliciti e presunti: vale a dire, della punibilità di colui che, per esempio, consuma i pasti in trattoria, o si reca in un albergo senza pagare o va in tram senza biglietto. E da questo punto di vista ha uno scopo interpretativo e confermativo dell'attuale giurisprudenza.

Circa la questione della bancarotta, osserva che nella riforma

del Codice di commercio si è tenuto conto del voto dei commercianti, diretto a far punire colui il quale contragga debiti in condizione d'insolvenza, considerandosi questa come un'ipotesi di bancarotta fraudolenta. La disposizione in esame mira ad essere un *analogon* di tale norma inserita nel Progetto di codice di commercio: a fare intervenire, cioè, la tutela penale per impedire che situazioni truffaldine dello stesso genere si producano nel campo delle obbligazioni civili.

Contro l'art. 660 si è opposto che i civilisti sono contrari a colpire con sanzione penale la *pauliana*; ma è un equivoco ritenere che l'articolo 660 del Progetto vada in contraria soluzione, e punisca la frode preveduta nell'articolo 1235 del Codice civile. Qui, invece, viene stabilita una sanzione penale non a tutela dei terzi acquirenti di un diritto reale, che siano insidiati dall'altrui negozio fraudolento, ma a tutela del *creditore* indotto dalla frode a contrattare.

Si è domandato se, essendo il fatto commesso da un commerciante, questo reato concorra con la bancarotta. Risponde che nel vigente Codice di commercio non esiste una ipotesi di bancarotta per il commerciante che faccia debiti, a scopo truffaldino, quando è in istato d'insolvenza. Una disposizione, in qualche modo analoga a quella in esame, è stata introdotta soltanto nel progetto del nuovo Codice di commercio del 1926. Comunque, è evidente che l'articolo 660, che si sta esaminando, non può applicarsi al commerciante fallito (e quindi non potrebbe concorrere con la bancarotta, neanche se fosse stata attuata la riforma del codice di commercio), poichè il fallito non può pagare i suoi debiti quando è in istato di fallimento, e non può, perciò, verificarsi il presupposto dell'articolo 660, ch'egli possa cioè adempiere l'obbligazione.

MANZINI. E se l'inadempimento è avvenuto prima del fallimento?

MASSARI. Si versa sempre in tema di obbligazione che, contratta nella fase d'insolvenza già in atto, deve rimanere sottoposta alla legge del fallimento.

Quanto alla distinzione fra obbligazione valida e obbligazione nulla, essa non può essere accolta. Una obbligazione può essere nulla insanabilmente ovvero relativamente; può la nullità dipendere da difetto di forma ovvero da altra causa; non perciò solo essa può sfuggire all'articolo 660. Perchè ciò accada, si deve trattare di una obbligazione non azionabile per turpitudine della causa o penalmente illecita; tale potrebbe essere quella contratta con un usuraio, cui il Manzini si è riferito, rientrando cioè nell'a nuova figura criminosa, accolta dal Progetto nell'articolo 663. In questo caso, crede debba aderirsi alla soluzione proposta dal Manzini e dal Longhi, escludersi cioè l'applicabilità dell'articolo 660. Ma, potendosi pur al riguardo consentire nel loro pensiero, un'ulteriore

precisazione è necessaria; vale a dire, non basta che l'obbligazione sia stata contratta con un usuraio, ma occorre che essa abbia carattere di punibilità, che presenti cioè tutti gli estremi del delitto di usura, fissati nell'articolo 663. Soltanto in tale ipotesi l'obbligato, anzichè essere un raggirante, è una vittima; e si delinea, quindi, quella incompatibilità fra i fattori psicologici, che stanno a base delle due figure delittuose in esame. Occorre, in altre parole, per aversi la incompatibilità delle due norme, che la volontà dell'obbligato, nell'una sia *attiva e fraudolenta* e nell'altra sia una volontà *agita, passiva, paziente*.

Si è, nella discussione, parlato anche delle obbligazioni naturali: è perfettamente d'accordo che l'articolo non si deve applicare ad esse, poichè non possono dar luogo ad azione da parte del creditore. Tutte le volte che manchi giuridicamente la possibilità di azionare l'obbligazione, non si può evidentemente versare nell'articolo 660. Crede, anzi, che si possa fissare un concetto anche più largo e fondamentale: questo, cioè, che la frode nell'insolvenza cessa di essere punibile, quando l'altro contraente non abbia adempiuto, da parte sua, l'obbligazione, in guisa da renderglisi opponibile la eccezione *inadimplenti non est adimplendum*.

Non ha poi difficoltà a sostituire la parola « sapendo » alle parole « col proposito ».

FABBRI. Si preoccupa che questo articolo possa servire come arma nelle mani di persone le quali, vedendo che il debitore non paga, lo accusino di aver commesso atti fraudolenti. Bisogna infatti fare in modo da evitare che le insolvenze di natura puramente contrattuali siano sfruttate come insolvenze fraudolenti. Partendo da questo punto di vista, pertanto, si associa alla proposta di sostituire alle parole « col proposito » la parola « sapendo ».

LONGHI. Qui dal prof. Massari e dal prof. Rocco si è dichiarato più volte che le obbligazioni illecite non sono valide. Ottimamente. Ma non vorrebbe (e forse non è questo nemmeno il pensiero dei proponenti) che da ciò si traesse l'illazione che non esista truffa in relazione a fatti illeciti. La magistratura, sensibile valutatrice di fatti, ha ritenuto che truffa esista egualmente; ha, per esempio, deciso che esista truffa anche se il vettore ritira una somma garantendo di far consentire un'emigrazione per legge vietata, o se taluno prende danaro in cambio di biglietti falsi, che poi non consegna. Delinquente l'uno e l'altro, ma la delinquenza dell'uno non esclude quella dell'altro. Però ognuno comprende che non è questa l'ipotesi dei prof. Rocco e Massari, i quali hanno parlato solo di non adempimento di obbligazioni, mentre qui è il caso di chi ha già strappata la prestazione, e cioè ha già carpito danaro, sia pure con promesse illecite. La distinzione chiarisce così come a torto si sia molte volte trattato in unico contesto due casi distinti: quello del preteso adempimento di una obbligazione illecita e quel-



lo della punibilità di un vantaggio illecitamente conseguito, ancorchè a fine illecito. Non si darà azione per fare eseguire un contratto fondato su causa illecita; ma si punisce chi l'abbia conchiuso per averne illecito vantaggio.

MANZINI. Propone la seguente formula:

« Chiunque contrae una obbligazione dissimulando il proprio stato di insolvenza o altrimenti col proposito di non adempierla, è punito . . . . . ».

SANTORO. Vorrebbe si dicesse chiaramente: « Chiunque, fuori dei casi preveduti nel Codice di commercio, sciente del proprio stato d'insolvenza, ecc. ». Così s'introdurrebbe il concetto che la scienza è relativa alla prestazione, che egli sa di non poter adempiere.

MASSARI. Occorre anche la dissimulazione.

PRESIDENTE. Insiste nel pensare che l'interpretazione giurisprudenziale riporterà che si tratti di due reati distinti quando concorra la bancarotta. È bene pertanto accogliere la proposta Santoro, che risolve nettamente la questione nel senso prospettato dal commissario Massari.

Osserva pure, poichè il commissario Massari ha rilevato che nel caso di usura viene a mancare l'obbligazione giuridica perchè si tratta di un illecito penale, che il Codice civile dà il diritto di prendere l'interesse comunque stabilito, e pertanto si verificherebbe che un usuraio condannato per usura avrebbe, ciò nonostante, il diritto di pretendere gli interessi.

GREGORACI. A meno che il Codice penale non modifichi, come dovrebbe, il Codice civile.

Aderisce alla proposta Santoro, ma dichiara che con ciò non intende risolvere la questione del concorso di reati, sulla quale mantiene tutte le sue riserve.

Quanto alla seconda parte osserva che togliere le parole « col proposito » potrebbe dar luogo ad inconvenienti, in quanto l'insolvenza dev'essere dolosa.

CARINCI. Ripete che è pel mantenimento della norma, che bisogna però rendere più sintetica e precisa.

MANZINI. Vi sono persone, che pur essendo solvibilissime, contraggono obbligazioni col proposito di non adempierle.

Per es., un tale ha acquistato una grande tenuta gravata da molti pesi; prima di addivenire al contratto definitivo egli esige la liberazione dai pesi, ma poi, con vari pretesti, non adempie la sua obbligazione. La giurisprudenza dovrebbe escludere la truffa per mancanza di raggiri; ma se qui non v'è stata insolvenza, si è però contratta un'obbligazione col preordinato proposito di non adempierla. Bisogna aver di mira, più che la impossibilità, la volontà di non adempierla.

Propone quindi di aggiungere « o altrimenti col proposito di non adempierla ». In questo modo il proposito funziona come elemento

integratore della dissimulazione, ma include quei casi che, anche senza l'insolvenza, meritano punizione.

ROCCO. Premette che principio generale del nostro diritto è che la semplice violazione di contratto, il semplice inadempimento doloso o colposo di una obbligazione contrattuale, non è reato. Da questo principio non si deve derogare, soprattutto per i debitori non commercianti. Per i commercianti la cosa è diversa, perchè in fondo la bancarotta è un inadempimento di obbligazione da parte del fallito, che eccezionalmente si considera come reato.

Perchè reato vi sia, occorre non solo l'inadempimento, ma anche che il debitore si trovi in stato d'impotenza economica, cioè d'insolvenza, di incapacità del proprio patrimonio a soddisfare i propri debiti, poichè, fino a che il creditore ha il modo di soddisfare il suo diritto sul patrimonio del debitore che ne costituisce la garanzia, non si può parlare di reato. Nè basta l'insolvenza e l'inadempimento, ma occorre che lo stato d'insolvenza non solo esista nel momento in cui l'obbligazione non è adempiuta, ma preesista nel momento in cui essa viene contratta. Nè bastano ancora. L'insolvenza fraudolenta si chiama così, perchè è una forma di frode, non quella classica della truffa in cui esistono gli artifici o raggiri, ma una forma di menzogna o inganno che è necessaria perchè si possa parlare di reato, e che è contenuta nella frase «dissimulando il proprio stato». Ma non basta, come vorrebbe il commissario Santoro, sapere d'essere in istato d'insolvenza, occorre altresì lo scopo d'ingannare, e il mezzo atto ad ingannare, cioè il tacere oltre che il sapere, il proprio stato di insolvenza, una forma di silenzio che è un mezzo d'inganno.

Il reato ha dunque due fasi, il momento della conclusione e il momento della esecuzione dell'obbligazione. Nel primo occorre la volontà di contrarre un debito essendo in istato d'insolvenza, conoscendo questo stato e tacendolo volontariamente allo scopo d'ingannare altrui. Ecco perchè si è richiesto il proposito di non adempiere l'obbligazione. Nel secondo momento bisogna che l'obbligazione non sia adempiuta, ma occorre altresì che vi sia un legame psicologico tra questo momento e il momento in cui si è contratta l'obbligazione, nel senso che sia manifesto, fin da quel primo momento, il proposito di non adempierla. Basta richiedere che l'obbligazione non sia adempiuta, anche se sia inadempiuta per circostanze indipendenti dalla propria volontà? Se si abolisse il proposito di non adempiere l'obbligazione al momento in cui la si contrae, non si potrebbe richiedere che l'obbligazione sia inadempiuta volontariamente, mentre, mantenendo fermo il proposito, s'intende che dovrà essere inadempiuta volontariamente. Se poi vi è un patrimonio su cui soddisfare l'obbligazione, non vi sarà mai materia punibile.

Quanto all'azione pauliana, gli sembra che si eccederebbe ren-

dendo reato un fatto che finora è stato sempre un delitto meramente civile. Del resto l'art. 396 provvede nei casi più gravi.

Circa la bancarotta, dato il principio dell'art. 14, poichè l'art. 856 del Codice di commercio è una legge speciale rispetto al Codice penale, evidentemente esso deroga all'art. 660, il quale pertanto non si riferisce al debitore commerciante fallito. Quando si tratta di debitore commerciante, quando subentra il fallimento, quando sussistono la cessazione dei pagamenti e la sentenza dichiarativa che l'accerta, si entra nel dominio speciale del Codice di commercio.

Riguardo all'usura, infine, pensa che, quando si è contemplato il reato di usura, l'obbligazione usuraria, oggi giuridicamente lecita ed azionabile, diventerà domani illecita, perchè non può concepirsi che il diritto privato non consideri civilmente illecita un'obbligazione che costituisce materia di reato. Il problema è dunque di vedere, se le obbligazioni illecite debbano essere contemplate nell'art. 660, questione che sarà risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Egli ritiene che non debbano rientrarvi, come non vi rientrano le obbligazioni naturali.

PRESIDENTE. Mette ai voti il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, udite le dichiarazioni dei commissari professori Massari e Rocco, consentendo nei criterii ai quali è informato l'art. 660 e nella costruzione della nuova figura criminosa anche per quanto concerne gli elementi costitutivi, fa voti che nella Relazione definitiva del testo si trovi modo, possibilmente, di eliminare le ragioni di dubbio prospettate nell'odierna discussione ».

E' approvato.

#### Art. 661.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 661.

Il commissario Gregoraci osserva che l'art. 661 prevede, tra l'altro, il caso di fraudolenta distrazione della cosa propria al fine di conseguire il prezzo di una assicurazione. Si propone che si colpisca altresì il caso di chi ottenga fraudolentemente un prezzo superiore al dovutogli, a meno che non credasi che possa andar confusa questa nell'ipotesi comune di frode, di cui all'art. 659.

Pare che l'ipotesi rientri nella sanzione dell'art. 659. Ma forse sarebbe opportuno prevederla nell'art. 661, che regola le frodi in tema di assicurazione. Nella Relazione si è messo in evidenza l'opportunità di menzionare espressamente il caso di aggravamento doloso di lesioni subite per infortuni.

L'Università di Torino non sa spiegarsi perchè si è soppressa la frase « od altro indebito profitto ».

Se n'è indicata la ragione nella Relazione.

Il Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Cagliari e Lanusei propone di prevedere l'aggravamento malizioso delle lesioni.

Si risponde che la proposta può accettarsi, sempre che non

debba già ritenersi compreso l'aggravamento malizioso nella espressione « cagiona a se stesso una lesione personale ».

FABBRI. Crede opportuno chiarire che è punibile anche colui il quale si procuri lesioni indirettamente - e ciò riguarda particolarmente la materia relativa agli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza bisognerà applicare la pena anche al correo.

Propone che al primo capoverso, dopo le parole *cagiona a se stesso* si aggiunga *o direttamente o mediante l'opera o il concorso di altri* - una lesione personale.

Inoltre propone di aggiungere il capoverso: *La stessa pena si applica al correo, al quale, se eserciti la professione sanitaria, si applica l'interdizione temporanea della professione.*

GREGORAGI. Chiede che cosa avvenga in caso d'incendio.

MASSARI. Risponde che il concetto del Progetto è stato di dipartirsi dal Codice vigente, che in questo caso stabilisce la pena dell'incendio aumentata, e di ritenere invece che concorrano tutti e due i reati. Se la Commissione non è di questo avviso, bisognerà almeno stabilire che vi è un reato complesso.

PRESIDENTE. In coerenza coi principi generali dovrebbero esservi due reati.

#### Art 662.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 662.

La Cassazione osserva che dopo le parole « induce a commettere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico », si dovrebbe aggiungere: « nonostante la nullità derivante dalla incapacità personale ».

La Relazione chiarisce la inutilità dell'aggiunta.

L'Università di Napoli e di Torino, la Commissione Reale di Trieste e dell'Istria il Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Cagliari e Lanusei, la Commissione Reale ed il Sindacato degli Avvocati di Napoli propongono di lasciare intatto il testo dell'art. 415 del Codice in vigore, perchè « l'abuso dello stato di inferiorità psichica » di una persona è concetto troppo elastico ed indeterminato, susciterebbe difficoltà pratiche nella sua applicazione e porterebbe un contraccolpo alla sicurezza delle contrattazioni. Osservano altresì che la formula del Progetto fa ritenere che il reato s'intenda consumato soltanto quando l'atto abbia sortito effetto giuridico.

La Commissione degli Avvocati di Genova propone di aggiungere alle parole « stato di inferiorità psichica » l'aggettivo « evidente ».

La Relazione illustra la nozione della disposizione e del completamento che il Progetto apporta alla norma in vigore.

CARINCI. Sull'art. 662 osserva che bisognerà accomodare la dizione letterale di questa norma e medesimamente vedere anche se non sia il caso di sostituire alla frase, *inferiorità psichica*, vaga e pericolosa nella pratica, qualche altra locuzione più precisa, ad esempio questa:

*abusando dello stato di minorata capacità psichica d'una persona.*

GREGORACI. Non è di questo avviso. Bisogna che la legge sia chiara. Propone quindi che si tolgano le parole «abusando di uno stato di inferiorità», in guisa da limitare così la norma all'abuso di passioni e di bisogni.

CARINCI. Allora tanto vale lasciare la norma così come è formulata.

#### Art. 664 a 666

PRESIDENTE. Rimandando al pomeriggio la discussione sull'articolo 663, relativo all'usura, dà lettura degli art. 664, 665 e 666 e comunica le seguenti osservazioni.

#### Aart. 665.

La Corte di Appello e la Procura Generale di Palermo rilevano essere opportuno riportare nella nozione del reato di appropriazione indebita l'elemento dell'affidamento.

La Corte di Appello di Napoli propone che si conservi la formula dell'attuale Codice, aggiungendo l'aggettivo «mobile» al sostantivo «cosa».

La Relazione illustra la esattezza della nuova formula adottata dal Progetto.

La Commissione Reale degli Avvocati di Sondrio vorrebbe che si estendesse la perseguibilità di ufficio alle ipotesi dell'art. 63, n. 4°, che sono quelle dell'attuale art. 419.

E' precisamente così, perchè il richiamo all'art. 63, n. 3° è dovuto ad errore di stampa.

#### Art. 666.

La Corte di Appello e l'Università di Napoli prepongono che si definisca o comunque si precisi lo «smarrimento».

La nozione dello smarrimento appartiene al diritto privato, e non può essere data nel Codice penale.

LONGHI. Il più delle volte non si riesce a dimostrare che l'agente ha *eccitato* a emigrare. Oggi si dice «induce» ed è bastato questo per rendere impossibile o difficile l'applicazione dell'art. 416. Eccitare equivale a indurre, perciò si dovrebbe escludere tale dizione e punire senz'altro chi conclude contratti di emigrazione vietati dalla legge. Quante volte il vettore non risponde candidamente che non lui ha indotto o eccitato, non fu l'emigrante stesso, pur consapevole dei rischi, a indurre e eccitare: e quante volte traverso a queste dichiarazioni non è scappato il colpevole.

Ciò, per il prestigio della legge e il raggiungimento delle sue finalità, non deve più avvenire. Altra difficoltà è quella di dimostrare che si agì «con mendaci asserzioni o false notizie». Dimostrazione difficile e non necessaria. Nell'articolo si dovrebbe

inoltre considerare la *emigrazione simulata o larvata*. E' questa una lacuna che si lamenta e alla quale si deve provvedere. E tutte queste disposizioni possono restare nel capitolo della frode, perchè essa è presupposta o implicita.

GREGORACI. Sull'art. 665 osserva che la dizione potrebbe lasciar dubitare se alcuni fatti costituenti furto non rientrino invece in questa ipotesi, che l'articolo considera di azione privata. Infatti basta il possesso a qualsiasi titolo: ora si potrebbe dubitare che chi, per es., entra in un negozio e tiene in mano degli oggetti per sceglierli ne abbia il possesso e ne abbia avuto l'affidamento. Lo stesso dicasi per i libri d'una biblioteca.

CARINCI. Non crede che sia possibile il dubbio. Sono, infatti, perspicue le note caratteristiche differenziali tra l'appropriazione indebita e il furto.

PRESIDENTE. Sarà provveduto in sede di coordinamento.

### CAPO III

#### *Dei delitti accessori contro il patrimonio*

##### Art. 667.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 667. E' approvato senza discussione.

### CAPO IV

#### *Disposizioni comuni ai Capi precedenti*

##### Art. 668.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 668.

La Corte di Appello di Roma vorrebbe estesa l'applicabilità delle disposizioni quando l'autore sia tutore o protutore del parente danneggiato.

La Commissione Reale di Rovereto auspica una riforma che consenta anche al genitore di chiedere la punizione del figlio ladro.

LONGHI. Fa ancora una volta, prima che si chiuda questo capitolo, istanza per una disposizione che stabilisca la misura dell'assegnazione a un stabilimento agricolo o industriale o almeno della vigilanza speciale della pubblica sicurezza obbligatoria in tutti i casi di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di sottrazione, e di abigeato. Per i primi già la legge odierna stabilisce la vigilanza. La opportunità di mantenere tale norma di sicurezza è evidente, anche se si può applicare per le disposizioni del primo Libro. Qui occorrono modalità speciali e di maggior severità.

CARINCI. La libertà vigilata può essere ordinata per ogni reato nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno (art. 231). Quanto all'assegnazione ad una colonia agricola, l'art. 217 non la considera in rapporto ai reati indicati dal commissario Longhi, e sarebbe bene provvedere in proposito.

GREGORACI. Chiede se non sia il caso di stabilire la non punibilità quando si tratta di reato di lievissima entità e totalmente risarcito. Quanto meno sia resa sempre possibile in questi casi la condanna condizionale.

PRESIDENTE. C'è un articolo apposito.

GREGORACI. La sua proposta si riferisce non al solo furto, ma a tutti i reati contro la proprietà.

PRESIDENTE. La proposta del commissario Gregoraci sarà segnalata al Comitato di redazione definitiva.

La seduta termina alle ore 12,15'.

*Il Segretario estensore*

MANGINI

*Il Presidente*

APPIANI

*Vº Il Segretario Capo*

ALOISI

---

## VERBALE N. 57

*Seduta pomeridiana del 13 luglio 1928 - Anno VI*

Presidenza di S. E. APPIANI

*Sono presenti: i Commissari: Bianchi, Carinci, Longhi, Albertini, Andreoni, Fabbri, Gregoraci, Innocenti, Manzini, Marconi, Massari, Nosedà, Rocco, Santoro, Satta.*

*Assistono: il Segretario Capo Aloisi e i Segretari Novelli, Saltelli, Iannitti Piromallo A., Romano, Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.*

*La seduta pomeridiana comincia alle ore 17.*

## SOMMARIO:

Usura.

Art. 663.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 663 e comunica le seguenti osservazioni:

Il commissario Gregoraci: approva la punizione dell'usura, ma rileva che occorre stabilire quando possa ritenersi usurario l'interesse percepito o promesso, e ritiene che il tasso criminoso possa fissarsi nel doppio di quello legale.

Ritiene altresì opportuno distinguere tra interesse percepito e quello semplicemente promesso, applicando in questo caso una disposizione più mite.

Nella Relazione è detta la ragione per la quale il Progetto si astiene dal determinare quando l'interesse possa considerarsi usurario.

Le gravi sanzioni che hanno imposto l'incriminazione dell'usura, pare che sconsiglino la distinzione tra interessi percetti e promessi.

La Corte di Appello di Milano e di Palermo e la Procura Generale di Palermo, la Corte di Appello di Messina, le Commissioni Reali di Rovereto e di Catania, ed il Sindacato e la Commissione Reale degli Avvocati di Sondrio esprimono il parere che si debba stabilire la misura degli interessi per aversi il reato, per non inceppare eccessivamente la libertà di contrattazione.

L'Università di Napoli vorrebbe si dicesse « interessi notevolmente sproporzionati, avuto riguardo agli usi ed ai prezzi correnti ».



La Commissione Reale degli Avvocati di Milano vorrebbe la formula: « vantaggi economicamente eccessivi ».

Il Presidente dà lettura del parere della Cassazione, e rileva l'importanza dell'art. 22 del Progetto di codice comune delle obbligazioni, citato dalla Corte di Cassazione, in quanto stabilisce quando vi sia tasso usurario.

SATTA. Non gli pare vi sia alcuna decisiva ragione per limitare l'applicazione di tale provvida norma alla « prestazione di danaro o di altra cosa *mobile* ». E' noto che l'accoglimento, nel Codice civile, della vendita con patto di riscatto, trovò resistenza, appunto perchè si oppose che essa abitualmente cela un patto usurario, (vendita ad altissimi interessi capitalizzati e anticipati; locazione di stabile a modica pigione, ma a condizione di acquisto del mobile a enorme prezzo, ecc.). Dato ciò, parrebbe conveniente dare alla norma maggiore ampiezza, comprensiva anche dei contratti su immobili. Basterebbe sopprimere l'inciso « di danaro o di altra cosa mobile », modificando in conformità il capoverso. Si potrebbe altrimenti giungere a questa strana conseguenza che un negozio usurario, sostanzialmente identico, sia in un caso punito e in un altro impunito, secondo che ha per oggetto una cosa mobile o immobile: ma ciò darà anche all'usuraio aperta la via per eludere la legge. Così, ad esempio, stabilito un mutuo usurario, se viene, a garanzia, pattuita una ipoteca (che è diritto mobiliare a termini del Codice civile) sussistono gli estremi per la incriminabilità: ma basterà che il mutuante chieda e ottenga, invece dell'ipoteca, che gli si conceda la vendita del fondo con patto di riscatto, perchè la sanzione penale non abbia più luogo.

MANZINI. Vi è una certa usura utile, anzi indispensabile a numerose persone, che non troverebbero fido altro che presso gli usurai (per l'esercizio del più minuto commercio, ecc.), mentre le banche, molte delle quali del resto esercitano l'usura non meno dei privati, non farebbero loro credito.

Fa quindi le sue riserve sull'inciso in « qualsiasi forma », perchè esso verrebbe a configurare anche questa ipotesi in cui invece si ravvisa una funzione utile anzi indispensabile, perchè senza di essa si avrebbe la rovina di tanta gente. In questi casi del resto non si tratta di usura, ma di una specie di società di fatto fra il piccolo esercente bisognoso e il capitalista che gli presta quel tanto che è indispensabile pel rinnovamento del suo esiguo capitale circolante.

PRESIDENTE. Chiede come si potrà praticamente stabilire quando vi sia un tasso usurario, e ritiene molto difficile una tale indagine per il magistrato penale. Oggi la P. S. provvede col confino, ma questo è un giudizio che può fare l'Autorità di polizia con criteri che non possono certo essere quelli stessi che devono guidare

il giudice. In sostanza si lascia qui una norma in bianco che dev'essere riempita dal giudice. Ciò non è scevro di pericoli.

CARINCI. Osserva che occorre perfezionare l'art. 663, precisando specialmente il concetto informatore della locuzione *interessi od altri vantaggi usurari* e del *compenso usurario*. Non v'ha dubbio, che gli elementi costitutivi di questo reato sono due: a) l'abuso dello stato di bisogno di taluno; b) il compenso eccessivo preteso per la sovvenzione. Il primo di questi elementi è ben formulato. Occorre formulare meglio il secondo elemento, fissando il limite del giusto compenso per la prestazione, oltre il quale limite si entra nel campo usurario, cioè nella sfera del reato. A tal uopo sembrerebbe necessario stabilire il massimo d'interesse da corrispondere, tenuto presente il corso del mercato e degli interessi corrisposti dagli istituti di emissione. Onde propone che l'art. 663 potrebbe essere concepito così:

« Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, profittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra cosa mobile, *interessi superiori a quelli correnti nel mercato* (oppure: *superiori a quelli corrisposti dagli istituti di emissione*) o altri vantaggi eccessivi, è punito ecc. ».

MANZINI. L'usura è anche in funzione della garanzia; se il prestito non ha garanzia, il rischio di perdere il capitale deve avere un compenso. Occorre dunque fissare alcuni punti fermi.

SANTORO. Il commissario Carinci ha proposto di prendere come punto di partenza il tasso dell'istituto di emissione; ma allora tutte le banche, che prestano il danaro al doppio commettono usura.

CARINCI. L'usura è un reato nuovo, ignoto alla nostra legislazione. Nella dottrina qualcuno sostiene non doversi imporre limitazioni al saggio degli interessi convenzionali, e chi condividesse questo principio si troverebbe a disagio nell'ammettere il reato di usura. Ma l'articolo 1831 del Codice civile non vieta al legislatore penale di potere stabilire un limite nel saggio degli interessi convenzionali.

GREGORACI. Plaude a questa nuova figura di reato, ma osserva che non si può non stabilire quando v'è usura, altrimenti si avrà o una disposizione inapplicabile oppure applicata a secondo delle opinioni individuali dei giudici. D'accordo dunque sul concetto di punire l'usura, ma si deve stabilire quando v'è usura, magari prendendo come punto di partenza il tasso legale e aumentandolo fino al doppio o fino al triplo. Egli è d'avviso che basti aumentarlo fino al doppio, e poichè il tasso legale è ora, ad esempio, del 5,50 % non si dovrebbe andare al di là dell'11.

LONGHI. Questo non è tasso usurario.

GREGORACI. Ed allora è inutile voler punire l'usura.

FABBRI. È noto che anche talune Banche, le quali passano per la maggiore, hanno dato danaro a prestito fino al 14 per cento.

GREGORACI. Circa lo stato di bisogno, si chiede se ciò significhi una condizione perchè taluno chieda danaro. Se ciò è, è naturale che chi chiede danaro ne ha bisogno. Ma se invece occorre che vi sia in chi presta il danaro l'abuso del bisogno d'una persona, osserva che l'usuraio provvederà a farsi rilasciare una dichiarazione in cui il debitore dirà che ha contrattato liberamente e che non aveva affatto urgente bisogno di danaro, e così la legge sarà elusa. Meglio sarebbe pertanto sopprimere questo inciso.

Crede poi pericolosa la disposizione del capoverso, in quanto si verrebbe a punire la mediazione per finanziamenti, ciò che sarebbe enorme. Pertanto o si sopprime il capoverso, o si dichiara nettamente ch'esso non si riferisce al contratto di finanziamento ordinario, che è una vera e propria partecipazione all'affare.

MARCONI. Si associa al Presidente nel ritenere sia inopportuno lasciare questa norma in bianco che il giudice debba riempire volta per volta. D'altra parte non è neanche facile fissare un limite, che dovrebbe essere abbastanza alto, ed allora si verrebbe in certo modo a giustificare l'usura, almeno fino a quel limite.

Pensa inoltre che vi è un modo di punire l'usura oggi largamente applicato: il confino di polizia, che, se il Codice stabilisse essere l'usura un reato, non sarebbe più applicabile; mentre è più utile e più pratico.

FABBRI. Approva il tentativo di colpire l'usura penalmente, ma non bisogna nascondere che tentativi di questo genere sono stati fatti in tutti i paesi e in tutti i tempi; eppure l'usura è sempre rimasta. Essa è un male sociale soprattutto sotto il punto di vista etico, ma se, malgrado ciò, esiste, lo si deve al fatto che in taluni casi risponde a necessità economiche. Si è parlato del piccolo commerciante, ma anche il modesto lavoratore intellettuale e manuale talvolta ha bisogno di acquistare i viveri a credito, talvolta si trova nell'impossibilità di pagare l'affitto di casa, e non potendo dare garanzia, se non trovasse chi gli fornisse i mezzi per provvedere ai suoi bisogni essenziali, sarebbe in condizioni assai più gravi di quella in cui però verrebbe a porsi pagandoli a prezzo proibitivo. Quindi si potrebbe osservare che l'usuraio in certi casi può compiere una funzione duramente necessaria ed allora è assurdo colpirlo con la legge penale. Intendiamoci. L'usura come metodo è sempre un fatto immorale e delittuoso in quanto colui che la compie abusa di uno stato di debolezza da parte della vittima. Essa è in fondo una sfumatura della frode, del raggirio, non però tale da configurare il dolo ed il raggirio che sbocca nella truffa. E allora come può essere perseguita? Però, se non è facile definirla, è opportuno fissare alcuni punti fondamentali che possono servire di guida al magistrato per colpirla.

Perchè l'usura sia perseguibile penalmente, a suo avviso occorre la coincidenza dei seguenti fattori: l'abitudine di compiere l'atto di usura da parte del prestatore di denaro o di altra cosa mobile; una situazione finanziariamente grave da parte del richiedente; un vantaggio economicamente eccessivo per il prestatore; il carattere dell'impiego del denaro avuto a prestito. Infatti occorre tener conto se si tratta di impiego passivo per pagamento di effetti, di generi alimentari, o d'impiego attivo per commercianti che fanno acquisti per l'esercizio del piccolo commercio, soprattutto quando si propongono speculazioni o altre imprese proficue. Inoltre bisogna tener conto se v'è o non v'è seria garanzia di pagamento. Il fatto usurario non deve insomma vedersi con criteri assoluti ma con criteri relativi.

D'altra parte, anche il denaro è una merce che subisce l'influenza della legge dell'offerta e della domanda; non solo, ma bisogna aver presente il rischio che il prestatore corre concedendo il denaro senza garanzia, rischio che deve essere pagato indipendentemente dagli interessi: chè, se havvi una seria garanzia, tanto più facile sarà lo stabilire che esiste l'usura perseguibile penalmente.

Data la difficoltà di definire esattamente il nuovo istituto, è quindi d'avviso che occorra affidarsi al criterio discrezionale del magistrato.

Per quanto riguarda la dizione dell'articolo, ritiene che il dire che esiste l'usura quando, profittando dello stato di bisogno di una persona le si dà denaro o altro a interessi usurari, si fa una petizione di principio, poichè sarebbe come dire: esiste l'usura quando si fanno prestiti a tasso usurario. Viceversa sarà più esatto fissare il coefficiente economico, il quale stabilisce l'eccesso della pretesa, dicendo che vi è prestazione usuraria quando si dà luogo a « vantaggi economicamente eccessivi ».

SANTORO. Plaude al concetto, che ispira questa disposizione; la quale però urta contro tutte le difficoltà, contro le quali hanno urtato ordinanze, decreti e leggi contro l'usura. Forse sarebbe più opportuno stabilire che, quando il giudice civile, a norma dell'art. 22 del Progetto del codice delle obbligazioni, riterrà annullato il contratto, perchè usurario, lo stipulante sarà soggetto alle misure di sicurezza. Così il giudice, caso per caso, vedrà se il contratto è stato usurario; e a far ciò sarà il giudice civile, il quale può procedere molto più ponderatamente che non nel dibattimento penale.

PRESIDENTE. Osserva che questa proposta è basata sull'applicazione dell'art. 22 di un codice che non si sa e se quando sarà attuato.

MANZINI. Convienè chiarire che il reato di usura si deve limitare a quei casi la cui punizione è veramente reclamata dalla coscienza pubblica, cioè al vero e proprio strozzinaggio, parola inventata dal popolo che denota il concetto che esso ha dell'usura. Strozzare vuol dire iugulare, abusare delle necessità di una persona prendendola per il

collo: limiterebbe l'incriminazione dell'usura a questi soli casi, anche per non inceppare il commercio e l'economia generale, perché, oltre quanto egli ha già detto circa i piccoli commercianti, non è men vero quanto ha affermato il commissario Gregoraci, e cioè che sotto un certo aspetto verrebbero ad essere considerati usurari anche i finanziamenti di imprese industriali che sono necessari all'industria, e che si risolvono in una vera e propria compartecipazione all'affare, con tutti i suoi rischi.

Propone perciò che si tenga conto del rischio che corre il capitale, ed aderisce alla proposta del commissario Fabbri perché si adoperi la dizione vantaggi economicamente eccessivi, la quale esclude tutte quelle forme in cui il prestito, a tasso anche elevato, ha una funzione economicamente utile. Mancando ogni garanzia, o esistendo proporzione fra il rischio del capitale e l'interesse, non si potrà infatti dire che vi siano vantaggi economicamente eccessivi.

Un altro concetto a cui si associa è quello del requisito dell'abitudine; non è giusto punire il singolo fatto di usura come l'usura abituale, né sarebbe giusto fare dell'abitudine un'aggravante. Pertanto si potrebbe stabilire la recussione o la multa alternativamente, lasciando che il giudice, quando si tratti di un fatto singolo, possa adottare la sanzione più mite.

LONGHI. E' contrario a quest'articolo. Non è la prima volta che il problema si presenta al legislatore penale, in quale è sempre fatto a meno di risolverlo. Se la discussione si approfondisse si vedrebbero tutta la gravità della questione e le difficoltà pratiche di creare questo reato; ciò che però non toglie certo che si tratti di fatti biasimevoli sui quali debba spiegarsi l'attenzione nostra.

Noterà intanto che già si ha, nel Codice, la circonvenzione dei minori che è l'atto più tipico di strozzinaggio, un vero e proprio aspetto qualificato dell'usura, ma essa è stata sempre circostanziata, accompagnata cioè da condizioni che ne hanno permesso una saggia applicazione. Si punisce cioè l'usura se ed in quanto sia diretta a sfruttare le passioni di un minorenni e la sfortuna. Ora si potrebbe estendere analoga disposizione anche a tutela di coloro che hanno cessato di essere minorenni, ma possono meritare ugualmente la protezione della legge, in quanto si può abusare delle passioni, delle debolezze e delle inesprienze anche di maggiorenni.

Venendo a l'esame dell'articolo, osserva che la discussione si è basata sul tasso degli interessi, ma si è dimenticato che in queste forme di strozzinaggio gli interessi figurano spesso in misura normale, perché si fanno gravare sul capitale. Un'altra forma è quella di far apporre la firma falsa di parenti sull'atto di obbligazione. Ebbene è ciò che si deve punire, senza limitarci a considerare la misura degli interessi. Se un impresario che guadagna il 100 %, ottiene un capitale al 50% non si potrà parlare di usura,

ma di una specie di società di fatto, di cointeressenza. Lo strozzinaggio è invece quello che dissimula gl'interessi, che prepara l'intervento dei parenti costringendoli a rispondere della firma non propria con la minaccia del carcere per chi l'ha apposta, che dissimula e si trasforma. Ora è questa forma di usura qualificata per le circostanze anzidette che si dovrebbe punire, nella stessa guisa che si punisce la circonvenzione di un minorenni. Le altre forme bisogna lasciarle alla riprovazione pubblica e alla prevenzione amministrativa se si vuole (sento infatti parlare di intervento della polizia, di richiami e anche di confino), ma porle sotto sanzioni penali sarebbe provvedimento pericoloso.

Non vi è altra soluzione che questa. Se si dovesse porre solo la formula dell'interesse eccessivo si dovrebbe anche darne gli estremi. E questo sarebbe formalismo eccessivo e improvvido. Intanto si dovrebbe distinguere il mutuo produttivo da quello consuntivo. Comunque, dove si dirà che si è passata la linea? Se si domanderà ai giudici l'apprezzamento sui vantaggi usurari, si correrà il rischio di avere decisioni incerte e contraddittorie. Qui accede al concetto manifestato da altri commissari che bisogna tener conto anche del rischio. Nè basterà dire « vantaggi sproporzionati alla prestazione », poichè per avere vantaggi usurari deve mancare ogni corrispettivo dall'altra parte; o, come si è già detto, dev'essere simulato il capitale prestato, devono essersi cercate garanzie di forma illecita.

**CARINCI.** Insiste perchè l'art. 663 sia mantenuto apportandovi gli opportuni emendamenti.

**MASSARI.** Quasi tutte le osservazioni inviate, come la discussione che si è svolta in seno a questa Commissione, hanno come presupposto che l'art. 663 del Progetto intenda di risolvere il problema fondamentale, che attiene alla libera determinazione della misura degli interessi nelle obbligazioni civili e commerciali. Ma ciò costituisce semplicemente un equivoco.

Come è noto, il principio della libertà degli interessi è stato oggetto di grandi discussioni in tutti i tempi. E, anche oggi, in occasione della riforma del Codice civile che si va elaborando su iniziativa del Governo fascista, esso è stato ripreso in esame, e risolto nel senso di mantenere fermo il principio della libertà degli interessi, riconoscendosi che adottare una opposta soluzione significherebbe distruggere le fonti stesse della ricchezza.

Se, pertanto, l'orientazione legislativa si è mantenuta costante nel senso di riconoscere alle parti contraenti il diritto della libera pattuizione degli interessi; se questo concetto è stato affermato anche recentemente dai civilisti; se, infatti, il codice unico delle obbligazioni, il cui Progetto è stato recentemente elaborato dall'Italia e dalla Francia, fa dipendere la illiceità del patto usurario, non già dalla inosservanza di un limite legale, imposto alle parti

nella determinazione dell'a misura degli interessi, ma esclusivamente da un accertamento giudiziale diretto a stabilire un eventuale vizio del consenso, i compilatori del Progetto non hanno potuto fondare la punibilità dell'usura su un diverso ordine di vedute. In altre parole, tutte le censure che si muovono contro l'art. 663 del Progetto sarebbero fondate soltanto se il delitto di usura, configurato nel detto art. 663, davvero ferisse il principio della libera pattuizione e s'ispirasse al principio opposto dell'a inderogabile osservanza di un tasso legale.

Invece, non sono stati affatto questi gli intenti dell'art. 663. Tale disposizione, richiamando il concetto di un *abuso dello stato di bisogno* d'una persona e riferendo a tale situazione psicologica l'usura punibile, non intacca la vita delle contrattazioni civili e commerciali; e, in conseguenza, lascia, senz'altro, fuori del Codice penale tutta la materia che riguarda la libertà del commercio e dei finanziamenti, alla quale è estraneo il concetto dello stato di bisogno, di cui parla l'art. 663. D'altra parte, quei commissari che, movendo dallo stesso punto di vista su esposto, hanno formulato delle proposte con le quali, a guarentigia del commercio, vorrebbero stabilire un *maximum* d'interesse tollerabile, non si accorgono di cadere in contraddizione, e di venire, essi, con tali proposte, veramente a stabilire quella dell'imitazione coattiva dell'interesse che la legge penale non può introdurre senza rinnegare il principio che la contrattazione degli interessi deve essere libera.

Cadono, pertanto, tutte le preoccupazioni che sono state manifestate fuori e dentro questa Commissione in ordine al pregiudizio che l'art. 663 potrebbe arrecare alla ulteriore esistenza delle associazioni di fatto, delle associazioni in partecipazione, dei finanziamenti e degli sconti bancari, e all'a legittimità delle vendite *a rate* più o meno palliate, ossia di quelle vendite che talora fingono delle locazioni di cose e che i francesi appellano *à tempè-rement* regolandole in una legge speciale, se non erro, del 1905.

Bisogna non dimenticare che ci troviamo in un momento in cui si vuol combattere l'usura, e che il Governo Fascista si è messo energicamente su questa via. Ed è quindi ben naturale che anche la riforma fascista del Codice penale si sia dovuto rendere conto di tale esigenza sociale e politica.

Si è detto che vi potrebbe esservi antinomia fra l'art. 663 e l'art. 22 del codice delle obbligazioni. Ma in verità quest'ultimo non esclude punto che l'usura, oltre che civilmente, possa essere combattuta con una sanzione penale. Se il Progetto del codice unico delle obbligazioni italo-francese diventerà legge, potrà esaminarsi se la punizione dell'usura possa processualmente dar luogo ad una delle questioni pregiudiziali dell'art. 3° del Codice di procedura; ma ciò non toglie che si possa e si debba incriminare l'usura.

PRESIDENTE. Del resto l'art. 22 è di là da venire. Bisognerà piuttosto met-

tere il Progetto in relazione con l'art. 1831 del Codice civile, per cui l'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

MASSARI. L'art. 1831 del Codice civile non ha impedito l'introduzione dell'art. 709 del Codice di commercio, il quale dichiara nulli per frode presunta gli atti commutativi fatti dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti, quando vi sia notevole sproporzione fra ciò che si è dato e ciò che si è ricevuto.

PRESIDENTE. Il caso è diverso: là si annulla per una presunzione di dolo e in favore della massa dei creditori.

MASSARI. Non può, infine, lasciare senza risposta una osservazione del commissario Longhi, che si riferisce all'usura abituale. A tale osservazione risponde che, indubbiamente, tutte le volte in cui si verifichi il caso di usura abituale, dovranno applicarsi le norme della Parte generale sulla delinquenza abituale o professionale.

Circa poi la proposta di utilizzare contro gli usurai, invece dell'a sanzione penale, l'applicazione delle misure di sicurezza, tale proposta evidentemente dimentica che, nel sistema del Progetto, la misura di sicurezza non torna applicabile se non vi sia un fatto di reato.

LONGHI. Il giudice civile e il giudice di commercio possono annullare il contratto per mancanza di libertà o eccessività di vantaggi, ma, quando interviene la sanzione penale, si deve cercare qualche cosa di più.

GREGORACI. Pur essendo entusiasta di quest'articolo, non si può sottrarre al senso di perplessità che hanno dimostrato parecchi commissari, specie perchè teme che attraverso le varie interpretazioni finisca col farsi strada l'idea di eliminare la disposizione.

PRESIDENTE. No, deve restare.

GREGORACI. Poichè la legge di P. S. si occupa del tasso degli interessi per quel che riguarda le agenzie di pegni, si potrebbe stabilire che il tasso è usurario, se supera quello massimo stabilito per tali agenzie. Affinchè poi la disposizione rimanga, è disposto ad addivenire al concetto dell'abitualità, pur non dissimulandosi che anche un caso singolo può essere grave quanto e più degli altri. Egualmente se non sia possibile definire il concetto dell'usura, di cui il commissario Longhi si è sforzato di fornire una nozione, si accontenterà che venga lasciato invece caso per caso al giudizio del magistrato o stabilire se il contratto sia usurario.

ROCCO. Ritiene che l'articolo resista a tutte le critiche. Se non è facile definire il concetto di usura, è però facile intuirlo. Secondo i compilatori del Progetto il carattere dell'usura è dato da due note particolari: la prima è che l'usura è sempre una forma di circonvenzione, per cui bene diceva il commissario Longhi che abbiamo già una specie di repressione di una pericolosa forma di usura che è l'abuso dell'inesperienza dei minori o degli interdetti o inabilitati; onde non a torto si può considerare l'usura, da questo punto di vista, una forma di frode.



Si potrebbe pertanto dire, «abusando in proprio o altrui profitto dei bisogni dell'inesperienza o delle passioni di una persona». Avremmo così riprodotto una formula consacrata già nell'art. 415 del Codice vigente e che non ha dato luogo ad inconvenienti. L'usura è in fondo una forma di circonvenzione; si circonviene la libertà di contrattazione che diventa viziata da questa forma di frode, concetti questi che il Progetto ha creduto di rendere con la dizione «profittando dello stato di bisogno», ma che potrebbero, ripetesi, rendersi anche diversamente con la formula dell'articolo 415.

La seconda nota caratteristica dell'usura considerata come reato è precisamente quella che si è lasciata indefinita nell'espressione «interesse o vantaggio usurario». Una definizione dell'interesse o vantaggio usurario è difficile: già la disposizione che reprime l'usura considerata come delitto è limitativa dell'art. 1831 del Codice civile, perchè stabilisce che vi è un limite nella libertà convenzionale di stabilire gl'interessi, un limite oltre il quale comincia il reato: ma non è inconciliabile col 1831, perchè questo, stabilendo che l'interesse convenzionale è fissato secondo la volontà dei contraenti, con ciò non esclude che a questa libertà vi possa essere un limite, ed il limite comincia quando si esce dal campo dell'uso di tale libertà e si entra in quello dell'abuso, che è l'usura.

FABBRI. Quando c'è il bisogno non c'è più libertà.

ROCCO. Qui libertà significa che due persone possono concordare, a loro talento, gl'interessi. S'intende che la libertà di contrattare gl'interessi quando si approfitta delle passioni viene limitata, ma quando l'art. 1831 dice che l'interesse è stabilito a volontà dei contraenti, non è detto che questo principio della libertà di contrattazione degli interessi non debba avere un limite appunto nella repressione dell'usura. Ogni libertà ha sempre un limite, come ogni diritto suppone sempre il concetto di limite; una facoltà illimitata non è un diritto, come una libertà illimitata non è più libertà, ma licenza. Comunque la questione relativa alla definizione dell'interesse o vantaggio usurario, è grave e perciò il legislatore non deve risolverla.

Nè l'art. 22 del Progetto di codice unico delle obbligazioni ha determinato il tasso legale definendo quando la libertà convenzionale diventi licenza. Non si può determinare del resto neanche il concetto di abuso, che non è dato soltanto dalla misura eccessiva o sproporzionata degl'interessi, ma da una quantità di altre circostanze di tempo, di luogo, di persona, il cui apprezzamento va lasciato al magistrato. Con ciò risponde al commissario Manzini, che si preoccupa delle associazioni in partecipazione: nessun magistrato le farà mai rientrare nella nozione di usura, perchè esse restano nel campo di quelle attività legittime che confinano, sì, col Codice penale, ma senza penetrarvi. Ritiene poi che convenga lasciare l'espressione usurario, perchè se si dice «vantaggio usurario» il magi-

strato sa bene di che si tratta, ma se si dicesse « economicamente eccessivo » forse non si renderebbe del tutto esattamente il concetto di usura.

Quand'è che un interesse o vantaggio comincia a diventare usurario? Quando è *sine causa*, quando non ha una controprestazione corrispondente. Questo è il concetto dell'articolo: si deve trattare di un vantaggio *sine causa*, cui non corrisponde una controprestazione. Dicendo invece « vantaggio economicamente eccessivo » si entra in una possibile indagine per stabilire quando e fino a che punto l'interesse rappresenti il legittimo profitto del capitale, quando è che il concetto di usura, che è cosa illegittima, deve cedere il posto al concetto del frutto di capitale, che è cosa legittima, mentre la nozione di usura comincia precisamente allora quando finisce quella del tasso convenzionale degli interessi.

Il magistrato saprà bene determinare in base a questi concetti quando un vantaggio è usurario, quando un interesse cessa di essere il legittimo profitto del capitale e comincia a diventare profitto usurario. In questo suo giudizio egli non guarderà soltanto alla misura, maggiore o minore, proporzionata o sproporzionata, non eccessiva o eccessiva, degl'interessi, ma esaminerà e valuterà tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona che il legislatore non indica e non può indicare, ma che è sicuro saranno convenientemente apprezzate dal magistrato, nel suo prudente arbitrio.

PRESIDENTE. Mette ai voti il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, udite le dichiarazioni dei commissari Massari e Rocco, plaude ai criteri che hanno guidato il Progetto nel costruire il nuovo reato di usura, preveduto nell'articolo 663, salvo nelle redazione definitiva del testo, vedere se sia possibile maggiormente chiarire che cosa si intenda per interessi e vantaggi usurari, tenendo conto dell'odierna discussione ».

E' approvato.

PRESIDENTE. Comunica di aver nominato una Sottocommissione per l'esame preliminare del libro terzo, che tratta delle contravvenzioni.

Tale Sottocommissione sarà presieduta da S. E. Santoro e composta dai signori Carinci, Marconi, Novelli, Iannitti Piromallo E., Mangini, Gabrieli.

La seduta termina alle ore 19.

*Il Presidente*

APPIANI

*Il Segretario estensore*

GABRIELI

*V° Il Segretario Capo*

ALOISI

## VERBALE N. 58

Sabato, 14 luglio 1928 - Anno VI

Presidenza di S. E. APPIANI

*Sono presenti i Commissari:* **Albertini, Andreoni, Bianchi, Carinci, Fabbri, Gismondi, Gregoraci, Innocenti, Longhi, [Manzini, Marconi, Massari, Nosedà, Rocco, Santoro, Satta.**

*Assistono:* **Il Segretario Capo Aloisi e i Segretari Saltelli, Novelli, Iannitti, Piromallo A, Mangini, Cosentino, Gabrieli, Bernieri.**

*La seduta comincia alle ore 9.*

## SOMMARIO :

Strage - Attentati mediante materie esplodenti - Incendio - Danneggiamento seguito da incendio - Inondazione, frane o valanghe - Danneggiamento seguito da inondazione, frane o valanghe - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio - Danneggiamento seguito da naufragio - Disastro ferroviario - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento - Attentati alla sicurezza dei trasporti e degli impianti dell'energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa di infortuni - Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Delitto di eccessiva velocità - Delitti colposi di danno - Delitti colposi di pericolo - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni - Epidemia - Avvelenamento di acqua o di sostanze alimentari - Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate - Commercio o somministrazione di medicinali guasti - Commercio di sostanze alimentari o cose nocive - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica - Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze aventi azione stupefacente - Pene accessorie - Misure di sicurezza.

## TITOLO V

**Dei delitti contro l'incolumità pubblica**

Art. 418-446, 499 e 459.

## CAPO I

*Dei delitti di comune pericolo mediante violenza*

Art. 418.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 418 e comunica le seguenti osservazioni.

La Corte di Napoli osserva che il reato di strage dovrebbe essere compreso nella classe dei reati contro l'ordine pubblico,

perchè, se indirettamente mette in pericolo la pubblica incolumità, attacca in modo diretto e precipuo il prevalente bene della pubblica pace e tranquillità, che attiene all'ordine pubblico.

Si risponde che tra gli elementi costitutivi del reato il pericolo per la pubblica calamità è testualmente considerato come condizione della incriminazione. La ragione della collocazione è pertanto evidente. Se può essere offeso l'ordine pubblico, la lesione della pubblica incolumità resta prevalente.

La Commissione degli Avvocati di Napoli osserva: La designazione della parola « strage » nella frase « atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità » può sembrare alquanto generica. Ma, poichè nello stesso Capo sono elencati i fatti delittuosi atti a mettere in pericolo la pubblica incolumità, si propone di concludere il primo capoverso dell'articolo 418 con le parole: « con gli atti ipotizzati negli art. 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 434, o con gli altri atti similari e tali da porre in pericolo la pubblica incolumità ».

Sembra preferibile il sistema del Progetto, perchè non è possibile limitare alle ipotesi delittuose espressamente considerate gli atti che mettono in pericolo la pubblica incolumità. Nella Relazione si è chiarito che debbano ritenersi tali tutti quelli, che, per la violenza, che li accompagna, le non prevedibili conseguenze e la incalcoabile diffusione che possono assumere attaccano il bene della pubblica incolumità.

La Commissione degli Avvocati di Trieste e dell'Istria osserva che il richiamo all'articolo 252 del Codice penale vigente è improprio, poichè la strage contemplata dal codice vigente non è quella del Progetto. Si differenziano soprattutto nella ragione punitiva: l'articolo 252 è compreso fra i delitti contro l'ordine pubblico ed in specie fra i delitti che tendono alla guerra civile; mentre nel Progetto l'articolo 418 contempla il più grave dei delitti contro l'incolumità pubblica. Evidentemente trattasi del reato ascritto a colui che, ad es., lanciando bombe od altri esplosivi in luogo affollato, sia pubblico, sia di privata riunione, determina la morte di taluno (esempio tipico la strage commessa al teatro Liana in Milano). La grave misura punitiva pertanto merita approvazione incondizionata. Non è invece accettabile il concetto che limita all'elemento integratore del delitto di strage il fine di uccidere più persone. La strage può essere commessa anche al fine di uccidere una sola persona. In verità il proposito dell'autore della strage può essere diretto alla uccisione di una sola persona, e tuttavia è chiaro che debbano a lui addebitarsi tutte le conseguenze del suo atto. E allora la dizione dovrebbe essere: « Vi è strage, quando al fine di uccidere una o più persone ecc. ».

È spiegato nella Relazione che il delitto di strage, pur trovando nell'articolo 252 del codice in vigore il suo nucleo origi-

nario, ha avuto nel Progetto una nuova sistemazione giuridica. Non sembra potersi accogliere la proposta, perchè il Progetto riscontra l'estremo della strage nell'elemento obiettivo e nell'elemento soggettivo. Questo sta nella finalità di uccidere più persone, perchè solo in tal caso si ha, anche sotto il rispetto subiettivo, l'attentato alla pubblica incolumità.

**CARINCI.** Rileva che sebbene nei loro caratteri elementari questo delitto, e gli altri considerati in questo capo, abbiano analogia con quelli contro la sicurezza dello Stato e contro l'ordine pubblico, tuttavia ne diversificano sostanzialmente, perchè ledono a preferenza quel bene giuridico che è la pubblica incolumità. Bene a ragione pel delitto in esame viene comminata la pena di morte, essendo la ipotesi più atroce che, mediante violenza, possa compiersi contro la pubblica incolumità. È tuttavia presente alla memoria di tutta la forma classica di somigliante atrocità dal punto di vista del suo contenuto obbiettivo (trattandosi di reato contro la sicurezza dello Stato) la strage commessa circa sette anni or sono nel teatro « Diana » a Milano, in cui vi furono morti e feriti gravissimamente, con perdita e attenuazione in taluni pure delle facoltà mentali. Approva il dolo specifico da cui deve essere animato l'agente, cioè dal proposito omicida diretto contro le persone, ma vorrebbe ampliare la cerchia dell'effetto e precisare maggiormente gli atti da compiersi. Egli è certo che l'ipotesi di colui che vuole uccidere più persone e ne uccide due soltanto, è uguale alla ipotesi di colui che vuol uccidere più persone e ne uccide una sola, ma ne lede gravemente nel corpo o nella salute altre dieci o venti. Questo quanto all'effetto. Poichè i delitti considerati negli articoli seguenti, dal 419 al 434, contengono in sè gli atti gravi da porre in pericolo la pubblica incolumità, si potrebbe far richiamo a quelli, specificando in tali sensi l'ultima frase del primo capoverso dell'articolo 418. E questo quanto agli atti da compiersi. Ne verrebbe di conseguenza un'aggiunta all'ultimo capoverso dell'articolo stesso. Laonde il primo e secondo capoverso di detto articolo 418 potrebbe modificarsi come appresso: « Vi è strage, quando, al fine di uccidere più persone, sia cagionata la morte di almeno due persone, ovvero di una sola, ed una lesione personale a più di due, cogli atti indicati negli articoli seguenti, o con altri simili, tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. Se sia cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo ».

**MANZINI.** Ritiene giustificata l'aggiunta proposta del commissario Carinci, tanto più che in conseguenza dei traumi riportati può avvenire la morte anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, specie quando si coglie il delinquente sul fatto. In tal caso costui, che ha commesso una vera e propria strage, verrebbe invece ad essere punito per un altro titolo di reato. Del resto colui che a fine di uccidere, o anche indipendentemente da ciò, agisce in modo da colpire

un numero indeterminato di persone, se anche le ferisce soltanto, commette una vera strage, specie se le ferite sono di una certa entità.

MASSARI. In risposta alle osservazioni fatte, nota che la frase sintetica dell'articolo scolpisce esattamente il concetto della strage. Se si dicesse «con gli atti indicati negli articoli seguenti o con altri... simili», si lascerebbe imprecisato proprio quel concetto che si vorrebbe meglio precisare: invece, dicendosi «con atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità» si scolpisce nettamente la correlazione fra il mezzo adoperato e l'evento. S'intende che gli atti più tipici e più frequenti saranno quegli che sono descritti negli articoli seguenti: ma non è escluso che possa il reato commettersi anche con altri atti.

Quanto alla questione del numero delle persone uccise sollevata dal commissario Carinci, osserva che ai progettisti è sembrato che il concetto, forse anche filologico, della strage importi che più di una persona sia uccisa. Quando con l'uccisione di una persona concorra la lesione di altre persone, del resto può ritenersi sufficiente la pena gravissima dell'ergastolo. D'altra parte, giova ricordare che uno dei rilievi mossi, anche in seno a questa Commissione, al Progetto è quello che la pena di morte sia comminata troppe volte: vogliamo proprio dunque estenderla anche ai casi per cui si è già comminato l'ergastolo? Si pensi che la morte di più persone è certo un evento manifestamente più grave che non quella di una sola.

Il commissario Manzini ha osservato che la persona ferita può soccombere in seguito, dopo che il colpevole sia stato condannato. Ma ciò si verifica anche attualmente per numerosi delitti, e si è discusso se si possa in questi casi riaprire il procedimento penale. E' questo un problema di procedura, che va riservato al Codice di rito e che esige una soluzione generale poichè esso non si limita alla strage ma riguarda, come ho detto, molti altri reati.

CARINCI. Insiste nella sua proposta. Per lui uccidere due persone o ucciderne una e ferirne venti è cosa della stessa gravità, specialmente se le lesioni siano gravi, o producano danno alla salute od una infermità mentale.

PRESIDENTE. Questa proposta sarà segnalata al comitato di redazione definitiva.

LONGHI. Gli sembra che qui la strage sia definita solo per l'effetto, mentre si dovrebbe accennare anche al concetto di un'azione di carattere collettivo, indipendentemente dalle morti avvenute.

PRESIDENTE. E' detto «al fine di uccidere più persone».

LONGHI. E' strage anche l'attentato con materie esplodenti.

PRESIDENTE. No, la differenza fra le due ipotesi è appunto nell'evento.

LONGHI. Ritiene sia il caso di fondere i due articoli 418 e 419. L'attentato diventa strage quando avviene l'evento.

PRESIDENTE. Ma proprio perciò bisogna tenere distinti i due articoli.

## Art. 419 e 420.

**PRESIDENTE.** Vuol chiedere anzitutto un chiarimento. L'art. 420 dice: « Chiunque cagiona un incendio »; e l'articolo 421 « se l'incendio si verifichi ».

Ma l'art 420 si riferisce all'incendio doloso perchè per quello colposo vi è l'art. 435, dunque prevede il caso di colui che dolosamente cagiona un incendio appiccando il fuoco a cose proprie o altrui, in qualsiasi modo, diretto o non diretto. Ma allora non si comprende il perchè del capoverso dell'art. 421 che riduce la pena se l'incendio si verifichi. Lo stesso dicasi per gli articoli 423 e 424. L'art. 423 dice infatti: « Chiunque cagiona un'incendio » e il capoverso dell'art. 424 diminuisce la pena se l'inondazione si verifichi.

Pur tenendo conto del dolo specifico, se questo consiste nel volere cagionare l'incendio o l'inondazione, si applicheranno l'art. 420 o l'art. 423; se invece il dolo specifico è di recare un danno, si applicheranno l'art. 421 e l'art. 424.

**MARCONI.** E' una forma preterintenzionale.

**PRESIDENTE.** Questa è una sottigliezza eccessiva. Se si appicca il fuoco ad una cosa propria o altrui per danneggiarla, si sa bene che si può produrre un incendio.

**CARINCI.** Bisognerebbe sintetizzare tutte queste disposizioni.

**LONGHI.** Si potrebbe eliminare ogni dubbio sopprimendo l'art. 421 e prevedendo nell'art. 420 l'ipotesi che l'incendio sia stato cagionato a solo scopo di danneggiamento.

**MASSARI.** Per intendere la disposizione, bisogna riportarsi all'art. 46 che definisce il dolo, la colpa e la preterintenzione.

Quando nell'art. 420 si dice « chiunque cagiona l'incendio » il Progetto si riferisce all'elemento intenzionale che per l'articolo 46, caratterizza il delitto doloso. Oltre questa ipotesi c'è quella della colpa: il fuoco si può infatti appiccare incautamente ed allora si versa in tema d'incendio colposo. Tra le due ipotesi, ve n'è poi una intermedia, quella dell'incendio oltre l'intenzione; si appicca bensì il fuoco, ma non si vuole l'incendio.

Si obietta contro tale terza ipotesi che, quando si appicca il fuoco, non può non conoscersi che si può determinare l'incendio, il quale pertanto è, anch'esso, voluto. Ma uno può appiccare il fuoco a uno straccio, a un indumento, a scopo di danneggiamento: se poi un colpo di vento dischiude la finestra e propaga le fiamme e ciò determini l'incendio, in questo caso non può certo dirsi che l'incendio sia stato voluto: l'incendio determinatosi in seguito all'appiccamento del fuoco dovrà invece ritenersi come la conseguenza non voluta di un fatto doloso avente altra obiettività giuridica.

Ciò non toglie che in sede di redazione definitiva si possa avvisare all'opportunità di una maggiore sintesi.

**CARINCI.** Propone che i quattro articoli siano ridotti a due soli, convenendo nella sostanza di essi.

PRESIDENTE. Questa proposta sarà segnalata al Comitato di redazione definitiva.

ROCCO. Riconosce l'importanza dell'osservazione del Presidente. Si dice in sostanza che nelle ipotesi degli articoli 421 e 424, il dolo non si può limitare soltanto alla volontà di danneggiare la cosa altrui, perchè se è un elemento del reato (o meglio una condizione di punibilità) l'esistenza del pericolo d'incendio o di inondazione, non si richiede solo il dolo che consiste nella volontà di danneggiare ma anche il dolo di pericolo che consiste nella coscienza e volontà di creare il pericolo; e siccome il pericolo è la possibilità di un danno, non è possibile avere coscienza di un pericolo senza prevedere un danno.

Senonchè tutto questo starebbe bene se il Progetto avesse adottato del dolo una nozione che consistesse nella semplice previsione dell'evento, ma poichè il Progetto dice che il dolo non è la semplice previsione dell'evento ma è anche la volontà dell'evento, seguendo in ciò la tradizione dell'art. 45 del Codice penale vigente (e scegliendo fra le due teorie del dolo, quella che la fa consistere nella mera rappresentazione dell'evento, e quella che la fa consistere non solo nella previsione ma anche nella volontà dell'evento, la seconda teoria); è evidente che qui siamo di fronte al così detto dolo di pericolo che consiste nella coscienza e nella volontà del pericolo e si riferisce alla rappresentazione del danno, ma non è ancora la volontà del danno, e quindi siamo in quella zona neutra che sta fra il dolo vero e proprio da una parte e la colpa dall'altra, una forma intermedia tra il dolo di danno e la colpa, che si differenzia dall'una e dall'altra. Nè si tratta di una sottigliezza teorica, ma di un concetto che risponde alla realtà pratica, altrimenti si andrebbe incontro ad eccessi. Questo dolo si differenzia da quello di danno perchè in questo sono la coscienza e la volontà di danneggiare, mentre nel dolo di pericolo è solo la rappresentazione della possibilità del danno, e si differenzia dalla colpa perchè nella colpa non vi è, di regola, previsione del danno, cioè coscienza del pericolo, e non vi è mai volontà del danno e neppure volontà del pericolo. D'altronde in tanto un fatto colposo può essere considerato come reato in quanto vi sia una espressa disposizione di legge che, come tale, lo preveda. Ora qui non c'è un'espressa disposizione di legge, quindi non si può parlare di reato colposo.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 419 e comunica le seguenti osservazioni:

Il commissario Cavaglià osserva che, non essendo tra i *delitti colposi* di danno richiamato l'art. 419, potrebbe dubitarsi che le sue sanzioni prevedano anche gli attentati involontari mediante materie esplodenti. La definizione di *attentati* dovrebbe escludere una tale estensione. Siccome però almeno i fatti descritti nell'art. 419 potrebbero eventualmente commettersi anche per imprudenza o negligenza.



za, sembra opportuno richiamare, nell'art. 435, anche l'art. 419, tra i delitti colposi di danno.

Si è chiarito nella Relazione il dubbio, che si propone dal commissario Cavaglià, ricordando che nella nostra legislazione la responsabilità penale, a titolo di colpa, non può essere affermata dal giudice che per quelle ipotesi delittuose, in relazione alle quali è espressamente preveduta.

La Commissione Reale Avvocati di Trieste e dell'Istria propone che la prima parte dell'art. 419 debba essere così modificata: « Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, colloca, lancia, fa scoppiare o accende dinamite o altre materie esplodenti, ecc. . . . . » e propone un forte aggravamento di pena ove da ogni singolo fatto derivi la morte di una o più persone.

Nella stessa Relazione è data ragione della formula adottata dal Progetto, che, in questa parte ha modificato la disposizione dell'art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi mediante materie esplodenti.

CARINCI. Propone anch'egli di aggiungere nell'art. 419 le parole « al fine di attentare alla pubblica incolumità ».

SANTORO. L'attentato è sempre volontario.

BIANCHI. Vi può essere il caso di un fabbricante di dinamite che la incendi in modo da far sorgere pericolo per la pubblica incolumità. E' d'avviso anch'egli che bisogna comprendere anche l'art. 419 nell'articolo 435.

MASSARI. Per aversi, a norma dell'articolo 435, delitto colposo, non basta soltanto e il pericolo.

PRESIDENTE. Il concetto in scstanza è che per esservi reato colposo bisogna che vi sia il danno effettivo, mentre in questo caso il danno effettivo non v'è.

SANTORO. Vorrebbe sostituire alle parole « in modo da far sorgere, » le parole « per far sorgere ».

ROCCO. Il pericolo si riferisce all'elemento oggettivo del reato, al risultato dell'azione. S'intende che questo pericolo deve essere cosciente e voluto.

PRESIDENTE. Ma se questo pericolo è un equipollente del danno perchè non può configurarsi come reato colposo?

ALBERTINI. L'ipotesi in esame potrebbe rientrare nell'art. 436.

MARCONI. Qui non c'è danno.

ALOISI. L'art. 436 è una eccezione rispetto al sistema adottato dal Progetto e seguito, del resto, anche dal codice vigente. Esso ipotizza infatti figure di reato colposo senza l'estremo dell'essersi verificato il danno; mentre codesto evento non può normalmente non essere richiesto nella previsione dei reati colposi. Questo osserva in linea generale, per dedurne che non sarebbe consentito un coordinamento con l'articolo 419 che non fosse sorretto dal testo preciso di detto articolo.

MANZINI. Non trova giustificata la proposta di aggiungere « al fine di attentare alla pubblica incolumità ».

Qui il dolo è *in re ipsa*. Quando uno fa sorgere pericolo per la pubblica incolumità, poco importa la ricerca del fine, che richiederebbe una indagine da parte del giudice la quale renderebbe più difficile la repressione, mentre, essendosi voluto il fatto e da questo essendo derivato un pericolo, è naturale presumere che si sia voluto attentare alla pubblica incolumità, anche se il colpevole avesse voluto attentare ad una determinata persona, poichè egli sapeva bene che, dato il modo con cui agì, attentava necessariamente anche ad altre persone.

Quanto alla forma colposa è anch'egli di avviso di includerla, perchè realmente avvengono fatti di estrema gravità, che altrimenti non sarebbero punibili. Nè si tratta soltanto di contravvenzione, ma di delitti che recano talora un danno positivo, se anche questo non consiste nella lesione personale o nell'omicidio.

MASSARI. Pensa che tutta la discussione avvenuta finora sia viziata da un equivoco. Nell'art. 435 non si poté richiamare la disposizione dell'art. 419, perchè l'articolo 435 mira a regolare tutte le ipotesi di delitti colposi di danno, mentre l'ipotesi dell'art. 419 ha riferimento a un delitto doloso di pericolo. Resta a vedere se l'ipotesi del delitto colposo di pericolo possa rientrare nell'art. 436; e, posto così il problema, ritiene che non possa essere dubbio che vi rientri.

PRESIDENTE. Allora sta bene.

MANZINI. Osserva che la parola « disastro » usata in parecchi articoli non è menzionata nell'art. 419, ciò che potrebbe far sorgere dubbi d'interpretazione.

PRESIDENTE. Resta dunque chiarito che il fatto colposo inerente all'ipotesi dell'art. 419 rientra nella sanzione dell'art. 436, in quanto produca alcuno degli eventi da esso previsti.

CARINCI. Gli sembra che si dovrebbe meglio prevedere la pena delle due ipotesi dell'art. 419, di cui, secondo lui, è più grave la seconda, in considerazione dei danni che possano derivare o per morte o per lesione.

MASSARI. C'è la disposizione generale dell'art. 587.

CARINCI. L'articolo 587 non si attaglia a questi casi.

Vorrebbe inoltre che fosse preveduta, come fa il codice vigente, la pena per colui che, oltre all'aver compiuto questo reato, produce anche la morte o una lesione personale. In sostanza l'articolo 419 considera due ipotesi, l'una nella prima parte e l'altra nel capoverso. Occorre equilibrare le pene comminate per ciascuna ipotesi, delle quali sembra più grave la seconda, che avrebbe come fine l'attentato alla pubblica incolumità, mentre la prima non avrebbe questa finalità, eppure la sanzione è più grave. Sarebbe necessario poi prevedere l'aumento di pena se dal fatto derivi la mor-

te o la lesione di una o più persone, ciò che dovrebbe prevedersi pure per l'ipotesi considerata in taluni articoli seguenti, quando non si credesse ciò stabilire nell'articolo 422 o nel Capo III delle disposizioni comuni ai capi precedenti, come fa il codice vigente (articoli 327 e segg.), non sembrando potersi far ricorso alle circostanze aggravanti generali elencate negli articoli 62 e 63, nè a quelle contenute negli articoli 577 e 583 del Progetto.

MASSARI. Ricorda che questo problema è stato risolto quando si è trattato delle conseguenze lesive non volute in relazione a tutti i reati in generale: ossia, appunto nell'articolo 587. Crede, invece, che il problema da meditare concerne le possibili interferenze fra la ipotesi rilevata dal commissario Carinci e il delitto di strage.

BIANCHI. Crede che il reato contemplato nella prima parte dell'art. 419 sia essenzialmente doloso, perchè per l'esistenza di esso è necessario il fine di attentare.

Ma poichè nella seconda parte dell'articolo questo fine è specificato, la mancanza di questa specificazione nella prima parte potrebbe far dubitare che non sia necessario il fine. Propone perciò di aggiungere le parole « al fine » anche nella prima parte.

MASSARI. Nella seconda parte dell'articolo 419 si è dovuto specificare il fine e per distinguere il delitto di pericolo dalle ipotesi contravvenzionali.

PRESIDENTE. Bisogna essere chiari per evitare incertezze nell'interpretazione.

MANZINI. Ha già detto che non crede necessario aggiungere nella prima parte le parole « al fine ». Se Tizio vuole attentare ad una determinata persona, non alla pubblica incolumità, ma il modo come esegue il fatto produce un pericolo per la collettività, lanciando per es. una bomba contro l'avversario in un luogo dove sono altre persone, in questo caso se si richiedesse la ricerca del fine si punirebbe per un titolo di reato minore.

Quanto al capoverso si associa al commissario Massari, ma desidera si consideri se non sia il caso di dire, invece di sostanze che « servono »: sostanze che « siano destinate », perchè anche l'elemento oggettivo deve essere in correlazione con l'elemento soggettivo, mentre il « servono » può riferirsi a sostanze innocue.

MASSARI. Dubita che la parola « destinate » potrebbe far sorgere questioni in ordine alla prova. Per aversi il reato, non occorre punto dimostrare la destinazione: dimostrati l'elemento psicologico del fine e l'elemento oggettivo del possesso, non occorrono altre indagini circa la destinazione.

MANZINI. Spesso il fine si deduce dalla materialità dei fatti.

ROCCO. In questo caso « servono » o « sono destinate » hanno lo stesso significato, perchè « servono » non può accennare ad una utilità oggettiva, bensì al concetto di mezzi diretti ad uno scopo.

MASSARI. Quanto alla prima parte dell'articolo, è contrario all'aggiunta delle parole « al fine ». Occorre tener ben presente che, se-

condo i principii generali fissati negli articoli 45 e 46, non basta a caratterizzare il dolo la rappresentazione dell'evento, ma è necessaria la volontà di cagionare l'evento, un agire intenzionalmente. Ciò basta a designare il dolo anche in questo reato.

**PRESIDENTE.** Ma il pericolo è che un giudice, mettendo in relazione la prima parte dell'art. 419 col capoverso, possa dire che l'art. 419 non contempla il reato colposo.

**MANZINI.** Si può ovviare a ciò dicendo invece di « far sorgere un pericolo per la pubblica incolumità », far sorgere un pericolo « di strage o di disastro ». Così vi sarebbe piena coordinazione con l'art. 436.

**ROCCO.** Adrisce. Nella prima parte dell'articolo il pericolo deve essere il risultato oggettivo dell'azione; nel capoverso invece si richiede che lo scopo sia raggiunto.

**PRESIDENTE.** Così rimane stabilito.

Dà lettura dell'art. 420.

La Corte di Cassazione vorrebbe ripristinata la norma dell'art. 320 del codice penale, anche perchè è opportuno per i fatti lievi stabilire la perseguibilità ad istanza di parte.

Nella Relazione si è diffusamente illustrato il sistema del Progetto per quanto attiene all'art. 310 del codice in vigore, non riprodotto nel Progetto.

La Commissione Reale Avvocati di Trieste e dell'Istria propone un forte aggravamento di pena ove da ogni singolo fatto debba derivare la morte di una o più persone; e ritiene che la sanzione punitiva potrebbe essere pari a quella prevista nell'art. 418. La Corte di Appello di Firenze osserva che nell'incendio, nel naufragio, nella sommersione, nel disastro avarico, sembra incoerente distinguere una ipotesi di delitto di comune pericolo astratto (articoli 420, prima parte, e 425, prima parte) da una ipotesi di delitto di comune pericolo concreto (articoli 420, capov., e 425, capov.) secondo che la cosa incendiata, la nave, l'edificio natante o l'aeronave appartengano a persona diversa dall'agente o siano invece di sua proprietà. Se si ritiene che l'evento (incendio, naufragio, ecc.) basti a creare la possibilità di un danno di indefinita estensione (delitto di comune pericolo astratto), quella possibilità si avvera anche quando l'azione sia compiuta su cosa propria. Se invece si ritiene che occorra l'insorgere di un concreto pericolo per la pubblica incolumità (delitto di comune pericolo concreto), lo stesso estremo deve essere richiesto anche per l'incendio, naufragio, ecc., di cosa altrui.

Nella Relazione è dimostrato l'esatto fondamento giuridico della distinzione, si è messo in rilievo come, nelle ipotesi che il fatto cada su cosa propria, occorre conciliare il rispetto al diritto del proprietario, nel suo legittimo esercizio, con la necessità di tutelare la pubblica incolumità. Tale intento si è conseguito subordinando la incriminazione del fatto all'esistenza reale e non soltanto presunta del pericolo della pubblica incolumità.

LONGHI. Non vede più riprodotta la disposizione secondo la quale l'incendio di lieve entità si punisce come reato di danneggiamento. Si è osservato che l'incendio è sempre incendio, e non perde della sua natura anche se il danno è lieve. Sia pure, benchè sia vero che alcune volte l'intensità altera la qualità. L'acqua a un certo grado di caloria diventa ghiaccio o vapore, cioè varia anche di natura; e così l'accensione di un mucchio di paglia non è, di per sé, incendio, almeno nel concetto ai fini della legge sui reati di comune pericolo. Ma se non si vuole punire quale semplice danneggiamento, come fa il codice attuale (e non pare ciò irragionevole), il piccolo incendio che non ebbe e non poteva avere conseguenze (l'incendio di una camera, di un mobile ecc.), si dichiara per esso pena assai minore, la quale potrebbe essere appunto quella di un danneggiamento qualificato. Nessuno, del resto, in questi casi, parla di incendio, ma di danneggiamento mediante incendio. L'incendio porta in sé, per definizione, qualche cosa di ampio, di esteso: in una parola, i caratteri di un comune pericolo.

ANDREONI. Osserva che la pena dell'incendio, anche se aggravata per l'art. 422, rimane sempre inferiore a quella prevista nel codice vigente. Essa infatti raggiungerebbe nel massimo soltanto 11 anni e otto mesi, mentre il codice vigente ne stabilisce 15. La proporzione con le sanzioni comminate per delitti d'eguale o minore gravità è troppo stridente ed in contrasto con i criteri adottati dal Progetto nel regime delle pene. Richiama perciò l'attenzione dei compilatori del Progetto in sede di coordinamento.

CARINCI. È da tener presente l'osservazione fatta nella discussione sull'articolo 419, quanto all'aumento di pena se dal fatto derivi la morte o la lesione di una o più persone.

PRESIDENTE. Sarà provveduto in sede di coordinamento.

ROCCO. Osserva che talvolta il codice vigente stabilisce pene eccessive. Il Progetto s'ispira in genere a un maggiore rigore, ma qualche volta ha sentito il bisogno di diminuire talune pene, che il codice vigente, pure in genere assai indulgente, fissa in misura eccessiva, come per esempio in materia di falso o di reati contro la proprietà, mentre è mitissimo, per es., in materia di reati di sangue.

#### Articoli 421 a 425.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 421-422-423-424 e 425.

La Commissione Reale degli Avvocati di Sondrio osserva che poichè è nota la deficienza dell'attuale codice nel proteggere gli impianti idrolettrici e le molteplici opere che li costituiscono e assicurano il loro funzionamento, occorrerebbe al n. 2º aggiungere specificatamente, oltre gli opifici industriali, anche le centrali elettriche, canali di derivazione, le cabine di trasformazione e comunque i manufatti serventi alla produzione e al trasporto dell'energia elettrica, nonchè i cantieri di lavoro per la costruzione dei detti impianti.

La Commissione potrà esaminare se sia il caso di completare o modificare il testo del Progetto.

Per gli articoli 423 e 424 la Corte di Appello di Firenze osserva che della valanga e della frana il codice penale vigente non faceva menzione nel Capo I Titolo VII Libro 2° e non senza incertezze l'esegesi le aveva incluse nell'art. 311, unica norma che si riferiva genericamente a un disastro di comune pericolo. Se però l'uno e l'altro evento sono esattamente previsti dal Progetto come delitti dolosi (art. 423), preterintenzionali (art. 424) e colposi (art. 436), non pare coerente riferirsi alla sola ipotesi che inondazioni, valanghe e frane siano cagionate con i mezzi previsti dagli articoli 423 e 424 (rottura, danneggiamento, ecc. di opere destinate a difesa contro acque, valanghe e frane). Qualunque sia il mezzo per determinarle, la possibilità di diffusione del danno (elemento essenziale dei delitti di comune pericolo) consiglia l'inclusione dei tre eventi fra i delitti contro la incolumità pubblica. Il delitto sta nell'evento cagionato da un'azione od omissione; e non già nell'azione od omissione che la producono.

Si può accettare la proposta, purché nell'articolo successivo si dica « Chiunque, senza il fine di cagionare una inondazione od altro disastro, danneggia, ecc. ».

Per gli articoli 423 e 424 la Commissione Reale degli Avvocati di Sondrio osserva che le chiuse, argini, dighe e altre opere, di cui si fa menzione in questo articolo, sembra siano solamente quelle destinate a difesa contro acque ecc... Ora le dighe di ritenuta degli impianti idroelettrici, che non servono a difesa, ma per la raccolta delle acque, sarebbero escluse, mentre il disastro del Gleno ha dimostrato praticamente la gravità del comune pericolo proveniente dalla rottura di una di tali dighe. L'art. 430 non è sufficiente, perchè la ipotesi è di attentato alla sicurezza, cosa diversa dal danneggiamento.

Pare che il caso di cui si occupa la Commissione di Sondrio sia compreso nella locuzione usata dal Progetto, perchè con la frase « a difesa contro acque » si è inteso accennare alla difesa contro lo straripare o l'irrompere delle acque, sia se si tratti di acque nelle loro condizioni naturali, sia si tratti di acque raccolte o convogliate a qualsiasi scopo.

Per l'art. 422 la Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria osserva che non pare accettabile la distinzione tra le cose di proprietà altrui e quelle del colpevole, se la sanzione punitiva tende a preservare la pubblica incolumità da un altrui fatto delittuoso. Propone pertanto che l'approvazione dell'articolo progettato debba essere limitata al primo capoverso; debbasi sopprimere nel primo periodo l'espressione *di altrui proprietà* e sopprimere il secondo capoverso dell'articolo in discussione.

Nella Relazione è dimostrato l'esatto fondamento giuridico della distinzione.

Per gli articoli 423 e 425 la stessa Commissione propone un forte aggravamento di pena ove da ogni singolo fatto debba derivare la morte di uno o più persone; e la sanzione punitiva potrebbe essere pari a quella prevista nell'art. 418.

MANZINI. Propone di aggiungere « impianti industriali »; così si comprenderebbero tutti.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

CARINCI. Anche per gli articoli 423, 424 e 425 occorre avere presente l'osservazione fatta per gli art. 419 e segg. quanto all'aumento di pena, se dal fatto derivi la morte o la lesione di una o più persone, non sembrando che nelle parole « disastro » possa entrare pure il sacrificio di vite umane, anche perchè la pena in caso affermativo sarebbe troppo lieve. Il codice vigente, infatti, pure menzionando il *disastro*, aumenta la pena nei casi di morte o di lesione personale (articoli 302, 303 e 312, in relazione all'art. 327).

GREGORACI. Chiede che cosa avvenga se l'incendio è appiccato allo scopo di conseguire il prezzo di un'assicurazione. Si tratta di due reati o uno solo?

Egli opina che vi sia un solo reato aggravato, perchè tutte le volte che vi è un'azione diretta ad uno scopo dominante fraudolento, anche se suddivisa, essa non può costituire che un solo reato, salvo l'aggravante.

ROCCO. Il Codice vigente nell'articolo 414, contempla la distruzione fraudolenta della cosa propria ed aggrava la pena, se sia stato raggiunto l'intento di conseguire il prezzo dell'assicurazione, ma l'ipotesi dell'articolo 308 del codice penale è che l'incendio sia diretto al fine dell'art. 414, senza che questo fine sia stato raggiunto. Che, se il fine è stato raggiunto, cioè si è conseguito il prezzo dell'assicurazione della cosa incendiata, anche secondo il codice attuale vi è concorso di reati. Nè si capisce perchè vi dovrebbe essere l'aggravante, quando l'incendio dal punto di vista oggettivo è un reato a sè stante e dal punto di vista psicologico può mirare a fini diversi da quello di conseguire il prezzo di una assicurazione.

GISMONDI. Ci potrebbe essere il concorso col tentativo.

ROCCO. Ed allora c'è già una pena sufficiente e non v'è ragione di stabilire l'aggravante, mentre nel caso che il fine sia raggiunto vi è concorso di reati.

GREGORACI. Sarebbe più semplice stabilire l'aggravante.

ROCCO. Se si stabilisse l'aggravante si arriverebbe alla conseguenza di ritenere anche il tentativo, poichè l'aggravante per il fine particolare di carpire il prezzo dell'assicurazione non esclude la possibilità del tentativo di distruzione fraudolenta della cosa propria, e ciò sarebbe una cosa esorbitante. Quando l'incendio è diretto al fine di carpire il prezzo dell'assicurazione non vi può essere

che l'incendio da una parte e il tentativo di distruzione fraudolenta dall'altro.

GREGORACI. C'è un reato solo, il reato consumato con quello scopo.

ROCCO. Si badi che l'aggravante voluta dal commissario Gregoraci si ha già con l'aggravante comune dell'articolo 62, il quale dice che le sue disposizioni si applicano quando il fine non è considerato dalla legge come circostanza aggravante speciale. Si avrebbero dunque tre pene, per l'incendio consumato, per il tentativo di distruzione fraudolenta e per l'aggravante del fine. Non pare, dunque, proprio il caso di creare una aggravante speciale quando il colpevole dell'incendio abbia raggiunto lo scopo di carpire il prezzo della assicurazione.

GREGORACI. Ricorda il capoverso dell'art. 661 che stabilisce l'aumento di pena se il colpevole di fraudolenta distruzione della cosa propria consegua l'intento. Insiste quindi perchè la questione da lui sollevata venga attentamente considerata.

#### Articoli 426 a 429.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 426, 427, 428 e 429 e comunica le seguenti osservazioni :

Sull'art. 426 il commissario Cavaglià osserva che qui si prevedono reati di pericolo a cui può sempre riferirsi una nozione meramente intellettuale e punto obbiettiva di pericolo. Sembrerebbe opportuno completare la locuzione dicendo: « pericolo immediato ». La necessità di tale aggiunta si appalesa evidente specialmente per l'art. 434, dovendosi fissare un rapporto di immediatezza tra il *fatto e il pericolo* derivante della velocità eccessiva.

Nelle considerazioni generali della Relazione è illustrata la nozione del pericolo secondo il pensiero dei redattori del Progetto: per pericolo s'intende l'attitudine oggettiva e reale a produrre un evento, prescindendo dalle astratte eventualità e dalle sensazioni delle persone.

Sull'art. 427 il commissario Gregoraci osserva come, allo scopo di distinguere questa ipotesi dai reati colposi sia bene aggiungere la parola: « volontariamente ».

Lo stesso commissario ricorda l'art. 433, che rende inutile l'avverbio *volontariamente* nell'art. 427. Del resto in altra parte è ricordato quanto è detto nella Relazione, che cioè non può il giudice ritenere per un fatto delittuoso, anche la responsabilità a titolo di colpa, se non nei casi espressamente indicati dalla legge.

Il commissario Cavaglià propone che si definisca il « disastro ».

Il Progetto definisce soltanto nei casi in cui ha voluto dare una particolare significazione giuridica ad una determinata parola, che potrebbe non rispondere a quella filologica. In ogni altro caso s'intende che la parola è richiamata nel suo signi-



ficato comune. Così il Progetto non definisce l' incendio, la sommersione, il naufragio e così neanche il disastro.

L'Università di Siena osserva: Dispone l'art. 427 che « chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni ». Non persuade questa disposizione del Progetto. Se per disastro ferroviario ha da intendersi, come lo definisce da noi esattamente il Manzini, « quell'evento dannoso, il quale colpisca collettivamente con effetti straordinariamente gravi o complessi o estesi, le cose o le persone »; se questo delitto ha da essere doloso e implicare la volontà di produrre siffratti molteplici e svariati sinistri, compresa la morte di un numero indefinito di persone, come si spiega la sanzione relativamente lieve comminata dall'articolo in esame? Che occorra qui il dolo di danno è chiarito anche dal successivo disposto dell'art. 428, il quale prevede il delitto di « pericolo di disastro ferroviario », e fa (primo capov.) dell'avvenuto disastro una circostanza di maggiore punibilità e dall'art. 435 che prevede, fra le altre, la figura del disastro colposo. E' vero che l'art. 577, n. 4, commina la pena dell'ergastolo per il caso di omicidio commesso per mezzo di delitto violento di comune pericolo, e che questa pena dovrà quindi applicarsi ogni volta che dal disastro doloso sia derivata la morte di una o più persone. Ma poichè volere il disastro non può, come si è detto, non implicare volontà e coscienza di nuocere, di ledere, di danneggiare, ove non sia stata prodotta la morte ad alcuno, si è costretti ad applicare la sanzione dell'art. 427, ossia a fare un trattamento di favore evidentemente ingiustificato all'autore del disastro in confronto all'autore di un tentato omicidio e di quelle molteplici e svariate lesioni giuridiche, che si raggruppano sotto la denominazione di disastro ferroviario.

Nel delitto doloso di disastro ferroviario anche il Progetto, come il codice attuale, non esige il dolo di uccidere, cioè la volontà di produrre la morte di una o più persone. Invece esso richiede un dolo di danno col pericolo della pubblica incolumità riguardata oggettivamente. E tale pericolo è anzi presunto. Data tale nozione dell'elemento psicologico, cade il fondamento dell'osservazione, che presuppone una diversa concezione del reato.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria propone un forte aggravamento di pena ove da ogni singolo fatto debba derivare la morte di una o più persone; e la sanzione punitiva potrebbe essere pari a quella prevista nell'art. 418.

La Corte di Cassazione vorrebbe si dessero dei concetti per determinare quando si possa dire avvenuto il disastro.

Non sembra che sia il caso di specificazioni, le quali si desumono dalla natura di questi reati, che si devono ritenere consumati nel momento in cui si produce un danno di tale rilevanza da

poterne desumere l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Sull'art. 428 la Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria osserva che dopo « veicoli, strumenti, apparecchi, ecc. », pare opportuno aggiungere i segnali delle strade ferrate, danneggiamento questo che nella pratica quotidiana è cagione precipua dei disastri ferroviari. Si propone un forte aggravamento di pena ove da ogni singolo fatto debba derivare la morte di una o più persone.

Si può ritenere che i segnali rientrino nella nozione degli apparecchi per l'esercizio delle strade ferrate.

Sull'art. 429 l'Università di Sassari propone che si sopprima l'aggettivo « pubblici », per estendere la tutela alla sicurezza dei trasporti in genere.

Non pare che possa accogliersi la proposta, perchè solo i fatti in danno di pubblici trasporti, possono produrre eventi che abbiano il carattere essenziale dei delitti contro la pubblica incolumità.

La Commissione Reale Straordinaria degli Avvocati di Sondrio osserva che occorrerebbe specificare se (come dovrebbe essere nei trasporti per aria) si intendono anche le teleferiche per persone. Occorrerebbe dunque fare l'ipotesi dell'attentato alla sicurezza (art. 430) e del danneggiamento (art. 422) delle teleferiche sia per materiali che per persone. Il danno che può derivarne è gravissimo. Inoltre bisognerebbe chiarire il significato di pubblici trasporti, che sono tali anche se eserciti da privati autorizzati.

Deve ritenersi che le teleferiche rientrino nella tutela della legge, purchè siano mezzi di « pubblici trasporti » e tali debbano ritenersi anche quelli eserciti da privati, purchè ciò avvenga a seguito di concessione delle autorità competenti.

La Corte di Appello di Firenze osserva che l'industria automobilistica già costruisce veicoli capaci di trasportare gran numero di viaggiatori, anche per arditissime e pericolose strade alpine, e chiede perchè non si sia preveduta la triplice ipotesi di disastro volontariamente cagionato, danneggiamento con pericolo di disastro e danneggiamento volontario seguito da disastro preterintenzionale.

Per quanto imponente sia lo sviluppo dei servizi automobilistici, non pare siano da tenersi in considerazione identica ai trasporti ferroviari, marittimi ed aerei.

**GREGORACI.** Prevedeva che gli si sarebbe risposto che l'art. 427 parla di disastro ferroviario voluto e l'art. 435 prevede il disastro colposo. Insiste però nella sua proposta, rilevando che si verificherebbe un non senso, in quanto l'art. 429 non parla di dolo.

**ROCCO.** Prevede soltanto il dolo, giacchè la colpa è preveduta nell'art. 436.

**GREGORACI.** Insiste nel ritenere che l'art. 429, così come è scritto, può far pensare che non si esclude l'ipotesi di sola colpa. Questo dubbio è reso più grave dal fatto che esso non è richiamato poi dall'art. 435.

NOVELLI. Il 429 contempla un delitto doloso di pericolo. L'ipotesi colposa è preveduta dall'art. 436.

GREGORACI. Chiede che sia detto chiaramente che l'art. 429 prevede il delitto doloso.

MASSARI. Il chiarimento viene, oltre che dal raffronto degli art. 429 e 436, anche dall'art. 45: per cui la punibilità della colpa deve risultare espressamente.

CARINCI. Anche per gli art. 426, 427, 428, 429 e 430 occorre aver presente l'aumento di pena nelle ipotesi di morte o di lesione personale.

PRESIDENTE. E inoltre l'art. 436 prevede l'ipotesi colposa dell'art. 429.

#### Articoli 430 e 433.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 430, 431, 432 e 433, comunica le seguenti osservazioni:

Sull'art. 430 il commissario Cavaglià osserva essere opportuno individuare gli *impianti* cui si riferisce la sanzione, per distinguere gli impianti pubblici dai privati, perchè altrimenti vi sarebbero compresi anche piccoli impianti domestici.

Per quanto l'art. 435 espressamente accenni alla condizione che dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità si vedrà dalla Commissione se occorre chiarire anche meglio il testo, nel senso desiderato dal proponente.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria osserva che l'attentato alla sicurezza degli impianti per la produzione del gas o dell'energia elettrica, è reato di danno per sè stante anche se non ne derivi immediato pericolo per la pubblica incolumità. Più manifesto è il danno negli attentati alla sicurezza delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche. A precisare questo concetto sta il titolo posto a chiarimento dell'art. 430 (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica ecc.). Si propone pertanto un ultimo capoverso così concepito: « Se il fatto è compiuto al solo scopo di danneggiare gli impianti e senza che ne possa derivare pericolo per la pubblica incolumità, la pena è diminuita della metà ad un terzo ».

L'art. 430 prevede l'attentato, che obbiettivamente e subbiettivamente si distingue dal semplice danneggiamento, in quanto compromette la sicurezza degli impianti ed è con tale coscienza compiuto. Ne discende che tutte le volte, in cui il danneggiamento agli impianti non ha l'idoneità di comprometterne la sicurezza, si è fuori di questo Titolo e ricorre l'ipotesi dell'art. 653, n. 1.<sup>o</sup>

La Corte di Appello di Firenze chiede perchè la medesima razionale tripartizione di ipotesi non s'è accolta in tema di disastro (volontario o preterintenzionale) o pericolo di disastro cagionato per mezzo di energia elettrica o gas.

Sull'art. 431 la Commissione degli Avvocati di Trieste e dell'Istria osserva che è necessario enumerare gli altri disastri

e non far dipendere da una dizione così generica l'applicazione di una pena tanto grave, quale è quella comminata nell'articolo in discussione.

Si è chiarito nella Relazione che il Progetto, con questa norma di carattere complementare, ha voluto tener presente l'eventualità di disastri, che non sia stato possibile identificare nella legge, insegnando la pratica della vita che, al di fuori di ogni elencazione, restano sempre fatti non preveduti, ma che pure hanno i caratteri di quelli inclusi negli elenchi.

La Corte di Cassazione, per evitare cavilli, quando il crollo non possa interessare che alcuni abitanti dell'edificio, vorrebbe che si dicesse: « se dal fatto derivi pericolo per le persone ».

La condizione è già nella locuzione « derivi pericolo per la pubblica incolumità », perchè questa, come già si è chiarito nella Relazione, riguarda la vita e la incolumità delle persone.

CARINCI. Vorrebbe precisare che cosa sia disastro, trovando troppo generica la dizione.

PRESIDENTE. Ci vuole sempre il pericolo per le persone.

#### Art. 435 a 437.

PRESIDENTE. Riservando ad altra seduta l'esame dell'articolo 434, dà lettura degli art. 435, 436 e 437 e comunica le seguenti osservazioni:

Sull'art. 435 la Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria propone che il concetto differenziatore fra reato colposo e reato doloso debba sussistere in tutti gli articoli finora discussi e non esser limitato agli art. 420, 423, 425, 427 e 431.

Non sono stati compresi quei reati la cui configurazione è, agli effetti di questo Titolo, essenzialmente dolosa: es., la strage. Nella Relazione è illustrato questo concetto.

Sull'art. 437 la Corte di Cassazione osserva che non si comprende perchè il reato sussista soltanto se si rimuovono i segnali destinati a prevedere infortuni sul lavoro e non quando, ad esempio, taluno rimuova la solita lanterna, che dovrebbe avvertire il passante notturno d'una buca prodotta durante la sistemazione delle strade.

Il fatto, non presentando pericolo per la pubblica incolumità, è previsto tra le contravvenzioni (art. 694).

## CAPO II

*Dei delitti di comune pericolo mediante frode*

## Art. 438.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 438.

L'Università di Parma fa voti perchè la pleonastica dizione « diffusione di bacilli o germi od altri microrganismi patogeni » venga mutata nella più semplice e sufficientemente comprensiva « diffusione di germi patogeni ».

CARINCI. Osserva che l'Associazione Italiana di medicina legale, per bocca del prof. Perrando, docente di medicina legale della Università di Genova, troverebbe troppo pleonastica la locuzione della prima parte dell'art. 438: *diffusione di bacilli o germi o d'altri microrganismi* e preferirebbe l'altra locuzione *diffusione di microrganismi o germi patogeni*, che è sufficientemente comprensiva, osservando che il menzionare la forma specialissima di bacilli sarebbe teoricamente inesatto. Sembra che l'osservazione meriti accoglimento.

GREGORACI. Se la pena di morte verrà mantenuta, è certo questo uno dei casi in cui essa è bene applicata.

Dubita però della esattezza giuridica della intitolazione « pericolo mediante frode »; e in verità mandare alla morte taluno perchè ha commesso un delitto di frode sembrerebbe eccessivo. Fa voti pertanto che resti l'attuale dizione « Delitti contro la sanità pubblica ». Coglie l'occasione per esprimere anche la sua avversione alla intitolazione del Capo 2° del Titolo IV « Delitti contro la polizia di sicurezza ».

MANZINI. Ricorda che durante la guerra si verificò il caso della diffusione di cioccolatini avvelenati e di scatole di carne in conserva contenenti minutissime punte di metallo. E' questa una forma che dovrebbe essere contemplata in questo articolo, perchè non è meno grave della diffusione di un'epidemia.

ROCCO. L'epidemia indica il concetto della diffusione di un morbo mediante germi patogeni. Il caso prospettato dal commissario Manzini rientra nel concetto di strage.

Quanto all'osservazione dell'Associazione Italiana di medicina legale non ha difficoltà ad aderirvi. Avverte però che nel Progetto i bacilli, che sono i germi patogeni per eccellenza, sono indicati a titolo esemplificativo, ciò che non toglie che possano esistere altri microrganismi patogeni che non abbiano il carattere nè di bacilli nè di germi.

Circa l'osservazione del commissario Gregoraci che è contrario all'intitolazione: « Delitti contro la polizia di sicurezza », nota che questa espressione è tolta dal diritto amministrativo, il quale parla di polizia amministrativa come di qualche cosa di diverso dalla polizia giudiziaria e dalla polizia di sicurezza pubblica.

Quanto all'intitolazione « Delitti di comune pericolo mediante frode » risponderà con Cicerone che « aut vi aut fraude delinquitur. »

Tutti i delitti sono commessi o mediante violenza o mediante frode (*o con forza o con frode altrui contrista*, secondo l'espressione dantesca), intesa la frode in senso larghissimo, cioè non soltanto come frode patrimoniale, ma come inganno, ossia nel senso medesimo in cui i civilisti parlano di dolo come vizio del consenso. Frode è qualsiasi forma di inganno, mediante cui, creando in altri una falsa rappresentazione, si impedisce la libera determinazione della volontà. Quando non v'è violenza, ma si pone ugualmente in pericolo la pubblica incolumità, ciò non può avvenire che per frode, e del resto l'epidemia non è che un avvelenamento mediante l'introduzione di germi patogeni, cioè una forma insidiosa di inganno.

GREGORACI. Non è soddisfatto.

#### Articoli 439 e 440.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 439 e 440.

Sull'art. 439 la Corte di Cassazione vorrebbe spiegato: « acque potabili di uso comune » anche in relazione al titolo premesso al Capo « delitti di comune pericolo ».

Sull'art. 440 il commissario Albertini propone che si dica: « acque potabili o comunque destinate ad uso domestico ».

MANZINI. Osserva che il termine « acqua potabile » ha assunto oggi un significato tecnico ben precisato dalla legge sanitaria, che contrasta con la volontà dell'art. 439. Si dovrebbe pertanto dire acqua destinata ad uso di alimentazione. Purtroppo, in molte parti d'Italia, si beve acqua non potabile, e la tutela di quest'articolo non si può certo non estendere ad esse. Lo stesso dicasi per l'art. 440.

SANTORO. Acqua potabile è anche contrapposta ad acqua industriale.

MANZINI. Se la popolazione non ha acqua potabile e beve acqua industriale, non deve essere lecito di avvelenarla.

ROCCO. La parola potabile si può intendere in più sensi fra cui quello di batteriologicamente pura, ma non è questo il significato della legge. Quando il Progetto dice acqua potabile vuol dire acqua destinata alla pubblica alimentazione. Se si crede che l'espressione possa creare equivoci, la si può sopprimere, ma resti per fermo che il Progetto ha inteso con questa espressione parlare non di acqua batteriologicamente o chimicamente pura, ma di acqua destinata all'alimentazione pubblica.

SATTA. Gli art. 438 e 439 parlano della morte di più persone, mentre il 418 dice almeno due persone. Sarebbe opportuno coordinare le due dizioni.

MASSARI. Dire « più persone » significa almeno due.

CARINCI. Dovrebbe contemplarsi anche una penalità pel caso che l'avvelenamento produca soltanto una lesione personale ad una o più persone, come fa il codice vigente (art. 318 e 327).

PRESIDENTE. Quest'osservazione sarà tenuta presente insieme con l'altra analoga circa l'art. 418.

GREGORACI. Chiede perchè non si sia preveduta l'ipotesi dell'avvelenamento dell'aria, la quale non può essere prevista dagli art. 418 e 419, che contemplano delitti commessi mediante violenza.

ROCCO. E' compresa nell'art. 419. Quando la legge dice che è punito il fatto di chi accende gas asfissianti intende parlare dell'avvelenamento dell'aria.

GREGORACI. E se avvengono morti ?

ROCCO. Se lo scopo è di uccidere, si applica la strage.

MANZINI. Invece di dire gas asfissianti direbbe gas tossici.

ROCCO. L'art. 419 dice gas senza aggettivo, dunque vi sono compresi i gas tossici. Tuttavia, per evitare che l'aggettivo infiammabili si riferisca anche ai gas, accede alla proposta Manzini.

#### Articoli 441 a 443.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 441, 442 e 443.

Sull'art. 442 la Corte di Cassazione propone che si dica « sostanze o cose », anche in correlazione con quanto è detto nell'art. 441; e si sopprima, perchè inutile, la frase « che siano state da altri avvelenate ecc... ».

Potrà tenersi presente nella redazione del testo definitivo del Progetto.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria osserva che la pena è eccessiva. Si impone una certa analogia con le attuali disposizioni fra fabbricatore e spacciatore di monete false. Si propone pertanto una pena che sia della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire 1000.

Il richiamo delle norme sul falso nummario importerebbe la necessità di fare tutte le distinzioni adottate per tale ipotesi detittuosa, il che, nella disposizione in esame, non è possibile.

Sull'art. 443 la Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria e il commissario Carinci osservano che l'aggettivo « imperfetti » non pare adatto, e propongono la dizione « alterati ».

La locuzione adottata dal Progetto rende il concetto che si tratti di medicinali non perfetti per qualità o dosatura o altra deficienza di preparazione.

LONGHI. Non vede riprodotto nel Capo « Delitti di comune pericolo mediante frode » l'art. 322 C. P. attuale circa la vendita di sostanze non genuine

come genuine. Eppure è questa forse la disposizione più importante in materia (latte anacquato, ecc.). Forse perchè non vi si vede frode? Allora si cambi il titolo (egli sarebbe del parere che si facesse distinzione per materia come ora), ma non si sacrifichi al sistema la sostanza. E, per semplificare, si dovrebbe inserire il concetto nell'art. 441. Teme che le parole usate «alterare» e «contraffare» non rendano il concetto. Certo queste parole nel Codice attuale non riproducevano il concetto della «non genuità».

Ciò premesso, raccomanda che la stessa vendita di cose non genuine sia punita anche in via di colpa. Purtroppo così non è oggi secondo il nostro Codice (art. 325); e fu per ciò che si mantenne in vita l'art. 142 della legge sull'igiene pubblica. La vendita colposa di cose non genuine continua a essere punita per un superstite frammento di detto articolo. Fu un adattamento a cui bisogna rimediare in occasione del Progetto.

Nel complesso, proporrebbe, per la disciplina di questo Capo, maggiore semplificazione e concentrazione di disposizioni.

Si è osservato che la disposizione dell'art. 322 fu passata tra i reati contro l'industria e il commercio. Veramente è questa disposizione generale sul commercio, non sull'igiene. Questa, non quella, si può ragionevolmente punire anche in via di semplice colpa.

ROCCO. «Guasti» contiene «alterati».

CARINCI. La locuzione da esso proposta è *comunque alterati* e non soltanto *alterati*.

Art. 444 a 446.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 444, 445 e 446 e comunica le seguenti osservazioni:

Sull'art. 444 il commissario Cavaglià osserva che si coordinerebbe meglio il primo col secondo capoverso, inserendo in questo: «quando la qualità nociva delle cose *non sia nota* alla persona che le acquista o le riceve».

Questa formula più generica impedisce di mantenere l'obbligo di dar notizia del pericolo, anche nel caso in cui il pericolo fosse noto a chi acquista o riceve.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 444 una pena pecuniaria potrebbe essere inflitta in forma alternativa, come nell'art. 323, n. 3° del vigente Codice.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria osserva che la pena è eccessiva. Dovrebbe, quanto meno, concedersi l'alternativa fra pena afflittiva e pena pecuniaria, pur ammessa nella più grave dizione dell'art. 441.

Sull'art. 445 la stessa Commissione Reale propone la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire 10.000.

Sull'art. 446 il commissario Cavaglià osserva, come già fu osservato in relazione a precedenti disposizioni di natura colposa,



che deve rilevarsi la conseguenza, *ictu oculi*, che il pubblico deriva dalla straordinaria eccessività delle pene inflitte ai reati colposi, tali da notevolmente eccedere la misura di quelle applicabili a gravi reati dolosi. Anzi i reati dolosi si troveranno favoriti in confronto ai colposi, non potendo a questi applicarsi le varie attenuazioni riferibili ai delitti volontari. Ciò accade proprio nei reati contro le persone.

Si fa rilevare che la comparazione deve aver presente le pene comminate per lo stesso fatto, a seconda che sia stato commesso con dolo o con colpa, e si vedrà che non si riscontrano le incongruenze lamentate.

GREGORACI. Chiede che nell'art. 446 sia prevista l'ipotesi dell'art. 419, altrimenti un fatto grave che cagiona grave danno, specie se produce la morte, per es., l'avvelenamento dell'aria, per colpa, rimarrebbe impunito.

ROCCO. Provvede l'art. 436.

LONGHI. Non vede riprodotto l'art. 322 del Codice vigente; vendita di sostanze non genuine come genuine.

NOSEDA. C'è l'art. 514.

LONGHI. Chiede perchè non se ne parla in questo titolo.

ROCCO. La ragione dello spostamento è che si è concepito questo delitto indipendentemente dall'estremo oggi richiesto del pericolo effettivo per la salute pubblica. E' parso che la semplice vendita di sostanze non genuine come genuine debba essere punita indipendentemente dal pericolo effettivo per la salute pubblica.

Nel caso poi del latte annacquato, evidentemente si vende una sostanza non genuina come genuina, ma ciò non significa che corra pericolo la salute pubblica, a meno che non si tratti di latte inquinato, nel qual caso si rientra in questo titolo.

GREGORACI. Bisognerà chiarire l'intitolazione, perchè tutti i regolamenti urbani, parlando di latte annacquato dicono latte adulterato.

NOSEDA. Ricorda che l'antico testo della legge sanitaria aveva alcuni articoli per cui l'adulterazione vera e propria in modo pericoloso per la salute pubblica si distingue da quella che costituisce semplice frode in commercio.

#### Art 449 e 450.

PRESIDENTE. Riservando ad altra seduta l'esame degli articoli 447 e 448, dà lettura degli art. 449 e 450 e comunica le seguenti osservazioni:

Sull'art. 449 il commissario Cavaglia conferma il proprio dissenso circa queste pene accessorie, aderendo soltanto alla pubblicazione della sentenza.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria propone la soppressione della limitazione «ad alcuna delle dette pene». La perdita della cittadinanza è determinata non dalla gravità della pena comminabile, ma dalla specie del reato consumato. Inoltre

« ha per effetto » è improprio. La pubblicazione della sentenza è di per sè stessa una vera e propria condanna.

La formulazione dell'articolo 449 è in conformità del principio adottato dal Progetto che le pene accessorie sono conseguenze *ope legis* della condanna, nei casi previsti dalla legge, e non debbono essere pronunciate dal giudice.

Sull'art. 450 la stessa Commissione Reale osserva che, dato che l'azione del giudice è facoltativa, è bene non limitarlo ai soli delitti dolosi. Talvolta l'eccessiva negligenza o l'imperizia può determinare la necessità dell'applicazione di una maggiore misura di sicurezza.

Non pare sia il caso di accogliere la proposta, date le conseguenze gravi del provvedimento.

LONGHI. Ha già manifestato altra volta il suo pensiero che la confisca sia pena pel solo latitante.

La chiusura dell'esercizio durante l'istruzione a tempo indeterminato è eccessiva; ciò può significare il fallimento dell'industria o del commercio esercitato, la rovina di molte famiglie ivi impiegate, la rovina dei creditori, il disagio dei clienti. Vale la pena di disposizione così catastrofica per un fatto che si può reprimere in più equa misura e in modo che il male cada solo sul colpevole? Forse sarebbe una soluzione il sopprimere le due disposizioni.

CARINCI. Ritiene che gli art. 449 e 450 siano da conservarsi, perchè nella pratica riescono di grande utilità alla prevenzione delle frodi, così frequenti specialmente nell'esercizio del commercio dei generi di prima necessità, in cui prevalgono le sofisticazioni. Ottimo anzi appare il provvedimento della chiusura disposto dall'art. 450, ed è il caso di studiare se non sia da consentirsi pure pei delitti colposi stabiliti nel Capo 2° del presente Titolo, in vista dell'ipotesi nelle quali la imprudenza, la negligenza e la imperizia mettono in grave pericolo la pubblica incolumità. E poichè sarebbe pur sempre facoltativo nel giudice di applicarlo, e nell'art. 134, n. 3, si dispone che questi deve tener conto anche del grado dell' colpa (non soltanto della intensità del dolo) nella valutazione della gravità del reato, da considerarsi pure rapporto alla gravità del pericolo sociale da esso cagionato, non riesce difficile pervenire alla soluzione affermativa della questione. In questo caso basterebbe togliere la parola *dolosi*. Ed altrettanto potrebbe farsi nel 2° capoverso del precedente art. 449, quanto alla pubblicazione speciale della sentenza.

La seduta termina alle ore 12.

*Il Segretario*

MANGINI

*Il Presidente*

APPIANI

*V.º Il Segretario Capo*

ALOISI

## VERBALE N. 59

Giovedì, 19 luglio 1928 - Anno VI

Presidenza di S. E. APPIANI

*Sono presenti i Commissari :* **Albertini - Bianchi - Santoro - Carinci - Fabbri - Andreoni - Gregoraci - Gismondi - Innocenti - Longhi - Marconi - Massari - Nosedà - Satta.**

*Assistono :* **Il Segretario Capo Aloisi e i Segretari Saltelli, Novelli, Iannitti Piromallo A., Iannitti Piromallo E., Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.**

*La seduta comincia alle ore 9.*

### SOMMARIO :

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate — Alterazione, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede — Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete — Falsificazione di valori di bollo — Contraffazione di carta filigranata — Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori bollo o di carta filigranata — Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto — Esenzione da pena — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto — Soppressione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati — Contraffazione del sigillo dello Stato o uso del sigillo contraffatto — Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti — Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione — Vendita, acquisto o uso di cose con impronta contraffatta di una pubblica autenticazione o certificazione — Uso abusivo di sigilli e strumenti veri — Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta — Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali — Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

## TITOLO VI

### Dei delitti contro la fede pubblica

#### CAPO I

*Della falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*

Art. 451.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 451 e comunica le seguenti osservazioni.  
La Suprema Corte osserva che l'art. 451, n. 3°, prevede il fatto

di chi, in concerto coi falsificatori, spende moneta falsa, senza essere concorso nella contraffazione; pertanto a chi contraffà e spende, si applica la sola sanzione della contraffazione. Ciò non persuade di fronte ad un Progetto informato al principio che ogni violazione di legge costituisce reato per sè punibile (art. 79). Propone quindi di omettere l'inciso « non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione »; ciò consentirebbe il concorso tra contraffazione e spendita. Analoga proposta è prospettata per gli articoli 460, 463, 464.

Deliberatamente il Progetto non ha immutato, per questa parte, al Codice vigente. Il contraffattore contraffà per spendere: in un certo senso è penalmente indifferente che spenda personalmente o si serva di altri. Semmai la pericolosità del contraffattore, di regola, aumenta quando si serva, per la spendita, dell'opera altrui. Ammettere il concorso di reati condurrebbe, in ipotesi, a pene esagerate.

La Corte di Appello di Bologna osserva che non è riprodotta la diminuente (art. 259 Codice vigente) della facile riconoscibilità.

La Relazione spiega che la facile riconoscibilità deriva da imperizia o da altre cause indipendenti dalla volontà del falsario, il quale, invece, di regola, si propone di produrre falsificati quanto più è possibile perfetti. Non è sembrato, perciò, opportuno conservare la diminuente. Della maggiore o minore attitudine della moneta ad essere spesa potrà, eventualmente, esser tenuto conto nella latitudine della pena. Si risponde così anche alla Commissione Reale degli Avvocati di Sondrio, la quale vorrebbe stabilire una aggravante quando la falsità sia difficilmente riconoscibile e una diminuente quando lo sia facilmente.

Il commissario Carinci rileva che nel n. 3° dell'art. 451 la circostanza di non essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione può sembrare soverchia, perchè essa è contenuta nei n. 1° e 2°; potrebbe tuttavia considerarsi come circostanza esplicativa. Identica osservazione fa in ordine all'art. 471.

Si risponde che il Progetto ha tenuto a distinguere l'ipotesi contenuta nel n. 3° da quella del concorso nella contraffazione, in relazione specialmente all'applicabilità o meno delle norme sul concorso di reati. In altri termini, se si fosse omissso l'inciso « non essendo concorso nella contraffazione », si sarebbe potuto dubitare che il contraffattore o il concorrente nella contraffazione dovesse rispondere a doppio titolo: contraffazione e spendita.

CARINCI. Osserva che la forma criminosa considerata nell'art. 451, nota al Codice sardo (art. 316 a 325) ed al Codice toscano (art. 222 a 238), è prevista pure dal codice vigente (art. 256). L'art. 451 anzi del Progetto non è che l'art. 256 del Codice vigente, con l'aggiunta della pena pecuniaria all'afflittiva, mantenuta nella stessa misura (da 3 a 12 anni), pena pecuniaria che lo stesso Progetto com-

mina poi, nell'art. 261, con l'aggiunta della figura dell'intermediario nei numeri 3° e 4°, e della circostanza di non essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione nel numero 3° e coll'innovazione contenuta nel numero 4. Encomiabili appaiono l'introduzione della figura dell'intermediario e l'innovazione ora detta, specialmente quest'ultima, che elimina le note questioni, spesso oggi rinascanti nella pratica forense, e realizza altro dei capisaldi disposti dal guardasigilli di appunto « emendare quelle disposizioni del codice vigente che danno luogo a questioni tradizionali ». L'introduzione nel numero 3 della circostanza di non essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione forse potrebbe sembrare soverchia, perchè essa è contenuta nei numeri 1° e 2°; potrebbe tuttavia considerarsi come circostanza esplicativa, per quanto non sarebbe mai a temersi, che il contraffattore o il concorrente nella contraffazione possano essere tenuti a rispondere del doppio titolo della contraffazione e della spendita.

Art. 452 - 455.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 452, 453, 454, 455, e comunica le seguenti osservazioni.

La Corte di Appello di Napoli osserva, sull'art. 453, che non si fa parola della fornitura (art. 256, n. 3°, Codice vigente); e soggiunge che il silenzio non ha conseguenze perchè chi procura la falsa moneta è un correo dell'acquirente.

La risposta va, sembra, completata. Il fornitore risponderà ai termini degli articoli 451 o 452 se è il contraffattore, ovvero se agisce di concerto con il contraffattore o con un intermediario; e a termini dell'art. 453 se tale prova non possa raggiungersi. Nè pare esatto affermare che nell'art. 453 non sia compresa la fornitura, rientrando essa, quanto meno, nell'espressione « mettere in circolazione ».

La Commissione degli Avvocati di Padova rileva, sull'art. 454, che la compromissione del credito e il deprezzamento sono fatti di tale gravità che si avvisa sproporzionato l'aumento generico di pena.

Si risponde che l'aumento è notevole; nel caso dell'articolo 451, ad es., la reclusione può giungere fino a venti anni.

La Commissione Reale degli Avvocati di Sondrio desidererebbe, a proposito dell'art. 455, che con esplicita disposizione si escludesse la buona fede nel caso di monete falsificate in modo facilmente riconoscibile.

Non pare opportuno accogliere la proposta. L'esclusione della buona fede attiene alla prova. Non può, ad es., escludersi *a priori* che nonostante la facile riconoscibilità da parte della media dei cittadini, alcuno, in condizione di particolare *rusticitas*, possa essere ingannato.

Il commissario Carinci vorrebbe ripristinato l'art. 259 del Codice vigente, ossia una diminuzione di pena se la falsità sia facil-

mente riconoscibile. Ciò sarebbe giustificato dalla minore potenzialità del danno e dalla minore pericolosità obbiettiva del fatto delittuoso.

La Relazione indica i motivi per i quali l'articolo 259 fu soppresso: sostanzialmente si è ritenuto che l'imperizia del contraffattore non debba giovargli.

Il commissario Cavaglià osserva che, ad evitare il dissidio finora sorto in giurisprudenza nel senso della inversione dell'onere della prova circa la buona fede del giudicabile, sarebbe opportuno il richiamo espresso, in un ulteriore capoverso, dell'articolo 702 codice civile. L'osservazione si estende agli articoli 462, 463 e 464.

A parte che la più recente dottrina non ammette nel campo penale il concetto di inversione dell'onere della prova, è da rilevare che l'articolo 455 suppone precisamente che non sia rimasto provato l'acquisto delle monete in mala fede. Non si tratta di presumere la buona fede, ma di difetto di prova - da qualunque parte addotta - della mala fede nell'acquisto. Occorre, viceversa, la prova che il colpevole conobbe, dopo l'acquisto, la falsità delle monete e, ciò nonostante, le spese. Chi, ricevute per vere monete false, automaticamente (come dice il commissario Cavaglià), ossia senza conoscerne la falsità, le rimette in circolazione, non risponde di falso, per difetto di dolo.

CARINCI. Osserva che l'articolo 455 del Progetto corrisponde al capoverso dell'art. 259 del codice vigente. Non è considerata la diminuzione di pena che lo stesso codice statuisce quando la falsità è facilmente riconoscibile. Sembrerebbe opportuno introdurre questa diminuzione, in considerazione della minore potenzialità del danno e della minore pericolosità obbiettiva del fatto delittuoso. La risposta data considera la proposta soltanto dal punto di vista soggettivo, elemento variabile, senza tener conto della materialità sostanziale del reato, cioè della sua essenza.

LONGHI. Si associa al commissario Carinci circa il ripristino dell'art. 259 relativo alla facile riconoscibilità.

Le risposte date al commissario Carinci vedono il problema da un punto di vista troppo particolare. Si dice che non bisogna indulgere verso uno se non è stato capace di far meglio nella imitazione, ma la questione non è questa: essa attiene alla essenza stessa del falso, uno dei requisiti del quale è la *imitatio veri*. Ma dice male. Non la *imitatio veri* si richiede, ma la non facile riconoscibilità; il che è ben diverso. Di essa la imitazione può essere solo una ordinaria condizione. Insomma, si viene a esigere, con la disposizione che si vorrebbe ripristinare, l'attitudine della cosa all'inganno.

Per il falso nummario si deve punire anche la falsificazione grossolana perchè vi è maggiore pericolosità di danno, e vi è anche l'offesa alla sovranità dello Stato; ma abbandonare queste sfumature che sono insieme oggettive e soggettive poichè denotano la minore

pericolosità del delinquente e la minore facilità del danno, non sembra conveniente, tanto più che il Progetto intende accentuare le valutazioni di carattere psicologico.

CARINCI. Insiste nella sua proposta, che fa omaggio al principio di retribuzione giuridica insieme a quella di equità.

MASSARI. Il Progetto non ha riprodotto la circostanza della facile riconoscibilità, preveduta dal codice attuale, per più considerazioni. Anzitutto, non si spiega perchè tale circostanza debba prevedersi per il falso nummario, e non già per ogni altro attentato alla fede pubblica: se la falsa riconoscibilità si dovesse ammettere, in questa materia, dovrebbe funzionare per tutti i delitti compresi nel presente titolo. In secondo luogo, vi è una considerazione la quale attiene alla capacità, per dir così, valutativa della persona offesa dal reato: la facile riconoscibilità dei falsificati importa, cioè, una capacità di valutazione, che varia da individuo ad individuo, per modo che il tecnico, che si intende di monete, le troverà facilmente riconoscibili, e tali, viceversa, esse non saranno per la persona non tecnica o non pratica di determinati tipi di monete: ciò dimostra come non vi sia un criterio assoluto per stabilire questa facile riconoscibilità. Infine, è anche da considerare che, nei limiti fra il massimo e il minimo della pena, c'è la possibilità di proporzionare la sanzione a seconda dei casi.

LONGHI. Allora si viene alla conseguenza che qualunque sia l'imitazione, anche l'imitazione banale, grottesca, sol perchè vuol essere tale, in qualunque genere di falso, essa conduce all'esistenza del reato.

MARCONI. Per il falso nummario no.

LONGHI. O la grossolana imitazione vale per tutti o non costituisce reato mai; a questo si arriva quando non si vuol tener conto delle gradazioni.

CARINCI. Ripristinandosi al 259 del codice vigente, si dovrebbe rendere obbligatoria la diminuzione e non abbandonarla alla discrezione del giudice.

PRESIDENTE. Trova che in verità la pena è troppo elevata se si tratta di una imitazione grossolana.

MASSARI. E' contraddittorio l'ammettere una diminuzione, che, nel concetto della legge, ha carattere oggettivo, quando il soggetto passivo è effettivamente ingannato, nello stesso modo che se la imitazione della moneta fosse perfetta. Nega poi quanto il commissario Longhi afferma che, secondo il Progetto, vi sarebbe reato anche nei casi delle più grossolane e grottesche imitazioni. Vi è un limite all'incriminabilità del fatto, e tale limite è fornito dalla disposizione della parte generale, concernente il tentativo impossibile.

LONGHI. Allora bisogna stabilire che ci vuole l'*imitatio veri*.

PRESIDENTE. In sostanza il concetto del commissario Longhi è che il falso nummario, qualunque sia l'imitazione, debba essere punito, perchè c'è l'elemento dell'offesa al diritto di battere moneta dello Stato,

ma sia punito meno se l'imitazione sia grossolana, mentre per le altre forme di falso deve valere il concetto della *imitatio veri*.

BIANCHI. Il fatto del contraffattore di monete che le falsifica in modo facilmente riconoscibile produce un allarme sociale molto minore. Si associa pertanto al commissario Longhi nel chiedere il ripristino della diminvente. Quando si falsifica un biglietto della Banca d'Italia in modo che sia difficile riconoscerne la falsità allora il danno sociale è immenso, ma quando l'imitazione non è perfetta, onde sia facilmente riconoscibile la falsità, il danno è molto minore e quindi ben si giustifica la diminvente.

PRESIDENTE. Insomma si potrebbe limitare il ripristino della diminvente al falso nummario, tesi a cui egli aderisce insieme coi commissari Carinci, Bianchi, Marconi e Longhi.

ALOISI. Ricorda che il Governo italiano sarà ben presto vincolato da una convenzione internazionale, quella di Ginevra sul falso nummario, in cui questa distinzione non esiste.

LONGHI. La convenzione internazionale riguarda la punibilità, non la quantità della pena. Lo Stato italiano è perfettamente libero di dire che l'imitazione grossolana è punita meno. E poi l'imitazione è tale, per definizione, in quanto rifà l'originale. Ancora una volta vorrebbe che non di imitazione si parlasse, ma di riconoscibilità.

CARINCI. E' proprio così. Del resto non chiede un voto della Commissione; basta segnalare la proposta, tenuta presente la convenzione monetaria.

PRESIDENTE. Mette ai voti il seguente ordine del giorno.

«La Commissione, in esito alla odierna discussione, e, tenuto presente il Progetto di convenzione internazionale monetaria, prospetta la opportunità di ristabilire, limitatamente al falso nummario, la diminvente di cui all'art. 259 del codice vigente».

E' approvato.

LONGHI. Osserva che è stato soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 256 del C. P. vigente: « Se il valore intrinseco delle monete contraffatte sia uguale o superiore a quello delle monete genuine ».

E' vero che un arguto, oltre che sapiente, criminalista ha gettato il ridicolo su questa disposizione, ritenendola quasi assurda; ma il vero è che nella vita pratica anche l'assurdo si verifica. D'altra parte è il diritto dello Stato che dev'essere difeso, non solo contro la speculazione, ma anche contro quella qualsiasi altra forma per cui il contraffattore fabbrichi la moneta falsa. Il capoverso pertanto aveva un suo speciale significato, e non vede perchè sia stato abolito: era la punizione, in minor misura, di chi si attribuisce il diritto esclusivo dello Stato di batter moneta, pur senza danno economico materiale. D'altronde l'aggio dei metalli preziosi può consentire utilità anche materiale.

PRESIDENTE. Riconosce il fondamento dell'osservazione del commissario Longhi.



MASSARI. Dichiaro che i compilatori del Progetto, non riproducendo il capoverso dell'art. 256, non hanno voluto già disconoscerne il fondamento, ma hanno ritenuto che esso rientri nelle attenuanti generali previste dall'art. 64. Quando il valore intrinseco corrisponde al valore venale, la pena sarà diminuita per la tenuità del danno che va a risentire la persona offesa. Quindi è lontana dal Progetto l'idea d'accedere ai concetti abolizionisti, che ha manifestato in proposito l'arguta parola di Enrico Ferri.

LONGHI. Non ammetterebbe neanche la diminuzione dell'art. 64.

MARCONI. Osserva che in relazione all'art. 455 bisogna esaminare il caso previsto nell'art. 720 di omessa consegna di monete riconosciute contraffatte. Ora, tenuto anche presente l'art. 79, si chiede se chi riceve una moneta come buona e poi la mette in circolazione risponda, oltre che del delitto, anche della contravvenzione perchè non l'ha denunciata.

MASSARI. Crede che la coesistenza e il concorso fra le due violazioni ben sia possibile. La omissione della denuncia è una inosservanza formale, nella quale s'incorre indipendentemente dal fatto eventuale dell'agente. Se l'agente, oltre a non denunziare il possesso del falsificato, lo metta altresì in circolazione, alla responsabilità per la contravvenzione si aggiungerà quella per il delitto contro la fede pubblica.

#### Art. 456 a 458.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 456, 457, 458, e comunica le seguenti osservazioni.

La Cassazione domanda perchè nell'articolo 458 non è ripetuto l'inciso « non essendo concorso nella contraffazione », inserito invece negli articoli 451, 460 e 463.

E' sembrato superfluo, poichè non pare che possa dubitarsi che colui il quale contraffà e detiene, ovvero contraffà, detiene e aliena debba rispondere di un solo delitto. Ad ogni modo vedrà la Commissione se l'inciso sia opportuno.

LONGHI. Nell'art. 457 si considera il bollo e nel 458 la carta filigranata, ma mentre nel 457 si richiamano le disposizioni degli articoli precedenti, nel 458 esse sono enumerate *ex novo*. Preferirebbe una maggiore coordinazione, anzi la fusione dei due articoli.

MASSARI. Trova giusta l'osservazione, del commissario Longhi soprattutto perchè, essendo diversa la pena, potrebbe sembrare che per il 458 si applichi una pena maggiore che per il 457. La verità è che il Progetto ha dovuto tener conto in questa materia della legge sul bollo, e pertanto sembrò ai compilatori del Progetto che sarebbe stata diminuita la difesa fiscale se si fosse stabilita una pena di riferimento inferiore a quella degli articoli citati.

Certo però occorrerà coordinare meglio i due articoli e provvedere anche a mitigare le pene.

CARINCI. L'art. 458 ha lo stesso contenuto dell'art. 269 del codice vigente. Potranno coordinarsi gli art. 457 e 458 del Progetto, ma il loro contenuto giuridico dovrebbe rimanere immutato nella sostanza.

Art. 459.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 459.

LONGHI. Metterebbe prima strumenti e poi filigrane.

SANTORO. Domanda se non sia opportuno aggiungere alle ipotesi dell'art. 459 quella dell'alienazione da parte del fabbricante di filigrane o strumenti.

BIANCHI. Ma per alienare deve detenere.

ANDREONI. Ritiene inutile l'aggiunta proposta, perchè prima di vendere deve aver fabbricato, e quindi si è già consumato il reato. Del resto l'articolo in esame prevede le stesse ipotesi delittuose contenute negli articoli 260 e 271 del vigente codice.

Piuttosto sarebbe opportuno stabilire, per eliminare la questione più volte insorta nella pratica, se il mezzo o lo strumento debba essere atto a compiere la falsificazione completa oppure anche una sola parte della medesima.

SANTORO. Il suo concetto è che chi vende questi strumenti concorre nel reato.

PRESIDENTE. Del resto nell'art. 458 è considerata l'alienazione.

LONGHI. Tornando sull'art. 451, chiede perchè al n. 4° si parli di « acquisto » si dovrebbe dire « riceve »; altrimenti si dovrà dimostrare il fatto dell'acquisto.

MASSARI. Si è detto « acquista » invece di « riceve », per allargare il concetto dell'articolo. Si può, invero, acquistare senza entrare in possesso del falsificato, ossia senza riceverlo materialmente.

LONGHI. Ma acquistare vuol dire pagare, e pertanto la prova dell'acquisto diventa difficile.

MANGINI. La difficoltà della prova concerne ambedue i numeri 3 e 4 dell'art. 451, e non si elimina usando la parola « riceve », invece di « acquista » o magari usandole tutte e due.

Il concetto è questo: ove si provi il concerto con il contrafattore o con l'intermediario, o l'acquisto, si applica l'articolo 451. Qualora non si provi nè tale concerto, nè l'acquisto, si applicherà l'articolo 453.

LONGHI. Allora il n. 4° è superfluo.

MASSARI. Il n. 4° allarga la tutela penale: la parola « *acquista* » si riferisce a tutti i modi di acquisto della proprietà, e non soltanto alla compravendita.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire acquista o riceve.

## Art. 460 a 463.

PRESIDENTE. Da lettura degli art. 460, 461, 462 e 463, rilevando che il Progetto fa due disposizioni diverse della sola contenuta nell'art. 273 del codice vigente.

La Corte di Appello di Bologna vorrebbe riunire gli articoli 460 e 463, evidentemente, sebbene non lo dica, per economia del testo.

Le ipotesi delittuose, sono ben diverse e perciò è opportuno tenerle distinte; si noti, inoltre, che l'esenzione da pena (art. 461) non funziona per l'articolo 463.

La Commissione degli Avvocati di Rovereto vorrebbe dire « detiene, usa o mette in circolazione ». Si verrebbe ad immutare al concetto dell'articolo: non basta la detenzione, ma occorre la detenzione al fine di mettere in circolazione. Dell'uso si occupa l'articolo 463.

La Corte di Appello di Roma suggerisce che nel capoverso si dica: « Se i biglietti siano stati (non siano) ricevuti in buona fede ».

La modificazione, formale, può essere accolta.

LONGHI. Vorrebbe mantenuta la fusione delle due norme, non approvando il sistema della distinzione fra chi fa e chi adopera. E' vero che v'è la questione dell'esenzione da pena, ma questa può applicarsi anche all'ipotesi del 463.

MASSARI. Chi fa uso, si mette fuori della possibilità di un pentimento; e, quindi, non conviene nel concetto del commissario Longhi che possa l'esimente dell'art. 461 estendersi anche alla ipotesi dell'articolo 463. D'altra parte, il Progetto ha ritenuto che conglobare in uno stesso articolo due ipotesi di reato diverse non sia opportuno. Il codice vigente ha distinto nella maggior parte dei casi la falsità dall'uso sciente, e soltanto in qualche caso, per breviloquenza, ha adottato il sistema della fusione; e al medesimo criterio si sono conformati anche i compilatori del Progetto, in omaggio a un principio di tecnica legislativa. Poichè, oltre che dal commissario Longhi, anche da altri si è sollevata la questione sui limiti della esimente preveduta nell'articolo 461, sarà bene ripetere e mettere in chiaro che essa è stabilita in relazione ai fatti preparatori della spendita: ma, quando il falsificato sia stato già messo in circolazione, non è più il caso dell'esimente.

BIANCHI. Chiede perchè il capoverso dell'art. 463 commini la sola multa.

PRESIDENTE. Si riferisce all'uso fatto, ma dopo avere ricevuto in buona fede.

Ritiene che sia da approvarsi la proposta di dire « siano stati ».

Così rimane stabilito.

## Art. 464.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 464 e comunica le seguenti osservazioni:

La Suprema Corte osserva che il capoverso non è esatto perchè il concorso non può consistere nella alterazione, dato che non costituisce alterazione il segno dell'uso fatto dei valori di bollo, ecc. Si dovrebbe dire: « senza essere concorso nella cancellazione od operazione predetta ».

Alterazione si riferisce, evidentemente, non all'alterazione del valore di bollo o del biglietto originario, ma alla cancellazione o alla dolosa scomparsa dei segni appostivi per indicare l'uso già fattone; in questo senso pare esatto parlare di alterazione, poichè in sostanza, si altera lo stato *attuale* del valore di bollo o del biglietto già usato.

LONGHI. Il codice vigente stabilisce sempre in questi casi la vigilanza speciale; ma per questi reati il giudice dovrebbe sempre applicare le misure di sicurezza. E' vero che vi sono le norme generali, ma è meglio dichiararlo espressamente in questi casi che si riferiscono a persone veramente abbiette e pericolose, dedite ad una forma di delinquenza gravissima. Qui le misure di sicurezza dovrebbero essere sempre detentive, allo scopo di eliminare questa genia dalla società.

MASSARI. Ha già dichiarato altre volte che, dato il sistema del codice, per cui le misure di sicurezza si applicano a discrezione del giudice, si comprende che, quando il giudice riterrà, come in questo caso, la pericolosità, applicherà le misure di sicurezza. Si può, anzi, prevedere che per questi reati il giudice di regola le applicherà.

LONGHI. Insiste perchè ciò sia detto espressamente, poichè è proprio in questi reati che si può riscontrare anche nel delinquente primario la forma pericolosa del delinquente per tendenza.

PRESIDENTE. La questione sarà risolta in sede di redazione definitiva.

## CAPO II.

*Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione,  
certificazione o riconoscimento*

## Articoli 465 a 467

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 465, 466 e 467, e comunica le seguenti osservazioni:

In ordine all'articolo 466, la Commissione degli Avvocati e Procuratori di Napoli chiede quale sia la distinzione tra Ente pubblico e Ufficio pubblico.

La distinzione non è data dal diritto penale; basti osservare che l'ufficio notarile, ad es., non è un ente pubblico.

La stessa Commissione rileva che, per quanto sia implicito, sarebbe bene ripetere che gli «altri strumenti» (diversi cioè dal sigillo) siano anch'essi di un ente pubblico o di un pubblico ufficio.

Il dubbio, in verità, non appare possibile, essendosi esplicitamente detto «strumenti destinati a *pubblica* certificazione o autenticazione».

Il commissario Carinci desidererebbe che, nell'art. 467, fosse detto «autenticazione o certificazione fatta da un ente pubblico o da un pubblico ufficio».

L'aggiunta apparirebbe superflua perchè l'articolo 467 parla di *pubblica* autenticazione o certificazione e va messa in relazione con l'articolo 466 che parla, appunto, di ente pubblico e di pubblico ufficio.

CARINCI. Osserva che a maggiore chiarezza sarebbe bene ripetere nel capoverso la locuzione *d'un ente pubblico o di un pubblico ufficio*, per precisare che gli altri strumenti indicati devono essere appunto quelli di pertinenza dell'Ente e dell'Ufficio pubblico.

Similmente, anche nell'art. 467, a maggiore chiarezza, potrebbe ripetersi la circostanza della pertinenza con questa locuzione, da apporsi dopo la parola *certificazione*, «fatta da un Ente pubblico o da un pubblico ufficio, ecc.». La maggiore chiarezza sarebbe appunto riferibile ad entrambi gli articoli 466 e 467.

#### Articoli 468 a 470.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 468, 469 e 470 e comunica le seguenti osservazioni:

Il commissario Carinci vorrebbe aggiungere, nel caso del capoverso dell'art. 470, la chiusura del pubblico esercizio in modo facoltativo.

L'aggiunta dovrebbe essere così concepita: «Il giudice potrà ordinare la chiusura dell'esercizio o spaccio anche durante l'istruzione o il giudizio». Ciò per una maggiore remora alle frodi, così frequenti.

Provvede l'art. 238 del Progetto, il quale stabilisce la chiusura, quando ciò sia ritenuto necessario per impedire nuovi reati. Il capoverso dello stesso articolo dà facoltà di ordinare la chiusura anche durante l'istruzione e il giudizio, non in tutti i casi, come vorrebbe il commissario Carinci, e come, in verità, parrebbe eccessivo, ma quando l'imputato abbia riportato precedente condanna per reato della stessa indole, o sia delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Lo stesso commissario propone di estendere la pena accessoria della pubblicazione della sentenza anche all'ipotesi preveduta nell'articolo 470.

La proposta merita esame; tuttavia sembra che la chiusura del negozio sia misura ben più efficace - anche dal punto di vista della pubblicità - della pubblicazione della sentenza.

MARCONI. C'è l'art. 238.

SATTA. C'è l'art. 140.

CARINCI. Osserva che l'art. 470 del Progetto è il contenuto dell'art. 294 del codice vigente. A più efficace tutela della pubblica fede aggiungerebbe per il caso stabilito nel capoverso di questa norma la misura di sicurezza preveduta nell'art. 238, e cioè la chiusura del pubblico esercizio in modo facoltativo.

MASSARI. Basta la disposizione della parte generale, che è stata ricordata dal commissario Carinci: non deve, infatti, dimenticarsi che un sistema più rigoroso, quale è quello proposto dal commissario Carinci, potrebbe avere gravi conseguenze per la vita del commercio.

CARINCI. La vita del commercio fraudolento è vita fittizia, nuoce all'economia pubblica e bisogna efficacemente combatterla.

LONGHI. A proposito di questa disposizione e dei dubbi che sollevò, fa voti ancora una volta perchè sia mantenuto il sistema attuale sul concorso dei reati che ha fatto buona prova, non escluso il concetto di reato continuato.

SANTORO. L'art. 470 prevede come ipotesi di reato la detenzione di misure o pesi con impronta contraffatta, soltanto nell'esercizio del commercio. *Quid* nel caso del proprietario il quale venda le sue derrate e certo non fa atti di commercio? Avrà il diritto di detenere impunemente le misure contraffatte?

MASSARI. Osserva che la prima parte dell'articolo dice « chiunque »: non esclude, cioè, il non commerciante.

E' soltanto nel capoverso che si richiede l'esercizio d'un commercio.

SANTORO. Ma la prima parte richiede l'uso, mentre nel capoverso si parla di detenzione.

MANGINI. « Spaccio aperto al pubblico » può contemplare anche l'ipotesi del proprietario che vende le sue derrate.

SANTORO. No. Il proprietario, che vende al privato, non ha uno spaccio aperto al pubblico.

MANGINI. Ma può averlo. Se lo ha, vale il capoverso; se non lo ha, e se non esercita un commercio vero e proprio, non vi ha ragione di assimilarlo al commerciante.

PRESIDENTE. Avverte che la Relazione afferma che può aversi concorso fra questo reato e la frode in commercio prevista dall'art. 516.

Ora se uno usa misure o pesi con impronte contraffatte per frodare il suo cliente, vi sono due reati?

MASSARI. Sì. Questo reato dell'art. 470 è contro la fede pubblica, e la frode in commercio lede un altro interesse.

PRESIDENTE. Per modo che il negoziante che consegna una quantità inferiore, se ha adoperato pesi falsi sarà punito due volte.

MASSARI. La frode in commercio si può commettere anche senza l'uso dei pesi falsi, ed allora non è giusto che vi sia parità di trattamento con chi invece altera i pesi. I reati sono due, un reato mezzo ed un reato fine.

GISMONDI. Ricorda che l'art. 516 esprime una riserva per il caso che il fatto costituisca un reato più grave. Egli è dello stesso avviso del commissario Massari, che cioè vi sia concorso di reati, e pertanto ritiene che si debba eliminare tale riserva.

MASSARI. Non è di questo avviso. La riserva dell'articolo 516 non si riferisce al reato preveduto nell'articolo 470; bensì ad altri delitti, quali la truffa o la frode preveduta nell'articolo 515. Per aversi la prevalenza del reato più grave sul meno grave, bisogna che il fatto resti identico: e tale identità non ricorre fra le ipotesi degli articoli 470 e 516.

SANTORO. Osserva che l'alterazione dei pesi è un reato, che esiste già per sé, prima che si commetta la frode in commercio.

PRESIDENTE. No, bisogna che vi sia uso.

BIANCHI. Rileva che gli art. 470 e 516 contemplano in sostanza due specie diverse di frodi in commercio, una più grave, quella dell'art. 470, quando si commette mediante misure false, una più lieve, quella dell'art. 516, quando si adoperano misure irregolari. Quindi non v'è concorso di reati: o ricorre l'uno o ricorre l'altra delle due ipotesi.

GISMONDI. Vi è una obbiettività giuridica diversa.

BIANCHI. Non comprende come per l'art. 516, che configura l'ipotesi più lieve, si commini una pena più grave.

MASSARI. Se si partisse dal presupposto della unità del reato, l'osservazione del commissario Bianchi concernente la diversità delle pene sarebbe esatta; ma, poichè vi è concorso, la discordanza di pena non esiste. In base all'art. 79, non si può prescindere dall'applicazione di tutte e due le pene, trattandosi di due lesioni giuridiche distinte. Se si tiene presente che, riguardo al commerciante, non occorre neanche l'uso dei pesi e delle misure contraffatti o alterati, ma basta la semplice detenzione per aversi il reato preveduto dall'articolo 470, non è chi non veda come l'articolo 516 sulla frode in commercio non possa assorbire od elidere l'altra distinta responsabilità di lui, fondata sul fatto della semplice detenzione dei pesi e delle misure con impronte contraffatte o alterate.

CARINCI. L'articolo 79 parla chiaro. Nel caso prospettato vi sono indubbiamente due reati. Ove venisse modificato l'articolo 79, la questione cambierebbe aspetto a seconda del contenuto della eventuale modificazione,

PRESIDENTE. Ad ogni modo però è bene segnalare che in seno alla Commissione si sono manifestati seri dubbi se vi sia o meno concorso di reati. E' questo oggi un nuovo motivo di perplessità a proposito dell'articolo 79, e sarà bene che la questione venga profondamente riesaminata, specie per facilitare l'interpretazione da parte dei giudici.

MANGINI. A parte il riesame dell'articolo 79, si permette di osservare che la questione del concorso tra gli articoli 470 e 516, qualora rimangano immutate le pene, sorge soltanto in relazione al capoverso dell'articolo 516, che commina una pena più grave dell'articolo 470, e non in relazione alla prima parte dell'articolo 516, che commina una pena meno grave. In altri termini, vi sarebbe concorso soltanto se la frode in commercio concerna oggetti preziosi; non vi sarebbe in tutti gli altri casi. Gli pare che ciò costituisca una grave antinomia, che dovrà formare oggetto di attento esame in sede di redazione definitiva.

#### Articoli 471 a 473.

PRESIDENTE: Da lettura degli articoli 471, 472 e 473 e comunica le seguenti osservazioni:

La Corte di Appello di Milano vorrebbe estesa la protezione anche al marchio o segno distintivo di prodotti agricoli.

Si risponde che dottrina e giurisprudenza hanno sempre ritenuto che i prodotti industriali (art. 296 codice vigente) comprendono anche gli agricoli; anche l'agricoltura, infatti, è una industria.

La Corte di Appello di Napoli desidererebbe che si dicesse « contraffà, imita fraudolentemente o altera ». La questione si riconnette alle note discussioni circa i rapporti tra l'articolo 296 codice vigente e le leggi speciali. Vedrà la Commissione se la proposta sia da accogliere; sembra, tuttavia, che la fraudolenta imitazione in tanto possa essere contemplata in materia di falso, in quanto sia tale da costituire *contraffazione*. Se l'imitazione sia soltanto approssimativa, in modo da produrre soltanto una *confusione* con i segni distintivi legittimamente usati da altri, l'argomento esula dal tema del falso. Si vedano al riguardo anche gli articoli 28 e 910 del Progetto del codice di commercio, che contemplano l'ipotesi delittuosa cui si accennava.

In sede di coordinamento potrà altresì esser presa in esame la proposta della stessa Corte d'Appello di Napoli, diretta a far cenno nel capoverso dell'articolo 471 anche delle privative industriali in genere (vedasi legge 30 agosto 1868, n. 4578).

Il commissario Carinci osserva che anche quando non siano state osservate le norme delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellettuale o industriale, la contraffazione è sempre una offesa alla pubblica fede. La giurisprudenza, d'altronde, ha affermato che le norme anzidette sono *dichiarative*, non *attributive*. Gli articoli 471 e 472 meritano lo stesso trattamento degli articoli 513 e 515. E pertanto; o si eliminino i due capoversi ultimi (rispettivamente) degli articoli 471 e 472, ovvero si sostituisca il contenuto dell'ultimo capoverso degli articoli 513 e 515.



La Relazione tratta abbastanza diffusamente questa materia, e ad essa, perciò, si rimanda, specie in ordine ai concetti informativi delle disposizioni. Sostanzialmente è parso che non possa parlarsi di falso laddove si tratti di marchi, che, per non essere tutelati a norma delle leggi speciali, sono di dominio pubblico. Si noti, poi, che l'articolo 515, contiene una notevole estensione della tutela penale rispetto all'articolo 297 del Codice vigente. Anche per ciò vedasi la Relazione: qui vuolsi soltanto notare che il Progetto punisce il fatto a diverso titolo, ma con non minore efficacia del codice vigente. Si tenga presente, inoltre, che se il contraffattore, o concorrente nella contraffazione, ponga anche in vendita i prodotti, ecc. risponderà così a termini dell'art. 471 (o art. 472), come a termini dell'art. 515.

Il commissario Cavaglià approva il concetto direttivo del Progetto in questa materia; suggerisce tuttavia di dire « marchi o segni distintivi *altrui* », giacchè l'uso di marchi o segni immaginari può dar vita ad altri reati, ma non a quelli previsti negli articoli 471, 472 e 513. Senonchè è evidente che i marchi immaginari non possono essere tutelati secondo le leggi speciali, onde per gli articoli 471 e 472 l'aggiunta sarebbe superflua; e lo sarebbe anche per l'articolo 513 in quanto non si possono contraffare o alterare marchi immaginari. Invece, l'ipotesi è preveduta, e ciò non è sfuggito al commissario Cavaglià, nell'articolo 515 (marchi o segni attribuiti a ditte inesistenti), nel quale basta che il prodotto sia atto ad ingannare il compratore sulla origine, provenienza o qualità.

La Commissione Reale (e Sindacato) degli Avvocati e Procuratori di Napoli propone che negli articoli 471 e 472 siano soppressi gli ultimi capoversi, sostituendoli con altri aventi la medesima locuzione usata nei capoversi degli articoli 513 e 515. E ciò perchè: 1) Le forme di reato degli articoli 471 e 472 sono, per solito, l'inizio della perpetrazione dei delitti di cui agli articoli 513 e 515; si tratta, cioè, di diversi atteggiamenti di una medesima attività criminosa; 2) Come sarebbero applicabili le norme sul tentativo punibile se la contraffazione di marchi non depositati apparisse diretta alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 513 e 515? 3) Ragioni note di moralità pubblica e di onestà commerciale pretendono il massimo rispetto della altrui proprietà industriale e letteraria; 4) Le norme delle leggi speciali stabilite per il deposito sono dichiarative e non attributive di diritti.

La Relazione spiega ampiamente i criteri direttivi del Progetto in questa materia; nè occorre ripeterli. Basterà aggiungere che l'articolo 513 non richiede affatto che chi pone in vendita sia il contraffattore, sicchè nella ipotesi, in cui siano state osservate le norme delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellet-

tuale o industriale, ben potrà concorrere insieme con il delitto preveduto nell'articolo 471.

MARCONI. Ricorda che su questa materia vi è una legge speciale. Si è già fatta la questione, sull'art. 296 del codice vigente, quando si si debba applicare il Codice e quando la legge speciale, poichè per la legge speciale è necessaria la querela, che per il Codice non è richiesta.

PRESIDENTE. Vale la legge speciale, in base all'art. 14.

MASSARI. Dopo che fu pubblicato il Codice vigente, sorse la questione se la legge speciale fosse stata interamente abrogata dall'art. 296. Allorchè dal Governo Fascista fu messa allo studio la riforma del Codice di commercio, la questione venne di nuovo in esame, e vi fu chi sostenne che, per togliere ogni dubbio, fosse opportuno inserire in tale codice tutta la disciplina della tutela dei marchi. Senonchè la questione rimase insoletta, poichè prevalse il concetto di riserbarla alla riforma del Codice penale. Il commissario Marconi ripropone oggi la questione appunto in sede di riforma del Codice penale; e, al riguardo, io dirò subito che ai compilatori del Progetto è sembrato che avrebbe esorbitato dai confini della riforma l'avocare a questa l'intera disciplina dei marchi. Poichè essi credono che il Codice vigente non abbia abrogato in tutto la legge speciale, questa quindi certamente continui a vivere per le parti non abrogate.

MARCONI. Nei lavori preparatori del Codice vigente si disse che l'art. 296 valeva per i terzi ingannati dal marchio contraffatto, perchè se invece la frode fosse commessa verso i fabbricanti restava in vigore la legge speciale.

MASSARI. Ripete che una parte di quella legge rimase abrogata per incompatibilità col Codice penale. Oggi pertanto la situazione è che la legge speciale è già stata in parte abrogata, ma deve continuare a vivere per la parte non abrogata.

MARCONI. Ma, quando sarà abrogato l'attuale Codice e subentrerà il nuovo, avrà vigore l'art. 14 che fa prevalere la legge speciale.

MASSARI. Non comprende il pensiero preciso del commissario Marconi. Sembra che egli si preoccupi della possibilità che, per il sopravvenire del nuovo Codice penale, ora in elaborazione, la legge speciale sui marchi torni, nella sua totalità, a rivivere, e che, in conseguenza l'articolo 14 del Progetto venga a rendere anche più gravi le incertezze sui limiti di applicazione del Codice penale e della legge speciale. Ma, se questo è il pensiero del commissario Marconi, si tratta di un manifesto equivoco, perchè il nuovo Codice non può far rivivere ciò che, per abrogazione, cessò di esistere fin dal 1890.

MARCONI. Quando si abrognerà il Codice, la legge speciale tornerà in vigore.

MASSARI. Se è stata abrogata non potrà rivivere.

MARCONI. E' stata una abrogazione implicita, non esplicita.

MASSARI. Non può rivivere ugualmente, perchè l'abrogazione può essere anche tacita, ma opera sempre allo stesso modo.

MARCONI. Ne prende atto.

CARINCI. Rileva che a proposito degli articoli 471, 472, che rispondono agli articoli 296, 297 del codice vigente ed agli articoli 394, 395 del codice Sardo, nelle osservazioni scritte, aveva notato due cose, l'una che la circortanza di non essere concorso nella contraffazione menzionata nell'articolo 471, quanto all'uso dell'oggetto contraffatto, potrebbe sembrare pleonastica, e ne svolgeva ampiamente le ragioni, alle quali si riporta senza ripeterle; l'altra, che parrebbe doversi eliminare l'ultimo capoverso dei due articoli 471, 472, sul riflesso che anche quando non siano state osservate le norme della legge speciale per la tutela della proprietà intellettuale e industriale, il fatto della contraffazione o dell'uso degli oggetti di che trattasi rappresenta però sempre un'offesa a quel bene giuridico che è la pubblica fede. Anche su questo secondo rilievo svolgeva le ragioni nelle dette osservazioni scritte alle quali si riporta. Ora egli insiste nella sua proposta, su entrambi i rilievi.

Avviene spessissimo che taluno, fidandosi della buona fede altrui, non si mette in regola con la legge speciale. Chi ne abusa non è meno colpevole per questo. Voler far dipendere la tutela di queste forme industriali dal fatto di essersi messo in regola con la legge speciale gli sembra eccessivo.

MASSARI. La tutela dei terzi c'è negli articoli 513 e 515 e nella legge speciale. Si tratta d'una questione di determinazione del bene giuridico leso. Ora parlare di contraffazione di marchi, quando il marchio non è tutelato non è possibile. Negli articoli 471 e 472 l'elemento costitutivo del reato è quello dell'alterazione del marchio la cui autenticazione è fatta dalla autorità; pertanto l'alterazione lede quel bene giuridico che consiste nella pubblica autenticazione. Ma, quando questo non si verifichi, non si può parlare di contraffazione di un marchio. Si può solo garantirne l'uso; e a ciò provvedono gli articoli 513 e 515.

CARINCI. Chi ha sempre usato un marchio, noto nel campo commerciale in cui opera, deve rimanere alla mercè della mala fede, solo perchè non si è messo in regola colla legge speciale? Questo è il punto.

MANGINI. Non rimane alla mercè della mala fede, in quanto potrà invocare gli articoli 513 e 515. Ma non potrà richiamarsi alle norme penali sulle falsità in pubbliche autenticazioni, appunto per la mancata osservanza, dal canto proprio, della legge speciale.

SANTORO. Negli articoli 471 e 472 si parla di prodotti industriali. Ma non gli pare che sia con ciò risulta la questione delle acque minerali, mentre sono note le gravissime questioni alle quali ha dato luogo la contraffazione delle etichette delle bottiglie d'acqua minerale. L'acqua minerale, infatti, si può ritenere compresa fra i prodotti industriali?

MASSARI. Dal punto di vista economico, l'acqua minerale si può considerare un prodotto industriale.

SANTORO. Ma l'acqua non è prodotto, esiste com'è.

MASSARI. Ma si ritiene un prodotto, perchè per metterla in valore occorrono manufatti e quindi capitali.

SANTORO. Sarebbe bene dirlo chiaramente.

BIANCHI. In sostanza, i concessionari di queste acque esercitano un'industria.

GREGORACI. Ritiene che, se l'art. 471 ha inteso tutelare soltanto la proprietà dei marchi, è superfluo in quanto essa è garantita dalla legge speciale. Se poi si è intesa garantire in genere la sincerità del commercio, allora sarà meglio trattare la materia in sede di delitti contro il commercio.

CARINCI. Raccomanda di considerare, se non sia il caso di estendere la pena accessoria della pubblicazione della sentenza pure all'articolo 470, in considerazione delle due ipotesi quivi menzionate, dicendosi «*nei tre articoli precedenti*», anzichè *nei due* articoli precedenti.

*Si approva senza discussione l'art. 473.*

*Si riportano qui di seguito le osservazioni, pervenute dopo la seduta, della Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana:*

Nel titolo «*Dei delitti contro la fede pubblica*» il Codice penale vigente contempla come delitto:

a) - *La contraffazione o alterazione* così dei nomi, marchi e segni distintivi delle opere dell'ingegno, o dei prodotti di qualsiasi industria, come dei disegni o modelli industriali;

b) - *L'uso* dei medesimi, ancorchè contraffatti o alterati da altri;

c) - *L'introduzione nello Stato e la messa in commercio* di opere dell'ingegno o di prodotti dell'industria: 1.) con nomi, marchi o segni contraffatti; 2.) o comunque *atti ad ingannare* il compratore sulla loro origine o qualità.

Il legislatore del 1889 non ha creduto di formulare altre ipotesi, pur concepibili, relativamente ad altre infrazioni delle norme contenute nelle leggi speciali dettate a tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Dei brevetti industriali e della concorrenza sleale il Codice penale tace del tutto, e delle opere dell'ingegno si occupa insieme ai prodotti industriali *contrassegnati* da nomi, marchi e segni distintivi, perchè considera non tanto il contenuto sostanziale e la intrinseca essenza dell'opera, che costituisce l'oggetto immediato del diritto dell'autore, quanto la sua veste esteriore, la sua riproduzione individualizzata a scopo industriale, e commerciale, la sua destinazione materiale al pubblico, ai compratori.

Il problema che si prospetta a questo riguardo è di vedere se, trattandosi di materie che trovano ampia e completa disciplina in leggi speciali, non convenga lasciare alle stesse anche la fissazione delle sanzioni penali che meglio potrebbero aderire alle neces-

sità tecnico-giuridiche dei vari istituti sia nei rapporti fra interessanti, sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni che vi hanno ingerenza, sia infine nei rapporti col pubblico.

Questo problema è stato recentemente affrontato in tema di concorrenza sleale e risolto opportunamente e logicamente dalla Commissione Reale per la riforma del Codice di Commercio, nel senso di lasciare alla legge commerciale il compito di sanzionare, insieme ad altre categorie di delitti dei commercianti o attinenti alla attività commerciale, anche quelli che si riconnettono alle illecite esorbitanze nella quotidiana lotta di concorrenza. E noi riteniamo che si dovesse provvedere in tal guisa, sia perchè la concorrenza è materia che interessa esclusivamente il mondo commerciale, sia perchè gli stessi fatti delittuosi in questo campo incidono sempre nei rapporti d'indole patrimoniale dei singoli commercianti e non interessano mai o quasi mai l'intera società, sia, infine, perchè praticamente conviene tener raccolte nel Codice di commercio tutte le norme che regolano le attività del commerciante e ne delimitano la sfera del lecito e dell'illecito.

Forse potrebbero addursi argomenti analoghi per sostenere che nelle leggi protettive della proprietà industriale e intellettuale dovrebbero avere opportuna sede tutte le sanzioni penali che vi si riconnettono.

Ma il legislatore penale del 1889, seguito in ciò anche dagli autori del Progetto odierno, ha considerato che, allorquando il soggetto del delitto cerca negli istituti creati a tutela della proprietà industriale e intellettuale solo *l'occasione o lo strumento* per rivolgere poi la sua attività criminosa *a danno della generalità*, sia ingannandone la buona fede, sia pregiudicando i suoi interessi economici, non possa prescindere dall'includere la relativa sanzione nel Codice penale, che appunto si dirige principalmente ed in qualunque ipotesi alla difesa della collettività consociata.

Questo fine segna dunque il limite naturale e razionale delle penalità che possono aver sede nel Codice penale e questo spiega perchè il Codice stesso ed il Progetto abbiano contemplato soltanto alcune figure di delitti di pubblico interesse, abbandonandone alle leggi speciali molte altre attinenti alle relazioni degli industriali, e degli autori fra loro, o ai loro rapporti con la pubblica amministrazione.

Il Codice penale vigente colloca i reati in parola fra i delitti contro la fede pubblica, il quale titolo è mantenuto nel Progetto in esame. Ma questo, in omaggio al rigoroso incremento delle attività industriali e commerciali della Nazione ed allo sviluppo della sua economia, reca un nuovo titolo nel quale trova sanzione ogni attività che dirigendosi contro gli interessi della economia nazionale, dell'industria e dei commerci in genere, arrechi e possa arrecare danno alla collettività.

Gli autori del Progetto, pur riconoscendo che i delitti in esame offendono così la pubblica economia, come la pubblica fede dei singoli, nella distribuzione delle norme relative a questa materia hanno seguito una soluzione di compromesso: sotto il titolo dei delitti contro la fede pubblica hanno rubricato come ipotesi notevolmente più gravi i delitti di contraffazione e uso dei marchi, segni distintivi, disegni e modelli industriali e i delitti di introduzione e commercio nel Regno di opere dell'ingegno o di prodotti con marchi e segni contraffatti, *sempre che siano stati osservati in entrambi i casi le norme delle leggi speciali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale* (art. 471 - 472); hanno rubricato invece sotto il titolo dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la vendita anche all'estero, di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati in quanto cagioni danno a una industria nazionale; ed il commercio di opere dell'ingegno o di prodotti industriali con nomi, marchi e segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità della opera o prodotto, *prescindendo in entrambi i casi dalla osservanza delle disposizioni sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale* (art. 513 e 515).

Riteniamo che il frazionamento in due diversi titoli di norme che hanno sostanzialmente contenuto affine e che, indubbiamente, attengono tanto alla tutela della fede pubblica, quanto alla difesa dell'economia, dell'industria e del commercio in genere, non sia sufficientemente giustificato dal criterio della osservanza o meno delle leggi speciali sulla proprietà intellettuale e industriale, che costituisce una circostanza speciale dei vari delitti, ma non un elemento essenziale e differenziale di essi.

Il contraffattore di opere dell'ingegno, di nomi, marchi e segni distintivi, di modelli e disegni industriali con la sua attività criminosa *viola* sempre la sfera giuridica di chi è proprietario dell'opera, del marchio, del disegno, ecc., sia questa difesa dalle norme speciali che rafforzano la tutela giuridica di questi beni, sia tutelata più debolmente dall'ordinaria legge civile o dai sommi principi generali dell'*honeste vivere*, e del *neminem laedere*: tale attività criminosa ingenera sempre nel pubblico il timore di acquistare nel comune commercio opere o prodotti contraffatti, scuote cioè la sua fiducia e nel tempo stesso, e per questo stesso motivo, nuoce al commercio, che sulla fede pubblica ha la sua base, ed alla economia generale.

Orbene, una volta creato opportunamente un nuovo titolo nel Progetto per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, parrebbe più razionale e più conveniente ricondurre tutte le norme sulle contraffazioni e sul commercio di cose contraffatte sotto il titolo stesso, che già contiene del resto parecchi

reati nei quali campeggia l'elemento della frode ed il conseguente inganno alla pubblica fede; e ciò anche per potere, dal punto di vista della ermeneutica, della economia e della chiarezza legislativa meglio organizzare le varie ipotesi delittuose e graduare le corrispondenti sanzioni.

Passando quindi in rapida rassegna le varie figure di delitto previste nel Progetto di nuovo Codice porremo in evidenza volta per volta come, a nostro avviso, potrebbe esserne perfezionata la enunciazione e quali siano le modificazioni ed aggiunte da apportarsi, anche da un punto di vista *sistematico*.

Il delitto di contraffazione o alterazione può riguardare non solo i marchi o segni distintivi debitamente registrati e protetti dalle leggi sulla proprietà industriale, ma anche quelli pei quali non sia stato provveduto a norma di tali leggi. In realtà, fra i marchi in uso nel comune commercio sono forse più numerosi i marchi e segni non registrati e non per questo potrebbe considerarsene lecita la contraffazione. Altrettanto può dirsi dei modelli e disegni industriali.

Quanto ai nomi, il Progetto omette di farne menzione negli art. 471 e 472, mentre li comprende nella enumerazione degli art. 513 e 515; la omissione si è ritenuta verosimilmente giustificata nel sistema del Progetto dal fatto che normalmente i nomi non si registrano. Ma, a parte il riflesso che talora i nomi stessi vengono usati come marchi o segni distintivi, e che i cosiddetti nomi di fantasia sono pur suscettibili di registrazione, sembra a noi che, una volta ammessa la contraffazione indipendentemente dalla registrazione, debba, come nel Codice vigente, farsi menzione anche dei nomi.

Riteniamo peraltro, seguendo in ciò il pensiero degli autori del Progetto, che il fatto della contraffazione, in quanto si riferisca ai marchi, segni, ecc., i quali siano regolarmente protetti a norma della legge speciale, costituisca una ipotesi delittuosa più grave, giacchè esso non solo viola il diritto del proprietario del marchio, ma elude e frustra la protezione legislativa che lo Stato con opportune provvidenze e con l'intervento dei suoi organi ha voluto in modo particolare accordare a questi beni allo scopo di tutelare la buona fede del pubblico e la sincerità dei commerci nel superiore interesse della economia nazionale.

Distingueremo pertanto una contraffazione semplice ed una contraffazione qualificata od aggravata, a seconda che i marchi, segni, ecc. siano o meno sforniti di protezione legale. Le stesse osservazioni valgono per la ipotesi di uso dei marchi stessi, che può restare affiancata a quella di contraffazione.

Ma la contraffazione o l'uso possono riferirsi anche a cose per le quali la protezione legale rappresenti un elemento ad esse inerente stabilmente fin dalla loro origine, salvo poi a scomparire

entro un certo limite di tempo. Se la ragione del punire la contraffazione sussiste e se deve affermarsi in modo più energico quando concorrerà una protezione legale, riteniamo che in tale ipotesi debbano rientrare anche le contraffazioni dei brevetti di privative industriali di cui nè il codice vigente, nè il Progetto fanno parola. Se essi infatti sono dei beni che assicurano un beneficio singolare al possessore, servono altresì a garantire al pubblico l'origine e la qualità delle cose alle quali il brevetto originale si riferisce, ed in quanto si concreta in un attestato con cui l'autorità competente, per ragioni di pubblico interesse, riconosce un diritto esclusivo al suo titolare o ai suoi legittimi aventi causa, il contraffattore infrange anche il divieto specifico di violare l'esclusività e frustra quelle stesse ragioni per cui l'Amministrazione concede la sua tutela, e tutto ciò anche se il pubblico non risentisse effettivamente un danno dall'acquisto di cose prodotte con abuso di un brevetto altrui.

Quando alle opere dell'ingegno, abbiamo già rilevato come nel Codice vigente e nel Progetto se ne faccia menzione insieme ai marchi, segni, ecc. senza che sia ben chiarito — come a nostro avviso sarebbe necessario — se si abbia piuttosto riguardo alla veste esteriore e commerciale dell'opera che non alla sua essenza intrinseca.

Orbene, per ciò che riguarda la veste esteriore dell'opera dell'ingegno, la sua edizione o riproduzione e la vendita in molteplici esemplari, osserviamo che tali esemplari, in quanto siano oggetto di commercio e portino un nome, un titolo, eventualmente un segno o anche un marchio, sia dell'autore, sia dell'editore, vanno considerati alla stessa stregua di ogni altro prodotto o merce, le cui caratteristiche siano garantite da un nome, marchio o segno distintivo registrati o meno — e pertanto riterremmo inopportuno parlare delle opere dell'ingegno nel senso anzidetto.

Per ciò che attiene invece alla contraffazione del contenuto intrinseco dell'opera dell'ingegno, la quale nasce sotto la protezione (sia pure temporanea) della legge sui diritti di autore, riteniamo che — ove non si voglia lasciare completamente alla legge speciale il compito di sanzionare e reprimere gli abusi contro le varie forme di violazione del diritto di autore — convenga stabilire nel Codice penale una sanzione analoga a quella adottata per la contraffazione dei marchi, segni, ecc. protetti dalla legge.

Notiamo infine che il Progetto pone sulla stessa linea i marchi, segni, ecc. *nazionali o esteri*: la equiparazione in via assoluta ci appare eccessiva. A nostro avviso, potrebbe ammettersi in quanto i marchi esteri godano nel Regno della protezione derivante da convenzioni internazionali, volendosi con ciò evitare che trovino protezione in Italia marchi di nazioni estere che non assicurino all'Italia un trattamento di reciprocità. Alla stregua di questi con-



cetti si potrebbero formulare in tema di contraffazione e di uso di cose contrattate le disposizioni seguenti che dovrebbero sostituire l'art. 471 del Progetto e seguire l'art. 512.

*Art. 513. — Chiunque contraffà o altera i nomi, marchie segni distintivi dei prodotti dell' industria e i disegni o modelli industriali, o fa uso dei medesimi, ancorchè contraffatti o alterati da altri, è punito....*

*Se i nomi, marchi o segni distintivi siano registrati a norma delle leggi speciali sulla tutela della proprietà industriale la pena è aumentata.*

*Art. 514 — Chiunque contraffà o altera brevetti industriali o fa uso dei medesimi, ancorchè contraffatti o alterati da altri, è punito...*

*Art. 515. — La pena di cui al precedente articolo si applica altresì chiunque contraffà o altera le opere dell' ingegno altrui protette a norma delle leggi speciali sulla proprietà intellettuale.*

L'altra figura di delitti, alla quale di solito è preordinata la contraffazione, riguarda il commercio delle cose contraffatte o portanti i segni, marchi e nomi contraffatti.

A questo riguardo aderiamo alla formulazione del Progetto, fondendo però in un solo articolo gli art. 472 e 515 e riportando come ultimo capoverso l'aggravamento di pena di cui al capoverso del nostro art. 513, in caso di registrazione dei marchi, segni, ecc.

Nel nuovo articolo può includersi senza difficoltà, come del resto nel Codice vigente, tanto il caso di vendita di prodotti che rechino marchi, segni, ecc. *contraffatti*, tanto quello di vendita di prodotti con marchi, segni, ecc. *atti ad ingannare il compratore*, ancorchè non siano contraffatti.

E' da rilevare infine che il Progetto all'art. 513 ha formulato una nuova ipotesi di delitto che si verificherebbe quando alla vendita o alla messa in circolazione sul mercato interno od estero di prodotti industriali con nomi, marchi o segni contraffatti (il che costituisce già delitto a sè stante) consegua un nocumento ad *una industria nazionale*. Questa conseguenza, che può dirsi quasi costante quando si tratti di prodotti italiani, sarebbe così elevata *da sola* a figura di delitto autonoma. A noi sembra più conseguente e più appropriato alla natura dell'evento di cui trattasi, che discende da un'attività criminosa prevista e punita, considerarlo come causa di aumento della pena, applicabile non solo nei casi di vendita dei prodotti ma anche nel caso di contraffazione dei nomi marchi e segni destinati a identificarli. Invero, la contraffazione

già consumata di un marchio, ancorchè non ancora applicato ai prodotti ai quali è destinato, costituisce già di per sé stessa un attentato all'industriale che di quel marchio fa uso per i suoi prodotti. Se la legge già gli consente nel giudizio di contraffazione il diritto di querelarsi e di costituirsi parte civile, ciò implica il riconoscimento della lesione dei suoi interessi industriali e ricorre quindi l'applicabilità anche in tal caso dell'aggravamento se, trattisi di industria nazionale.

Il nocimento all'industria nazionale giustifica le repressioni penali anche nel caso che i fatti siano commessi all'estero.

Così che a completamento delle disposizioni sopra formulate dovrebbero dettarsi le seguenti:

*Art. 516. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti nell'art. 513, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, o comunque atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dei prodotti stessi è punito....*

*Si applica il capoverso dell'art. 513.*

*Art. 517. — Sono equiparati ai nazionali i nomi, marchio segni distintivi, i modelli o disegni, le opere dell'ingegno e i brevetti industriali esteri, quando siano tutelati nel Regno in base a convenzioni internazionali.*

*Art. 518. — Quando i fatti preveduti negli art. 513, 514 e 516, ancorchè commessi all'estero, abbiano prodotto nocimento ad una industria nazionale, le pene nei detti articoli previste son aumentate.*

#### CAPO IV

##### *Della falsità personale*

*Art. 493.*

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 493 e comunica le seguenti osservazioni:

La Corte di Appello di Napoli ritiene che l'art. 493 sia ecces-

sivo e che concerna, in ogni caso, una violazione della fede privata, non della fede pubblica. A questo punto di vista si avvicina la Commissione Reale e Sindacato fascista degli Avvocati e Procuratori di Napoli che vorrebbero configurare il delitto come violazione del dovere giuridico di non ingannare la persona con la quale si contratta. La formula del Progetto sarebbe troppo lata. Si chiede se la sostituzione di persona sia punibile allorchè essa si verifichi in atto scritto; e di quale indole debba essere il vantaggio o il danno, cioè patrimoniale od anche soltanto morale. Si osserva, infine, che la sostituzione di persona, il più delle volte, sarà diretta a fini specifici, per cui sarà possibile ipotizzare altre figure di reato, ad es., truffa, violenza carnale, seduzione con promessa di matrimonio da parte di ammogliato ecc. In tali ipotesi, si domanda, vi sarà concorso?

La Commissione degli Avvocati e Procuratori di Catania, a sua volta, vorrebbe una maggiore precisazione negli elementi costitutivi del delitto, anche per distinguerlo dai raggiri costituenti truffa.

A molte delle critiche testè riassunte, risponde la Relazione. Qui basterà rilevare:

1) *Danno e vantaggio*, in conformità alla terminologia del Progetto, stanno a significare qualsiasi pregiudizio o qualsiasi utilità, anche non economica. 2) Mentre nella truffa il danno altrui è correlativo all'ingiusto profitto *economico* del colpevole, nella sostituzione di persona questa correlatività può mancare. 3) Circa l'eventuale concorso con altri delitti nei quali la sostituzione di persona può servire di mezzo, occorre tener presente gli articoli 14, 79 e 80 del Progetto, come è più ampiamente detto nella Relazione. 4) La stessa Relazione spiega le ragioni per le quali il delitto di cui trattasi è stato classificato tra quelli contro la fede pubblica. Sostanzialmente, non soltanto per questo delitto, ma anche per quelli di false indicazioni sulla identità (art. 495), di frode nel rilascio e di uso indebito di certificati del casellario giudiziale (art. 496), di falsa dichiarazione resa da un imputato all'Autorità giudiziaria sulla propria identità (art. 494), il Progetto contiene un ampliamento del concetto di fede pubblica, rispetto al Codice vigente. 5) Non è escluso che il delitto di sostituzione di persona possa avvenire anche mediante scritto, salvo a riscontrare nel fatto, nei congrui casi, il delitto di falsità in scrittura privata.

Il commissario Cavaglià opina per la soppressione dell'art. 493 « perchè le falsità diverse, materiali e ideologiche, previste in questo articolo (che si coordina in parte all'art. 481) possono riferirsi alle norme comuni ».

L'autonomia del delitto qui ipotizzato è stata già messa in rilievo nella Relazione e nelle risposte che precedono.

SANTORO. Approva la disposizione. E' spesso avvenuto che dei giovani si

siano presentati agli esami, sostituendosi ad altri, e la giurisprudenza si è trovata in grande imbarazzo per determinare il titolo del reato. Bene pertanto si è provveduto con questa disposizione a colmare tale lacuna.

GREGORACI. Gli sembra che le disposizioni non siano necessarie. Ad ogni modo confida che non si addivenga a duplicazioni di reati.

Se sarà tranquillizzato su questo punto, non avrà difficoltà di approvare l'articolo.

SANTORO. Ricorda il caso, citato dal Carrara, di quel tale, che, condannato alla reclusione, mandò in sua vece ad espiare la pena un suo servitore. Il Procuratore del Re attese il penultimo giorno della espiazione e fece arrestare anche il padrone, ma fu difficilissimo determinare il titolo del reato commesso sia dal padrone che dal servitore, che era stato pagato. Insiste pertanto nel ritenere opportuno l'articolo.

PRESIDENTE. Chiede se, verificandosi questa ipotesi e quella del capoverso dell'art. 567, vi siano due reati distinti.

MANGINI. No, un reato solo. Si applicherà il 567, reato complesso; e ciò in base alla regola dettata nell'articolo 80.

#### Art. 494.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 494 e comunica le seguenti osservazioni:

L'art. 494 — osserva il commissario Gregoraci — porta una diminuzione di pena per colui che compie false dichiarazioni, se esse siano dirette ad ottenere per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome o con altre indicazioni mendaci. Ora non comprende tale diminuzione, in quanto non è dissimile il danno che da esse dichiarazioni può derivare da quello che deriva da altre ipotesi, previste nella prima parte dell'articolo stesso. Il giudice deve trovare nella latitudine della pena il motivo di proporzionarla alla gravità dei fatti.

Si risponde che la prima parte e il primo capoverso dello art. 494 concernono false attestazioni in *atto pubblico*, ipotesi ben più grave di quella, contemplata nell'ultimo capoverso, relativa al rilascio di certificati o autorizzazioni. La diversità di pena è in coerenza alla distinzione fondamentale che il Progetto fa tra falsità in atti pubblici da un lato e falsità in certificati e autorizzazioni dall'altro.

Il commissario Cavaglia osserva che potrebbe sopprimersi il capoverso « per la natura esclusivamente giuridica dell'atto che si incrimina, spesso ignorata dall'attestatore; e pel difficile accertamento del rapporto di casualità derivato dalla destinazione dell'atto; e perciò questa ipotesi raramente si verifica senza un concorso qualsiasi del pubblico ufficiale ». La osservazione parte dal presupposto che il privato debba conoscere, nel caso della prima parte dell'art. 494, che si tratta di atto pubblico, e, nel caso del capoverso,

che la dichiarazione è destinata ad essere introdotta in un atto pubblico. Ma il presupposto non appare esatto. Basta che il privato sappia di rendere l'attestazione o la dichiarazione falsa al pubblico ufficiale, perchè il delitto sussista. L'obbligo di attestare il vero al pubblico ufficiale, conosciuto per tale, deve essere energicamente affermato. E' poi ovvio che se il pubblico ufficiale conosce la falsità dell'attestazione e della dichiarazione e tuttavia redige l'atto, egli e il privato risponderanno a termine degli art. 477 e 478 e non dell'art. 494.

GREGORACI. Vorrebbe che fosse lasciata al giudice la facoltà di diminuire la pena, caso per caso. Accenna, ad es., al frequente uso di certificati per i rinvii delle cause.

MASSARI. Questa disposizione va messa in relazione con altre di natura analoga, per le quali il Progetto ha stabilito pene corrispondenti. Comunque, dichiara ancora una volta che la materia delle pene sarà, tutta, riesaminata. Crede, però, doversi escludere che le pene possano essere inasprite in materia di falso, poichè il Progetto ha ritenuto di abbassare quelle del Codice vigente appunto per evitare che in questa materia pene troppo elevate finiscano col non essere applicate.

CARINCI. Questa norma appare giuridicamente esatta.

GREGORACI. Vorrebbe che fosse considerato se nell'art. 494 non sia prevista anche taluna delle ipotesi previste nell'art. 481, mentre le pene sono diverse

#### Art. 495.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 495 e comunica le seguenti osservazioni.

Il commissario Cavaglià ha rilevato che la trasformazione in delitto di una ipotesi realmente contravvenzionale (art. 436 Codice vigente) consiglierebbe di introdurre, quanto meno in forma alternativa, una pena pecuniaria.

Il testo contiene un errore tipografico: deve effettivamente leggersi o (non e) con la multa.

Il direttore dell'Ufficio centrale di statistica, prof. Gini, ha osservato che l'art. 495 del Progetto del Codice penale punisce soltanto chi fa mendaci dichiarazioni sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona. Converrebbe estendere la figura del reato anche alle false dichiarazioni circa il proprio stato patrimoniale o economico o d'aziende di cui si è proprietario o amministratore. Si propone pertanto la seguente formulazione:

« Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, richiama sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, sulla situazione patrimoniale o economica propria o di società di cui sia proprietario o amministratore, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incari-

cata di un servizio pubblico, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire «inquemila».

Tale proposta sembra doversi respingere, perchè eccessiva; in casi particolari, potranno provvedere leggi speciali a tutelare gli interessi dello Stato: così si è fatto, ad es., per l'imposta sul patrimonio.

CARINCI. Pel codice Sardo (art. 685, n. 10) il fatto preveduto nell'articolo 495 del Progetto costituiva contravvenzione contro l'ordine pubblico. Così pure pel codice vigente (art. 436). Sembra più esatto invece considerarlo delitto contro la pubblica fede, come opportunamente fa il Progetto.

#### Art. 496.

PRESIDENTE. Da lettura dell'art. 496 e comunica le seguenti osservazioni:

La Corte di Appello di Bologna dubita che si possa parlare di falso per la frode impiegata ad ottenere il rilascio di un certificato penale, a meno che il rilascio sia ottenuto mediante falsa istanza. La stessa osservazione viene fatta per l'uso del certificato per uno scopo diverso da quello per cui è stato domandato e ottenuto.

La Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Ancona rileva, inoltre, come talvolta l'uso del certificato penale per scopo diverso può avvenire senza frode; ad es., allorchè sia chiesto per la riabilitazione e sia adoperato per uso di lavoro.

Circa quest'ultima osservazione può rilevarsi che occorre la scienza del diverso uso; se questa manchi, il reato non sussisterà per difetto di dolo. Ma, accertata la scienza, l'art. 496 non richiede la frode, la quale è stabilisce soltanto nella ipotesi di procurare a sè un certificato penale relativo ad altra persona. Si avverta che la particella «ne» indica chiaramente che deve trattarsi di certificato penale relativo ad altra persona.

Secondo il Progetto, il delitto previsto nell'art. 496 è classificato tra i reati contro la fede pubblica, in quanto contiene un inganno verso l'Autorità e la possibilità di un inganno verso i terzi.

Il commissario Carinci vorrebbe che si dicesse «certificato del casellario giudiziale relativo ad altra persona».

Vedrà l'on. Commissione; non pare che sarebbe esatto il riferimento ad ogni certificato.

Il commissario Cavaglià propone di dire «chiunque con frode si procura...», onde si intenda che anche l'uso deve esplicitarsi con frode. Si veda la risposta sopra data alla Commissione Reale degli Avvocati e Procuratori di Ancona.

GREGORACI. Fautore della tesi che il casellario giudiziario debba essere pubblico, e che chiunque possa prenderne visione senza limitazione, sarebbe d'avviso che si debba sopprimere questo articolo. Ma poiché la Commissione si è già espressa contrariamente a questa

tesi, chiede che questo articolo sia rinviato alla legge speciale sul casellario.

CARINCI. Osserva che il Codice vigente non prevede la frode nel rilascio e nell'uso dei certificati del casellario giudiziale. La norma invece trovasi fuori posto nell'art. 628 del Codice proc. pen.. Il Progetto opportunamente prevede questa forma criminosa fra i reati contro la pubblica fede. Sarebbe bene sostituire alla locuzione « certificati penali », contenuta nella norma in esame, l'altra locuzione *un certificato del casellario giudiziale* per maggiore precisione giuridica, trattandosi appunto di certificati desunti dall'ufficio del casellario giudiziale esistente presso ciascun tribunale, il quale ufficio raccoglie e conserva le decisioni giudiziarie (art. 618 Cod. proc. pen.). Tale locuzione si adopera nell'epigrafe dell'art. 493.

#### Art. 497

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 497 e delle osservazioni.

La Corte di Appello di Palermo, premesso che la religione ufficiale è la cattolica, ritiene che il divieto di portare abusivamente, in pubblico, l'abito ecclesiastico si riferisca esclusivamente all'abito dei ministri di tale religione. Se così fosse, occorrerebbe una maggiore precisazione.

L'art. 497 parla di abito ecclesiastico in genere; e pertanto sembra comprendere l'abito ecclesiastico di ogni culto, purchè, si intende, ammesso nello Stato. D'altra parte, la ragione di punire il fatto consiste non solo nella tutela del culto, ma altresì nello scopo di prevenire attentati alla fede pubblica.

Al commissario Cavaglià sembrerebbe opportuno, in modificazione anche del Codice vigente (art. 186), aggiungere l'estremo della pubblicità nel capoverso. Le manifestazioni di vanità individuale esplicate in privato non meritano persecuzione penale; la disposizione così com'è, si presta a sfogo di private vendette.

Non pare che l'attuale art. 186 abbia dato luogo ad inconvenienti; « arrogarsi » significa « attribuirsi indebitamente faccende mostruose », sicchè la manifestazione privata non costituirebbe delitto.

GREGORACI. Vorrebbe che questo articolo fosse redatto più chiaramente, in modo che non restassero dubbi che vi sia compreso, come accade per l'articolo 186 del Codice penale vigente, anche il fatto di colui che indebitamente porta l'insegna del partito fascista, non appartenendovi.

LONGHI. L'ipotesi rientra nella dizione « corpo politico ».

GREGORACI. Insiste perchè sia detto chiaramente nel testo dell'articolo, tanto più che per appartenere al Partito non basta dichiarare di volervi appartenere, ma occorre esservi ammesso, e pertanto l'ammissione conferisce una dignità che non è lecita arrogarsi se non la si ha.

MANGINI. Provvedono gli art. 217 e 218 della legge di P. S.

NOSEDA. Chiede se l'articolo contempli anche il fatto di chi porti indebitamente la divisa militare.

PRESIDENTE. Certamente.

NOSEDA. La cosa non è dubbia per chi porta la divisa senza essere militare. Ma vi è il caso degli ufficiali di complemento che non possono indossare la divisa se non in determinate occasioni. Ad ogni modo prende atto che con la parola abusivamente, si comprende chiunque illegittimamente porti l'uniforme militare.

MASSARI. Al commissario Gregoraci osserva che la questione da lui sollevata è risolta dalla legge di P. S. Il problema è quindi se la sanzione debba rimanere in quella legge o si debba trasportare nel Codice. Egli ritiene che basti la legge di P. S. quando si tratta del comune distintivo del Partito; qualora venissero nuove disposizioni a creare dei distintivi per le cariche gerarchiche del Partito, e non fossero ivi stabilite delle sanzioni penali, allora si verserebbe nell'ipotesi degli ufficiali pubblici prevista dall'art. 497.

GREGORACI. Accede all'opinione del commissario Longhi che cioè la sua ipotesi rientri nella dizione « corpo politico ». Non è però di avviso che si debba distinguere fra gregari e gerarchi, come opina il commissario Massari.

LONGHI. Crede che sia il caso di sopprimere il Capo IV la cui intitolazione non risponde al contenuto.

Quanto all'art. 496 osserva che le sue disposizioni non costituiscono un falso. Tutti i reati preveduti in questo Capo dovrebbero essere lasciati, a suo parere, dove stanno ora, cioè fra i reati contro la pubblica amministrazione, non rientrando affatto nel concetto di falso nel senso classico della parola. Del resto l'art. 493 non è necessario, l'art. 494 contempla il famoso falso intellettuale, per dichiarazione, e dovrebbe essere compreso nel Capo III, e l'art. 495 configura un'ipotesi contravvenzionale.

PRESIDENTE. Ne sarà tenuto conto in sede di redazione definitiva.

La seduta termina alle ore 12.

*Il Segretario estensore*

MANGINI

*Il Presidente*

APPIANI

*V° Il Segretario Capo*

ALOISI



## [VERBALE N. 60

*Seduta pomeridiana del 19 Luglio 1928 - VI.*

Presidenza di S. E. **APPIANI.**

*Sono presenti i Commissari: **Albertini, Andreoni, Bianchi, Carinci, Fabbri, Gregoraci, Innocenti, Longhi, Marconi, Massari, Nosedà, Santoro, Satta.***

*Assistono: il Segretario Capo **Aloisi**, e i Segretari: **Saltelli, Novelli, Iannitti Piromallo E., Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.***

*La seduta comincia alle ore 17.*

### SOMMARIO:

Eccessiva velocità - Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti.

### Art. 434.

**PRESIDENTE.** Dà lettura dell'art. 434 del Progetto e degli articoli 11 e 36 del regolamento di polizia stradale, e comunica le seguenti osservazioni sull'art. 434.

La Corte di Appello di Bologna ritiene che la repressione del delitto sia informata ad eccessiva severità. Rileva altresì l'incongruenza che la lesione lieve - art. 434, capov. 1.<sup>o</sup> - sia punita più lievemente di quanto è disposto negli art. 581 e 592, n. 1, mentre in tutti gli altri casi gli aggravamenti di pena sono molto superiori a quelli comminati per altre ipotesi gravissime di fatti colposi (art. 434 capov.) in relazione agli art. 420 - 423 - 425 - 427 - 431 - 592 del Progetto.

Le Corti di Appello di Napoli e di Milano osservano che il massimo della pena di cui al secondo capoverso sembra eccessiva, specialmente in confronto dell'art. 427.

La Corte di Cassazione, approvando il criterio al quale il Progetto si ispira, muove le seguenti osservazioni:

1.<sup>o</sup>) non è consigliabile la denominazione « velocità eccessiva », perchè, col progresso della meccanica, non è determinato quando la velocità sia eccessiva. Meglio è riportare la denominazione al concetto di pericolosa circolazione con mezzi meccanici nei luoghi abitati;

2.<sup>o</sup>) occorre disporre una mitigazione delle pene, che sembrano

eccessive anche in confronto delle ragioni di ipotesi delittuose più gravi;

3.º) occorre chiarire il temperamento contenuto nel secondo capoverso, perchè non si comprende bene quali siano «gli altri casi» nei quali la reclusione non può superare i quindici anni.

Il commissario Albertini osserva che, siccome nella «velocità eccessiva» sta pure il concetto di possibilità di pericolo, potrebbe dirsi: «o comunque, in modo da far sorgere pericolo per la pubblica incolumità». Per i casi preveduti nel 1º e 2º capoverso, ordinare sempre la confisca del veicolo. L'art. 245 parte prima, riferibile alla facoltà del giudice di ordinare la confisca, potrebbe applicarsi soltanto nel caso previsto dalla prima parte dell'articolo 434; e sarebbe inutile l'ultimo capoverso, che dovrebbe quindi sopprimersi; dicendosi invece «nei casi preveduti dai capoversi precedenti sarà sempre ordinata la confisca del veicolo». E' questa l'unica efficace sanzione per la tutela dei cittadini.

Il commissario Cavaglià osserva:

Dà impressione di genialità la concezione per cui si vorrebbe elevare a *delitto* la contravvenzione di *eccessiva velocità*, spogliando il fatto della sua intrinseca natura. Può dubitarsi della esattezza giuridica di questa creazione. Certo è, però, che universale è stata la protesta relativamente alla misura delle pene. L'eccessività delle pene può avere conseguenze incalcolabili, in tutte le manifestazioni industriali, commerciali, e private dello automobilismo. Applicando l'art. 79 all'evento derivato da una unica azione, si intensifica, oltre modo, la già gravissima misura della pena: e in realtà si deforma la natura materiale e giuridica del fatto represso. Il limite di anni venti in caso di cumulo di più fatti, avvicinerrebbe forse l'applicazione della pena di morte per fatti colposi, senza disposizione contraria espressa. L'ultimo capoverso ha un errato riferimento tipografico.

L'Università di Pisa rileva che quanto alla eccessiva velocità di un veicolo, è a dubitarsi che si tratti veramente di delitto, e non di contravvenzione semplice, come per l'art. 482 del Codice attuale. E comunque, si dovrà vedere se il pericolo per la pubblica incolumità sia derivato per l'appunto da questo eccesso, e non altrimenti, eccesso sempre difficile ad essere concretato per criteri precisi e sicuri di valutazione specialmente nella materia di circolazione di automobili, su cui è chiamata la particolare attenzione del legislatore.

L'Università di Firenze e la Commissione Reale di Rovereto osservano che questa forma di reato rimane pur sempre reato colposo e non può essere punito così gravemente come fa il Progetto.

La Commissione degli Avvocati di Napoli rileva che, a parte la considerazione che la pena può sembrare eccessiva, specie nelle forme aggravate per conseguenze di morte e di lesioni,

il richiamo alla applicabilità delle disposizioni dell'art. 119 sembra inutile dal momento che l'articolo in parola detta una norma generale, applicabile, come tale, a tutti i reati. Si propone perciò la soppressione dell'ultimo capoverso.

La Commissione degli Avvocati di Trieste e dell'Istria propone la soppressione totale di questo articolo; chè, per poterlo accogliere, si dovrebbero dimenticare e disperdere le savie norme giuridiche che stanno a cardine del diritto punitivo. Comunque, propone che la pena afflittiva stabilita nella prima parte dell'articolo sia sensibilmente ridotta ad un massimo non superiore a due mesi, e le disposizioni contemplate nei capoversi siano assorbite dai disposti dell'art. 587 del Progetto.

A tutte queste osservazioni risponde la Relazione, alla quale si fa richiamo. Qui basterà accennare come debba esser presa in particolare considerazione la proposta di sopprimere l'ultimo capoverso, o, quanto meno, di precisare la portata del richiamo all'articolo 119.

**GREGORACI.** Premette che le disposizioni di quest'articolo hanno suscitato gravi preoccupazioni non solo fra gli automobilisti, ma anche nel mondo industriale; preoccupazioni forse esagerate, non intendendosi bene la portata dell'articolo, ma che è opportuno tener presenti.

L'articolo trova giustificazione nel pensiero dei progettisti nella esistenza del cosiddetto dolo di pericolo, illustrato, come dice la relazione, dalla più recente dottrina straniera ed italiana. Or poichè un codice non deve essere teorico nè accademico, ma deve dettare disposizioni pratiche, quel che occorre, soprattutto, è di vedere se la concezione giuridica dell'art. 434 risponde alla realtà. Da questo punto di vista si può subito affermare che esso è inutile, essendo già nel Progetto altre disposizioni che prevedono le varie ipotesi qui contemplate. In sostanza infatti si vuol dire che vi può essere un omicidio preterintenzionale, ma un tal fatto è preveduto da una precisa disposizione. E' vero che la dottrina tedesca ci fa noto che esiste una speciale ipotesi di dolo di pericolo che non si sa bene in che cosa consiste, ma poichè qui non si tratta di delitto doloso, rimane l'ipotesi del delitto preterintenzionale che, ripete, può essere punito benissimo come tale.

La verità è, invece, che qui si prevede un'ipotesi di delitto colposo, con l'aggravante, se si vuole, che esso vien commesso in certe particolari condizioni, conducendo la macchina ad un'eccessiva velocità.

Non ha difficoltà a convenire che il fatto di condurre un'automobile ad eccessiva velocità possa costituire per ciò solo un reato, ma osserva che con quest'articolo si viene a limitare l'applicazione della legge a coloro che conducono l'automobile in maniera veramente pazzesca, perchè o ricorre l'ipotesi del regolamento stradale, ed allora è inutile che vi sia questa disposizione, o, se vige questa

disposizione, non si applicherà il regolamento stradale. E poichè il regolamento stesso non fa tante distinzioni, mentre con le nuove disposizioni occorrerà l'estremo della cosciente volontà di porre in pericolo la pubblica incolumità, estremo difficilmente accertabile dal magistrato, lo scopo della legge, che è di raggiungere una maggiore severità, sarà frustrato.

Non solo, ma poichè si dice che non occorre, per stabilire quando vi sia l'estremo obbiettivo dell'eccessiva velocità, riportarsi alla legge speciale, sorgerà una grande confusione e si porrà il magistrato in un vero imbarazzo, poichè, mentre il regolamento stabilisce che l'automobile non può superare un determinato limite di velocità, con la nuova disposizione potrà darsi il caso che una velocità superiore a quella regolamentare non venga considerata eccessiva, e viceversa.

Anche dal punto di vista sportivo, del resto, non si comprende come ad un popolo che è spinto quotidianamente alla velocità, magari con corse che non hanno nulla di serio neanche dal punto di vista industriale, si venga poi a dire che deve andare adagio! Ed a parte ciò, si pensi che, nella Capitale specialmente, i metropolitani spingono essi a correre per lasciare il passo ai veicoli che seguono. La verità è pertanto che non occorre alcuna innovazione.

Basta stabilire una punizione per la corsa eccessiva, come è già stabilita, senza andare a indagare se ciò si fa con la cosciente volontà di porre in pericolo la pubblica incolumità. Che se poi si uccide una persona, abbiamo gli art. 591 e 592 in cui sono dettate norme opportune per tutte le ipotesi.

Conclude proponendo la soppressione di quest'articolo che non sarebbe quasi mai applicabile, che determinerebbe uno stato d'animo d'incertezza nel magistrato, diminuendo quella stessa tutela del pubblico per cui esso in fondo viene dettato.

Piuttosto sarà il caso di prendere argomento da questa discussione per segnalare l'opportunità di ripristinare le custodie nei passaggi a livello, la cui mancata vigilanza determina sempre crescenti disgrazie.

**BIANCHI.** Ritiene che l'eccessiva velocità, finchè non intervenga l'evento di morte o di lesione, costituisca un puro e semplice fatto contravvenzionale, e non abbia carattere di delitto, nè colposo nè doloso. Se si verifichi l'evento si rientra nell'ipotesi dei delitti colposi, per la cui repressione esistono particolari disposizioni. Non vede pertanto la necessità di mantenere quest'articolo, che contempla un reato il quale non ha carattere definito. Non si può dire infatti che sia un delitto doloso; se mai sarebbe un delitto colposo ai sensi dell'art. 46 « quando l'evento anche se preveduto non è voluto dall'agente »; ma il semplice fatto dell'eccessiva velocità non può, secondo lui, rivestire carattere di delitto, e pertanto deve essere lasciato alle disposizioni della legge speciale.

LONGHI. E' contrario a quest'articolo per le ragioni esposte dal commissario Gregoraci, al quale si associa soprattutto per ciò che riguarda la necessità del ripristino della custodia dei passaggi a livello, specie per quelli destinati al passaggio dei veicoli.

Dell'articolo trova indovinata l'epigrafe pittoresca. Ma essa si potrebbe conservare anche se l'articolo passasse nelle contravvenzioni. Non vede la ragione di collocare la norma in questa sede, tanto più che essa viene ad essere una sovrapposizione della norma contravvenzionale già contenuta nell'art. 693.

Del resto, l'ipotesi prevista ha del fantastico; s'immagina uno che spinga il suo veicolo a corsa pazza in modo da poter far verificare una strage, mentre poi in sostanza si finisce col dire: « se derivi la morte o la lesione ». Ma allora, se non vi sono sciagure, saremmo più precisamente fuori di quel pericolo per la pubblica incolumità e di quel disastro cui la prima parte dell'articolo farebbe pensare. E in caso di un sinistro effettivo, morte o lesione, non sono forse sufficienti le ordinarie disposizioni del Codice?

D'altra parte non si può straniarsi dal progresso dei tempi. Anche quando apparve per la prima volta il bicyclo lo stato d'animo collettivo era pieno di diffidenza e di ostilità verso di esso. Oggi tutto ciò è stato superato. Così sta per avvenire dell'automobile. La verità è che bisogna adattare le strade ai nuovi mezzi di trazione e di viaggio. Questa sì che sarebbe una maniera di prevenire le disgrazie; ma con l'art. 434, che parla di qualunque veicolo, e pertanto esso è applicabile in teoria anche a chi conduca un asinello, non si raggiunge alcun effetto pratico, tanto più che per esso bisognerà dimostrare che si sia messa in pericolo la vita di un notevole numero di persone.

E non dirà che occorrerà intendersi anche sul concetto di « eccessiva velocità ». Vi è una quantità di tecnici che assumono la tesi che « chacune est maître de sa vitesse ». Questa va commisurata al modo, al luogo, al tempo, alla natura della macchina e perfino alla capacità del conducente; e quindi è da tutte queste valutazioni che si deve far dipendere la valutazione sintetica di velocità eccessiva, la quale, a sua volta, può avere riferimento a un fatto possibile o probabile, ma non avvenuto: un disastro. Insomma, qui si fa più una questione più di tecnica che di sostanza. Noi diciamo che la disposizione non salva nulla. C'è già! E sarà peggio se trasportata qui. Essa appare allora ipertrofica senza aggiungere nulla. Piuttosto vorrebbe qualche cosa di più contro il conducente che si abbandona a velocità eccessiva (e aggiungerebbe « o imprudente o irregolare »): la sua sospensione per un certo tempo dall'esercizio della sua professione. Si è mostrato incapace o indegno? Ne faccia ammenda. E la misura dovrebbe essere di diritto in tutti i casi che vi sia lesione o morte. Lo *chauffeur* oggi è in una posizione favorita: non paga nè la pena nè i danni, perchè ha

solidale il proprietario. Sarà sensibile almeno alla minaccia del ritiro della patente.

MARCONI. E' anch'egli contrario a quest'articolo. E' bensì vero che l'art. 46, come venne approvato, accenna anche all'evento di pericolo; però è dubbio se convenga creare questo reato nuovo, che non potrà avere applicazione pratica. Il dolo di pericolo è stato preso in considerazione dalla giurisprudenza una sola volta, nel caso di quel tale che, trovandosi in un bar, scommise che avrebbe con un colpo di rivoltella portato via il cappello di paglia di un amico, ma, non essendo della forza di Guglielmo Tell, lo colpì invece alla tempia e lo uccise. Nè la Cassazione poté intervenire, avendo i giudici di merito ritenuto trattarsi di omicidio colposo. La verità è che un reato doloso di questo genere è di difficile definizione e di difficile prova. Come farà il magistrato a dire che l'automobilista o il cocchiere correva con la volontà cosciente di far sorgere un pericolo? Non solo è difficile configurare l'ipotesi, ma sarà impossibile anche la prova.

Si pensi d'altra parte che tutti i verbali di contravvenzione alla legge speciale parlano di eccessiva velocità e di pericolo dell'incolumità dei cittadini. Se si lascerà sussistere la norma, l'autorità giudiziaria dovrà sempre procedere in virtù dell'art. 434; ma, poichè si accorgerà in seguito che non è possibile raggiungere la prova dell'intenzione di determinar il pubblico pericolo, il procedimento si chiuderà con un non luogo. Così il fatto rimarrà impunito, non potendosi più procedere per la contravvenzione, perchè l'art. 86 del codice della strada dice che, quando il verbale di contravvenzione non è notificato entro un mese al contravventore, il Pretore deve dichiarare non luogo. Quindi mentre intenzione del legislatore è di addivenire ad una sanzione più grave, nella maggior parte dei casi l'automobilista, che si sarà dato ad una velocità eccessiva, andrà impunito.

FABBRI. In sostanza si viene a punire il fatto di far sorgere un pericolo in atto attraverso la velocità eccessiva. Ma non è possibile definire quando la velocità sia eccessiva e quando da essa dipenda il sorgere del pericolo, tanto più che spesso il pericolo della velocità non dipende tanto dalla forza del motore, quanto dalla forza dei freni.

MARCONI. L'art. 36 del codice della strada dice appunto che si deve avere sempre il dominio della macchina.

FABBRI. Il commissario Gregoraci ha poi accennato già a quanto avviene nelle grandi città, specie in determinate ore, nelle quali l'ingombro delle strade è tale che anche una velocità regolamentare potrebbe far sorgere il pericolo cui accenna l'articolo.

E' anch'egli pertanto di avviso che l'articolo debba sopprimersi, essendo sufficienti le disposizioni della legge speciale.

CARINCI. Osserva che è da approvarsi il contenuto della norma in esame. Oramai la locomozione è diventata nei centri popolosi pressochè impossibile al pedone, il quale non cammina, ma fugge per le vie,

e spesso rimane vittima d'investimento, pure usando prudenza ed avvedutezza.

Fa voti che sia mantenuta la norma, ma sia riesaminata sotto i seguenti aspetti:

a) Migliorare la dizione della prima parte, perchè, così come è concepita, la interpretazione letterale parrebbe possa consentire la velocità eccessiva fuori delle due ipotesi ivi considerate, cioè fuori del luogo abitato o del tempo di pubblico concorso.

b) Diminuire il massimo della pena stabilita nella prima parte, portando la reclusione fino a sei mesi, ma rendendola non alternativa, ma cumulativa colla multa.

c) Similmente diminuire il massimo stabilito nel 1.º capoverso, portandolo a sei anni ed aggiungendo cumulativamente la multa fino a lire 20.000 in caso derivi la morte di una persona, ed applicando *ex integro*, senza riduzione, le pene stabilite negli art. 581, 583 nel caso derivi una lesione personale.

d) Considerare come aggravante la fuga del conducente il veicolo investitore dopo che fu commesso l'investimento.

e) Stabilire un congruo aggravamento di pena nel caso di recidiva specifica entro l'anno nella ipotesi considerata nella prima parte della norma

f) Ordinarsi sempre la confisca del veicolo per le ipotesi più gravi.

g) Sopprimere l'ultimo capoverso circa l'applicazione dell'art. 119.

MARCONI. Osserva che l'aggravante della fuga è già considerata dalla legge speciale.

ALBERTINI. Aderisce ai concetti espressi dal commissario Carinci. La prima parte dell'art. 434 risponde a una vera necessità sociale; non bisogna dimenticare che allorquando si verificano incidenti di questo genere, oltre il grave allarme sociale che ne deriva, insorge una vera reazione della pubblica opinione contro le «corse pazze». Bene dunque si detta una sanzione contro quegli automobilisti che conducono le loro macchine in modo pazzesco.

Si è chiesto in che cosa consista la «velocità eccessiva»; lo stabilirà di volta in volta il giudice. Non è qui il caso di fare distinzioni dottrinarie fra dolo di pericolo e colpa latissima; certo questa sanzione potrebbe avere giustificazione proprio nel concetto di colpa latissima: in sostanza si viene a creare una figura speciale di reato in cui la colpa è così grave da potersi bene equiparare al dolo.

Quanto alla proposta della confisca essa è una logica conseguenza della disposizione: quando dal fatto deriva la morte di persone non si deve lasciare all'arbitrio del magistrato di confiscare o meno la macchina, ma la confisca deve sempre ordinarsi, obbligatoriamente, perchè è il mezzo migliore di colpire chi attenta alla vita dei cittadini. Nè è lecito ritenere che possa trattarsi di una semplice contrav-

venzione nell'ipotesi in esame. Il colpevole se ne riderebbe. La sanzione posta in quest'articolo sarà remora efficace a tutti coloro che amano condurre a corsa sfrenata i veicoli: la vita dei cittadini è sacra e non deve essere lecito attentarvi.

Il semplice riferimento alle norme generali dettate in tema di confisca non gli sembra esatto, perchè la confisca, per i reati preveduti nell'art. 434, deve essere dichiarata sempre obbligatoria.

**PRESIDENTE.** Bisognerà modificare la locuzione. Personalmente accede ai concetti esposti dai commissari Carinci ed Albertini.

L'automobilismo ha creato una nuova forma di delinquenza pericolosissima, per cui la nozione del dolo di pericolo risponde pienamente alle esigenze della vita moderna. Vi sono alcuni automobilisti che dovrebbero rispondere addirittura di omicidio volontario; ma quanto meno restino le disposizioni di quest'articolo, che corrisponde pienamente a quell'allarme sociale di cui giustamente parlava il commissario Albertini.

**GREGORACI.** Rileva che coloro che sono contrari all'art. 434 non dicono già che non si debba punire l'eccesso di velocità, solo notano che esso è punito dalla legge speciale e se si vuole fare un reato a sè stante, non comprendono perchè si pongano limitazioni alla legge speciale. Del resto, spesso le disgrazie sono dovute più che alla velocità, al fatto di non tenere la propria mano. Se si verificano sinistri, vi sono le disposizioni degli art. 591 e 592 e si potrà anche aggravare la pena quando il fatto si è verificato per investimento d'automobile; ma creare la figura giuridica dell'investimento d'automobile per eccesso di velocità non risponde ad alcuna necessità, nè è reclamato dalla coscienza pubblica.

**FABBRI.** Anch'egli non ha inteso sostenere che l'eccesso di velocità non debba essere punito, bensì di richiamarsi alla legge speciale che punisce già sufficientemente il fatto. D'altra parte, come bene osserva il commissario Longhi, il problema rientra nel quadro del regime della strada.

Aderisce infine alla proposta dello stesso commissario Longhi di togliere le patenti e le licenze d'esercizio ai conducenti che se ne rendano immeritevoli.

**NOSEDA.** Si associa al commissario Carinci. La legge deve tutelare anche il pedone contro i delinquenti del volante, cui si deve impedire la corsa pazzesca che mette a repentaglio la vita dei cittadini.

**MASSARI.** Per convincersi della opportunità di accogliere questa nuova figura di reato fra i delitti contro la pubblica incolumità, giova prendere le mosse dall'odierna situazione in tema di circolazione dei veicoli. Oggi si punisce l'eccessiva velocità come contravvenzione attraverso le norme della legge speciale; e, soltanto se avvengono sinistri, viene in applicazione il Codice penale con le norme sull'omicidio colposo e sulla lesione colposa. Il problema è di vedere se queste sanzioni



siano sufficienti, e se si possa fare a meno di una disposizione come questa che è stata preveduta dal Progetto, nell'art. 434. Or, è parso ai compilatori del Progetto che, nel vertiginoso sviluppo oggidì raggiunto dal movimento dei veicoli nelle città, imponesse che la velocità di essi sia contenuta in limiti di prudenza costituisca una esigenza che attiene nel modo più immediato alla tutela della incolumità pubblica.

Col predisporre una sanzione penale, non si tratta soltanto di porre una norma di disciplina stradale, ma di difendersi contro vere e proprie forme di attentati alla pubblica incolumità, che in nulla differiscono dagli altri attentati preveduti nel presente titolo. E poichè appunto in questo titolo l'elemento del pericolo trova considerazione attraverso tutta una serie di ipotesi, che vanno dal disastro ferroviario a quello aviatorio, non sembra possibile trascurare l'ipotesi di un veicolo che, spinto a corsa eccessiva, metta in pericolo la vita dei cittadini. Trascurarla significherebbe non solo pretermettere l'esigenze sociali, ma lasciare un *hiatus*, una lacuna, un vuoto nel sistema del titolo. Ci troviamo anche in questo caso di fronte ad una situazione di pericolo, che riguarda la collettività dei cittadini; e, dunque, si versa in una ipotesi di reato contro la pubblica incolumità che non può essere non preveduta.

Si dice: se puniamo il fatto quando si è verificato l'evento letale o altro sinistro, ciò basta. Ma non può, non deve attendersi l'evento dannoso per intervenire penalmente; si deve creare un delitto di pericolo, in rapporto al pericolo della pubblica incolumità.

Altro è il problema se questo delitto di eccessiva velocità, che è un delitto di pericolo, debba essere configurato come un reato doloso o colposo. Nell'intento della maggioranza dei compilatori, non può negarsi che il reato sorse nel Progetto con i caratteri di dolo. Si tratterebbe, cioè, di un reato di pericolo con dolo di pericolo. Ma, in verità, deve riconoscersi che qui l'elemento psicologico si trova fissato in modo alquanto diverso dalla nozione del dolo di pericolo data dall'art. 45; poichè, mentre nell'art. 45 per aversi il dolo di pericolo occorre l'intenzione di produrre la situazione pericolosa, nell'art. 434 questa intenzione non è richiesta. Invero nell'art. 434 si accenna al pericolo in maniera del tutto oggettiva, adoperandosi la locuzione « in modo da far sorgere pericolo ecc. »; ciò vuol dire che nell'art. 434 si è voluto creare una condizione di punibilità, prescindendo dalla intenzione di cagionare il pericolo. Ne risulta che, qualunque possa essere stato l'intento dei compilatori, in realtà l'art. 434 meglio si atteggi a configurare una ipotesi di colpa con previsione, anzichè una ipotesi di dolo. Pertanto, la prima parte dell'art. 434 dovrebbe essere riveduta in modo da lasciare intendere che si tratti di una

ipotesi di colpa gravissima, propria di questo titolo di reato, e precisamente di un delitto colposo di pericolo. Non occorre avvertire che, se il reato sarà nel testo definitivo concepito come semplicemente colposo, in relazione a tale diversa configurazione si dovranno modificare anche i capoversi dell'art. 434, sopprimendo l'ultima parte.

Quanto alla confisca, i redattori del Progetto si sono preoccupati che l'automobile possa, per esempio, essere adoperata da un figlio che l'abbia presa all'insaputa del padre o in generale possa essere stata sottratta in un garage; nei quali casi, la confisca si risolverebbe in una forma di responsabilità indiretta del proprietario, che non ha alcuna colpa, e non sarebbe più una misura di sicurezza rispondente ai caratteri e ai limiti stabiliti nell'art. 247. Ciò indusse a escludere la confisca, come misura in tutti i casi obbligatoria.

LONGHI. Chiarisce la sua opposizione all'articolo nel senso che, come del resto ha già dichiarato, ritiene sufficienti le disposizioni della legge speciale per la punizione in via contravvenzionale dell'accesso di velocità.

GREGORACI. Prende atto con compiacimento delle ultime dichiarazioni del commissario Massari, ed insiste perchè a suo tempo si consideri la proposta della confisca, prendendo a modello la legge sulla pesca per cui anche il battello viene confiscato, a meno che non sia stato rubato. Fa poi voti perchè, al fine di rendere possibile il risarcimento, si renda obbligatoria l'assicurazione, come condizione della circolazione del veicolo.

PRESIDENTE. Mette ai voti il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, udite le dichiarazioni del Presidente e del prof. Massari, approva il concetto fondamentale, cui è ispirato l'art. 434 sul delitto di eccessiva velocità, e confida che sia mantenuto nella redazione definitiva del Codice con quelle modificazioni che sono state prospettate dalla odierna discussione ».

E' approvato.

#### Articoli 447 - 448

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 447 e 448 e comunica le seguenti osservazioni:

Sull'art. 447 la Corte di Appello di Roma osserva che la formula « in modo clandestino ecc. » potrebbe far sorgere il dubbio che il pubblico commercio delle sostanze stupefacenti non costituisca il reato qui contemplato, onde sembrerebbe preferibile la dizione « chiunque

vende o detiene per vendere a persone che non siano autorizzate ad acquistare sostanze aventi azione stupefacente ».

La Relazione spiega precisamente che la norma del Codice non colpisce il puro e semplice commercio degli stupefacenti, il quale deve essere regolato dalla legge speciale. Il delitto preveduto nel Progetto non sussiste se il fatto non sia stato commesso clandestinamente o fraudolentemente.

Il commissario Cavaglià osserva che l'ultima ipotesi di aggravante sarebbe in pratica, più facilmente accertabile, ove, espressamente si estendessero gli effetti della malattia di mente o di infermità, anche alla conseguenza dell'uso di tali sostanze. Rileva, inoltre, che è certamente dedito al loro uso chi già versa in condizioni di infermità psichica « a causa dell'uso medesimo » e propone che l'ultima parte dell'ultimo capoverbo dell'art. 447 sia modificata così : « ovvero in condizioni di malattia di mente o di infermità psichica, anche se causata dall'uso di sostanze aventi azione stupefacente ».

Pare che il concetto sia implicito nella locuzione adottata dal Progetto.

La Commissione Reale straordinaria degli Avvocati di Sondrio riterebbe opportuno aumentare il minimo della pena.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria dopo la parola « chiunque » propone l'aggiunta : « non essendo autorizzato alla vendita » e propone inoltre la determinazione « sostanze che in piccole dosi hanno azione stupefacente ».

Nella Relazione è data ragione della formula adottata.

La Corte di Appello di Firenze osserva che nessun giudice assolverà chi, senza essere autorizzato alla vendita di sostanze aventi azione stupefacente, ne faccia commercio palese e non fraudolento. Questo non esclude però che la formula dell'articolo in esame sia imprecisata. Quel commercio deve essere vietato e represso in qualunque modo sia fatto : anche senza clandestinità, anche senza frode, eccettuata soltanto l'ipotesi del farmacista autorizzato alla somministrazione di quelle sostanze da formali prescrizioni del medico.

Si è già risposto alla analoga osservazione della Corte di Appello di Roma.

Sull'art. 448 la Commissione Reale degli Avvocati di Napoli osserva : sarà bene chiarire meglio che, per rendere incriminabile chi lascia che un locale sia adibito a convegno di persone che vi accedono per darsi al 'uso di sostanze aventi azioni stupefacenti, occorre che esso abbia facoltà di impedire che ciò avvenga.

Il concetto è implicito nella locuzione adottata dal Progetto.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria osserva che la dizione « soggiace alla pena ivi stabilita » non corrisponde alla volontà del Progetto, il quale intende punire più gravemente colui che consente convegno a persona inferma di mente o mi-

nore degli anni 18. Si propone pertanto la dizione: « soggiace alle pene ivi stabilite ».

Non è il caso di tener presente l'aggravante del capoverso dell'articolo precedente, perchè il momento consumativo del reato prescinde dall'accesso effettivo delle persone e sta nel solo fatto della destinazione del locale. Ciò posto, è inesatto il riferimento alle pene dell'articolo precedente e pare che sia il caso di fissare una pena autonoma.

CARINCI. Osserva che la materia degli stupefacenti è preveduta da più disposizioni di legge:

- 1°) dalla legge speciale 18 Febbraio 1923, n. 396;
- 2°) dal R. D. gennaio 1923, n. 2534, che è il Regolamento relativo a detta legge 18 Febbraio 1923, n. 396;
- 3°) dal codice penale negli art. 447, 448, fra i delitti contro la pubblica incolumità;
- 4°) dallo stesso codice penale negli art. 753, 755 fra le contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale, quelle cioè concernenti la polizia sanitaria.

La materia è adunque scissa e frazionata in più leggi ed è considerata in *un insieme* soltanto dalla legge speciale 18 febbraio 1923, n. 396.

Primo problema da risolvere. Occorre lasciare le cose come si trovano o rimandare il tutto alla legge speciale, che dovrà necessariamente essere riveduta e perfezionata?

Se si decide di lasciare le cose come si trovano, bisogna aver presente che i delitti previsti negli art. 447 e 448 del cod. pen. sono una ripetizione con miglior precisione delle ipotesi contenute negli art. 1, 5, 8, 10 della legge speciale sugli stupefacenti che ho testè menzionato. Vi sono poi delle ipotesi costituenti reato che sono considerate soltanto nella detta legge speciale, e vi è qualche ipotesi, come quella della contravvenzione preveduta nell'art. 755 del Progetto, che non è considerata affatto nella detta legge speciale.

GREGORACI. Riconosce l'opportunità di queste norme, indipendentemente dall'esistenza della legge speciale, ma non trova giustificato l'aumento obbligatorio di pena per il caso che le sostanze siano vendute a minori di diciotto anni o malati di mente, essendo egualmente pericolosa la vendita che loro si faccia per interposta persona. Quanto al capoverso dell'art. 448, lo approva, trovando giusto che sia punito chi diminuisce la propria capacità fisica attraverso simili pratiche, poichè il vizio alla cocaina porta conseguenze così terribili che tutto quanto si può fare per estirparlo costituisce opera meritoria, soprattutto dato il sano indirizzo del miglioramento della razza che si è proposto il Regime.

BIANCHI. Chiede se si applicheranno le maggiori pene dettate da questi articoli o quelle minori della legge speciale.

CARINCI. Per l'art. 14 prevarrebbe la legge speciale.

BIANCHI. No. In questo caso si dovrebbe applicare l'ultimo inciso dell'art. 14 per cui la legge speciale deroga «salvo che sia altrimenti stabilito», e pertanto si dovrebbe qui stabilire che in questo caso non si applica l'art. 14.

CARINCI. Ciò dovrebbe espressamente stabilirsi, ma allo stato presente delle cose prevarrebbe l'art. 14 del Progetto.

FABBRI. Vorrebbe chiarire, nella prima parte dell'art. 448, che, nell'ipotesi di chi «lascia che sia adibito un locale», s'intende: semprechè non abbia la possibilità di impedirlo.

MASSARI. Deve versare in dolo.

FABBRI. Chiede poi se quando l'art. 448 dice «soggiace alla pena ivi stabilita» si intende riferirsi alla pena complessiva, compreso l'aumento del capoverso dell'art. 447. Egli ritiene che così debba essere, e pertanto propone che, per meglio chiarire il concetto, si dica: «alle pene ivi stabilite».

CARINCI. Aggiungerebbe nell'art. 447 l'ipotesi della importazione clandestina, che si verifica spesso, specie nei luoghi di confine, mediante la locuzione «*o le importi clandestinamente dall'estero*» da apporsi dopo la parola «*fraudolentemente*».

MASSARI. L'importatore o detiene la merce o la procura. Pertanto questa ipotesi è prevista.

CARINCI. La può fare venire a mezzo di terzi.

MASSARI. Ma finisce col detenerla.

Il problema della coesistenza della legge speciale investe molte disposizioni del Codice. Così nel Titolo dei delitti contro l'economia pubblica esistono disposizioni che si trovano anche nella legge sindacale; e parecchie fra le contravvenzioni si trovano anche nella legge di P. S. Per tutte queste disposizioni, sorge il quesito se, per il fatto che esse siano trasferite da una legge all'altra, cessi il vigore della legge originaria; e la risposta affermativa in verità non può essere dubbia. Il dubbio, viceversa, potrebbe sorgere proprio se si aggiungesse soltanto in questi articoli un richiamo espresso all'ultima parte dell'art. 14, come ha proposto il commissario Bianchi; con tale richiamo, invero, potrebbe sembrare che in tutti gli altri casi, nei quali il richiamo manchi, sopravviva la legge speciale, mentre il concetto generale è che tutte le volte che il Progetto avoca a sé la disciplina di una materia, già regolata da leggi speciali, intende abrogare le corrispondenti disposizioni inserite in quelle leggi.

MARCONI. Sta bene, ma bisogna dirlo espressamente.

MASSARI. Si potrà fare una disposizione generale nelle norme di coordinamento. Sulla questione sollevata dal commissario Fabbri, osserva che la pena cui fa richiamo l'art. 448, si riferisce alla sola prima parte dell'art. 447 e non anche al capoverso, perchè non si può prevedere quali siano le persone che accederanno nel locale.

CARINCI. Insiste nella proposta di colpire pure l'importatore dall'estero

delle sostanze indicate nell'art. 447. Quanto all'art. 448 aveva proposto che al a locuzione *alla pena ivi stabilita* venisse sostituita l'altra *alle pene ivi stabilite*, affinché apparisse più grayemente punito i' fatto quando nel locale convengono pure minori degli anni 18, con tale dizione rendendosi più comprensivo l'art. 448, senza pericolo di dubbi pure su quanto è disposto nel capoverso dell'art. 447.

La seduta termina alle ore 19.30'.

*Il Segretario estensore*  
NOVELLI

*Il Presidente*  
APPIANI

*V° Il Segretario Capo*  
ALOISI

---

## VERBALE N. 61

Venerdì, 20 luglio 1928. - Anno VI

Presidenza di S. E. APPIANI

*Sono presenti i Commissari: Albertini, Andreoni, Bianchi, Carinci, Fabbri, Gregoraci, Gismondi, Innocenti, Longhi, Manzini, Marconi, Mas-sari, Nosedà, Rocco, Santoro, Satta.*

*Assistono: il Segretario Capo Aloisi e i Segretari Saltelli, Novelli, Jan-nitti Piromallo A., Mangini, Gabrieli, Cosentino, Bernieri.*

*La seduta comincia alle ore 9.*

### SOMMARIO:

Falsità in atti pubblici, in certificati e autorizzazioni amministrative, in copie autenti-che di atti pubblici o privati e in attestati — Falsità in scritture private — Falsità in registri e notificazioni — Falsità in foglio firmato in bianco — Uso di atto falso. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

### CAPO III

#### *Della falsità in atti*

Articoli 474 a 476.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 474, 475 e 476 e riassume le osservazioni.

Il commissario Gregoraci osserva:

«La difficoltà di una netta distinzione tra atti che facciano fede o non la facciano fino a querela di falso; la fallace presun-zione che sia questa circostanza sempre da considerarsi come un aggravante del reato, l'aumento di pena che perciò consegue su quella, già grave, relativa al falso degli atti pubblici in genere, ci consigliano di proporre che di tale aggravante non si faccia men-zione e che in genere per tutte le falsità in atti la pena sia di-minuita quante volte il danno derivato sia lieve. E ciò perchè non è sicuro che trovi in tale reato applicazione l'art. 64, il quale al n. 4 pone tra le circostanze attenuanti comuni l'aver cagionato un danno o un pericolo di danno patrimoniale di speciale tenuità».

La distinzione tra atti pubblici facenti fede sino ad impugna-zione di falso e atti pubblici facenti fede soltanto fino a prova con-traria risale al progetto di codice penale del 1868 e fu poi man-

tenuta in tutti i progetti. Certo è che essa dà luogo a numerose controversie e complicazioni. Non manca chi vorrebbe abolire la distinzione (ad es. Manzini-Trattato - Vol. VI. III Ediz. 1922).

Sarebbe ultroneo - tanto sono note - esporre le ragioni *pro* e *contra* il sistema, che il Progetto ha creduto di mantenere. La proposta del commissario Gregoraci è degna della massima attenzione, sopra tutto perchè, in pratica, condurrebbe ad una notevole semplificazione in materia.

Anche l'altra proposta dello stesso commissario Gregoraci merita attento esame, sia pure sotto un diverso riflesso. È a ritenere l'applicabilità dell'art. 64, n. 4°, relativo ad una circostanza attenuante generale, non incompatibile con i delitti di falso. Senonchè, dato ciò, è egli equo che non goda di alcuna diminuzione colui che abbia cagionato un danno o un pericolo di danno non *patrimoniale* di speciale tenuità? È soprattutto sotto questo aspetto che la questione va considerata.

Il commissario Gregoraci propone, inoltre, che sia detto esplicitamente come in caso di concorso del reato di falso con altro, quando il primo è servito per commettere o per nascondere il secondo, si applichi la pena più grave, aumentata ancora se vuolsi; e ciò perchè in fatto, psicologicamente, le due azioni si confondono, come la realtà della vita insegna.

La proposta ha una portata che trascende i reati di falso e sembra contrastare con i principî direttivi del Progetto (art. 79 e 80).

Una serie di critiche si appunta sulla soppressione delle parole che nel codice vigente si riferiscono all'elemento danno, potenziale o reale.

Così la Corte di Cassazione osserva che la formula adottata dal Progetto non escluderebbe il reato nel caso di documentazione inutile di un fatto, o di contraffazione così grossolana da non poter ingannare alcuno.

La Commissione Reale degli Avvocati di Padova rileva che non si può parlare di fatti qualora esuli il pubblico o privato documento. Sono ipotesi prive di importanza sociale e perciò non esigono repressione penale. L'Università di Bologna ribadisce il concetto, aggiungendo che ove dalla falsificazione non possa derivare alcun documento, si avrebbe una falsità innocua, ossia mancherebbe anzitutto il documento.

Il Sindacato fascista degli Avvocati e Procuratori di Catania opina che il Progetto abbia dato uno sviluppo eccessivo all'elemento subiettivo nel falso in scrittura privata, ed osserva che la valutazione del dolo specifico è stata del tutto abbandonata nel falso in atto pubblico. Pone pertanto il dilemma; o si tien conto della personalità dell'agente, e cioè della pravità del fine, e allora il dolo specifico dovrebbe estendersi alla falsità in atto pubblico; o si tien conto dell'elemento obbiettivo (possibilità del



danno, indipendentemente dal fine) e allora dovrebbero mantenersi le norme del codice vigente.

Il commissario Cavaglia, a sua volta, osserva che nessun reato come quello della falsità confonde più facilmente le sue caratteristiche delittuose con quelle di azioni perfettamente ingenuo o non disoneste. Solo la frode distingue l'atto lecito, anche irregolare, dell'atto illecito punibile per la falsità. L'indice *esteriore*, *oggettivo*, può solo consistere nel danno, reale o potenziale; e cioè prevedibile. Non può, perciò, approvarsi la soppressione proposta di tale estremo. Anche il fine di danno, richiesto per la falsità in scrittura privata (art. 482), non può sostituire l'*evento obbiettivo* della attitudine o meno della falsa scrittura al pregiudizio. Esprime perciò un voto vivissimo per la integrale riproduzione dei concetti contenuti, in proposito, nel codice vigente. Propone altresì che nei fatti in cui il dolo o la volontà o previsione del danno è crepuscolare, si introduca una ipotesi di falso per colpa; il che risponderebbe meglio ad innumerevoli falsità quotidiane non fraudolente, che non turbano la coscienza, pure atten-  
tando allo istituto legale della prova.

I criterî cui si è ispirato, in questo argomento, il Progetto sono stati esposti nella Relazione, alla quale pertanto si fa espresso richiamo.

Alla Corte di Cassazione, al Sindacato degli Avvocati di Padova, all'Università di Bologna, al Sindacato degli Avvocati di Catania è data implicita risposta nella Relazione. Al commissario Cavaglia può osservarsi che non tutte le sue premesse possono senz'altro accettarsi. Se può ammettersi che soltanto la frode distingue l'atto lecito, anche irregolare, dall'atto illecito punibile per falsità, rimane tuttavia a stabilire in che consista la frode; è poi assai dubbio che l'indice oggettivo possa soltanto consistere nel danno *prevedibile*. Nessun dubbio che anche per il Progetto non siano punibili le irregolarità e in genere le falsità non dolose. Per le scritture private ciò è chiarissimo, dal momento che si richiede uno speciale fine; ma il dolo è richiesto anche per la falsità in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale. Soltanto sorgeva il problema: si deve richiedere, anche per il pubblico ufficiale, uno speciale fine, od è sufficiente la coscienza di commettere una falsità? Il Progetto ha adottato questa seconda soluzione, più rigorosa, che ha incontrata l'approvazione di non pochi Corpi consultati, per la considerazione che il pubblico ufficiale ha il particolare dovere giuridico di attestare sempre ed in ogni caso la verità, per non tradire la fede pubblica in lui riposta.

E, almeno secondo una autorevolissima dottrina, il danno - reale o potenziale - non occorre sia prevedibile dall'agente: esso è, invece, un elemento obbiettivo.

Il concetto di una falsità colposa, poi, proposto dal commissario

Cavaglià, non può accettarsi per ragioni evidenti, neppure nello speciale senso di una volontà, di un dolo *crepuscolari*.

• La Corte di Appello di Torino chiede perchè non si fa cenno delle *concessioni* amministrative.

Nella Relazione è spiegato come esse rientrino tra gli atti pubblici in genere.

Secondo la Suprema Corte, l'intestazione dell'art. 476 sarebbe inesatta perchè supporre l'originale di un atto e rilasciarne copia è falsità ideologica, non materiale.

La critica non appare fondata; formare una copia di un atto inesistente è falsità materiale, così come il formare un atto falso (art. 275); ciò a prescindere che l'art. 476 prevede anche altre ipotesi di falsità materiale.

Il commissario Carinci propone di aggiungere, dopo pubblico ufficiale: *nell'esercizio delle sue funzioni*. Analoga proposta fa per gli articoli 478, 485 e 491.

In verità l'aggiunta non sembra necessaria, chiaro essendo che il pubblico ufficiale deve agire nell'esercizio delle sue funzioni.

Il commissario Carinci desidererebbe che nel secondo capoverso fosse detto « il contenuto di atti pubblici o privati », perchè il silenzio darebbe adito a questioni.

Il secondo capoverso dell'art. 476 riproduce il capoverso dell'art. 277 del codice vigente, il quale parla soltanto di copie di atti pubblici. Il Progetto, come è detto nella Relazione, contempla le copie di atti pubblici e privati. Sicchè dubbio non può sorgere, tenuto anche conto che gli atti non possono essere che pubblici o privati.

Il commissario Cavaglià osserva che non v'è ragione per sancire nell'ultimo capoverso una pena diversa da quella prevista nella prima parte. Si risponde che è stato diminuito il massimo. Anche l'art. 277, capoverso, del codice penale ha una pena più lieve nel minimo rispetto all'ipotesi della prima parte.

MASSARI. Per quanto riconosca la serietà delle proposte formulate dal commissario Gregoraci in ordine alle diminuenti e alle aggravanti del falso documentale, tuttavia è esitante a aderire alle medesime.

Sulla proposta di una diminuzione di pena per le falsificazioni di speciale tenuità, osserva che, in tema di offese alla pubblica fede, è ben difficile stabilire se il danno sia lieve o no. La ripercussione dannosa o pericolosa che possono avere simili offese si potrà valutare soltanto caso per caso dal giudice, che potrà tenerne conto giovandosi della latitudine della pena.

In ordine all'altra proposta, di sopprimere l'aggravante della forza probante fino a querela di falso, certo tale aggravante ha dato luogo a incertezze applicative. Ma vi è tutta una tradizione, la quale resiste alla eliminazione di essa, in base al concetto della maggior forza probante degli atti autentici. Anche il Codice civile nel-

l'articolo 1317 richiede la querela di falso per attentare alla forza probante di taluni atti: il che importa che c'è in questi casi un danno oggettivo più sensibile, se l'atto venga falsificato. Su questo punto il Progetto non ha voluto innovare, trattandosi di materia che attiene all'ordinamento giuridico generale.

SANTORO. In rapporto alla repressione penale non vede come possa la maggiore o minore forza probante dell'atto esercitare influenza. Il commissario Massari si è richiamato alla tradizione; ma, poichè si tratta di fare un nuovo codice, nulla vieta di considerare se questa tradizione abbia fondamento giuridico. Egli ritiene che non sia giustificata: tanto è il dolo di chi commette una falsità materiale in atti pubblici, che fanno fede fino a querela di falso, quanto il dolo di chi commette una falsità in atti pubblici, che fanno fede fino a prova contraria.

PRESIDENTE. No. Vi è differenza, essendo molto più difficile affrontare il procedimento della querela di falso.

SANTORO. Ma ciò non attiene all'elemento del danno. La difficoltà della prova non è il danno.

MASSARI. Il rilievo del Presidente chiarisce come la quantità oggettiva del reato sia diversa. Poiché l'eseguibilità dell'atto rimane ferma fino al mandato di cattura (art. 1317), ciò dimostra che la possibilità del danno è in questi casi molto maggiore.

PRESIDENTE. Ritiene che sia il caso di ben precisare i criteri cui si è ispirato il Progetto nel sopprimere qualsiasi riferimento al danno effettivo o potenziale.

ALBERTINI. Si presume.

PRESIDENTE. Dunque è necessario, e, se non c'è, non c'è reato.

MANGINI. Il documento, almeno potenziale, si ritiene implicito, così per gli atti pubblici come per le scritture private.

PRESIDENTE. Comprende che il fatto del pubblico ufficiale che falsifica un atto pubblico sia reato di per sé, indipendentemente dal danno, perchè offende quel bene giuridico che è la pubblica fede; ma per le scritture private l'elemento del danno, del documento potenziale o reale non è implicito, bensì essenziale.

MANGINI. Trattandosi di atti pubblici, il documento pubblico consiste nella necessaria lesione della pubblica fede, inerente alla forza probante che la legge attribuisce all'atto pubblico. In tema di scritture private, dappoichè la scrittura privata per essere tale deve avere un valore probatorio ed occorre che se ne faccia uso, ben si comprende come l'alterazione della verità, ossia di siffatto valore probatorio, seguita dall'uso della scrittura privata, importi sempre un documento pubblico o privato. E' quindi sembrato superfluo accennarvi espressamente.

CARINCI. Osserva che l'art. 275 del Codice vigente è trasfuso nell'art. 474 del Progetto con tre modificazioni: l'esclusione del riferimento al documento pubblico o privato, la riduzione di pena, la discipli-

na delle copie autentiche trasportate negli art. 476 e 490. Sarebbe bene considerare se non sia il caso di mantenere la locuzione del Codice vigente quanto alla possibilità del pubblico o privato nocumento, non essendo equo punire una falsità innocua. Ove ciò non si credesse disporre nella norma in esame, perchè la falsità in atto pubblico contiene sempre in sè il pubblico nocumento, cioè la lesione di quel bene giuridico, che è la pubblica fede, almeno dovrebbe introdursi nella falsità in scrittura privata, preveduta dall'art. 482 del Progetto.

ROCCO. Oggi, per il falso in atto pubblico, il quale si perfeziona con la semplice formazione dell'atto, senza che sia necessario che segua l'uso, il Codice richiede come elemento costitutivo un nocumento pubblico o privato, ma non un nocumento effettivo, bensì anche un danno possibile il quale ha questo di particolare, che deve essere inerente all'atto falso, nel senso che questo ne sia la causa. E' evidente che richiedere questo nocumento pubblico, anche meramente possibile, è superfluo, perchè in ogni formazione di un atto pubblico falso o alterazione di un atto pubblico vero, il danno pubblico, almeno potenziale, è insito, non potendosi concepire falsità in atto pubblico che non abbia la possibilità di ledere quell'interesse sociale, che si chiama pubblica fede e che è inerente alla forza probante dell'atto pubblico.

Ma il Codice aggiunge «o privato». Ora non sembra che il falso in atto pubblico debba avere la potenzialità di recare danno ad un interesse privato. La legge stessa, quando pone l'alternativa, suppone che il nocumento privato possa anche non esistere, e tuttavia rimane il falso, perchè rimane il nocumento pubblico potenziale.

Per il falso in scrittura privata la cosa è invece diversa. Non si può richiedere la semplice formazione della scrittura falsa o alterazione della vera, ma occorre che segua l'uso, giudiziale o stragiudiziale, della scrittura privata. Nè si può concepire un falso in scrittura privata cui sia seguito l'uso, senza che vi sia un nocumento. Se uno forma una scrittura privata falsa o altera una vera, e ne fa uso, se la scrittura privata è tale nel senso giuridico della parola, e quindi ha un valore probatorio, non è possibile che il suo uso non crei almeno la possibilità di un danno ad un interesse privato o ad un interesse pubblico, e quindi è superfluo dirlo.

CARINCI. Uno potrebbe fare uso di una scrittura privata innocua.

MANZINI. No. Deve essere fatto al fine di recare nocumento.

CARINCI. Altra cosa è il fine ed altra cosa è la materialità della scrittura. Il fine può essere pravo ed il mezzo adoperato innocuo.

ROCCO. La questione del dolo è un'altra. Fin qui egli ha parlato dell'elemento danno. Quanto al dolo, il dolo richiesto è il fine, ed è richiesto esplicitamente.

MANZINI. Ritieni che l'inciso «al fine di procurare a sè od altri un vantaggio», non si riferisca soltanto al dolo, ma caratterizzi l'azione

materiale, perchè, se una azione viene fatta ad un determinato scopo, deve contenere in sè la potenzialità di conseguirlo, e quindi è inclusa la capacità di nuocere.

ROCCO. Per ciò che riguarda il dolo, bisogna distinguere tra falso in atto pubblico e falso in scrittura privata. Per il falso in atto pubblico l'estremo del pubblico o privato documento è meramente obbiettivo, è una condizione obbiettiva di punibilità, dunque non deve essere esplicitamente conosciuto o voluto, bastando la conoscenza e la volontà di formare un atto falso o di alterare un atto vero. Per il falso in scrittura privata, invece, mentre oggi si richiede che vi sia questo estremo e non si richiede la coscienza e la volontà di recar danno, il Progetto fa qualche cosa di più: non basta che obbiettivamente vi sia la possibilità di un danno pubblico o privato inerente alla falsificazione, ma occorre anche il fine di recar danno.

CARINCI. Indipendentemente dal danno, quando la scrittura falsa è innocua, il semplice uso può integrare reato?

ROCCO. Ma allora è inesistente come documento.

CARINCI. Benissimo. Si conviene adunque sulla non punibilità di una scrittura innocua.

MASSARI. Quando si parla di scrittura privata, ci si riferisce al concetto che si debba trattare di una scrittura giuridicamente rilevante.

ROCCO. Il documento deve avere la capacità di attestare l'esistenza di un obbligo, di un diritto o di un rapporto giuridico. Se così non è, non è un documento, nè atto pubblico, nè scrittura privata, e il reato vien meno perchè non esiste il documento.

BIANCHI. Non crede che la soppressione dell'inciso del Codice vigente «ove ne possa derivare pubblico o privato documento» sia necessaria, poichè si possono benissimo configurare ipotesi in cui manchi la possibilità non solo del documento privato, ma anche di quello pubblico.

LONGHI. Chiede anch'egli che sia mantenuto l'inciso del Codice vigente, ritenendo necessaria la condizione che ne derivi pubblico o privato documento. Con ciò infatti si comincia a stabilire che deve trattarsi di un atto che abbia efficienza giuridica. Si risponde che ciò si presuppone, ma vi possono essere atti non completi, per es., una cambiale che manchi di qualche elemento, e ciò non di meno può costituire falso, perchè vi è la potenzialità che ne derivi un pubblico o privato documento, nonostante che l'atto sia giuridicamente annullabile e forse inesistente.

Vi è dunque in questo inciso un elemento di moderazione nella valutazione dei fatti che non è possibile sopprimere senza togliere all'apprezzamento del giudice quella elasticità che è tanto necessaria per non ridurre il giudizio ad una mera formalità.

Ciò a maggior ragione dicasi per le scritture private. La giurisprudenza ha detto che la scrittura privata deve avere una efficienza giuridica. Perciò mandare, per es., ad un amico una lettera

con la firma falsa della fidanzata non è reato, quando per questo fatto la scrittura falsificata non abbia effetti giuridici; ma se la lettera avrà per effetto la rottura del matrimonio, allora acquista il valore giuridico di scrittura privata. L'elemento della possibilità del danno ha quindi una funzione insopprimibile.

Ma egli insiste nel chiedere che sia mantenuto il requisito del danno anche per l'atto pubblico. E non per diminuire, ma per aumentare la difesa dell'atto. Vi sono atti pubblici o equiparati che sono difettosi. Se l'atto è imperfetto si dirà che non è valido e quindi inesistente anche il falso? Sì, si risponde, perchè l'atto non ha efficacia giuridica. Noi invece sosteniamo che anche in questi casi sia possibile un danno: è possibile che un testamento, ancorchè firmato da testimoni non capaci, produca danno; che una cambiale con bollo insufficiente produca danno. L'uno e l'altro sono atti; e come tali si deve punirne la falsa funzione, quale si sia la loro intrinseca efficacia, solo che possa derivarne danno pubblico o privato. Ciò è in perfetta coerenza colla tutela civile: qui l'illegalità dell'atto può avere contraccolpi per il risarcimento di danno o in quanto si riconosca un rapporto giuridico sovraesistente alla insufficienza della scrittura. E' giusto quindi che l'atto pubblico, anche se incompleto, sia garantito penalmente contro le finalità, solo che da esso possa derivare danno.

**SANTORO.** Si associa alla proposta di mantenere l'inciso del Codice vigente. Il concetto del Progetto è scientificamente impeccabile, ma per la pratica è meglio mantenere l'inciso.

**MANZINI.** Quanto al requisito della potenzialità del danno per gli atti pubblici, osserva che il falso in atti pubblici nuoce sempre alla pubblica amministrazione, perchè turba evidentemente la regolarità degli atti; quindi esso contiene sempre il pericolo di un nocumento e perciò il requisito richiesto dal Codice vigente può parere superfluo. Quanto poi al falso in scrittura privata, gli sembra che la questione sia risolta dalle norme generali circa il reato impossibile e il tentativo con mezzi inidonei. Quando infatti abbiamo una scrittura che non ha possibilità di nocumento, abbiamo l'ipotesi di reato impossibile o di tentativo inidoneo.

**LONGHI.** Perchè inidoneo?

**MANZINI.** Perchè non concreta gli elementi necessari. Se uno, che si propone di uccidere, usa un mezzo inidoneo, evidentemente non commette omicidio. Così chi si propone di danneggiare e non usa mezzi idonei non commette un falso punibile.

**SANTORO.** Data l'ipotesi di un atto pubblico assolutamente nullo, viene meno la possibilità del danno?

**ROCCO.** Il concetto dell'atto pubblico nel Codice penale non è identico a quello del Codice civile. Il Codice civile dice all'art. 1315 che è atto pubblico quello ricevuto da un notaio o altro pubblico ufficiale; il concetto invece del Codice penale è più largo, in quanto

atto pubblico è non solo quello indicato dal Codice civile ma ogni atto emanante da un pubblico ufficiale, altrimenti sarebbero esclusi l'atto legislativo, l'atto amministrativo, l'atto giurisdizionale.

Quanto alla scrittura privata, anche per essa la nozione del Codice penale non è identica a quella dell'art. 1320 del Codice civile, perchè nella nozione di scrittura privata si comprende, per il Codice penale, qualsiasi atto privato che comunque abbia forza probatoria di qualunque diritto, obbligo o rapporto giuridico, anche se non si tratti di un rapporto patrimoniale, purchè abbia efficacia giuridica probante. Ora se noi richiedessimo, sia pure alternativamente, il documento privato nel falso in atto pubblico, richiederemmo una cosa non necessaria, poichè al falso in atto pubblico è sempre inerente il documento pubblico, almeno potenziale, senza che sia necessario richiedere anche il documento privato, che non può essere che la lesione di un interesse privato, mentre il falso in atto pubblico lede, per sè medesimo e necessariamente, un interesse ben più alto qual'è la pubblica fede.

Per la scrittura privata poi, quando si è richiesto che essa abbia valore di prova di un rapporto giuridico e che sia usata in giudizio o fuori giudizio, non è assolutamente possibile concepire che non rechi danno. Si è parlato di scrittura privata inesistente, ma se è inesistente non ha valore giuridico, ed allora il reato cade sopra un'oggetto inidoneo, e si versa quindi in tema di reato impossibile.

**PRESIDENTE.** Riassume la discussione nel senso che una volta che la formazione di un atto pubblico falso o l'alterazione di un atto pubblico vero costituisce senz'altro un'offesa alla fede pubblica, ciò basta per integrare il reato, prescindendo da qualsiasi altro elemento di danno potenziale o effettivo, pubblico o privato.

Per quanto riguarda la scrittura privata, la Commissione è d'accordo nell'interpretare l'art. 482 nel senso che l'estremo del documento debba esistere e sia implicito. Se però è implicito meglio sarebbe dirlo, per togliere ogni incertezza di interpretazione.

**ROCCO.** Non si oppone.

**PRESIDENTE.** La Commissione allora approva che lo si dica espressamente.

**BIANCHI e LONGHI.** Insistono perchè si riproduca l'inciso del Codice vigente anche nel falso in atto pubblico.

**FABBRI.** Osserva che, mentre negli articoli 474 e 475 si parla del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nell'art. 476 questo inciso non è riprodotto, e però propone che sia unificata la dizione introducendo, in tutti gli articoli dove manchi, l'inciso «nell'esercizio delle sue funzioni».

**LONGHI.** Poichè l'art. 474 adopera la parola «forma», e l'art. 475 dice «contraffà o altera», vorrebbe unificata la dizione, e che si dicesse sempre «forma», termine più comprensivo.

Non crede poi necessario che il pubblico ufficiale debba tro-

varsi nell'esercizio delle sue funzioni. Quando un pubblico ufficiale forma un falso, non è certo nell'esercizio delle sue funzioni.

CARINCI. Osserva che l'art. 277 del Codice vigente, opportunamente emendato, forma il contenuto dell'art. 476 del Progetto. Dopo le parole *il pubblico ufficiale che* è necessario aggiungere la frase *nell'esercizio delle sue funzioni*. Ciò non può essere sottinteso, perchè attiene all'elemento costitutivo del reato, ed è del resto contenuto negli articoli 474, 475 e 477.

Il Progetto ha opportunamente introdotto nella prima parte dell'articolo in esame pure il rilascio di copia d'un *atto privato* diverso dall'originale, riempiendo una lacuna esistente nel Codice vigente, che considera soltanto la *copia dell'atto pubblico diversa dall'originale*.

E' necessario però, a scanso di dubbi, esprimere tale ipotesi anche nel secondo capoverso, aggiungendo dopo la parola *atti* le altre due parole *pubblici e privati*. Il silenzio darebbe adito a questioni nella pratica forense.

LONGHI. Chiede perchè non si sia conglobata nel falso in atto pubblico la falsità commessa in certificati o autorizzazioni amministrative.

ROCCO. I certificati o autorizzazioni amministrative sono atti pubblici, e cioè atti amministrativi, e pertanto non si comprende perchè non debbano essere compresi nella falsità in atti pubblici. Il Codice vigente, tenendoli distinti, farebbe quasi supporre che essi non siano atti pubblici, mentre qui si tratta di una sottospecie meno grave di falso in atto pubblico, ma sempre di falso in atto pubblico.

Quanto all'inciso «nell'esercizio delle sue funzioni» aderisce alla proposta Fabbri di aggiungerlo ove manchi, poichè il pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni rimane un privato, nè egli è sempre nell'esercizio delle sue funzioni. La formazione dell'atto falso deve essere limitata nel tempo e posta in relazione al momento in cui il pubblico ufficiale esercita le sue funzioni.

Quanto alla parola «forma» non ha difficoltà a sostituirla a «contraffà o altera», pur osservando che sono la stessa cosa.

MANZINI. Crede che si debba coordinare l'art. 475 coll'art. 480, il quale riporta l'espressione del Codice vigente che non è propria, poichè vi può essere un pubblico ufficiale che commetta un falso come privato. Fin qui ha provveduto la giurisprudenza, stabilendo che quando un pubblico ufficiale commette un falso in atto pubblico fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si considera come falso in atto pubblico commesso da privato; ma sarebbe bene troncargli ogni dubbio, rendendo più propria la forma e dicendo «se il fatto non sia commesso da un pubblico ufficiale».

ROCCO. Quando si dice «non essendo pubblico ufficiale» si comprende sia il privato sia lo stesso pubblico ufficiale in quanto agisce come privato.



## Art. 477 a 479.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 477, 478, 479 e riassume le osservazioni.

## Art. 477.

La Corte di Appello di Firenze osserva che nell'articolo 477 si enumerano quattro ipotesi di falsità ideologica, più una quinta, che forse bastava perchè tutte le comprenda. Nel 491 si richiama la prima ipotesi specifica del 477, e la seconda; non poteva essere richiamata la quinta generica; non sono richiamate la terza e la quarta. Ossia sono richiamate quelle ipotesi che finora sono state pacificamente considerate come casi di falso aggravato in atto pubblico.

Se poi si obietta che l'art. 491, riferendosi a fatti seguiti in presenza del pubblico ufficiale, include anche la terza e quarta ipotesi, ciò non basta a chiarire il sistema del Progetto, perchè nell'applicazione dell'art. 491 una formula identica alla seconda ipotesi dell'art. 477 dovrebbe avere un significato più esteso per includere anche la terza e la quarta, che l'art. 477 distingue dalla seconda.

Non è agevole cogliere con precisione l'esatto pensiero della Corte di Appello anzidetta. L'art. 477 ha inteso enunciare tutte le possibili ipotesi di falsità ideologica che il pubblico ufficiale può commettere in atti pubblici e richiama le diverse penalità stabilite nella prima parte e nel capoverso dell'art. 474 secondo che la falsità concerna parti di atti che non fanno ovvero fanno fede fino a querela di qualso. Quali siano le parti che fanno fede fino a querela di falso è detto nell'articolo 491, sicchè pare non possano sorgere confusioni. Non sembra poi esatto affermare che la terza e quarta ipotesi dell'articolo 477 (omissione o alterazione di dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale) costituiscano sempre casi di falso aggravato. Basti riflettere che tali dichiarazioni possono essere semplici enunciative aventi o meno rapporto diretto con la disposizione (art. 1318 Codice civile).

Il Commissario Cavaglià insiste circa l'estremo del danno reale o potenziale di previsione nel falso ideologico la *deformazione ingenua della idea*, specialmente ai fini fiscali non corrisponde sovente a una frode in danno delle parti; e un falso senza frode è un non senso.

Richiamando le precedenti risposte, si aggiunge che la deformazione *ingenua*, cioè senza dolo, non è punibile.

## Art. 478.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria censura, nell'articolo 478 (e anche nell'articolo 476), l'omissione della condizione di esercizio delle pubbliche funzioni. A prescindere che si tratta di un elemento essenziale e non di una condizione

di reato, è chiaro che il pubblico ufficiale deve agire nell'esercizio delle sue funzioni, perchè possa rispondere dei reati preveduti negli articoli 476 e 478 citati.

Il commissario Cavaglià censura la soppressione della pena pecuniaria alternativa e nota che la reclusione è 72 volte maggiore rispetto all'articolo 290 del Codice vigente.

Vedrà la Commissione se convenga diminuire la pena nel minimo. Quella oggi sancita nell'articolo 290 appare irrisoria ed occorre rinvigorirla, tenuto conto che dal reato in esame possono derivare gravi conseguenze.

#### Art. 479.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria vorrebbe includere, accanto alle professioni sanitaria e forense, altre professioni che si accostano a quella forense per la responsabilità e la fiducia che le accompagnano, come, ad es., i ragionieri, gli ingegneri, i chimici. A tale proposta si associa il commissario Carinci.

La Relazione spiega la precisa portata dell'articolo 479, disposizioni, per dir così, di favore, se la si consideri in coordinazione agli articoli 366 e 492. La questione merita di essere esaminata. Più particolarmente, l'articolo 479 potrebbe coordinarsi con l'articolo 366 e dettare: «Chiunque nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di altra professione il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato....».

La stessa Commissione preferirebbe la dizione dell'attuale articolo 289 del Codice penale; l'atto, cioè, dovrebbe essere destinato a far fede presso l'Autorità. Il commissario Carinci formula identica proposta.

Si risponde che si è voluto deliberatamente accogliere una formula più larga, in modo che, ad es., rientri nell'articolo 479 il fatto del medico che rilasci un falso certificato, destinato ad essere esibito ad una compagnia privata di assicurazione sugli infortuni. Sempre la stessa Commissione trova eccessiva la pena e propone la reclusione fino a sei mesi (anzichè fino ad un anno); viceversa vorrebbe riprodurre il secondo capoverso dell'articolo 289, così semplificato: «Se per effetto del certificato falso derivi ad altri grave danno, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, e, se il fatto sia commesso a fine di lucro, della reclusione da uno a tre anni».

A parte che in tal modo la dizione è ambigua perchè parrebbe, nell'ultima ipotesi, che dovessero concorrere ambedue gli estremi del grave danno e del fine di lucro, la proposta non sembra da accogliere. La Relazione spiega perchè il danno non voluto non è stato messo a carico; e, per il fine di lucro, la pena sarebbe eccessiva nel minimo e nel massimo.

Si risponde così anche al commissario Carinci, il quale propone che sia conservato il secondo capoverso dell'articolo 289 del Codice vigente, con opportuni emendamenti (non specificati).

Il commissario Cavaglià trova che le disposizioni degli articoli 478 e 479 presentano una notevole affinità, e perciò trova sproporzione tra le pene comminate. Se si volesse — aggiungere — giustificare la differenza della pena, per la singolare entità delittuosa derivante dalla qualità di pubblico ufficiale (articolo 478), apparirebbe meno giustificata la *limitata diversità di sanzione* prevista nei riguardi dei privati con l'articolo 480.

La diversità di pena tra il 478 e il 479 trova giustificazione appunto nella diversa qualità dell'agente; nè vale riportarsi all'articolo 480, perchè quest'ultimo articolo contempla le falsità *materiali* commesse dal privato, mentre nel 479 si prelevano speciali falsità *ideologiche*.

CARINCI. Osserva che l'art. 477 del Progetto prevede le falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, nota al codice Sardo (art. 342) ed al codice Toscano (art. 244). Ha lo stesso contenuto dell'art. 276 del codice vigente, da cui si diversifica solo per l'esclusione dell'elemento del pubblico o privato documento, voluto dal detto art. 276. Occorre esaminare se non sia il caso di mantenere la formula del codice vigente quanto alla menzionata possibilità del pubblico o privato documento, come si è detto a proposito dell'art. 474.

Rileva altresì che l'art. 479 prevede la falsità ideologica in certificati, commessa da persona esercente una professione sanitaria o forense. Il codice sardo (art. 360) ed il codice toscano (art. 256) prevedono soltanto le falsità in certificati commessa dal medico chirurgo o da altro ufficiale di sanità. Altrettanto fa il Codice vigente (art. 239). Il Progetto aggiunge ancora l'esercente la professione forense. Su questa aggiunta è necessario avere qualche chiarimento, per decidere se, mantenendosi l'innovazione, non sia il caso di considerare pure altre classi professionali (ingegneri, ragionieri, ecc. art. 366). Sarà poi necessario studiare se non sia il caso di sostituire alla locuzione «*fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità*» l'altra «*fatti destinati a far fede presso l'autorità*», locuzione eguale a quella contenuta nell'art. 289 del Codice vigente, più ristretta e determinata e meno pericolosa dell'altra, che si presenta troppo lata ed indeterminata. Parrebbe in fine utile esaminare, se non sia da conservare il contenuto del secondo capoverso dell'art. 289 ora menzionato, anche con opportuni emendamenti di facile specificazione.

Art. 480 a 483.

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli 480, 481, 482 e 483 e riassume le osservazioni.

## Art. 481.

La Commissione Reale degli Avvocati di Sondrio esprime il dubbio che l'art. 481 capov. e l'art. 567 capov. contemplino lo stesso fatto.

La risposta negativa è evidente. L'articolo 567 deroga all'articolo 481. contemplando una ipotesi speciale e più grave e cioè l'alterazione, nella formazione di un atto di nascita, dello stato civile di un neonato mediante certificazioni, false attestazioni, o altre falsità.

## Art. 482.

Il commissario Gregoraci osserva:

«La questione del falso ideologico è risolta per quanto si riferisca all'opera del pubblico ufficiale nei suoi atti e all'azione del privato che tale falsità compie in atto pubblico; si punisce anche (art. 483) chiunque commette tale falsità in registri e in notificazioni; troviamo pure la punizione di simili falsità, quando (art. 396) si compiano sui propri o sugli altrui beni atti simulati per sottrarsi dolosamente alla esecuzione di un provvedimento del giudice. Se così è, noi pensiamo che possa senz'altro sancirsi la incriminazione di ogni falsità ideologica, compiuta dolosamente da un privato a danno altrui».

E' a ritenere che la proposta, così ampiamente formulata, non possa essere accolta. Imporre al privato, sotto sanzione penale, l'obbligo giuridico di scrivere la verità sembra davvero un concetto esagerato, anche se limitato dalla intenzione dolosa di cagionare danno ad altri. Tra l'altro, verrebbero a punirsi quasi tutti gli atti simulati.

Non occorre insistere su questi punti, ampiamente messi in luce dalla dottrina; è da ricordare piuttosto che la Re'azione contiene i motivi per i quali non si credette di accogliere una proposta, autorevolmente progettata nella Relazione alla Camera dei Deputati, circa la punizione delle falsità ideologiche con messe in scritture di banche, istituti ecc. non soggetti a vigilanza.

Il commissario Cavaglià, richiama i concetti già esposti circa l'elemento danno, reale o potenziale (e su ciò si è risposto), vorrebbe dire «al fine di procurare *ingiustamente*, ecc.», allo scopo di scolpire l'estremo della frode. Identica osservazione all'articolo 487 capoverso. La proposta non può essere accettata. Non è lecito ricorrere al falso, anche quando si voglia procurare a sé od a altri un vantaggio giusto. Del resto che cosa è questo giusto vantaggio? E' il mezzo probatorio di fatti veri di cui l'articolo 282 del codice vigente? Già furono dette le ragioni per cui si credette di abolire tale diminuente, che alcuno, ad es. la Corte di Appello di Firenze,

vorrebbe ripristinata. La Corte di Appello di Torino ritiene desiderabile stabilire se gli atti degli incaricati di un servizio pubblico o di pubblica necessità siano da considerarsi atti pubblici o privati, anche ai fini della responsabilità del privato che commette un falso in tali atti.

Si vedano, per ciò, la Relazione e quanto si dirà a proposito dell'articolo 492.

Il Sindacato fascista degli Avvocati e Procuratori di Cagliari e Lanusei vorrebbe una sanzione minore per i falsi in scritture private, ad es. lettere, telegrammi, comunicazioni scritte, prive di per sé stesse di forme giuridiche.

La proposta non può essere accolta, tenuto conto che ogni scrittura privata, per essere tale, deve avere determinati requisiti, su cui non occorre insistere. D'altra parte da un falso telegramma, ad es., possono derivare conseguenze gravissime. E' il giudice che deve apprezzare la gravità dei fatti, nei singoli casi e non pare opportuno ridurre il minimo della pena (un anno).

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria propone di dire *consenta*, anziché *lasci* che altri ne faccia uso. E' preferibile il verbo «lasciare», che indica meglio il contegno completamente passivo del falsario. La stessa Commissione vorrebbe poi punire il falso ideologico in scrittura privata, assai frequente nei commerci. E propone la formula: «Chiunque, ricevendo o formando una scrittura privata, attesta falsamente fatti dei quali la scrittura sia destinata a provare la verità, è punito, qualora ne faccia uso o consenta che altri ne faccia uso.....».

Si vedano la Relazione e la risposta data sopra al commissario Gregoraci.

#### Art. 483.

La Suprema Corte suggerisce che si accenni all'ipotesi di emissione dolosa di una operazione che avrebbe dovuto essere scritta nel registro o nella notificazione.

Si risponde che il fatto non può essere punito a titolo di falso, bensì ad altro titolo (legge di pubblica sicurezza ecc.); altrimenti l'omissione di ogni registrazione sarebbe falso, il che è assurdo.

La Corte di Appello di Milano vorrebbe una speciale sanzione per la emissione di assegni bancari senza la corrispondente provvista di fondi presso il trattario. Anche questa ipotesi non par possa costituire materia di falso, per ragioni intuitive. Il fatto è anche oggi, secondo i casi, punito a termini dell'articolo 344 del codice di commercio, salvo che non costituisca truffa, ecc.

La Corte di Appello di Torino lamenta che non si punisca il falso ideologico in libri di commercio, banche private, ecc.

Risponde la Relazione, là dove mette in rilievo la difficoltà

di configurare tra i falsi una simile ipotesi. Alla Corte di Appello di Torino si associa, in parte, la Corte di Appello di Napoli, la quale tuttavia riconosce che, sia pure in via limitata, provvede l'articolo 483.

La Corte di Appello di Milano propone di includere i libri obbligatori dei commercianti e delle Società commerciali. La proposta fu esaminata e scartata a suo tempo. Si sarebbe in tema di falsità ideologica eccezionalmente punita, trattandosi di scrittura privata. Dal punto di vista della morale ottima cosa sarebbe imporre ai commercianti l'obbligo di dire la verità nei loro libri ma è possibile stabilire questo obbligo sotto sanzione penale? Quali ne sarebbero conseguenze? Tale obbligo non avrebbe ripercussioni enormi nel campo commerciale? E non sarebbero i nostri commercianti in una condizione di inferiorità, rispetto ai commercianti di altre nazioni?

**MANZINI.** Propone che si dica nell'art. 480: «Chiunque, non agendo come pubblico ufficiale».

**ROCCO.** Ripete che quando il pubblico ufficiale non è nell'esercizio delle sue funzioni è un privato. La qualità di pubblico ufficiale si desume dall'effettivo esercizio dalla pubblica funzione: fuori di questo esercizio non si ha la qualità di pubblico ufficiale.

**MANZINI.** Se ciò è implicito, per coerenza si dovrebbe togliere, in tutti gli altri articoli l'inciso «nell'esercizio delle sue funzioni».

**GREGORACI.** Non credeva che l'art. 480 potesse dar luogo a dubbi, ma la discussione dimostra la necessità di modificare la dizione. Si potrebbe, per es., aggiungere «o con atto estraneo alle sue funzioni».

**ROCCO.** Propone la seguente formula «Se alcuno dei fatti preveduti negli articoli dal 474 al 476 sia commesso dal privato, ovvero dal pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni».

**PRESIDENTE.** La mette ai voti.

E' approvata.

**GREGORACI.** Trova eccessiva la pena e si associa alla proposta del commissario Carinci, ritenendo che non vi sia concorso di reati. Quando, mercè la falsità, si sia arrivati a commettere un determinato reato, si avrà un reato unico aggravato per il falso, come nel codice penale militare, ma non mai un reato duplice.

Nota a questo proposito che, per quanto felice sia la definizione del Progetto degli atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, il minimo della pena è eccessivo, nè si ha la possibilità di applicare l'art. 64 che parla di danno patrimoniale.

**FABBRI.** Anch'egli ritiene eccessiva la pena e la vorrebbe ridotta, anzichè di un terzo, della metà.

**GREGORACI.** Si occupa della possibilità di punire gli impiegati di banca, che registrino false operazioni. Vero è che la giurisprudenza ha detto trattarsi di falso materiale, ma sarebbe opportuno stabilire per legge che vi è reato di falso, quando nei libri bancarii si registri-

no operazioni inesistenti. Ciò tanto più che l'art. 483 potrebbe non fare ritenere punibile questo fatto.

LONGHI. Ritiene che la figura del falso privilegiato debba essere conservata; e appunto perchè qui non solo è minore il danno (falso documento di un rapporto giuridico vero), ma altresì, perchè minore è la pravità o, come oggi si vuol dire, la pericolosità. Ai motivi oggettivi si aggiungono quelli soggettivi o individualistici, non per distruggere la distinzione, ma anzi per rinforzarla. Ed è per ciò che si dovrebbe diminuire la pena non solo se il documento è creato a prova di fatto vero, ma altresì se è creato a maggior garanzia (cambiale) di un rapporto giuridico esistente. Falso anche questo, ma di minor danno e indice di minore pericolosità. Perciò questi fatti intermedi devono essere puniti meno gravemente, e la distinzione, lungi dal disparire, va concepita in senso meno formalistico. Del resto, verso questa tendenza si avvia anche la giurisprudenza. Una recente decisione della Corte di Cassazione ritenne doversi riconoscere la diminuzione, se si documenta un fatto vero nella sua sostanza, sebbene la documentazione non sia perfettamente identica nei particolari. Lungi quindi dal sopprimere queste forme minori di falsità, la coscienza civile riflessa nelle sentenze del giudice, mira ad allargarne il contenuto.

ROCCO. L'art. 481 nulla ha innovato sul codice vigente: ogni qualvolta un atto pubblico è destinato a provare la verità di ciò che in esso si dichiara, se il privato fa una falsa dichiarazione si rende colpevole di falso ideologico in atto pubblico.

Per ciò che riguarda il falso ideologico in scrittura privata il Progetto non ha creduto di accettare in massima il concetto che sia punibile, non essendo parso che il privato il quale redige per suo uso e consumo una scrittura privata abbia, in essa, l'obbligo di dire sempre la verità. Ciò non toglie che vi possano essere casi di falsi ideologici in scrittura privata che la legge dichiara eccezionalmente punibili. Se poi si è formata una scrittura vera, e dopo che essa è chiusa vi si fanno delle aggiunte, vi è un proprio e falso materiale per alterazione, previsto dal capoverso dell'art. 482.

Un caso di falso ideologico in scrittura privata è pur quello dell'art. 483, poichè è sembrato che, trattandosi di un privato obbligato per legge a fare registrazioni soggette ad inserzioni da parte dell'autorità, esso sia obbligato a dire la verità, e, se mentisce, commette un falso ideologico eccezionalmente punibile. Lo stesso si dica nel caso di abuso di foglio in bianco, in cui pure si ha un falso ideologico in scrittura privata, eccezionalmente punibile. Il codice di commercio all'articolo 247 contempla un altro caso di falso ideologico in scrittura privata eccezionalmente punibile, nel quale rientrano i casi prospettati dal commissario Gregoraci.

GREGORACI. Ma egli parlava degli impiegati e non degli amministratori.

ROCCO. Ma, siccome nelle società commerciali gli amministratori hanno l'ob-

bligo di impedire che negli atti sociali gli impiegati affermino il falso, la responsabilità penale risale ad essi.

GREGORACI. Ma se l'impiegato ruba alla banca?

LONGHI. E' falso materiale.

Ogni incertezza sulla ipotesi del falso ideologico verrà meno solo se si riterrà che il falso ideologico punito dalla legge non è che il falso dichiarativo: il falso cioè che è dichiarato a chi ha il compito di registrarlo. In questi casi l'atto è materialmente vero, falso invece per la dichiarazione ricevuta. Il che è ben diverso dalla ipotesi di chi fa firmare un falso per di lui diretta partecipazione. Ma ciò ritenuto, è chiaro che falso ideologico in scrittura privata non può dirsi perchè in scrittura privata non vi è chi è destinato a ricevere l'atto, se non come correo o come materiale strumento o lungamano dall'autore del falso.

MANZINI. Osserva che una non remota sentenza della C. S., facendo una curiosa distinzione fra falso intellettuale e falso ideologico ha stabilito che la falsa registrazione sui libri di commercio da parte del commerciante costituisce delitto di falso, nonostante che il diritto vigente non consenta la punizione del falso ideologico o intellettuale in scrittura privata. L'arbitrio di quella sentenza è evidente, ma poichè si verifica spesso che impiegati di banca, ecc. sottraggano somme ingenti mediante false registrazioni, crede che sia il caso di provvedere legislativamente. Si è detto che in questo caso vi è falso materiale. Non è così se il fatto non avvenga dopo la registrazione, perchè la registrazione avviene ad opera di chi è autorizzato a farla.

GREGORACI. Si associa al commissario Manzini. Non è possibile che questi fatti non siano punibili. E' vero che non tutti i casi di falso ideologico in scrittura privata devono essere puniti, ma se vi è un caso che meriti eccezione, è proprio questo.

ANDREONI. Chiede se nell'art. 483 siano compresi i libri di commercio, che spesso si falsificano per preparare il fallimento. Richiama l'attenzione dei compilatori del Progetto sulle osservazioni fatte dalla Commissione Parlamentare per la riforma dei Codici penali (Relazione on. De Marsico) sulla importanza appunto oggidì delle scritture commerciali, specie quelle di istituti di credito, e sull'ipotesi di falsità di coteste scritture per contenuto difforme dalla realtà (falso ideologico), senza che ricorra la materiale alterazione della scrittura stessa. Troppo spesso ora si verificano delle gravi malversazioni compiute presso istituti bancari dai propri impiegati oppure dai commercianti disonesti che assistiti da poco scrupolosi ragionieri predispongono, con false scritturazioni sui libri commerciali obbligatori, dei fallimenti scandalosamente dolosi. Don'è la necessità di punire coteste gravi specie di falso intellettuale o morale, la di cui potenzialità di danno è manifesta.

PRESIDENTE. Non crede che nell'articolo 483 siano compresi i libri di commercio,



SANTORO. Sono compresi, perchè soggetti ad ispezione quando avviene il fallimento.

ANDREONI. E quando se ne fa uso in giudizio? Ritene che in tale ipotesi la falsità della scrittura privata dovrebbe considerarsi consumata come ogni altro caso di falso documentale di cui si faccia uso *in judicium od extra judicium*. Nè la lesione della buona fede del privato per l'inganno della falsa scrittura può sempre *stricto jure* farsi rientrare nella categoria della frode, siccome capace d'arrecare esclusivamente un danno patrimoniale.

ROCCO. Non crede possibile che il Codice definisca il concetto di falso ideologico, il quale deve essere determinato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, cui il legislatore non si può sostituire, perchè incontrerebbe difficoltà gravissime, soprattutto nel fissare limiti fra il falso ideologico e il falso materiale.

Egli pensa che vi sia falso ideologico sempre che la scrittura parta da chi abbia per legge il diritto di redigerla, di modo che l'atto rimane vero nella forma ed è falso soltanto nel suo contenuto. Invece vi è falso materiale quando la persona che ha formato l'atto non abbia per legge il diritto di formarlo oppure abbia questo diritto, ma non nel caso specifico. Per esempio se, il presidente del consiglio di amministrazione di una società commerciale redige il verbale di una riunione del consiglio di amministrazione che non è avvenuta, commette un falso materiale, perchè egli ha bensì il diritto di redigere i verbali del consiglio, ma nel caso speciale non poteva redigere il verbale di una riunione inesistente. Se poi la riunione avviene, e nel verbale si dichiara, per esempio, la presenza di una persona che invece non è presente, allora vi è falso ideologico perchè il redattore del verbale aveva il diritto di redigerlo ma non già di affermare una circostanza non vera.

A parte ciò, non ha difficoltà circa il falso nei libri di commercio, di dichiararlo eccezionalmente punibile, se la Commissione lo crederà opportuno; però bisogna riflettere che, trattandosi di libri di commercio, se si dovesse punire il falso ideologico, il legislatore che avrebbe più titolo per far ciò sarebbe quello del codice di commercio. Dubita infatti se sia opportuno che il Codice penale in materia così speciale prenda la mano al legislatore commerciale.

GREGORACI. Osserva che per alcune leggi speciali gli agenti della finanza hanno il diritto di ispezionare i libri di commercio; nel qual caso per l'art. 483 vi dovrebbe essere punizione, mentre stando alle ultime dichiarazioni del commissario Rocco essi libri non sarebbero compresi nell'articolo.

MASSARI. Si associa al commissario Rocco. Sarebbe strano che, nel momento in cui è in corso la riforma del codice di commercio, il codice penale interloquisse sopra un punto che va riservato al codice di commercio. D'altra parte, non comprende perchè per le aziende com-

merciali si debba usare maggiore severità che non per le grandi aziende civili.

Osserva poi che il commissario Gregoraci si è schierato fra i sostenitori della tesi per cui il reato di falso si dovrebbe incorporare nella truffa: or, nel caso da lui accennato, si risponderà appunto di truffa.

ANDREONI. Non può condividere l'opinione espressa dai valorosi redattori del Progetto, sembrandogli, come altri giuristi propugnano, che sarebbe da preferirsi la unificazione nel Codice penale delle norme dettate pel falso, e che ad esse dovrebbero fare riferimento le disposizioni sulla materia contenute nel Codice di commercio, nel Codice della Marina Mercantile e nelle leggi speciali, ad evitare discrepanze d'interpretazione.

Art. 484 a 488.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 484, 485, 486, 487 e 488.

Art. 484.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria rileva che si dovrebbe dire « vi scrive o vi fa scrivere in *tutto* o *in parte* un atto ... ».

Si risponde che l'aggiunta appare superflua, essendo evidente che l'atto può risultare dall'insieme del contesto, ossia dall'insieme delle parole scritte dal firmatario e di quelle aggiunte dal colpevole. Anche il codice vigente parla (art. 418) di atto, senza specificare fra atto totale e parziale.

La Commissione Reale degli Avvocati di Rovereto vorrebbe che si procedesse a querela di parte, richiamando l'art. 418 del Codice vigente. Sembra che ciò contrasti con il concetto del Progetto di considerare sempre come delitto contro la fede pubblica la falsità in foglio firmato in bianco, indipendentemente dall'affidamento o meno di esso al colpevole. La procedibilità a querela di parte si comprende, invece, pel codice attuale che nell'ipotesi di affidamento, classifica il reato tra quelli contro la proprietà.

La Commissione Reale degli Avvocati di Padova ritiene non esatto l'alinea perchè il delitto si integrerebbe anche se fosse riempito uno spazio, lasciato in bianco, che si riferisca a elementi non essenziali del titolo. Il dubbio, però, è risolto dallo stesso art. 484, in quanto è stabilito che deve trattarsi di « atto privato produttivo di effetti giuridici ». Occorre vedere se gli elementi aggiunti siano tali da dare all'atto un effetto giuridico diverso da quello voluto dal firmatario; nell'affermativa il delitto sussiste.

Art. 485.

La Commissione Reale degli Avvocati di Rovereto propone la soppressione dell'art. 485 capoverso, il quale si identificherebbe con l'art. 484, e perciò sarebbe superfluo.

La premessa non è esatta, dappoichè, se è vero che, così nell'art. 484, come nell'art. 485, capoverso, soggetto attivo è un privato, vi ha diversità nell'atto scritto, il quale è atto privato nell'art. 484 e atto pubblico nell'art. 485.

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria propone di dire: « Il pubblico ufficiale *nell'esercizio delle sue funzioni* »; ma sembra chiaro che non possa essere data una diversa interpretazione.

La stessa Commissione ritiene ambigua l'espressione relativa alle pene; e vorrebbe dire « un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato *secondo* gli articoli 477 e 478, soggiace alle pene *rispettivamente* stabilite *nei detti* articoli ».

La formula proposta sembra meno felice perchè, tra l'altro, parrebbe che gli articoli 477 e 478 contenessero un obbligo o una autorizzazione. È chiaro, invece, che la distinzione è tra atti pubblici (art. 477) e certificati o autorizzazioni amministrative. Piuttosto, poichè, a sua volta l'art. 477 richiama l'art. 474, vedrà la Commissione se convenga riferirsi senz'altro all'art. 474, relativo anch'esso agli atti pubblici.

Il Commissario Cavaglià trova che non vi è correlazione tra la pena stabilita nell'ultima parte dell'art. 485 e quella sancita nell'art. 480. Potrà esaminarsi la cosa in sede di coordinamento.

Lo stesso Commissario Cavaglià trova pregevolissime le chiarificazioni introdotte negli articoli 484, 485 e 486; osserva, però, che le sanzioni di cui all'art. 485 non tengono forse sufficiente conto delle circostanze che in questa forma di falso pubblico concorrono elementi di *volontaria privata fiducia*, la cui violazione ha un contenuto assai meno importante della lesione alle norme destinate a garantire pubblici istituti della prova.

Si può opporre che, forse, il delitto è più grave, perchè al falso si aggiunge la violazione della speciale privata fiducia.

#### Art. 487.

Il Sindacato fascista degli Avvocati e Procuratori di Cagliari e Lanusei osserva, in ordine al capoverso dell'art. 487, che non è esatto dichiarare non punibile colui che usi di una scrittura privata falsa, senza il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno. Il fatto dovrebbe essere punibile, indipendentemente dal fine, sempre che danno ci fosse.

L'osservazione si riconnette ad altre, secondo le quali l'elemento danno caratterizzerebbe l'elemento specifico della falsità, e massime della falsità in scrittura privata.

La Relazione contiene un'ampia motivazione di concetti ai quali il Progetto si ispira in questa materia. Per ciò che attiene all'esempio addotto, in particolare, sembra che l'anzidetto Sindacato intenda dire che la scienza della falsità dell'atto che si usa dovrebbe

essere sufficiente ad integrare il delitto, indipendentemente dal fine, sempre che, con l'uso, si produca danno ad altri. L'assunto è discutibile: anzitutto, in pratica, sarà ben difficile che si faccia uso di una scrittura privata conosciuta falsa, senza lo scopo di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno; ma, ammessa tale ipotesi, sembra eccessivo far dipendere l'esistenza del reato dal verificarsi di un danno non voluto. Ciò che interessa è il fine, lo scopo, dall'agente propositosi, sussistendo il quale il danno effettivo è elemento accessorio.

#### Art. 488.

Il commissario Carinci propone che l'inciso « in tutto o in parte » sia collocato dopo « occulta », perchè comprenda tutte e tre le ipotesi del distruggere, sopprimere e occultare.

La proposta merita accoglimento; per rendere ancora più chiaro il concetto, l'inciso forse sarebbe da mettersi dopo « chiunque » per evitare che, sia pure speciosamente, possa sostenersi che si riferisca alla sola ipotesi dell'occultamento.

Lo stesso commissario vorrebbe fosse esaminato se sia il caso di includere l'ipotesi di attenuazione preveduta nell'art. 282 del codice vigente (falsità commessa per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri). La Relazione accenna ai motivi che indussero alla soppressione di tale articolo.

Il commissario Cavaglià rileva che dovrebbero ripetersi gli estremi del vigente art. 283 relativi alle *copie*, non costituendo soppressione di un mezzo probatorio la eliminazione della copia di un atto di cui esistono altre copie o altri originali. La disposizione dell'art. 490 del testo non rimedia a tale lacuna anzi l'aggrava.

Si risponde che l'art. 488, in relazione al 490, contempla appunto gli originali e le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengano luogo degli originali mancanti; ossia riproduce l'art. 283 codice vigente. Quando si tratti di distruzione di copia che non tenga luogo dell'originale mancante, potrà aversi altro reato (danneggiamento, ecc.), non falso.

Lo stesso commissario Cavaglià vorrebbe aggiungere « altrui », in riferimento alle scritture soppresse, non potendo la legittima disposizione di una cosa propria assurgere a titolo di falsità.

L'aggiunta appare superflua. Ammessa la *legittima disposizione*, e nei casi in cui essa sia effettivamente tale, è evidente che non può aversi falso, nè altro reato; si tratterà dell'esercizio di un diritto (art. 53).

CARINCI. Osserva che l'art. 488 del Progetto è la sintesi dell'art. 283 del codice vigente. Si rileva che la locuzione *in tutto o in parte*, così come è collocata, si riferisce soltanto all'ipotesi della distruzione, mentre dovrebbe riferirsi pure alle altre due ipotesi della soppressione e dell'occultamento. Perciò sarà bene spostarla e col-

locarla dopo la parola *occulta*, così come si legge nell'art. 283 del codice vigente, dove la locuzione stessa è posta dopo la seconda delle due ipotesi di falsità prevedute. Inoltre sembrerebbe necessario considerare se non sia utile includere nel Progetto la disposizione dell'art. 282 del Codice vigente, l'ipotesi, cioè, di attenuazione delle varie specie di falsità, quando il colpevole abbia agito per procurare a sé o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri. Il codice toscano pure prevede questa ipotesi (art. 247) e nella dottrina è generalmente lodata, perocchè risponde ad un concetto di equa giustizia. Non pare possa farsi richiamo all'art. 64, n. 1, del Progetto.

GREGORACI. Sull'art. 484, *quid juris* per l'ipotesi in cui si scriva in una cambiale la somma in cifra, lasciando in bianco lo spazio per somma in lettere, che poi si riempia indicando una somma diversa da quella in cifre? La dizione all'articolo dovrebbe esser tale che in questo caso si ritenga una vera e propria falsità materiale.

BIANCHI. Così è.

GREGORACI. Sull'art. 487 non comprende perchè chi fa uso di un atto falso debba essere punito meno di chi lo ha falsificato. Bisogna invece chiarire che cosa si intenda con la frase « concorso nella falsità. »

MASSARI. S'intendono tutte le forme di concorso.

GREGORACI. Non comprende poi il capoverso: chi è che userà di una scrittura privata falsa senza il fine di procurarsi un vantaggio o recare un danno?

LONGHI. Trova giuste le osservazioni del commissario Gregoraci, e coglie anzi, occasione per riconoscere la serenità e la obbiettività che il commissario Gregoraci porta nei lavori della Commissione, mettendo a profitto l'esperienza preziosa della sua pratica di avvocato.

Anch'egli ha sempre considerato inopportuno il distinguere l'uso dalla formazione del falso. Ciò importerebbe un'indagine difficilissima. Vorrebbe quindi che la pena fosse identica, salvo al giudice di spaziare tra il minimo e il massimo nella sua facoltà discrezionale, secondo che si tratti di creazione o di semplice uso, o di creazione e uso insieme.

ROCCO. Rileva che l'abuso di foglio in bianco si è trasferito tra i reati di falso, concependosi come una specie di falso ideologico.

L'osservazione del commissario Gregoraci attiene alla definizione del foglio in bianco. Si discute se per foglio in bianco si intende un foglio che porta soltanto la firma in bianco oppure un qualsiasi foglio in cui esista un qualsiasi spazio in bianco, che, secondo la volontà del sottoscrittore, debba essere riempito da parte del consegnatario del foglio. Il Progetto dice che basta vi sia un qualunque spazio in bianco da riempire. Il commissario Gregoraci ha fatto l'esempio della cambiale in cui è stato riempito lo spazio in bianco per la somma da esprimersi in lettere con una indicazione differente dalla somma espressa in cifre. Il caso è di una grande ingenuità, ma dato che

avvenga, non siamo nei termini dell'abuso di foglio in bianco, perchè abuso di foglio in bianco si ha soltanto quando il consegnatario del foglio riempra lo spazio in bianco con un atto che comporti un qualsiasi effetto giuridico a danno del sottoscrittore. Per conseguenza, se ciò produrrà danno, si avrà reato, ma se rimarrà, come nel caso prospettato, una mera esercitazione calligrafica per la contraddizione evidente fra la somma espressa in cifre e quella espressa in lettere, non si avrà reato alcuno. Ad ogni modo, se danno vi fosse, sarebbe una falsità materiale e non già un abuso di foglio in bianco.

Sull'art. 487 osserva che si è seguito il sistema del codice attuale, salvo la riduzione della pena. Il problema è infatti se un privato che faccia uso di un atto falso senza essere concorso nella falsità debba essere punito con la stessa pena.

Al Progetto è parso che debba essere punito con una pena minore.

Quanto al capoverso si potrà migliorare la dizione. Quello che si è voluto dire è che, poichè il reato di falso in scrittura privata richiede non solo la coscienza e volontà di formare un atto falso, ma anche il fine di procurarsi un vantaggio o recare un danno, questo dolo che consiste nella volontà di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, deve sussistere anche nell'uso di scrittura privata falsa.

Al commissario Longhi che ha lamentato la soppressione dell'art. 282, osserva che è sembrato che esso costituisse una duplicazione inutile, mentre si tratta, non di una figura di falso *sui generis*, bensì di un falso comune, con un fine particolare che si può anche dire lodevole, e che pertanto sarà valutato come uno di quei fini di particolare valore morale o sociale che sono previsti dall'art. 64. Il Progetto lascia pertanto al magistrato di applicare, caso per caso, questa diminuzione.

La seduta termina alle ore 12,30'.

*Il Segretario estensore*

MANGINI

*V.° Il Segretario Capo*

ALOISI

*Il Presidente*

APPIANI

## VERBALE N. 62

Sabato, 21 luglio 1928 - Anno VI

Presidenza di S. E. **APPIANI**

*Sono presenti i Commissari :* **Albertini, Andreoni, Bianchi, Carinci, Gismondi, Gregoraci, Innocenti, Longhi, Manzini, Massari, Rocco, Santoro, Satta.**

*Assistono :* il Segretario Capo **Aloisi** e i Segretari **Saltelli, Iannitti, Pioromallo A., Gabrieli, Mangini, Cosentino, Bernieri.**

*La seduta comincia alle ore 9.*

### SOMMARIO :

Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena — Copie autentiche che tengono luogo degli originali — Parti dell'atto pubblico facenti fede fino a querela di falso — Persone equiparate ai pubblici ufficiali agli effetti della pena — Omessa denuncia di reato — Omissione di referto — Rifiuto di uffici legalmente dovuti — Simulazione di reato — Calunnia — Autocalunnia — Falso giuramento.

### Art. 489.

**PRESIDENTE.** Dà lettura dell'art. 489.

La Corte di Cassazione rileva essere opportuno che il nuovo principio — equiparazione *quoad poenam* — sia più nettamente espresso, per evitare molteplici questioni. Ad es., falsificato un testamento olografo, o una cambiale, sussisterà il reato quando per l'articolo 482 la punibilità della falsità in scrittura privata è subordinata all'uso, il quale poi non è estremo costitutivo del falso in atto pubblico? D'altra parte la falsificazione del testamento olografo (e questo sia pure), ma soprattutto d'una cambiale, sarà punita con la pena stabilita pel falso documentale commesso dal pubblico ufficiale (art. 474, p. p.)? Questa non può essere stata l'intenzione del proponente, perchè non v'ha ragione che il privato, che falsifichi un titolo commerciale, sia punito più di quello che se avesse falsificato un atto notarile (art. 480). Perciò si dica « si applica l'art. 480 » o meglio « si applica la pena stabilita per la falsificazione degli atti pubblici ».

In verità la disposizione dell'articolo 489 appare chiara. Dicendosi *in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura*

*privata, si applica* ecc., è evidente che il Progetto considera il testamento olografo, la cambiale, ecc. per quello che essi sono, ossia scritture private; e che quindi debbono sussistere tutti gli elementi essenziali per la falsità in scritture private, tra i quali l'uso, come è illustrato nella Relazione.

Il secondo rilievo, concernente la pena, merita attenta considerazione. Pare che il privato, il quale falsifichi una cambiale, dovrebbe esser punito come chi, non essendo pubblico ufficiale, falsifichi un atto pubblico, e cioè a norma dell'art. 480. Resta anche a vedere se, allorquando l'agente sia un pubblico ufficiale che commetta il fatto con abuso della sua qualità, sia applicabile l'art. 63 n. 1°. Parrebbe che sì, tenuto conto che la qualità di pubblico ufficiale non è elemento costitutivo del delitto di cui all'articolo 489. Se così fosse, occorrerebbe forse coordinare le pene per evitare che nel caso anzidetto il pubblico ufficiale (ad es., notaio che distrugga una cambiale affidatagli per il protesto) sia punito più del pubblico ufficiale, che distrugga un atto pubblico:

Il commissario Cavaglià osserva:

« In ossequio alla mutata giurisprudenza circa l'art. 284 vigente, con lo introdurre una diversa formula sarebbe molto opportuno eliminare gli effetti anormali della equiparazione estensiva, applicata in un momento in cui il fenomeno probatorio non è ancora efficiente; così da denaturare l'intrinseco contenuto costituzionale della specie di prova civile. Si dovrebbe, perciò, aggiungere alla prima parte dell'articolo 489 « quando ne sia fatto uso ». In tal caso dovrebbero nel capoverso annullarsi le ultime parole « per l'uso di atto pubblico falso », forse dirette a rabberciare la sanzione, evidentemente *quoad poenam*, esposta nella prima parte ». Se, come pare, il pensiero del commissario Cavaglià è che la falsità in documenti equiparati agli atti pubblici non sia punibile se non quando sia fatto uso dell'atto, egli dovrebbe essere soddisfatto dell'articolo 489, così com'è. Poichè, infatti, l'equiparazione è *quoad poenam*, risulta evidente che devono occorrere tutti gli estremi necessari per i delitti di falsità in scritture private; tra i quali non soltanto l'uso, ma anche il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Ogni dubbio è eliminato dal richiamo de l'articolo 482. Non potrebbe tuttavia dirsi « quando ne sia fatto uso », perchè l'art. 489 contempla anche il caso della soppressione, nel quale, com'è evidente, l'uso non c'è.

Infine le parole dell'ultimo capoverso « per l'uso di atto pubblico falso » sono indispensabili, perchè, se si sopprimessero, verrebbe meno tutta la disposizione. Invero l'articolo 487 contempla così l'uso di scrittura privata come di atto pubblico, con pene diverse; ora l'art. 489 intende richiamare esclusivamente le pene per l'uso di atto pubblico falso.

MANZINI. Sul nuovo principio adottato dal Progetto, in contrapposto a quello



del Codice vigente che equipara questi atti ad ogni effetto, e non solo a quello della pena, agli atti pubblici, nulla ha da osservare per quanto concerne, per es., i testamenti e le cambiali, poichè in verità se questi atti non vengono usati non si vede la possibilità di danno; ma se passiamo ai titoli al portatore, e anche a certi titoli a l'ordine, la cosa cambia aspetto. Chi falsifica infatti le azioni di una società industriale fa qualche cosa di più che falsificare un testamento olografo, e chi falsifica gli assegni circolari d'una banca che si possono equiparare quasi alla moneta, commette un'azione ben più grave di chi falsifica una cambiale e non ne usa. Pertanto rispetto a questi titoli è eccessivo richiedere l'estremo dell'uso, che è una cosa assai evanescente. Per gli altri casi si può dire che l'uso è difficile e quindi lo si dovrà richiedere per l'imputabilità del delitto, ma qui fra la falsificazione e l'uso la distanza è così breve che molte volte non consente neppure di stabilire se vi sia stato o meno l'uso.

Tizio, per es., sottrae da una raccomandata un assegno, lo falsifica e se lo mette nel portafoglio; si capisce bene che alla prima occasione lo spenderà!

ALOISI. L'osservazione del Commissario Manzini va senza dubbio attentamente considerata; la sua proposta è conforme all'a necessità di una rigorosa tutela di questi titoli, che sono giustamente definiti « la moneta del commercio »; solo è da riflettere se e in quanto possa ostare all'a sua adozione una questione di principio, e cioè che in realtà si tratta di atti privati.

MANGINI. È controverso che per il Codice attuale le disposizioni sulla falsità in atti pubblici si applichino a questi titoli, da non confondere con quelli che, anche secondo il Progetto, sono equiparati alle carte di pubblico credito, e quindi sottoposti alle norme sulla falsità in monete. In dottrina ed in giurisprudenza vi sono state molte discussioni in proposito, e di fronte a questi dubbi il Progetto ha creduto di tagliar corto, stabilendo che il codice penale non può mutare la natura giuridica di questi atti, che sono scritture private e tali debbono rimanere a tutti gli effetti della nozione della falsità in scritture private, specie a quello che occorre l'uso perchè il fatto sia punibile. La distinzione che fa il commissario Manzini urterebbe contro un criterio di sistema.

Tale criterio non può non essere unico per tutti gli atti, che hanno il carattere di scrittura privata.

MANZINI. Concreta la sua proposta nel senso che determinati titoli, come gli assegni circolari e simili, siano equiparati agli atti pubblici *ad ogni effetto*. L'opportunità di ciò si rileva considerando specialmente il caso dell'alterazione; per l'uso di tali titoli non occorrono formalità speciali (come invece per i testamenti olografi). Col sistema del Progetto, se Tizio viene sorpreso con un vaglia bancario da lui alterato e pronto all'uso, ma non ancora usato, dovrebbe andare impunito. Si

noti ancora la grande frequenza e diffusione di questo genere di delinquenza.

Che si tratti di scrittura privata, nulla importa, dal momento che con la equiparazione *quoad poenam* si riconoscono meritevoli di una maggiore tutela penale.

Nell'economia moderna del resto gli assegni circolari hanno una funzione pari a quella della moneta; quindi non si vede perchè non si debbano considerare atti pubblici. I pagamenti da luogo a luogo si fanno con questo mezzo. Che differenza c'è fra un vaglia postale emesso dallo Stato in una funzione che si può dire non diversa da quella bancaria, e un vaglia bancario? La tutela penale pertanto dovrebbe essere uguale, senza richiedere per questi titoli l'uso.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni e proposte del commissario Manzini, molto importanti, saranno particolarmente segnalate al comitato di redazione definitiva.

#### Art. 490 a 492.

**PRESIDENTE.** Dà lettura degli articoli 490, 491 e 492.

#### Art. 491.

La Corte di Appello di Bologna rileva che il criterio, pur esatto e fondamentale, posto come base di distinzione fra atti pubblici, che fanno fede fino a prova contraria, e atti pubblici, che fanno fede fino a querela di falso, non è di per sé solo sufficiente. Esso lascia adito all'inconveniente di far ricadere tra gli atti pubblici di fede privilegiata una quantità di atti che tale massima forza probante non hanno, per quanto in essi il pubblico ufficiale attesti fatti da lui compiuti o seguiti in sua presenza; tali gli atti che il pubblico ufficiale pone in essere, non al fine di imprimere loro la pubblica fede, ma come atti di gestione nell'orbita della pubblica amministrazione cui appartiene, quali le bollette del dazio o di lotto, i vaglia postali, le cartoline vaglia, il registro scolastico e perfino gli stessi verbali degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Con simile criterio a ben pochi si riducono gli atti pubblici di fede non privilegiata.

Il differente grado di forza probatoria degli atti pubblici dipende non dalla sola natura o contenuto dell'atto, ma dalla natura e contenuto posti in correlazione alla qualità delle funzioni che il pubblico ufficiale esplica nella redazione dell'atto stesso; ossia il pubblico ufficiale deve esplicitare funzione di imprimere fede all'atto.

L'anzidetta Corte propone quindi di dire: « Fanno fede fino a querela di falso quegli atti pubblici (o quelle parti di essi) nei quali il pubblico ufficiale attesta fatti da lui compiuti o seguiti in sua

presenza, e nella formazione dei quali esplica la specifica funzione di imprimere loro pubblica fede ».

La Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria domanda perchè la definizione è limitata alle *parti* di atto pubblico, ed osserva che manca una condizione necessaria, che, cioè, l'atto sia redatto dal pubblico ufficiale nell'*esercizio delle sue funzioni*.

Il prof. Coviello, infine, rileva che poichè l'articolo 491 non fa che riprodurre una nozione elementare e incontroversa di diritto civile, basata sull'articolo 1317 Cod. civ., e che non ha nulla di particolare agli effetti penali, ne è consigliabile la soppressione: *lex imperat, non docet*.

Aggiungere, come vorrebbe la Commissione Reale degli Avvocati di Trieste e dell'Istria, che l'atto deve essere redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni sarebbe superfluo; siffatta condizione deriva dalla stessa definizione dell'atto pubblico.

La Relazione spiega perchè si è parlato di parti di atto pubblico; interessava appunto distinguere tra le diverse parti di un atto pubblico quelle che fanno fede fino a querela di falso e quelle che tale fede non fanno.

Al prof. Coviello risponde la Relazione, mettendo in luce come il Progetto abbia inteso affermare — in contrasto con una parte della dottrina — che atti pubblici facienti fede fino a querela di falso non sono soltanto quelli preveduti nell'articolo 1317 del codice civile.

Certamente importante è l'osservazione della Corte di Appello di Bologna, specialmente se la si pone in relazione all'articolo 492 del Progetto. Vedrà l'on. Commissione se, per avventura, il concetto espresso nella formula proposta dalla anzidetta Corte non sia già compreso nella stessa definizione dell'atto pubblico, qual'è data dall'articolo 1315 del codice civile, secondo cui il pubblico ufficiale che lo riceve deve essere *autorizzato ad attribuirgli pubblica fede*.

#### Art. 492.

Il commissario Cavaglià ritiene opportuno esaminare se la equiparazione di cui all'articolo 492 non vada limitata *agli atti che le persone equiparate* ad ufficiali pubblici *sono autorizzate a formare onde ricevano pubblica fede*. Ciò, essenzialmente, per escludere *la prova privilegiata* negli atti formati dal funzionario soltanto in relazione ai *propri rapporti patrimoniali con la amministrazione*; in tal senso si sono pronunciate la giurisprudenza e la dottrina. Non sembra legittimo che la parte faccia fede pubblica delle proprie pretese.

La questione sollevata dal commissario Cavaglià ha stretta attinenza con altre esaminate così nella Relazione e nelle osse-

vazioni, a proposito dell'articolo 491. Essa merita attento esame; se non altro al fine di chiarire inequivocabilmente quale sia il pensiero del legislatore, dappoichè — è doveroso riconoscerlo — l'equiparazione ai soli effetti della pena, stabilita nella intestazione dell'articolo 492, non corrisponde forse esattamente con il contenuto dell'articolo stesso

### TITOLO III

#### **Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia**

PRESIDENTE. Rileva che molte osservazioni su questo titolo riguardano le pene. Alcuni le ritengono eccessive, altri miti; ma su questo punto non occorrerà fare un esame caso per caso, una volta che tutta la materia delle pene dovrà essere riveduta.

### CAPO I

#### *Dei delitti contro l'attività giudiziaria*

Articoli 368 a 370.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 368, 369 e 370 e riassume le osservazioni.

Sull'art. 368 prima parte:

La Corte di Cassazione propone di aggiungere l'avverbio « *indebitamente* » dopo il verbo « *omette* ».

L'aggiunzione sarebbe pleonastica: l'omissione della denuncia costituisce illecito punibile *solo se indebita*.

Sul primo capoverso:

La Corte di Appello di Firenze e il commissario Cavaglià rilevano che il capoverso 1° esclude la responsabilità dell'ufficiale od agente di polizia giudiziaria se, pur avendo avuto notizia di un reato nell'*esercizio o causa* delle sue funzioni, non abbia l'obbligo di farne rapporto. Se così si è voluto esonerare quel pubblico ufficiale od agente dall'obbligo di fare rapporto di reati perseguibili a sola querela di parte (come già dispone l'art. 150 del vigente codice di procedura penale) è inutile l'ultimo capoverso. Se invece quest'ultimo capoverso non è — e non è presumibile che sia — un'inutile ripetizione dello stesso precetto, pare che si sia voluto esentare l'ufficiale di polizia giudiziaria dall'obbligo di rapporto anche per reati perseguibili di ufficio, senza dire però quando e perchè può astenersene. Il che non è aderente al concetto finora dominante per cui quei reati ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non sono mai esonerati dall'obbligo della denuncia. Unica ipotesi di omissione lecita dev'essere quella prevista dall'art. 391,

Il capoverso 1° dell'articolo in esame, come il capoverso dell'articolo 180 codice penale, ha lo scopo di rendere più severo il trattamento degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, tenuto conto dell'indole specifica delle loro funzioni rispetto a tutti gli altri pubblici ufficiali: così per quanto concerne la quantità della pena restrittiva e così pure per quanto riguarda la *fonte della notizia criminis* in maniera da implicare l'obbligo della denuncia, anche quando del reato si sia venuti a cognizione fuori dell'esercizio o non a causa delle proprie funzioni.

La limitazione della prima parte, non potendosi gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria considerare *permanentemente nell'esercizio delle loro funzioni*, per mantenere il criterio del maggior rigore, rende indispensabile l'aggiunta *comunque*. Il richiamo esplicito dell'obbligo del rapporto, con le parole *del quale debba far rapporto* è in correlazione con le eccezioni stabilite nell'art. 391.

Sul secondo capoverso:

La Commissione Reale Avvocati di Rovereto afferma: L'ultimo capoverso è da omettersi. Molti reati a querela di parte sono molto più gravi e puniti più gravemente di altri perseguibili di ufficio. Sarebbe possibile la distinzione tra reati dolosi e colposi, ma si ritiene inopportuna ogni deroga alla norma che il pubblico ufficiale deve fare il proprio dovere. Secondo il Progetto sarebbe in facoltà del pubblico ufficiale di far prescrivere una querela, non rimettendo gli atti a chi di ragione.

L'ultimo capoverso, che riproduce una specificazione compresa pure nell'art. 180 del codice penale attuale, è indispensabile, si consideri la querela *come condizione di procedibilità*, o di *punitibilità*, come nel Progetto.

Sull'art. 369 la Commissione Reale degli Avvocati di Milano osserva che forse sarebbe stato bene precisare se l'obbligo incomba in ogni e qualunque caso, o limitatamente ai reati che l'incaricato di un pubblico servizio venga a constatare in rapporto e in occasione del servizio a cui è preposto.

L'articolo riproduce la dizione dell'articolo precedente, che non si è creduto possa ingenerare dubbi, e va interpretato in base ai medesimi criteri.

La Commissione Reale degli Avvocati di Rovereto, per le stesse ragioni esposte circa l'art. 368, propone di omettere l'ultimo capoverso.

Non è possibile, per le ragioni già esposte.

CARINCI. Osserva essere certo che l'amministrazione della giustizia non potrebbe funzionare regolarmente, se non venisse a conoscenza dei reati che si commettono. A tal fine provvedono gli art. 368, 369, 370, 371 e 372 del Progetto, i quali considerano l'onerosa denuncia e l'omissione di referto, reati che il codice vigente colloca, il primo fra quelli contro la pubblica amministrazione (art. 180), il se-

condo fra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico (art. 439).

Sembra più esatto il collocamento che dà loro il Progetto, trattandosi di due forme criminose lesive in genere della pubblica amministrazione, ma in ispecie lesive dell'amministrazione della giustizia. Le sanzioni colpiscono non solo il pubblico ufficiale e la persona incaricata di un pubblico servizio per tutti i reati che omettono di riferire, con aggravamento di pena per quelli contro la personalità dello Stato, ma pure il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto di questa ultima specie, omette o ritarda di farne denuncia all'autorità. E questa è forma nuova di reato, ignota al codice vigente. Le altre forme, oltrechè dagli art. 180 e 439 del codice vigente, sono considerate pure dagli art. 150, 151, 152, 190 del cod. proc. pen. Il dettato dei cinque articoli del Progetto è limpido e la redazione esatta. Soltanto sembrerebbe soverchia la locuzione *o opera* adoperata nell'art. 372, nella parola *assistenza* sembrando inclusa l'opera professionale prestata. E' lodevole il considerare l'omissione del referto come delitto, e non una semplice contravvenzione (art. 439 cod. vig.), per ragioni ovvie.

ALOISI. Rileva che non tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di riferire: vi sono ufficiali di polizia giudiziaria, quelli che appartengono alla polizia giudiziaria ordinaria, come i carabinieri, gli ufficiali e gli agenti di P. S. e le guardie di finanza che devono fare rapporto di tutto; ma non così altri ufficiali di polizia giudiziaria, cui la legge attribuisce tale qualità solo per determinati reati e fanno parte della polizia giudiziaria speciale. La distinzione è nel codice di procedura penale. Per gli ufficiali di polizia giudiziaria della seconda specie l'obbligo di referto vige soltanto per i reati, che essi sono competenti ad accertare. Per ogni altro reato non sono che semplici cittadini.

LONGHI. Crede più elegante la dizione attuale « che abbia avuto notizia ». Vorrebbe poi che si dicesse « ritarda indebitamente » poichè vi possono essere ragioni di ritardo giustificate.

MANZINI. Ma non vi è termine.

MARCONI. Nota che oltre l'Autorità giudiziaria ordinaria vi sono Autorità giudiziarie speciali, come, per es., il Tribunale Speciale e l'Intendente di finanza.

PRESIDENTE. Per autorità giudiziaria s'intende ogni autorità che abbia poteri giurisdizionali.

MARCONI. Prospetta il caso di un colonnello comandante di reggimento, il quale venga a conoscere che un suo dipendente ha commesso un reato comune, ma non lo denuncia, perchè afferma che se ne occuperà egli in via disciplinare. Naturalmente si tratta di un pubblico ufficiale. Ha egli l'obbligo di denunciare, anche se il fatto sia oggetto di giurisdizione speciale, ovvero si tratti di furto lievissimo, che per il codice penale militare è punito disciplinarmente?

PRESIDENTE. Se il colonnello ritiene che sia materia disciplinare di sua competenza non è in dolo e non commette reato.

MASSARI. Perchè la mancata denuncia sia punibile, occorre che il fatto che deve essere denunciato costituisca un illecito penale, e non già disciplinare.

NOSEDA. Nel caso esposto dal commissario Marconi, *quid* se il colonnello viene a conoscenza che il furto commesso dal suo dipendente è stato commesso a danno di civili e pertanto non è di giurisdizione militare?

MASSARI. Il caso ipotizzato dal commissario Marconi si riferisce a un reato di competenza del giudice ordinario, di cui il colonnello sia venuto a conoscenza fuori dell'esercizio e non a causa della sua qualità. Or, sembra che, se si tratti di un dipendente, il terzo capoverso dell'art. 164 del codice di procedura penale, in correlazione alle norme della legislazione sull'esercito, induca a far considerare il colonnello come un organo di polizia giudiziaria: onde, essendo egli per tale veste sempre obbligato alla denuncia, commetterà reato.

LONGHI. Ma è sempre un pubblico ufficiale. Non occorre che sia organo di polizia giudiziaria.

Insiste perchè si riproduca l'avverbio « indebitamente », antepo-  
nendolo non solo al « ritardo » ma anche all' « omette ». L'espressione « indebitamente » serve a valutare il dolo, nel caso concreto, anche oltre la rigorosa illegalità; consente valutazione di equità e non soltanto di illegittimità.

MANZINI. Per autorità giudiziaria si intende comunemente tanto quella ordinaria quanto quella speciale.

Sul caso del colonnello osserva che quando la legge militare autorizza il comandante di corpo a punire in via disciplinare non vi è questione. Quando invece vi è obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o militare non è dubbio che il colonnello abbia, come tutti i pubblici ufficiali, l'obbligo della denuncia, altrimenti diverrebbe quasi un favoreggiatore, abusando del suo potere.

Quanto alla proposta del commissario Longhi direbbe, meglio di indebitamente, « illegittimamente ».

SANTORO. Nota che il commissario Manzini nel suo trattato di procedura penale distingue l'Autorità giudiziaria dalle autorità che esercitano giurisdizione, come il Senato costituito in Alta Corte.

MANZINI. E' escluso dall'ordine giudiziario, ma è un'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Quando si tenga presente che l'espressione « Autorità giudiziaria » comprende tutte le autorità che esercitano funzioni giurisdizionali, e quindi anche l'Autorità giudiziaria ordinaria, non possono rimanere dubbi.

SANTORO. Ordinaria è anche la giurisdizione degli Ufficiali di porto, secondo il codice della marina mercantile.

MANZINI. Si potrebbe dire « autorità competente ».

LONGHI. Insiste sull'aggiunta dell' « indebitamente » che preferisce a « illegittimamente », perchè significa senza giustificato motivo, e pertanto

importa una valutazione di elementi discrezionali che non sono tassativamente inquadrati in una disposizione di legge.

MASSARI. Al Commissario Santoro osserva che la tutela penale si deve rivolgere alla funzione giurisdizionale, da qualunque autorità esercitata. In questo principio, che si riferisce alla sostanza del problema, non crede che vi possa essere contrasto. Rimane in esame la questione terminologica: e al riguardo ricorda che anche il codice di procedura distingue l'Autorità giudiziaria ordinaria da tutte le altre autorità speciali, per comprenderle tutte nel più ampio concetto di Autorità giudiziaria.

Gli sembra poi che la dizione dell'art. 368 non lasci dubbio che si tratti di un reato doloso, e quindi che tutte le forme di inosservanza colposa ne restino fuori. E neanche crede possa esservi dubbio sui soggetti ai quali incombe l'obbligo di riferire, perchè la legge stabilisce questo dovere a carico del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni: nel caso del comandante di corpo che viene a conoscenza del reato commesso da un militare o da altra persona alla sua dipendenza, ripete ancora una volta che si tratta di un ufficiale cui le leggi sull'esercito attribuiscono funzioni di polizia giudiziaria, e quindi egli ha senz'altro il dovere di denunciarlo.

Quanto alla proposta del commissario Longhi di aggiungere « indebitamente », osserva che molte volte si ritrovano usati nel codice penale vigente gli avverbi « indebitamente » o « arbitrariamente »: ma questi avverbi non servono certo, come pur vorrebbero, a denotare il carattere doloso. Essi, anzi, possono essere equivoci, perchè anche la condotta colposa realizza un comportamento indebito: è questa la ragione per cui il Progetto fa di simili espressioni, pleonastiche o equivocate, l'uso più parco.

LONGHI. La Cassazione ha detto che la espressione « indebitamente » dovrebbe essere conservata e anzi si riferisce anche alla « omissione ». Si chiede ora se essa comprenda anche la colpa. L'omissione indebita, anche se involontaria, vi sarebbe inclusa e punita. Fa voti che l'art. 369 sia fuso con l'art. 368.

BIANCHI. Dubita che l'articolo debba essere applicato soltanto nell'ipotesi che si tratti di fatto doloso. E se l'omissione avviene per negligenza?

MANZINI. Sarebbe eccessivo contemplare l'ipotesi colposa.

SATTA. Si associa al commissario Manzini: per il pubblico ufficiale negligente vi sono le sanzioni disciplinari, e sarebbe troppo grave arrivare ad una sanzione penale. Del resto la legge sullo stato giuridico contempla pene disciplinari gravissime.

MANZINI. Aggiunge che non è opportuno prevedere la colpa, specie per i magistrati. Quante volte nelle cause civili il magistrato può ravvisare un reato e pure fa a meno di denunciarlo?

PRESIDENTE. Bisogna specificare in che consiste il dolo.

SATTA. Nel proposito deliberato di omettere.



PRESIDENTE. Allora per favorire.

MANZINI. Anche per pietà.

CARINCI. Fa presente che il Codice vigente non contempla l'omissione colposa.

LONGHI. Perché c'è l'« indebitamente ».

MASSARI. A parte ogni questione di forma, anch'egli, con i Commissari Longhi, Satta e Manzini, non crede sia il caso di incriminare le inosservanze colpose.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

#### Art. 371.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 371.

La Cassazione, la Corte di Appello di Aquila, l'Università di Bologna, l'Università di Palermo, il Sindacato degli Avvocati di Catania, la Commissione degli Avvocati di Rovereto, la Commissione degli Avvocati di Trieste, il commissario Cavaglià, sono sostanzialmente contrari alla nuova previsione, per ragioni pressochè comuni a tutti, e così espresse dalla Cassazione: La disposizione non ha importanza pratica. Se trattasi di un cittadino probo, amante della Patria e conscio dei doveri verso di Lei, non esiterà a denunciare le tristi macchinazioni, anche senza coazione della norma penale. Se viceversa sia un birbaccione — e potrebbe essere anche soltanto un ignorante — sarà ben difficile raggiungere la prova sino a stabilire che la notizia in suo possesso era completa in tutti i suoi elementi al punto da dargli la certezza che si volesse commettere quel gravissimo delitto. Ma v'ha di peggio. La calunnia è terribile reato, che purtroppo infierisce in qualche regione; il nuovo reato costituirà una possente salvaguardia per il calunniatore, il quale potrà dire che egli si è indotto alla denuncia per evitare a sè anche il pericolo di una pena, in dipendenza del nuovissimo comandamento imposto al cittadino.

La disposizione si giustifica, come è detto nella Relazione, quale affermazione solenne e sanzionata di un *dovere civico*, che sorpassa il comune pregiudizio della *delazione* in vista della entità del bene, che s'intende tutelare.

L'ignoranza eventuale delle *norme penali* da parte del cittadino non può, evidentemente, essere presa in considerazione.

E del pari la possibilità degli abusi non può far disconoscere la opportunità della norma fondamentale.

In via subordinata:

La Cassazione stessa propone che, se l'articolo sia destinato a rimanere, dopo le parole *avendo avuta notizia di un delitto*, si aggiunga *commesso o che si voglia commettere*, giacchè è ben utile che l'Autorità sia informata del delitto che sta per commettersi.

La Corte di Appello di Aquila fa presente, che, se si parte dal

concetto che ciascun cittadino abbia, come tale, l'obbligo di concorrere alla tutela dell'ordine giuridico, è ovvia la illazione che esso debba denunciare tutti i delitti dei quali abbia avuto notizia; e la limitazione desunta dalla qualità del delitto o dalla gravità della pena non è razionale nè opportuna, specie perchè essa presuppone che ciascuno, anche di modestissima cultura, sappia distinguere i delitti contro la personalità dello Stato dagli altri, e ne conosca il grado e modo di punibilità.

In tali sensi la disposizione potrebbe davvero riuscire eccessiva; e, d'altronde, bisogna tener conto della nuova concezione de l'*iter criminis*, secondo il Progetto, che non esclude dalla punibilità gli atti preparatori, e del fatto che molti delitti contro la personalità dello Stato sono incriminati proprio con riferimento allo stadio preparatorio.

Del pari, pur nulla opponendosi in via di principio, riuscirebbe praticamente *eccessiva* la denuncia obbligatoria da parte del cittadino con *riferimento a tutti i delitti*.

L'Università di Siena ritiene incoerente il Progetto, perchè non colloca fra i delitti contro l'*ordine pubblico* il delitto di omessa informazione della polizia da parte del cittadino, che è a conoscenza della macchinazione o comunque della altrui intenzione di commettere un reato contro la personalità dello Stato.

Evidentemente, anche l'ordine pubblico da questo, come da tanti altri delitti, rimane leso; ma la lesione è indiretta, mentre principalmente è l'attività giurisdizionale dello Stato, che risente il danno della mancata denuncia, la quale impedisce di procedere.

La Corte di Appello di Palermo ritiene che le parole *contro la personalità dello Stato* dovrebbero essere sostituite con le parole *contro la Patria e contro i poteri dello Stato*.

La terminologia è coordinata con quella del Titolo I, e di essa si è già dato ragione.

La Commissione Reale degli Avvocati di Milano chiede se il cittadino, che ha perduto la cittadinanza italiana, può essere punito, qualora ometta di denunciare un delitto della natura di quelli anzidetti.

Ed aggiunge che, in ogni modo, si proporrebbe che venisse esaminata la opportunità di incriminare pel reato in esame anche il cittadino, che abbia perduto la cittadinanza italiana.

Evidentemente no, tanto più che il legislatore ove volle che l'ex cittadino fosse punito lo disse espressamente, sia nel codice vigente (art. 105), sia nel Progetto (art. 247), dove è stabilito che il cittadino, che porta le armi contro lo Stato è sempre punito, ancorchè abbia perduto la cittadinanza.

L'ex cittadino può essere considerato cittadino agli effetti penali quando agisce contro lo Stato, non quando omette l'adempimento

di un dovere, preordinato a rafforzare la tutela dello Stato, al quale più non appartiene.

Il commissario Gregoraci pensa che la sanzione penale portata dall'art. 371, che va fino ad un anno di reclusione ed alla multa di lire 10.000, è del tutto inefficace se la omessa denuncia si riferisce a reati di così alta importanza, che vengono puniti con la pena estrema della morte o dell'ergastolo.

La valutazione del sistema penale dal lato quantitativo rispetto alle singole ipotesi deve essere rifatta nel suo complesso nella formulazione del testo definitivo.

La Corte di Appello di Roma propone di stabilire che non vi è reato quando la denuncia potrebbe nuocere a un prossimo congiunto del cittadino, che ha avuto notizia del delitto.

E' già disposto in tali sensi nella prima parte dell'art. 391 del Progetto.

CARINCI. Osserva che la norma contenuta nell'art. 371, concernente la omessa denuncia di reato da parte del cittadino, mette capo al principio del dovere che ogni cittadino ha di evitare che sia compromessa la sicurezza dello Stato. In questo caso è un *dovere civico* quello del cittadino di procedere alla denuncia. La norma è perciò da approvarsi. Soltanto, invece della locuzione *notizia*, che potrebbe apparire troppo generica, preferirebbe una diversa locuzione la quale precisi che debba trattarsi di *notizia certa, di notizia sicura*, non fondata sulle dicerie o sulla pubblica voce. Sicchè potrebbe adoperarsi appunto la locuzione ora detta *notizia certa o notizia sicura*.

LONGHI. Approva questo articolo che evidentemente è stato suggerito da casi verificatisi nella pratica, per cui bene si toglie al fatto il carattere di una rivelazione, sostituendo ad una mera facoltà discrezionale un preciso dovere legislativo. Andrebbe anzi più in là, imponendo l'obbligo della denuncia non solo al cittadino, ma a chiunque, anche straniero.

MANZINI. Ritiene che l'osservazione della Corte di Cassazione specie su quanto si riferisce al pericolo delle calunnie non sia esatta. Bene ha avvertito il commissario Longhi che è opportuno avere stabilito questo obbligo legislativo, ed è anch'egli d'avviso che si dovrebbe estendere a chiunque, in relazione anche ad altri reati di particolare gravità. Per es, se taluno sa che si ordisce un assassinio, perchè non deve avere l'obbligo di denunciarlo?

Una questione da risolvere è poi questa: se il denunziatore ha già assunto una responsabilità penale nel fatto che denuncia, che trattamento gli si fa? Secondo lui dovrebbe andare esente da pena per ciò che ha commesso precedentemente, altrimenti egli si guarderà bene dal fare la denuncia.

NOSEDA. Approva pienamente questo articolo, tanto più che l'istituto della denuncia obbligatoria ha dei precedenti nella nostra letteratura giu-

ridica ed in moltissime legislature straniere, fra cui quella inglese.

Si associa poi alla proposta Longhi di estendere la disposizione a chiunque, poichè, trattandosi di reati così gravi, non si giustifica la distinzione fra cittadini e non cittadini: chiunque si trova su territorio italiano deve essere sottoposto all'obbligo giuridico della denuncia. Si associa altresì alla proposta Manzini di estendere la disposizione agli altri reati più gravi, per es., la strage.

MASSARI. Occorre tenersi lontani dagli eccessi in un senso e nell'altro. Non si può, da un sistema in cui l'obbligo della denuncia non c'è, passare al sistema opposto dell'obbligo della denuncia senza limiti: si arriverebbe davvero a forme perminose di regresso, che ebbero vigore in ordinamenti giuridici soprapassati. La via scelta dal Progetto è una via di mezzo, che ha precedenti in leggi tutelatrici delle istituzioni politiche, non remote: per esempio, in una legge francese del 1830 e nella vigente legislazione austriaca che considera, con sistemazione tutt'altro che felice, come forma di concorso, la omessa denuncia dei delitti di alto tradimento. Il Progetto ha limitato l'obbligo della denuncia ai delitti contro la personalità dello Stato, e non pare opportuno estendere l'obbligo ai reati comuni.

Il commissario Manzini ha sollevato la questione se la disposizione sia applicabile a colui che abbia partecipato alla preparazione del reato. Risponde che l'art. 391 stabilisce la non punibilità per coloro che esporrebbero se stessi ad un inevitabile nocumento nella libertà, e che evidentemente il complice si verrebbe a trovare in questa situazione; quindi egli non ha l'obbligo della denuncia.

#### Art. 372.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 372.

La R. Università di Parma e l'Associazione italiana di medicina legale fanno voti affinchè venga mantenuta l'attuale disposizione che limita l'obbligo di referto ai casi, che possano presentare i caratteri di reati contro la persona, perchè temono che la estensione potrebbe mettere i sanitari in condizioni di violare la legge per mancanza di adeguata conoscenza della legge penale, nel riferimento a tutti i reati. Non pare accettabile il voto, che parte da una premessa assolutamente inammissibile, quale si è l'ignoranza della legge penale.

La Corte di Appello di Bologna, e la Commissione degli Avvocati di Rovereto propongono di omettere le parole « per cui si debba procedere d'ufficio », perchè è nell'interesse della giustizia che il medico riferisca sempre. Molte volte un delitto contro la personalità appare di lievissima entità e solo in seguito assume gli estremi più gravi, quando forse non è più possibile una efficace raccolta delle prove.

La esclusione dall'obbligo del referto pei reati perseguibili a querela di parte è in correlazione con la estensione dell'obbligo del referto stesso a tutti i fatti, che possano presentare i caratteri di un delitto. In molti casi il referto obbligatorio frustrerebbe quelle ragioni di opportunità e considerazioni individuali, in vista delle quali il legislatore volle mantenere per taluni reati la sola perseguibilità a querela dell'offeso.

Il commissario Carinci rileva che sembra soverchia la locuzione « o opera » adoperata nell'art. 372, perchè nella parola « assistenza » è inclusa l'opera professionale prestata.

Il concetto di *assistenza* ha carattere di *continuità*, mentre l'*opera* è limitata a un semplice intervento transitorio. In questo secondo caso, mancando la diversa locuzione potrebb'essere dubitarsi dell'applicabilità della norma.

La Corte di Appello di Firenze e la Corte di Appello di Napoli; ritengono che sarebbe stato opportuno stabilire nel codice penale il termine entro cui deve *riferirsi* e, decorso il quale, si ha il *ritardo* costituente reato. Detto termine, attualmente, è nell'art 152 del cod. proc. pen..

Sembra che la norma, di evidente carattere processuale, debba rimanere nel codice di procedura penale.

BIANCHI. Chiede se si sia voluta configurare soltanto l'ipotesi dolosa, o anche quella colposa, e nel primo caso se non sia opportuno configurare anche il fatto colposo.

LONGHI. Si associa al commissario Bianchi. Il sanitario ha o non ha facoltà di valutazione? La giurisprudenza si è divisa: talora ha detto che non l'ha, ed ha condannato, tal'altra ha assolto. La soluzione vera è quella intermedia, da lui sempre sostenuta, e cioè che alla valutazione si deve arrivare sviluppando il concetto della contravvenzione, per cui anche nella contravvenzione il sanitario deve essere in colpa. Gli si presenta uno che ha male ad un occhio e dichiara essere caduto da una scala. Egli crede e non riferisce. Ma poi il male si aggrava e si viene a sapere che il ferito è stato buttato giù dalla scala; allora si dice che il sanitario aveva l'obbligo di denunciare. Questo è un eccesso, poichè non vi sarà in questo modo alcun fatto che sfugga a tale articolo: anche uno spavento può produrre la febbre! Dunque se non fosse ammessa alcuna valutazione di carattere soggettivo da parte del sanitario, di tutti i fenomeni di spavento dovrebbe farsi referto.

Quanto alla collocazione dell'articolo, vorrebbe che fosse restituito alle contravvenzioni. E' un eccesso parlare di delitto; ma, se l'articolo deve restare così come è, la pena sia ridotta alla metà se l'omissione sia attribuibile a semplice colpa. Con ciò si crea l'obbligo, si crea la sanzione, ma non si prescinde dalla pratica e dalla umanità. Altrimenti, poichè in tutti i casi di lesioni guaribili entro i diecigiorni il medico deve mettere *salvo compli-*

*cazioni*, ed effettivamente la guarigione può avvenire dopo, la mancata denuncia costituirebbe sempre reato.

GREGORACI. Non entrerà nella questione della collocazione, per quanto possa in verità sembrare eccessivo che i medici siano qualificati come delinquenti per aver ommesso di fare un referto. Si domanda però quale sia il significato dell'articolo: secondo lui si prescinde dal dolo, perchè, se c'è dolo, c'è favoreggiamento e non più l'omissione di referto, che è un reato meramente colposo. Pertanto toglierebbe le parole « che possano presentare i caratteri di delitto », le quali estendono troppo il significato, sostituendole con le parole « che presentano i caratteri di delitto ». In questo modo si eviterebbe che tutte le volte che vi è una lesione vi debba essere un referto, poichè tutte le lesioni possono presentare i caratteri di un delitto.

MASSARI. La proposta del commissario Longhi di trasferire la norma fra le contravvenzioni urta contro una realtà innegabile: che cioè un sanitario può omettere il referto per occultare un delitto, e non si vede perchè in questo caso non si debba riscontrare una ipotesi concettualmente analoga a quella dell'omessa denuncia dell'art. 368. Quanto invece alla proposta subordinata, effettivamente parrebbe che l'articolo debba essere completato con l'ipotesi colposa.

GREGORACI. Ma allora la pena della prima parte è troppo mite.

SANTORO. Ed inoltre si pregiudica la identica questione sollevata sull'articolo 368.

PRESIDENTE. Là vi sono le sanzioni disciplinari.

MARCONI. Rileva che la omissione di referto potrà dar luogo ad inconvenienti gravi, se rimarrà l'art. 586 sulla punibilità del contagio delle malattie veneree.

ALOISI. Là si procede a querela di parte.

MARCONI. Ma quando avviene la morte si procede di ufficio.

GREGORACI. Insiste nella sua proposta perchè si dica « presentino » e non « possano presentare ». Così anche il caso prospettato dal commissario Marconi troverebbe soluzione.

GISMONDI. Si associa.

ROCCO. Il Progetto ha riprodotto la stessa differenza di locuzione del codice vigente, fra il caso del pubblico ufficiale e quello del sanitario, e bene a ragione, perchè la valutazione che deve fare il pubblico ufficiale è diversa da quella che deve fare chi esercita una professione sanitaria. Per il pubblico ufficiale basta che accerti che si trovi di fronte ad un fatto il quale, considerato in rapporto alla legge penale, appaia avere i caratteri di reato: potrà egli anche sbagliare nel giudicare sulla applicabilità della legge penale al fatto, ma non importa. Per il sanitario invece la condizione è diversa, specie se si tratta di un chirurgo, poichè egli si trova di fronte ad un fatto che da un certo punto di vista può sempre presentare i caratteri di delitto, in quanto una qualunque lesione personale nel senso clinico della parola può sempre far dubitare se ci si trovi di fronte ad un

delitto. Come distinguere? Principalmente attraverso le cause. Una ferita può essere il prodotto di una disgrazia, ed allora non ci troviamo di fronte ad un reato; può essere invece il prodotto di un'azione altrui, dolosa o colposa, ed allora ci troviamo di fronte ad un reato. La valutazione quindi deve riferirsi anzitutto alle cause della lesione, e però la legge richiede che il sanitario indagher se la ferita possa presentare i caratteri di un delitto, valutando principalmente le cause, se si tratti, cioè, di una causa fortuita oppure di una causa dolosa o colposa. Questa è l'indagine, che per il pubblico ufficiale non si presenta necessaria, ma per il sanitario sì. Nè si tratta di una indagine giuridica, per dire se il fatto sia reato o no, ma di una valutazione di fatto tecnica o empirica che sia. Tutti i casi possono presentare i caratteri di delitto, ma non è la semplice valutazione clinica che può guidare il sanitario, bensì anche quella delle circostanze che hanno accompagnato il fatto. Pertanto la locuzione adottata è la più precisa, in quanto parlare di casi che « possono presentare » i caratteri di un delitto significa proprio dover fare una valutazione, scientifica o pratica, ma in ogni caso essenzialmente discrezionale; la quale non può non rientrare nella competenza propria del sanitario che vi procede.

Il dolo poi di questo reato consiste nella scienza e nella volontà di omettere o ritardare la denuncia, sapendo, o, quanto meno, sospettando che ci si trovi di fronte ad un delitto.

GREGORACI. Ma questa è una contravvenzione.

LONGHI. Può essere anche colpa.

ROCCO. E' una valutazione che può essere dolosa o colposa, poichè anche per incapacità il sanitario, può non concepire il sospetto di trovarsi di fronte ad un delitto; ma la distinzione fra il dolo e la colpa va fatta rispetto al fatto della omissione della denuncia, non già rispetto al fatto della esistenza o meno del delitto che si ha l'obbligo di denunciare.

LONGHI. C'è il caso che il medico dimentichi di fare il referto.

SANTORO. Rileva che il commissario Rocco ha finito con l'ammettere l'ipotesi della colpa.

#### Art. 373.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 373.

La Corte di Appello di Torino dubita che la dizione « Autorità giudiziaria », ove non equivalga a quella di « Autorità giurisdizionale », possa facilmente indurre nell'opinione che il reato di cui trattasi non esista che nei procedimenti avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria. La frode processuale (art. 361) riguarda tanto il procedimento civile che l'amministrativo, e l'art. 388 espressamente parla di giudice ordinario o speciale.

La disposizione si riferisce, evidentemente, a qualsiasi autorità giurisdizionale, e l'espressione *Autorità giudiziaria*, generica non

esclude le giurisdizioni speciali. Si potrà esaminare la opportunità di un coordinamento.

La Commissione Reale degli Avvocati di Livorno propone di aggiungere, dopo la parola « ottiene », le parole « senza un legittimo motivo ». Le ragioni della proposta aggiunta sono ovvie: basta pensare che anche un avvocato nominato d'ufficio, che per ragioni di legittimo impedimento non si presenti all'udienza, può essere colpito dall'articolo suindicato.

L'aggiunta è inutile, perchè il reato sussiste solo se si *ottiene con mezzi fraudolenti*.

Il commissario Cavaglià ritiene che il *rifiuto*, di cui nella prima parte e nel capoverso, dovrebbe essere dichiarato *indebito*.

L'aggettivo sarebbe pleonastico, perchè se il *rifiuto* è *legittimo* non costituisce illecito punibile.

Il commissario Albertini chiede se nel penultimo capoverso sono compresi gli *esperti della magistratura del lavoro*.

Si risponde affermativamente.

GREGORACI. Non vede come si possa equiparare il caso del perito o del testimone, che si rifiuti di prestare concorso alla giustizia, con quello del custode.

Trova poi pericolosa la ipotesi di « chiunque chiamato a deporre come testimone ottiene di non prestare il suo ufficio ». Si complicheranno così l'opera della giustizia e l'andamento dei processi, per le relative indagini che certo bisognerà fare nello stesso procedimento.

PRESIDENTE. Ci vogliono mezzi fraudolenti.

GREGORACI. O si tratta di un certificato falso, o altrimenti non comprende che cosa si voglia dire. D'altra parte questa questione si potrebbe rimandare alla procedura.

SANTORO. Il primo capoverso dell'art. 373 prevede un delitto, che è previsto parimenti dall'art. 670. Non vede la ragione per cui il rifiuto opposto all'Autorità giudiziaria sia delitto, e il rifiuto di dare le proprie generalità ad un pubblico ufficiale sia contravvenzione.

ROCCO. Al commissario Gregoraci risponde che l'art. 373 riproduce l'art. 2.0 del codice vigente, con la sola differenza che il Progetto contempla anche il caso del custode, perchè si è ritenuto che questa del custode sia anch'essa una funzione di carattere giudiziario, specie nel procedimento penale. A rigore anzi la disposizione si dovrebbe estendere a tutti i custodi, anche nel procedimento civile.

GREGORACI. L'art. 210 non è stato mai applicato.

ROCCO. Non per questo si deve eliminare. Anche le disposizioni sul duello e sull'adulterio sono applicate assai di rado, eppure vengono mantenute.

Al commissario Santoro osserva poi che qui non si tratta di un privato qualsiasi, ma di un privato che esercita funzioni giudiziarie, onde la differenza con l'articolo 670.

SANTORO. Non insiste.



## Articoli 374 a 378.

PRESIDENTE. Dà lettura degli art. 374, 375, 376, 377 e 378.

## Art. 374.

La Corte di Appello di Bologna ritiene che sarebbe desiderabile, si usasse una espressione più lata e comprensiva, giacchè non è soltanto con la denuncia vera e propria all' Autorità giudiziaria o ad altra autorità la quale sia per legge obbligata a riferirne alla medesima, che si può dar vita ad una falsa incolpazione. Vi sono modi anche più pericolosi e insidiosi della denuncia, querela o richiesta, anche se anonimi, per calunniare. Dovrebbe bastare anche la semplice esposizione di fatti, pur che implichi o possa implicare un riferimento all'autorità di natura calunniosa, come avviene bene spesso negli interrogatori, o nelle esposizioni o narrazioni, sia pure fatte a propria discolpa, seguendo così il costante indirizzo della giurisprudenza in siffatta materia.

Poichè per la denuncia non è prescritta, nel codice di procedura penale, una forma *determinata*, non si esclude che il reato possa sussistere nei casi posti in rilievo.

La espressione è pure adoperata negli attuali articoli 211 e 215 del codice penale.

Una volta poi che si è preveduta la simulazione o calunnia anche per un fatto costituente contravvenzione - art. 377 -, forse sarebbe più preciso dire che la simulazione consiste nell'affermare falsamente essere avvenuto « un *delitto* » anzichè un « *reato* » ; e che la calunnia consiste nella falsa incolpazione di un *delitto*.

L'art. 377 rispetto agli articoli 374 e 375 non costituisce una configurazione autonoma, ma una semplice attenuazione di pena; onde la necessità di una precedente previsione generale e comune.

## Art. 375.

La Procura Generale di Palermo e il commissario Carinci chiedono, che, come nell' art. 212 vigente, sia aggiunta la interdizione dai pubblici uffici.

La disposizione di carattere generale stabilita nell' art. 33 e le pene più elevate stabilite pel reato di cui trattasi, anche in relazione all' art. 321, rendono quasi in ogni caso applicabile la interdizione dai pubblici uffici.

La Corte di Cassazione rileva che non si fa più cenno della ritrattazione, utilissima, alla quale non può dirsi equiparata, agli effetti di questo delitto, la confessione, che costituisce una mino-  
rante per tutti i reati. Ed infatti la ritrattazione, per essere efficace, meritevole di premio, dovrebbe essere fatta in tempo anteriore, come appunto è prescritto dell' art. 213 del codice vigente.

In luogo della *ritrattazione*, di cui all' art. 213 del codice pe-

nale, sono state sostituite le *diminuenti* generali dei nn. 5° e 6° dell'art. 64, che rispondono sostanzialmente alla norma attuale quando, naturalmente, siano applicabili, tenuto conto del momento in cui si verifica il fatto del colpevole.

La Corte di Appello di Bologna osserva che alcune questioni in materia di calunnia sono rimaste ancora insolute. E così, se possa sorgere il delitto di calunnia in linea di reato di azione privata quando manchi la querela della parte lesa, ovvero quando per il reato attribuito non possa procedersi per cause estintive. E' noto come la giurisprudenza al riguardo sia tuttora scissa.

I casi ai quali si allude escludono evidentemente il reato, anche per il modo onde nel Progetto sono stati considerati, quanto agli effetti, la *querela* e le *cause estintive del reato*.

#### Art. 376.

La Corte d' Appello di Firenze e il commissario Carinci ritengono filologicamente impropria la parola *confessione*, trattandosi di una incolpazione *falsa*.

Il rilievo potrà essere preso in considerazione nella compilazione del testo definitivo.

La Commissione degli Avvocati di Rovereto chiede che sia abbassato a sei mesi il minimo della pena.

Il commissario Carinci chiede che anche per questo reato si tenga conto della ritrattazione.

Vale la risposta data per il reato di calunnia.

#### Art 378.

La Corte di Appello di Palermo, la Commissione Reale degli Avvocati di Asti, la Commissione Reale degli Avvocati di Padova e il commissario Cavaglià vorrebbero che fosse esteso il beneficio della *esenzione* da pena per effetto della *ritrattazione* anche al falso giuramento *decisorio*.

Come si è detto nella Relazione, la esenzione da pena nella ipotesi del giuramento deferito d'ufficio o suppletorio è consigliata dal fatto, che per questo manca nella parte invitata a giurare la *facoltà del riferimento*, stabilita, invece, pel giuramento decisorio deferito dalla parte, dell'art. 1368 codice civile - e che rende meno meritevole di considerazione chi giura il falso senz'altro. In questo ultimo caso, alla parte, che ha giurato il falso e si ritratti, spetterà sempre il beneficio dei nn. 5° e 6° dell'art. 64.

La Commissione Reale degli Avvocati di Rovereto vorrebbe, al contrario, eliminata la esenzione da pena anche per il giuramento suppletorio.

Si è risposto nella Relazione che la esenzione tien conto dello stato psicologico in cui si trova la parte messa necessariamente ad un difficile bivio dall'invito del giudice, mentre, poi, sen-

za dubbio, una ritrattazione tempestiva giova in ogni caso agli interessi della giustizia.

La Commissione degli Avvocati di Perugia osserva che in relazione all'art. 31, che distingue la interdizione in perpetua e temporanea, e all'art. 41, che genericamente determina la durata della temporanea in misura uguale a quella della pena principale inflitta, sembra opportuno specificare con chiarezza per ciascuna figura di reato che si tratta di interdizione ~~temporanea~~ *temporanea*.

Secondo il sistema adottato dal Progetto, quando la legge non determina esplicitamente che l'interdizione è perpetua, s'intende temporanea.

La Commissione Reale degli Avvocati di Alessandria fa voti affinché - o nella stessa disposizione di diritto materiale, o in altra del Codice di rito, sia con espressa statuizione eliminato - come fa il Progetto per altre materie controverse - lo stato, veramente allarmante per la giustizia, che la applicazione di tali disposizioni oggi ha creato nella pratica, a causa delle più opposte e inconciliabili interpretazioni in punto di ammissione della prova; interpretazioni di Corti e Tribunali che hanno condotto - in casi identici - ora a punire lo spergiuro, ora ad assicurare al colpevole la più riprovevole impunità, a seconda che si consenta o si neghi la ammissibilità della prova testimoniale nello spergiuro.

La opportunità di una norma al riguardo potrà essere esaminata in sede di riforma del codice di procedura penale.

Il commissario Cavaglià chiede se la sentenza civile *definitiva* dovrà intendersi irrevocabile. Tale presupposto, dichiarato incontestabile quando si ricordano *sentenze penali*, può richiedere dichiarazioni espresse trattandosi di sentenza civile.

Si risponde che l'espressione « sentenza definitiva » ha, nella procedura civile, un significato ben determinato.

CARINCI. Osserva che i codici toscano e sardo non conoscevano la forma criminosa dell'auto calunnia. Fu la prima volta ammessa nel 1875 dalla Commissione Senatoria ed eliminata nel 1876 dalla Commissione di revisione, che la considerò forma eccezionale e straordinaria. Ricomparve poi nel Progetto Zanardelli del 1883 e passò nel testo definitivo, che la considera come simulazione di reato, nel capoverso dell'art. 211, il cui contenuto è uguale a quello dell'art. 376 del Progetto. Invece della parola *confessione* userebbe la parola *dichiarazione*, che sembra più precisa. Inoltre parrebbe equo prevedere pure l'ipotesi della diminuzione di pena per la rivelazione e la ritrattazione della simulazione o dell'autocalunnia, così come dispone l'art. 213 del codice vigente. Questa ipotesi di attenuazione era prevista dal codice sardo (art. 379), dal toscano (art. 268) ed è considerata pure dalla dottrina, e non sembra vi sia plausibile motivo per premetterla, molto più che il Progetto ammette l'ipotesi pure nel falso giuramento (art. 378), nella falsa testimo-

nianza e nella falsa perizia (art. 383) e favorisce la confessione del colpevole (art. 64 n. 6°). In epigrafe all'art. 377 è erroneamente chiamato l'art. 213 codice vigente, che considera appunto la ritrattazione dell'inculpazione o la rivelazione della simulazione, mentre l'art. 377 concerne la diminuzione di pena solo quando la calunnia si riferisce ad un fatto costituente contravvenzione, su di che si può convenire. La nuova norma potrebbe introdursi come capoverso dell'art. 377, da concepirsi così: « Le pene stabilite nei « tre articoli precedenti sono diminuite se la simulazione, la calunnia o l'autocalunnia concernano fatti costituenti contravvenzione. « Le pene stabilite negli art. 374 e 376 sono diminuite di due terzi « se il colpevole riveli la simulazione o ritratti l'autocalunnia « prima di qualsiasi procedimento giudiziario, e sono diminuite soltanto da un terzo alla metà se la rivelazione o la ritrattazione « avvenga in tempo successivo, ma prima della sentenza di primo grado sul fatto costituente la simulazione o l'autocalunnia ». Ma, se ciò non piacesse, potrebbe la diminuzione collocarsi fra i casi considerati nell'art. 383 del Progetto.

SANTORO. Al commissario Carinci osserva che provvede l'art. 64, n. 6°: « aver confessato pienamente il delitto ». Se uno confessa di aver calunniato, ritratta completamente l'oggetto della calunnia.

CARINCI. Altro è la confessione ed altro è la ritrattazione. Si confessa un delitto, si ritratta una incolpazione. Sull'art. 64 furono fatte delle riserve per parte della Commissione, nè si conosce se rimarrà, o come in definitiva sarà formulato. Ma, pure rimanendo come è formulato, non potrebbe comprendere la ritrattazione, per le condizioni specifiche cui quell'articolo subordina la confessione.

GREGORACI. Si associa al commissario Carinci. L'istituto della ritrattazione della calunnia è così importante che non può essere confuso con le circostanze attenuanti comuni. D'altra parte non abbiamo un testo definitivo dell'art. 64, e pertanto non possiamo sapere come esso rimarrà formulato. Ad ogni modo poi è più opportuno stabilire qui l'attenuante, perchè si sappia chiaramente che chi ha calunniato, può efficacemente ritrattare, e non soltanto prima che si inizi il procedimento, ma anche successivamente, come avviene per la falsa testimonianza, per cui si è ammessa la ritrattazione anche davanti al Supremo Collegio.

MANZINI. Propone che alla parola « richiesta » nell'art. 375 si sostituisca la parola « istanza ». Vorrebbe poi che fosse anche menzionato il rapporto, che può essere calunnioso.

MASSARI. « Rapporto » indica un concetto formale: il contenuto dell'atto sostanzialmente è compreso nella espressione « denuncia ».

BIANCHI. A proposito della ritrattazione, gli sembra che non siano applicabili nè il n. 6°, nè il n. 5° dell'art. 64. Il n. 5° si riferisce infatti ad un risarcimento di danni ed il n. 6° richiede due condizioni: avere confessato e avere rivelato il colpevole. Ma se si calun-

nia per un reato inesistente, come possono ricorrere tutte e due le ipotesi?

SANTORO. Chi confessa rivela di essere egli l'autore della calunnia.

MARCONI. Osserva che il n. 6° dell'art. 64 varrebbe soltanto per la dichiarazione, prima del giudizio, mentre il Codice attuale diminuisce la pena anche quando la ritrattazione avvenga prima della sentenza.

ROCCO. Sul quesito se la diminuzione di pena sia compresa o no nell'art. 64, egli ritiene che l'art. 64 sia applicabile, ma non nel n. 6°, bensì nel n. 5°, il quale parla prima di risarcimento e di riparazione, forme di pentimento operoso, che si manifestano soprattutto nell'ambito patrimoniale, ed aggiunge poi: « chiunque prima del giudizio si adoperi per elidere le conseguenze dannose del reato ». Ciò posto, non comprende come la ritrattazione del calunniatore non si debba considerare come un mezzo di elidere le conseguenze dannose della calunnia. Lo *ius poenitentiae*, che è ammesso in tutti i campi del diritto, è un concetto che si deve ritenere ammissibile anche nei reati, e assume forme diverse a seconda che si esplica nei reati contro il patrimonio o in quelli contro l'amministrazione della giustizia: ora nella calunnia, come nella ingiuria, la forma più esplicita, più pronta ed efficace di riparazione è certo quella di ritrattare. Nella ritrattazione della calunnia, come della ingiuria, si ha quasi come una riparazione in natura del danno morale e materiale che deriva dal reato.

Il commissario Marconi ha rilevato che la diminuzione di pena si accorda oggi anche quando la ritrattazione avvenga prima della sentenza, mentre per l'art. 64 sarebbe limitata a prima del giudizio. Al Progetto è parso in verità eccessivo ammetterla nel corso del giudizio, e pertanto esso ha voluto limitare il beneficio, escludendo la repiscenza tardiva.

CARINCI. Il commissario Bianchi ha detto le ragioni per le quali non sarebbe applicabile alla ritrattazione il n. 5° dell'art. 64; a tali ragioni si associa.

GRÉGORACI. Non crede che l'articolo 64 possa essere una specie di modello cui si debbano adattare le varie ipotesi. D'altra parte, anche perchè vi sia libertà piena di riformulare l'art. 64, insiste nel far voti che in materia di ritrattazione della calunnia si ritorni al sistema del codice vigente. Ricorda poi che, fin da quando si discusse l'art. 64, egli sostenne che la riparazione ed il risarcimento debbono essere efficaci anche nel corso del giudizio. Pertanto, in via subordinata, vorrebbe che nel redigere definitivamente l'art. 64 si adottasse tale sua proposta.

ROCCO. All'osservazione del commissario Carinci sull'art. 376 risponde che nel diritto processuale la dichiarazione che parte da una persona mediante la quale essa si confessa autrice di un reato si chiama confessione, sia essa vera o falsa. Non comprende pertanto perchè si debbano mutare i termini tecnici consacrati dalla tradizione.

D'altra parte « dichiarazione » è un termine troppo generico, che non risponde al concetto che qui si vuole stabilire.

GREGORACI. Confessione significa dire la verità: non si può concepire una confessione bugiarda. Col sistema del Progetto, i termini che finora si sono usati in un determinato modo acquistano un altro significato.

MANZINI. Osserva che talora la polizia non procede con le stesse cautele dell'Autorità giudiziaria per ottenere la confessione. Pertanto gli sembra eccessivo parlare di confessione davanti a qualsiasi autorità. D'altra parte si dovrebbe richiedere che la confessione sia sempre spontanea.

ROCCO. Conviene che l'autocalunnia si potrebbe limitare alla confessione innanzi l'Autorità giudiziaria, perchè le confessioni rese davanti altre autorità non sono talora spontanee, e pertanto non si comprenderebbe la responsabilità penale di chi si autoincolpa di un reato innanzi ad una autorità, che ha fatto di tutto perchè egli si incolpi di un reato che può aver commesso o non commesso.

GREGORACI. Anche davanti l'Autorità giudiziaria taluno può, per ragioni di difesa, incolparsi di un reato che non ha commesso. Non crede che in questa ipotesi vi possa essere punizione, altrimenti si toglierebbe la libertà della difesa. Sarà compito del magistrato di vagliare le dichiarazioni, ma la difesa deve essere lasciata libera. Propone pertanto che la disposizione sia eliminata.

MASSARI. Al commissario Gregoraci osserva che l'art. 391 risolve il suo caso di coscienza, in quanto l'incriminabilità cessa quando il colpevole sarebbe esposto ad un grave ed inevitabile nocumento della libertà.

GREGORACI. Ed allora quando si applica l'art. 376?

PRESIDENTE. Quando lo scopo è di favorire persone che non siano un prossimo congiunto.

MASSARI. Sull'art. 378 avverte che sembra che nella riforma del codice civile si sia manifestata una tendenza per ammettere nuovi mezzi di prova anche contro il giuramento decisorio. Pertanto potrebbe essere opportuno di non parlare solo di giuramento deferito di ufficio, e di adoperare invece una dizione più comprensiva.

ROCCO. Non può aderire. Il Progetto di codice civile non si sa quando sarà completo e tradotto in legge. Pertanto il nuovo codice penale deve avere riguardo a quanto è stabilito nell'attuale codice, a meno che la materia delle prove non sia avvocata al codice di procedura civile.

GREGORACI. Osserva che la pena comminata nell'articolo 378 è veramente eccessiva.

PRESIDENTE. Si è già stabilito che tutte le pene verranno riesaminate.

GREGORACI. Osserva che il primo capoverso dell'articolo parla di sentenza definitiva. Gli sembra eccessivo di assicurare l'impunità se la ritrattazione avvenisse, per es., in sede di cassazione.

PRESIDENTE. Ma la sentenza definitiva può essere anche quella del primo grado di giurisdizione. Non si dice irrevocabile, ma definitiva, e definitiva è ogni sentenza che non sia interlocutoria.

La seduta termina alle ore 12.

*Il Segretario estensore*

GABRIELI

*Il Presidente*

APPIANI

*V° Il Segretario Capo*

ALOISI





# INDICE-SOMMARIO



## I N D I C E - S O M M A R I O

**Verbale n. 46. (Articoli 246-268) . . . . . pag. 7**

Attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato - Cittadino che porta le armi contro lo Stato - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato Italiano - Atti ostili verso uno Stato estero che espongano lo Stato italiano al pericolo di guerra - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra - Corruzione del cittadino - Favoreggiamento bellico - Somministrazione al nemico di provvigioni - Partecipazione a prestiti a favore del nemico - Inadempimento di contratti di forniture militari - Frode in forniture militari - Commercio col nemico - Rivelazione dei segreti di Stato - Divulgazione di notizie di cui sia vietata la pubblicazione - Utilizzazione dei segreti di Stato - Spionaggio politico e militare - Spionaggio di notizie di cui il Governo abbia vietata la divulgazione - Introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio - Agevolazione colposa - Soppressione, falsificazione e sottrazione di atti o documenti interessanti la sicurezza dello Stato - Distruzione e sabotaggio di opere militari.

**Verbale n. 47. (Articoli 269-292) . . . . . pag. 33**

Infedeltà in affari di Stato - Disfattismo politico e militare - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi - Disfattismo economico - Parificazione degli Stati alleati - Attività antinazionale del cittadino all'estero - Associazioni sovversive: organizzazione - Partecipazione ad associazioni sovversive - Apologia e propaganda sovversiva - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere antinazionale - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere antinazionale - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico - Attentato contro il Re, la Regina, il Principe ereditario, il Reggente e i Principi della Famiglia Reale - Offesa all'onore o alla libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe ereditario e dei Principi della Famiglia Reale - Lesa prerogativa della irresponsabilità del Re - Attentato contro il Capo del Governo - Offesa all'onore, alla libertà del Capo del Governo - Attentato contro la costituzione dello Stato - Insurrezione contro i poteri dello Stato -

Partecipazione a insurrezione - Guerra civile - Usurpazione di funzione politica o di comando - Arruolamenti e armamenti non autorizzati a servizio di Stato estero.

**Verbale n. 48.** (Articoli 293-315) . . . . . Pag. 49

Vilipendio alle istituzioni costituzionali - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato - Attentato contro i diritti politici del cittadino - Attentato contro i Capi di Stati esteri - Offese contro i Capi di Stati esteri - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero - Condizioni di reciprocità - Concorso di reati - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo - Istigazione pubblica - Cospirazione politica mediante accordo - Cospirazione politica mediante associazione - Bande armate: formazione e partecipazione - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di bande armate - Circostanze aggravanti - Cospirazione: esenzione da pena - Banda armata: esenzione da pena - Casi nei quali alla pena di morte o all'ergastolo può essere sostituita la reclusione - Pene accessorie - Misure di sicurezza - Autorizzazione o richiesta di procedimento.

**Verbale n. 49.** (Articoli 363-367) . . . . . pag. 68

Nozione del pubblico ufficiale, di persona incaricata di un pubblico servizio e di persona esercente un servizio di pubblica necessità.

**Verbale n. 50.** (Articoli 316-337) . . . . . pag. 94

Peculato - Concussione - Corruzione - Abusi di ufficio - Infedeltà - Violazione dei doveri di custodia - Abbandono e interruzione d'ufficio.

**Verbale n. 51.** (Articoli 338-362) . . . . . pag. 123

Violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale - Violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità - Rifiuto di obbedienza e oltraggio - Diffamazione di pubblico ufficiale - Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni - Militantato credito - Usurpazione di pubbliche funzioni - Abusivo esercizio di professione - Violazione di sigilli e di pubblica custodia di cose - Smercio di stampati dei quali sia stato ordinato il sequestro - Turbata libertà degli incanti - Astensione dagli incanti - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture - Emigrazione clandestina - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

**Verbale n. 52. (Articoli 519-543) . . . . . Pag. 146**

Violenza carnale - Atti di libidine violenti - Sottrazione violenta - Seduzione con promessa di matrimonio - Atti osceni - Relazioni omosessuali - Pubblicazioni o spettacoli osceni - Incitamenti a pratiche contro la procreazione - Corruzione di minorenni - Istigazione di minorenni, discendenti, moglie, sorella, ecc. alla prostituzione - Sfruttamento di prostitute - Tratta di donne e di minori - Rapporto di parentela - Pene accessorie - Casi di punibilità a querela di parte - Causa speciale di estinzione del reato.

**Verbale n. 53. (Articoli 556-574) . . . . . pag. 186**

Bigamia - Inganno nel matrimonio - Adulterio e concubinato - Incesto - Supposizione, soppressione, alterazione, occultamento di stato - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Abuso dei mezzi di correzione - Maltrattamenti - Ratto consensuale - Sottrazione di minorenni.

**Verbale n. 54. (Articoli 544-555 e 409-417) . . . . . pag. 227**

Turbata libertà dei culti - Offese al culto mediante vilipendio di persone o di cose - Vilipendio alla religione ufficiale dello Stato - Violazione di sepolcro - Turbamento di un funerale o servizio funebre - Vilipendio, distruzione, soppressione, occultamento, sottrazione di cadavere - Uso illegittimo di cadavere - Istigazione a delinquere - Istigazione a disobbedire alle leggi - Associazione per delinquere - Banda armata - Assistenza agli associati - Devastazione e saccheggio.

**Verbale n. 55. (Articoli 642-654) . . . . . pag. 245**

Furto - Sottrazione di cose comuni - Rapina - [Estorsione - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - Usurpazione - Deviazione di acque - Invasione - Turbativa violenta del possesso di cose immobili - Danneggiamento - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo - Ingresso arbitrario nel fondo altrui.

**Verbale n. 56. (Articoli 655-662 e 664-668) . . . . . Pag. 273**

Ingresso arbitrario nel fondo altrui - Caccia nel fondo altrui - Uccisione o danneggiamento di animali - Deturpazione o imbrattamento di cose altrui - Truffa - Insolvenza fraudolenta - Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona - Circonvenzione di persone incapaci - Frode in emigrazione - Appropriazione indebita - Ricettazione - Non punibilità o querela di parte per fatti commessi a danno di congiunti.

**Verbale n. 57.** (Articolo 663) . . . . . pag. 294  
Usura.

**Verbale n. 58.** (Articoli 418-446 e 449, 450) . . . . . pag. 305

Strage - Attentati mediante materie esplosive - Incendio - Danneggiamento seguito da incendio - Inondazione, frane o valanghe - Danneggiamento seguito da inondazione, frane o valanghe - Naufragio, sommersione o disastro aereo - Danneggiamento seguito da naufragio - Disastro ferroviario - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento - Attentati alla sicurezza dei trasporti e degli impianti dell'energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa di infortuni - Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Delitto di eccessiva velocità - Delitti colposi di danno - Delitti colposi di pericolo - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni - Epidemia - Avvelenamento di acqua o di sostanze alimentari - Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate - Commercio o somministrazione di medicinali guasti - Commercio di sostanze alimentari o cose nocive - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica - Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze aventi azione stupefacente - Pene accessorie - Misure di sicurezza.

**Verbale n. 59.** (Articoli 451-473 e 493-497) . . . . . pag. 329

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - Alterazione, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete - Falsificazione dei valori di bollo - Contraffazione di carta filigranata - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori bollo o di carta filigranata - Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto - Esenzione da pena - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto - Soppressione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati - Contraffazione del sigillo dello Stato o uso del sigillo contraffatto - Con-

traffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione - Vendita, acquisto o uso di cose con impronta contraffatta di una pubblica autenticazione o certificazione - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.



**Verbale n. 60.** (Articoli 434 e 447, 448) . . . . . pag. 359

Eccessiva velocità - Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti.

**Verbale n. 61.** (Articoli 474-488) . . . . . pag. 373

Falsità in atti pubblici, in certificati e autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati - Falsità in scritture private - Falsità in registri e notificazioni - Falsità in foglio firmato in bianco - Uso di atto falso. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

**Verbale n. 62.** (Articoli 489-492 e 368-373) . . . . . pag. 397

Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena - Copie autentiche che tengono luogo degli originali - Parti dell'atto pubblico facenti fede fino a querela di falso - Persone equiparate ai pubblici ufficiali agli effetti della pena - Omessa denuncia di reato - Omissione di referto - Rifiuto di uffici legalmente dovuti - Simulazione di reato - Calunnia - Autocalunnia - Falso giuramento.



























